Suppliche al pontefice.
Diocesi di Trento 1566-1605

a cura di
Cristina Belloni

Società editrice il Mulino Bologna

Premessa

Il presente volume raccoglie i documenti relativi alla diocesi di Trento contenuti nei *Registri delle suppliche* conservati presso l'Archivio Segreto Vaticano per il periodo 1566-1605. Si presenta come la continuazione di *Suppliche al pontefice. Diocesi di Trento 1513-1565* pubblicato nel 2006 in questa stessa collana.

Questo lavoro di ricerca si inserisce nel progetto *Trento papato impero* ed è stato reso possibile grazie ad un finanziamento speciale della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2005-2007.

Hanno collaborato alla preparazione dei materiali e alla loro elaborazione scientifica ed informatica oltre a Cristina Belloni, curatrice del volume, Luca Faoro, Barbara Deimichei, Paolo Biondaro.

Un ringraziamento particolare per la consulenza scientifica va a Livio Cristofolini responsabile della Soprintendenza per i beni librari e archivistici e ad Armando Tomasi direttore dell'Archivio Provinciale di Trento.

Cecilia Nubola

Sommario

Introduzione

Le suppliche trentine al papa dopo il concilio di Trento (1566-1605)

di *Cristina Belloni*

1. Il quadro generale

Questo volume raccoglie le suppliche indirizzate dai fedeli trentini al pontefice durante il periodo compreso tra i pontificati di Pio V e Clemente VIII (1566-1605), raccolte e schedate nell'ambito di un progetto di ricerca frutto della collaborazione tra l'ex ITC-isig, ora Fondazione Bruno Kessler, e la Provincia autonoma di Trento[1]. Per quanto riguarda il governo diocesano il periodo è quasi interamente coperto dall'episcopato di Ludovico Madruzzo, che assunse il governo della diocesi trentina nel 1567 in seguito alla rinuncia dello zio Cristoforo e lo conservò fino alla morte, nel 1600, affiancato negli ultimi cinque anni dal nipote Carlo Gaudenzio, suo futuro successore, nelle vesti di coadiutore[2].

Le suppliche schedate sono 681. Undici di queste sono prive dell'indicazione della diocesi di riferimento, ma riguardano la diocesi tridentina, mentre un nucleo di 23 suppliche si riferisce alla diocesi di Roma[3] ed una riporta a margine la sigla della diocesi di Brescia[4].

Le suppliche che, oltre alla sigla di Trento, riportano anche quella di altre diocesi sono soltanto sei: due di esse riportano le sigle di Trento e Verona[5], una ciascu-

[1] Sul progetto si vedano le note di C. Nubola, *Un progetto per le suppliche all'Archivio Segreto Vaticano (secolo XVI)* e L. Cristofolini, *Identificazione e riproduzione di documenti d'interesse per la storia trentina nell'Archivio Segreto Vaticano*, in C. Belloni - C. Nubola (edd), *Suppliche al pontefice. Diocesi di Trento 1513-1565*, (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Fonti, 4), Bologna 2006, rispettivamente pp. 9-13 e pp. 15-17.

[2] Nelle suppliche qui pubblicate Carlo Gaudenzio compare con la qualifica di coadiutore della diocesi tridentina una sola volta, il 26 novembre 1597 (scheda 570).

[3] Si tratta delle schede 10, 53, 119, 205, 220, 237, 246, 249, 307, 321, 344, 378, 410, 412, 429, 555, 556, 613-615, 619, 637, 669. In proposito si veda *infra*, pp. 32-37.

[4] Si tratta della scheda n. 38, relativa ad una vertenza tra il monastero bresciano di S. Giulia e la comunità di Storo per la proprietà di una valle e di un bosco. La vertenza è documentata anche in C. Belloni - C. Nubola (edd), *Suppliche al pontefice*, cit., schede 383, 397, 421, 429, 432 e ritorna nuovamente nel presente volume alle schede 42 e 47.

[5] Si tratta delle schede 558 e 681.

na quelle di Trento e Spoleto[6], Trento e Alessandria[7], Trento e Brescia[8], Trento e Venezia[9]. In tutti e sei i casi si tratta di suppliche matrimoniali; alla medesima tipologia vanno riferite altre suppliche che contengono notizie relative a petenti provenienti da diocesi diverse: in Italia Bergamo, di nuovo Brescia, Como, Fondi, Ivrea, Ischia, Luni-Sarzana, Mondovì, Montefeltro, Novara, Padova, Perugia, Piacenza, Rieti, Tortona, Verona e la località di Tornareccio, esente dalla giurisdizione diocesana; Salisburgo nei domini asburgici e la spagnola Calahorra[10]. Nella quasi totalità dei casi non si tratta, tuttavia, di unioni matrimoniali in cui i nubendi provengono da diocesi diverse, bensì di suppliche presentate congiuntamente da più coppie di sposi, di diversa provenienza, per chiedere le dispense loro necessarie.

Per quanto riguarda il numero di suppliche inviate al pontefice, la media annua del quarantennio qui considerato si colloca attorno alle 17, segnando una netta inversione di tendenza rispetto alla riduzione del numero delle suppliche approvate che si era manifestata nel corso del periodo pretridentino[11]. Se allora la media annua delle suppliche era scesa a livelli minimi – da due a quattro suppliche l'anno sotto il rigoroso riformatore Paolo IV, cinque circa durante il pontificato di Pio IV – la conclusione del concilio e l'inizio del pontificato di Pio V segnano una rapida risalita nel numero delle richieste inviate al pontefice dalla diocesi di Trento.

Tab. 1. *Suppliche della diocesi di Trento*

Pontefici	Volumi	Suppliche	Volumi non consultabili	Media suppliche/anno
Pio V (1566-1572)	133	45		7,5
Gregorio XIII (1572-1585)	289	259	2	19
Sisto V (1585-1590)	106	170		28,3
Gregorio XIV (1590-1591)	15	25		25
Innocenzo IX (1591)	3	5		Non calcolabile
Clemente VIII (1592-1605)	244	174	9	12,4

6 Scheda 27.

7 Scheda 56.

8 Scheda 219.

9 Scheda 453.

10 Schede 30, 302, 371, 377, 379, 440, 443, 466, 472, 480, 517, 528, 611, 617, 620, 632.

11 Si vedano le osservazioni di C. Nubola, *La diocesi di Trento nelle suppliche al papa (1513-1565)*, in C. Belloni - C. Nubola (edd), *Suppliche al pontefice*, cit., pp. 133-151, in particolare pp. 133-135.

Se durante i circa sei anni di regno di Pio V il numero delle suppliche provenienti dalla diocesi di Trento rimane piuttosto limitato, con una media di 7,5 e cifre oscillanti tra un minimo di tre suppliche inoltrate a Roma nel 1571 ed un massimo di 21 nel 1569, già sotto il successore Gregorio XIII il numero delle petizioni inviate dai trentini al pontefice romano si impenna bruscamente e raggiunge la media annua di diciannove. Ma nel 1578 le richieste provenienti da Trento annotate nei *registra Supplicationum* sono addirittura 48, 40 delle quali riguardano richieste di dispense matrimoniali. Tra il 1579 ed il 1581 gli incaricati di Ludovico Madruzzo effettuano la visita pastorale alla diocesi[12], ma ciò non pare avere particolari ripercussioni sul numero delle suppliche mandate a Roma, che in questi tre anni non è particolarmente elevato: sono 20 nel 1579, 18 nel 1580 e salgono a 33 nel 1581.

La media annua delle suppliche sale ancora con Sisto V, collocandosi a 28,3, con un massimo di 41 nel 1587 ed un minimo di 24 nel 1588. Dopo i brevi pontificati di Gregorio XIV, che copre circa un anno e ci ha tramandato 25 suppliche, e Innocenzo IX, del quale ci sono pervenute 5 suppliche, tutte risalenti al mese di novembre del 1591, chiude la serie Clemente VIII, col quale si registra un calo delle petizioni provenienti da Trento sia in termini assoluti che di media annua: quest'ultima scende a 12,4 suppliche, ma presenta oscillazioni fortissime da un anno all'altro. Il numero massimo di invii si registra all'inizio del suo pontificato, nel 1592, con 35, per poi scendere decisamente – 12 nel 1593, da 1 a 4 tra il 1594 ed il 1596, 8 nel 1597, 13 nel 1598 e 1599 – e stabilirsi infine al di sopra della media dal 1600 al 1603: 19 suppliche nel 1600, 21 nei due anni successivi e 24 nel 1603, ma nessuna nel 1604. Un'indagine negli archivi locali potrebbe consentire di verificare se l'andamento di questi ultimi anni possa essere messo in rapporto con la celebrazione del sinodo diocesano convocato da Ludovico Madruzzo nel 1593 e con la sua morte, avvenuta nel 1600.

L'analisi delle rubriche[13] e delle richieste consente di farsi un'idea abbastanza precisa della materia oggetto delle suppliche.

[12] Sulla visita si veda C. NUBOLA, *Conoscere per governare. La diocesi di Trento nella visita pastorale di Ludovico Madruzzo (1579-1581)*, (Annali dell'istituto storico italo-germanico. Monografie, 20), Bologna 1993.

[13] Sulle rubriche si veda L. FAORO, *La rubrica, sintesi del contenuto*, in C. BELLONI - C. NUBOLA (edd), *Suppliche al pontefice*, cit., pp. 41-73.

Tab. 2. *Rubriche*

Rubrica	Numero delle suppliche
1. Rubriche attinenti a dispense, licenze, assoluzioni	
Absolutio	6
Absolutio ab homicidio	1
Absolutio a mala promotione	1
Absolutio cum nova provisione	1
Commutatio voluntatis	1
Confirmatio	2
Confirmatio erectionis montis pietatis	1
De promovendo	14
De promoveri	1
Dispensatio	3
Indulgentia	17
Indultum	8
Licentia cum confirmatione statutorum	1
Matrimonialis	460
Si neutri	1
Totale	518
2. Rubriche attinenti all'amministrazione della giustizia	
Commissio	11
Commissio per breve	16
Mutatio iudicis	1
Significavit	45
Totale	73
3. Rubriche attinenti alla materia beneficiaria	
Cassatio pensionis	1
Cassatio pensionis cum nova adsignatione	2
Certo modo	2
Cessio	1
Nova provisio	8
Nova provisio cum pensione	12
Pensio	11
Per obitum	5
Per obitum cum nova provisione cum pensione	1
Prorogatio	3
Resignatio	7
Resignatio cum pensione	3
Totale	56

Rubrica	Numero delle suppliche
4. Rubriche attinenti all'assegnazione di uffici di curia	
Officia	1
Officium	22
Totale	23
Reformatio	9
Totale suppliche	679*

* Due suppliche risultano prive di rubrica.

Come evidenzia la tabella, la grande maggioranza delle rubriche si riferisce a richieste relative a dispense, licenze o assoluzioni – 518 su 679, pari al 76,3% – e di queste ben 460 suppliche (il 67,7% del totale) riguardano richieste relative a questioni matrimoniali, una rubrica che era completamente assente nelle suppliche risalenti al periodo pretridentino, quando per questa materia i petenti si rivolgevano in modo pressoché esclusivo alla Sacra Penitenzieria Apostolica. Seguono le rubriche relative a problemi di amministrazione della giustizia (73 pari al 10,8%), a questioni beneficiarie (56, pari all'8,2%), alla richiesta di assegnazione di uffici curiali (23, pari al 3,4%) e le *reformationes* (9, pari all'1,3%), una rubrica impiegata per individuare la richiesta di apportare un'integrazione o una modifica a una supplica che ha già ricevuto l'approvazione del pontefice[14].

Se spostiamo la nostra attenzione sulle richieste[15] la preponderanza della materia matrimoniale risulta ancora più evidente: su di un totale di 4.072 richieste, 3.578 (87,8%) sono contenute nelle suppliche di materia matrimoniale, con una media di 7,8 richieste per supplica. Le altre tipologie di richieste si collocano su percentuali molto modeste: il 4,8% riguarda questioni beneficiarie, il 3,3% dispense, licenze o assoluzioni di varia natura, il 3% l'amministrazione della giustizia e l'1,1% la resignazione o l'assegnazione di uffici curiali.

[14] L. Faoro, *La rubrica, sintesi del contenuto*, cit., p. 64.

[15] Sulla banca dati che raccoglie i dati relativi alle suppliche qui presentate e sulle richieste si veda C. Belloni, *Benefici, dispense, commissioni: prime osservazioni sul contenuto delle suppliche*, in C. Belloni-C. Nubola (edd), *Suppliche al pontefice*, cit., pp. 75-132, in particolare pp. 77-78.

Tab. 3. *Richieste*

Materia oggetto della supplica	Numero delle richieste	Numero delle suppliche	Media richieste/supplica
Dispense matrimoniali	3.578	460	7,8
Benefici ecclesiastici	196	66	3
Dispense, licenze e assoluzioni**	135	57	2,4
Giustizia	121	74	1,6
Officia	42	24	1,7

** Ad eccezione delle richieste relative a dispense matrimoniali.

La natura delle richieste sottoposte all'attenzione dei pontefici si riflette direttamente nello *status* dei petenti. Mentre nella fase pretridentina a rivolgersi direttamente al pontefice erano soprattutto ecclesiastici, ora si tratta nella grande maggioranza dei casi di laici: 1.106 su 1.282 (86,2%). Gli ecclesiastici compaiono ancora, ma in percentuale ridotta: sono poco più del 10%, mentre in 33 casi ad avanzare la richiesta sono enti o gruppi famigliari[16]. Un migliaio di petenti (78%) sono coinvolti nelle suppliche contrassegnate dalla rubrica *matrimonialis*.

Il panorama risulta completamente diverso da quello che si era prospettato fino al 1565[17] e la motivazione del cambiamento risiede nella pubblicazione e nella progressiva applicazione dei decreti emanati dal concilio tridentino, che si era chiuso il 4 dicembre 1563[18]. Un effetto particolarmente rilevante ebbero la nuova attenzione delle gerarchie ecclesiastiche per l'osservanza dell'obbligo di residenza da parte dei titolari di benefici ecclesiastici[19] ed il divieto di cumulo dei benefici stessi[20], che comportarono la drastica riduzione delle richieste di natura beneficiaria ed un netto cambiamento nella natura delle stesse, mentre la nuova legislazione canonica in materia matrimoniale indusse un gran numero di fedeli a rivolgersi al sommo pontefice per chiedere di sanare unioni matrimoniali ormai

[16] In altri 14 casi non è indicato lo *status* del petente.

[17] C. Belloni - C. Nubola (edd), *Suppliche al pontefice*, cit. Per un quadro generale delle richieste in particolare C. Belloni, *Benefici, dispense, commissioni*, cit., pp. 75-78.

[18] Per il testo dei decreti si veda *Conciliorum oecumenicorum decreta*, edd. G. Alberigo et al., Bologna 1971, pp. 657 ss.

[19] Il *decretum de residentia episcoporum et aliorum inferiorum* fu pubblicato durante la sesta sessione, il 13 gennaio 1547, *ibidem*, pp. 681-683.

[20] Promulgato nel decreto *super reformatione* nel corso della VII sessione, il 3 marzo 1547 (*ibidem*, pp. 686-689).

rivelatesi palesemente irregolari, oppure per impetrare le dispense necessarie ad ottenere la benedizione delle proprie nozze.

Nelle pagine seguenti ci soffermeremo brevemente sulle nuove tipologie documentarie emerse nella fase post-tridentina: suppliche matrimoniali, richieste relative all'amministrazione della giustizia, dove emerge una nuova tipologia di supplica, nota come *significavit*, suppliche relative alla concessione di *officia*.

2. «Matrimonialis»

Tab. 4. *Suppliche matrimoniali*

Pontefici	Numero totale delle suppliche	Numero delle suppliche matrimoniali	Percentuale
Pio V (1566-1572)	45	18	40%
Gregorio XIII (1572-1585)	260	181	69,6%
Sisto V (1585-1590)	171	119	69,6%
Gregorio XIV (1590-1591)	25	22	88%
Innocenzo IX (1591)	5	5	100%
Clemente VIII (1592-1605)	175	115	65,7%
Totale	681	460	67,5%

Come evidenzia la tabella, le suppliche matrimoniali costituiscono oltre il 67% delle suppliche presentate al pontefice da petenti trentini nel periodo da noi considerato. La percentuale è più bassa nei primi anni che seguono il concilio, durante il pontificato di Pio V, quando ammonta soltanto al 40% del totale. Ma aumenta decisamente sotto il successore Gregorio XIII, attestandosi su valori prossimi al 70%, fino a raggiungere l'88% durante il pontificato di Gregorio XIV.

Questo andamento riflette, a nostro parere, la progressiva applicazione nell'ambito diocesano delle disposizioni conciliari sul matrimonio.

Preceduti da lunghe discussioni[21], i *canones de sacramento matrimonii* e *super reformatione matrimonii* – questi ultimi meglio noti come *Tametsi*, dalla prima

[21] Per un resoconto delle discussioni conciliari sul matrimonio cfr. H. Jedin, *Storia del Concilio di Trento*, III, Brescia 1973, pp. 199-226. IV, 2, Brescia 1981, pp. 223-227 e 231-232 e G. Zarri,

parola del testo – furono promulgati nel corso della XXIV sessione l'11 novembre 1563[22], con la precisazione che sarebbero entrati in vigore nelle singole parrocchie a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla loro pubblicazione. Con tali normative la chiesa si propose di imporre un nuovo modello di matrimonio[23]. Nella diocesi di Trento il decreto entrò in vigore nei primi mesi del 1564, data alla quale fanno riferimento alcune suppliche contenenti la richiesta di sanare unioni irregolari contratte, appunto, prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni[24].

Come è stato più volte sottolineato, il fine principale delle disposizioni conciliari consisteva nel trasformare il matrimonio da procedimento privato, che coinvolgeva gli sposi e le famiglie e si realizzava attraverso una serie di fasi che potevano protrarsi per mesi, quando non per anni, in cerimonia pubblica e solenne, da celebrarsi *in facie ecclesie* e di fronte al proprio parroco. Gli sposi furono pertanto obbligati a comunicare al proprio parroco l'intenzione di contrarre il matrimonio; a quest'ultimo fu imposto di procedere in prima istanza ad annunciare pub-

Il matrimonio tridentino, in P. PRODI - W. REINHARD (edd.), *Il Concilio di Trento e il moderno*, (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 45), Bologna 1996, pp. 437-483, in particolare pp. 444-456.

22 *Conciliorum oecumenicorum decreta*, cit., pp. 755-759.

23 La bibliografia sul matrimonio post-tridentino è molto ricca. Ci limitiamo qui a poche segnalazioni: sulla legislazione canonica prima e dopo Trento F. BRANDILEONE, *Saggi sulla celebrazione del matrimonio in Italia*, Milano 1906; A.C. JEMOLO, *Il matrimonio nel diritto canonico. Dal Concilio di Trento al Codice del 1917*, Bologna 1993; J. GAUDEMET, *Il matrimonio in Occidente*, Torino 1989. Tra gli studi più recenti menzioniamo il saggio di G. ZARRI, *Il matrimonio tridentino*, cit.; i volumi di S. SEIDEL MENCHI - D. QUAGLIONI (edd), *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 53: «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani», I), Bologna 2000, *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 57: «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani», II), Bologna 2001; *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 64: «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani», III), Bologna 2004; *I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII)*, (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 68: «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani», IV), Bologna 2006; lo studio di D. LOMBARDI, *Matrimoni di antico regime*, (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Monografie, 34), Bologna 2001. Sull'applicazione del *Tametsi* nella diocesi di Trento C. NUBOLA, *Conoscere per governare*, cit., pp. 432 ss.

24 Cfr. le schede 12 (Trento: il matrimonio risulta celebrato prima del 26 gennaio 1564), 24 (Condino: il matrimonio risulta celebrato prima del 1° febbraio 1564), 30 (diocesi di Trento, Ischia e Piacenza: i matrimoni risultano celebrati prima del 26 gennaio 1564), 62 (Sardagna: il matrimonio risulta celebrato prima del 26 gennaio 1564).

blicamente le future nozze per tre volte consecutive nel corso della messa festiva[25], quindi, verificata l'assenza di impedimenti, di celebrare il matrimonio *in facie ecclesie*, alla presenza di almeno due o tre testimoni, interrogando gli sposi per verificare l'esistenza del mutuo consenso, e pronunciando quindi la formula rituale «Ego coniungo vos in matrimonio in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti» o altre parole simili secondo quanto stabilito dalle consuetudini locali. Il parroco era inoltre tenuto a registrare il giorno e il luogo della celebrazione, i nomi degli sposi e dei testimoni, in un apposito registro da conservare presso di sé e ciò non soltanto per confermare la validità del vincolo matrimoniale, ma anche per tenere traccia di parentele e affinità spirituali che potevano costituire impedimento per future nozze[26].

Un chiaro esempio delle complicazioni cui poteva condurre la pratica di celebrare clandestinamente l'unione matrimoniale, pratica non infrequente in epoca pretridentina, ci è tramandato da una delle nostre suppliche[27]. Il 17 maggio 1569 Giovanni di Francesco Rubinelli da Breguzzo, Antonio del fu *magister* Paolo, *scutor* di Fisto, nella pieve di Rendena e Maria del fu *Ugibellus* da Susà si rivolgono al pontefice chiedendo il suo intervento. Giovanni e Maria, entrambi della pieve di Tione, avevano contratto un matrimonio clandestino prima della pubblicazione nella loro parrocchia delle disposizioni del concilio di Trento ed avevano avuto rapporti carnali. In seguito Maria, per timore della madre, del nonno e dello zio materni, aveva celebrato un secondo matrimonio pubblico con Antonio alla presenza di testimoni, ma senza che l'unione fosse consumata. Ne era conseguito l'insorgere di una vertenza di fronte al vicario vescovile di Trento sulla validità o invalidità delle due unioni matrimoniali, durante la discussione della quale Maria e Giovanni avevano coabitato ed avuto numerosi figli, ed infine il vicario, benché le nozze tra Giovanni e Maria fossero state contratte prima della pubblicazione delle norme conciliari e benché lo stesso Antonio desiderasse lo scioglimento del vincolo matrimoniale contratto con Maria, il 12 maggio 1565 aveva sentenziato la validità delle nozze contratte tra Maria e Antonio, ordinando ai due di coabitare *in thoro et mensa* sotto pena di scomunica e di altre censure ecclesiastiche, sentenza contro la quale Antonio aveva presentato appello. Vista la volontà di Giovanni e Maria di veder confermato il loro matrimonio e l'accordo espresso da Antonio a tale riguardo, i petenti supplicano il papa di commettere

[25] L'obbligo di procedere alle pubblicazioni era stato sancito dal concilio Lateranense IV nel 1215 e viene ora solennemente ribadito.

[26] Sessione XXIV, *Canones super reformatione circa matrimonium*, cap. I (*Conciliorum oecumenicorum decreta*, cit., pp. 755-757).

[27] Scheda 31.

la causa di appello inoltrata da Antonio e forse anche da Giovanni e Maria e per l'annullamento della sentenza e la revisione del processo ad uno o più probi viri abitanti *in partibus* e rivestiti di dignità ecclesiastica, nella speranza, immaginiamo, che la sentenza di primo grado fosse rovesciata. Ignoriamo quale sia stato l'esito della vicenda.

Almeno a quanto risulta dalle suppliche la prassi del matrimonio clandestino, seppure non del tutto assente, rappresenta un costume non molto diffuso in diocesi: abbiamo notizia in tutto di cinque casi. Oltre alla coppia già menzionata formata da Giovanni di Francesco Rubinelli e Maria di *Ugibellus* da Susà, altre quattro coppie di sposi confessano di essersi unite clandestinamente: si tratta di Francesco Colotti e Maria Nicolini, entrambi di Daone; delle coppie formate da Samuele del fu Domenico *de Sannis* e Caterina di Angelo Sartorelli e da Giovanni del fu Bartolomeo De Pretis e Benvenuta di Giacomo, tutti di Bondone, che si sono uniti clandestinamente in matrimonio ed hanno proceduto alla consumazione benché consapevoli di essere congiunti da vincoli di consanguineità di quarto grado, e di Zeno di Turrino Turrini e Giovannina di Antonio di Bonizone, della pieve di Nago, che pur essendosi sposati clandestinamente non hanno consumato l'unione, né erano al corrente dell'esistenza di impedimenti, emersi in seguito all'atto delle pubblicazioni dovute alla loro volontà di solennizzare le nozze[28]. Si tratta di casi abbastanza precoci: dopo il 1580 non abbiamo più notizie di unioni clandestine.

La legislazione conciliare non introdusse molte novità riguardo agli impedimenti matrimoniali, salvo creare il nuovo impedimento di religione mista[29], ma la sorveglianza della chiesa sui matrimoni e di conseguenza sugli impedimenti si fece molto più attenta. Il parroco non poteva celebrare matrimoni qualora sussistessero impedimenti di qualsiasi natura ed i futuri coniugi erano costretti a chiedere la dispensa pontificia.

Gli impedimenti vengono distinti dal diritto canonico in impedimenti impedienti ed impedimenti dirimenti: mentre i primi impediscono il matrimonio, ma non lo rendono nullo qualora sia già stato contratto, i secondi annullano il matrimonio ed è proprio da questi che più sovente viene richiesta una dispensa. Gli impedimenti impedienti o proibitivi sono l'esistenza di un precetto ecclesiastico che vieti la celebrazione delle nozze (*ecclesiae vetitum*), l'impossibilità di celebrare il ma-

[28] Schede 113 (3 aprile 1576), 197 e 199 (1° marzo 1579) e 214 (13 gennaio 1580).

[29] A. Bride, *Empêchements de mariage*, in *Dictionnaire de droit canonique*, V, Paris 1953, coll. 261-322, in particolare col. 276.

trimonio in certi periodi stabiliti dalla chiesa (*tempus feriatum*)[30], l'esistenza di un voto, di sponsali con altre persone e il matrimonio di un cattolico con un battezzato di fede diversa.

Molto più lungo l'elenco degli impedimenti dirimenti. Il matrimonio era nullo se gli sposi non avevano raggiunto i limiti di età, stabiliti in 14 anni per gli uomini e 12 per le donne; se uno degli sposi aveva conseguito gli ordini sacri o aveva pronunciato un voto solenne di castità nell'ambito di un ordine religioso; se sussistevano precedenti legami matrimoniali tra gli sposi ed altre persone; in caso di disparità di culto religioso; nel caso in cui lo sposo avesse fatto rapire la sposa a scopo di matrimonio, oppure nel caso in cui uno dei futuri coniugi avesse ucciso o partecipato all'uccisione del coniuge dell'altro al fine di poterlo sposare. Erano impedimenti dirimenti anche i casi di *publica honestas*, ossia la preesistenza di sponsali validi tra uno dei nubendi ed un parente in primo grado del futuro coniuge[31]; l'eventualità che uno degli sposi o entrambi risultassero affetti da *impotentia coeundi*; infine, ed era il caso più frequente, la sussistenza tra i nubendi di legami di consanguineità o affinità fino al quarto grado[32], o di vincoli di parentela spirituale[33].

Le suppliche trentine riguardano nella maggior parte dei casi la richiesta di dispense *ante* o *post factum* da legami di consanguineità o affinità.

Il concilio di Trento aveva assunto posizioni apparentemente molto rigorose riguardo al matrimonio nei gradi proibiti. Il capitolo V dei *canones de reformatione circa matrimonium* stabiliva che chi avesse contratto scientemente le nozze malgrado la sussistenza di un tale impedimento dovesse essere separato senza speranza alcuna di ottenere la dispensa, e ancor più se il matrimonio fosse stato anche

[30] I periodi nei quali è fatto divieto di celebrare le nozze solenni furono stabiliti dal concilio di Trento nei limiti compresi tra l'Avvento e l'Epifania e tra il mercoledì delle Ceneri e l'ottava di Pasqua (sessione XXIV, *Canones super reformatione circa matrimonium*, cap. X, in *Conciliorum oecumenicorum decreta*, cit., p. 759).

[31] Il concilio di Trento intervenne a limitare la portata dell'impedimento, che prima riguardava anche il caso in cui gli sponsali non fossero poi ritenuti validi per qualsivoglia ragione (sessione XXIV, *Canones super reformatione circa matrimonium,* cap. III, *ibidem*, p. 757).

[32] Si vedano in proposito A. BRIDE, *Empêchements de mariage*, cit., coll. 274 ss.; G. OESTERLÉ, *Consanguineité*, in *Dictionnaire de droit canonique*, V, cit., coll. 232-248.

[33] Questi ultimi furono limitati dal concilio di Trento. Sia nel caso del battesimo che della confermazione la parentela spirituale continuò a sussistere soltanto tra il padrino o i padrini – al massimo due, un uomo e una donna – il battezzato o cresimato e i genitori di quest'ultimo (sessione XXIV, *Canones super reformatione circa matrimonium* cap. II, in *Conciliorum oecumenicorum decreta*, cit., p. 757).

consumato. Sorte analoga era riservata a chi l'avesse fatto per ignoranza o per aver trascurato le debite solennità: «non enim dignus est, qui ecclesiae benignitatem facile experiatur, cuius salubria praecepta temere contempsit». La dispensa avrebbe potuto essere concessa più facilmente solo nel caso in cui si fossero rispettate tutte le formalità previste e ciononostante l'impedimento fosse venuto alla luce soltanto in seguito. Ma per quanto riguarda i matrimoni da contrarre «vel nulla omnino detur dispensatio, vel raro» e mai nel secondo grado[34].

Durante il pontificato di Pio V le richieste relative a dispense matrimoniali oltre ad essere in numero ridotto, riguardano, nella maggior parte dei casi, la concessione di dispense *post factum*. Dieci suppliche delle diciotto individuate per questo periodo, infatti, sono state inoltrate da petenti che affermano di aver regolarmente contratto il matrimonio, ottemperando agli obblighi di pubblicità previsti dal diritto canonico, e soltanto in seguito di essere venuti a conoscenza dell'esistenza di un impedimento[35]. Negli anni seguenti questo tipo di richiesta non scompare del tutto, ma la sua presenza si fa sempre più rara: il 26 febbraio 1573 una coppia di Sardagna chiede di poter contrarre nuovamente il matrimonio, già celebrato anteriormente all'entrata in vigore dei decreti conciliari il 26 gennaio 1564, in quanto ha scoperto di esser congiunta da un vincolo di affinità o consaguineità di terzo grado[36]. Tra il 1580 ed il 1592 altre sette coppie provenienti dalle località di Bagolino, Senaso, Livinallongo e Venezia[37] e dalle pievi di Ossana, Rendena e Tione, avanzano analoga richiesta, ma si tratta ormai di eccezioni: il controllo parrocchiale sulle nozze sembra ormai consolidato e l'esistenza degli impedimenti emerge al più tardi all'atto delle pubblicazioni.

Di norma la richiesta di dispensa viene inoltrata dalla coppia direttamente interessata, mentre in qualche caso una stessa supplica raccoglie le richieste di più di una coppia[38]. Le suppliche comprendono diverse impetrazioni: presenti in tutte le petizioni sono le richieste di essere dispensati dall'impedimento o dagli impedimenti che ostacolano la celebrazione del matrimonio – costituiti nella maggior parte dei casi da legami di consanguineità o, più raramente, di affinità di grado

[34] *Ibidem*, p. 758.

[35] Si vedano le schede 12, 19, 23-26, 28-30 e 35.

[36] Scheda 62.

[37] Si tratta di un raro caso in cui gli sposi risultano provenire da diocesi diverse (scheda 450).

[38] Si tratta complessivamente di 22 suppliche, che raccolgono per lo più le richieste di due coppie (schede 133, 377, 379, 387, 388, 443, 466, 472, 493, 499, 522, 528, 535, 611, 627, 628), ma possono anche raccogliere quelle di tre (scheda 622), quattro (schede 27, 517) cinque (scheda 30) o anche sei coppie (schede 440, 480).

compreso tra il secondo e il quarto, molto raramente da rapporti di *cognatio spiritualis* e *publica honestas*[39] – così come la richiesta di poter solennizzare le nozze *in facie ecclesie* secondo la forma stabilita dal concilio di Trento e di legittimare i figli nati o che nasceranno dall'unione. Nel caso in cui gli sposi abbiano avuto rapporti sessuali compaiono anche le richieste di assoluzione dal reato di incesto e dagli altri reati sessuali eventualmente commessi e dalla scomunica, dall'interdetto e dalle altre pene e censure in cui fossero incorsi in conseguenza del loro comportamento.

La circostanza che ci siano state tramandate soltanto le suppliche registrate in quanto approvate rende impossibile valutare quale sia stata l'effettiva disponibilità a concedere le dispense richieste, tuttavia l'impressione che si ricava dal gran numero di petizioni giunte fino a noi è che, malgrado le rigide affermazioni di principio, le richieste venissero in linea di massima accolte. Nel caso di dispense *ante factum* le condizioni per la concessione della grazia, esposte nella seconda parte della supplica, prevedevano che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica fosse redatto in forma di breve ed inviato attraverso l'*officium minoris gratiae*; affidavano il compito di dare attuazione alla concessione all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, imponendo loro di ricusare remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, avessero accertato la veridicità delle circostanze esposte; stabiliva, infine, che, qualora avessero accettato compensi, l'ordinario sarebbe stato immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche, mentre il vicario sarebbe incorso nella scomunica *latae sententiae*.

Nel caso in cui i petenti avessero commesso il reato di incesto, avendo rapporti carnali prima di richiedere la dispensa, e le richieste prevedessero anche l'assoluzione da tale crimine e dalle censure che ne conseguivano, veniva fatto obbligo all'ordinario o al suo vicario generale di accordare l'assoluzione unicamente dopo aver assegnato ai petenti, nella forma che ritenessero opportuna, un'ade-

[39] Il 30 luglio 1585 Lucrezia *de Solia* e Girolamo *de Bella*, originari della pieve del Bleggio, chiedono la dispensa dalla parentela spirituale che li univa in quanto in passato l'uomo aveva presentato al fonte battesimale un figlio della donna (scheda 322). Il 5 novembre 1587 Elisabetta *de Berolis de Vereo* e Cristoforo figlio di Ognibene *Gardumo* da Arco chiedono la dispensa dall'impedimento di *publica honestas* derivante dal fatto che in passato la donna aveva contratto sponsali validi *per verba de futuro* con il defunto fratello di Cristoforo (scheda 399). Analoga richiesta viene inoltrata il 7 maggio 1599 da Maria *Leopoldina* e Giacomo *Mosnar* ed il 24 settembre 1603 da Caterina di Bonapace Buffa da Saone e Giacomo di Giovanni Bondi (schede 589 e 676).

guata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuadesse dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per un periodo la cui durata oscillava tra tre e cinque mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestassero il proposito di commettere un'analoga trasgressione. Si stabiliva, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritenessero opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, potessero concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione di durata compresa tra tre e cinque mesi, ovvero di maggiore durata[40], nell'eventualità che lo considerassero vantaggioso, e qualora avessero accertato che la petente non fosse stata vittima di un rapimento[41].

Tab. 5. *Richieste in materia matrimoniale*

Legittimazione della prole	994
Autorizzazione alla celebrazione del matrimonio	964
Dispensa da legami di *consanguineitas*	788

[40] La durata della penitenza e della separazione non sempre sono indicate, tuttavia nella maggior parte dei casi sono fissate in almeno tre mesi. I casi in cui compaiono durate maggiori, di quattro o cinque mesi, sembrano legati alla circostanza aggravante che i petenti fossero al corrente dell'esistenza dell'impedimento, ma avessero comunque ceduto alla debolezza della carne (cfr. ad esempio le schede 245, 258, 438, 457, 509, 565, 572, 576, 583, 588, 601 e 606). Costituiscono un'eccezione le suppliche 301 e 596, nelle quali la durata della penitenza viene stabilita rispettivamente in 5 e 4 mesi benché i petenti non fossero al corrente dell'esistenza dell'impedimento al momento in cui erano intercorsi i rapporti sessuali, momento che in entrambi i casi si colloca dopo la formale promessa di matrimonio.

[41] Il cap. VI dei canoni sul matrimonio aveva sancito il divieto assoluto di matrimonio tra rapitore e rapita fintanto che quest'ultima fosse rimasta nella mani del primo. Il matrimonio sarebbe stato possibile soltanto se la donna, separata dal rapitore e posta in luogo sicuro, avesse dato il proprio consenso alle nozze, ma il rapitore e chiunque lo avesse assistito sarebbero comunque incorsi nella scomunica e nell'infamia, i chierici sarebbero stati dichiarati decaduti dal proprio *status* e il responsabile del rapimento sarebbe stato obbligato in ogni caso a fornire alla donna una dote adeguata ad arbitrio del giudice (*Conciliorum oecumenicorum decreta*, cit., p. 758).

Assoluzione dalla scomunica e da altre censure	262
Dispensa da legami di *affinitas*	258
Assoluzione da reati sessuali	256
Conferma della validità del matrimonio	38
Dispensa dall'impedimento di *publica honestas*	6
Annullamento del vincolo matrimoniale	2
Dispensa da legami di *cognatio spiritualis*	2
Altro	10
Totale	3.578

Per giustificare le proprie richieste i petenti fanno ricorso ad una serie di motivazioni che trovano riscontro nei testi di diritto canonico, quali l'angustia del luogo d'origine della donna, che le impedisce di trovarvi un marito non legato a lei da vincoli di consanguineità o affinità, l'inadeguatezza della dote della futura sposa, oppure, molto più raramente, l'esistenza di discordie tra le famiglie dei futuri sposi, cui si sperava di porre fine col matrimonio, la povertà della sposa o del marito, o di entrambi, la loro età avanzata, la condizione di orfana della futura sposa, l'opportunità di evitare o rimuovere scandali legati al sospetto di un rapporto carnale tra i petenti o all'eccessiva intimità tra gli stessi. Ancora tra i motivi a sostegno della propria richiesta sono spesso menzionati i rapporti carnali intercorsi tra i petenti con le loro gravi conseguenze sull'onore della donna, che deve essere tutelato, la preesistenza di una promessa matrimoniale pubblicamente nota, il cui mancato rispetto avrebbe parimenti gettato il disonore sulla donna. Significativa ci pare anche una serie di richieste di dispensa avanzate da petenti di Bagolino nei mesi compresi tra l'aprile e il giugno del 1578, che adducono a sostegno delle proprie petizioni l'imperversare in paese di un'epidemia di peste che avrebbe fatto circa 1.500 vittime[42].

Tab. 6. *Motivi della richiesta*

Angustia del luogo di origine della donna	177
Consumazione del rapporto carnale tra i petenti	121
Tutela dell'onore della petente	116
Rimozione di gravi scandali	111
Preesistenza di una promessa di matrimonio	106
Assenza o inadeguatezza della dote della futura sposa	88

[42] Si vedano le schede 151, 152, 157, 172, 176, 180. La cifra di 1.500 morti è menzionata in una supplica del 1° settembre 1579 che fa riferimento all'epidemia dell'anno precedente.

Composizione di discordie tra le famiglie dei petenti	12
Eccessiva intimità o coabitazione tra i petenti	11
Epidemia o pestilenza nella località di origine dei petenti	8
Povertà dei petenti	8[43]
Sospetto della consumazione di rapporti carnali tra i petenti	6
Condizione di orfana della petente	4[44]
Età avanzata della donna	3
Età avanzata del petente	2
Diffusione dell'eresia nella terra d'origine della petente	2[45]
Difetti fisici della petente	1
Parità di condizione sociale e vicinanza geografica	1

Chi sono gli autori di queste richieste di dispensa? Quali sono le loro aree di provenienza? La grande maggioranza delle suppliche proviene dalla parte italiana della diocesi, con concentrazioni che ci paiono significative nelle aree di Tignale, da cui provengono 46 petenti, Bagolino (44 petenti) e Daone (36 petenti)[46]. Molto meno numerosi i petenti provenienti dall'area della diocesi di lingua tedesca: si tratta complessivamente di 21 nominativi, otto dei quali provengono, però, dalle località di Lauregno, Proves e Senale che, pur essendo di lingua tedesca fanno capo dal punto di vista dell'organizzazione diocesana al decanato di Non e Sole[47]. Le località appartenenti al decanato all'Adige da cui provengono gli au-

[43] La povertà riguarda in sette casi la condizione della donna, che in cinque occasioni risulta anche essere vedova, e in un caso entrambi gli aspiranti coniugi.

[44] In un caso se ne segnala anche la povertà.

[45] Si tratta di due suppliche presentate da Maria Isabella Lamberg di Salisburgo e Giacomo Andrea von Brandis, nobile della diocesi di Trento, congiunti da un rapporto di consanguineità di terzo grado, che motivano la richiesta di dispensa con la difficoltà per Isabella di contrarre matrimonio con un buon cattolico data la diffusione nel salisburghese della dottrina luterana (schede 617 e 620).

[46] Le cifre paiono particolarmente rilevanti se confrontate con il numero di petenti provenienti dalla città di Trento, pari a 45.

[47] Lauregno apparteneva alla pieve di Cloz, Proves a quella di Revò e Senale a quella di Castelfondo, cfr. C. NUBOLA, *Conoscere per governare*, cit., pp. 549-551. Provengono da Lauregno Paolo Beltrami e Crispina *Serhauser* (scheda 487, 15 marzo 1591) e Cristina, vedova di Cristoforo *Stermizer*, che il 15 maggio 1602 chiede la dispensa per sposare il consanguineo Cristoforo di Michele *Iener*, di Proves (scheda 602). Provengono da Senale le coppie formate da Caterina di Martino *Garaiter* e Cristiano *Rocrecher* e da Cristoforo di Tommaso Kofler e Caterina di Iorio *Odomer* (schede 507 e 533, rispettivamente 13 novembre 1591 e 13 giugno 1592).

tori delle suppliche sono Bolzano, Cortaccia, Egna, il castello di Fuchsberg presso Appiano, Marlengo, Meltina, Renon e Trodena[48].

Più ampia la provenienza del piccolo gruppo di petenti che si fregia dell'attributo nobiliare: vi compaiono i casati dei Khuen di Castel Belasi[49], dei conti d'Arco[50], i Trapp di Coira e di Castel Beseno[51], i conti Lodron[52], i Thun e i da Cles[53], i von Brandis[54], i Terlago[55], i Betta Del Toldo[56].

Al di fuori di questo piccolo gruppo è praticamente assente qualsiasi tipo di indicazione che possa consentirci di intuire il ceto sociale di provenienza dei petenti. Fanno eccezione soltanto un Vincenzo di Giovanni Battista Calavin, medico di Dimaro in val di Sole, che il 1° agosto 1593 chiede la dispensa dall'impedimento costituito dal quarto grado di consanguineità che lo lega alla compaesana *Fedina* di Bartolomeo Mazzei[57], e Alessandro Alberti, dottore in entrambi i diritti ed esponente di un eminente famiglia trentina, che il 15 marzo 1579 chie-

[48] Proviene da Bolzano Carlo Bertame, che il 15 ottobre 1584 richiede la dispensa insieme alla consanguinea Anna De Bonis di Cortaccia (scheda 299); sono di Cortaccia Anna *Trueuerin* e Oderico Donati (scheda 336, 29 gennaio 1586); è di Fuchsberg il nobile Carlo Fuchs che chiede la dispensa per sposare Veronica Trapp (scheda 277, 1° settembre 1583); sono di Marlengo Elena Kuer e Nicolò *Zeabel* (scheda 326, 16 agosto 1585), di Meltina Stefano Hafner e Dorotea Linder (scheda 658, 5 gennaio 1603), di Renon Dora di Cristiano *Ritroben* e Pietro *Cherspanier* (scheda 646, 5 agosto 1602), di Trodena Susanna Amplatz e Giovanni Martini (scheda 259, 15 ottobre 1581).

[49] Giorgio, figlio del cavaliere Pancrazio Khuen di Castel Belasi, chiede la dispensa insieme alla promessa sposa Anna *Ainichen* di Cortaccia (schede 21 e 36).

[50] Scheda 99.

[51] Schede 212 e 277.

[52] Scheda 56, relativa al matrimonio tra Damisella Lodron ed il nobile alessandrino Carlo Guaschi, e scheda 275.

[53] Scheda 562.

[54] Schede 617 e 620.

[55] Scheda 54.

[56] Eleonora Betta Del Toldo chiede la dispensa dal vincolo di consanguineità di terzo e quarto grado che le impedisce di congiungersi in matrimonio con il nobile veronese Marco Antonio Dal Ben: entrambi risultano essere residenti a Parma (scheda 558). Sono indicati come nobili anche Ercole di Vittore di Tenno e Sidonia, figlia del conte Giovanni Ortenburg, quest'ultima proveniente dalla diocesi di Bressanone (scheda 283) e Ludovico *Sferzanus*, che desidera impalmare Anna Bergamaschi da Ora (scheda 508).

[57] Scheda 551.

de la dispensa dall'impedimento costituito dal legame di *affinitas* di secondo grado che gli impedisce di prendere in moglie la concittadina Livia Festi[58].

3. «SIGNIFICAVIT»

Tra i motivi per i quali i petenti trentini si rivolgono al pontefice continuano ad occupare un posto di rilievo le problematiche relative all'amministrazione della giustizia, contraddistinte dalle rubriche *commissio*, *commissio per breve* e *significavit*[59].

Quest'ultima rubrica compare per la prima volta il 16 settembre 1570[60] e deve la propria comparsa a disposizioni emanate dal pontefice Pio V. Fin dalla prima apparizione le suppliche contrassegnate dalla rubrica *significavit* presentano già gran parte delle caratteristiche che conserveranno per tutto il periodo.

Nella propria petizione del 16 settembre 1570 Silvestro, figlio ed erede di Margherita, vedova di Berto, originario della Valtellina e residente a Tesero, in val di Fiemme, espone come ignoti individui si fossero indebitamente appropriati di una considerevole somma di denaro, superiore ai 300 scudi, che la madre aveva concesso in prestito o affidato in deposito e che, in seguito alla morte di Margherita, legittimamente competeva all'erede. Gli stessi individui si erano inoltre impossessati di svariati beni mobili e immobili, somme di denaro, gioielli, animali, suppellettili, derrate, oggetti e diritti che spettavano a Silvestro quale erede non solo di Margherita, ma anche dei beni di altri congiunti e consanguinei. Silvestro chiede, dunque, che s'ingiunga all'ordinario o al suo ufficiale o vicario generale di procedere in nome del pontefice all'emanazione, nelle chiese della diocesi, di un monitorio nei confronti non solo degli autori dell'indebita appropriazione, ma anche di quanti abbiano loro prestato sostegno, oppure occultino i beni e i diritti rivendicati, affinché, entro un determinato termine, provvedano a restituirli, ovvero rivelino le informazioni di cui siano in possesso, minacciando diversamente la comminazione di una scomunica da cui possano essere assolti unicamente in seguito alla restituzione, ovvero alla denuncia dei responsabili.

[58] Scheda 201.

[59] Si veda la tabella pubblicata *supra*, tab. 2, p. 14. Sulle *commissiones* ci permettiamo di rimandare a C. BELLONI, *Benefici, dispense, commissioni*, cit., pp. 124 ss. e L. FAORO, *La rubrica sintesi del contenuto*, cit., pp. 65 ss.

[60] Scheda 44.

Scopo di questo tipo di richiesta è dunque quello di ottenere, tramite un'ingiunzione papale, che l'ordinario emani un monitorio contro persone ignote che siano responsabili di essersi indebitamente appropriate di beni del petente e contro i loro possibili complici. I monitori erano lettere vescovili rivolte a persone sconosciute per vietare di compiere un'infrazione o intimare a chi fosse al corrente di informazioni riguardo ad un reato di rivelarle sotto pena di scomunica[61].

Le motivazioni per le quali i petenti chiedono l'emanazione di monitori sono esclusivamente casi di furto o appropriazione indebita commessi da ignoti. I petenti denunciano l'appropriazione indebita o il furto di beni di varia natura, il cui elenco, dapprima piuttosto sommario, si fa via via sempre più dettagliato. Così se nel 1570 ci si limitava a parlare di «beni mobili e immobili, somme di denaro, gioielli, animali, suppellettili, derrate, oggetti e diritti», nel 1572 l'elenco è molto più articolato e comprende

> «redditi e proventi, oro e argento, vino, foraggio, frumento, olio e altre derrate, edifici, orti, campi e altri terreni, panni di lino, lana e canapa, utensili domestici e vesti, animali di diversa specie, atti notarili, contratti, profitti, quietanze, conti, note, lettere, scritture pubbliche e private e altri documenti, crediti, depositi, prestiti, diritti e somme di denaro (…), oltre che altri oggetti e beni»[62].

Nel 1573 Ettore, conte di Lodron e castel Romano, denuncia la scomparsa di

> «censi, redditi, proventi, terreni, edifici, proprietà, boschi, vigne e alberi con i relativi frutti, di vino, frumento, lino, lana, cera, olio, oro, argento e altri oggetti e beni, di vasi e suppellettili d'argento, di panni di lino, lana e seta, di vesti, anelli, perle, pietre preziose e gioielli, di letti e utensili domestici, di cavalli, buoi e altri animali, di libri, registri, atti notarili, scritture pubbliche e private, testamenti, debiti, crediti, legati, prestiti, depositi, diritti e giurisdizioni, di somme di denaro anche concesse in prestito o affidate in deposito e che gli competono per diverse legittime ragioni, oltre che di altri beni mobili e immobili, diritti, oggetti e funzioni pubbliche»[63]

e nel 1576 i figli di Giacomazzo Ramponi denunciano, oltre al furto di una lunga serie di beni, anche il fatto che ignoti abbiano «divelto o rimosso le pietre che segnavano i confini delle loro proprietà»[64]. Tuttavia a partire più o meno dallo stesso periodo gli elenchi tendono a farsi più sintetici e standardizzati.

[61] R. NAZ, *Monitoire*, in *Dictionnaire de droit canonique*, V, cit., coll. 940-942.

[62] Scheda 52.

[63] Scheda 69.

[64] Scheda 148.

I petenti sono nella maggior parte dei casi (41 su 45) gli eredi di persone defunte, che denunciano il furto di beni loro spettanti in eredità: tra di loro sono presenti esponenti di illustri casati quali i conti Lodron e d'Arco[65], Elena ed Elisabetta, signore di Sporo e Lover[66], il mercante Martino Cazuffi[67], Cristoforo Quetta[68]. Fanno eccezione quattro suppliche nelle quali i petenti agiscono a titolo personale e non in qualità di eredi di qualcuno. Il 1° settembre 1587 i mercanti veronesi Sebastiano e Giovanni Murari si rivolgono al papa per richiedere l'intervento vescovile contro ignoti che si sono appropriati dei beni di Antonio Paganini, loro debitore per la somma di oltre 300 ducati[69]. Il 13 giugno 1588 è la comunità di Tignale a chiedere l'emanazione di un monitorio da parte dei vescovi di Trento, Brescia e Verona contro gli ignoti usurpatori di beni e diritti della comunità[70], mentre il 15 ottobre dello stesso anno è l'arciprete della collegiata di S. Maria di Arco a denunciare la sparizione di beni e diritti spettanti all'arcipretura[71]. Infine il 15 luglio 1603 il chierico o laico Giovanni *Zorletta* denuncia la scomparsa «di beni mobili, di panni di lino, lana e seta, di somme di denaro, d'oro e argento, di vino, olio, frumento e foraggio, di gioielli, anelli d'oro e preziose suppellettili domestiche che gli appartengono»[72].

Il valore dei beni scomparsi è indicato in modo specifico soltanto in due occasioni: il 16 settembre 1570, quando lo si calcola in oltre 300 scudi[73] e nella supplica dei mercanti veronsei Murari. A partire dal 1581 si afferma una formula standardizzata, che parla genericamente di un danno superiore ai 50 ducati[74].

Il formulario contenuto nella seconda parte della supplica si precisa sempre più con il passare degli anni. Se nella prima supplica identificata, risalente al 1570, ci si limita a disporre che il documento venga redatto «in forma significavit» e si

[65] Per i Lodron si vedano le schede 69, 96, 634, 638, 651, 678; per i d'Arco schede 243, 600, 638, 673.

[66] Scheda 639.

[67] Scheda 385.

[68] Scheda 363.

[69] Scheda 396.

[70] Scheda 416.

[71] Scheda 424.

[72] Scheda 671.

[73] Scheda 44.

[74] Schede 243, 247, 264, 266, 356, 358, 363, 374, 385, 389, 393, 416, 424, 439, 449, 498, 553, 581, 600, 631, 633, 634, 638, 639, 644, 651, 654, 664, 671, 673, 678.

fa riferimento ad alcune disposizioni recentemente emanate in cancelleria da parte del pontefice Pio V[75], già nella successiva si precisa anche che la spedizione del documento debba avvenire attraverso l'*Officium contradictarum*[76]. Nel 1576 compare per la prima volta la precisazione che «le informazioni ottenute in seguito all'emanazione del monitorio possano essere impiegate unicamente in sede civile, intendendo diversamente che siano prive di efficacia probatoria»[77], che entrerà in seguito a far parte del formulario in modo pressoché definitivo[78].

Interessante, anche perché può fornire un'idea dell'estensione degli interessi dei petenti, è esaminare quali altri vescovi, oltre a quello di Trento, vengano invitati dai petenti ad emanare i monitori. In undici casi, infatti, la supplica menziona esplicitamente i responsabili di altre diocesi. Appare abbastanza naturale trovare citati i presuli delle diocesi limitrofe di Brescia e Verona, soprattutto nel caso in cui i petenti provengano da aree di confine come Bagolino – è il caso dei fratelli Giovanni, Antonio e Matteo Scalvini, quest'ultimo chierico, eredi del fratello Stefano e del nipote Bernardo[79], o della comunità di Tignale[80] – o siano originari di queste ultime, come i fratelli Zanotto, Adriano e Ludovico Zanetti, di Lavenone, in val Sabbia[81], i già menzionati mercanti Sebastiano e Giovanni Murari, di Verona[82], o gli eredi di Bartolomeo Sizzo, originari di Gandino, che chiedono il coinvolgimento del vescovo di Bergamo[83]. Non ci pare del tutto privo di rilievo il fatto che i fratelli Giovanni Tommaso, Giovanni Ambrogio, Giovanni Angelo e Pietro Agostino Ramponi, tutti figli di Giacomazzo Ramponi, nel denunciare il furto di beni ed armenti da una masseria di loro proprietà segnalino come tra le proprietà trafugate vi siano anche «scritture e documenti, anche inerenti il commercio di mercerie avviato in società con diverse persone» e chiedano che ad emanare il monitorio, oltre al presule trentino, sia anche l'arcivescovo di Milano[84]. I cittadini trentini Rodomonte e Lucrezia, figli ed eredi di Ludovico Mantovani Cappellari, e Giovanni *Sclara*, erede del padre *Baritius*, chiedono il coinvol-

[75] Scheda 44.

[76] Scheda 48.

[77] Scheda 148.

[78] A partire dal 1581, cfr. schede 243, 247 e ss.

[79] Scheda 200, chiedono che i monitori siano emanati dai vescovi di Trento e Brescia.

[80] Scheda 416, chiede che i monitori siano emanati dai vescovi di Trento, Brescia e Verona.

[81] Scheda 389, chiedono che i monitori siano emessi dai vescovi di Trento, Brescia e Verona.

[82] Scheda 396, chiedono che i monitori siano emessi dai vescovi di Trento e Verona.

[83] Scheda 264.

[84] Scheda 148.

gimento dei vescovi di Trento, Verona e Vicenza[85], mentre i fratelli Nicolò e Salvatore Brunati chiedono che ad emanare il monitorio siano il vescovo di Trento ed il patriarca di Venezia[86]. Giovanni Battista ed Agostino Coretti, originari della città o diocesi di Trento, ed eredi dei beni dei quali il fratello Nicolò, vescovo di Trieste, aveva potuto disporre liberamente, chiedono che l'emissione dei monitori avvenga ad opera non solo dei presuli di Trento e Trieste, ma anche del metropolita di Salisburgo[87]. Ma il caso forse più interessante è quello di Simona Martinelli, di Vermiglio in val di Sole che, nel denunciare l'appropriazione indebita da parte di ignoti di beni e diritti che le spettano in qualità di erede del padre Paolo, chiede che l'ordine di emettere il monitorio contro i responsabili sia inviato ai vescovi di Viterbo, Sutri e Nepi[88].

4. «Officia»

Un gruppo di 23 suppliche è stato incluso in questa pubblicazione benché rechi la sigla *Urbis*, che si riferisce alla diocesi di Roma. Si tratta di richieste avanzate al pontefice da petenti provenienti dalla diocesi trentina per ottenere l'assegnazione di uffici curiali.

La vendita degli uffici venali o vacabili fu uno degli strumenti utilizzati dai pontefici a partire dal XV secolo per assicurarsi le entrate necessarie a far fronte alle spese crescenti della curia. Tale fenomeno interessò dapprima uffici preesistenti all'interno delle strutture della curia romana, quali quello di reggente della cancelleria, di sollecitatore delle lettere apostoliche, quelli dei notai, degli uditori delle cause del sacro palazzo ed altri: fu Sisto IV a fondare i collegi che riunivano i titolari di tali uffici, determinandone le prerogative. Il numero degli uffici messi all'incanto crebbe negli anni successivi e conobbe una nuova espansione durante il pontificato di Leone X: egli mise all'asta tutti gli uffici curiali minori ed istituì nuovi collegi anche al di fuori delle strutture curiali vere e proprie, quali quelli dei porzionari di ripa, dei presidenti dell'annona, o il primo dei cosiddetti collegi cavallereschi, quello dei militi o cavalieri di San Pietro, fondato nel 1520 con la bolla *Sicut prudens*. In numero di 401, i militi di San Pietro avevano versato al papa la somma di 1.000 fiorini d'oro, per la quale riscuotevano una pen-

[85] Schede 247 e 664.

[86] Scheda 633.

[87] Scheda 498.

[88] Scheda 266.

sione annua di 50 scudi. Il papa li dichiarò conti lateranensi, titolo del quale godettero anche i loro primogeniti, e concesse loro una serie di privilegi in seguito ristretti da Pio V[89].

A questo ordine ne seguirono altri: Paolo III fondò l'ordine dei militi o cavalieri Lauretani nel 1534[90], quello dei militi di San Paolo nel 1537 e quello dei militi o cavalieri del Giglio, composto da 50 membri, nel 1546. Nel 1559 Pio VI fondò l'ordine dei cavalieri Pii o Piani o Partecipanti, composto di 347 membri. Tali cavalieri costituivano la corte laica del pontefice ed erano quindi un corpo di gentiluomini equiparabili ai cavalieri di spada e cappa o alla guardia nobile pontificia. L'appartenenza al collegio dei cavalieri Piani comportava il conferimento della nobiltà personale e quindi non trasmissibile legata al titolo di conte palatino.

Si trattava in realtà di forme di prestito mascherate. Ognuno dei membri di questi collegi si obbligava, all'atto della nomina, ad offrire una determinata somma al pontefice per le necessità dello stato pontificio ricevendo in cambio il diritto a riscuotere una pensione annua e godere di alcuni privilegi.

Oltre a questi collegi cavallereschi, e ad uffici più tradizionali quali quello di custode della sala del concistoro e della segnatura, o di *collector plumbi*, i petenti trentini acquistano uffici onorifici quale quello di mazziere pontificio[91] o di ostiario *de virga rubea*, un incarico legato al cerimoniale solenne della messa pontificia.

Nelle suppliche che recano la rubrica *officium*, normalmente spedite per sola segnatura, i petenti chiedono al pontefice la conferma della rinuncia all'ufficio da parte del precedente titolare (qualora si tratti di uffici vacanti per rinuncia) e l'assegnazione dell'ufficio a proprio favore con aggregazione al relativo collegio e concessione degli onori e privilegi a ciò connessi.

Ma chi sono i petenti trentini che chiedono la concessione di questi uffici? Le 23 suppliche che abbiamo individuato contengono 25 richieste di assegnazione di uffici, vacanti per lo più per resignazione dei predecessori – soltanto in sei casi i precedenti titolari risultano defunti[92] – presentate da undici petenti diversi.

89 R. CUOMO, *Ordini cavallereschi antichi e moderni divisi per regioni con documenti ufficiali*, Napoli 1884 (rist. anast. Sala Bolognese 2001), *ad vocem*.

90 L'ordine fu poi confermato con la concessione di nuovi privilegi da Sisto V nel 1586.

91 I mazzieri pontifici (*mazzerii Papae*, *servientes armorum*), appartengono al personale subalterno della famiglia pontificia e sono così detti dalla mazza d'argento che portano nelle funzioni. Storicamente i mazzieri pontifici ebbero i loro statuti confermati nel 1437 da Eugenio IV. Il 12 gennaio 1617, poi, furono riformati.

92 Si tratta delle suppliche 411, 414, 556, 613, 619 e 637.

Tab. 7. *Officia*

Petente	Data	Denominazione dell'ufficio	Predecessore[93]	Finanziatore	Scheda
Pirro d'Arco	18.5.1579	*Miles sancti Petri*	Nicolò di Antonio Lippi R	Massimiliano d'Arco (padre)	205
Giacomo Briosi	22.4.1594	*Miles pius*	Orazio Ruspoli R		555
Cesare Cavalcabò	20.3.1586	*Mazzeriatus*	Antonio del fu Donato Donati R		344
Claudio Crotta	1.5.1588[94]	*Miles sancti Petri*	Giannettino Spinola O	Carlo Crotta (padre)	414
Claudio Crotta	1.2.1602	*Miles sancti Pauli,* presidente dell'annona, porzionario di ripa	Massimo Crotta O		637
Claudio Crotta	16.1.1589	*Miles pius*	Giulio Cesare *Turgoli* R		430
Claudio Crotta	4.7.1595	Sollecitatore delle lettere apostoliche	Girolamo Filippo Spinola O		556
Claudio Crotta	11.1.1601	*Miles lauretanus*	Paride Negroni O		619
Claudio Crotta	4.12.1600	*Miles lauretanus*	Domenico *Signanus* R		614
Claudio Crotta	9.12.1600	*Miles lauretanus*	Giovanni Battista *Sollicanus* R		615
Claudio Crotta	21.11.1600	*Miles lauretanus*	Santino Faccioli O		613
Pandino Crotta	26.6.1603	*Miles lauretanus*	Alessandro *Petrus* R		669
Antonio Donati	1.4.1588	Custode della sala del concistoro e della segnatura	Francesco Antonio Donati O		411
Antonio Donati	30.7.1585	*Mazzeriatus*	Ippolito Aldobrandini R	Francesco Antonio Donati (zio)	321
Donato Donati	17.4.1581	*Hostariatus de virga rubea*	Vincenzo *de Ligis* R		246
Francesco Antonio Donati	18.10.1572	Custode della sala del concistoro e della segnatura	Cesare *Lalius* R		53

[93] La lettera R significa che l'ufficio è stato rinunciato, la lettera O che il predecessore è deceduto.

[94] Carlo risulta già essere insignito del titolo di *miles Hospitalis seu militia sancti Lazari*.

Francesco Antonio Donati	23.4.1567	*Mazzeriatus*	Marco Antonio Maffei R	10
Giovanni Facchinetti	16.4.1587	*Miles pius*	Evangelista *Pilottus* R	378
Aliprando Madruzzo	2.4.1585	*Miles pius*	Camillo Strozzi R	307
Aliprando Madruzzo	8.5.1581	*Miles de Lilio*	Silvio Ruggeri R	249
Aliprando Madruzzo	18.2.1581	*Miles sancti Petri*	Girolamo *Mutianus* R	237
Bartolomeo Tacchelli	18.12.1576	*Collectoria plumbi*	Matteo Cantarelli R	120
Bartolomeo Tacchelli	1.5.1580	*Miles pius*	Tommaso Querri R	220

Giovanni Facchinetti e Giacomo di Tommaso Briosi ci sono noti soltanto attraverso le loro richieste di concessione di un ufficio curiale, ma i nomi degli altri petenti forniscono alcuni indizi in più.

Pirro d'Arco, figlio di Massimiliano, proviene dalla famiglia dei conti d'Arco: l'acquisto dell'ufficio di *miles sancti Petri* viene finanziato dal padre, che si riserva il diritto di disporne, e si configura, probabilmente, come una via per investire una parte dei redditi famigliari creando solidi rapporti con la curia romana, di particolare utilità qualora Pirro fosse stato avviato alla carriera ecclesiastica. Bartolomeo Tacchelli va probabilmente identificato con il chierico omonimo, figlio di Bartolino, che l'11 novembre 1562 aveva rivolto una supplica al pontefice per chiedere la provvista della chiesa di S. Sisto di Arco, sottoposta al giuspatronato della sua famiglia[95] e crediamo sia lo stesso che il 5 giugno 1590 chiede al papa la licenza per conseguire la promozione a tutti gli ordini sacri *sub titulo patrimonii*[96].

Aliprando di Nicolò Madruzzo è uno dei fratelli del cardinale Ludovico, nipote del cardinale Cristoforo. Avviato alla carriera ecclesiastica, accumula diversi benefici[97] e l'acquisizione di uffici vacabili quali quelli qui considerati si configura pro-

[95] C. BELLONI - C. NUBOLA (edd), *Suppliche al pontefice*, cit., scheda 823.

[96] Si veda la scheda 470.

[97] Si veda la scheda a lui dedicata in C. NUBOLA, *Conoscere per governare*, cit., p. 581. Compare inoltre in C. BELLONI - C. NUBOLA (edd), *Suppliche al pontefice*, cit., scheda 818 e qui, schede 252 e 590.

babilmente come una delle vie attraverso le quali investe le proprie rendite e consolida i propri legami con la curia romana.

L'esame degli uffici acquistati dai membri della famiglia Donati rivela un chiaro interesse famigliare verso questa forma di investimento e di instaurazione di rapporti con la curia: Francesco Antonio Donati consegue nel 1567 l'ufficio di milite di San Paolo, cui affianca nel 1572 quello di custode della sala del concistoro e della segnatura. Nel 1585 mette a disposizione del nipote, Antonio, figlio del fu Donato Donati – forse lo stesso Donato Donati che nel 1581 aveva acquistato l'ufficio di ostiario *de virga rubea* al quale aveva rinunciato Vincenzo *de Ligis* – il denaro necessario per acquistare l'ufficio di mazziere liberato dalla rinuncia di Ippolito Aldobrandini. Infine nel 1588, alla sua morte, è ancora il nipote Antonio ad acquistare l'ufficio di custode della sala del concistoro e della segnatura che egli aveva detenuto per oltre 20 anni. E non possiamo escludere che esista qualche rapporto tra costoro ed Oderico Donati, chierico, canonico di S. Maria di Loreto, presente presso la curia romana, che il 4 luglio 1569 chiede al pontefice la licenza di farsi promuovere agli ordini maggiori, richiesta reiterata il 10 ottobre successivo dopo il conseguimento del suddiaconato[98], probabilmente lo stesso che compare nella visita diocesana di Ludovico Madruzzo come pievano di Calavino e titolare di un titolo dottorale[99].

Veniamo infine ai Crotta, in modo particolare a Claudio, figlio di Carlo, che si distingue per aver richiesto al pontefice la conferma dell'acquisto di nove uffici di curia tra il 1588 ed il 1602. Gli uffici cui Claudio rivolge la propria attenzione sono del genere più vario: appartengono ai collegi cavallereschi – *miles Hospitalis seu militia sancti Lazari*, *miles sancti Petri*, *miles pius*, *miles Lauretanus*, *miles sancti Pauli* – ai collegi di più antica fondazione quali quello dei sollecitatori delle lettere apostoliche, ed a quelli istituiti da Leone X, quali quelli dei porzionari di ripa o dei presidenti dell'annona: una chiara dimostrazione che si tratta esclusivamente di forme di investimento che non hanno alcun rapporto con l'esercizio delle effettive funzioni legate originariamente ad alcuni degli uffici stessi. Claudio non è l'unico Crotta che compare nelle nostre suppliche: gli uffici di milite di San Paolo, porzionario di ripa e presidente dell'annona richiesti congiuntamente da Claudio il 1° febbraio 1601, infatti, risultano vacanti in seguito alla morte di Massimo Crotta, ed un certo Prandino Crotta impetra nel 1603 la concessione dell'ufficio di milite Lauretano al quale ha rinunciato Alessandro *Petrus*. Non sappiamo se si tratti di omonimia o se esista qualche rapporto tra loro, anche se

[98] Schede 37 e 40.

[99] C. Nubola, *Conoscere per governare*, cit., *ad indicem*.

la circostanza che tre uffici vengano tramandati dall'uno all'altro esponente dello stesso casato ci induce a pensare che almeno tra Claudio e Massimo qualche rapporto ci possa essere. Resta tutta da indagare anche l'esistenza di eventuali relazioni tra Claudio Crotta e i canonici trentini che portano lo stesso cognome: Antonio, canonico dal 1558 al 1585, Ludovico e Filippo, anch'essi figli di Carlo e nipoti di Antonio, che si succedono come canonici di S. Vigilio tra il 1583 ed il 1596[100]. Carlo Crotta a propria volta era consigliere e cancelliere di Ludovico Madruzzo: una situazione che gli aveva consentito di far accumulare ai figli Ludovico e Filippo un ingente patrimonio beneficiario[101]: come non immaginare che l'accumulo di uffici curiali da parte di Claudio possa rappresentare un altro aspetto della stessa strategia famigliare?

Si tratta solo di ipotesi, che per essere suffragate o scartate hanno bisogno di ulteriori indagini negli altri fondi dell'Archivio Segreto Vaticano e nelle fonti locali.

[100] C. NUBOLA, *Conoscere per governare*, cit., pp. 578, 589-590.

[101] *Ibidem*, pp. 275-276.

Protagonisti e luoghi delle suppliche

1. Suppliche per ordine di registro

La presente tabella ricostruisce l'esatta successione delle suppliche trentine nei volumi dei *Registri delle Suppliche*, una successione che non di rado si discosta sensibilmente dall'ordine cronologico secondo il quale sono state pubblicate le suppliche nella sezione delle schede. Tale discrepanza è dovuta in parte alla modalità di composizione di registri, frutto della riunione di fascicoli distribuiti a diversi scrittori, in parte alla volontaria ante- o postdatazione delle suppliche stesse su richiesta dei petenti.

Papa	registro	foglio	luogo e data di approvazione		scheda
Pio V	3160	13r-v	Roma, S. Pietro	1.4.1566	4
	3160	204v	Roma, S. Pietro	5.4.1566	5
	3163	170v-171r	Roma, S. Pietro	17.5.1566	6
	3166	111r	Roma, S. Pietro	28.6.1566	7
	3180	214v	Roma, S. Pietro	8.1.1567	8
	3183	97v	Roma, S. Pietro	28.2.1567	9
	3186	283v	Roma, S. Pietro	23.4.1567	10
	3197	79v-80r	Roma, S. Pietro	11.11.1567	11
	3199	288v-289r	Roma, S. Pietro	13.12.1567	12
	3203	138r-v	Roma, S. Pietro	30.1.1568	13
	3206	162v-163r	Roma, S. Pietro	22.4.1568	15
	3211	2v	Roma, S. Pietro	11.7.1568	16
	3213	262r-v	Roma, S. Pietro	3.3.1568	14
	3214	131v	Roma, S. Pietro	27.9.1568	17
	3214	284r	Roma, S. Pietro	8.11.1568	19
	3216	144v-145r	Roma, S. Pietro	4.11.1568	18
	3217	234r	Roma, S. Pietro	15.12.1568	20
	3223	289v	Roma, S. Pietro	9.3.1569	21
	3224	92r-v	Roma, S. Pietro	11.3.1569	22
	3225	280r-v	Roma, S. Pietro	2.4.1569	23
	3226	193r-v	Roma, S. Pietro	21.4.1569	24
	3227	215r	Roma, S. Pietro	9.5.1569	25
	3227	215r	Roma, S. Pietro	9.5.1569	26
	3227	262r-v	Roma, S. Pietro	9.5.1569	27
	3227	267v	Roma, S. Pietro	12.5.1569	28
	3228	104v-105r	Roma, S. Pietro	17.5.1569	31
	3228	115r-v	Roma, S. Pietro	20.5.1569	33
	3228	117v	Roma, S. Pietro	24.5.1569	34
	3228	161r	Roma, S. Pietro	15.5.1569	29

Papa	registro	foglio	luogo e data di approvazione		scheda
	3228	161v-162r	Roma, S. Pietro	15.5.1569	30
	3228	242r-v	Roma, S. Pietro	17.5.1569	32
	3229	178r	Roma, S. Pietro	7.6.1569	35
	3230	198v	Roma, S. Pietro	7.6.1569	36
	3231	127r	Roma, S. Pietro	4.7.1569	37
	3232	70r	Roma, S. Pietro	28.7.1569	38
	3235	238v	Roma, S. Pietro	10.10.1569	40
	3238	222r-v	Roma, S. Pietro	22.8.1569	39
	3239	298r	Roma, S. Pietro	6.11.1569	41
	3243	149v-150r	Roma, S. Pietro	4.4.1570	42
	3252	257r	Roma, S. Pietro	9.9.1570	43
	3252	265r	Roma, S. Pietro	16.9.1570	44
	3261	238r	Roma, S. Pietro	20.2.1571	45
	3271	276r-v	Roma, S. Pietro	11.10.1571	47
	3273	232r	Roma, S. Pietro	6.10.1571	46
Gregorio XIII	3291	24r-v	Roma, S. Marco	14.7.1572	48
	3292	149v-150r	Roma, S. Marco	7.8.1572	49
	3293	255v	Roma, S. Marco	26.8.1572	52
	3294	41r	Roma, S. Marco	13.8.1572	50
	3294	71r	Roma, S. Marco	25.8.1572	51
	3298	259r	Roma, S. Pietro	18.10.1572	53
	3300	170v	Roma, S. Pietro	29.12.1572	56
	3301	2r	Roma, S. Pietro	26.10.1572	54
	3301	3v-4r	Roma, S. Pietro	13.12.1572	55
	3302	62r	Roma, S. Pietro	6.1.1573	57
	3304	107r-108r	Roma, S. Pietro	1.2.1573	58
	3304	108r-109r	Roma, S. Pietro	1.2.1573	59
	3304	109r-110r	Roma, S. Pietro	1.2.1573	60
	3304	197r	Roma, S. Pietro	26.2.1573	61
	3307	165r	Roma, S. Pietro	15.3.1573	64
	3307	174r-v	Roma, S. Pietro	15.3.1573	65
	3314	36v	Roma, S. Pietro	26.2.1573	62
	3314	55v	Roma, S. Pietro	7.3.1573	63
	3315	139v	Roma, S. Pietro	13.6.1573	66
	3315	152r	Roma, S. Pietro	13.6.1573	67
	3319	16r-17r	Roma, S. Marco	13.8.1573	68
	3319	30r	Roma, S. Marco	13.8.1573	70
	3319	178r-v	Roma, S. Marco	13.8.1573	69
	3320	212v-213r	Tuscolo	21.9.1573	71
	3321	229v-230v	Tuscolo	23.9.1573	72

Papa	registro	foglio	luogo e data di approvazione		scheda
	3325	266r-v	Roma, S. Pietro	13.11.1573	73
	3329	16v	Roma, S. Pietro	5.1.1574	74
	3331	152r	Tuscolo	20.2.1574	75
	3334	211r-212r	Roma, S. Pietro	1.4.1574	76
	3334	212r-213r	Roma, S. Pietro	1.4.1574	77
	3334	214v-215r	Roma, S. Pietro	1.4.1574	78
	3335	101r	Tuscolo	13.4.1574	79
	3339	92r-v	Tuscolo	1.6.1574	80
	3339	92v	Tuscolo	1.6.1574	81
	3341	68r-v	Tuscolo	1.6.1574	82
	3344	141r-v	Roma, S. Marco	1.8.1574	83
	3345	87v-88r	Roma, S. Marco	13.8.1574	84
	3345	98r-v	Roma, S. Marco	5.9.1574	85
	3347	10r	Roma, S. Marco	1.10.1574	87
	3348	285r-287r	Roma, S. Marco	28.9.1574	86
	3350	9r	Tuscolo	22.11.1574	89
	3351	10v-11r	Roma, S. Pietro	13.12.1574	90
	3352	182v	Roma, S. Pietro	1.1.1575	91
	3352	200r-v	Roma, S. Pietro	19.1.1575	92
	3353	94r-v	Roma, S. Pietro	13.11.1574	88
	3356	109r	Roma, S. Pietro	1.3.1575	93
	3356	266r-v	Roma, S. Pietro	15.3.1575	94
	3356	266v	Roma, S. Pietro	15.3.1575	95
	3357	90r-v	Roma, S. Pietro	15.3.1575	96
	3359	116v-117r	Roma, S. Pietro	13.4.1575	97
	3360	14v	Tuscolo	15.5.1575	98
	3360	19r	Tuscolo	15.5.1575	99
	3361	38v-39r	Tuscolo	15.5.1575	100
	3361	39r-v	Tuscolo	15.5.1575	101
	3362	252r-v	Tuscolo	5.6.1575	102
	3363	298r	Roma, S. Pietro	1.7.1575	105
	3363	42v	Tuscolo	5.6.1575	103
	3364	166v	Tuscolo	5.6.1575	104
	3364	298v-299r	Roma, S. Pietro	1.8.1575	106
	3370	20r	Tuscolo	5.10.1575	107
	3375	209v-210r	Roma, S. Pietro	1.1.1576	108
	3376	128r-v	Roma, S. Pietro	13.1.1576	109
	3379	202r	Roma, S. Pietro	1.3.1576	110
	3380	193v-194r	Roma, S. Pietro	15.3.1576	111
	3381	18r	Tuscolo	3.4.1576	113

Papa	registro	foglio	luogo e data di approvazione		scheda
	3381	189v-190r	Tuscolo	3.4.1576	112
	3385	223v	Tuscolo	13.6.1576	115
	3386	68r	Roma, S. Pietro	15.7.1576	116
	3387	91r	Roma, S. Pietro	28.7.1576	117
	3387	91v	Tuscolo	13.6.1576	114
	3388	282r	Roma, S. Pietro	13.8.1576	118
	3394	268v	Roma, S. Pietro	18.12.1576	119
	3395	32v	Roma, S. Pietro	1.1.1577	121
	3395	251v	Roma, S. Pietro	1.1.1577	120
	3397	157r-v	Roma, S. Pietro	13.2.1577	123
	3397	168v	Roma, S. Pietro	13.1.1577	122
	3397	168v-169r	Roma, S. Pietro	13.2.1577	124
	3399	130r	Roma, S. Pietro	21.3.1577	125
	3400	226v	Tuscolo	22.4.1577	126
	3400	238v-239r	Tuscolo	22.4.1577	127
	3401	165r-v	Roma, S. Pietro	6.5.1577	132
	3401	181r	Roma, S. Pietro	1.5.1577	128
	3401	212v	Roma, S. Pietro	1.5.1577	129
	3402	202v	Roma, S. Pietro	1.5.1577	130
	3403	136v	Roma, S. Pietro	1.6.1577	134
	3404	13r	Tuscolo	30.5.1577	133
	3404	294v	Roma, S. Pietro	13.6.1577	135
	3404	295v	Roma, S. Pietro	1.7.1577	136
	3406	140v	Roma, S. Pietro	13.8.1577	138
	3406	214r	Roma, S. Pietro	13.8.1577	139
	3406	214r-v	Roma, S. Pietro	13.8.1577	140
	3406	249v	Roma, S. Pietro	5.8.1577	137
	3408	195v	Roma, S. Pietro	1.9.1577	141
	3408	289v	Roma, S. Pietro	1.9.1577	142
	3409	71r-v	Roma, S. Pietro	1.9.1577	143
	3409	71v	Roma, S. Pietro	1.5.1577	131
	3410	114r-v	Tuscolo	23.9.1577	144
	3410	152r	Tuscolo	23.9.1577	145
	3414	99r	Roma, S. Pietro	13.1.1578	146
	3417	179v	Tuscolo	5.2.1578	147
	3418	61v	Tuscolo	5.2.1578	148
	3418	263v	Tuscolo	5.2.1578	149
	3418	276v	Tuscolo	1.4.1578	150
	3420	218r	Roma, S. Pietro	27.4.1578	159
	3420	82v-83r	Tuscolo	1.4.1578	151

Papa	registro	foglio	luogo e data di approvazione		scheda
	3420	86v	Tuscolo	1.4.1578	152
	3420	99r	Tuscolo	1.4.1578	153
	3420	99r-v	Tuscolo	1.4.1578	154
	3421	51r	Tuscolo	1.4.1578	156
	3421	51r-v	Tuscolo	1.4.1578	157
	3421	59v	Tuscolo	1.4.1578	158
	3421	162v	Tuscolo	1.4.1578	155
	3422	258r	Tuscolo	22.5.1578	160
	3423	13v	Tuscolo	22.5.1578	161
	3423	29v-30r	Tuscolo	22.5.1578	162
	3424	60v	Tuscolo	5.6.1578	173
	3424	263v-264r	Tuscolo	5.6.1578	164
	3424	266r-v	Tuscolo	5.6.1578	165
	3424	266v	Tuscolo	5.6.1578	166
	3424	270r-v	Tuscolo	5.6.1578	167
	3424	270v	Tuscolo	5.6.1578	168
	3424	270v-271r	Tuscolo	5.6.1578	169
	3424	271v	Tuscolo	5.6.1578	170
	3424	275r	Tuscolo	5.6.1578	171
	3424	278r-v	Tuscolo	5.6.1578	172
	3425	184v	Tuscolo	5.6.1578	174
	3425	206r-207v	Roma, S. Pietro	1.6.1578	163
	3425	207r-v	Tuscolo	5.6.1578	175
	3425	207v	Tuscolo	5.6.1578	176
	3425	216r	Tuscolo	5.6.1578	177
	3425	299r-v	Tuscolo	5.6.1578	178
	3426	29v	Tuscolo	5.6.1578	180
	3426	230r-v	Tuscolo	5.6.1578	179
	3428	275r-v	Roma, S. Pietro	13.8.1578	183
	3428	291r-292r	Roma, S. Pietro	13.8.1578	184
	3429	72v-73r	Roma, S. Pietro	13.8.1578	186
	3429	75r	Roma, S. Pietro	13.8.1578	187
	3429	80r	Roma, S. Pietro	15.7.1578	182
	3429	173v-174r	Roma, S. Pietro	15.7.1578	181
	3429	212v	Roma, S. Pietro	13.8.1578	185
	3430	101v	Roma, S. Pietro	1.9.1578	188
	3431	228v-229r	Tuscolo	11.10.1578	189
	3434	94r	Roma, S. Pietro	13.11.1578	190
	3434	256v-257r	Roma, S. Pietro	1.12.1578	191
	3434	275r-v	Roma, S. Pietro	13.12.1578	192

Papa	registro	foglio	luogo e data di approvazione		scheda
	3435	150v-151r	Roma, S. Pietro	13.12.1578	193
	3436	271v	Roma, S. Pietro	13.1.1579	194
	3437	31v	Roma, S. Pietro	1.2.1579	196
	3437	205r	Roma, S. Pietro	1.2.1579	195
	3439	176v	Roma, S. Pietro	1.3.1579	197
	3439	285v-286r	Roma, S. Pietro	1.3.1579	198
	3440	135v-136r	Roma, S. Pietro	15.3.1579	200
	3440	172v-173r	Roma, S. Pietro	15.3.1579	201
	3440	298v-299r	Roma, S. Pietro	1.3.1579	199
	3443	127r	Tuscolo	7.5.1579	202
	3443	128v	Tuscolo	7.5.1579	203
	3443	203v	Roma, S. Pietro	18.5.1579	205
	3444	25v	Tuscolo	7.5.1579	204
	3446	108r	Tuscolo	11.6.1579	206
	3446	202v	Tuscolo	11.6.1579	207
	3446	288r	Tuscolo	11.6.1579	208
	3450	79r	Roma, S. Pietro	1.9.1579	209
	3452	68v-69r	Tuscolo	23.9.1579	210
	3453	119r-v	Roma, S. Pietro	1.11.1579	212
	3453	161v	Tuscolo	12.10.1579	211
	3456	38r-v	Roma, S. Pietro	13.12.1579	213
	3457	289r	Tuscolo	13.1.1580	214
	3460	74r	Tuscolo	13.1.1580	215
	3460	89r	Tuscolo	9.2.1580	216
	3460	215v	Roma, S. Pietro	1.3.1580	217
	3462	235v-236r	Roma, S. Pietro	1.5.1580	220
	3462	259r	Roma, S. Pietro	13.4.1580	218
	3463	131r	Tuscolo	21.4.1580	219
	3463	229r-v	Tuscolo	15.5.1580	221
	3467	13r-v	Roma, S. Pietro	13.6.1580	222
	3467	30r	Roma, S. Pietro	13.6.1580	224
	3467	150r-v	Roma, S. Pietro	13.6.1580	223
	3469	84r	Roma, S. Pietro	13.6.1580	225
	3470	91r-v	Roma, S. Pietro	13.8.1580	226
	3470	91v	Roma, S. Pietro	13.8.1580	227
	3472	184v-185r			1
	3472	185r-v	Tuscolo	27.9.1580	228
	3473	261r-v	Tuscolo	1.10.1580	229
	3474	176r	Roma, S. Pietro	13.11.1580	231
	3474	176v	Roma, S. Pietro	1.11.1580	230

Papa	registro	foglio	luogo e data di approvazione		scheda
	3477	111r-v	Roma, S. Pietro	1.1.1581	232
	3477	126v	Roma, S. Pietro	1.1.1581	233
	3477	161v-162r	Roma, S. Pietro	1.1.1581	234
	3479	104r	Roma, S. Pietro	24.1.1581	235
	3479	127v-128r	Tuscolo	1.2.1581	236
	3479	290v-291v	Roma, S. Pietro	1.3.1581	238
	3480	27r	Roma, S. Pietro	18.2.1581	237
	3480	238v	Tuscolo	7.3.1581	239
	3482	260v	Tuscolo	13.4.1581	243
	3483	3v-4r	Tuscolo	7.3.1581	242
	3483	195r-v	Tuscolo	13.4.1581	244
	3483	200r	Tuscolo	7.3.1581	240
	3483	200v	Tuscolo	7.3.1581	241
	3483	261v	Roma, S. Pietro	17.4.1581	246
	3485	19v	Roma, S. Pietro	8.5.1581	249
	3485	215v	Tuscolo	15.5.1581	250
	3485	31v-32r	Tuscolo	23.4.1581	247
	3486	1v-2r	Tuscolo	13.4.1581	245
	3486	73v	Tuscolo	1.5.1581	248
	3486	188v-189r	Tuscolo	15.5.1581	251
	3487	289v	Roma, S. Pietro	1.6.1581	252
	3488	43v-44r	Tuscolo	13.6.1581	254
	3488	267r	Tuscolo	13.6.1581	253
	3489	153v	Tuscolo	13.6.1581	255
	3489	227v	Tuscolo	13.6.1581	256
	3490	191r	Tuscolo	13.6.1581	257
	3496	256v	Roma, S. Pietro	1.12.1581	262
	3497	26r-v	Tuscolo	15.10.1581	259
	3497	220v	Roma, S. Pietro	1.12.1581	262
	3499	185r-v	Roma, S. Pietro	1.12.1581	263
	3500	21v	Roma, S. Pietro	1.12.1581	264
	3500	36v-37r	Tuscolo	13.6.1581	258
	3500	197v-198r	Roma, S. Pietro	1.1.1582	265
	3502	257r-v	Roma, S. Marco	13.11.1581	260
	3505	22v-23r	Tuscolo	25.2.1582	266
	3508	80r	Tuscolo	23.4.1582	267
	3512	270v	Roma, S. Pietro	13.6.1582	268
	3532	176v	Roma, S. Pietro	1.5.1583	270
	3535	143r-v	Roma, S. Marco	15.5.1583	271
	3537	79v-80r	Roma, S. Pietro	13.1.1583	269

Papa	registro	foglio	luogo e data di approvazione		scheda
	3538	210r-v	Roma, S. Pietro	27.6.1583	272
	3539	234v-235r	Roma, S. Marco	14.7.1583	273
	3542	148v	Tuscolo	1.9.1583	275
	3542	150v	Tuscolo	1.9.1583	276
	3542	244v-245r	Tuscolo	1.9.1583	277
	3544	86v	Tuscolo	1.10.1583	278
	3544	93v-94r	Tuscolo	1.10.1583	279
	3547	195v-196r	Roma, S. Marco	15.7.1583	274
	3548	59v-60r	Roma, S. Pietro	1.1.1584	282
	3548	141r	Roma, S. Pietro	1.12.1583	280
	3549	64v-65r	Roma, S. Pietro	13.12.1583	281
	3550	94r	Roma, S. Pietro	1.1.1584	283
	3550	230r	Roma, S. Pietro	5.1.1584	285
	3551	36v-37r	Roma, S. Pietro	1.1.1584	284
	3552	198v-199r	Tuscolo	9.2.1584	286
	3552	202r	Tuscolo	9.2.1584	287
	3554	211r	Roma, S. Pietro	15.3.1584	288
	3555	241v-242r	Roma, S. Pietro	15.3.1584	289
	3556	285r-v	Tuscolo	13.4.1584	290
	3561	90r-v	Roma, S. Pietro	1.12.1584	301
	3562	34v	Tuscolo	13.6.1584	292
	3562	36r	Tuscolo	13.6.1584	293
	3562	112v	Tuscolo	13.6.1584	291
	3564	198r-v	Tuscolo	13.6.1584	294
	3570	198r-v	Tuscolo	15.10.1584	298
	3570	275v-276r	Roma, S. Marco	7.10.1584	297
	3572	216r-v	Tuscolo	15.10.1584	299
	3575	162r	Roma, S. Pietro	1.12.1584	302
	3577	45v	Roma, S. Pietro	13.1.1585	303
	3577	53r	Roma, S. Marco	13.9.1584	295
	3579	19v-20r	Roma, S. Marco	13.9.1584	296
	3579	272r	Roma, S. Pietro	1.3.1585	305
	3579	275v	Roma, S. Pietro	1.2.1585	304
	3583	53v-54r	Roma, S. Pietro	1.4.1585	306
	3584	4v-5r	Roma, S. Pietro	2.4.1585	307
	3584	135v	Roma, S. Pietro	13.11.1584	300
Sisto V	3585	231r	Roma, S. Pietro	7.5.1585	308
	3586	9r-v	Roma, S. Pietro	7.5.1585	309
	3586	17r	Roma, S. Pietro	15.5.1585	310
	3587	55v	Roma, S. Pietro	25.5.1585	313

Papa	registro	foglio	luogo e data di approvazione		scheda
	3587	114v-115r	Roma, S. Pietro	15.5.1585	311
	3587	115r-v	Roma, S. Pietro	25.5.1585	312
	3588	130v	Roma, S. Marco	25.6.1585	316
	3588	131r	Roma, S. Marco	25.6.1585	317
	3588	179v-180r	Roma, S. Pietro	10.6.1585	314
	3588	180r-v	Roma, S. Marco	10.6.1585	315
	3589	52v-53r	Roma, S. Marco	4.7.1585	319
	3589	139r-v	Roma, S. Marco	4.7.1585	318
	3590	43r	Roma, S. Marco	20.7.1585	320
	3590	208v	Roma, S. Marco	30.7.1585	321
	3591	34v-35r	Roma, S. Marco	13.8.1585	324
	3591	94r-v	Roma, S. Marco	14.8.1585	325
	3592	193r-v	Roma, S. Marco	19.8.1585	327
	3593	47v	Roma, S. Marco	30.7.1585	323
	3593	246r-v	Roma, S. Marco	30.7.1585	322
	3593	260v	Roma, S. Marco	16.8.1585	326
	3594	36v	Roma, S. Marco	18.9.1585	328
	3595	68r	Roma, S. Pietro	21.10.1585	330
	3595	68r	Roma, S. Pietro	21.10.1585	331
	3596	21r-v	Roma, S. Pietro	17.10.1585	329
	3596	149r	Roma, S. Pietro	23.11.1585	332
	3598	62v	Roma, S. Pietro	20.12.1585	334
	3598	109r	Roma, S. Pietro	25.11.1585	333
	3599	78r-v	Roma, S. Pietro	1.1.1586	335
	3600	274v	Roma, S. Pietro	5.2.1586	339
	3602	175v	Roma, S. Pietro	7.3.1586	341
	3603	84r	Roma, S. Pietro	29.1.1586	336
	3603	84v	Roma, S. Pietro	31.1.1586	338
	3603	85r-v	Roma, S. Pietro	5.2.1586	340
	3603	87r	Roma, S. Pietro	15.3.1586	343
	3603	118v	Roma, S. Pietro	20.3.1586	344
	3604	30r	Roma, S. Pietro	29.1.1586	337
	3605	106r-v	Roma, S. Pietro	7.3.1586	342
	3605	145r-v	Roma, S. Pietro	1.5.1586	345
	3607	193r	Roma, S. Pietro	15.5.1586	346
	3608	51r	Roma, S. Pietro	15.5.1586	347
	3608	51r	Roma, S. Pietro	15.5.1586	348
	3608	52v	Roma, S. Pietro	15.5.1586	349
	3609	152v	Roma, S. Pietro	13.6.1586	350
	3610	208v	Roma, S. Pietro	7.7.1586	352

Papa	registro	foglio	luogo e data di approvazione		scheda
	3610	296v	Roma, S. Pietro	13.6.1586	351
	3611	95r	Roma, S. Marco	31.7.1586	354
	3611	174r	Roma, S. Marco	30.7.1586	353
	3613	175r	Roma, S. Marco	30.8.1586	355
	3615	288r	Roma, S. Marco	27.9.1586	357
	3616	28v	Roma, S. Marco	24.9.1586	356
	3616	220r	Roma, S. Pietro	31.10.1586	359
	3617	65r	Roma, S. Marco	22.10.1586	358
	3619	18v	Roma, S. Pietro	15.12.1586	362
	3619	78v	Roma, S. Marco	10.12.1586	360
	3620	4r	Roma, S. Pietro	10.12.1586	361
	3621	75v	Roma, S. Pietro	30.1.1587	369
	3621	160v	Roma, S. Pietro	18.1.1587	365
	3621	225r	Roma, S. Pietro	28.1.1587	368
	3622	3v	Roma, S. Pietro	24.1.1587	367
	3622	3v	Roma, S. Pietro	24.1.1587	366
	3622	69v	Roma, S. Pietro	15.1.1587	364
	3622	222r	Roma, S. Pietro	5.1.1587	363
	3623	298v	Roma, S. Pietro	11.3.1587	371
	3624	62v	Roma, S. Pietro	11.3.1587	372
	3624	214r-v	Roma, S. Pietro	6.3.1587	370
	3625	64r	Roma, S. Pietro	21.3.1587	374
	3625	264r	Roma, S. Pietro	8.4.1587	375
	3626	32r-v	Roma, S. Marco	13.4.1587	377
	3626	103v	Roma, S. Marco	13.4.1587	376
	3626	154r	Roma, S. Pietro	24.4.1587	379
	3626	214r	Roma, S. Marco	16.4.1587	378
	3627	12r	Roma, S. Pietro	20.3.1587	373
	3629	18v	Roma, S. Pietro	7.5.1587	380
	3629	69r	Roma, S. Pietro	15.5.1587	381
	3629	75r	Roma, S. Pietro	15.5.1587	382
	3629	75v	Roma, S. Pietro	15.5.1587	383
	3629	190r	Roma, S. Pietro	25.5.1587	384
	3630	84v	Roma, S. Pietro	27.5.1587	385
	3630	129r-v	Tuscolo	1.6.1587	386
	3630	137r	Tuscolo	1.6.1587	387
	3630	137r	Tuscolo	1.6.1587	388
	3631	10r	Roma, S. Marco	26.6.1587	390
	3631	166r	Tuscolo	1.6.1587	389
	3632	246v	Roma, S. Pietro	5.8.1587	392

Papa	registro	foglio	luogo e data di approvazione		scheda
	3632	254r	Roma, S. Marco	13.8.1587	394
	3634	100r	Roma, S. Marco	1.8.1587	391
	3635	76r-v	Roma, S. Marco	13.8.1587	395
	3635	89r-v	Roma, S. Marco	5.8.1587	393
	3637	174v	Roma, S. Marco	7.10.1587	396
	3637	233v	Roma, S. Pietro	23.11.1587	401
	3639	124r	Roma, S. Pietro	5.11.1587	397
	3639	287v	Roma, S. Pietro	5.11.1587	398
	3640	225v-226r	Roma, S. Pietro	13.11.1587	399
	3640	289r-v	Roma, S. Pietro	13.11.1587	400
	3641	117r	Roma, S. Pietro	13.12.1587	402
	3641	209r	Roma, S. Pietro	13.12.1587	403
	3642	32v	Roma, S. Pietro	1.1.1588	404
	3642	121r	Roma, S. Marco	13.1.1588	405
	3642	209v-210r	Roma, S. Pietro	5.2.1588	406
	3643	255v	Roma, S. Pietro	12.2.1588	408
	3644	52v-53r	Roma, S. Pietro	5.2.1588	407
	3644	251r	Roma, S. Pietro	13.2.1588	409
	3648	66v	Roma, S. Pietro	13.4.1588	411
	3648	256v-257r	Roma, S. Pietro	1.4.1588	410
	3649	10v			3
	3649	10v-11r	Roma, S. Pietro	5.5.1588	413
	3649	106v-107r	Roma, S. Pietro	7.5.1588	414
	3650	5r-v	Roma, S. Marco	15.5.1588	415
	3651	120v	Roma, S. Marco	1.5.1588	412
	3651	139v-140r	Roma, S. Pietro	1.7.1588	417
	3651	287r	Roma, S. Pietro	13.6.1588	416
	3652	98r	Roma, S. Marco	7.7.1588	418
	3654	165v	Roma, S. Marco	13.8.1588	419
	3655	7r	Roma, S. Marco	1.9.1588	420
	3657	137r	Roma, S. Marco	15.10.1588	423
	3657	193r-v	Roma, S. Marco	1.10.1588	422
	3657	229r	Roma, S. Marco	23.9.1588	421
	3658	8r-v	Roma, S. Marco	15.10.1588	424
	3658	187r	Roma, S. Marco	5.11.1588	425
	3658	196v-197r	Roma, S. Pietro	13.11.1588	426
	3659	176v-177r	Roma, S. Pietro	13.11.1588	427
	3661	194v	Roma, S. Pietro	13.1.1589	428
	3662	3r	Roma, S. Pietro	5.2.1589	430
	3662	31r-v	Roma, S. Pietro	16.1.1589	429

Papa	registro	foglio	luogo e data di approvazione		scheda
	3664	79v	Roma, S. Pietro	7.3.1589	433
	3664	139v-140r	Roma, S. Pietro	7.3.1589	432
	3664	274r	Roma, S. Pietro	15.3.1589	436
	3665	51r	Roma, S. Pietro	7.3.1589	434
	3665	51r-v	Roma, S. Pietro	7.3.1589	435
	3665	102r-v	Roma, S. Pietro	15.3.1589	437
	3666	59v	Roma, S. Pietro	15.3.1589	438
	3666	199r-v	Roma, S. Pietro	13.4.1589	440
	3666	200v-201r	Roma, S. Pietro	13.4.1589	441
	3667	172r	Roma, S. Pietro	13.4.1589	439
	3667	280v-281r	Roma, S. Pietro	1.3.1589	431
	3669	151v-152r	Roma, S. Pietro	1.6.1589	442
	3669	228r	Roma, S. Pietro	1.6.1589	443
	3670	247v	Roma, S. Pietro	1.7.1589	444
	3672	5r	Roma, monte Quirinale	1.8.1589	445
	3672	260r	Roma, monte Quirinale	13.8.1589	446
	3674	78v-79r	Terracina	15.10.1589	449
	3675	3r-v	Roma, S. Pietro	28.10.1589	451
	3675	6r	Terracina	15.10.1589	450
	3675	30v	Roma, S. Pietro	5.11.1589	452
	3675	97v-98r	Roma, S. Pietro	5.11.1589	453
	3677	55r	Roma, monte Quirinale	13.8.1589	447
	3677	86r	Roma, monte Quirinale	13.8.1589	448
	3678	16r	Roma, S. Pietro	13.1.1590	454
	3678	295v	Roma, S. Pietro	13.2.1590	455
	3678	296v	Roma, S. Pietro	13.2.1590	456
	3680	104v	Roma, S. Pietro	19.3.1590	460
	3681	81v	Roma, S. Pietro	15.3.1590	459
	3681	230v-231r	Roma, S. Maria Maggiore	1.3.1590	458
	3682	36r	Roma, S. Pietro	13.4.1590	462
	3682	36r	Roma, S. Pietro	13.4.1590	463
	3682	70r	Roma, S. Pietro	13.2.1590	457
	3682	177r-v	Roma, S. Pietro	13.4.1590	461
	3684	25v	Roma, S. Maria Maggiore	1.5.1590	464
	3684	66v	Roma, monte Quirinale	7.5.1590	465
	3684	130v	Roma, monte Quirinale	15.5.1590	466
	3684	170v	Roma, S. Pietro	15.5.1590	467
	3684	175v	Roma, monte Quirinale	1.6.1590	469
	3684	249v	Roma, monte Quirinale	15.5.1590	468
	3684	270v	Roma, monte Quirinale	5.6.1590	470

Papa	registro	foglio	luogo e data di approvazione		scheda
	3687	6r	Roma, monte Quirinale	7.7.1590	471
	3687	49r	Roma, monte Quirinale	15.7.1590	472
	3687	49r	Roma, monte Quirinale	15.7.1590	473
	3687	91r-v	Roma, monte Quirinale	15.7.1590	474
	3687	91v	Roma, monte Quirinale	15.7.1590	475
	3687	229v	Roma, monte Quirinale	13.8.1590	476
	3688	175v	Roma, monte Quirinale	13.8.1590	477
Gregorio XIV	3690	89r	Roma, S. Pietro	13.12.1590	478
	3691	53v	Roma, S. Pietro	13.1.1591	479
	3691	54r	Roma, S. Pietro	13.1.1591	480
	3691	236v-237r	Roma, S. Pietro	13.2.1591	483
	3692	74r	Roma, S. Pietro	5.2.1591	482
	3692	290r	Roma, S. Pietro	28.2.1591	484
	3693	78v-79r	Roma, S. Pietro	15.3.1591	488
	3693	135v	Roma, S. Pietro	15.3.1591	486
	3693	140r	Roma, S. Pietro	15.3.1591	487
	3694	95r	Roma, S. Pietro	1.4.1591	489
	3694	104v-105r	Roma, S. Pietro	1.3.1591	485
	3694	239v	Roma, S. Pietro	13.4.1591	491
	3694	286r	Roma, S. Pietro	5.4.1591	490
	3695	261v	Roma, monte Quirinale	15.5.1591	492
	3696	293v	Roma, monte Quirinale	5.6.1591	494
	3697	104r	Roma, monte Quirinale	15.5.1591	493
	3697	111r	Roma, monte Quirinale	13.6.1591	495
	3697	234r-v	Roma, S. Pietro	13.1.1591	481
	3698	21v-22r	Roma, monte Quirinale	13.6.1591	496
	3699	21v-22r	Roma, monte Quirinale	15.7.1591	498
	3699	152r	Roma, monte Quirinale	7.7.1591	497
	3700	66r	Roma, S. Marco	13.8.1591	499
	3700	66v	Roma, S. Marco	13.8.1591	500
	3701	93r-v	Roma, S. Marco	13.9.1591	501
	3701	147v	Roma, S. Marco	7.10.1591	502
Innocenzo IX	3704	101v	Roma, S. Pietro	5.11.1591	503
	3704	183r	Roma, S. Pietro	13.11.1591	505
	3704	185v-186r	Roma, S. Pietro	13.11.1591	506
	3704	190r-v	Roma, S. Pietro	13.11.1591	507
	3704	222r-v	Roma, S. Pietro	5.11.1591	504
Clemente VIII	3708	6r	Roma, S. Pietro	13.2.1592	509
	3708	68r	Roma, S. Pietro	13.2.1592	508
	3708	127r-v	Roma, S. Pietro	1.3.1592	510

Papa	registro	foglio	luogo e data di approvazione		scheda
	3708	147v	Roma, S. Pietro	1.3.1592	511
	3709	79r	Roma, S. Pietro	7.3.1592	513
	3709	85v	Roma, S. Pietro	22.3.1592	516
	3709	147r-v	Roma, S. Pietro	1.3.1592	512
	3709	179r-v	Roma, S. Pietro	15.3.1592	514
	3709	264r	Roma, S. Pietro	1.4.1592	517
	3710	139v	Roma, S. Pietro	1.4.1592	518
	3710	162v	Roma, S. Pietro	15.3.1592	515
	3710	177r-v	Roma, S. Pietro	1.4.1592	519
	3710	252v-253r	Roma, S. Pietro	13.4.1592	520
	3710	253r	Roma, S. Pietro	13.4.1592	521
	3710	256v	Roma, S. Pietro	13.4.1592	522
	3711	40v	Roma, S. Pietro	15.5.1592	527
	3711	43r	Roma, S. Pietro	15.5.1592	528
	3711	76v	Roma, S. Pietro	15.5.1592	529
	3711	178r	Roma, S. Pietro	13.4.1592	523
	3711	192r	Roma, S. Pietro	15.5.1592	526
	3711	240r	Roma, S. Pietro	13.4.1592	524
	3712	124v	Roma, S. Pietro	15.5.1592	530
	3712	192v	Roma, monte Quirinale	13.6.1592	531
	3712	268v	Roma, monte Quirinale	7.5.1592	525
	3713	281r-v	Roma, monte Quirinale	13.6.1592	532
	3714	17v	Roma, monte Quirinale	13.6.1592	533
	3714	43r	Roma, monte Quirinale	22.6.1592	534
	3714	63r	Roma, S. Pietro	1.7.1592	535
	3715	127v	Roma, S. Marco	15.7.1592	536
	3715	199r-v	Roma, S. Marco	13.8.1592	537
	3715	219r-v	Roma, S. Marco	18.8.1592	538
	3717	257r	Roma, S. Marco	19.8.1592	539
	3718	128r	Tuscolo	7.10.1592	540
	3718	186r	Tuscolo	7.10.1592	541
	3720	142r-v	Tuscolo	7.10.1592	542
	3724	74r-v	Roma, S. Pietro	7.3.1593	543
	3727	266v	Roma, S. Marco	7.5.1593	545
	3728	246r	Roma, S. Marco	28.5.1593	547
	3729	243v-244r	Roma, S. Pietro	9.6.1593	548
	3730	69r	Roma, S. Marco	7.5.1593	546
	3730	77r	Roma, S. Pietro	13.4.1593	544
	3732	51v	Roma, S. Marco	15.7.1593	550
	3732	121r	Roma, S. Marco	1.8.1593	551

Papa	registro	foglio	luogo e data di approvazione		scheda
	3733	287v	Roma, S. Marco	13.9.1593	552
	3734	151v-152r	Roma, S. Pietro	13.6.1593	549
	3736	279v	Roma, S. Pietro	13.11.1593	553
	3736	294v	Roma, S. Pietro	13.12.1593	554
	3743	10v-11r	Roma, S. Marco	22.4.1594	555
	3760	194v-195r	Roma, S. Marco	4.7.1595	556
	3761	68v	Roma, S. Marco	15.7.1595	557
	3764	218v	Tuscolo	7.10.1595	558
	3768	6r-v	Roma, S. Pietro	26.1.1596	559
	3779	273r-v	Roma, S. Marco	25.9.1596	561
	3780	250v	Roma, S. Pietro	1.11.1596	562
	3783	150r-v	Roma, S. Marco	20.8.1596	560
	3785	142v	Roma, S. Pietro	15.1.1597	563
	3786	77v	Roma, S. Pietro	22.2.1597	564
	3787	207r-v	Roma, S. Pietro	7.3.1597	565
	3795	135v-136r	Roma, S. Marco	1.9.1597	567
	3796	75r	Roma, S. Marco	7.10.1597	568
	3796	285v-286r	Roma, S. Marco	1.7.1597	566
	3797	52r	Roma, S. Marco	15.10.1597	569
	3797	289v	Roma, S. Pietro	26.11.1597	570
	3798	252v			2
	3800	96v	Roma, S. Pietro	23.2.1598	571
	3807	60v	Ferrara	5.6.1598	574
	3807	108r	Ferrara	10.6.1598	575
	3807	161v	Ferrara	5.6.1598	573
	3808	268r-v	Roma, S. Pietro	1.4.1598	572
	3808	270v-271r	Ferrara	15.7.1598	576
	3808	298r	Ferrara	15.7.1598	577
	3808	298r-v	Ferrara	15.7.1598	578
	3810	90v-91r	Ferrara	13.8.1598	579
	3811	289v	Ferrara	5.9.1598	581
	3812	67r	Ferrara	13.9.1598	582
	3813	216v-217r	Ferrara	15.10.1598	583
	3814	154v-155r	Ferrara	28.8.1598	580
	3816	249r-v	Roma, S. Pietro	13.1.1599	584
	3821	188v-189r	Roma, S. Pietro	1.3.1599	586
	3821	243r	Roma, S. Pietro	13.2.1599	585
	3823	246v-247r	Roma, S. Pietro	1.4.1599	587
	3825	16r-v	Roma, S. Pietro	13.4.1599	588
	3825	72v	Roma, S. Marco	7.5.1599	589

Papa	registro	foglio	luogo e data di approvazione		scheda
	3826	133r	Roma, S. Pietro	1.6.1599	590
	3826	134v	Roma, S. Pietro	1.6.1599	591
	3829	230r	Roma, S. Pietro	13.7.1599	592
	3829	232r	Roma, S. Pietro	15.7.1599	593
	3831	240r-v	Roma, S. Pietro	15.7.1599	594
	3833	141r-v	Roma, S. Pietro	5.9.1599	595
	3835	295v-296r	Roma, S. Pietro	5.11.1599	596
	3843	97v-98r	Roma, S. Pietro	20.3.1600	597
	3845	260r-v	Roma, S. Pietro	1.5.1600	599
	3846	4r	Roma, S. Pietro	15.5.1600	600
	3847	24r	Roma, S. Pietro	15.5.1600	601
	3847	109v-110r	Roma, S. Pietro	5.4.1600	598
	3848	245v-246r	Roma, S. Pietro	15.5.1600	602
	3848	276r	Roma, S. Pietro	13.6.1600	604
	3850	81v-82r	Roma, S. Pietro	5.6.1600	603
	3850	279v-280r	Roma, S. Pietro	13.6.1600	605
	3851	252v-253r	Roma, S. Pietro	7.7.1600	606
	3852	242r-v	Roma, S. Pietro	7.7.1600	607
	3853	121r-v	Roma, S. Pietro	7.7.1600	608
	3854	187v	Roma, S. Pietro	1.9.1600	610
	3854	223r	Roma, S. Pietro	13.8.1600	609
	3855	49v-50r	Roma, S. Marco	13.9.1600	611
	3857	31v	Roma, S. Pietro	21.11.1600	613
	3857	293r	Roma, S. Pietro	4.12.1600	614
	3858	204r	Roma, S. Pietro	9.12.1600	615
	3859	170v	Roma, S. Pietro	1.1.1601	616
	3860	46v	Roma, S. Pietro	11.1.1601	619
	3860	119v	Roma, S. Pietro	5.1.1601	617
	3860	256r-v	Roma, S. Pietro	13.11.1600	612
	3860	271r	Roma, S. Pietro	5.1.1601	618
	3861	11r-v	Roma, S. Pietro	1.2.1601	620
	3865	283r	Roma, S. Pietro	1.4.1601	623
	3866	21r	Roma, S. Pietro	15.3.1601	622
	3866	265r	Roma, S. Pietro	5.4.1601	624
	3867	54r-v	Roma, S. Pietro	13.2.1601	621
	3868	51v-52r	Roma, S. Pietro	26.4.1601	625
	3868	110r	Tuscolo	7.5.1601	626
	3868	149r	Tuscolo	7.5.1601	627
	3868	149r	Tuscolo	7.5.1601	628
	3868	167r	Tuscolo	7.5.1601	630

Papa	registro	foglio	luogo e data di approvazione		scheda
	3870	24v	Roma, S. Pietro	13.6.1601	631
	3873	148r	Roma, S. Pietro	5.11.1601	636
	3874	239r	Roma, S. Marco	13.9.1601	633
	3875	145v	Roma, S. Marco	13.8.1601	632
	3877	84v	Tuscolo	15.10.1601	635
	3877	84v	Roma, S. Marco	15.5.1601	630
	3877	102r	Tuscolo	15.10.1601	634
	3881	205v	Roma, S. Pietro	1.2.1602	637
	3885	79v	Roma, S. Pietro	5.4.1602	638
	3888	51r-v	Roma, S. Marco	7.5.1602	639
	3888	156v-157r	Roma, S. Pietro	15.5.1602	640
	3888	215r	Roma, S. Pietro	15.5.1602	641
	3889	106r	Roma, S. Marco	1.6.1602	642
	3889	142v-143r	Roma, S. Marco	5.6.1602	643
	3890	35r	Roma, S. Marco	13.6.1602	644
	3890	248v	Roma, S. Marco	15.7.1602	645
	3893	80r	Roma, S. Marco	13.8.1602	647
	3893	81v	Roma, S. Marco	5.8.1602	646
	3893	297v	Roma, S. Marco	1.9.1602	648
	3895	269v	Roma, S. Marco	7.10.1602	649
	3896	259r	Roma, S. Marco	1.11.1602	651
	3896	263v	Roma, S. Marco	7.10.1602	650
	3898	176v-177r	Roma, S. Pietro	13.12.1602	654
	3898	278r-v	Roma, S. Pietro	13.11.1602	652
	3899	261v	Roma, S. Pietro	13.12.1602	655
	3899	300v	Roma, S. Pietro	13.11.1602	653
	3900	41r	Roma, S. Pietro	13.12.1602	656
	3901	9r-v	Roma, S. Pietro	5.1.1603	658
	3901	33r	Roma, S. Pietro	13.1.1603	659
	3902	191r-v	Roma, S. Pietro	13.12.1602	657
	3904	159v	Roma, S. Pietro	1.3.1603	660
	3908	53r	Roma, S. Pietro	7.5.1603	662
	3909	258v	Roma, S. Pietro	15.5.1603	663
	3909	262r-v	Roma, S. Pietro	15.5.1603	664
	3910	96v-97r	Roma, S. Pietro	1.4.1603	661
	3910	157v	Roma, S. Pietro	15.5.1603	665
	3910	219r	Roma, S. Marco	18.6.1603	668
	3911	65r-v	Roma, S. Pietro	15.5.1603	666
	3911	144v-145r	Roma, S. Marco	9.6.1603	667
	3911	253r	Roma, S. Marco	26.6.1603	669

Papa	registro	foglio	luogo e data di approvazione		scheda
	3912	72v	Roma, S. Marco	7.7.1603	670
	3913	104v-105r	Roma, S. Marco	15.7.1603	671
	3913	155r-v	Roma, S. Marco	15.7.1603	672
	3914	209r-v	Roma, S. Marco	13.8.1603	673
	3916	199r	Roma, S. Marco	24.9.1603	676
	3916	215r	Roma, S. Marco	13.9.1603	958
	3917	78r	Tuscolo	13.9.1603	674
	3917	225v	Tuscolo	7.10.1603	677
	3918	221v-222r	Tuscolo	15.10.1603	678
	3919	129v	Roma, S. Pietro	5.11.1603	680
	3919	129v	Roma, S. Pietro	5.11.1603	681
	3919	215v-216r	Tuscolo	15.10.1603	679

2. Suppliche per papato e luogo di segnatura

La tabella riporta il numero delle suppliche segnate in ogni anno solare ripartendole secondo la successione cronologica dei luoghi di segnatura. Al termine di ogni anno solare è riportato il totale delle suppliche segnate nel corso dell'anno. Al termine di ogni pontificato è riportato il numero complessivo delle suppliche segnate dal pontefice. Ogni pontificato è separato dal successivo da una riga. Qualora nel corso di un anno solare risultino attivi due pontefici diversi, al termine del primo pontificato si riportano il totale delle suppliche segnate dal primo pontefice nel corso dell'anno, seguito dal totale complessivo delle suppliche segnate da tale papa. Seguono le suppliche segnate dal successore e, al termine dell'anno solare, il numero complessivo delle suppliche relative a tale anno. Si veda a titolo di esempio quanto riportato all'anno 1585.

Anno	Papa	Luogo della segnatura		n. suppliche	Estremi cronologici
1566	Pio V	Roma		4	1.4.-28.6.
			Totale	4	
1567		Roma		5	8.1.-13.12.
			Totale	5	
1568		Roma		8	30.1.-15.12.
			Totale	8	
1569		Roma		21	9.3.-6.11.
			Totale	21	
1570		Roma		3	4.4.-16.9.
			Totale	3	
1571		Roma		3	20.2.-11.10.
			Totale	3	
1572		Roma		1	14.7.
			Totale	1	
1566-1572	*Pio V*		*Totale*	*45*	
1572	Gregorio XIII	Roma		8	7.8.-29.12.
			Totale	9	
1573		Roma		14	6.1.-13.8.
		Tuscolo		2	21.9.-23.9.
		Roma		1	23.11.
			Totale	17	
1574		Roma		1	5.1.
		Tuscolo		1	20.2.
		Roma		3	1.4.
		Tuscolo		4	13.4.-1.6.
		Roma		6	1.8.-13.11.

Anno	Papa	Luogo della segnatura	n. suppliche	Estremi cronologici
		Tuscolo	1	22.11.
		Roma	1	13.12.
		Totale	17	
1575		Roma	7	1.1.-13.4.
		Tuscolo	7	15.5.-5.6.
		Roma	2	1.7.-1.8.
		Tuscolo	1	5.10.
		Totale	17	
1576		Roma	4	1.1.-15.3.
		Tuscolo	4	3.4.-13.6.
		Roma	4	15.7.-18.12.
		Totale	12	
1577		Roma	6	1.1.-21.3.
		Tuscolo	2	22.4.
		Roma	5	1.5.-6.5.
		Tuscolo	1	30.5.
		Roma	10	1.6.-1.9.
		Tuscolo	2	23.9.
		Totale	26	
1578		Roma	1	13.1.
		Tuscolo	12	5.2.-1.4.
		Roma	1	27.4.
		Tuscolo	3	22.5.
		Roma	1	1.6.
		Tuscolo	17	5.6.
		Roma	8	15.7.-1.9.
		Tuscolo	1	11.10.
		Roma	4	13.11.-13.12.
		Totale	48	
1579		Roma	8	13.1.-15.3.
		Tuscolo	3	7.5.
		Roma	1	18.5.
		Tuscolo	3	11.6.
		Roma	1	1.9.
		Tuscolo	2	23.9.-12.10.
		Roma	2	1.11.-13.12.
		Totale	20	
1580		Tuscolo	3	13.1.-9.2.
		Roma	2	1.3.-13.4.
		Tuscolo	1	21.4.
		Roma	1	1.5.
		Tuscolo	1	15.5.
		Roma	6	13.6.-13.8.

Anno	Papa	Luogo della segnatura	n. suppliche	Estremi cronologici
		Tuscolo	2	27.9.-1.10.
		Roma	2	1.11.-13.11.
		Totale	18	
1581		Roma	4	1.1.-24.1.
		Tuscolo	1	1.2.
		Roma	2	18.2.-1.3.
		Tuscolo	7	7.3.-13.4.
		Roma	1	17.4.
		Tuscolo	2	23.4.-1.5.
		Roma	1	8.5.
		Tuscolo	2	15.5.
		Roma	1	1.6.
		Tuscolo	7	13.6.-15.10.
		Roma	5	13.11.-1.12.
		Totale	33	
1582		Roma	1	1.1.
		Tuscolo	2	25.2.-23.4.
		Roma	1	13.6.
		Totale	4	
1583		Roma	6	13.1.-15.7.
		Tuscolo	5	1.9.-1.10.
		Roma	2	1.12.-13.12.
		Totale	13	
1584		Roma	4	1.1.-5.1.
		Tuscolo	2	9.2.
		Roma	2	15.3.
		Tuscolo	5	13.4.-13.6.
		Roma	3	13.9.-7.10.
		Tuscolo	2	15.10.
		Roma	3	13.11.-1.12.
		Totale	21	
1585		Roma	5	13.1.-2.4.
		Totale	5	
1572-1585	*Gregorio XIII*	*Totale*	*259*	
1585	Sisto V	Roma	27	7.5.-20.12.
		Totale	32	
1586		Roma	28	1.1.-15.12.
		Totale	28	
1587		Roma	23	5.1.-27.5.
		Tuscolo	4	1.6.
		Roma	14	26.6.-13.12.
		Totale	41	

Anno	Papa	Luogo della segnatura	n. suppliche		Estremi cronologici
1588		Roma		24	1.1.-13.11.
			Totale	24	
1589		Roma		21	13.1.-13.8.
		Terracina		2	15.10.
		Roma		3	28.10.-5.11.
			Totale	26	
1590		Roma		24	13.1.-13.8.
			Totale	24	
1585-1590	*Sisto V*		*Totale*	*170*	
1590	Gregorio XIV	Roma		1	13.12.
			Totale	25	
1591		Roma		24	13.1.-7.10.
			Totale	24	
1590-1591	*Gregorio XIV*		*Totale*	*25*	
1591	Innocenzo IX	Roma		5	5.11.-13.11.
			Totale	29	
1591	*Innocenzo IX*		*Totale*	*5*	
1592	Clemente VIII	Roma		32	13.2.-18.8.
		Tuscolo		3	7.10.
			Totale	35	
1593		Roma		12	7.3.-13.12.
			Totale	12	
1594		Roma		1	22.4.
			Totale	1	
1595		Roma		2	4.7.-15.7.
		Tuscolo		1	7.10.
			Totale	3	
1596		Roma		4	26.1.-1.11.
			Totale	4	
1597		Roma		8	15.1.-26.11.
			Totale	8	
1598		Roma		2	23.2.-1.4.
		Ferrara		11	5.6.-15.10.
			Totale	13	
1599		Roma		13	13.1.-5.11.
			Totale	13	
1600		Roma		19	20.3.-9.12.
			Totale	19	
1601		Roma		10	1.1.-26.4.
		Tuscolo		4	7.5.
		Roma		4	15.5.-13.9.

Anno	Papa	Luogo della segnatura	n. suppliche	Estremi cronologici
		Tuscolo	2	15.10.
		Roma	1	5.11.
			Totale 21	
1602		Roma	21	1.2.-13.12.
			Totale 21	
1603		Roma	16	5.1.-13.8.
		Tuscolo	1	1.9.
		Roma	2	13.9.-24.9.
		Tuscolo	3	7.10.-15.10.
		Roma	2	5.11.
			Totale 24	
1592-1603	*Clemente VIII*		*Totale 174*	
		Totale suppliche	678*	

* Non sono state computate tre suppliche prive di datazione.

3. Responsabili della segnatura e referendari

La presente tabella dà conto per ogni supplica del nome del responsabile della segnatura e dell'eventuale referendario e consente di mettere in rapporto gli stessi dati con la rubrica.

Data	Responsabile della segnatura	Referendario	Rubriche
1.4.1566	Bonomi, Giovanni Francesco (*Iohannes F. Bonhomus*)	Taverna, Ludovico (*L. Taberna*)	*Pensio*
5.4.1566	Bonomi, Giovanni Francesco (*Ioannes F. Bonhomus*)	Fuscheri, Vincenzo (*V. Fuscherius*)	*Nova provisio*
17.5.1566	Pio V (*M.*)		*Matrimonialis*
28.6.1566	Simonetta, Ludovico (*Lud. car. Simoneta*)	Fusconi, Adriano (*A. Aquinas*)	*Commissio per breve*
8.1.1567	Marchesani, Antimo (*A. Marchesanus*)	Avila, Didaco (*D. Avila*)	*Pensio*
28.2.1567	Pio V (*M.*)		*Matrimonialis*
23.4.1567	Pio V (*M.*)		*Officium*
11.11.1567	Pio V (*M.*)		*Pensio*
13.12.1567	Pio V (*M.*)		*Matrimonialis*
30.1.1568	Pio V (*M.*)		*Pensio*
3.3.1568	Pio V (*M.*)		*Dispensatio*
22.4.1568	Pio V (*M.*)		*Pensio*
11.7.1568	Pio V (*M.*)		*Indultum*
27.9.1568	Della Chiesa, Giovanni Paolo (*Io. P. car. ab Ecclesia*)	Pinelli, Domenico (*D. Pinellus*)	*Commissio per breve*
4.11.1568	Della Chiesa, Giovanni Paolo (*Io. P. car. ab Ecclesia*)	Pinelli, Domenico (*D. Pinellus*)	*Commissio per breve*
8.11.1568	Pio V (*M.*)		*Matrimonialis*
15.12.1568	Pio V (*M.*)		*Prorogatio*
9.3.1569	Pio V (*M.*)		*Matrimonialis*
11.3.1569	Pio V (*M.*)		*Matrimonialis*
2.4.1569	Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)	Pasqua, Ottaviano (*O. Pasqua*)	*Matrimonialis*
21.4.1569	Marchesani, Antimo (*A. Marchesanus*)	*Veggius*, *N.*	*Matrimonialis*
9.5.1569	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
9.5.1569	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
9.5.1569	Pio V (*M.*)		*Matrimonialis*
12.5.1569	Pio V (*M.*)		*Matrimonialis*
15.5.1569	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)	Avila, Didaco (*D. Avila*)	*Matrimonialis*
15.5.1569	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)	Avila, Didaco (*D. Avila*)	*Matrimonialis*

Data	Responsabile della segnatura	Referendario	Rubriche
17.5.1569	Della Chiesa, Giovanni Paolo (*Io. P. card. ab Ecclesia*)	Bourbon Del Monte, Pietro Giacomo (*P. Ia. de Monte S. Marie*)	*Commissio per breve*
17.5.1569	Pio V (*M.*)		*Matrimonialis*
20.5.1569	Pio V (*M.*)		*Matrimonialis*
24.5.1569	Pio V (*M.*)		*Prorogatio*
7.6.1569	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)	Avila, Didaco (*D. Avila*)	*Matrimonialis*
7.6.1569	Pio V (*M.*)		*Matrimonialis*
4.7.1569	Pio V (*M.*)		*De promovendo*
28.7.1569	Della Chiesa, Giovanni Paolo (*Io. P. card. ab Ecclesia*)	Pinelli, Domenico (*D. Pinellus*)	*Commissio per breve*
22.8.1569	Marchesani, Antimo (*A. Marchesanus*)	Glorieri, Alessandro (*A. Glorierius*)	*Nova provisio*
10.10.1569	Pio V (*M.*)		*De promovendo*
6.11.1569	Pio V (*M.*)		*Prorogatio*
4.4.1570	Della Chiesa, Giovanni Paolo (*Io. P. car.lis ab Ecclesia*)	Bourbon Del Monte, Pietro Giacomo (*P. Ia. de Monte S. Marie*)	*Reformatio*
9.9.1570	Pio V (*M.*)	Pasi, Bonifacio (*B. Pasius*)	*De promovendo*
16.9.1570	Aragonia, Nicolò (*N. Aragonia*)	Colonna Marsili, Marco Antonio (*M. Ant. Col.a Mars.*)	*Significavit*
20.2.1571	Pio V (*M.*)		*Indultum*
6.10.1571	Della Chiesa, Giovanni Paolo (*Io. P. card. ab Ecclesia*)	Glorieri, Alessandro (*A. Glorierius*)	*Commissio per breve*
11.10.1571	Della Chiesa, Giovanni Paolo (*Io. P. card. ab Ecclesia*)	Dandini, Anselmo (*A. Dandinus*)	*Reformatio*
14.7.1572	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Colonna Marsili, Marco Antonio (*M. Ant.s Col.a Mars.*)	*Significavit*
7.8.1572	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)	Colonna Marsili, Marco Antonio (*M. Ant.s Col.a Mars.*)	*Significavit*
13.8.1572	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)	Massa, Taddeo (*T. Massa*)	*Cassatio pensionis*
25.8.1572	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
26.8.1572	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)	Colonna Marsili, Marco Antonio (*M. Ant. Col. Mars.*)	*Significavit*
18.10.1572	Gregorio XIII (*U.*)		*Officium*
26.10.1572	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
13.12.1572	Gregorio XIII (*U.*)		*Indultum*
29.12.1572	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
6.1.1573	Gregorio XIII (*U.*)		*Indultum*

Data	Responsabile della segnatura	Referendario	Rubriche
1.2.1573	Gregorio XIII (*U.*)		*Nova provisio cum pensione*
1.2.1573	Gregorio XIII (*U.*)		*Nova provisio cum pensione*
1.2.1573	Gregorio XIII (*U.*)		*Nova provisio cum pensione*
26.2.1573	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)	Bentivoglio, Ludovico (*L. Bentivolius*)	*Matrimonialis*
26.2.1573	Gregorio XIII (*U.*)		*licentia cum confirmatione statutorum*
7.3.1573	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
15.3.1573	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)	Massa, Taddeo (*T. Massa*)	*Nova provisio*
15.3.1573	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
13.6.1573	Gregorio XIII (*U.*)		*Indulgentia*
13.6.1573	Gregorio XIII (*U.*)		*Indultum*
13.8.1573	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Avila, Didaco (*D. Avila*)	*Significavit*
13.8.1573	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)	Capua, Annibale da (*A. de Capua*)	*Matrimonialis*
13.8.1573	Gregorio XIII (*U.*)		*Nova provisio cum pensione*
21.9.1573	Acquaviva, Giulio (*I. card. de Aquaviva*)		*Commissio*
23.9.1573	Gregorio XIII (*U.*)		*Nova provisio cum pensione*
13.11.1573	Gregorio XIII (*U.*)		*Nova provisio cum pensione*
5.1.1574	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
20.2.1574	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
1.4.1574	Gregorio XIII (*U.*)		*Nova provisio cum pensione*
1.4.1574	Gregorio XIII (*U.*)		*Nova provisio cum pensione*
1.4.1574	Gregorio XIII (*U.*)		*Nova provisio cum pensione*
13.4.1574	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
1.6.1574	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
1.6.1574	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
1.6.1574	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
1.8.1574	Gregorio XIII (*U.*)		*Nova provisio cum pensione*
13.8.1574	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
5.9.1574	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
28.9.1574	Gregorio XIII (*U.*)		*Confirmatio*

Data	Responsabile della segnatura	Referendario	Rubriche
1.10.1574	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
13.11.1574	Gregorio XIII (*U.*)		*Cassatio pensionis cum nova assignatione*
22.11.1574	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
13.12.1574	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
1.1.1575	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Frumenti, Alessandro (*A. Frumentus*)	*Significavit*
19.1.1575	Gregorio XIII (*U.*)		*Dispensatio*
1.3.1575	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
15.3.1575	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Frumenti, Alessandro (*A. Frumentus*)	*Significavit*
15.3.1575	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
15.3.1575	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
13.4.1575	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
15.5.1575	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
15.5.1575	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
15.5.1575	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
15.5.1575	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
5.6.1575	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)	Glorieri, Alessandro (*A. Glorerius*)	*Matrimonialis*
5.6.1575	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)	Glorieri, Alessandro (*A. Glorerius*)	*Matrimonialis*
5.6.1575	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
1.7.1575	Sforza, Alessandro (*A. card. Sfortia*)	Pinelli, Domenico (*D. Pinellus*)	*Commissio per breve*
1.8.1575	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
5.10.1575	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
1.1.1576	Gregorio XIII (*U.*)		*Nova provisio cum pensione*
13.1.1576	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
1.3.1576	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
15.3.1576	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
3.4.1576	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
3.4.1576	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
13.6.1576	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
13.6.1576	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
15.7.1576	Gregorio XIII (*U.*)		*Nova provisio*
28.7.1576	Sforza, Alessandro (*A. card. Sfortia*)	Massa, Taddeo (*T. Massa*)	*Commissio*
13.8.1576	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
18.12.1576	Gregorio XIII (*U.*)		*Officium*
1.1.1577	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
1.1.1577	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*

Data	Responsabile della segnatura	Referendario	Rubriche
13.1.1577	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
13.2.1577	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
13.2.1577	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
21.3.1577	Gregorio XIII (*U.*)		*Resignatio*
22.4.1577	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
22.4.1577	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
1.5.1577	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
1.5.1577	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
1.5.1577	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
1.5.1577	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
6.5.1577	Sforza, Alessandro (*A. car.lis Sfortia*)	Marchesani, Giovanni Battista (*Io. B.a Marchesanus*)	*Commissio per breve*
30.5.1577	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
1.6.1577	Gregorio XIII (*U.*)		*De promovendo*
13.6.1577	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
1.7.1577	Gregorio XIII (*U.*)		*Indulgentia*
5.8.1577	Sforza, Alessandro (*A. car.lis Sfortia*)	Costa, Pietro Francesco (*P.F. Costa*)	*Commissio per breve*
13.8.1577	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
13.8.1577	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
13.8.1577	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
1.9.1577	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
1.9.1577	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
1.9.1577	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
23.9.1577	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Costa, Pietro Francesco (*P.F. Costa*)	*Mutatio iudicis*
23.9.1577	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
13.1.1578	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
5.2.1578	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Costa, Pietro Francesco (*P.F. Costa*)	*Significavit*
5.2.1578	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
5.2.1578	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
1.4.1578	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
1.4.1578	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
1.4.1578	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
1.4.1578	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
1.4.1578	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
1.4.1578	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
1.4.1578	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
1.4.1578	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
1.4.1578	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
27.4.1578	Sforza, Alessandro (*A. card. Sfortia*)	Costa, Pietro Francesco (*P.F. Costa*)	*Commissio*

Data	Responsabile della segnatura	Referendario	Rubriche
22.5.1578	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
22.5.1578	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
22.5.1578	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
1.6.1578	Gregorio XIII (*U.*)		*Absolutio*
5.6.1578	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
5.6.1578	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
5.6.1578	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
5.6.1578	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
5.6.1578	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
5.6.1578	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
5.6.1578	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
5.6.1578	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
5.6.1578	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
5.6.1578	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
5.6.1578	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
5.6.1578	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
5.6.1578	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
5.6.1578	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
5.6.1578	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
5.6.1578	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
5.6.1578	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
15.7.1578	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
15.7.1578	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
13.8.1578	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Costa, Pietro Francesco (*P.F. Costa*)	*Significavit*
13.8.1578	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
13.8.1578	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
13.8.1578	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
13.8.1578	Gregorio XIII (*U.*)		*Nova provisio cum pensione*
1.9.1578	Melchiorri, Girolamo (*Hie. Maceratensis*)	Borbone, Francesco Maria (*F.M. de Monte Sancte Marie*)	*Commissio per breve*
11.10.1578	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
13.11.1578	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
1.12.1578	Gregorio XIII (*U.*)		*Absolutio*
13.12.1578	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Avila, Didaco (*D. Avila*)	*De promovendo*
13.12.1578	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
13.1.1579	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
1.2.1579	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
1.2.1579	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
1.3.1579	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
1.3.1579	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
1.3.1579	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*

Data	Responsabile della segnatura	Referendario	Rubriche
15.3.1579	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)	Costa, Pietro Francesco (*P.F. Costa*)	*Significavit*
15.3.1579	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
7.5.1579	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
7.5.1579	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
7.5.1579	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
18.5.1579	Gregorio XIII (*U.*)		*Officium*
11.6.1579	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Costa, Pietro Francesco (*P.F. Costa*)	*Significavit*
11.6.1579	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
11.6.1579	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
1.9.1579	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
23.9.1579	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
12.10.1579	Melchiorri, Girolamo (*Hie. Maceratensis*)	Lomellini, Goffredo (*G. Lomellinus*)	*Commissio*
1.11.1579	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
13.12.1579	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Costa, Pietro Francesco (*P.F. Costa*)	*Significavit*
13.1.1580	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
13.1.1580	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
9.2.1580	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Costa, Pietro Francesco (*P.F. Costa*)	*Significavit*
1.3.1580	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Glorieri, Alessandro (*A. Glorierius*)	*Matrimonialis*
13.4.1580	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
21.4.1580	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
1.5.1580	Gregorio XIII (*U.*)		*Officium*
15.5.1580	Sforza, Alessandro (*A. card. Sfortia*)	Borbone, Francesco Maria (*F.M. de Monte Sancte Marie*)	*Commissio per breve*
13.6.1580	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
13.6.1580	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
13.6.1580	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
13.6.1580	Gregorio XIII (*U.*)		*Per obitum*
13.8.1580	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
13.8.1580	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
27.9.1580	Melchiorri, Girolamo (*Hie. Maceratensis*)	Glorieri, Alessandro (*A. Glorierius*)	*Reformatio*
1.10.1580	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
1.11.1580	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
13.11.1580	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
1.1.1581	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
1.1.1581	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
1.1.1581	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*

Data	Responsabile della segnatura	Referendario	Rubriche
24.1.1581	Gregorio XIII (*U.*)		*Cassatio pensionis cum nova assignatione*
1.2.1581	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
18.2.1581	Gregorio XIII (*U.*)		*Officium*
1.3.1581	Gregorio XIII (*U.*)		*Resignatio cum pensione*
7.3.1581	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
7.3.1581	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
7.3.1581	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
7.3.1581	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
13.4.1581	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Costa, Pietro Francesco (*P.F. Costa*)	*Significavit*
13.4.1581	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
13.4.1581	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
17.4.1581	Gregorio XIII (*U.*)		*Officium*
23.4.1581	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)	Costa, Pietro Francesco (*P.F. Costa*)	*Significavit*
1.5.1581	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
8.5.1581	Gregorio XIII (*U.*)		*Officium*
15.5.1581	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
15.5.1581	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
1.6.1581	Gregorio XIII (*U.*)		*Reformatio*
13.6.1581	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
13.6.1581	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
13.6.1581	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
13.6.1581	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
13.6.1581	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
13.6.1581	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
15.10.1581	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
13.11.1581	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Torelli, Pietro Paolo (*P. Torellus*)	*Nova provisio*
1.12.1581	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Costa, Pietro Francesco (*P.F. Costa*)	*Significavit*
1.12.1581	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
1.12.1581	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
1.12.1581	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
1.1.1582	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
25.2.1582	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Costa, Pietro Francesco (*P.F. Costa*)	*Significavit*
23.4.1582	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
13.6.1582	Melchiorri, Girolamo (*Hie. Maceratensis*)	Costa, Pietro Francesco (*P.F. Costa*)	*Commissio per breve*

Data	Responsabile della segnatura	Referendario	Rubriche
13.1.1583	Gregorio XIII (*U.*)		*Confirmatio erectionis montis pietatis*
1.5.1583	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
15.5.1583	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)		*Matrimonialis*
27.6.1583	Ferratini, Bartolomeo (*B. Amerinus*)	Ginnasi, Domenico (*D. Giannasius*)	*Commissio per breve*
14.7.1583	Ferratini, Bartolomeo (*B. Amerinus*)	Giustiniani, Benedetto (*B. Iustinianus*)	*Commissio per breve*
15.7.1583	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
1.9.1583	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
1.9.1583	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
1.9.1583	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
1.10.1583	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
1.10.1583	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
1.12.1583	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
13.12.1583	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
1.1.1584	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
1.1.1584	Gregorio XIII (*U.*)		*De promovendo*
1.1.1584	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
5.1.1584	Gregorio XIII (*U.*)		*De promovendo*
9.2.1584	Gregorio XIII (*U.*)		*Indulgentia*
9.2.1584	Riario, Alessandro (*A. card. Riarius*)	Borbone, Francesco Maria (*F.M. de Monte Sancte Marie*)	*Reformatio*
15.3.1584	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
15.3.1584	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
13.4.1584	Gregorio XIII (*U.*) (*A. car. Carafa*)		*Matrimonialis*
13.6.1584	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
13.6.1584	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
13.6.1584	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
13.6.1584	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
13.9.1584	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
13.9.1584	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
7.10.1584	Gregorio XIII (*U.*)	Peregrini, Camillo (*C. Peregrinus*)	*Confirmatio*
15.10.1584	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
15.10.1584	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
13.11.1584	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
1.12.1584	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
1.12.1584	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
13.1.1585	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
1.2.1585	Gregorio XIII (*U.*)		*Matrimonialis*
1.3.1585	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*

Data	Responsabile della segnatura	Referendario	Rubriche
1.4.1585	Riario, Alessandro (*A. card. Riarius*)	Avila, Didaco (*D. Avila*)	*Commissio per breve*
2.4.1585	Gregorio XIII (*U.*)		*Officium*
7.5.1585	Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)		*Matrimonialis*
7.5.1585	Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)		*Matrimonialis*
15.5.1585	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Ricci, Alfonso (*A. Riccius*)	*Absolutio a mala promotione*
15.5.1585	Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)		*Matrimonialis*
25.5.1585	Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)		*Matrimonialis*
25.5.1585	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
10.6.1585	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
10.6.1585	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
25.6.1585	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
25.6.1585	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
4.7.1585	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
4.7.1585	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
20.7.1585	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
30.7.1585	Sisto V (*F.*)		*Matrimonialis*
30.7.1585	Sisto V (*F.*)		*Matrimonialis*
30.7.1585	Sisto V (*F.*)		*Officium*
13.8.1585	Ferratini, Bartolomeo (*B. Amerinus*)	*Campo*, Lupo *de* (*L. de Campo*)	*Commissio per breve*
14.8.1585	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
16.8.1585	Sisto V (*F.*)		*Matrimonialis*
19.8.1585	Sisto V (*F.*)		*Cessio*
18.9.1585	Sisto V (*F.*)		*Matrimonialis*
17.10.1585	Sisto V (*F.*)		*Matrimonialis*
21.10.1585	Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)		*Matrimonialis*
21.10.1585	Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)		*Matrimonialis*
23.11.1585	Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)		*Matrimonialis*
25.11.1585	Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)		*Matrimonialis*
20.12.1585	Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)	Catalani, Alessandro (*A. Catalanus*)	*De promovendo*
1.1.1586	Sisto V (*F.*)		*Matrimonialis*
29.1.1586	Sisto V (*F.*)		*Matrimonialis*
29.1.1586	Sisto V (*F.*)		*Matrimonialis*
31.1.1586	Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)		*Matrimonialis*
5.2.1586	Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)		*Matrimonialis*
5.2.1586	Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)		*Matrimonialis*
7.3.1586	Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)		*Matrimonialis*
7.3.1586	Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)		*Matrimonialis*
15.3.1586	Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)		*Matrimonialis*
20.3.1586	Sisto V (*F.*)		*Officium*

Data	Responsabile della segnatura	Referendario	Rubriche
1.5.1586	Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)		*Matrimonialis*
15.5.1586	Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)		*Matrimonialis*
15.5.1586	Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)		*Matrimonialis*
15.5.1586	Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)		*Matrimonialis*
15.5.1586	Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)		*Matrimonialis*
13.6.1586	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Costa, Pietro Francesco (*P.F. Costa*)	*Matrimonialis*
13.6.1586	Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)		*Matrimonialis*
7.7.1586	Castrucci, Giovanni Battista (*Io. B. card. Castruccius*)	Mileti, Alessandro (*Alex. Milettus*)	*Commissio*
30.7.1586	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Costa, Pietro Francesco (*P.F. Costa*)	*Indulgentia*
31.7.1586	Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)		*Matrimonialis*
30.8.1586	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
24.9.1586	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Costa, Pietro Francesco (*P.F. Costa*)	*Significavit*
27.9.1586	Carafa, Antonio (*A. car.lis Carafa*)	Randoni, Nicolò (*N. Randonius*)	*Indulgentia*
22.10.1586	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Costa, Pietro Francesco (*P.F. Costa*)	*Significavit*
31.10.1586	Castrucci, Giovanni Battista (*Io. B. card. Castruccius*)	*Masinus*, *F.*	*Commissio per breve*
10.12.1586	Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)		*Matrimonialis*
10.12.1586	Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)		*Matrimonialis*
15.12.1586	Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)		*Matrimonialis*
5.1.1587	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Ricci, Alfonso (*A. Riccius*)	*Significavit*
15.1.1587	Sisto V (*F.*)		*Indulgentia*
18.1.1587	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Del Carretto, Tullio (*T. Carrettus*)	*Indulgentia*
24.1.1587	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
24.1.1587	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
28.1.1587	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
30.1.1587	Sisto V (*F.*)		*Matrimonialis*
6.3.1587	Sisto V (*F.*)		*Matrimonialis*
11.3.1587	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)		*Matrimonialis*
11.3.1587	Ferratini, Bartolomeo (*B. Amerinus*)	Bonvisi, Bonvisio (*B. Bonvisius*)	*Commissio*
20.3.1587	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)		*Matrimonialis*
21.3.1587	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Costa, Pietro Francesco (*P.F. Costa*)	*Significavit*
8.4.1587	Sisto V (*F.*)		*Matrimonialis*
13.4.1587	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
13.4.1587	Carafa, Antonio (*A. cardinalis Carafa*)		*Matrimonialis*
16.4.1587	Sisto V (*F.*)		*Officium*

Data	Responsabile della segnatura	Referendario	Rubriche
24.4.1587	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Glorieri, Alessandro (*A. Glorierius*)	*Matrimonialis*
7.5.1587	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
15.5.1587	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)		*Matrimonialis*
15.5.1587	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Gualteruzzi, Tommaso Tommasio (*Tho. To. Gualterutius*)	*Matrimonialis*
15.5.1587	Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)		*Matrimonialis*
25.5.1587	Sisto V (*F.*)		*Indulgentia*
27.5.1587	Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)	Orfini, Giovanni Battista (*Io. Ba. Orphinus*)	*Significavit*
1.6.1587	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Costa, Pietro Francesco (*P.F. Costa*)	*Significavit*
1.6.1587	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
1.6.1587	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
1.6.1587	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
26.6.1587	Castrucci, Giovanni Battista (*Io. B. card. Castruccius*)	Mileti, Alessandro (*Alex. Miletus*)	*Commissio*
1.8.1587	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
5.8.1587	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Avila, Didaco (*D. Avila*)	*Significavit*
5.8.1587	Castrucci, Giovanni Battista (*Io. B. car. Castruccius*)		*Reformatio*
13.8.1587	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
13.8.1587	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
7.10.1587	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
5.11.1587	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Catalani, Alessandro (*A. Catalanus*)	*Matrimonialis*
5.11.1587	Sisto V (*F.*)		*Matrimonialis*
13.11.1587	Carafa, Antonio (*A. card.lis Carafa*)		*Matrimonialis*
13.11.1587	Sisto V (*F.*)		*Matrimonialis*
23.11.1587	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Sanvitale, Paolo (*P. Sanvitalis*)	*Indulgentia*
13.12.1587	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Gualteruzzi, Tommaso Tommasio (*Tho. Thomas. Gualterutius*)	*Matrimonialis*
13.12.1587	Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)		*Matrimonialis*
1.1.1588	Carafa, Antonio (*A. card.lis Carafa*)	Maffei, Girolamo (*Hie. Maffeus*)	*Matrimonialis*
13.1.1588	Sisto V (*F.*)		*Matrimonialis*
5.2.1588	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
5.2.1588	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
12.2.1588	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Avila, Didaco (*D. Avila*)	*Resignatio*
13.2.1588	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
1.4.1588	Sisto V (*F.*)		*Officium*

Data	Responsabile della segnatura	Referendario	Rubriche
13.4.1588	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)		*Matrimonialis*
1.5.1588	Sisto V (*F.*)		*Officium*
5.5.1588	Castrucci, Giovanni Battista (*Io. B. card. Castruccius*)	Cesi, Bartolomeo (*B. Cesius*)	*Reformatio*
7.5.1588	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
15.5.1588	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
13.6.1588	Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)	Avila, Didaco (*D. Avila*)	*Significavit*
1.7.1588	Sisto V (*F.*)		*Matrimonialis*
7.7.1588	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
13.8.1588	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Catalani, Alessandro (*A. Catalanus*)	*Matrimonialis*
1.9.1588	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Catalani, Alessandro (*A. Catalanus*)	*Significavit*
23.9.1588	Carafa, Antonio (*A. car.lis Carafa*)		*Indulgentia*
1.10.1588	Sisto V (*F.*)		*Resignatio cum pensione*
15.10.1588	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Stella, Giovanni Battista (*Io. Ba. Stella*)	*Significavit*
15.10.1588	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
5.11.1588	Castrucci, Giovanni Battista (*Io. B. card. Castruccius*)	Camaiani, Cosma (*C. Camaianus*)	*Commissio*
13.11.1588	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Avila, Didaco (*D. Avila*)	*Matrimonialis*
13.11.1588	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
13.1.1589	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
16.1.1589	Sisto V (*F.*)		*Officium*
5.2.1589	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)		*Resignatio*
1.3.1589	Sisto V (*F.*)	Acquaviva, Ottavio (*O. de Aquaviva*)	*Absolutio*
7.3.1589	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Avila, Didaco (*D. Avila*)	*Matrimonialis*
7.3.1589	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Delfini, Gentile (*G. Delphinus*)	*Matrimonialis*
7.3.1589	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Papi, Giovanni Angelo (*I. Ang. Papius*)	*Indulgentia*
7.3.1589	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
15.3.1589	Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)		*Matrimonialis*
15.3.1589	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
15.3.1589	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
13.4.1589	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Catalani, Alessandro (*A. Catalanus*)	*Significavit*
13.4.1589	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)		*Matrimonialis*
13.4.1589	Castrucci, Giovanni Battista (*Io. B. card. Castruccius*)	Ferrero, Giuseppe (*Ios. Ferrerius*)	*Commissio*
1.6.1589	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)		*Certo modo*
1.6.1589	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*

Data	Responsabile della segnatura	Referendario	Rubriche
1.7.1589	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Avila, Didaco (*D. Avila*)	*Matrimonialis*
1.8.1589	Carafa, Antonio (*A. car.lis Carafa*)		*Indulgentia*
13.8.1589	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Catalani, Alessandro (*A. Catalanus*)	*Matrimonialis*
13.8.1589	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Delfini, Gentile (*G. Delphinus*)	*Matrimonialis*
13.8.1589	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
15.10.1589	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Avila, Didaco (*D. Avila*)	*Significavit*
15.10.1589	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
28.10.1589	Sisto V (*F.*)		*Reformatio*
5.11.1589	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)	Avila, Girolamo (*Hie. Avila*)	*Matrimonialis*
5.11.1589	Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)		*Matrimonialis*
13.1.1590	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)		*Matrimonialis*
13.2.1590	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Avila, Didaco (*D. Avila*)	*Matrimonialis*
13.2.1590	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)		*Matrimonialis*
13.2.1590	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)		*Matrimonialis*
1.3.1590	Sisto V (*F.*)		*Nova provisio*
15.3.1590	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)		*De promoveri*
19.3.1590	Sisto V (*F.*)		*Indultum*
13.4.1590	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)		*Indulgentia*
13.4.1590	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)		*Indulgentia*
13.4.1590	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)		*Matrimonialis*
1.5.1590	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)		*Matrimonialis*
7.5.1590	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)		*Matrimonialis*
15.5.1590	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)		*Matrimonialis*
15.5.1590	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Avila, Didaco (*D. Avila*)	*Matrimonialis*
15.5.1590	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)		*Matrimonialis*
1.6.1590	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)		*Matrimonialis*
5.6.1590	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)		*Officium*
7.7.1590	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)		*Matrimonialis*
15.7.1590	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Avila, Didaco (*D. Avila*)	*Matrimonialis*
15.7.1590	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Avila, Didaco (*D. Avila*)	*Matrimonialis*
15.7.1590	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Avila, Didaco (*D. Avila*)	*Matrimonialis*
15.7.1590	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Avila, Didaco (*D. Avila*)	*Matrimonialis*
13.8.1590	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)		*Matrimonialis*
13.8.1590	Mattei, Girolamo (*Hier.us card. Mattheius*)		*Matrimonialis*
13.12.1590	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Avila, Didaco (*D. Avila*)	*Matrimonialis*
13.1.1591	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Avila, Didaco (*D. Avila*)	*Matrimonialis*
13.1.1591	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)		*Matrimonialis*
13.1.1591	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)		*Matrimonialis*
5.2.1591	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)		*Matrimonialis*
13.2.1591	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)		*Matrimonialis*
28.2.1591	Gregorio XIV (*N.*)		*Dispensatio*

Data	Responsabile della segnatura	Referendario	Rubriche
1.3.1591	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)		*Matrimonialis*
15.3.1591	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)		*Matrimonialis*
15.3.1591	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)		*Matrimonialis*
15.3.1591	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Vestri di Barbiano, Marcello (*M. Vestrius Barbianus*)	*Matrimonialis*
1.4.1591	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Avila, Didaco (*D. Avila*)	*Matrimonialis*
5.4.1591	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)		*Matrimonialis*
13.4.1591	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)		*Matrimonialis*
15.5.1591	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Barberini, Maffeo (*M. Barberinus*)	*Matrimonialis*
15.5.1591	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)		*Matrimonialis*
5.6.1591	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)		*Matrimonialis*
13.6.1591	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Delfini, Gentile (*G. Delphinus*)	*Matrimonialis*
13.6.1591	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)		*Matrimonialis*
7.7.1591	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Avila, Girolamo (*Hie. Avila*)	*De promovendo*
15.7.1591	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Avila, Didaco (*D. Avila*)	*Significavit*
13.8.1591	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)		*Matrimonialis*
13.8.1591	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)		*Matrimonialis*
13.9.1591	Gregorio XIV (*N.*)		*Matrimonialis*
7.10.1591	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)		*Matrimonialis*
5.11.1591	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)	Avila, Didaco (*D. Avila*)	*Matrimonialis*
5.11.1591	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)		*Matrimonialis*
13.11.1591	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)		*Matrimonialis*
13.11.1591	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)		*Matrimonialis*
13.11.1591	Sfondrati, Paolo Camillo (*P. card. Sfondratus*)		*Matrimonialis*
13.2.1592	Clemente VIII (*Hi.*)		*Matrimonialis*
13.2.1592	Clemente VIII (*Hi.*)		*Matrimonialis*
1.3.1592	Acquaviva, Ottavio (*O. card. de Aquaviva*)		*Matrimonialis*
1.3.1592	Clemente VIII (*Hi.*)		*Per obitum cum nova provisione cum pensione*
1.3.1592	Ferrero, Giuseppe (*Ios. Ferrerius*)	Avila, Didaco (*D. Avila*)	*Matrimonialis*
7.3.1592	Ferrero, Giuseppe (*Ios. Ferrerius*)		*Matrimonialis*
15.3.1592	Acquaviva, Ottavio (*O. card. de Aquaviva*)		*Matrimonialis*
15.3.1592	Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)		*Matrimonialis*
22.3.1592	Ferrero, Giuseppe (*Ios. Ferrerius*)	Ricci, Alfonso (*A. Riccius*)	*Si neutri*
1.4.1592	Acquaviva, Ottavio (*O. card. de Aquaviva*)		*Matrimonialis*

Data	Responsabile della segnatura	Referendario	Rubriche
1.4.1592	Clemente VIII (*Hi.*)		*Matrimonialis*
1.4.1592	Ferrero, Giuseppe (*Ios. Ferrerius*)		*Matrimonialis*
13.4.1592	Acquaviva, Ottavio (*O. card. de Aquaviva*)		*Matrimonialis*
13.4.1592	Acquaviva, Ottavio (*O. card. de Aquaviva*)		*Matrimonialis*
13.4.1592	Clemente VIII (*Hi.*)		*Matrimonialis*
13.4.1592	Ferrero, Giuseppe (*Ios. Ferrerius*)	Avila, Didaco (*D. Avila*)	*Matrimonialis*
13.4.1592	Ferrero, Giuseppe (*Ios. Ferrerius*)	Avila, Didaco (*D. Avila*)	*Matrimonialis*
7.5.1592	Acquaviva, Ottavio (*O. card. de Aquaviva*)		*Matrimonialis*
15.5.1592	Acquaviva, Ottavio (*O. card. de Aquaviva*)		*Matrimonialis*
15.5.1592	Acquaviva, Ottavio (*O. card. de Aquaviva*)		*Matrimonialis*
15.5.1592	Ferrero, Giuseppe (*Ios. Ferrerius*)	Avila, Didaco (*D. Avila*)	*Matrimonialis*
15.5.1592	Ferrero, Giuseppe (*Ios. Ferrerius*)	Avila, Didaco (*D. Avila*)	*Matrimonialis*
15.5.1592	Ferrero, Giuseppe (*Ios. Ferrerius*)	Avila, Didaco (*D. Avila*)	*Matrimonialis*
13.6.1592	Acquaviva, Ottavio (*O. card. de Aquaviva*)		*Matrimonialis*
13.6.1592	Acquaviva, Ottavio (*O. card. de Aquaviva*)		*Matrimonialis*
13.6.1592	Ferrero, Giuseppe (*Ios. Ferrerius*)	*Mottinus*, *C.*	*Matrimonialis*
22.6.1592	Clemente VIII (*Hi.*)		*Indulgentia*
1.7.1592	Ferrero, Giuseppe (*Ios. Ferrerius*)	Lambertini, Ludovico (*L. Lambertinus*)	*Matrimonialis*
15.7.1592	Acquaviva, Ottavio (*O. card. de Aquaviva*)		*Matrimonialis*
13.8.1592	Ferrero, Giuseppe (*Ios. Ferrerius*)	Avila, Didaco (*D. Avila*)	*Matrimonialis*
18.8.1592	Clemente VIII (*Hi.*)		*Indulgentia*
19.8.1592	Clemente VIII (*Hi.*)		*Pensio*
7.10.1592	Clemente VIII (*Hi.*)		*Absolutio cum nova provisione*
7.10.1592	Clemente VIII (*Hi.*)		*Matrimonialis*
7.10.1592	Clemente VIII (*Hi.*)		*Matrimonialis*
7.10.1592	Clemente VIII (*Hi.*)		*Nova provisio*
7.3.1593	Clemente VIII (*Hi.*)		*Indulgentia*
13.4.1593	Clemente VIII (*Hi.*)		*Matrimonialis*
7.5.1593	Bastoni, Guglielmo (*G. Papiensis*)	Spinola, Orazio (*H. Spinula*)	*Matrimonialis*
7.5.1593	Clemente VIII (*Hi.*)		*Matrimonialis*
28.5.1593	Bastoni, Guglielmo (*G. Papiensis*)	Spinola, Orazio (*H. Spinula*)	*De promovendo*
9.6.1593	Clemente VIII (*Hi.*)		*Absolutio*

Data	Responsabile della segnatura	Referendario	Rubriche
13.6.1593	Clemente VIII (*Hi.*)		*Matrimonialis*
15.7.1593	Clemente VIII (*Hi.*)		*Matrimonialis*
1.8.1593	Bastoni, Guglielmo (*G. Papiensis*)		*Matrimonialis*
13.9.1593	Clemente VIII (*Hi.*)		*Matrimonialis*
13.11.1593	Bastoni, Guglielmo (*G. Papiensis*)	Avila, Didaco (*D. Avila*)	*Significavit*
13.12.1593	Piatti, Flaminio (*F. card. Platus*)	Avila, Didaco (*D. Avila*)	*Matrimonialis*
22.4.1594	Clemente VIII (*Hi.*)		*Officium*
4.7.1595	Clemente VIII (*Hi.*)		*Officium*
15.7.1595	Piatti, Flaminio (*F. card. Platus*)	Cavenago, Decio (*D. Cavenagus*)	*Resignatio*
7.10.1595	Clemente VIII (*Hi.*)		*Matrimonialis*
26.1.1596	Clemente VIII (*Hi.*)		*Pensio*
20.8.1596	Clemente VIII (*Hi.*)		*Resignatio cum pensione*
25.9.1596	Clemente VIII (*Hi.*)		*Pensio*
1.11.1596	Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)		*Matrimonialis*
15.1.1597	Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)		*Matrimonialis*
22.2.1597	Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)	Dubliul, *Laurus* (*L. Dubliulius*)	*De promovendo*
7.3.1597	Clemente VIII (*Hi.*)		*Matrimonialis*
1.7.1597	Clemente VIII (*Hi.*)		*Pensio*
1.9.1597	Acquaviva, Ottavio (*O. card. de Aquaviva*)		*Matrimonialis*
7.10.1597	Clemente VIII (*Hi.*)		*Matrimonialis*
15.10.1597	Clemente VIII (*Hi.*)		*Matrimonialis*
26.11.1597	Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)	Dubliul, *Laurus* (*L. Dubliulius*)	*Pensio*
23.2.1598	Ferratini, Bartolomeo (*B. Amerinus*)	Trivulzi, Francesco (*F. Trivultius*)	*Commissio*
1.4.1598	Clemente VIII (*Hi.*)		*Matrimonialis*
5.6.1598	Clemente VIII (*Hi.*)		*Matrimonialis*
5.6.1598	Giustiniani, Benedetto (*B. card. Iustinianus*)		*Matrimonialis*
10.6.1598	Clemente VIII (*Hi.*)	Olario, Camillo (*C. Aularius*)	*Commutatio voluntatis*
15.7.1598	Clemente VIII (*Hi.*)		*Matrimonialis*
15.7.1598	Facchinetti Della Noce, Antonio (*A. car.lis SS. Quatuor Coronatorum*)		*Matrimonialis*
15.7.1598	Facchinetti Della Noce, Antonio (*A. car.lis SS. Quatuor Coronatorum*)		*Matrimonialis*
13.8.1598	Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)		*Matrimonialis*
28.8.1598	Giustiniani, Benedetto (*B. car.lis Iustinianus*)	Camaiani, Cosma (*C. Camaianus*)	*De promovendo*

Data	Responsabile della segnatura	Referendario	Rubriche
5.9.1598	Giustiniani, Benedetto (*B. car. Iustinianus*)	Giustiniani, Antonio (*A. Iustinianus*)	*Significavit*
13.9.1598	Facchinetti Della Noce, Antonio (*A. car.lis SS. Quatuor Coronatorum*)	Giustiniani, Antonio (*A. Iustinianus*)	*Matrimonialis*
15.10.1598	Clemente VIII (*Hi.*)		*Matrimonialis*
13.1.1599	Sfondrati, Paolo Camillo (*P. car. Sfondratus*)		*Matrimonialis*
13.2.1599	Clemente VIII (*Hi.*)		*Matrimonialis*
1.3.1599	Clemente VIII (*Hi.*)		*Resignatio*
1.4.1599	Clemente VIII (*Hi.*)		*Resignatio*
13.4.1599	Clemente VIII (*Hi.*)		*Matrimonialis*
7.5.1599	Clemente VIII (*Hi.*)		*Matrimonialis*
1.6.1599	Clemente VIII (*Hi.*)		*Matrimonialis*
1.6.1599	Ferratini, Bartolomeo (*B. Amerinus*)	Vecchiarelli, Mariano Pietro (*M. Vecchiarellus*)	*Commissio*
13.7.1599	Clemente VIII (*Hi.*)		*Resignatio*
15.7.1599	Clemente VIII (*Hi.*)		*Matrimonialis*
15.7.1599	Clemente VIII (*Hi.*)		*Matrimonialis*
5.9.1599	Clemente VIII (*Hi.*)		*Matrimonialis*
5.11.1599	Clemente VIII (*Hi.*)		*Matrimonialis*
20.3.1600	Sfondrati, Paolo Camillo (*P. car.lis Sfondratus*)	Mileti, Alessandro (*A. Miletus*)	*Indultum*
5.4.1600	Clemente VIII (*Hi.*)		*Matrimonialis*
1.5.1600	Clemente VIII (*Hi.*)		*Certo modo*
15.5.1600	Clemente VIII (*Hi.*)		*Matrimonialis*
15.5.1600	Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)	Dubliul, *Laurus* (*L. Dubliulius*)	*Significavit*
15.5.1600	Sfondrati, Paolo Camillo (*P. car. Sfondratus*)		*Matrimonialis*
5.6.1600	Clemente VIII (*Hi.*)	Cavalieri, Giacomo (*I. Cavalerius*)	*Absolutio ab homicidio*
13.6.1600	Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)		*Matrimonialis*
13.6.1600	Sfondrati, Paolo Camillo (*P. car. Sfondratus*)		*Matrimonialis*
7.7.1600	Clemente VIII (*Hi.*)		*Matrimonialis*
7.7.1600	Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)		*Matrimonialis*
7.7.1600	Sfondrati, Paolo Camillo (*P. car. Sfondratus*)		*Matrimonialis*
13.8.1600	Clemente VIII (*Hi.*)		*Matrimonialis*
1.9.1600	Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)		*Matrimonialis*
13.9.1600	Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)		*Matrimonialis*
13.11.1600	Clemente VIII (*Hi.*)		*Matrimonialis*
21.11.1600	Clemente VIII (*Hi.*)		*Officium*
4.12.1600	Clemente VIII (*Hi.*)		*Officium*

Data	Responsabile della segnatura	Referendario	Rubriche
9.12.1600	Clemente VIII (*Hi.*)		*Officium*
1.1.1601	Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)		*Matrimonialis*
5.1.1601	Clemente VIII (*Hi.*)		*Matrimonialis*
5.1.1601	Clemente VIII (*Hi.*)		*Matrimonialis*
11.1.1601	Clemente VIII (*Hi.*)		*Officium*
1.2.1601	Clemente VIII (*Hi.*)		*Matrimonialis*
13.2.1601	Clemente VIII (*Hi.*)		*Matrimonialis*
15.3.1601	Sfondrati, Paolo Camillo (*P. card.is S. Cecilie*)		*Matrimonialis*
1.4.1601	Sfondrati, Paolo Camillo (*P. card.is S. Cecilie*)	Germonio, Anastasio (*Anast. Germonius*)	*Matrimonialis*
5.4.1601	Clemente VIII (*Hi.*)		*Absolutio*
26.4.1601	Clemente VIII (*Hi.*)		*Nova provisio*
7.5.1601	Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)	Germonio, Anastasio (*Anast. Germonius*)	*Matrimonialis*
7.5.1601	Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)		*Matrimonialis*
7.5.1601	Sfondrati, Paolo Camillo (*P. card.is S. Cecilie*)		*Matrimonialis*
7.5.1601	Sfondrati, Paolo Camillo (*P. card.is S. Cecilie*)		*Matrimonialis*
15.5.1601	Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)		*Matrimonialis*
13.6.1601	Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)	Mileti, Alessandro (*A. Miletus*)	*Significavit*
13.8.1601	Clemente VIII (*Hi.*)		*Matrimonialis*
13.9.1601	Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)	Ruggeri, Angelo (*A. Rogerius*)	*Significavit*
15.10.1601	Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)		*Reformatio*
15.10.1601	Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)	Mileti, Alessandro (*A. Miletus*)	*Significavit*
5.11.1601	Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)		*Matrimonialis*
1.2.1602	Clemente VIII (*Hi.*)		*Officia*
5.4.1602	Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)	Germonio, Anastasio (*Anast. Germonius*)	*Significavit*
7.5.1602	Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)	Mileti, Alessandro (*A. Miletus*)	*Significavit*
15.5.1602	Clemente VIII (*Hi.*)		*Absolutio*
15.5.1602	Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)		*Matrimonialis*
1.6.1602	Clemente VIII (*Hi.*)		*Per obitum*
5.6.1602	Clemente VIII (*Hi.*)		*Per obitum*
13.6.1602	Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)	Germonio, Anastasio (*Anast. Germonius*)	*Significavit*
15.7.1602	Clemente VIII (*Hi.*)		*Per obitum*
5.8.1602	Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)		*Matrimonialis*
13.8.1602	Olivier-Razali, Serafino		*Matrimonialis*

Data	Responsabile della segnatura	Referendario	Rubriche
1.9.1602	Clemente VIII (*Hi.*)		*Per obitum*
7.10.1602	Olivier-Razali, Serafino (*S. patr. Alexandrinus*)	Germonio, Anastasio (*A. Germonius*)	*Matrimonialis*
7.10.1602	Olivier-Razali, Serafino (*S. patr. Alexandrinus*)		*Matrimonialis*
1.11.1602	Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)	Mileti, Alessandro (*A. Miletus*)	*Significavit*
13.11.1602	Clemente VIII (*Hi.*)		*Matrimonialis*
13.11.1602	Clemente VIII (*Hi.*)		*Matrimonialis*
13.12.1602	Olivier-Razali, Serafino (*S. patr. Alexandrinus*)		*Matrimonialis*
13.12.1602	Sfondrati, Paolo Camillo (*P. car. S.te Cecilie*)	Germonio, Anastasio (*Anast. Germonius*)	*Significavit*
13.12.1602	Sfondrati, Paolo Camillo (*P. car.lis S. Cecilie*)		*Matrimonialis*
13.12.1602	Sfondrati, Paolo Camillo (*P. car.lis S. Cecilie*)		*Matrimonialis*
5.1.1603	Clemente VIII (*Hi.*)		*Matrimonialis*
13.1.1603	Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)		*Matrimonialis*
1.3.1603	Sfondrati, Paolo Camillo (*P. car.lis S. Cecilie*)		*Matrimonialis*
1.4.1603	Olivier-Razali, Serafino (*S. patr. Alexandrinus*)	Mileti, Alessandro (*A. Miletus*)	*Pensio*
7.5.1603	Olivier-Razali, Serafino (*S. patr. Alexandrinus*)		*Matrimonialis*
15.5.1603	Olivier-Razali, Serafino (*S. patr. Alexandrinus*)		*Matrimonialis*
15.5.1603	Olivier-Razali, Serafino (*S. patr. Alexandrinus*)		*Matrimonialis*
15.5.1603	Olivier-Razali, Serafino (*S. patr. Alexandrinus*)		*Matrimonialis*
15.5.1603	Olivier-Razali, Serafino (*S. patr. Alexandrinus*)	Mileti, Alessandro (*A. Miletus*)	*Significavit*
9.6.1603	Clemente VIII (*Hi.*)		*Matrimonialis*
18.6.1603	Clemente VIII (*Hi.*)		*Indultum*
26.6.1603	Clemente VIII (*Hi.*)		*Officium*
7.7.1603	Olivier-Razali, Serafino (*S. patr. Alexandrinus*)		*Matrimonialis*
15.7.1603	Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)		*Matrimonialis*
15.7.1603	Olivier-Razali, Serafino (*S. patr. Alexandrinus*)	Volpi, Ulpiano (*V. Ulpius*)	*Significavit*
13.8.1603	Olivier-Razali, Serafino (*S. patr. Alexandrinus*)	Germonio, Anastasio (*Anast. Germonius*)	*Significavit*
13.9.1603	Clemente VIII (*Hi.*)		*Matrimonialis*

Data	Responsabile della segnatura	Referendario	Rubriche
13.9.1603	Olivier-Razali, Serafino (*S. patr. Alexandrinus*)		*Matrimonialis*
24.9.1603	Clemente VIII (*Hi.*)		*Matrimonialis*
7.10.1603	Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)		*Matrimonialis*
15.10.1603	Clemente VIII (*Hi.*)		*Matrimonialis*
15.10.1603	Olivier-Razali, Serafino (*S. patr. Alexandrinus*)	Germonio, Anastasio (*Anast. Germonius*)	*Significavit*
5.11.1603	Olivier-Razali, Serafino (*S. patr. Alexandrinus*)		*Matrimonialis*
5.11.1603	Olivier-Razali, Serafino (*S. patr. Alexandrinus*)		*Matrimonialis*
	Castrucci, Giovanni Battista (*Io. B. car.lis Castruccius*)	Costa, Pietro Francesco (*P.F. Costa*)	
	Sforza, Alessandro (*A. card.lis Sfortia*)	Borbone, Francesco Maria (*F.M. de Monte Sancte Marie*)	

Le suppliche dell'Archivio Segreto Vaticano

1. Nota all’edizione

I registri che conservano le suppliche qui pubblicate sono conservati presso l’Archivio Segreto Vaticano, nella serie dei *Registra Supplicationum*[1]. In base all’inventario pubblicato nel 1932 da padre B. Katterbach, i pontificati qui considerati – da Pio V a Clemente VIII, 1566-1605 – comprendono complessivamente 829 registri, 799 dei quali (96,4%) sono giunti fino a noi[2].

Il formato dei registri è conforme allo standard della serie: si tratta di volumi cartacei *in folio* che misurano all’incirca mm 420 x 290. I registri sono normalmente composti di 300 fogli, cioè di 15 fascicoli di 20 bifogli, ad eccezione dell’ultimo libro di ogni anno di pontificato.

Originariamente la numerazione dei registri avveniva per anni di pontificato, riprendendo da 1 all’inizio di ogni anno. A partire da Martino V il numero del registro fu riportato in caratteri di grande formato sul taglio superiore. Negli anni 1704-1705 il custode del registro Scipione Boncompagni fece rilegare i volumi allora esistenti nel Vaticano in pergamena e riportare sul taglio inferiore, quello visibile durante l’archiviazione, la numerazione nella forma seguente: «X A. VII. IVLII. II» («liber decimus anni septimi Iulii secundi»)[3].

[1] Per una descrizione della serie *Registra Supplicationum* si vedano L.E. Boyle, *A Survey of the Vatican Archives and of its Medieval Holdings*, Toronto 2001², pp. 147-153; H. Bresslau, *Handbuch der Urkunderlehre für Deutschland und Italien*, II/1, Leipzig 1915², pp. 11-18; H. Diener, *Die grossen Registerserien im vatikanischen Archiv (1378-1523). Hinweise und Hilfsmittel zu ihrer Benutzung und Auswertung*, Tübingen 1972; T. Frenz, *Die Kanzlei der Päpste der Hochrenaissance (1471-1527)*, Tübingen 1986 (Bibliothek des deutschen historischen Instituts in Rom, 63), pp. 100-103; T. Frenz, *I documenti pontifici nel medioevo e nell’età moderna*, ed. it. a cura di S. Pagano, Città del Vaticano 1989, pp. 58-59; B. Katterbach, *Specimina supplicationum ex registris vaticanis*, Città del Vaticano 1927; E. Pitz, *Supplikensignatur und Briefexpedition an der römischen Kurie im Pontifikat Calixtus III.* (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 42), Tübingen 1972; P. Rabikauskas, *Diplomatica pontificia*, Roma 1998⁶, pp. 168 ss, 173-175; F. X. Blouin, *Vatican Archives: an Inventory and Guide to Historical Documents of the Holy See*, Oxford 1998. Nel primo dopoguerra la serie è stata riordinata da padre B. Katterbach, che ne ha redatto e pubblicato l’inventario completo: B. Katterbach, *Inventario dei registri delle suppliche*, Città del Vaticano 1932 (Inventari dell’Archivio Segreto Vaticano).

[2] Katterbach, *Inventario*, cit.

[3] *Ibidem*, pp. XIII-XIV.

I registri esaminati sono stati conservati fin dalla loro composizione presso il palazzo vaticano, dal quale l'intera serie fu portata a Parigi nel 1810. Rientrati a Roma nel 1815 i *Registra Supplicationum* furono dapprima ospitati nell'archivio della Dataria Apostolica, per entrare infine a far parte dell'Archivio Segreto Vaticano dal 1892, su ordine di papa Leone XIII[4].

Riepiloghiamo ora i dati relativi al numero dei registri esistenti, di quelli consultabili e delle suppliche rinvenute per i singoli pontificati.

Pio V (7 gennaio 1566 – 1 maggio 1572)[5]

Per i suoi sette anni di pontificato si ha notizia di 137 registri, 133 dei quali (97%) sono giunti fino a noi. Tutti i registri conservati – mediamente tra i 20 ed i 21 all'anno, ad eccezione del primo (28 volumi) e dell'ultimo (7 volumi) anno di pontificato – sono consultabili. Lo spoglio ha condotto alla schedatura di 45 suppliche relative alla diocesi di Trento, ripartite in 33 registri[6].

Gregorio XIII (13 maggio 1572 – 10 aprile 1585)[7]

Ci sono pervenuti 289 registri su un totale accertato da Katterbach di 308, ma due registri risultano al momento esclusi dalla consultazione. Lo spoglio ha quindi riguardato complessivamente 296 registri (96%) ed ha portato alla schedatura di 259 suppliche, distribuite in 143 pezzi archivistici. La media dei registri per anno di pontificato è di circa 22-23, con oscillazioni comprese tra un massimo di 28 per il primo anno e un minimo di 19 per il quinto.

Sisto V (24 aprile 1585 – 27 agosto 1590)[8]

Del suo pontificato sono sopravvissuti 106 registri su di un totale di 111 (95,5%), con una media annua di una ventina di registri per i primi quattro anni di pontificato, che scendono a 16 nel quinto anno ed a 5 nel sesto. Le suppliche trentine schedate sono 170, distribuite in 80 volumi.

[4] *Ibidem*, p. XII.

[5] *Ibidem*, pp. 149 ss.

[6] Per la distribuzione delle suppliche all'interno dei vari volumi si rimanda alla tabella *Suppliche in ordine di registro*, pp. 41-58.

[7] KATTERBACH, *Inventario*, cit., pp. 154 ss.

[8] *Ibidem*, pp. 164 ss.

Urbano VII (15 – 27 settembre 1590)

Del suo brevissimo pontificato, durato appena 13 giorni, non ci è pervenuto alcun registro di suppliche.

Gregorio XIV (5 dicembre 1590 – 15 ottobre 1591)[9]

La serie dei *Registra Supplicationum* conserva 15 registri relativi al suo regno su di un totale di 16 (93,7%), tutti consultabili; dodici di essi conservano suppliche trentine, per un totale di 25 schede.

Innocenzo IX (29 ottobre – 30 dicembre 1591)[10]

I registri prodotti durante il suo breve pontificato sono soltanto 3, tutti consultabili, uno dei quali conserva 5 suppliche relative alla diocesi di Trento.

Clemente VIII (30 gennaio 1592 – 5 marzo 1605)[11]

Ci sono pervenuti 244 registri di suppliche relativi al suo regno su di un totale di 254, tuttavia nove registri sono stati esclusi dalla consultazione in quanto gravemente danneggiati. Lo spoglio ha quindi interessato 235 registri (92,5%) ed ha permesso di trovare 174 suppliche relative ai temi oggetto della presente ricerca, distribuite in 102 registri. La media annua dei volumi si mantiene tra i 15 ed i 17 per i primi sei anni di pontificato, per salire poi a 20-22, mentre per i pochi mesi dell'ultimo anno si conservano due soli registri.

[9] *Ibidem*, pp. 168-169.

[10] *Ibidem*, p. 169.

[11] *Ibidem*, pp. 169 ss.

Tab. 1. *Registri non consultabili*

Papa	N. del registro	Danni[12]	Estremi cronologici[13]
Gregorio XIII	3442	Corroso in testa	24.4.-11.5.1579
	3484	Corroso in testa dall'acqua e dal tarlo	20.4.-9.5.1581
Clemente VIII	3740	Corroso in testa	4.2.-24.3.1594
	3754	Corroso in testa	10.1.-4.2.1595
	3778	Corroso in testa	14.8.-4.9.1595
	3784	Corroso in testa	13.1.-3.2.1596
	3809	Corroso in testa	17.7.-3.8.1597
	3832	Corroso in testa	23.8.-10.9.1599
	3838	Corroso in testa	20.12.1599-10.1.1600
	3891	Corroso in testa	10.-24.7.1601
	3894	Corroso in testa	5.-15.9.1601

[12] La descrizione del danno è desunta da KATTERBACH, *Inventario*, cit. *ad voces*. Katterbach segnala come di norma i danni siano causati dall'umidità; il termine «corroso» indica un danno gravissimo (*ibidem*, p. XX).

[13] I dati sono desunti anche in questo caso da KATTERBACH, *Inventario*, cit., *ad voces* ed integrati con l'indicazione dell'anno solare dedotta dall'attribuzione all'anno di pontificato.

2. Schede

1.

Trento

[*Commissio*]

Borbone, Francesco Maria (*F. M. de Monte Sancte Marie*)

Al termine della controversia che opponeva le sorelle Caterina e Orsola Secchi, di Trento, a Giuseppe e Riccardo Gaudenzi, anch'essi di Trento, in merito alla validità del matrimonio che asserivano di aver contratto, il vescovo di Verona o il suo vicario *in spiritualibus*, presso cui la causa pendeva in seconda istanza, si erano pronunciati in favore dei due uomini; Caterina e Orsola, avendo presentato appello entro il termine stabilito dal diritto, chiedono che la definizione della vertenza in merito all'annullamento della sentenza, unitamente agli annessi e ai connessi e alla contesa principale, sia affidata a degli uditori delle cause del sacro palazzo, affinché, congiuntamente o separatamente, provvedano all'esame della controversia e la conducano a termine, anche procedendo in maniera sommaria, al modo dei contenziosi in materia beneficiale, conferendo loro l'autorità di citare gli avversari e quant'altri siano coinvolti, d'inibire le persone menzionate e quant'altri ritengano opportuno, giungendo alla comminazione delle censure ecclesiastiche e di sanzioni pecuniarie di cui possano stabilire liberamente l'ammontare, di dichiarare, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, come i disobbedienti siano incorsi nelle sanzioni, inasprendole e ulteriormente aggravandole, di avvalersi dell'interdetto e di ricorrere all'intervento dell'autorità secolare, di revocare gli atti che, nel frattempo, si sia tentato di compiere e d'intraprendere le iniziative che considerino indispensabili e adeguate.

Nelle clausole si stabilisce che l'esame della vertenza sia affidato al *magister* Serafino.

Placet domino nostro pape.

Sforza, Alessandro (*A. card.lis Sfortia*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3472, ff. 184v-185r

Il testo della supplica, privo della rubrica e della datazione, accompagna la trascrizione della *reformatio*, approvata il 27 settembre 1580 (scheda 228).

Petenti
- Secchi, Caterina: di Trento.
- Secchi, Orsola: di Trento.

Persone ed enti coinvolti
- Gaudenzi, Giuseppe: di Trento.
- Gaudenzi, Riccardo: di Trento.
- Verona: vescovo.
- Verona: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Serafino: *magister*; uditore delle cause del sacro palazzo.

2.

[Trento]

[*Si in evidentem*]

L.

I deputati e gli ufficiali del seminario minore di Trento espongono come abbiano ceduto al guardiano e al capitolo del locale convento dei frati cappuccini, affinché vi erigano una chiesa e il proprio convento, un fondo situato alle porte della città, presso la via pubblica, il monastero di S. Croce e le proprietà del cittadino Antonio Bertoni e di Orsola *Del Salle*, da cui si traeva una rendita annua di appena 30 ragnesi, ricavandone la somma, stabilita da periti appositamente designati, di 1090 ragnesi e 40 carantani, che s’intende investire nell’acquisizione di beni immobili da cui si possa trarre una rendita annua di almeno 50 ragnesi, pari a 27 ducati d’oro di camera: i deputati e gli ufficiali, unitamente agli acquirenti chiedono, dunque, che si affidi a degli ecclesiastici di sicura integrità, che risiedano in località contigue, il compito di assumere le opportune informazioni in merito alla transazione e, accertando come si risolva a vantaggio del seminario, la confermino e le conferiscano validità permanente, provvedano a sanare eventuali irregolarità e, qualora ancora non sia perfezionata, concedano la facoltà di procedere alla conclusione della transazione, in deroga alla costituzione di Paolo II che proibisce l’alienazione dei beni ecclesiastici.

Nelle clausole si dispone che il compito di dare attuazione alla concessione sia affidato all’ordinario e a un membro del clero della cattedrale di Trento rivestito di dignità ecclesiastica; si stabilisce che si possa procedere unicamente a condizione che l’alienazione del fondo avvenga contestualmente all’investimento della somma ricavata nell’acquisizione di nuovi beni immobili a vantaggio del seminario, ovvero, qualora la transazione sia ormai perfezionata, in seguito all’acquisto di proprietà che garantiscano al seminario una rendita maggiore.

ASV, *Reg. Suppl.*, 3798, f. 252v

Il testo della supplica, privo della rubrica e dell'indicazione della diocesi, della *signatura* e della datazione, reca nel margine unicamente il segno †.

Petenti
- Trento, deputati e ufficiali del seminario minore.
- Trento, guardiano e capitolo del convento dei frati cappuccini.

Persone ed enti coinvolti
- Bertoni, Antonio: cittadino di Trento.
- *Del Salle*, Orsola: di Trento.
- Trento: monastero di S. Croce.
- Trento: vescovo.
- Trento: dignitario della cattedrale.
- Paolo II.

3.

Trento

[*Commissio*]

Costa, Pietro Francesco (*P. F. Costa*)

Il conte Sigismondo Thun, unitamente a Ercole, Giovanni Antonio e Arbogasto Thun, espone come i pievani di Livo e di Malé, benché da tempo immemorabile si limitassero a riscuotere una frazione della parte delle rendite ecclesiastiche denominata 'quarta' e non potessero, quindi, imporre legittimamente il versamento di una porzione delle cospicue rendite decimali di cui egli e i famigliari sono titolari entro i limiti del territorio delle due parrocchie superiore alla consueta, nondimeno, li avessero chiamati a comparire dapprima di fronte a dei giudici ecclesiastici residenti nella diocesi di Trento e, successivamente, di fronte al nunzio apostolico a Venezia o al suo uditore, ottenendo due sentenze in proprio favore; i Thun, avendo presentato appello, chiedono che la definizione della vertenza in merito all'annullamento della seconda sentenza, al ripristino della situazione giuridica antecedente e alle ragioni di contrasto menzionate negli atti processuali, unitamente agli annessi e ai connessi e alla contesa principale, sia affidata a un uditore delle cause del sacro palazzo, affinché provveda all'esame della controversia e la conduca a termine, conferendogli l'autorità di citare gli avversari e quant'altri siano coinvolti, anche mediante editto pubblico, d'inibire le persone menzionate e quant'altri ritenga opportuno, giungendo alla comminazione delle censure ecclesiastiche e di sanzioni pecuniarie di cui possa stabilire liberamente l'ammontare, di dichiarare, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, come i disobbedienti siano incorsi nelle sanzioni, inasprendole

e ulteriormente aggravandole, di avvalersi dell'interdetto e di ricorrere all'intervento dell'autorità secolare, di revocare gli atti che, nel frattempo, si sia tentato di compiere e d'intraprendere le iniziative che consideri indispensabili e adeguate.

Nelle clausole si stabilisce che l'esame della vertenza sia affidato al *magister* Lorenzo.

Placet domino nostro pape.

Castrucci, Giovanni Battista (*Io. B. car.lis Castruccius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3649, f. 10v

Il testo della supplica, privo della rubrica e della datazione, accompagna la trascrizione della *reformatio*, approvata il 5 maggio 1588 (scheda 413). Altre suppliche sulla vicenda sono qui riportate ai numeri 273, 287, 359, 425.

Petenti
- Thun, Sigismondo: conte.
- Thun, Ercole.
- Thun, Giovanni Antonio.
- Thun, Arbogasto.

Persone ed enti coinvolti
- Livo (Trento): pievano.
- Malé (Trento): pievano.
- Venezia: nunzio apostolico.
- Venezia: uditore del nunzio apostolico.
- Lorenzo: *magister*; uditore delle cause del sacro palazzo.

4.

1 aprile 1566, Roma, S. Pietro

Trento

Pensio

Taverna, Ludovico (*L. Taberna*)

Il cardinale Ludovico Madruzzo, ottemperando alle disposizioni del concilio di Trento, aveva resignato la chiesa parrocchiale di S. Maria di Calavino, che deteneva in titolo o in commenda, nelle mani del cardinale Cristoforo Madruzzo, vescovo o amministratore perpetuo della diocesi di Trento, che, ammessa la resignazione, ne aveva concesso la provvista al chierico Giacomo Benuzzi. Paolo Gerardini, chierico di Burgos, ottenuto il consenso di Benuzzi, chiede che una parte della rendita annua del beneficio, che ammonta complessivamente a 100 fiorini di moneta trentina, sia destinata alla costituzione in proprio favore di una pen-

sione di 60 ducati d'oro di camera, somma che peraltro non eccede la metà della rendita, a condizione che rimangano a disposizione del titolare almeno 50 ducati d'oro di camera; chiede, inoltre, che la pensione sia libera da imposizioni e immune da oneri, tributi, sussidi, in modo che al versamento di eventuali contribuzioni imposte in deroga alle esenzioni provveda Benuzzi, che manifesta fin d'ora il proprio consenso, che non risenta delle conseguenze di calamità naturali o eventi accidentali e che sia corrisposta in due soluzioni, nel giorno di san Giovanni Battista e nel giorno di natale di ciascun anno, a Trento, da parte di Benuzzi e dei successori, anche qualora non sia avvenuta la consegna del documento relativo alla costituzione; chiede, infine, che gli sia riconosciuto il diritto di divenire titolare della parrocchiale, senza che sia indispensabile procedere a una nuova e formale provvista, qualora la pensione non sia regolarmente corrisposta o lo sia in maniera parziale, ovvero si tenti di ottenerne la cassazione o la riduzione.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bonomi, Giovanni Francesco (*Iohannes F. Bonhomus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3160, f. 13r-v

La datazione è seguita dall'annotazione: *Missa 5 aprilis. M. datarius.*

Petente
- Gerardini, Paolo: chierico di Burgos; segretario di Ludovico Madruzzo.

Oggetti delle richieste e concessioni
- Calavino, parrocchiale di S. Maria: pensione di 60 ducati d'oro di camera.

Persone ed enti coinvolti
- Benuzzi, Giacomo: chierico (Trento); *decretorum doctor*; cappellano di Ludovico Madruzzo; rettore della parrocchiale di S. Maria di Calavino.
- Madruzzo, Ludovico: cardinale diacono; precedente titolare della parrocchiale di S. Maria di Calavino.
- Madruzzo, Cristoforo: cardinale vescovo di Palestrina, Tridentino; vescovo o amministratore perpetuo della diocesi di Trento.
- Calavino (Trento): parrocchiale di S. Maria, 100 fiorini di moneta trentina n.e.

5.

5 aprile 1566, Roma, S. Pietro

Trento

Nova provisio

Fuscheri, Vincenzo (*V. Fuscherius*)

Massimo Crotta, chierico di Brescia o di una diversa città o diocesi, in seguito

all’accertamento della propria idoneità da parte degli esaminatori previsti dalla procedura stabilita dal concilio di Trento, aveva ottenuto dall’ordinario la provvista della chiesa parrocchiale dei Ss. Maria e Antonino di Tignale, vacante in seguito alla morte dell’ultimo titolare, Girolamo Bertocchi, avvenuta *extra curiam*, nel corso del precedente mese di dicembre e ne aveva, forse, preso possesso e percepito la rendita; temendo, tuttavia, che l’atto possa essere ritenuto privo di valore, Crotta chiede nuovamente la provvista della parrocchiale, anche nell’eventualità che la vacanza discenda da delitto, colpa, inabilità, incapacità o irregolarità dell’ultimo titolare del beneficio, ovvero tragga origine dalla nullità della provvista concessa a lui o ad altra persona da parte del pontefice, dell’ordinario o di una diversa autorità ecclesiastica a motivo d’inabilità, incapacità o irregolarità; chiede, inoltre, la surrogazione nei diritti di Bertocchi sia relativi al beneficio sia connessi alla causa.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bonomi, Giovanni Francesco (*Ioannes F. Bonhomus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3160, f. 204v

Petente
- Crotta, Massimo: chierico di Brescia o di una diversa città o diocesi; *iuris utriusque doctor*; titolare della provvista della parrocchiale dei Ss. Maria e Antonino di Tignale (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni
- Tignale: parrocchiale dei Ss. Maria e Antonino, 124 ducati d’oro di camera n.e.

Persona ed ente coinvolto
- Bertocchi, Girolamo: precedente titolare della parrocchiale dei Ss. Maria e Antonino di Tignale.

6.

17 maggio 1566, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Bartolomeo, figlio di Giovanni Battista *Perzenus* e Benvenuta, figlia del defunto Bartolomeo Moscardino, di Riva, uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune, intendono contrarre matrimonio al fine di porre termine alle discordie che oppongono le proprie famiglie: chiedono, dunque, la dispensa dall’impedimento costituito dal vincolo di

consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si dispone la designazione degli opportuni esecutori, stabilendo che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte; si stabilisce, infine, che, qualora accettino compensi, l'ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche, mentre il vicario incorra nella scomunica *late sententie*.

Fiat ut petitur.

Pio V (*M.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3163, ff. 170v-171r

Petenti
- *Perzenus*, Bartolomeo di Giovanni Battista: originario della diocesi di Trento.
- Moscardino, Benvenuta di Bartolomeo: di Riva [del Garda] (Trento).

7.

28 giugno 1566, Roma, S. Pietro

Trento

Commissio per breve

Fusconi, Adriano (*A. Aquinas*)

Il cardinale Cristoforo Madruzzo, quale vescovo di Trento, ovvero quale titolare del diritto di collazione ordinaria, aveva assegnato al chierico Massimo Crotta la provvista della chiesa parrocchiale dei Ss. Maria e Antonino di Tignale, vacante in seguito alla morte dell'ultimo titolare, Girolamo Bertocchi, avvenuta *extra curiam*, nel corso del precedente mese di dicembre, ma di cui, nel frattempo, si era illecitamente impossessato Stefano Cavalieri; dal momento che Crotta si propone d'intraprendere un'azione legale al fine di conseguire la conferma della provvista ed entrare in possesso del beneficio, ma, trovandosi al servizio del cardinale, teme che l'avversario ne tragga pretesto per sostenere come il giudice non

possa garantire l'indispensabile imparzialità e differire la conclusione del contenzioso, e in considerazione della circostanza che il villaggio di Tignale è situato nel territorio della repubblica di Venezia, il cui ordinamento impedisce che la definizione delle controversie, almeno in prima istanza, sia consegnata a giudici che non vi risiedano, chiede che la definizione della vertenza o delle vertenze che promuove o si ripromette di promuovere nei confronti di Cavalieri o di qualsiasi persona abbia potuto o possa impossessarsi del beneficio, in merito alla titolarità della parrocchiale e a ulteriori ragioni di contrasto che si propone di esporre nel corso del procedimento, sia affidata a una persona di sicura integrità, rivestita di dignità ecclesiastica, che risieda a Venezia, da cui il villaggio di Tignale dista meno di tre giorni di cammino, affinché provveda all'esame della controversia e la conduca a termine, conferendogli l'autorità di citare l'avversario e quanti possano essere indicati nel corso del procedimento, anche mediante editto pubblico, d'inibire le persone menzionate e quant'altri ritenga opportuno, giungendo alla comminazione delle censure ecclesiastiche e di sanzioni pecuniarie di cui possa stabilire liberamente l'ammontare, e le ulteriori facoltà indispensabili e adeguate.

Nelle clausole si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve *supplicatione introclusa*; l'esame della vertenza viene affidato al nunzio apostolico a Venezia.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Simonetta, Ludovico (*Lud. car. Simoneta*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3166, f. 111r

Petente
- Crotta, Massimo: chierico (Trento); *iuris utriusque doctor*; familiare cardinalizio di Cristoforo Madruzzo; titolare della provvista della parrocchiale dei Ss. Maria e Antonino di Tignale (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni
- Tignale: parrocchiale dei Ss. Maria e Antonino.

Persone ed enti coinvolti
- Bertocchi, Girolamo: precedente titolare della parrocchiale dei Ss. Maria e Antonino di Tignale.
- Cavalieri, Stefano.
- Madruzzo, Cristoforo: cardinale vescovo di Palestrina; vescovo di Trento.
- Venezia: nunzio apostolico.

8.

8 gennaio 1567, Roma, S. Pietro

Trento

Pensio

Avila, Didaco (*D. Avila*)

Massimo Crotta, chierico di Trento o di una diversa città o diocesi, ottenuto il consenso di Benedetto Menghini, sacerdote di Traversara, rettore della chiesa parrocchiale di S. Maria di Banale, chiede che una parte della rendita annua del beneficio sia destinata alla costituzione in proprio favore di una pensione di 100 ducati d'oro, somma che peraltro non eccede la metà della rendita, a condizione che rimangano a disposizione del titolare almeno 100 ducati d'oro; chiede, inoltre, che la pensione sia libera da imposizioni, immune ed esente da oneri, tributi, sussidi, e che sia corrisposta in due soluzioni, nel giorno di san Giovanni Battista e nel giorno di natale di ciascun anno, a Trento, da parte di Menghini e dei successori, a partire dal giorno di san Giovanni Battista del 1568.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Marchesani, Antimo (*A. Marchesanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3180, f. 214v

Una nuova richiesta viene avanzata il 30 gennaio 1568 (scheda 13).

Petente
- Crotta, Massimo: chierico di Trento o di una diversa città o diocesi.

Oggetto delle richieste e concessioni
- [Tavodo in] Banale (Trento), parrocchiale di S. Maria: pensione di 100 ducati d'oro.

Persona ed ente coinvolto
- Menghini, Benedetto: sacerdote di Traversara (Trento); rettore della parrocchiale di S. Maria di [Tavodo in] Banale.

9.

28 febbraio 1567, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Giuseppe Roverolo e Chiara Quetta espongono come, a motivo dell'angustia del

luogo in cui risiedono, non abbiano modo di contrarre matrimonio con persone di pari condizione di cui non siano consanguinei né affini: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di terzo grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte; si stabilisce, infine, che, qualora accettino compensi, l'ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche, mentre il vicario incorra nella scomunica *late sententie*.

Fiat ut petitur.

Pio V (*M.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3183, f. 97v

Petenti
- Roverolo, Giuseppe: originario della diocesi di Trento.
- Quetta, Chiara: originario della diocesi di Trento.

10.

23 aprile 1567, Roma, S. Pietro

Roma

Officium

L.

Marco Antonio Maffei intende resignare l'ufficio di *serviens armorum* ovvero *mazzariatus*, che gli era stato conferito in seguito alla morte del precedente titolare, Tommaso *de Previs*; Francesco Antonio Donati, originario della diocesi di Trento, *miles sancti Pauli*, chiede l'ammissione della resignazione, la concessione dell'ufficio, unitamente ai relativi onori, oneri, salari ed emolumenti, e l'aggregazione al collegio dei *servientes armorum* ovvero *mazzarii*, in deroga agli statuti del collegio, anche se approvati mediante giuramento, alle consuetudini, ai pri-

vilegi, agli indulti e alle lettere apostoliche che dispongano il conferimento del primo ufficio che si renda vacante, concessi a qualsivoglia persona rivestita di qualsivoglia dignità, sia pure *motu proprio*, ovvero relativi alla riduzione del numero dei titolari dell'ufficio.

Nelle clausole si dispone che la concessione sia attestata dalla semplice *signatura* della supplica.

Fiat ut petitur.

Pio V (*M.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3186, f. 283v

Petente
- Donati, Francesco Antonio: *miles sancti Pauli* (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni
- Roma: ufficio di *serviens armorum* ovvero *mazzariatus*.

Persone ed enti coinvolti
- Maffei, Marco Antonio: arcivescovo di Chieti; datario; prelato domestico; titolare dell'ufficio di *serviens armorum* ovvero *mazzarius*.
- *Previs*, Tommaso *de*: *barbitonsor* pontificio; precedente titolare dell'ufficio di *serviens armorum* ovvero *mazzarius*.

11.

11 novembre 1567, Roma, S. Pietro

Trento

Pensio

L.

Giovanni Tommaso Spaur, vescovo eletto di Bressanone, ottemperando alle disposizioni del concilio di Trento, aveva resignato, in data anteriore al primo gennaio 1566, la chiesa parrocchiale di S. Maria di Cavalese, nella val di Fiemme, che deteneva in titolo o in commenda, nelle mani del cardinale Cristoforo Madruzzo, vescovo o amministratore perpetuo della diocesi di Trento, ovvero del suo vicario generale *in spiritualibus*, che, ammessa la resignazione, ne aveva concesso la provvista al chierico Pietro Broilo. Marco Antonio Tritonio, chierico di Aquileia, ottenuto il consenso di Broilo, che aveva, forse, preso possesso della parrocchiale, chiede che una parte della rendita annua del beneficio sia destinata alla costituzione in proprio favore di una pensione di 50 ragnesi, pari a 31 ducati d'oro, libera da imposizioni, immune ed esente da oneri, tributi, sussidi e da corrispon-

dere in due soluzioni, nel giorno di san Giovanni Battista e nel giorno di natale di ciascun anno, a Roma, da parte di Broilo e dei successori, anche qualora non sia avvenuta la redazione e la consegna del documento relativo alla costituzione e nell'eventualità che sia in corso una vertenza e ancora Broilo non abbia preso possesso del beneficio; chiede, infine, che gli sia riconosciuto il diritto di divenire titolare della parrocchiale, senza che sia indispensabile procedere a una nuova e formale provvista, qualora la pensione non sia regolarmente corrisposta o lo sia in maniera parziale, ovvero si tenti di ottenerne la cassazione o la riduzione.

Nelle clausole si stabilisce che la titolarità della pensione non possa essere trasferita neppure in forza di privilegio e si dispone che l'ammontare non possa eccedere la terza parte della rendita della parrocchiale.

Fiat ut petitur.

Pio V (*M.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3197, ff. 79v-80r

La datazione è seguita dall'annotazione: *Missa 14 novembris. M. datarius*.

Petente
- Tritonio, Marco Antonio: chierico di Aquileia; segretario di Cristoforo Madruzzo.

Oggetti delle richieste e concessioni
- Cavalese nella val di Fiemme (Trento): parrocchiale di S. Maria.
- Cavalese nella val di Fiemme, parrocchiale di S. Maria: pensione di 50 ragnesi, pari a 31 ducati d'oro di camera.

Persone ed enti coinvolti
- Spaur, Giovanni Tommaso: vescovo eletto di Bressanone; precedente titolare della parrocchiale di S. Maria di Cavalese nella val di Fiemme.
- Broilo, Pietro: chierico (Trento); titolare della provvista della parrocchiale di S. Maria di Cavalese nella val di Fiemme.
- Madruzzo, Cristoforo: cardinale vescovo di Palestrina; vescovo o amministratore perpetuo della diocesi di Trento.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus* di Cristoforo Madruzzo.

12.

13 dicembre 1567, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Girolamo Lodron, di Trento o di una diversa città o diocesi, e Margherita *de*

Rochadalf o *de Regendorf*, vedova del conte Sigismondo Lodron, anch'ella di Trento o di una diversa città o diocesi, in data anteriore al 26 gennaio 1564, benché consapevoli del vincolo di consanguineità che univa l'uomo e il precedente marito della donna, ma ignorando che costituisse un impedimento alla propria unione, avevano provveduto alla stesura dell'accordo dotale e, nel pieno rispetto delle antiche tradizioni della regione, convocati famigliari e amici, avevano contratto pubblicamente matrimonio *per verba de presenti*, alla presenza del sacerdote e senza che venissero avanzate obiezioni da parte dell'autorità ecclesiastica, procedendo, quindi, alla consumazione e permanendo, successivamente, nella condizione coniugale, confessandosi e comunicandosi annualmente e generando dei figli; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di affinità di terzo grado, impediente il matrimonio da contrarre e dirimente il matrimonio contratto, a motivo della circostanza che Girolamo e Sigismondo erano uniti da un vincolo di consanguineità di terzo grado; dal momento che un eventuale divorzio susciterebbe grave scandalo, recando considerevole pregiudizio ai figli e che, avendo considerazione di come nell'atto compiuto apertamente non possa esservi presunzione di dolo e frode, i figli generati da quanti si trovano in un'incontestata condizione coniugale devono essere ritenuti legittimi, Girolamo e Margherita chiedono, dunque, che il pontefice, appoggiandosi alla sicura conoscenza delle circostanze e avvalendosi della pienezza dell'autorità apostolica, provveda al riconoscimento della validità del matrimonio contratto malgrado l'impedimento, conceda la legittimazione dei figli che abbiano generato e possano concepire, in maniera che siano in grado di ricevere in eredità il patrimonio dei genitori e degli altri consanguinei, tanto in presenza, quanto in assenza di disposizioni testamentarie e succedere loro nella titolarità dei feudi, sia pure provvisti di dignità comitale, ovvero di diversa dignità, accordi l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, in deroga a statuti, anche approvati mediante giuramento, leggi e privilegi pontifici, imperiali e municipali.

Nelle clausole si dispone la designazione di esecutori provvisti del potere d'intervenire, ricorrendo, eventualmente, alla minaccia di pene e censure e di chiedere l'intervento dell'autorità secolare; si stabilisce, inoltre, che i documenti da predisporre in seguito all'approvazione della supplica siano redatti in forma di breve, ovvero inviati attraverso l'*officium contraddictarum*, congiuntamente o separatamente; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*.

Fiat ut petitur.

Pio V (*M.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3199, ff. 288v-289r

Petenti
- Lodron, Girolamo: di Trento o di una diversa città o diocesi.
- *Rochadalf* o *Regendorf*, Margherita *de*: di Trento o di una diversa città o diocesi.

Persona ed ente coinvolto
- Lodron, Sigismondo: conte; marito di Margherita.

13.

30 gennaio 1568, Roma, S. Pietro

Trento

Pensio

L.

Il cardinale Cristoforo Madruzzo, amministratore perpetuo della diocesi di Trento, quale ordinario o avvalendosi dell'indulto concesso dal pontefice, aveva assegnato a Benedetto Menghini, sacerdote di Traversara, la provvista della chiesa parrocchiale di S. Maria di Banale, vacante in seguito alla morte o la resignazione dell'ultimo titolare. Massimo Crotta, chierico originario della diocesi di Brescia o di una diversa diocesi, chiede che una parte della rendita annua del beneficio, che non supera complessivamente i 300 ducati d'oro in oro, sia destinata alla costituzione in proprio favore di una pensione di 100 ducati d'oro, anche nell'eventualità che alla rendita attingano pensioni costituite in precedenza e che s'intende indicare nel documento relativo alla costituzione, dal momento che rimarrebbero a disposizione del titolare almeno 100 ducati d'oro; chiede, inoltre, che la pensione sia libera da imposizioni, immune ed esente da oneri, tributi, sussidi, che sia corrisposta in due soluzioni, nel giorno di san Giovanni Battista e nel giorno di natale di ciascun anno, a Trento, da parte di Menghini e dei successori, a partire dal giorno di san Giovanni Battista del 1568, e che si stabilisca che non se ne possa ottenere la cassazione o la riduzione.

Nelle clausole si stabilisce che la costituzione della pensione possa avvenire unicamente a condizione che, detratte dalla rendita la pensione che s'intende costituire e le eventuali pensioni costituite in precedenza, rimangano a disposizione del titolare almeno 100 ducati e si dispone che la titolarità della pensione non possa essere trasferita neppure in forza di privilegio apostolico.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Pio V (*M.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3203, f. 138r-v

La datazione è seguita dall'annotazione: *Missa 6 februarii. M. datarius*. Una prima supplica era stata approvata l'8 gennaio 1567 (scheda 8).

Petente
- Crotta, Massimo: chierico (Brescia o diversa diocesi); familiare cardinalizio di Cristoforo Madruzzo; familiare pontificio.

Oggetti delle richieste e concessioni
- [Tavodo in] Banale (Trento): parrocchiale di S. Maria, 300 ducati d'oro in oro di camera n.e.
- [Tavodo in] Banale, parrocchiale di S. Maria: pensione di 100 ducati d'oro in oro di camera.

Persone ed enti coinvolti
- Madruzzo Cristoforo: cardinale vescovo di Palestrina, Tridentino; amministratore perpetuo della diocesi di Trento.
- Menghini, Benedetto: sacerdote di Traversara (Trento); titolare della parrocchiale di S. Maria di [Tavodo in] Banale.

14.

3 marzo 1568, Roma, S. Pietro

Trento

Dispensatio

L.

Nicolò da Coredo, avendo contratto matrimonio con una vedova, ormai deceduta, e non potendo, dunque, attuare l'aspirazione ad accedere alla prima tonsura e ai gradi minori e maggiori dell'ordine e ad assicurarsi i benefici ecclesiastici, chiede l'assoluzione dalla bigamia e la dispensa per poter ottenere la prima tonsura e conseguire, anche al di fuori dei periodi dell'anno stabiliti dal diritto, nel corso di tre domeniche o giorni festivi, la promozione ai gradi minori dell'ordine, al suddiaconato, al diaconato e al sacerdozio da parte del proprio ordinario, ovvero da parte dell'antistite, residente *in curia* o *extra curiam*, cui stabilisca di rivolgersi, purché goda del favore della sede apostolica, e successivamente, godere i privilegi della condizione ecclesiastica e dei diversi gradi dell'ordine, servire all'altare, conseguire e conservare, fino a che rimanga in vita, non solo i benefici che gli siano regolarmente conferiti, purché compatibili, anche qualora siano canonicati dotati di prebenda, dignità, anche maggiori e principali, personati, amministrazioni o uffici, anche curati o elettivi, in cattedrali, anche metropolitane o in collegiate, ovvero siano parrocchiali o vicarie perpetue, ma anche, avvalendosene liberamente, le pensioni che siano costituite a proprio favore;

chiede, infine, che si conceda all'antistite cui stabilisca di rivolgersi la facoltà di conferirgli la prima tonsura e la promozione ai gradi minori e maggiori dell'ordine.

Nelle clausole si dispone che i documenti da predisporre in seguito all'approvazione della supplica possano essere redatti congiuntamente o, in relazione al conferimento della prima tosura e alla promozione ai gradi minori e maggiori dell'ordine, separatamente e inviati in forma di breve, ovvero attraverso l'*officium contraddictarum*. Si stabilisce che, qualora da Coredo intenda accedere alla prima tonsura e ai gradi minori e maggiori dell'ordine presso la curia romana, al conferimento e alla promozione provveda il vicario di Roma o un delegato, disponendo che la concessione sia attestata dalla semplice *signatura* della supplica; si stabilisce, inoltre, che si possa procedere unicamente a condizione che l'ordinario conceda il proprio consenso, attestando la condotta irreprensibile e l'integrità del candidato e che da Coredo disponga di un patrimonio che possa garantirgli una rendita adeguata; si precisa, infine, come il conferimento e la promozione possano avvenire al di fuori dei periodi dell'anno stabiliti dal diritto unicamente qualora si dimostri che le circostanze lo esigono.

Fiat ut petitur.

Pio V (*M.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3213, f. 262r-v

Petente

- Coredo, Nicolò da: originario della diocesi di Trento.

15.

22 aprile 1568, Roma, S. Pietro

Trento

Pensio

L.

Paolo Gerardini, chierico originario della diocesi di Thérouanne, aveva resignato la chiesa parrocchiale della Beata Maria Vergine di Tassullo nelle mani del cardinale Cristoforo Madruzzo, amministratore perpetuo della diocesi di Trento, ovvero del suo vicario generale, che, ammessa la resignazione, ne aveva concesso la provvista al sacerdote Marino Brazia. Gerardini chiede che una parte della rendita annua del beneficio, che ammonta complessivamente a 160 ducati, sia

destinata alla costituzione in proprio favore di una pensione di 50 scudi d'oro in oro, somma che, anche unita all'importo delle eventuali pensioni costituite in precedenza che forse attingono alla rendita e che s'intende indicare nel documento relativo alla costituzione, non ne eccede tuttavia la terza parte; chiede, inoltre, che la pensione sia libera da imposizioni e immune da oneri, tributi, sussidi, in modo che al versamento di eventuali contribuzioni imposte in deroga alle esenzioni provveda Brazia, che manifesta fin d'ora il proprio consenso, che non risenta delle conseguenze di calamità naturali o eventi accidentali e che sia corrisposta in due soluzioni, nel giorno di san Giovanni Battista e nel giorno di natale di ciascun anno, a Trento, da parte di Brazia e dei successori, anche qualora non sia avvenuta la consegna del documento relativo alla costituzione; chiede, infine, che gli sia riconosciuto il diritto di rientrare in possesso della parrocchiale, come se la resignazione non avesse avuto luogo, qualora la pensione non sia regolarmente corrisposta o lo sia in maniera parziale, ovvero si tenti di ottenerne la cassazione o la riduzione.

Nelle clausole si stabilisce che la costituzione della pensione possa avvenire unicamente a condizione che rimangano a disposizione del titolare almeno 100 ducati.

Fiat ut petitur.

Pio V (*M.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3206, ff. 162v-163r

La datazione è seguita dall'annotazione: *Missa 28 aprilis. M. datarius*.

Petente
- Gerardini, Paolo: chierico (Thérouanne); familiare cardinalizio e segretario di [Ludovico] Madruzzo; precedente titolare della parrocchiale di S. Maria Vergine di Tassullo (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni
- Tassullo: parrocchiale di S. Maria Vergine, 160 ducati n.e.
- Tassullo, parrocchiale di S. Maria Vergine: pensione di 50 scudi d'oro in oro.

Persone ed enti coinvolti
- Brazia, Marino: sacerdote (Trento); titolare della provvista della parrocchiale di S. Maria Vergine di Tassullo.
- Madruzzo, Cristoforo: cardinale Tridentino; amministratore perpetuo della diocesi di Trento.
- Madruzzo, [Ludovico]: cardinale.
- Trento: vicario generale di Cristoforo Madruzzo.

16.

11 luglio 1568, Roma, S. Pietro

Trento

Indultum

L.

Il pontefice, accogliendo una proposta dei cardinali, aveva affidato la diocesi di Trento al cardinale Ludovico Madruzzo che, tuttavia, a motivo delle gravi divergenze insorte nel corso delle trattative intraprese con il conte del Tirolo al fine di giungere alla revisione delle compattate, teme di non poter procedere alla consacrazione episcopale prima del termine stabilito dal diritto canonico; il cardinale chiede, dunque, che gli sia concessa la facoltà di differire la consacrazione di sei mesi, a partire dallo spirare del periodo concesso, in deroga alle disposizioni del concilio Lateranense e degli altri concili, in maniera che, nel frattempo, non sia tenuto né possa essere costretto a provvedere alla consacrazione né la sede episcopale possa essere ritenuta vacante.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve e riferisca con maggiore precisione le circostanze indicate e, in particolare, tanto la natura delle compattate quanto lo svolgimento delle trattative e il carattere delle divergenze insorte; si ammonisce, inoltre, il cardinale ad abbandonare la speranza di un'ulteriore dilazione.

Fiat ut petitur.

Pio V (*M.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3211, f. 2v

La richiesta di proroga sarà rinnovata tre volte, si vedano le schede 20, 34, 41.

Petente
- Madruzzo, Ludovico: cardinale diacono di S. Onofrio, Madruzzo; vescovo eletto di Trento.

Persona ed ente coinvolto
- Asburgo, Ferdinando II, conte del Tirolo.

17.

27 settembre 1568, Roma, S. Pietro

Trento

Commissio per breve

Pinelli, Domenico (*D. Pinellus*)

Al termine della vertenza che opponeva Massimo Crotta a Stefano Cavalieri in merito alla titolarità della chiesa parrocchiale di Tignale, il nunzio apostolico a Venezia, cui il pontefice aveva affidato l'esame della controversia, aveva emesso una sentenza definitiva in favore del primo, imponendo al secondo, che aveva lungamente differito la conclusione del contenzioso, ricorrendo a motivazioni pretestuose, di abbandonare il beneficio e condannandolo al pagamento delle spese processuali; Crotta, ritenendo che la sentenza sia ormai passata in giudicato, dal momento che Cavalieri non aveva manifestato l'intenzione di ricorrere in appello, ovvero non aveva provveduto all'istruzione del procedimento di seconda istanza entro il termine stabilito, chiede che s'ingiunga al nunzio apostolico a Venezia d'individuare un intervallo della durata che consideri adeguata affinché l'avversario abbia modo di dimostrare di aver presentato l'appello e di averne intrapreso l'istruzione e, spirato il termine, di procedere all'esecuzione della sentenza, mediante l'emanazione di un mandato che gli consenta di prendere possesso del beneficio e, provveduto alla determinazione delle spese processuali, di un mandato esecutivo che gli assicuri la restituzione della rendita del beneficio indebitamente percepita e il risarcimento delle spese processuali, conferendogli l'autorità d'inibire e d'intraprendere le iniziative che consideri indispensabili e adeguate.

Nelle clausole si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Della Chiesa, Giovanni Paolo (*Io. P. car. ab Ecclesia*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3214, f. 131v

Petente
- Crotta, Massimo: rettore della parrocchiale [dei Ss. Maria e Antonino] di Tignale (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni
- Tignale: parrocchiale [dei Ss. Maria e Antonino].

Persone ed enti coinvolti
- Cavalieri, Stefano.
- Venezia: nunzio apostolico.

18.

4 novembre 1568, Roma, S. Pietro

Trento

Commissio per breve

Pinelli, Domenico (*D. Pinellus*)

Al termine della lunga controversia aperta dal rifiuto opposto da Giacomo Benuzzi, rettore della chiesa parrocchiale di S. Maria di Calavino, alla pretesa avanzata da Oliviero, priore del monastero di S. Maria *Saccarum*, appartenente all'ordine benedettino e alla congregazione dei celestini, di ottenere il versamento della decima relativa a un appezzamento situato entro i limiti del territorio della parrocchia, il vicario *in spiritualibus* del vescovo di Trento aveva emesso una sentenza definitiva in favore del priore; Benuzzi, avendo presentato appello entro il termine stabilito, chiede che la definizione della vertenza in merito all'annullamento della sentenza sia affidata a uno o diversi giudici rivestiti di dignità ecclesiastica, che risiedano in località contigue, affinché, congiuntamente o separatamente, provvedano all'esame della controversia e la conducano a termine, conferendo loro l'autorità di citare e inibire, giungendo alla comminazione delle censure ecclesiastiche e di sanzioni pecuniarie di cui possano stabilire liberamente l'ammontare, di ricorrere all'intervento dell'autorità secolare e di compiere gli atti che considerino indispensabili e adeguati.

Nelle clausole si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve *supplicatione introclusa* e s'impone al giudice, nell'eventualità di una ricusazione, di designare un assessore gradito alle parti.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Della Chiesa, Giovanni Paolo (*Io. P. car. ab Ecclesia*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3216, ff. 144v-145r

Petente
- Benuzzi, Giacomo: rettore della parrocchiale di S. Maria di Calavino (Trento).

Persone ed enti coinvolti
- Oliviero: priore del monatero di S. Maria *Saccarum*, appartenente all'ordine benedettino e alla congregazione dei celestini (Trento).
- Trento: vicario *in spiritualibus* del vescovo.

19.

8 novembre 1568, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Graziadio Rolandini, originario della val di Non, e Laura *Sahona*, di Riva, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano provveduto alla prima e alla seconda pubblicazione nella propria chiesa parrocchiale e, ottenuta dall'ordinario la dispensa dalla terza, avevano contratto matrimonio nella forma stabilita dal concilio di Trento, pubblicamente e alla presenza del parroco, senza che venissero denunciati ostacoli, procedendo, quindi, alla consumazione; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado ed erano stati informati della necessità, al fine di permanere nella condizione coniugale, di ottenere una dispensa da parte del pontefice; dal momento che un eventuale divorzio susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, la necessaria dispensa al fine di permanere nella condizione coniugale malgrado l'impedimento, e la legittimazione della prole che abbiano generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare l'assoluzione e la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte e assegnato a Graziadio e Laura un'adeguata penitenza; si stabilisce, infine, che, qualora accettino compensi, l'ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche, mentre il vicario incorra nella scomunica *late sententie*.

Congregatio censuit posse expediri si sanctissimo domino nostro placuerit.

Fiat ut petitur.

Pio V (*M.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3214, f. 284r

Petenti
- Rolandini, Graziadio: originario della val di Non (Trento).
- *Sahona*, Laura: di Riva [del Garda] (Trento).

20.

15 dicembre 1568, Roma, S. Pietro

Trento

Prorogatio

L.

Il pontefice aveva concesso al cardinale Ludovico Madruzzo, vescovo di Trento, nell'attesa che si componessero le divergenze insorte nel corso delle trattative intraprese con il conte del Tirolo al fine di giungere alla revisione delle compattate, la facoltà di differire di sei mesi, a partire dal termine stabilito dal diritto canonico, la consacrazione episcopale; dal momento che, com'è noto al pontefice, le trattative ancora non si sono concluse, il cardinale ritiene di non poter procedere alla consacrazione prima dello spirare del periodo concesso e chiede un'ulteriore proroga di sei mesi, in deroga alle disposizioni del concilio Lateranense, in maniera che, nel frattempo, non sia tenuto né possa essere costretto a provvedere alla consacrazione né la sede episcopale possa essere ritenuta vacante.

Nelle clausole si dispone che la concessione sia attestata dalla semplice *signatura* della supplica, in deroga alla regola contraria, ovvero, qualora lo si ritenga opportuno, che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve e riferisca con maggiore precisione tanto la natura delle compattate quanto le ulteriori circostanze indicate; si ammonisce, inoltre, il cardinale ad abbandonare la speranza di un'ulteriore dilazione.

Fiat ut petitur.

Pio V (*M.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3217, f. 234r

La richiesta di proroga, avanzata per la prima volta l'11 luglio 1568, sarà reiterata altre volte nel 1569 (schede 16, 34, 41).

Petente
- Madruzzo, Ludovico: cardinale diacono di S. Onofrio, Madruzzo; vescovo di Trento.

Persona ed ente coinvolto
- Asburgo, Ferdinando II, conte del Tirolo.

21.

9 marzo 1569, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

I nobili Giorgio, figlio del cavaliere Pancrazio Khuen, di castel Belasi e Anna, figlia del defunto Enrico *Ainichen*, di Cortaccia, intendono contrarre matrimonio a motivo sia della prossimità e convenienza dei luoghi in cui risiedono, circostanza che raramente si offre ai nobili di una regione montuosa, sia della parità del proprio grado di nobiltà e dell'affetto coniugale che si portano: chiedono dunque la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di terzo grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte; si stabilisce, infine, che, qualora accettino compensi, l'ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche, mentre il vicario incorra nella scomunica *late sententie*.

Fiat ut petitur.

Pio V (*M.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3223, f. 289v

Una supplica successiva viene approvata il 7 giugno 1569 (scheda 36).

Petenti
- Khuen, Giorgio di Pancrazio: di castel Belasi (Trento).
- *Ainichen*, Anna di Enrico: di Cortaccia (Trento).

Persone ed enti coinvolti
- *Ainichen*, Enrico: di Cortaccia.
- Khuen, Pancrazio: di castel Belasi, cavaliere.

22.

11 marzo 1569, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Dorotea, figlia di Francesco, di Bolentina, villaggio situato nel territorio della parrocchia di Malé, espone come, disponendo di una dote inadeguata, non abbia modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, mentre Francesco, figlio di Stefano, anch'egli di Bolentina, sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone; Francesco e Dorotea sono, tuttavia, uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado: chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte; si stabilisce, infine, che, qualora accettino compensi, l'ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche, mentre il vicario incorra nella scomunica *late sententie*.

Fiat ut petitur.

Pio V (*M.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3224, f. 92r-v

Petenti
- Francesco di Stefano: di Bolentina nella parrocchia di Malé (Trento).
- Dorotea di Francesco: di Bolentina nella parrocchia di Malé.

23.

2 aprile 1569, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

Pasqua, Ottaviano (*O. Pasqua*)

Pietro Rizzi e Maria Turra, di Zambana, villaggio situato nel territorio della pieve di Mezzocorona, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano provveduto, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, contraendo, quindi, pubblicamente matrimonio *per verba de presenti* e procedendo, infine, alla consumazione; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune; dal momento che un eventuale divorzio susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, la dispensa al fine di permanere nella condizione coniugale malgrado l'impedimento di consanguineità di quarto grado, e la legittimazione della prole che abbiano generato o possano concepire; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve, ovvero inviato attraverso l'*officium contraddictarum* o la penitenzieria; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare l'assoluzione e la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte; si stabilisce, infine, che, qualora accettino compensi, l'ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche, mentre il vicario incorra nella scomunica *late sententie*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3225, f. 280r-v

Petenti
- Rizzi, Pietro: di Zambana nella pieve di Mezzocorona (Trento).
- Turra, Maria: di Zambana nella pieve di Mezzocorona.

24.

21 aprile 1569, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

Veggius, N.[1]

Thomez o *Thoma* De Stefanis e Giacoma, figlia di Pietro Passati *del Beuno*, di Condino, in data anteriore al 1° febbraio 1564, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pubblicamente contratto matrimonio *per verba de presenti*, procedendo, quindi, alla consumazione; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado ed erano stati informati della necessità, al fine di permanere nella condizione coniugale, di ottenere una dispensa da parte del pontefice; dal momento che un eventuale divorzio susciterebbe grave scandalo e guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto e dalle altre trasgressioni, quanto dalla scomunica e dalle altre censure e pene ecclesiastiche e afflittive in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di permanere nella condizione coniugale malgrado l'impedimento, ovvero il permesso di contrarre nuovamente il matrimonio nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve, ovvero inviato attraverso la penitenzieria; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo officiale, cui s'impone di accordare l'assoluzione e la dispensa unicamente qualora abbiano accertato la verosimiglianza dell'ignoranza addotta a giustificazione.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Marchesani, Antimo (*A. Marchesanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3226, f. 193r-v

Petenti
- De Stefanis, *Thomez* o *Thoma*: di Condino (Trento).
- Passati *del Beuno*, Giacoma di Pietro: di Condino.

[1] Il referendario non viene identificato da Katterbach.

25.

9 maggio 1569, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

Matteo, figlio del defunto Nicolò *Piccinus*, di Roncone e Stefana, figlia del defunto Simone Fusi, di Fontanedo, villaggi situati nel territorio della pieve di Bono, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione e in data anteriore alla pubblicazione, nella propria chiesa parrocchiale, dei decreti del concilio di Trento, avevano pubblicamente contratto matrimonio *per verba de presenti*, procedendo, quindi, alla consumazione; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado ed erano stati informati della necessità, al fine di permanere nella condizione coniugale, di ottenere una dispensa da parte del pontefice; dal momento che un eventuale divorzio susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, la dispensa al fine di contrarre nuovamente, malgrado l'impedimento, il matrimonio, pubblicamente e nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve, ovvero inviato attraverso la penitenzieria; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di accordare l'assoluzione e la dispensa unicamente qualora abbiano accertato la verosimiglianza dell'ignoranza addotta a giustificazione.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3227, f. 215r

Petenti
- *Picinnus*, Matteo di Nicolò: di Roncone nella pieve di Bono (Trento).
- Fusi, Stefana di Simone: di Fontanedo nella pieve di Bono.

26.

9 maggio 1569, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

Gervaso, figlio di Bartolomeo Visa e Maria, figlia di Andrea, di Bagolino, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano provveduto, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, contraendo, quindi, pubblicamente matrimonio *per verba de presenti* e procedendo, infine, alla consumazione; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che un eventuale divorzio susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, la dispensa al fine di permanere nella condizione coniugale malgrado l'impedimento, e la legittimazione della prole che abbiano generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve, ovvero inviato attraverso la penitenzieria; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di accordare l'assoluzione e la dispensa unicamente qualora abbiano accertato la verosimiglianza dell'ignoranza addotta a giustificazione.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3227, f. 215r

Petenti
- Visa, Gervaso di Bartolomeo: di Bagolino (Trento).
- Maria di Andrea: di Bagolino.

27.

9 maggio 1569, Roma, S. Pietro

Trento, Spoleto

Matrimonialis

L.

Pietro, figlio del defunto Marino e Caratenuta, figlia di Giovanni Lorenzo, di Viesci, nella contea di Leonessa e nella diocesi di Spoleto o di Rieti, Francesco, figlio di Antonio e Maria, figlia di Giovanni Antonio, di Arco, nella diocesi di Trento, Fiorenzo, figlio di Giovanni Battista e Benedetta, figlia di Romano, Antonio, figlio di Provesino e Apollonia, figlia di Bonifacio, di Caso, nella diocesi di Spoleto, intendono contrarre matrimonio al fine di porre termine alle discordie che oppongono le proprie famiglie: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permes-

so di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che i documenti da predisporre in seguito all'approvazione della supplica siano redatti in forma di breve, ovvero inviati attraverso la penitenzieria, congiuntamente o separatamente e in una, due, tre o quattro distinte occasioni, qualora i destinatari lo ritengano opportuno; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte; si stabilisce, infine, che, qualora accettino compensi, l'ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche, mentre il vicario incorra nella scomunica *late sententie*.

Fiat ut petitur.

Pio V (*M.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3227, f. 262r-v

Petenti
- Pietro di Marino: di Viesci (*ville Blesii*) nella contea di Leonessa (Spoleto o Rieti).
- Caratenuta di Giovanni Lorenzo: di Viesci (*ville Blesii*) nella contea di Leonessa.
- Francesco di Antonio: di Arco (Trento).
- Maria di Giovanni Antonio: di Arco.
- Fiorenzo di Giovanni Battista: di Caso (Spoleto).
- Benedetta di Romano: di Caso.
- Antonio di Provesino: di Caso.
- Apollonia di Bonifacio: di Caso.

28.

12 maggio 1569, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Nicolò, figlio di Micheletto e Betta, figlia di Giacomo, di Arco, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano provveduto, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, contraendo, quindi, pubblicamente matrimonio *per verba de presenti* e for-

se procedendo, infine, alla consumazione; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di terzo grado; dal momento che un eventuale divorzio susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, la dispensa al fine di permanere nella condizione coniugale malgrado l’impedimento, e la legittimazione della prole che abbiano generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all’approvazione della supplica sia redatto in forma di breve, ovvero inviato attraverso la penitenzieria; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all’ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s’impone di accordare l’assoluzione e la dispensa unicamente qualora abbiano accertato la verosimiglianza dell’ignoranza addotta a giustificazione.

Fiat ut petitur.

Pio V (*M.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3227, f. 267v

Petenti
- Nicolò di Micheletto: di Arco (Trento).
- Betta di Giacomo: di Arco.

29.

15 maggio 1569, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

Avila, Didaco (*D. Avila*)

Giuseppe, figlio di Antonio Caraiola, di Villamontagna nel distretto di Trento e Caterina, figlia del defunto Vincenzo *Gasegonus*, cittadino di Trento, ignorando l’esistenza d’impedimenti alla propria unione, avevano provveduto, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, contraendo, quindi, pubblicamente matrimonio *per verba de presenti* e procedendo, infine, alla consumazione; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di affinità di quarto grado; dal momento che un eventuale divorzio susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, la dispensa al fine di permanere nella condizione coniugale malgrado l’impedimento, e la legittimazione della prole che abbiano generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all’appro-

vazione della supplica sia redatto in forma di breve, ovvero inviato attraverso la penitenzieria; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di accordare l'assoluzione e la dispensa unicamente qualora abbiano accertato la verosimiglianza dell'ignoranza addotta a giustificazione.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3228, f. 161r

Petenti
- Caraiola, Giuseppe di Antonio: di Villamontagna (*de Montanea*) nel distretto di Trento.
- *Gasegonus*, Caterina di Vincenzo: di Trento.

30.

15 maggio 1569, Roma, S. Pietro

Trento [Ischia, Piacenza]

Matrimonialis

Avila, Didaco (*D. Avila*)

Pietro, figlio del defunto Giovanni Della Toneta e Teofania, figlia di Giovanni *Tonsus*, di Terzolas, villaggio situato nel territorio della pieve di Malé, nella val di Sole, nella diocesi di Trento, Romedio Gregori, di Romallo, villaggio situato nel territorio della pieve di Revò, nella val di Non, nella diocesi di Trento e Maria, figlia di Giacomo *Tamus*, *de Medio*, nella diocesi di Trento, Simone, figlio di Antonio Nicoletti e Dorotea, figlia di Tommasino, di Caldes, villaggio situato nel territorio della pieve di Malé, nella val di Sole, nella diocesi di Trento, Tommaso Castellani e Giulia Sirabella, originari della diocesi di Ischia, Gregorio Guarnieri e Caterina, figlia del defunto Antonio Dalmolino, originari della parrocchia di Pedana, nella diocesi di Piacenza, in data anteriore al 26 gennaio 1564, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano provveduto, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, contraendo, quindi, pubblicamente matrimonio *per verba de presenti*; Pietro e Teofania, Romedio e Maria, Simone e Dorotea, inoltre, avevano forse proceduto alla consumazione; in seguito, tuttavia, Pietro e Teofania e Gregorio e Caterina avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado, Romedio e Maria da un vincolo di affinità di quarto grado, Simone e Dorotea da un vincolo di affinità di terzo e quarto grado, Tommaso e

Giulia da un vincolo di affinità di terzo e quarto grado che trae origine da un ascendente comune; dal momento che un eventuale divorzio susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, la dispensa al fine di permanere nella condizione coniugale malgrado l'impedimento, ovvero il permesso di contrarre nuovamente il matrimonio, e la legittimazione della prole che abbiano generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che i documenti da predisporre in seguito all'approvazione della supplica siano redatti in forma di breve, ovvero inviati attraverso la penitenzieria, congiuntamente o separatamente; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3228, ff. 161v-162r

Petenti
- Della Toneta, Pietro di Giovanni: di Terzolas nella pieve di Malé e nella val di Sole (Trento).
- *Tonsus*, Teofania di Giovanni: di Terzolas nella pieve di Malé e nella val di Sole.
- Gregori, Romedio: di Romallo nella pieve di Revò e nella val di Non (Trento).
- *Tamus*, Maria di Giacomo: *de Medio* (Trento).
- Nicoletti, Simone di Antonio: di Caldes nella pieve di Malé e nella val di Sole (Trento).
- Dorotea di Tommasino: di Caldes nella pieve di Malé e nella val di Sole.
- Castellani, Tommaso: (Ischia).
- Sirabella, Giulia: (Ischia).
- Guarnieri, Gregorio: della parrocchia di Pedana (Piacenza).
- Dalmolino, Caterina di Antonio: della parrocchia di Pedana.

31.

17 maggio 1569, Roma, S. Pietro

Trento

Commissio per breve

Bourbon Del Monte, Pietro Giacomo (*P. Ia. de Monte S. Marie*)

Il 12 maggio 1565, al termine della complessa vertenza in merito alla validità del matrimonio contratto clandestinamente da Maria, figlia del defunto *Ugibellus de Zuzado* e Giovanni, figlio di Francesco Rubinelli, di Breguzzo, villaggi situati nel territorio della pieve di Tione, e del matrimonio contratto pubblicamente e alla presenza degli opportuni testimoni, da Maria e Antonio, figlio del defunto *magister* Paolo, *scutor* di Fisto, villaggio situato nel territorio della pieve di Rendena,

il vicario del vescovo di Trento, non avendo considerazione di come il primo matrimonio fosse stato contratto in data anteriore alla pubblicazione, nella pieve di Tione, dei decreti del concilio di Trento, né di come Giovanni e Maria avessero avuto numerosi rapporti carnali e, nel corso dell'intera vertenza, non si fossero persuasi a rinunciare alla coabitazione e, anzi, avessero generato diversi figli, e non giudicando, peraltro, rilevante la circostanza che Maria si fosse risolta ad acconsentire al secondo matrimonio a motivo del timore della madre e del nonno e dello zio materni, né che Antonio e Maria si fossero astenuti dalla consumazione, aveva riconosciuto la validità del secondo matrimonio, imponendo, mediante la comminazione della scomunica e delle censure ecclesiastiche, la comunione della mensa e del letto, ma concedendo la remissione delle spese processuali; Antonio, che si propone ormai di conseguire la dichiarazione dell'invalidità del secondo matrimonio e, forse, Giovanni e Maria, che aspirano, al contrario, alla dichiarazione della validità del primo matrimonio, avendo immediatamente presentato appello, chiedono che la definizione della vertenza in merito all'annullamento della sentenza e alla revisione del processo, unitamente agli annessi e ai connessi e alla contesa principale, sia affidata a una o diverse persone di sicura integrità, rivestite di dignità ecclesiastica, che risiedano in località contigue, affinché, congiuntamente o separatamente, provvedano all'esame della controversia e la conducano a termine, anche procedendo in maniera sommaria, conferendo loro l'autorità di citare quanti siano coinvolti, anche mediante editto pubblico, d'inibire le persone menzionate, il vescovo di Trento e qualsivoglia altro giudice o ecclesiastico o laico provvisto di qualsivoglia autorità, giungendo alla comminazione delle censure ecclesiastiche e di sanzioni pecuniarie di cui possano stabilire liberamente l'ammontare, di dichiarare come i contumaci siano incorsi nelle sanzioni, inasprendole e ulteriormente aggravandole, di ricorrere, qualora lo ritengano opportuno, all'intervento dell'autorità secolare, di revocare gli atti che, nel frattempo, si siano compiuti, di accordare, meramente e titolo precauzionale, ad Antonio, Giovanni e Maria l'assoluzione dalla scomunica e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi e d'intraprendere le iniziative che considerino indispensabili e adeguate.

Nelle clausole si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica possa essere redatto in forma di breve *supplicatione introclusa*, ovvero inviato attraverso l'*officium contraddictarum*; l'esame della vertenza viene affidato a uno degli ordinari la cui sede si trovi alla minore distanza dal luogo in cui risiedono le parti o al suo officiale o vicario generale.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Della Chiesa, Giovanni Paolo (*Io. P. card. ab Ecclesia*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3228, ff. 104v-105r

Petenti
- Antonio di Paolo: di Fisto nella pieve di Rendena (Trento); *scutor*.
- Rubinelli, Giovanni di Francesco: di Breguzzo nella pieve di Tione (Trento).
- Maria di *Ugibellus*: di *Zuzado* nella pieve di Tione (Trento).

Persone ed enti coinvolti
- Paolo: di Fisto nella pieve di Rendena; *magister*, padre di Antonio.
- *Ugibellus*: *de Zuzado*, pieve di Tione; padre di Maria.
- Madre di Maria: *de Zuzado,* pieve di Tione.
- Nonno materno di Maria: *de Zuzado*, pieve di Tione.
- Zio materno di Maria: *de Zuzado*, pieve di Tione.
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario del vescovo.

32.

17 maggio 1569, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Brigida *Comigreta*, figlia e [...][1] di Leonardo, figlio di Pietro, della valle di Rumo, nella val di Non, espone come, disponendo di una dote inadeguata, non abbia modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, mentre Marino, figlio di Bartolomeo *Lecte*, anch'egli della valle di Rumo, sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone; Marino e Brigida sono, tuttavia, uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve, ovvero inviato attraverso la penitenzieria o seguendo una diversa procedura; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo officiale o vicario generale, cui s'impone di ricusare remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte; si stabilisce, infine, che,

qualora accettino compensi, l'ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche, mentre il vicario incorra nella scomunica *late sententie*.

Fiat ut petitur.

Pio V (*M.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3228, f. 242r-v

Petenti
- *Lecte*, Marino di Bartolomeo: della valle di Rumo nella val di Non (Trento).
- *Comigreta*, Brigida di Leonardo di Pietro: della valle di Rumo nella val di Non.

[1] A una parola indecifrabile segue la ripetizione del termine *filie*.

33.

20 maggio 1569, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Giacoma, figlia del defunto Pasino *Bertaretus*, *de Brigono*, espone come, disponendo di una dote inadeguata, non abbia modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione che non le sia consanguinea né affine, mentre Giovanni, figlio del defunto Battista *Mitonus*, di Bono, sarebbe disposto a prenderla in moglie costituendole una dote conveniente; Battista e Giacoma che, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria eventuale unione e anzi, senza l'intenzione o la speranza di contrarre matrimonio, né il proposito di conseguire con maggiore facilità la dispensa e pur non avendo pronunciato una formale promessa, avevano avuto rapporti carnali, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto e dalle altre trasgressioni, quanto dalla scomunica e dalle altre censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di terzo grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve, ovvero inviato attraverso la penitenzieria; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordi-

nario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare l'assoluzione e la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte e assegnato a Giovanni e Giacoma, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza quale soddisfazione dell'incesto commesso; si stabilisce, infine, che, qualora accettino compensi, l'ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche, mentre il vicario incorra nella scomunica *late sententie*.

Fiat ut petitur.

Pio V (*M.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3228, f. 115r-v

Petenti
- *Mitonus*, Giovanni di Battista: di Bono (Trento).
- *Bertaretus*, Giacoma di Pasino: *de Brigono* (Trento).

34.

24 maggio 1569, Roma, S. Pietro

Trento

Prorogatio

L.

Il pontefice aveva concesso al cardinale Ludovico Madruzzo, vescovo di Trento, nell'attesa che si componessero le divergenze insorte nel corso delle trattative intraprese con il conte del Tirolo al fine di giungere alla revisione delle compattate, la facoltà di differire di sei mesi, a partire dal termine stabilito dal diritto canonico, la consacrazione episcopale; dal momento che, com'è noto al pontefice, le trattative ancora non si sono concluse, il cardinale ritiene di non poter procedere alla consacrazione prima dello spirare del periodo concesso e chiede un'ulteriore proroga di sei mesi, in deroga alle disposizioni del concilio di Trento, in maniera che, nel frattempo, non sia tenuto né possa essere costretto a provvedere alla consacrazione né la sede episcopale possa essere ritenuta vacante.

Nelle clausole si stabilisce che la proroga sia di tre mesi e si dispone che la concessione sia attestata dalla semplice *signatura* della supplica, in deroga alla regola contraria, ovvero, qualora lo si ritenga opportuno, che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve e rife-

risca con maggiore precisione tanto la natura delle compattate quanto le ulteriori circostanze indicate.

Fiat ut petitur.

Pio V (*M.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3228, f. 117v

La richiesta di proroga, avanzata già due volte nel 1568 (schede 16 e 20) sarà rinnovata il 6 novembre 1569 (scheda 41).

Petente
- Madruzzo, Ludovico: cardinale diacono di S. Onofrio, Madruzzo; vescovo di Trento.

Persona ed ente coinvolto
- Asburgo, Ferdinando II, conte del Tirolo

35.

7 giugno 1569, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

Avila, Didaco (*D. Avila*)

Bartolomeo, figlio di *Zellena de Graziis*, di Daone e Maria Domenica Moschi, di Bersone, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano provveduto, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, contraendo, quindi, pubblicamente matrimonio *per verba de presenti* e forse procedendo, infine, alla consumazione; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che un eventuale divorzio susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, la dispensa al fine di permanere nella condizione coniugale malgrado l'impedimento, e la legittimazione della prole che abbiano generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve, ovvero inviato attraverso l'*officium minoris gratie*, disponendo che vi si possa precisare se Bartolomeo e Maria Domenica siano uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado, ovvero da un vincolo di consanguineità di terzo e quarto grado che trae origine da un ascendente comune; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3229, f. 178r

Petenti
- *Graziis*, Bartolomeo di *Zellena de*: di Daone (Trento).
- Moschi, Maria Domenica: di Bersone (Trento).

36.

7 giugno 1569, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

I nobili e devoti cattolici Giorgio Khuen, di castel Belasi e Anna *Ainichen*, originari della diocesi di Trento, espongono come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiedono, non abbiano modo di contrarre matrimonio con persone diverse, ma di confessione cattolica e di pari condizione: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di terzo grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte; si stabilisce, infine, che, qualora accettino compensi, l'ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche, mentre il vicario incorra nella scomunica *late sententie*.

Congregatio concilii censuit iustam causam dispensandi adesse, si sanctissimo domino nostro placuerit. F. card. Alciatus.

Fiat ut petitur.

Pio V (*M.*)

ASV, Reg. *Suppl.*, 3230, f. 198v

Una supplica precedente viene approvata il 9 marzo 1569 (scheda 21).

Petenti
- Khuen, Giorgio: di Castel Belasi (Trento).
- *Ainichen*, Anna: originaria della diocesi di Trento.

37.

4 luglio 1569, Roma, S. Pietro

Trento

De promovendo

L.

Il chierico di Trento Oderico Donati, canonico della chiesa collegiata di S. Maria di Loreto, aspirando ai gradi maggiori dell'ordine a motivo sia del possesso del canonicato, sia dello stimolo della devozione, chiede la dispensa per poter conseguire, nel corso di tre domeniche o giorni festivi, anche al di fuori dei periodi dell'anno stabiliti dal diritto, la promozione al suddiaconato, al diaconato e al sacerdozio da parte del suffraganeo del vicario di Roma, senza attendere che trascorra il consueto intervallo di un anno tra l'accesso a un grado e il conseguimento del successivo.

Nelle clausole si dispone che la concessione sia attestata dalla semplice *signatura* della supplica, dal momento che Donati si trova presso la curia romana.

Fiat ut petitur.

Pio V (*M.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3231, f. 127r

Donati inoltra in seguito una nuova supplica per chiedere la promozione al diaconato e al sacerdozio (scheda 40).

Petente
- Donati, Oderico: chierico di Trento; canonico della collegiata di S. Maria di Loreto (Recanati).

Persone ed enti coinvolti
- Roma: vicario.
- Roma: suffraganeo del vicario.

38.

28 luglio 1569, Roma, S. Pietro

Brescia [e Trento]

Commissio per breve

Pinelli, Domenico (*D. Pinellus*)

Nel 1526, al termine della vertenza che, svolgendosi presso diversi giudici delegati dal pontefice, opponeva la badessa e le monache del monastero di S. Giulia di Brescia, appartenente all'ordine benedettino, ai sindaci e alla comunità di Storo, nella diocesi di Trento, in merito alla proprietà della valle e del bosco *Laina*, situati entro i limiti del territorio appartenente alla comunità, Matteo Ugoni, vescovo di Famagosta, confermando una sentenza definitiva antecedente, si era pronunciato in favore della badessa e delle monache che, lamentando come non si sia provveduto a dare esecuzione alla sentenza, benché ormai passata in giudicato, chiedono che si affidi a una o diverse persone di sicura integrità, rivestite di dignità ecclesiastica, che risiedano in località contigue, il compito di procedere, congiuntamente o separatamente, all'accertamento della conformità delle due sentenze e, quindi, alla determinazione delle spese processuali, all'attuazione del mandato esecutivo, ovvero, qualora lo ritengano opportuno, all'emanazione di un nuovo mandato esecutivo, cui possano apporre il proprio sigillo piccolo, e di provvedere all'esecuzione della sentenza passata in giudicato, conferendo loro l'autorità di citare gli avversari e quant'altri, *in curia* o *extra curiam*, siano coinvolti, anche mediante editto pubblico, d'inibire le persone menzionate e quant'altri giudichino opportuno, giungendo alla comminazione delle censure ecclesiastiche e di sanzioni pecuniarie di cui possano stabilire liberamente l'ammontare, di dichiarare come i contraddittori, i disobbedienti e i renitenti siano incorsi nelle sanzioni, inasprendole e ulteriormente aggravandole, di avvalersi dell'interdetto, di ricorrere, qualora lo ritengano conveniente, all'intervento dell'autorità secolare e di compiere gli atti che considerino indispensabili e adeguati.

Nelle clausole si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Della Chiesa, Giovanni Paolo (*Io. P. card. ab Ecclesia*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3232, f. 70r

Una prima *reformatio* della supplica viene approvata il 4 aprile 1570 (scheda 42) e una seconda l'11 ottobre 1571 (scheda 47). Alla complessa vertenza si riferiscono diverse suppliche raccolte nel volume precedente (schede 383, 421, 429, 432).

Petente
- Brescia: badessa e monache del monastero di S. Giulia, appartenente all'ordine benedettino.

Persone ed enti coinvolti
- Storo (Trento): sindaco e comunità.
- Ugoni, Matteo: vescovo di Famagosta; giudice delegato dal pontefice.

39.

22 agosto 1569, Roma, S. Pietro

Trento

Nova provisio

Glorieri, Alessandro (*A. Glorierius*)

I conti e le comunità di Arco e dell'omonima contea, titolari del giuspatronato, o almeno la parte maggiore o la metà di essi, ovvero i relativi procuratori, avevano proposto il conferimento a Paolo Stefanini, sacerdote di Tione, villaggio situato nella diocesi di Trento o in una diversa diocesi, del canonicato della collegiata di S. Maria di Arco, vacante per la resignazione compiuta nelle mani dell'ordinario da parte di Guglielmo Torboli, che aveva successivamente ottenuto la provvista dell'arcipretura di Angiari, in diocesi di Verona; l'arciprete della collegiata, titolare del diritto di collazione ordinaria, aveva provveduto all'istituzione in seguito all'ammissione da parte del capitolo e Stefanini aveva preso possesso del canonicato; temendo, tuttavia, che le formalità relative a presentazione, istituzione, ammissione e possesso siano state almeno in parte trascurate e l'atto possa essere ritenuto privo di valore, Stefanini chiede nuovamente la provvista del canonicato, anche nell'eventualità che la vacanza discenda dalla nullità della provvista concessa a lui o ad altra persona da parte del pontefice o dell'ordinario a motivo d'inabilità o incapacità, ovvero tragga origine da inadeguatezza o assenza del diritto di presentazione e istituzione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto *in forma dignum novissima* e si dispone che la provvista non possa essere concessa qualora la vacanza sia dovuta alla morte dell'ultimo titolare.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Marchesani, Antimo (*A. Marchesanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3238, f. 222r-v

Petente
- Stefanini, Paolo: sacerdote di Tione (Trento o diversa diocesi); titolare della provvista del canonicato della collegiata di S. Maria di Arco (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni
- Arco: canonicato della collegiata di S. Maria, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persone ed enti coinvolti
- Arco, arciprete della collegiata di S. Maria: titolare del diritto di collazione ordinaria del canonicato della collegiata di S. Maria.
- Arco: capitolo della collegiata di S. Maria.
- Arco, conti: titolari del giuspatronato del canonicato della collegiata di S. Maria.
- Arco, comunità: titolare del giuspatronato del canonicato della collegiata di S. Maria.
- Arco, comunità della contea: titolari del giuspatronato del canonicato della collegiata di S. Maria.
- Torboli, Guglielmo: arciprete della chiesa di Angiari (Verona); precedente titolare del canonicato della collegiata di S. Maria di Arco.

40.

10 ottobre 1569, Roma, S. Pietro

Trento

De promovendo

L.

Il chierico e suddiacono Oderico Donati, canonico della chiesa collegiata di S. Maria di Loreto, aspirando ai due ulteriori gradi maggiori dell'ordine a motivo sia delle esigenze della propria chiesa, sia dello stimolo della devozione, chiede la dispensa per poter conseguire, nel corso di due domeniche o giorni festivi, anche al di fuori dei periodi dell'anno stabiliti dal diritto, la promozione al diaconato e al sacerdozio da parte del proprio ordinario, ovvero, avendone ottenuto il consenso, da parte dell'antistite, residente *extra curiam*, cui stabilisca di rivolgersi, purché goda del favore della sede apostolica.

Nelle clausole si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve, ovvero in altra forma, qualora lo si ritenga opportuno.

Fiat ut petitur.

Pio V (*M.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3235, f. 238v

Una prima richiesta, che comprendeva anche la richiesta di promozione al suddiaconato, era stata inoltrata da Donati il 4 luglio precedente (scheda 37).

Petente
- Donati, Oderico: chierico e suddiacono (Trento); canonico della collegiata di S. Maria di Loreto (Recanati).

41.

6 novembre 1569, Roma, S. Pietro

Trento

Prorogatio

Il pontefice, accogliendo una proposta dei cardinali, aveva affidato la diocesi di Trento al cardinale Ludovico Madruzzo che, tuttavia, non aveva potuto procedere alla consacrazione episcopale a motivo delle gravi divergenze insorte nel corso delle trattative intraprese con il conte del Tirolo al fine di giungere alla revisione delle compattate; il cardinale chiede, dunque, che gli sia concessa la facoltà di differire di sei mesi, a partire dal termine stabilito dal diritto canonico, la consacrazione quale vescovo di Trento, in deroga alle disposizioni del concilio Lateranense e degli altri concili, in maniera che, nel frattempo, non sia tenuto né possa essere costretto a provvedere alla consacrazione né la sede episcopale possa essere ritenuta vacante.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve e riferisca con maggiore precisione le circostanze indicate e, in particolare, tanto la natura delle compattate quanto lo svolgimento delle trattative e il carattere delle divergenze insorte.

Fiat ut petitur.

Pio V (*M.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3239, f. 298r

La richiesta di proroga era già stata approvata tre volte a partire dall'11 luglio 1568 (schede 16, 20, 34).

Petente
- Madruzzo, Ludovico: cardinale diacono di S. Onofrio, Madruzzo; vescovo eletto di Trento.

Persona ed ente coinvolto
- Asburgo, Ferdinando II, conte del Tirolo

42.

4 aprile 1570, Roma, S. Pietro

[Trento]

Reformatio

Bourbon Del Monte, Pietro Giacomo (*P. Ia. de Monte S. Marie*)

Reformatio della supplica presentata dalla badessa e dalle monache del monastero di S. Giulia di Brescia, appartenente all'ordine benedettino, e approvata a Roma il 28 luglio 1569.

La comunità di Storo, nella diocesi di Trento, in merito alla supplica presentata da parte della badessa e delle monache del monastero di S. Giulia di Brescia, appartenente all'ordine benedettino, affinché si provvedesse all'esecuzione di una sentenza emessa in proprio favore nel contesto della vertenza relativa alla proprietà del bosco e della valle ***, situati entro i limiti del territorio appartenente alla comunità, rileva come Bernardo, vescovo di Trento e giudice delegato dal pontefice, o il suo vicario generale *in spiritualibus*, avessero emesso una sentenza definitiva in cui si dichiarava come alla badessa e alle monache non competessero legittimi diritti in relazione all'oggetto della controversia e s'imponeva loro di rinunciare definitivamente alle proprie pretese, e pone in evidenza come, dal momento che la decisione era passata in giudicato, la sentenza successivamente emessa in favore della badessa e delle monache e di cui si chiede l'esecuzione, sia priva di valore, osservando come sarebbe, quindi, opportuno affidare all'attuale vescovo di Trento o al suo vicario generale *in spiritualibus* il compito di procedere all'esecuzione della prima sentenza, pronunciata, peraltro, al termine di un procedimento dibattuto, nel rispetto del diritto, presso il tribunale dell'ordinario della parte comparente, e non a Brescia, presso il tribunale della parte attrice, che non aveva avuto, del resto, ritegno di chiamarvi a comparire l'intera comunità, cui tuttavia appartengono vedove e orfani e poveri che, nel rispetto di un privilegio irrinunciabile di cui godono, non sono suscettibili di essere chiamati di fronte a un giudice diverso dal naturale; la comunità chiede, dunque, che la definizione della vertenza o delle vertenze in merito all'individuazione della sentenza cui dare esecuzione, sia affidata al vescovo di Trento o al suo vicario generale *in spiritualibus*, affinché, congiuntamente o, qualora lo ritengano opportuno, separatamente, provvedano all'esame della controversia e la conducano a termine procedendo in maniera sommaria, al modo dei contenziosi in materia beneficiale, conferendo loro l'autorità di citare e inibire, qualora lo considerino conveniente, le persone che giudichino opportuno, giungendo alla comminazione delle censure ecclesiastiche e di sanzioni pecuniarie di cui possano stabilire libe-

ramente l'ammontare, di dichiarare come i contumaci siano incorsi nelle sanzioni, inasprendole e ulteriormente aggravandole, di avvalersi dell'interdetto e di ricorrere, qualora lo ritengano opportuno, all'intervento dell'autorità secolare, procedendo anche mediante editto pubblico e di compiere gli atti che considerino indispensabili e adeguati.

Nelle clausole si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve *supplicatione introclusa*; si concede, inoltre, la deroga alle costituzioni di Bonifacio VIII, Innocenzo VI e del concilio generale *de una et duabus dietis, dummodo non ultra tres*; l'esame della vertenza viene affidato al vescovo di Vicenza o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'ingiunge, qualora accertino che l'una e l'altra sentenza sia passata in giudicato, di provvedere all'esecuzione della sentenza cui, in conformità al diritto, dev'essere assicurata attuazione.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Della Chiesa, Giovanni Paolo (*Io. P. car.lis ab Ecclesia*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3243, ff. 149v-150r

Reformatio della supplica approvata il 28 luglio 1569 (scheda 38); una seconda *reformatio* viene approvata l'11 ottobre 1571 (scheda 47). Alla complessa vertenza si riferiscono diverse suppliche raccolte nel volume precedente (schede 383, 421, 429, 432).

Petente
- Storo (Trento): comunità e uomini.

Persone ed enti coinvolti
- Brescia: badessa e monache del monastero di S. Giulia, appartenente all'ordine benedettino.
- [Clesio,] Bernardo: vescovo di Trento; giudice delegato dal pontefice.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus* di Bernardo [Clesio].
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Vicenza: vescovo.
- Vicenza: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Bonifacio VIII.
- Innocenzo VI.

43.

9 settembre 1570, Roma, S. Pietro

Trento

De promovendo

Pasi, Bonifacio (*B. Pasius*)

Il chierico di Trento Nicolò *Malincadius*, rettore della chiesa parrocchiale di S. Maria nella val di Fassa, aspirando ai gradi maggiori dell’ordine a motivo sia del possesso della parrocchiale, sia dello stimolo della devozione, chiede la dispensa per poter conseguire, nel corso di una domenica o giorno festivo, anche al di fuori dei periodi dell’anno stabiliti dal diritto, la promozione al diaconato e al sacerdozio da parte dell’antistite, residente *in curia* o *extra curiam*, cui stabilisca di rivolgersi, purché goda del favore della sede apostolica.

Nelle clausole si precisa come la dispensa venga concessa in quanto il possesso della parrocchiale esige la promozione al sacerdozio, ma si stabilisce che si possa procedere unicamente a condizione che si ottenga il consenso dell’ordinario e si provveda all’accertamento dell’idoneità del candidato, disponendo che il documento da predisporre in seguito all’approvazione della supplica sia redatto in forma di breve. Si stabilisce, inoltre, che, qualora *Malincadius* intenda conseguire la promozione presso la curia romana, al conferimento del diaconato e del sacerdozio provveda il vicario di Roma o un delegato, disponendo che la concessione sia attestata dalla semplice *signatura* della supplica.

Fiat ut petitur.

Pio V (*M.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3252, f. 257r

Petente

- *Malincadius*, Nicolò: chierico di Trento; familiare cardinalizio di Ludovico Madruzzo; rettore della parrocchiale di S. Maria nella val di Fassa (Bressanone).

Persone ed enti coinvolti

- Roma: vicario.
- Madruzzo, Ludovico: cardinale Tridentino.

44.

16 settembre 1570, Roma, S. Pietro

Trento

Significavit

Colonna Marsili, Marco Antonio (*M. Ant. Col.a Mars.*)

Silvestro, figlio ed erede di Margherita, vedova di Berto, originario della Valtellina e residente a Tesero, nella val di Fiemme, espone come ignoti individui si siano

indebitamente appropriati di una considerevole somma di denaro, superiore ai 300 scudi, che la madre aveva concesso in prestito o affidato in deposito, ovvero che gli apparteneva a diverso titolo e che, in seguito alla sua morte, legittimamente compete all'erede, impossessandosi, inoltre, di svariati beni mobili e immobili, somme di denaro, gioielli, animali, suppellettili, derrate, oggetti e diritti che s'intende puntualmente indicare all'atto della pubblicazione o dell'esecuzione del documento da redigere in seguito all'approvazione della supplica e che appartengono a Silvestro quale erede non solo dell'intero patrimonio di Margherita o di una quota di esso, ma anche dei beni di altri congiunti e consanguinei; Silvestro chiede, dunque, che s'ingiunga all'ordinario o al suo officiale o vicario generale di procedere, in nome del pontefice, personalmente o mediante idonee persone, all'emanazione, nelle chiese della diocesi, di un monitorio nei confronti non solo degli autori dell'indebita appropriazione, ma anche di quanti abbiano loro prestato sostegno, oppure occultino i beni e i diritti rivendicati, ovvero ne conoscano la sorte, affinché, entro un determinato termine, provvedano a restituirli, ovvero rivelino le informazioni di cui siano in possesso, minacciando diversamente la comminazione di una scomunica da cui possano essere assolti unicamente in seguito alla restituzione, ovvero alla denuncia dei responsabili.

Nelle clausole si dispone che il documento venga redatto *in forma significavit* e che si proceda nel rigoroso rispetto delle disposizioni recentemente emanate in cancelleria da parte di Pio V.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Aragonia, Nicolò (*N. Aragonia*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3252, f. 265r

Petente
- Silvestro di Berto: originario della Valtellina e residente a Tesero nella val di Fiemme (Trento).

Persone ed enti coinvolti
- Berto: originario della Valtellina e residente a Tesero nella val di Fiemme; padre di Silvestro e marito di Margherita.
- Margherita: originaria della Valtellina e residente a Tesero nella val di Fiemme; madre di Silvestro e vedova di Berto.
- Trento: officiale vescovile
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario generale del vescovo.
- Pio V.

45.

20 febbraio 1571, Roma, S. Pietro

Trento

Indultum

L.

La grave situazione finanziaria della diocesi di Trento aveva imposto al cardinale Ludovico Madruzzo non solo di privarsi di una parte consistente del proprio patrimonio, ma anche di contrarre pesanti debiti e avvalersi di strumenti diversi al fine di disporre delle ingenti somme indispensabili, in particolare, per corrispondere il salario alla terza parte delle milizie che turbavano l'ordine della diocesi e ancora gli impediscono di riscuotere la parte maggiore delle rendite della chiesa che gli è affidata; dal momento che l'esigenza di sostenere gli impegni assunti richiede che si si ricorra al patrimonio della chiesa, il pontefice concede *motu proprio* al cardinale la facoltà di procedere all'alienazione dei beni ecclesiastici che gli permettano di raccogliere la somma di 10.000 fiorini, in maniera da soddisfare i creditori e difendere e conservare i diritti della diocesi di Trento; si dispone che l'individuazione dei beni da cedere si attenga rigorosamente al criterio di recare quanto minore pregiudizio sia possibile alla chiesa e al capitolo della cattedrale, e che si ottenga il consenso dei canonici; si stabilisce che si possa procedere all'alienazione unicamente a condizione che i beni ceduti siano riscattati non appena la situazione lo consenta; si precisa, inoltre, come la somma indicata comprenda il denaro forse ricavato dalla vendita alla diocesi di Bressanone del massariato di Bolzano e dei beni che la diocesi di Trento vi possedeva, la cui validità era stata subordinata all'assenso del pontefice e che viene approvata; si aggiunge, infine, come la facoltà di procedere all'alienazione dei beni ecclesiastici venga concessa in deroga alle costituzioni di Paolo II e Pio IV.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve.

Fiat motu proprio.

Pio V (*M.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3261, f. 238r

Persone ed enti coinvolti
- Madruzzo, Ludovico: cardinale [diacono] di S. Onofrio; vescovo di Trento.
- Trento: canonici e capitolo della cattedrale.
- Trento: diocesi.
- Bressanone: diocesi.

- Paolo II.
- Pio IV.

46.

6 ottobre 1571, Roma, S. Pietro

Trento

Commissio per breve

Glorieri, Alessandro (*A. Glorierius*)

Pietro Antonio Inverardi, arciprete della chiesa parrocchiale detta pieve di S. Maria di Ala, espone come, benché una consuetudine antica e inviolata gli assicuri il diritto di percepire la decima relativa ai campi, ai pascoli, al bestiame e ai beni che si trovino non solo entro i limiti del territorio della pieve, ma anche in altre località, nondimeno, Francesco, rettore del beneficio semplice di S. Margherita, situato all'interno della pieve, avesse osato e osi esigerne una parte considerevole, adducendo a sostegno della propria pretesa la circostanza che, in occasione della vacanza della parrocchiale, il laico cui, in accordo con il cappellano designato, si era risolto di affidare la definizione di un contrasto insorto in merito all'attribuzione della decima, ne aveva stabilito l'equa ripartizione; dal momento che ai laici non viene consentito ingerirsi nell'amministrazione delle rendite ecclesiastiche, in particolare qualora l'ordinario non abbia manifestato il proprio consenso e si rechi pregiudizio all'interesse del titolare del beneficio, il compromesso dev'essere ritenuto privo di valore e Inverardi chiede, dunque, che la definizione della vertenza o delle vertenze in merito al diritto di percepire la decima che promuove o si ripromette di promuovere nei confronti di Francesco sia affidata al locale ordinario, ovvero a una persona di sicura integrità, che risieda in una località contigua, affinché provveda all'esame della controversia e la conduca a termine procedendo in maniera sommaria, conferendogli l'autorità di citare e inibire le persone che giudichi opportuno, giungendo alla comminazione delle censure ecclesiastiche e di sanzioni pecuniarie di cui possa stabilire liberamente l'ammontare, di riconoscere all'arciprete la titolarità del diritto di percepire la decima, assicurandogliene l'effettivo esercizio e, in seguito all'emissione delle sentenza in proprio favore e fino alla conclusione della vertenza, di disporne il sequestro, minacciando le censure e le pene previste dalla clementina *Compescendi* e di compiere gli atti che consideri indispensabili e adeguati, in deroga alle disposizioni emanate in cancelleria e, in particolare, alla regola che stabilisce come non si possano disporre i sequestri se non mediante documenti muniti di sigillo di piombo.

Nelle clausole si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica possa essere redatto in forma di breve, ovvero di breve *supplicatione introclusa*; l'esame della vertenza viene affidato all'ordinario o al suo officiale.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Della Chiesa, Giovanni Paolo (*Io. P. card. ab Ecclesia*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3273, f. 232r

Petente
- Inverardi, Pietro Antonio: arciprete della parrocchiale detta pieve di S. Maria di Ala (Trento).

Persona ed ente coinvolto
- Francesco: rettore del beneficio semplice di S. Margherita nella pieve di Ala (Trento).

47.

11 ottobre 1571, Roma, S. Pietro

[Trento] R

Reformatio

Dandini, Anselmo (*A. Dandinus*)

Reformatio della supplica presentata dalla badessa e dalle monache del monastero di S. Giulia di Brescia, appartenente all'ordine benedettino, e approvata a Roma il 28 luglio 1569.

La comunità di Storo, nella diocesi di Trento, in merito alla supplica presentata da parte della badessa e delle monache del monastero di S. Giulia di Brescia, appartenente all'ordine benedettino, affinché si provvedesse all'esecuzione di una sentenza emessa in proprio favore nel contesto della controversia relativa alla proprietà del bosco e della valle *Lorena*, situati entro i limiti del territorio appartenente alla comunità, rileva come la definizione della vertenza, aperta dalla badessa e dalle monache e affidata a Matteo Ugoni, residente a Brescia, fosse stata avocata da Clemente VII, in considerazione della circostanza che i membri della comunità erano e sono sudditi imperiali e quindi non appaiono suscettibili di essere chiamati di fronte a un giudice diverso dal naturale, e consegnata all'arcivescovo di *Nixia*, vicario generale del vescovo di Trento, che aveva provveduto all'inibizione di Ugoni e del suo delegato ed emesso una sentenza in favore della comunità, nei cui confronti la badessa e le monache, nel corso dei successivi quarant'anni, avevano manifestato piena acquiescenza, solo recentemente otte-

nendo che si affidasse il compito di dare esecuzione a una sentenza emessa in proprio favore da Ugoni a un giudice residente a Brescia, città in cui, appartenendo a famiglie nobili e potenti, dispongono di ampia influenza; dal momento che non appare conforme al diritto che la parte comparente sia chiamata ad affrontare un dibattimento presso il tribunale della parte attrice e in considerazione della circostanza, che si dichiara di poter avvalorare prestando formale giuramento nelle mani del pontefice, che i giudici, tanto laici quanto ecclesiastici, residenti nel territorio della repubblica di Venezia, non possono garantire l'indispensabile imparzialità, la comunità e gli uomini di Storo chiedono, dunque, che il pontefice avochi, senza riguardo per l'identità del giudice presso cui sia pendente, la vertenza in merito all'esecuzione della sentenza, unitamente agli annessi e ai connessi e alla contesa principale, e ne affidi la definizione a una persona rivestita di dignità ecclesiastica, che risieda in una località contigua, ma non nel territorio della repubblica, affinché, accertato come alla badessa e alle monache non competano legittimi diritti in relazione all'oggetto della controversia, imponga loro di rinunciare definitivamente alle proprie pretese, le condanni al pagamento delle spese processuali sostenute dalla comunità di fronte a qualsiasi giudice, provveda all'emanazione di un mandato esecutivo, sia pure apponendovi il proprio sigillo piccolo, in deroga alla regola contraria, e ne assicuri l'attuazione, conferendogli l'autorità di citare la badessa e le monache e le persone menzionate all'atto dell'esecuzione del documento da redigere in seguito all'approvazione della *reformatio*, anche mediante editto pubblico, giungendo alla comminazione delle censure ecclesiastiche e di sanzioni pecuniarie di cui possa stabilire liberamente l'ammontare, di dichiarare, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, come i contraddittori e i disobbedienti siano incorsi nelle sanzioni, inasprendole e ulteriormente aggravandole, di avvalersi dell'interdetto e di compiere gli atti che consideri indispensabili e adeguati.

Nelle clausole si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve *supplicatione introclusa*, ovvero inviato attraverso l'*officium contraddictarum*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Della Chiesa, Giovanni Paolo (*Io. P. card. ab Ecclesia*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3271, f. 276r-v

Reformatio della supplica approvata il 28 luglio 1569 (scheda 38). Una prima *reformatio* viene approvata il 4 aprile 1570 (scheda 42). Alla complessa vertenza si riferiscono diverse suppliche raccolte nel volume precedente (schede 383, 421, 429, 432).

Petente
- Storo (Trento): comunità e uomini.

Persone ed enti coinvolti
- Brescia: badessa e monache del monastero di S. Giulia, appartenente all'ordine benedettino.
- Ugoni, Matteo: giudice delegato dal pontefice.
- Brescia: giudice delegato da Matteo Ugoni.
- Trento: vescovo.
- *Nixia*: arcivescovo; vicario generale del vescovo di Trento; giudice delegato dal pontefice.
- Clemente VII.

48.

14 luglio 1572, Roma, S. Marco

Trento

Significavit

Colonna Marsili, Marco Antonio (*M. Ant.s Col.a Mars.*)

Margherita e Maddalena, di Trento, eredi di Matteo Molinari *iunior*, espongono come ignoti individui si siano indebitamente appropriati di un privilegio concesso dall'imperatore Carlo V al defunto Donato Molinari, padre di Matteo, che gli conferiva la facoltà di accedere a qualsiasi dignità e gli assicurava la successione paterna, riducendolo forse in cenere e impossessandosi, inoltre, di censi, redditi, terreni, edifici, boschi e alberi con i relativi frutti, di vino, frumento, lino, lana, olio, d'oro, argento e altri beni, di suppellettili d'argento, di panni di lino, lana e seta, di vesti, gioielli e utensili domestici, di cavalli e altri animali, di libri, registri, atti notarili, obbligazioni, cedole, quietanze, scritture pubbliche e private, debiti, crediti, legati, prestiti, depositi, diritti, giurisdizioni e somme di denaro, anche concesse in prestito o affidate in deposito, oltre che di altri beni mobili e immobili, oggetti e funzioni pubbliche che s'intende puntualmente indicare all'atto della pubblicazione o dell'esecuzione del documento da redigere in seguito all'approvazione della supplica e che appartengono a Margherita e Maddalena quali eredi non solo dell'intero patrimonio di Matteo o di una quota di esso, ma anche dei beni di altri congiunti e consanguinei; Margherita e Maddalena chiedono, dunque, che s'ingiunga ai vescovi di Trento e di qualsiasi altra diocesi o ai loro ufficiali o vicari generali *in spiritualibus* di procedere, in nome del pontefice, personalmente o mediante idonee persone, all'emanazione, nelle chiese delle proprie diocesi, di un monitorio nei confronti non solo degli autori dell'indebita appropriazione, ma anche di quanti conoscano la sorte dei beni e dei diritti rivendicati, affinché, entro un determinato termine, provvedano a restituirli, ovvero rivelino le informazioni di cui siano in possesso, [minacciando diversamente la comminazione di una scomunica da cui possano essere assolti unicamente in seguito alla restituzione, ovvero alla denuncia dei responsabili].

Nelle clausole si dispone che il documento sia inviato attraverso l'*officium contraddictarum* e che si proceda nel rigoroso rispetto delle disposizioni recentemente emanate in cancelleria [da parte di Pio V].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3291, f. 24r-v

Petenti
- Maddalena di Matteo *iunior* di Donato Molinari: di Trento.
- Margherita, di Matteo *iunior* di Donato Molinari: di Trento.

Persone ed enti coinvolti
- Molinari, Donato: padre di Matteo *iunior*.
- Molinari, Matteo *iunior* di Donato: di Trento, padre di Maddalena e Margherita.
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Pio V.
- Carlo V.

49.

7 agosto 1572, Roma, S. Marco

Trento

Significavit

Colonna Marsili, Marco Antonio (*M. Ant.s Col.a Mars.*)

Martino e Simone Beltrami, di Pré di Ledro, nell'omonima valle, fratelli ed eredi di Antonio Giovanni Beltrami, di Riva, espongono come ignoti individui si siano indebitamente appropriati di considerevoli somme di denaro, utensili e suppellettili che appartenevano al fratello, impossessandosi, inoltre, di svariati censi, edifici e terreni, di vasi d'argento e di diverso materiale, d'oro e argento, anche coniato, di utensili domestici e vesti, di atti notarili, contratti, scritture pubbliche e private e somme di denaro, oltre che di altri oggetti e beni mobili e immobili che s'intende puntualmente indicare all'atto della pubblicazione o dell'esecuzione del documento da redigere in seguito all'approvazione della supplica e che appartengono a Martino e Simone quali eredi di Antonio Giovanni; Martino e Simone chiedono, dunque, che s'ingiunga al vescovo di Trento o al suo vicario di procedere, in nome del pontefice, personalmente o mediante idonee persone, all'emanazione, nelle chiese della diocesi, di un monitorio nei confronti non solo degli autori dell'indebita appropriazione, ma anche di quanti abbiano loro prestato soste-

gno, oppure occultino i beni e i diritti rivendicati, ovvero ne conoscano la sorte, [affinché, entro un determinato termine, provvedano a restituirli, ovvero rivelino le informazioni di cui siano in possesso, minacciando diversamente la comminazione di una scomunica da cui possano essere assolti unicamente in seguito alla restituzione, ovvero alla denuncia dei responsabili].

Nelle clausole si dispone che il documento venga redatto *in forma significavit* e che si proceda nel rigoroso rispetto delle disposizioni recentemente emanate in cancelleria da parte di Pio V.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3292, ff. 149v-150r

Petenti
- Beltrami, Martino: di Prè di Ledro nella valle di Ledro (Trento).
- Beltrami, Simone: di Prè di Ledro nella valle di Ledro.

Persone ed enti coinvolti
- Beltrami, Antonio Giovanni: di Riva [del Garda] (Trento).
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario del vescovo.
- Pio V.

50.

13 agosto 1572, Roma, S. Marco

Trento

Cassatio pensionis

Massa, Taddeo (*T. Massa*)

Il pontefice aveva destinato una parte della rendita della chiesa parrocchiale detta arcipretura della pieve di Lizzana alla costituzione in favore di Girolamo Roccabruna *senior* di una pensione annua di 120 ducati o scudi; in seguito Roccabruna aveva raggiunto un accordo con Giacomo Campanella, rettore detto arciprete della parrocchiale, acconsentendo a rinunciare ad una quota della pensione, pari a 20 ducati o scudi, purché la parte rimanente, pari a 100 ducati o scudi, continuasse a essere corrisposta regolarmente e gli fosse, inoltre, consegnata una determinata quantità di denaro; Campanella e Roccabruna chiedono, dunque, che una parte della pensione, pari a 20 ducati o scudi, sia cassata e che al primo sia concesso di consegnare e al secondo di ricevere la somma concordata senza che alla transazione possa essere attribuito carattere simoniaco.

Nelle clausole si dispone che la concessione sia attestata dalla semplice *signatura* della supplica e si stabilisce che la cassazione, limitata a una parte della pensione pari a 20 ducati o scudi, possa avvenire unicamente a condizione che Roccabruna vi acconsenta.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3294, f. 41r

La datazione è seguita dall'annotazione: *Missa 29 augusti. M. datarius.*

Petenti
- Roccabruna, Girolamo *senior*: arcidiacono della cattedrale di Trento; titolare di una pensione di 120 ducati o scudi sulla parrocchiale detta arcipretura della pieve di Lizzana (Trento).
- Campanella Giacomo: rettore detto arciprete della parrocchiale detta arcipretura della pieve Lizzana.

Oggetto delle richieste e concessioni
- Lizzana, parrocchiale detta arcipretura della pieve: porzione pari a 20 ducati o scudi della pensione di 120 ducati o scudi.

51.

25 agosto 1572, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

L.

Beatrice *Novais*, di Trento, espone come, disponendo di una dote inadeguata, non abbia modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, mentre Giovanni Colasso, anch'egli di Trento, sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone e anzi, costituendole una dote conveniente; Giovanni e Beatrice sono, tuttavia, uniti da un vincolo di consanguineità di secondo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di secondo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo officiale, cui s'impone di ricusare remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte; si stabilisce, infine, che, qualora accettino compensi, l'ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche, mentre il vicario incorra nella scomunica *late sententie*.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3294, f. 71r

Petenti
- Colasso, Giovanni: di Trento.
- *Novais*, Beatrice: di Trento.

52.

26 agosto 1572, Roma, S. Marco

Trento

Significavit

Colonna Marsili, Marco Antonio (*M. Ant. Col. Mars.*)

Alessandro e Antonio Vidal, figli ed eredi di Giuseppe Vidal e Bona Zanini, *de Provea*, oltre che dei fratelli Vitale e Sebastiano, espongono come ignoti individui si siano indebitamente appropriati di redditi e proventi, d'oro e argento, di vino, foraggio, frumento, olio e altre derrate, di edifici, orti, campi e altri terreni, di panni di lino, lana e canapa, di utensili domestici e vesti, di animali di diversa specie, di atti notarili, contratti, profitti, quietanze, conti, note, lettere, scritture pubbliche e private e altri documenti, crediti, depositi, prestiti, diritti e somme di denaro che competono loro a diverso titolo, oltre che di altri oggetti e beni che s'intende puntualmente indicare alla presenza di uno, due o tre degli esecutori designati ed enumerare all'atto della pubblicazione o dell'esecuzione del documento da redigere in seguito all'approvazione della supplica e che appartengono a Martino e Simone quali eredi non solo dell'intero patrimonio dei genitori Giuseppe e Bona e dei fratelli Vitale e Sebastiano o di una quota di esso, ma

anche dei beni di altri congiunti e consanguinei; Antonio e Alessandro chiedono, dunque, che s'ingiunga a uno o a diversi ordinari o ai loro vicari di procedere, in nome del pontefice, personalmente o mediante idonee persone, all'emanazione, nelle chiese delle proprie diocesi, di un monitorio nei confronti non solo degli autori dell'indebita appropriazione, ma anche di quanti conoscano la sorte dei beni e dei diritti rivendicati, affinché, entro un determinato termine, provvedano a restituirli, ovvero rivelino le informazioni di cui siano in possesso.

Nelle clausole si dispone che il documento sia inviato attraverso l'*officium contraddictarum* e che si proceda nel rigoroso rispetto delle disposizioni recentemente emanate in cancelleria per la redazione di tali monitori.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3293, f. 255v

Petenti
- Vidal, Alessandro di Giuseppe: *de Provea* (Trento).
- Vidal, Antonio di Giuseppe: *de Provea*.

Persone ed enti coinvolti
- Vidal, Giuseppe: *de Provea*; padre di Alessandro e Antonio.
- Vidal, Sebastiano di Giuseppe: *de Provea*; fratello di Alessandro e Antonio.
- Vidal, Vitale di Giuseppe: *de Provea*; fratello di Alessandro e Antonio.
- Zanini, Bona: *de Provea*; moglie di Giuseppe Vidal; madre di Alessandro e Antonio.

53.

18 ottobre 1572, Roma, S. Pietro

Roma

Officium

L.

Il chierico di Trento Cesare *Lalius* intende resignare l'ufficio di custode della sala del concistoro e della segnatura di cui è titolare; Francesco Antonio Donati, di Trento, chiede l'ammissione della resignazione e la concessione dell'ufficio, unitamente ai relativi onori, oneri, salari ed emolumenti, in maniera che possa adempierne gli obblighi personalmente o mediante sostituti che abbia, tuttavia, la facoltà di rimuovere, qualora lo consideri necessario, senza particolari formalità.

Nelle clausole si dispone che la concessione sia attestata dalla semplice *signatura*

della supplica, ovvero, qualora lo si ritenga opportuno, che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3298, f. 259r

Petente
- Donati, Francesco Antonio: di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni
- Roma: ufficio di custode della sala del concistoro e della segnatura.

Persona ed ente coinvolto
- *Lalius*, Cesare: chierico di Trento; titolare dell'ufficio di custode della sala del concistoro e della segnatura.

54.

26 ottobre 1572, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

I nobili Antonio *Scrattemperg* e Lucia Terlago, di Trento, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano provveduto, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, alla prima pubblicazione nella propria chiesa parrocchiale e, avendo appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune, avevano chiesto e ottenuto la necessaria dispensa da parte del pontefice: l'ordinario, tuttavia, aveva ricusato di dare attuazione alla concessione a motivo dell'errata indicazione del luogo, che ritengono sia da attribuire allo scrittore, ovvero al sollecitatore; ammettono, inoltre, come, pur rinunciando a contrarre matrimonio, non avessero, tuttavia, desistito dalla reciproca frequentazione, lasciandosi, infine, vincere dalla fragilità della carne; dal momento che l'angustia della città in cui risiedono non consente loro di contrarre matrimonio con persone diverse, ma di pari condizione, mentre la rinuncia alla celebrazione del matrimonio susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica e dalle altre censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matri-

monio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano generato o possano concepire; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di ricusare remunerazioni o ricompense e di accordare l'assoluzione e la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, [abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte] e assegnato ad Antonio e Lucia un'adeguata penitenza.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3301, f. 2r

Petenti
- *Scrattemperg*, Antonio: di Trento.
- Terlago, Lucia: di Trento.

55.

13 dicembre 1572, Roma, S. Pietro

Trento

Indultum

L.

Nicolò Madruzzo espone come, podagroso e giunto ormai all'età di sessantott'anni, non sia in grado di recarsi alla chiesa e chiede che gli sia concessa l'autorizzazione a edificare, presso la propria abitazione, un oratorio che s'intende assoggettato all'ispezione e all'approvazione del locale ordinario, che gli sia inoltre conferito il permesso, nell'eventualità che sia infermo, di affidarvi la celebrazione della messa, nel corso dei giorni festivi e, quando ne avverta l'esigenza, dei giorni feriali, a un sacerdote secolare, purché idoneo e approvato dall'ordinario, ovvero, qualora non sia disponibile, a un sacerdote regolare, appartenente a qualsiasi ordine, e che gli sia accordata, infine, la facoltà di ricevervi l'eucarestia, quando lo desideri, ma non nel giorno della pasqua.

Nelle clausole si stabilisce che la concessione non si estenda oltre la morte di Ma-

druzzo e si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica possa essere redatto in forma di breve e inviato attraverso l'*officium contraddictarum*, ovvero, qualora lo si ritenga opportuno, seguendo una diversa procedura.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3301, ff. 3v-4r

Petente
- Madruzzo, Nicolò: originario della diocesi di Trento.

56.

29 dicembre 1572, Roma, S. Pietro

Trento, Alessandria

Matrimonialis

L.

I nobili Carlo Guaschi, di Alessandria e Damisella Lodron, di Trento o di una diversa città o diocesi, persuasi da ragionevoli motivi, intendono contrarre matrimonio: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità o di affinità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve, ovvero inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo officiale o vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare remunerazioni o ricompense, [anche spontaneamente offerte e di accordare la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte; si stabilisce, infine, che, qualora accettino compensi, l'ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche, mentre il vicario incorra nella scomunica *late sententie*].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3300, f. 170v

Petenti
- Guaschi, Carlo: di Alessandria.
- Lodron, Damisella: di Trento o di una diversa città o diocesi.

57.

6 gennaio 1573, Roma, S. Pietro

Trento

Indultum

L.

La nobile Giulia Avogadra, vedova del conte Ludovico Lodron, espone come, giunta ormai all'età di settant'anni, a motivo della debolezza che sempre è compagna della vecchiaia, non sia in grado di recarsi alla chiesa e chiede che le sia conferito il permesso di affidare la celebrazione della messa, nell'oratorio che, pur sorgendo presso la propria abitazione, s'intende assoggettato all'ispezione dell'ordinario, nel corso dei giorni festivi e, quando ne avverta l'esigenza, dei giorni feriali, a un sacerdote [secolare], purché idoneo e approvato dall'ordinario, ovvero, qualora non sia disponibile, a un sacerdote regolare, appartenente a qualsiasi ordine, e le sia accordata la facoltà di ricevervi l'eucarestia, quando lo desideri, ma non nel giorno della pasqua.

Nelle clausole si stabilisce che la concessione non si estenda oltre la morte di Giulia e si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica possa essere redatto in forma di breve.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3302, f. 62r

Giulia Avogardra inoltra una seconda supplica il 13 giugno 1573 (scheda 67).

Petente
- Avogadra, Giulia: originaria della diocesi di Trento.

Persona ed ente coinvolto
- Lodron, Ludovico: conte (Trento); marito di Giulia.

58.

1 febbraio 1573, Roma, S. Pietro

Trento

Nova provisio cum pensione

L.

Il cardinale Ludovico Madruzzo, quale vescovo o amministratore perpetuo della diocesi di Trento, ovvero avvalendosi dell'indulto concesso dal pontefice, aveva assegnato al sacerdote Antonio Quetta la provvista della chiesa parrocchiale di S. Lorenzo di Lomaso, vacante in seguito alla morte dell'ultimo titolare, avvenuta *extra curiam*, nel corso di un mese che, in deroga alla regola contraria, s'intende indicare nel documento da redigere in seguito all'approvazione della supplica; alla provvista era, forse, seguito il possesso; temendo, tuttavia, che l'atto possa essere ritenuto privo di valore a motivo di particolari circostanze che, in deroga alla regola contraria, s'intende, eventualmente, precisare nel documento, Quetta chiede che gli sia nuovamente concessa la provvista della parrocchiale e, unitamente a Pompeo Arnoldi e Giacomo Zenario, chierici di Trento o di una diversa città o diocesi, che una parte della rendita annua del beneficio, che non supera complessivamente i 300 scudi d'oro, sia destinata alla costituzione di una pensione di 65 scudi d'oro, 2 giulii e 5 bolognini in favore di Zenario e di una pensione di 39 scudi, 2 giulii e 5 bolognini in favore di Arnoldi, anche nell'eventualità che alla rendita attingano pensioni costituite in precedenza; chiede, inoltre, che le pensioni siano libere da imposizioni e immuni da oneri, tributi, sussidi, manifestando fin d'ora il proprio consenso a provvedere al versamento di eventuali contribuzioni, che non risentano delle conseguenze di calamità naturali o eventi accidentali e che siano corrisposte in due soluzioni, nel giorno di san Giovanni Battista e nel giorno di natale di ciascun anno, a Trento, da parte sua e dei successori, a partire dal successivo giorno di san Giovanni Battista, anche qualora non sia avvenuta la consegna del documento relativo alla costituzione; chiede, infine, che sia riconosciuto ad Arnoldi e a Zenario il diritto di divenire titolari della parrocchiale, senza che sia indispensabile procedere a una nuova e formale provvista, qualora la pensione non sia regolarmente corrisposta o lo sia in maniera parziale, ovvero si tenti di ottenerne la cassazione o la riduzione.

Nelle clausole si precisa come la concessione della provvista fosse avvenuta nel rispetto della procedura stabilita dal concilio di Trento e si dispone che la costituzione delle pensioni possa avvenire unicamente a condizione che l'ammontare complessivo delle pensioni che s'intende costituire e delle eventuali pensioni costituite in precedenza non ecceda la metà della rendita del beneficio; si stabilisce,

inoltre, che i documenti possano essere redatti congiuntamente o separatamente, anche omettendo nell'uno la menzione dell'altro, ma spiegando come Arnoldi sia titolare di una cappellania perpetua istituita presso la cattedrale di Trento e la cui rendita annua ammonta a 20 ducati; il compito di procedere alla concessione della provvista viene, infine, affidato all'ordinario *in forma dignum novissima*.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3304, ff. 107r-108r

La datazione è seguita dall'annotazione: *Missa 6 februarii. M. datarius.*

Petenti
- Arnoldi, Pompeo: chierico di Trento o di una diversa città o diocesi; titolare di una cappellania perpetua istituita presso la cattedrale di Trento.
- Quetta, Antonio: sacerdote (Trento); titolare della provvista della parrocchiale di S. Lorenzo di Lomaso (Trento).
- Zenario, Giacomo: chierico di Trento o di una diversa città o diocesi.

Oggetti delle richieste e concessioni
- Lomaso: parrocchiale di S. Lorenzo, 300 scudi d'oro n.e.
- Lomaso, parrocchiale di S. Lorenzo: pensione di 39 scudi, 2 giulii e 5 bolognini.
- Lomaso, parrocchiale di S. Lorenzo: pensione di 65 scudi d'oro, 2 giulii e 5 bolognini.

Persona ed ente coinvolto
- Madruzzo, Ludovico: cardinale prete di S. Onofrio, Madruzzo; vescovo o amministratore perpetuo della diocesi di Trento.
- Trento: cappellania perpetua istituita presso la cattedrale, 20 ducati d'oro n.e.

59.

1 febbraio 1573, Roma, S. Pietro

Trento

Nova provisio cum pensione

L.

Il cardinale Ludovico Madruzzo, quale vescovo o amministratore perpetuo della diocesi di Trento, ovvero avvalendosi dell'indulto concesso dal pontefice, aveva assegnato a Giovanni Giacomo Corradi, chierico di Trento o di una diversa città o diocesi, la provvista della chiesa parrocchiale di S. Maria di Banale, vacante in seguito alla morte dell'ultimo titolare, avvenuta *extra curiam*, nel corso di un mese che, in deroga alla regola contraria, s'intende indicare nel documento da redigere in seguito all'approvazione della supplica; alla provvista era, forse, se-

guito il possesso; temendo, tuttavia, che l'atto possa essere ritenuto privo di valore a motivo di particolari circostanze che, in deroga alla regola contraria, s'intende, eventualmente, precisare nel documento, Corradi chiede che gli sia nuovamente concessa la provvista della parrocchiale e, unitamente a Cristoforo Crotta e Ascanio Brugnoli, chierici di Trento o di una diversa città o diocesi, che una parte della rendita annua del beneficio, che non supera complessivamente i 400 ducati d'oro di camera, sia destinata alla costituzione di una pensione di 66 scudi d'oro in favore di Crotta e di una pensione di 33 scudi in favore di Brugnoli, anche nell'eventualità che alla rendita attingano pensioni costituite in precedenza; chiede, inoltre, che le pensioni siano libere da imposizioni e immuni da oneri, tributi, sussidi, manifestando fin d'ora il proprio consenso a provvedere al versamento di eventuali contribuzioni, che non risentano delle conseguenze di calamità naturali o eventi accidentali e che siano corrisposte in due soluzioni, nel giorno di san Giovanni Battista e nel giorno di natale di ciascun anno, a Trento, da parte sua e dei successori, a partire dal successivo giorno di san Giovanni Battista, anche qualora non sia avvenuta la consegna del documento relativo alla costituzione; chiede, infine, che sia riconosciuto Crotta e a Brugnoli il diritto di divenire titolari della parrocchiale, senza che sia indispensabile procedere a una nuova e formale provvista, qualora la pensione non sia regolarmente corrisposta o lo sia in maniera parziale, ovvero si tenti di ottenerne la cassazione o la riduzione.

Nelle clausole si precisa come la concessione della provvista fosse avvenuta nel rispetto della procedura stabilita dal concilio di Trento e si dispone che la costituzione delle pensioni possa avvenire unicamente a condizione che l'ammontare complessivo delle pensioni che s'intende costituire e delle eventuali pensioni costituite in precedenza non ecceda la metà della rendita del beneficio; si stabilisce, inoltre, che i documenti possano essere redatti congiuntamente o separatamente, anche omettendo nell'uno la menzione dell'altro, ma spiegando come Crotta sia titolare di un beneficio perpetuo semplice la cui rendita annua ammonta a 40 ducati e fornendo in proposito le ulteriori opportune indicazioni; il compito di procedere alla concessione della provvista viene, infine, affidato all'ordinario *in forma dignum novissima*.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3304, ff. 108r-109r

La datazione è seguita dall'annotazione: *Missa 6 februarii. M. datarius*.

Petenti
- Brugnoli, Ascanio: chierico di Trento o di una diversa città o diocesi.

- Corradi, Giovanni Giacomo: chierico di Trento o di una diversa città o diocesi; titolare della provvista della parrocchiale di S. Maria di [Tavodo in] Banale (Trento).
- Crotta, Cristoforo: chierico di Trento o di una diversa città o diocesi; titolare di un beneficio perpetuo semplice.

Oggetti delle richieste e concessioni
- [Tavodo in] Banale: parrocchiale di S. Maria, 400 ducati d'oro di camera n.e.
- [Tavodo in] Banale, parrocchiale di S. Maria: pensione di 33 scudi d'oro.
- [Tavodo in] Banale, parrocchiale di S. Maria: pensione di 66 scudi d'oro.

Persona ed ente coinvolto
- Madruzzo, Ludovico: cardinale prete di S. Onofrio, Madruzzo; vescovo o amministratore perpetuo della diocesi di Trento.
- Beneficio semplice perpetuo, 40 ducati n.e.

60.

1 febbraio 1573, Roma, S. Pietro

Trento

Nova provisio cum pensione

L.

Il cardinale Ludovico Madruzzo, quale vescovo o amministratore perpetuo della diocesi di Trento, ovvero avvalendosi dell'indulto concesso dal pontefice, aveva assegnato a Lorenzo Betta, chierico di Trento o di una diversa città o diocesi, la provvista della chiesa parrocchiale di S. Maria di Condino, vacante in seguito alla morte dell'ultimo titolare, avvenuta *extra curiam*, nel corso di un mese che, in deroga alla regola contraria, s'intende indicare nel documento da redigere in seguito all'approvazione della supplica; alla provvista era, forse, seguito il possesso; temendo, tuttavia, che l'atto possa essere ritenuto privo di valore a motivo di particolari circostanze che, in deroga alla regola contraria, s'intende, eventualmente, precisare nel documento, Betta chiede che gli sia nuovamente concessa la provvista della parrocchiale e, unitamente a Ludovico Endrizzi, chierico di Trento o di una diversa città o diocesi, che una parte della rendita annua del beneficio, che non supera complessivamente i 160 ducati d'oro di camera, sia destinata alla costituzione di una pensione di 28 ducati d'oro di camera in favore di quest'ultimo; chiede, inoltre, che la pensione sia libera da imposizioni e immune da oneri, tributi, sussidi, manifestando fin d'ora il proprio consenso a provvedere al versamento di eventuali contribuzioni imposte in deroga alle esenzioni, che non risenta delle conseguenze di calamità naturali o eventi accidentali e che sia corrisposta in due soluzioni, nel giorno di san Giovanni Battista e nel giorno di natale di ciascun anno, a Trento, da parte sua e dei successori, a partire dal

successivo giorno di san Giovanni Battista, anche qualora non sia avvenuta la consegna del documento relativo alla costituzione; chiede, infine, che sia riconosciuto a Endrizzi il diritto di divenire titolare della parrocchiale, senza che sia indispensabile procedere a una nuova e formale provvista, qualora la pensione non sia regolarmente corrisposta o lo sia in maniera parziale, ovvero si tenti di ottenerne la cassazione o la riduzione.

Nelle clausole si precisa come la concessione della provvista fosse avvenuta nel rispetto della procedura stabilita dal concilio di Trento e si dispone che la costituzione della pensione possa avvenire unicamente a condizione che, detratte dalla rendita la pensione che s'intende costituire e le eventuali pensioni costituite in precedenza, rimangano a disposizione del titolare almeno 100 ducati d'oro di camera; si stabilisce, inoltre, che non se ne possa ottenere la cassazione o la riduzione e che i documenti possano essere redatti congiuntamente o separatamente, anche omettendo nell'uno la menzione dell'altro; il compito di procedere alla concessione della provvista viene, infine, affidato all'ordinario *in forma dignum novissima*.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, Reg. *Suppl.*, 3304, ff. 109r-110r

Petenti
- Betta, Lorenzo: chierico di Trento o di una diversa città o diocesi; titolare della provvista della parrocchiale di S. Maria di Condino (Trento).
- Endrizzi, Ludovico: chierico di Trento o di una diversa città o diocesi.

Oggetti delle richieste e concessioni
- Condino: parrocchiale di S. Maria, 160 ducati d'oro di camera n.e.
- Condino, parrocchiale di S. Maria: pensione di 28 ducati d'oro di camera.

Persona ed ente coinvolto
- Madruzzo, Ludovico: cardinale prete di S. Onofrio, Madruzzo; vescovo o amministratore perpetuo della diocesi di Trento.

61.

26 febbraio 1573, Roma, S. Pietro

Trento

Licentia cum confirmatione statutorum

L.

La comunità e gli uomini di Riva del Garda, un villaggio in cui risiedono 300 famiglie, avevano regolarmente eretto un monte di pietà, conferendovi la somma di 1.000 scudi, stabilendo che si concedessero prestiti ai poveri senza imporre la corresponsione di un interesse e procedendo alla designazione di due amministratori, denominati 'massari' e di un notaio, affinché provvedessero alla gestione del patrimonio del monte e alla descrizione dei pegni depositati; dal momento che non sembra improbabile si renda necessario designare nuovi ufficiali e appare opportuno assegnare loro una conveniente retribuzione, in maniera da porli nella condizione di svolgere con adeguata sollecitudine il proprio compito e che, qualora si attingesse al patrimonio del monte, se ne determinerebbe il rapido esaurimento, chiedono, dunque, che si accordi la facoltà di concedere prestiti ai poveri all'interesse annuo del 5%, al fine di realizzare la somma indispensabile a garantire la retribuzione degli ufficiali; chiedono, inoltre, che si confermi l'erezione del monte e se ne approvi lo statuto, assicurandone il costante rispetto anche mediante la comminazione delle censure ecclesiastiche e di sanzioni pecuniarie, che si provveda a sanare le irregolarità che siano eventualmente intervenute tanto nel corso dell'erezione, quanto della stesura dello statuto e che si autorizzi la redazione di un nuovo statuto da sottoporre all'approvazione dell'ordinario, ovvero, qualora si renda indispensabile al fine di accrescere l'efficacia dell'amministrazione del monte, la revisione dell'attuale; chiedono, infine, allo scopo di garantire un maggiore concorso di popolo alla processione organizzata dal monte nel corso del lunedì successivo alla pasqua, che sia concessa l'indulgenza plenaria ai fedeli che, confessati i propri peccati e assunto un atteggiamento sinceramente penitente, preghino per la conservazione della pace tra i principi cristiani, per l'estirpazione delle eresie e per l'esaltazione della chiesa, in deroga alle disposizioni emanate in cancelleria e, in particolare, alle regola *De indulgentiis ad instar non concedendis*.

Nelle clausole si stabilisce che la concessione avvenga *in forma gratiosa* e abbia valore perenne, disponendo, qualora se ne avverta l'esigenza, la designazione di esecutori provvisti dell'autorità di citare, inibire, dichiarare i contumaci e i renitenti incorsi nelle censure e pene ecclesiastiche che possano inasprire e ulteriormente aggravare, di avvalersi dell'interdetto e di ricorrere all'intervento dell'autorità secolare; si stabilisce, inoltre, che i documenti da predisporre in seguito all'approvazione della supplica possano essere redatti in forma di breve, congiuntamente o separatamente, anche omettendo nell'uno la menzione dell'altro e inserendovi, in maniera parziale o integrale, il testo dello statuto del monte; si precisa, infine, come si accordi la facoltà di concedere prestiti all'interesse annuo del 2% ed esclusivamente al fine di realizzare la somma indispensabile a garantire la retribuzione degli ufficiali.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3304, f. 197r

Petente
- Riva del Garda (Trento): comunità e uomini, fondatori del monte di pietà.

Persone ed enti coinvolti
- Riva del Garda: massari del monte di pietà.
- Riva del Garda: notaio del monte di pietà.

Ente destinatario della grazia:
- Riva del Garda: monte di pietà.

62.

26 febbraio 1573, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

Bentivoglio, Ludovico (*L. Bentivolius*)

Giacomo *de Mozalis* ed Elisabetta Simoni, di Sardagna, in data anteriore al 26 gennaio 1564, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano contratto matrimonio *per verba de presenti*, procedendo, quindi, alla consumazione; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità o affinità di terzo grado; dal momento che un eventuale divorzio susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto e dalle altre trasgressioni, quanto dalla scomunica e dalle altre censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di contrarre nuovamente, malgrado l'impedimento, il matrimonio nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano generato o possano concepire.

Nelle clausole s'impone all'ordinario o al suo vicario generale di provvedere all'immediata separazione di Giacomo ed Elisabetta, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dal seguirne l'esempio e accordando, infine, l'assoluzione, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la di-

spensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Elisabetta non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica; si precisa, infine, come si possa procedere all'attuazione della concessione unicamente a condizione che si sia verificata la verosimiglianza dell'ignoranza addotta a giustificazione.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3314, f. 36v

Petenti
- *Mozalis*, Giacomo *de*: di Sardagna (Trento).
- Simoni, Elisabetta: di Sardagna.

63.

7 marzo 1573, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Giovan Pietro, figlio di Giacomo e Anna, figlia di Simone Sicheri, di Cavalese, espongono come siano ormai trascorsi due anni dal giorno in cui, consapevoli del vincolo di affinità di terzo grado che li unisce e proponendosi di accertare se costituisse un impedimento al matrimonio che intendevano contrarre, si erano rivolti al proprio confessore, frate del convento di S. Francesco di Trento, traendone l'assicurazione che non vi fossero ostacoli alla propria unione; Giovan Pietro e Anna avevano, dunque, pronunciato una formale promessa di matrimonio e, quindi, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne, tanto che la donna si era, infine, scoperta gravida; in seguito, tuttavia, accingendosi a provvedere alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale al fine di solennizzarvi il matrimonio, avevano appreso come non fosse loro consentito né procedere alla celebrazione, né permanere nella condizione coniugale conseguita attraverso la promessa e la consumazione, senza ottenere una dispensa da parte del pontefice; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrime-

diabilmente l'onore della donna, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica e dalle altre censure e pene ecclesiastiche e afflittive in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole s'impone all'ordinario o al suo vicario generale di provvedere all'immediata separazione di Giovan Pietro e Anna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dal seguirne l'esempio e accordando, infine, l'assoluzione, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Anna non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3314, f. 55v

Petenti
- Giovan Pietro di Giacomo: di Cavalese (Trento).
- Sicheri, Anna di Simone: di Cavalese.

Persona ed ente coinvolto
- Trento: frate del convento di S. Francesco.

64.

15 marzo 1573, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Francesco, figlio di Gerardo Mirana e Rovereta, figlia di Giuseppe da Rovereto, di Trento, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio, ma senza provvedere, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio, ormai ampiamente annunciato nella città, susciterebbe grave scandalo e discordia, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare il matrimonio, malgrado l'impedimento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di ricusare remunerazioni o ricompense.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3307, f. 165r

Petenti
- Mirana, Francesco di Gerardo: di Trento.
- Rovereto, Rovereta di Giuseppe da: di Trento.

65.

15 marzo 1573, Roma, S. Pietro

Trento

Nova provisio

Massa, Taddeo (*T. Massa*)

Pietro Riccabona aveva resignato la chiesa parrocchiale di Riva nelle mani dell'ordinario che, ammessa la resignazione, ne aveva concesso la provvista a Nicolò Del Prete, chierico della città o della diocesi di Trento, che ne aveva, forse, preso possesso; temendo, tuttavia, che l'atto possa essere ritenuto privo di valore, dal momento che, in occasione della concessione della provvista, aveva forse tralasciato di dichiarare di essere titolare di una cappellania o beneficio perpetuo semplice istituito nella parrocchiale, presso l'altare di S. Maria, che non esige la residenza, ma unicamente la celebrazione settimanale di alcune messe, Del Prete chiede nuovamente la provvista non solo della parrocchiale, alla cui rendita

annua, che non supera complessivamente i 200 ducati d’oro di camera, attinge una pensione di 100 ducati d’oro di camera, costituita in favore di un ecclesiastico imprecisato, ma anche della cappellania, unitamente alla dispensa per poter conservare, fino a che rimanga in vita, i due benefici, benché situati presso un unico edificio sacro.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all’approvazione della supplica sia redatto *in forma dignum novissima* e si dispone che la provvista non possa essere concessa qualora la vacanza sia dovuta alla morte dell’ultimo titolare.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3307, f. 174r-v

Petente
- Del Prete, Nicolò: chierico della città o diocesi di Trento; titolare della cappellania o beneficio perpetuo semplice all’altare di S. Maria nella parrocchiale di Riva [del Garda] (Trento); titolare della provvista della parrocchiale di Riva [del Garda].

Oggetti delle richieste e concessioni
- Riva [del Garda]: cappellania o beneficio perpetuo semplice all’altare di S. Maria nella parrocchiale, 15 ducati d’oro di camera n.e.
- Riva [del Garda]: parrocchiale, 200 ducati d’oro di camera n.e.

Persona ed ente coinvolto
- Riccabona, Pietro: precedente titolare della parrocchiale di Riva [del Garda].
- Riva [del Garda], parrocchiale: pensione di 100 ducati d’oro di camera.

66.

13 giugno 1573, Roma, S. Pietro

Trento

Indulgentia

L.

Beatrice Romagnoli, al fine di assicurare un maggiore concorso di popolo alla chiesa, cui non è annessa la cura d’anime, di S. Bartolomeo di Vergonzo, alla cui edificazione e dotazione, ottenuto il permesso dell’ordinario, aveva provveduto attingendo ai propri beni, chiede che ai fedeli, uomini e donne, penitenti e confessi che annualmente vi si rechino nel giorno di san Bartolomeo, tra i primi vespri e il tramonto, pregando per l’esaltazione del pontefice e della fede e per

l'estirpazione delle eresie, sia concessa l'indulgenza plenaria e la remissione dei peccati.

Nelle clausole si precisa che, limitatamente a un periodo di cinque anni, si concede *in forma gratiosa* un'indulgenza di sette anni e tutte le quadragene, disponendo che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve, qualora lo si ritenga opportuno.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3315, f. 139v

Petente
- Romagnoli, Beatrice: fondatrice della chiesa non curata di S. Bartolomeo di Vergonzo (Trento).

Ente destinatario della grazia:
- Vergonzo: chiesa non curata di S. Bartolomeo.

67.

13 giugno 1573, Roma, S. Pietro

Trento

Indultum

L.

La nobile Giulia Avogadra, contessa Lodron, espone come, inferma e giunta ormai in età avanzata, non sia in grado di recarsi alla chiesa parrocchiale che, peraltro, si trova a considerevole distanza dal luogo in cui risiede e chiede che le sia conferito il permesso di affidare la celebrazione della messa, nella cappella od oratorio che, pur sorgendo a Romano, presso la propria abitazione, nella località denominata *il Saletto*[1], s'intende assoggettata all'ispezione dell'ordinario, a un sacerdote secolare, purché idoneo e approvato dall'ordinario, ovvero, qualora non sia disponibile, a un sacerdote regolare, appartenente a qualsiasi ordine, e accordata la facoltà di assistervi unitamente alle persone che tiene al proprio servizio.

Nelle clausole si stabilisce che la concessione avvenga *in forma gratiosa* e si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica possa essere redatto in forma di breve.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3315, f. 152r

Giulia Avogadra aveva inoltrato una prima richiesta il 6 gennaio (scheda 57).

Petente
- Avogadra, Giulia: contessa Lodron (Trento).

Ente destinatario della grazia:
- [Castel] Romano: cappella od oratorio.

[1] Benché a Storo esista via Saletto, la località menzionata si trova verosimilmente presso castel Romano.

68.

13 agosto 1573, Roma, S. Marco

Trento

Nova provisio cum pensione

L.

Il cardinale Ludovico Madruzzo, quale vescovo o amministratore perpetuo della diocesi di Trento, ovvero avvalendosi dell'indulto concesso dal pontefice, aveva assegnato al chierico di Trento Bartolomeo *de Conciliis* la provvista della chiesa parrocchiale di S. Maria nella valle di Ledro, vacante in seguito alla morte dell'ultimo titolare, avvenuta *extra curiam*, nel corso di un mese che, in deroga alla regola contraria, s'intende indicare nel documento da redigere in seguito all'approvazione della supplica; alla provvista era, forse, seguito il possesso; temendo, tuttavia, che l'atto possa essere ritenuto privo di valore a motivo di particolari circostanze che, in deroga alla regola contraria, s'intende, eventualmente, precisare nel documento, *de Conciliis* chiede che gli sia nuovamente concessa la provvista della parrocchiale e, unitamente al chierico di Tione Giacomo Zenario, che una parte della rendita annua del beneficio, che non supera complessivamente i 250 scudi d'oro di camera, sia destinata alla costituzione di una pensione di 28 ducati d'oro di camera in favore di quest'ultimo; chiede, inoltre, che la pensione sia libera da imposizioni e immune da oneri, tributi, sussidi, manifestando fin d'ora il proprio consenso a provvedere al versamento di eventuali contribuzioni imposte in deroga alle esenzioni, che non risenta delle conseguenze di calamità naturali o eventi accidentali e che sia corrisposta in due soluzioni, nel giorno di san Giovanni Battista e nel giorno di natale di ciascun anno, a Trento, da parte sua e dei successori, a partire dal successivo giorno di san Giovanni Battista,

anche qualora non sia avvenuta la consegna del documento relativo alla costituzione; chiede, infine, che sia riconosciuto a Zenario il diritto di divenire titolare della parrocchiale, senza che sia indispensabile procedere a una nuova e formale provvista, qualora la pensione non sia regolarmente corrisposta o lo sia in maniera parziale, ovvero si tenti di ottenerne la cassazione o la riduzione.

Nelle clausole si dispone che la costituzione della pensione possa avvenire unicamente a condizione che l'ammontare complessivo della pensione che s'intende costituire e delle eventuali pensioni costituite in precedenza non ecceda la metà della rendita del beneficio; si stabilisce, inoltre, che i documenti possano essere redatti congiuntamente o separatamente, anche omettendo nell'uno la menzione dell'altro, ma spiegando come Zenario sia titolare di una pensione di 65 scudi d'oro costituita attingendo alla rendita della chiesa parrocchiale di S. Lorenzo di Lomaso, di cui è rettore Antonio Quetta; il compito di procedere alla concessione della provvista viene, infine, affidato all'ordinario *in forma dignum novissima*.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3319, ff. 16r-17r

La datazione è seguita dall'annotazione: *Missa 31 augusti. M. datarius*.

Petenti
- *Conciliis*, Bartolomeo *de*: chierico di Trento; titolare della provvista della parrocchiale di S. Maria [di Pieve di Ledro] nella valle di Ledro (Trento).
- Zenario, Giacomo: chierico di Tione (Trento); titolare di una pensione di 65 scudi d'oro sulla parrocchiale di S. Lorenzo di Lomaso (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni
- [Pieve di Ledro] nella valle di Ledro: parrocchiale di S. Maria, 250 scudi d'oro di camera n.e.
- Lomaso, parrocchiale di S. Lorenzo, pensione di 65 scudi d'oro.
- [Pieve di Ledro] nella valle di Ledro, parrocchiale di S. Maria: pensione di 95 scudi d'oro in oro.

Persone ed enti coinvolti
- Quetta, Antonio: rettore della parrocchiale di S. Lorenzo di Lomaso.
- Madruzzo, Ludovico: cardinale prete di S. Onofrio, Madruzzo; vescovo o amministratore perpetuo della diocesi di Trento.

69.

13 agosto 1573, Roma, S. Marco

Trento

Significavit

Avila, Didaco (*D. Avila*)

Ettore, conte di Lodrone e castel Romano, originario della diocesi di Trento o di una diversa diocesi, erede del padre Pietro e del nonno Ludovico, espone come ignoti individui si siano indebitamente appropriati di censi, redditi, proventi, terreni, edifici, proprietà, boschi, vigne e alberi con i relativi frutti, di vino, frumento, lino, lana, cera, olio, oro, argento e altri oggetti e beni, di vasi e suppellettili d'argento, di panni di lino, lana e seta, di vesti, anelli, perle, pietre preziose e gioielli, di letti e utensili domestici, di cavalli, buoi e altri animali, di libri, registri, atti notarili, scritture pubbliche e private, testamenti, debiti, crediti, legati, prestiti, depositi, diritti e giurisdizioni, di somme di denaro anche concesse in prestito o affidate in deposito e che gli competono per diverse legittime ragioni, oltre che di altri beni mobili e immobili, diritti, oggetti e funzioni pubbliche che s'intende puntualmente indicare, qualora l'ordinario lo ritenga opportuno, all'atto della pubblicazione o dell'esecuzione del documento da redigere in seguito all'approvazione della supplica e che appartengono a Ettore quale erede di Pietro e Ludovico; Ettore chiede, dunque, che s'ingiunga [all'ordinario o al suo vicario] di procedere, [in nome del pontefice, personalmente o mediante idonee persone, all'emanazione, nelle chiese della diocesi, di un monitorio nei confronti degli autori dell'indebita appropriazione, affinché, entro un determinato termine], provvedano a restituire i beni e i diritti rivendicati.

Nelle clausole si dispone che il documento sia inviato attraverso l'*officium contraddictarum* e che si proceda nel rigoroso rispetto delle disposizioni recentemente emanate in cancelleria.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3319, f. 178r-v

Petente
- [Lodron,] Ettore: conte di Lodrone e castel Romano (Trento o diversa diocesi).

Persone ed enti coinvolti
- [Lodron,] Ludovico: nonno di Ettore.
- [Lodron,] Pietro: padre di Ettore.

- Trento: vescovo.
- Trento: vicario del vescovo.

70.

13 agosto 1573, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

Capua, Annibale da (*A. de Capua*)

Bartolomeo Ravagni, di Isera e Margherita Turri, di Folas, intendono contrarre matrimonio al fine di porre termine alle discordie che oppongono le proprie famiglie: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di terzo grado che li unisce, il permesso di celebrare il matrimonio nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si dispone che il compito di dare attuazione alla concessione sia affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte; si stabilisce, infine, che, qualora accettino compensi, l'ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche], mentre il vicario incorra [nella scomunica *late sententie*].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3319, f. 30r

Petenti
- Ravagni, Bartolomeo: di Isera (Trento).
- Turri, Margherita: di Folas (Trento).

71.

21 settembre 1573, Tuscolo

Trento

Commissio

L.

Al termine della vertenza che opponeva Salatino Zambellini, rettore della chiesa parrocchiale di S. Maria di Tione, alla comunità e agli uomini, ovvero ai sindaci del villaggio e della cappellania di S. Maria Maddalena di Preore, ovvero Mondrone, nella pieve di Tione, in merito all'amministrazione dei sacramenti da parte del cappellano, alla celebrazione della messa nel giorno di san Giovanni Battista e a ulteriori ragioni di contrasto, Francesco Alessandrini, canonico della cattedrale e vicario generale *in spiritualibus* del vescovo di Trento, presso cui la causa pendeva in prima istanza, aveva emesso una sentenza che Zambellini aveva impugnato o si propone d'impugnare; chiede, dunque, che la definizione della vertenza o delle vertenze d'appello in merito all'annullamento delle parti della sentenza che ritiene possano recare pregiudizio al proprio interesse sia affidata a una persona di sicura integrità, rivestita di dignità ecclesiastica, che risieda in una località contigua e che le parti ritengano possa garantire l'indispensabile imparzialità, affinché provveda all'esame della controversia e la conduca a termine, conferendogli l'autorità di citare e inibire, di prorogare, ovvero di reintegrare, qualora siano trascorsi, i termini stabiliti dal diritto, e le ulteriori facoltà indispensabili e adeguate, in deroga alle costituzioni dei sinodi di Pavia e Angers relative all'osservanza dei giorni festivi e alla ricusazione dei giudici.

Nelle clausole si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve *supplicatione introclusa* e s'impone al giudice, nell'eventualità di una ricusazione, di designare un assessore esperto nel diritto e gradito alle parti.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Acquaviva, Giulio (*I. card. de Aquaviva*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3320, ff. 212v-213r

Petente
- Zambellini, Salatino: rettore della parrocchiale di S. Maria di Tione (Trento).

Persone ed enti coinvolti
- Alessandrini, Francesco: canonico della cattedrale di Trento; vicario generale *in spiritualibus* del vescovo di Trento.
- Preore ovvero Mondrone nella pieve di Tione (Trento): cappellania di S. Maria Maddalena.
- Preore ovvero Mondrone nella pieve di Tione: comunità e uomini ovvero sindaci del villaggio e della cappellania di S. Maria Maddalena.

72.

23 settembre 1573, Tuscolo

Trento

Nova provisio cum pensione

L.

Il chierico di Trento Giacomo Moggio aveva resignato la chiesa parrocchiale di S. Maria di Malé nelle mani del cardinale Ludovico Madruzzo, amministratore perpetuo della diocesi di Trento, ovvero del suo vicario generale *in spiritualibus*, che, ammessa la resignazione, ne aveva concesso la provvista al sacerdote di Bolentina Bartolomeo Tresoli; alla provvista era seguito il possesso; temendo, tuttavia, che l'atto possa essere ritenuto privo di valore a motivo di particolari circostanze che, in deroga alla regola contraria, s'intende, eventualmente, precisare nel documento da redigere in seguito all'approvazione della supplica, Tresoli chiede che gli sia nuovamente concessa la provvista della parrocchiale e, unitamente a Moggio, che una parte della rendita annua del beneficio, che non supera complessivamente i 180 ducati d'oro di camera, sia destinata alla costituzione di una pensione di 40 scudi d'oro in oro in favore di quest'ultimo; chiede, inoltre, che la pensione sia libera da imposizioni e immune da oneri, tributi, sussidi, manifestando fin d'ora il proprio consenso a provvedere al versamento di eventuali contribuzioni imposte in deroga alle esenzioni, che non risenta delle conseguenze di calamità naturali o eventi accidentali e che sia corrisposta in un'unica soluzione, nel giorno di San Giovanni Battista, a Malé, da parte sua e dei successori, anche qualora non sia avvenuta la consegna del documento relativo alla costituzione; chiede, infine, che sia riconosciuto a Moggio il diritto di divenire titolare della parrocchiale, senza che sia indispensabile procedere a una nuova e formale provvista, qualora la pensione non sia regolarmente corrisposta o lo sia in maniera parziale, ovvero si tenti di ottenerne la cassazione o la riduzione.

Nelle clausole si stabilisce che i documenti possano essere redatti congiuntamente o separatamente, anche omettendo nell'uno la menzione dell'altro e il compito di procedere alla concessione della provvista viene affidato all'ordinario *in forma dignum novissima*.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3321, ff. 229v-230v

La datazione è seguita dall'annotazione: *Missa 26 septembris. M. datarius.*

Petenti
- Moggio, Giacomo: chierico di Trento; precedente titolare della parrocchiale di S. Maria di Malé (Trento).
- Tresoli, Bartolomeo: sacerdote di Bolentina (Trento); titolare della provvista della parrocchiale di S. Maria di Malé.

Oggetti delle richieste e concessioni
- Malé: parrocchiale di S. Maria, 180 ducati d'oro di camera n.e.
- Malé, parrocchiale di S. Maria: pensione di 40 scudi d'oro in oro.

Persone ed enti coinvolti
- Madruzzo, Ludovico: cardinale prete di S. Onofrio, Madruzzo; amministratore perpetuo della diocesi di Trento.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus* di Ludovico Madruzzo.

73.

13 novembre 1573, Roma, S. Pietro

Trento

Nova provisio cum pensione

L.

Il cardinale Ludovico Madruzzo, quale vescovo o amministratore perpetuo della diocesi di Trento, ovvero avvalendosi dell'indulto concesso dal pontefice, aveva assegnato a Pietro Rossi, sacerdote della città o della diocesi di Trento, la provvista della chiesa parrocchiale della Beata Maria Vergine di Cavalese, nella val di Fiemme, vacante in seguito alla morte dell'ultimo titolare, Pietro Broilo, avvenuta *extra curiam*, nel corso di un mese che, in deroga alla regola contraria, s'intende indicare nel documento da redigere in seguito all'approvazione della supplica; alla provvista era, forse, seguito il possesso; temendo, tuttavia, che l'atto possa essere ritenuto privo di valore a motivo di particolari circostanze che, in deroga alla regola contraria, s'intende, eventualmente, precisare nel documento, Rossi chiede che gli sia nuovamente concessa la provvista della parrocchiale e, unitamente al chierico di Trento Giorgio Alessandrini, che una parte della rendita annua del beneficio, che non supera complessivamente i 280 ducati d'oro di camera, sia destinata alla costituzione di una pensione di 40 coronati d'oro in oro in favore di quest'ultimo; chiede, inoltre, che la pensione sia libera da imposizioni e immune da oneri, tributi, sussidi, manifestando fin d'ora il proprio consenso a provvedere al versamento di eventuali contribuzioni imposte in deroga alle esenzioni, che non risenta delle conseguenze di calamità naturali o eventi accidentali e che sia corrisposta in due soluzioni, nel giorno di san Giovanni Battista e nel giorno di natale di ciascun anno, a Trento, da parte sua e dei successori, anche

qualora non sia avvenuta la consegna del documento relativo alla costituzione; chiede, infine, che sia riconosciuto ad Alessandrini il diritto di divenire titolare della parrocchiale, senza che sia indispensabile procedere a una nuova e formale provvista, qualora la pensione non sia regolarmente corrisposta o lo sia in maniera parziale, ovvero si tenti di ottenerne la cassazione o la riduzione.

Nelle clausole si stabilisce che i documenti possano essere redatti congiuntamente o separatamente, anche omettendo nell'uno la menzione dell'altro, mentre il compito di procedere alla concessione della provvista viene affidato all'ordinario *in forma dignum novissima*, precisando, tuttavia, che possa essere concessa unicamente a condizione che la parrocchiale sia inclusa nell'indulto

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3325, f. 266r-v

La datazione è seguita dall'annotazione: *Missa 28 novembris. M. datarius.*

Petenti
- Alessandrini, Giorgio: chierico di Trento.
- Rossi, Pietro: sacerdote della città o diocesi di Trento; titolare della provvista della parrocchiale di S. Maria Vergine di Cavalese nella val di Fiemme (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni
- Cavalese nella val di Fiemme: parrocchiale di S. Maria Vergine, 280 ducati d'oro di camera n.e.
- Cavalese nella val di Fiemme, parrocchiale di S. Maria Vergine: pensione di 40 coronati d'oro in oro.

Persone ed enti coinvolti
- Broilo, Pietro: precedente titolare della parrocchiale di S. Maria Vergine di Cavalese nella val di Fiemme.
- Madruzzo, Ludovico: cardinale prete di S. Onofrio, Madruzzo; vescovo o amministratore perpetuo della diocesi di Trento.

74.

5 gennaio 1574, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Caterina Pasi, figlia del defunto Girolamo Mirana, *equis sancti Petri*, appartenente

a una delle maggiori famiglie di Trento, espone come non abbia modo di contrarre matrimonio con persone di pari condizione, residenti in città, diverse da Oderico Costede, anch'egli membro di una delle maggiori famiglie di Trento; Oderico e Caterina sono, tuttavia, uniti da un vincolo di affinità di secondo e di terzo grado che trae origine da un ascendente comune: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di terzo grado, il permesso di celebrare il matrimonio nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di secondo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si dispone che il compito di dare attuazione alla concessione sia affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte; si stabilisce, infine, che, qualora accettino compensi, l'ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche], mentre il vicario incorra [nella scomunica *late sententie*].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, Reg. *Suppl.*, 3329, f. 16v

Petenti
- Costede, Oderico: di Trento.
- Pasi, Caterina di Girolamo Mirana: di Trento.

Persona ed ente coinvolto
- Mirana, Girolamo, *equis Sancti Petri*.

75.

20 febbraio 1574, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Costantino Costantini, di Madice, villaggio situato nel territorio della pieve del Bleggio e Benvenuta Levri, di Fiavé, villaggio situato nel territorio della pieve di Lomaso, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano sta-

bilito di contrarre matrimonio, ma, accingendosi a provvedere, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di affinità di quarto grado: chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte; si stabilisce, infine, che, qualora accettino compensi, l'ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche], mentre il vicario incorra [nella scomunica *late sententie*].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3331, f. 152r

Petenti
- Costantini, Costantino: di Madice nella pieve del Bleggio (Trento).
- Levri, Benvenuta: di Fiavé nella pieve di Lomaso (Trento).

76.

1 aprile 1574, Roma, S. Pietro

Trento

Nova provisio cum pensione

L.

Il cardinale Ludovico Madruzzo, quale vescovo o amministratore perpetuo della diocesi di Trento, ovvero avvalendosi dell'indulto concesso dal pontefice, aveva assegnato a Pietro Rossi, sacerdote di Piano, nella val di Sole, la provvista della chiesa parrocchiale di S. Maria di Cavalese, nella val di Fiemme, vacante in seguito alla morte dell'ultimo titolare, Pietro Broilo, avvenuta *extra curiam*, nel corso di un mese che, in deroga alla regola contraria, s'intende indicare nel documento da redigere in seguito all'approvazione della supplica; alla provvista era,

forse, seguito il possesso; temendo, tuttavia, che l'atto possa essere ritenuto privo di valore a motivo di particolari circostanze che, in deroga alla regola contraria, s'intende, eventualmente, precisare nel documento, Rossi chiede che gli sia nuovamente concessa la provvista della parrocchiale e, unitamente a Ruggero Tritonio, chierico originario della diocesi di Aquileia, che una parte della rendita annua del beneficio, che non supera complessivamente i 280 ducati d'oro di camera e a cui attinge una pensione di 40 scudi d'oro, costituita in favore di un ecclesiastico imprecisato[1], sia destinata alla costituzione di una pensione di 32 scudi d'oro in oro e 7 giulii, pari a 50 ragnesi, in favore di Tritonio, precisando che l'ammontare complessivo delle due pensioni non eccede la metà della rendita e che rimarrebbero comunque a disposizione del titolare almeno 100 ducati; chiede, inoltre, che la pensione sia libera da imposizioni e immune da oneri, tributi, sussidi, manifestando fin d'ora il proprio consenso a provvedere al versamento di eventuali contribuzioni imposte in deroga alle esenzioni, che non risenta delle conseguenze di calamità naturali o eventi accidentali e che sia corrisposta in due soluzioni, nel giorno di san Giovanni Battista e nel giorno di natale di ciascun anno, da parte sua e dei successori, anche qualora non sia avvenuta la consegna del documento relativo alla costituzione; chiede, infine, che sia riconosciuto a Tritonio il diritto di divenire titolare della parrocchiale, senza che sia indispensabile procedere a una nuova e formale provvista, qualora la pensione non sia regolarmente corrisposta o lo sia in maniera parziale, ovvero si tenti di ottenerne la cassazione o la riduzione.

Nelle clausole si stabilisce che i documenti possano essere redatti congiuntamente o separatamente, anche omettendo nell'uno la menzione dell'altro, mentre il compito di procedere alla concessione della provvista viene affidato all'ordinario *in forma dignum novissima*, purché ancora non sia avvenuta la designazione degli esaminatori previsti dalla procedura stabilita dal concilio di Trento, ma precisando come la provvista possa essere concessa unicamente a condizione che la parrocchiale sia inclusa nell'indulto.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, Reg. *Suppl.*, 3334, ff. 211r-212r

Petenti
- Rossi, Pietro: sacerdote di Piano nella val di Sole (Trento); titolare della provvista della parrocchiale di S. Maria di Cavalese nella val di Fiemme (Trento).
- Tritonio, Ruggero: chierico (Aquileia).

Oggetti delle richieste e concessioni
- Cavalese nella val di Fiemme: parrocchiale di S. Maria, 280 ducati d'oro di camera n.e.

- Cavalese nella val di Fiemme, parrocchiale di S. Maria: pensione di 32 scudi d'oro in oro e 7 giulii, pari a 50 ragnesi.

Persone ed enti coinvolti
- Broilo, Pietro: precedente titolare della parrocchiale di S. Maria di Cavalese nella val di Fiemme.
- Madruzzo, Ludovico: cardinale prete di S. Onofrio, Madruzzo; vescovo o amministratore perpetuo della diocesi di Trento.
- Cavalese nella val di Fiemme, parrocchiale di S. Maria: pensione di 40 scudi d'oro in oro.

[1] Si tratta verosimilmente della pensione costituita a favore di Giorgio Alessandrini (scheda 73).

77.

1 aprile 1574, Roma, S. Pietro

Trento

Nova provisio cum pensione

L.

Il cardinale Cristoforo Madruzzo, quale amministratore perpetuo della diocesi di Trento, ovvero avvalendosi dell'indulto concesso dal pontefice, aveva assegnato al sacerdote Adamo Biasioli la provvista della chiesa parrocchiale di S. Eleuterio del Bleggio, nelle valli Giudicarie, vacante in seguito alla morte dell'ultimo titolare, avvenuta *extra curiam*, nel corso di un mese che, in deroga alla regola contraria, s'intende indicare nel documento da redigere in seguito all'approvazione della supplica; alla provvista era, forse, seguito il possesso; temendo, tuttavia, che l'atto possa essere ritenuto privo di valore a motivo di particolari circostanze che, in deroga alla regola contraria, s'intende, eventualmente, precisare nel documento, Baisioli chiede che gli sia nuovamente concessa la provvista della parrocchiale e, unitamente al chierico di Trento Gabriele Basso, titolare di un canonicato della cattedrale di Trento, la cui rendita annua ammonta a 24 ducati e della chiesa parrocchiale dei Ss. Pietro e Paolo di Povo, la cui rendita annua ammonta a 100 ducati d'oro di camera, chiede che una parte della rendita annua del beneficio, che non supera complessivamente i 184 ducati d'oro di camera, sia destinata alla costituzione di una pensione di 65 scudi d'oro in oro e 2 $^{1}/_{2}$ giulii in favore di quest'ultimo; chiede, inoltre, che la pensione sia libera da imposizioni e immune da oneri, tributi, sussidi, manifestando fin d'ora il proprio consenso a provvedere al versamento di eventuali contribuzioni imposte in deroga alle esenzioni, che non risenta delle conseguenze di calamità naturali o eventi accidentali e che sia corrisposta in due soluzioni, nel giorno di san Giovanni Battista e nel giorno di na-

tale di ciascun anno, da parte sua e dei successori, anche qualora non sia avvenuta la consegna del documento relativo alla costituzione; chiede, infine, che sia riconosciuto a Basso il diritto di divenire titolare della parrocchiale, senza che sia indispensabile procedere a una nuova e formale provvista, qualora la pensione non sia regolarmente corrisposta o lo sia in maniera parziale, ovvero si tenti di ottenerne la cassazione o la riduzione.

Nelle clausole si stabilisce che alla corresponsione della pensione non siano tenuti i successori di Biasioli nella titolarità della parrocchiale e che i documenti possano essere redatti congiuntamente o separatamente, anche omettendo nell'uno la menzione dell'altro, mentre il compito di procedere alla concessione della provvista viene affidato all'ordinario *in forma dignum novissima*, purché ancora non sia avvenuta la designazione degli esaminatori previsti dalla procedura stabilita dal concilio di Trento, ma precisando come la provvista possa essere concessa unicamente a condizione che la parrocchiale sia inclusa nell'indulto; si spiega, infine, come Basso abbia conseguito la provvista del canonicato e della chiesa parrocchiale di Povo in data anteriore alla emanazione dei decreti conciliari.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3334, ff. 212r-213r

La datazione è seguita dall'annotazione: *Missa XVII aprilis. M. datarius.*

Petenti
- Basso, Gabriele: chierico di Trento; titolare di un canonicato della cattedrale di Trento; titolare della parrocchiale dei Ss. Pietro e Paolo di Povo (Trento).
- Blasioli, Adamo: sacerdote (Trento); titolare della provvista della parrocchiale di S. Eleuterio [di Santa Croce] del Bleggio nelle valli Giudicarie (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni
- [Santa Croce del] Bleggio nelle valli Giudicarie: parrocchiale di S. Eleuterio, 184 ducati d'oro di camera n.e.
- [Santa Croce del] Bleggio nelle valli Giudicarie, parrocchiale di S. Eleuterio: pensione di 65 scudi d'oro in oro e 2 $^{1}/_{2}$ giulii.

Persona ed ente coinvolto
- Madruzzo, Cristoforo: cardinale vescovo di Porto, Tridentino; amministratore perpetuo della diocesi di Trento.
- Povo: parrocchiale dei Ss. Pietro e Paolo, 100 ducati d'oro di camera n.e.
- Trento: canonicato della cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.

78.

1 aprile 1574, Roma, S. Pietro

Trento

Nova provisio cum pensione

L.

Il cardinale Ludovico Madruzzo, quale amministratore perpetuo della diocesi di Trento, ovvero avvalendosi dell'indulto concesso dal pontefice, aveva assegnato ad Antonio Maria Bevilacqua, sacerdote di Arco, la provvista della chiesa parrocchiale di S. Maria di Cavedine, vacante in seguito alla morte dell'ultimo titolare, Sebastiano *Papiensis*, avvenuta *extra curiam*, nel corso di un mese che, in deroga alla regola contraria, s'intende indicare nel documento da redigere in seguito all'approvazione della supplica; alla provvista era, forse, seguito il possesso; temendo, tuttavia, che l'atto possa essere ritenuto privo di valore a motivo di particolari circostanze che, in deroga alla regola contraria, s'intende, eventualmente, precisare nel documento, Bevilacqua chiede che gli sia nuovamente concessa la provvista della parrocchiale e, unitamente a Ludovico Endrizzi, cui il pontefice aveva in precedenza concesso una pensione di 26 scudi d'oro in oro, chiede che una parte della rendita annua del beneficio, che non supera complessivamente i 240 ducati d'oro di camera, sia destinata alla costituzione di una pensione di 40 scudi d'oro in oro in favore di quest'ultimo; chiede, inoltre, che la pensione sia libera da imposizioni e immune da oneri, tributi, sussidi, manifestando fin d'ora il proprio consenso a provvedere al versamento di eventuali contribuzioni imposte in deroga alle esenzioni, che non risenta delle conseguenze di calamità naturali o eventi accidentali e che sia corrisposta in due soluzioni, nel giorno di san Giovanni Battista e nel giorno di natale di ciascun anno, da parte sua e dei successori, anche qualora non sia avvenuta la consegna del documento relativo alla costituzione; chiede, infine, che sia riconosciuto a Endrizzi il diritto di divenire titolare della parrocchiale, senza che sia indispensabile procedere a una nuova e formale provvista, qualora la pensione non sia regolarmente corrisposta o lo sia in maniera parziale, ovvero si tenti di ottenerne la cassazione o la riduzione.

Nelle clausole si stabilisce che i documenti possano essere redatti congiuntamente o separatamente, anche omettendo nell'uno la menzione dell'altro, mentre il compito di procedere alla concessione della provvista viene affidato all'ordinario *in forma dignum novissima*, purché ancora non sia avvenuta la designazione degli esaminatori previsti dalla procedura stabilita dal concilio di Trento, ma precisando come la provvista possa essere concessa unicamente a condizione che, all'epoca dell'assegnazione da parte di Ludovico Madruzzo, la parrocchiale fosse inclusa nell'indulto.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3334, ff. 214v-215r

La datazione è seguita dall'annotazione: *Missa XVII aprilis. M. datarius.*

Petenti
- Bevilacqua, Antonio Maria: sacerdote di Arco (Trento); titolare della provvista della parrocchiale di S. Maria di Cavedine (Trento).
- Endrizzi, Ludovico: chierico di Cillà (Trento); titolare di una pensione di 26 scudi d'oro in oro su un beneficio imprecisato.

Oggetti delle richieste e concessioni
- Cavedine: parrocchiale di S. Maria, 242 ducati d'oro di camera n.e.
- Cavedine, parrocchiale di S. Maria, pensione di 40 scudi d'oro in oro.

Persone ed enti coinvolti
- *Papiensis*, Sebastiano: precedente titolare della parrocchiale di S. Maria di Cavedine.
- Madruzzo, Ludovico: cardinale prete di S. Onofrio, Madruzzo; amministratore perpetuo della diocesi di Trento.

79.

13 aprile 1574, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Filippo da Lasino e Massenzia da Calavino, originari della città o della diocesi di Trento, espongono come, vinti dalla fragilità della carne e spinti dall'amore reciproco, avessero avuto numerosi rapporti carnali e, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, stabilito di contrarre matrimonio, pronunciando una formale promessa; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado: chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di

dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare l'assoluzione e la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte] e assegnato a Filippo e Massenzia, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza quale soddisfazione dell'incesto commesso; si stabilisce, infine, che, qualora accettino compensi, l'ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche], mentre il vicario incorra [nella scomunica *late sententie*].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3335, f. 101r

Petenti
- Lasino, Filippo da: originario della città o diocesi di Trento.
- Calavino, Massenzia da: originaria della città o diocesi di Trento.

80.

1 giugno 1574, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Giovanni *Movedus* e Maria *Collodus*, di Bolentina, villaggio situato nel territorio della pieve di Malé, espongono come, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avessero stabilito di contrarre matrimonio e provveduto, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, alla prima pubblicazione nella propria chiesa parrocchiale, immediatamente apprendendo di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiedono, non hanno modo di contrarre matrimonio con persone di pari condizione di cui non siano consanguinei né affini, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito

di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte; si stabilisce, infine, che, qualora accettino compensi, l'ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche], mentre il vicario incorra [nella scomunica *late sententie*].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, Reg. *Suppl.*, 3339, f. 92r-v

Petenti
- *Movedus*, Giovanni: di Bolentina nella pieve di Malé (Trento).
- *Collodus*, Maria: di Bolentina nella pieve di Malé.

81.

1 giugno 1574, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Pellegrino Ottoni e Bartolomea Sertori, di Tierno, villaggio situato nella pieve di Mori, espongono come, vinti dalla fragilità della carne e spinti dall'amore reciproco, ma senza aver assunto un impegno formale a contrarre matrimonio, avessero avuto numerosi rapporti carnali, apprendendo, in seguito, di essere uniti da un vincolo di affinità di terzo e quarto grado che trae origine da un ascendente comune; dal momento che Bartolomea, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non ha modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, e che, qualora tentasse di accasarsi in un diverso villaggio, la dote di cui dispone non le consentirebbe di trovare una persona di pari condizione disposta a prenderla in moglie, e al fine di evitare l'insorgere di grave scandalo, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solenniz-

zandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano generato o possano concepire; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare l'assoluzione e la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte] e assegnato a Pellegrino e Bartolomea, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza quale soddisfazione dell'incesto commesso; si stabilisce, infine, che, qualora accettino compensi, l'ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche], mentre il vicario incorra [nella scomunica *late sententie*].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, Reg. *Suppl.*, 3339, f. 92v

Petenti
- Ottoni, Pellegrino: di Tierno nella pieve di Mori (Trento).
- Sertori, Bartolomea: di Tierno nella pieve di Mori.

82.

1 giugno 1574, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Bartolomeo, figlio del defunto Simone Lama, di Asem e Margherita, figlia di Pietro Todeschini, di Castello, villaggi situati nella valle di Condino, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, ma senza provvedere, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, avevano contratto matrimonio *per verba de presenti* e, vinti dalla fragilità della carne e spinti dall'amore reciproco, avuto numerosi rapporti carnali, tanto che la donna si era, infine, scoperta gravida; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di affinità di quarto grado, a motivo del vin-

colo di consanguineità di quarto grado che univa Bartolomeo a Giovanni *Balzerus*, primo marito di Margherita; dal momento che la rinuncia a perfezionare il matrimonio susciterebbe grave scandalo all'interno delle proprie famiglie e guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, Reg. *Suppl.*, 3341, f. 68r-v

Petenti
- Lama, Bartolomeo di Simone: di Asem nella valle di Condino (Trento).
- Todeschini, Margherita di Pietro: di Castel [Condino] nella valle di Condino (Trento).

Persona ed ente coinvolto
- *Balzerus*, Giovanni: primo marito di Margherita.

83.

1 agosto 1574, Roma, S. Marco

Trento

Nova provisio cum pensione

L.

Il cardinale Ludovico Madruzzo, quale amministratore perpetuo della diocesi di Trento, ovvero avvalendosi dell'indulto concesso dal pontefice, aveva assegnato a Nicolò Arnoldi, chierico di Tuenno, la provvista della chiesa parrocchiale di S. Vittore di Taio, vacante per la morte dell'ultimo titolare, Antonio *de Briano*, avvenuta *extra curiam*, nel corso di un mese che, in deroga alla regola contraria,

s'intende indicare nel documento da redigere in seguito all'approvazione della supplica; alla provvista era, forse, seguito il possesso; temendo, tuttavia, che l'atto possa essere ritenuto privo di valore a motivo di particolari circostanze che, in deroga alla regola contraria, s'intende, eventualmente, precisare nel documento, Nicolò chiede che gli sia nuovamente concessa la provvista della parrocchiale e, unitamente al chierico di Trento Pompeo Arnoldi, titolare di una cappellania perpetua istituita nella cattedrale di Trento, presso l'altare di Sant'Andrea, la cui rendita annua non supera i 20 ducati d'oro di camera e di una pensione di 39 $^{1}/_{2}$ scudi d'oro in oro costituita attingendo alla rendita della chiesa parrocchiale di S. Lorenzo di Lomaso, chiede che una parte della rendita annua del beneficio, che non supera complessivamente i 180 ducati d'oro di camera, sia destinata alla costituzione di una pensione di 20 scudi d'oro in oro in favore di quest'ultimo; chiede, inoltre, che la pensione sia libera da imposizioni e immune da oneri, tributi, sussidi, manifestando fin d'ora il proprio consenso a provvedere al versamento di eventuali contribuzioni imposte in deroga alle esenzioni, che non risenta delle conseguenze di calamità naturali o eventi accidentali e che sia corrisposta in due soluzioni, nel giorno di san Giovanni Battista e nel giorno di natale di ciascun anno, a Trento, da parte sua e dei successori, anche qualora non sia avvenuta la consegna del documento relativo alla costituzione; chiede, infine, che sia riconosciuto a Pompeo il diritto di divenire titolare della parrocchiale, senza che sia indispensabile procedere a una nuova e formale provvista, qualora la pensione non sia regolarmente corrisposta o lo sia in maniera parziale, ovvero si tenti di ottenerne la cassazione o la riduzione.

Nelle clausole si stabilisce che i documenti possano essere redatti congiuntamente o separatamente, anche omettendo nell'uno la menzione dell'altro, mentre il compito di procedere alla concessione della provvista viene affidato all'ordinario *in forma dignum novissima*, purché ancora non sia avvenuta la designazione degli esaminatori previsti dalla procedura stabilita dal concilio di Trento, ma precisando come la provvista possa essere concessa unicamente a condizione che la parrocchiale sia inclusa nell'indulto.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3344, f. 141r-v

La datazione è seguita dall'annotazione: *Missa XI augusti. M. datarius*.

Petenti
- Arnoldi, Nicolò: chierico di Tuenno (Trento); titolare della provvista della parrocchiale di S. Vittore di Taio (Trento).
- Arnoldi, Pompeo: chierico di Trento; titolare della cappellania perpetua all'altare di S. An-

drea nella cattedrale di Trento; titolare di una pensione sulla parrocchiale di S. Lorenzo di Lomaso (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni
- Taio: parrocchiale di S. Vittore, 180 ducati d'oro di camera n.e.
- Taio, parrocchiale di S. Vittore: pensione di 20 scudi d'oro in oro.

Persone ed enti coinvolti
- *Briano*, Antonio *de*: precedente titolare della parrocchiale di S. Vittore di Taio.
- Madruzzo, Ludovico: cardinale prete di S. Onofrio, Madruzzo; amministratore perpetuo della diocesi di Trento.
- Trento: cappellania perpetua all'altare di S. Andrea nella cattedrale, 20 ducati d'oro di camera n.e.
- Lomaso, parrocchiale di S. Lorenzo: pensione di 39 $^1/_2$ scudi d'oro in oro.

84.

13 agosto 1574, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

L.

Martino, figlio di Bartolomeo Salvadori e Lucia, figlia del defunto *Roatus de Broinis*, di Bagolino, villaggio situato nel territorio della pieve di Condino, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, vinti dalla fragilità della carne e spinti dall'amore reciproco, avevano avuto numerosi rapporti carnali; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che Lucia non dispone di una dote adeguata alla propria condizione e al fine di evitare l'insorgere di grave scandalo, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole s'impone all'ordinario o al suo vicario generale di provvedere all'immediata separazione di Martino e Lucia, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dal seguirne l'esempio e accordando, infine, l'assoluzione, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo riten-

gano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Lucia non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, Reg. *Suppl.*, 3345, ff. 87v-88r

Petenti
- Salvadori, Martino di Bartolomeo: di Bagolino nella pieve di Condino (Trento).
- *Broinis*, Lucia di *Roatus de*: di Bagolino nella pieve di Condino.

85.

5 settembre 1574, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

L.

Giulia, figlia di Nicolò Zena, di Rovereto, città situata nel territorio della pieve di Lizzana, espone come, disponendo di una dote inadeguata, non abbia modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, mentre Martino, figlio di Gregorio *Angetensis*, anch'egli di Rovereto, sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone; Gregorio e Giulia sono, tuttavia, uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado: chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare la dispensa unicamente qualora, in

seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte; si stabilisce, infine, che, qualora accettino compensi, l'ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche, mentre il vicario] incorra [nella scomunica *late sententie*].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, Reg. *Suppl.*, 3345, f. 98r-v

Petenti
- *Angetensis*, Martino di Gregorio: di Rovereto nella pieve di Lizzana (Trento).
- Zena, Giulia di Nicolò: di Rovereto nella pieve di Lizzana.

86.

28 settembre 1574, Roma, S. Marco

Trento

Confirmatio erectionis montis

L.

La comunità e gli uomini della città di Trento espongono come, ottenuta l'approvazione del pontefice, avessero eretto un monte di pietà, conferendovi la somma di 2.635 ragnesi, pari a circa 1.718 scudi d'oro in oro e provvedendo alla redazione di un complesso di disposizioni che ne assicurassero la corretta gestione e che si riportano integralmente:

– il capitolo della cattedrale, la comunità, il *collegium*, la *domus Dei* e la *confraternitas nova* eleggano, scegliendoli tra i propri membri, i dodici governatori del monte;
– l'elezione dei governatori abbia luogo nel giorno di pasqua;
– i governatori svolgano il proprio incarico per il periodo di un anno;
– i governatori non possano essere chiamati a svolgere il proprio incarico per un periodo superiore a un anno, a meno che non si pongano volontariamente al servizio del monte;
– i governatori non ricevano alcuna retribuzione;
– i governatori si adoperino al fine di assicurare la conservazione e l'accrescimento del patrimonio del monte e sorveglino la concessione dei prestiti;
– i governatori siano distribuiti in tre gruppi di quattro membri, denominati *mutationes*, cui sia affidato, per il periodo di quattro mesi, il compito di atten-

dere alla gestione del monte, provvedendo alle esigenze che quotidianamente possano insorgere;
- i governatori della *mutatio* o almeno due di essi, qualora i rimanenti siano trattenuti da un legittimo impedimento, siano presenti presso la sede del monte nel corso di due giorni della settimana, preferibilmente il martedì e il sabato, al fine d'intervenire alla concessione dei prestiti e alla vendita all'asta dei pegni;
- gli ufficiali del monte non possano concedere prestiti e vendere all'asta i pegni qualora non siano presenti almeno due governatori della *mutatio*;
- i governatori della *mutatio* siano tenuti a recarsi presso la sede del monte qualora ne siano richiesti sia pure in maniera informale;
- i governatori della *mutatio* custodiscano due delle chiavi della cassa del monte, mentre la terza sia affidata all'economo;
- uno dei governatori sia designato priore;
- il priore abbia la facoltà di convocare i governatori qualora lo ritenga opportuno;
- i governatori prendano parte alle riunioni convocate dal priore al fine di discutere questioni relative alla gestione del monte; qualora trascurino la convocazione e non possano addurre un legittimo impedimento, siano tenuti a versare un'ammenda di 1 ragnese;
- i governatori, trascorsi i primi venti giorni della quaresima, si riuniscano al fine di designare i nuovi ufficiali e l'economo;
- l'individuazione dell'economo abbia luogo anteriormente al giorno di pasqua, in maniera che i governatori, lasciando il proprio incarico, abbiano designato una persona idonea, degna di fiducia e irreprensibile;
- l'economo svolga il proprio incarico per il periodo di un anno;
- l'economo riceva la retribuzione di 25 ragnesi di moneta locale;
- l'economo non possa assumere l'incarico qualora non abbia fornito un'adeguata cauzione a garanzia del corretto svolgimento delle proprie mansioni;
- l'economo presenti un esauriente rendiconto in merito sia alle somme di denaro e ai beni appartenenti al monte, sia ai pegni che vi siano depositati, provvedendo a sottoporli alla valutazione dello stimatore;
- l'economo si adoperi al fine di evitare la dispersione o il deterioramento dei beni appartenenti al monte e dei pegni che vi siano depositati;
- l'economo, qualora la dispersione o il deterioramento di un pegno sia imputabile alla propria negligenza o colpa, sia tenuto a risarcire il proprietario, versandogli una somma pari al valore che, confermando la propria valutazione mediante giuramento, attribuisca al pegno;
- il proprietario del pegno, qualora la dispersione o il deterioramento non sia imputabile alla negligenza o colpa dell'economo, ma a eventi accidentali, non abbia diritto al risarcimento e sia nondimeno tenuto a restituire la somma ottenuta in prestito;

– l'economo non possa impiegare a proprio vantaggio le somme di denaro appartenenti al monte;
– l'economo non possa assumere l'iniziativa di concedere in prestito le somme di denaro appartenti al monte; qualora contravvenga, una metà del valore del pegno sia attribuita al monte e una metà all'informatore, la cui identità rimanga nondimeno segreta;
– l'economo non possa assumere impegni di spesa senza l'autorizzazione dei governatori della *mutatio*; qualora contravvenga, sia tenuto a soddisfare personalmente i creditori;
– l'economo non possa accettare pegni e concedere prestiti, ricevere somme di denaro e restituire pegni qualora non siano presenti almeno due governatori della *mutatio*;
– l'economo, trascorso un periodo di sei mesi a partire dal giorno in cui sia avvenuto il deposito dei pegni che unicamente in circostanze eccezionali possono peraltro essere trattenuti presso il monte per un periodo di otto mesi, provveda a predisporne la vendita all'asta, sulla pubblica piazza e al suono della campana della torre, cassando le relative registrazioni dal proprio libro o dal libro del predecessore;
– l'economo, lasciando il proprio incarico, sottoponga ai governatori o alle persone che abbiano delegato, un esauriente rendiconto in merito alla propria gestione sia delle somme di denaro e dei beni appartenenti al monte, sia dei pegni che vi siano depositati;
– i governatori o le persone che abbiano delegato, procedano a un accurato e obbiettivo esame del rendiconto;
– l'economo sia tenuto a rifondere personalmente le somme di denaro, i beni e i pegni che siano venuti a mancare a motivo della propria negligenza o colpa;
– l'economo, lasciando il proprio incarico, provveda a redigere, a vantaggio del successore, un inventario sia delle somme di denaro e dei beni appartenenti al monte, sia dei pegni che vi siano depositati;
– i governatori e l'economo provvedano a designare lo stimatore, affidando l'incarico a una persona irreprensibile e provvista di un'adeguata competenza;
– lo stimatore riceva la retribuzione di 14 ragnesi di moneta locale;
– lo stimatore non possa assumere l'incarico qualora non abbia consegnato all'economo una fideiussione per la somma di 100 ducati;
– lo stimatore provveda alla determinazione del valore dei pegni depositati presso il monte;
– lo stimatore, qualora dalla vendita all'asta di un pegno si ricavi una somma di denaro inferiore alla somma concessa in prestito attenendosi alla valutazione effettuata all'atto del deposito presso il monte, sia tenuto a versare personalmente la differenza;

- l'economo e lo stimatore, qualora dalla vendita all'asta di un pegno di valore contenuto che si sia deteriorato a motivo dell'inadeguatezza del luogo di conservazione, si ricavi una somma inferiore alla somma concessa in prestito, non siano tenuti a versare personalmente la differenza;
- lo stimatore si assicuri che i pegni siano custoditi in un luogo che ne garantisca la corretta conservazione e che i tessuti siano riposti secondo l'ordine stabilito dall'economo;
- lo stimatore non possa prelevare i pegni dalla sede del monte qualora non abbia ottenuto l'esplicita autorizzazione dell'economo e non siano presenti due governatori e il notaio; qualora contravvenga, sia privato della retribuzione;
- i governatori provvedano a designare il notaio, affidando l'incarico a una persona degna di fiducia e provvista di un'adeguata competenza;
- il notaio riceva la retribuzione di 14 ragnesi di moneta locale;
- il notaio e l'economo provvedano a tenere la contabilità del monte;
- il notaio conservi il primo e l'economo il secondo dei due libri in cui effettuino congiuntamente le registrazioni;
- i governatori della *mutatio* siano tenuti a sottoscrivere i libri del notaio e dell'economo al termine dei giorni in cui si proceda alla restituzione dei pegni;
- i libri affidati all'economo e al notaio siano provvisti di piena efficacia probatoria in sede giudiziale ed extragiudiziale;
- il notaio proceda all'accurata registrazione delle somme di denaro e dei beni mobili e immobili acquisiti dal monte, dei pegni che vi siano depositati e delle somme concesse in prestito, dei pegni che siano riscattati e delle somme restituite al monte, dei nomi dei proprietari dei pegni di cui si disponga la vendita all'asta;
- il notaio provveda a redigere le ricevute;
- il notaio sia presente presso la sede del monte nel corso di due giorni della settimana al fine d'intervenire alla concessione dei prestiti e alla restituzione dei pegni;
- il notaio assista alla presentazione del rendiconto da parte dell'economo, provveda a un accurato esame delle operazioni contabili, collazionando accuratamente i libri e, quindi, lo consegni al successore;
- il notaio non possa affidare il proprio incarico a una diversa persona senza aver ottenuto l'esplicita autorizzazione dei governatori;
- il monte conceda prestiti unicamente ai poveri residenti a Trento e nel distretto della città;
- il monte non conceda prestiti ai figli di famiglia, a meno che non siano in grado di presentare un'adeguata garanzia;
- il monte non accetti in pegno suppellettili sacre, beni dotali, armi;

- il monte non conceda in prestito, per un singolo pegno, una somma di denaro superiore ai 6 ragnesi di moneta locale;
- i governatori, l'economo e gli ufficiali siano tenuti a rendere noti quanti sottraggano i pegni depositati presso il monte, tentino di ottenere prestiti proponendo oggetti appartenenti a persone che non vivano in condizioni di povertà o siano motivati da propositi fraudolenti;
- il proprietario di un pegno riscattato da una persona che non ne abbia diritto sia indennizzato mediante l'annullamento del debito contratto nei confronti del monte e acquisisca la facoltà di avviare un'azione legale al fine di ottenerne la restituzione;
- i pegni venduti all'asta non possano essere nuovamente depositati presso il monte il giorno successivo se non in circostanze eccezionali e a discrezione dei governatori;
- i governatori e l'economo osservino le precedenti disposizioni e ne assicurino il rispetto; qualora contravvengano, siano tenuti a versare un'ammenda di 25 ragnesi;
- i governatori e l'economo assicurino il rispetto delle precedenti disposizioni, imponendo ai trasgressori un'ammenda di 25 ragnesi di cui una metà sia attribuita al monte e una metà all'informatore;
- il monte impieghi le somme di denaro ricavate dalla propria attività unicamente al fine di soccorrere i poveri;
- il monte, qualora si manifesti un'epidemia di peste, abbia la facoltà di trasferire alla *confraternitas nova* le somme di denaro di cui dispone, a condizione che la *confraternitas* s'impegni a provvedere quantoprima alla restituzione del prestito e sia in grado di presentare una persona che fornisca un'adeguata fideiussione;
- l'economo e il notaio, trascorso un periodo di sei, ovvero otto mesi a partire dal giorno in cui sia avvenuto il deposito dei pegni, provvedano a informarne i governatori della *mutatio* e, non appena lo stimatore ne abbia determinato il valore, a predisporne la vendita all'asta;
- l'economo e il notaio, qualora omettano di informare i governatori, siano tenuti a versare un'ammenda di 12 ragnesi;
- qualora, nel corso di una prima vendita all'asta, non si abbia modo di ricavare dall'alienazione dei pegni la somma stabilita dallo stimatore, si proceda a una seconda e, infine, a una terza vendita, nel cui corso unicamente si accolgano le offerte presentate, per quanto inadeguate;
- qualora dalla vendita all'asta di un pegno si ricavi una somma di denaro inferiore alla somma stabilita, lo stimatore e l'economo siano tenuti a versare personalmente la differenza;
- qualora dalla vendita all'asta di un pegno si ricavi una somma di denaro su-

periore alla somma stabilita, la differenza sia consegnata al proprietario del pegno o agli eredi, ovvero, qualora non sia possibile individuarli, sia acquisita dal monte;
– la vendita all'asta dei pegni abbia luogo unicamente nei giorni di martedì e sabato e al suono della campana della torre;
– gli ufficiali del monte provvedano al trasporto dei pegni dalla sede del monte alla pubblica piazza e nuovamente alla sede del monte;
– gli ufficiali del monte ottengano 3 quattrini per ogni singolo pegno venduto all'asta;
– nel corso del secondo giorno festivo successivo alla pasqua, una solenne processione si svolga a partire dalla chiesa del monte.

La comunità e gli uomini della città di Trento chiedono, dunque, che si confermi l'erezione del monte, sanando le irregolarità eventualmente intervenute, che si permetta al priore, ai governatori e all'economo di procedere alla redazione di uno statuto che ne assicuri la corretta gestione, consentendo di sottoporlo a revisione, di introdurvi modifiche, correzioni ed emendamenti, di apportarvi integrazioni o rimuoverne disposizioni, ovvero, qualora lo si ritenga opportuno, di procedere a una nuova redazione, da sottoporre, al pari degli interventi parziali, all'approvazione dell'ordinario; chiedono, inoltre, che si accordi la facoltà di concedere prestiti ai poveri all'interesse annuo del 2%, al fine di assegnare agli ufficiali del monte una conveniente retribuzione.

Nelle clausole si stabilisce che la concessione avvenga *in forma gratiosa* e abbia valore perenne, disponendo, qualora se ne avverta l'esigenza, la designazione di esecutori provvisti dell'autorità di citare, inibire, dichiarare i contraddittori incorsi nelle censure e pene ecclesiastiche che possano inasprire e ulteriormente aggravare, di avvalersi dell'interdetto e di ricorrere all'intervento dell'autorità secolare.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3348, ff. 285r-287r

Petente
- Trento: comunità e uomini.

Persone ed enti coinvolti
- Trento: capitolo della cattedrale.
- Trento: *collegium*.
- Trento: *confraternitas nova*.
- Trento: *domus Dei*.
- Trento: economo del monte di pietà.

- Trento: estimatori del monte di pietà.
- Trento: governatori del monte di pietà.
- Trento: notaio del monte di pietà.
- Trento: priore del monte di pietà.
- Trento: ufficiali del monte di pietà.

Ente destinatario della grazia:
- Trento: monte di pietà.

87.

1 ottobre 1574, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

L.

Guglielmo, figlio del defunto Valentino Brunori e Maria, figlia di Giovanni Benvenuti, di Gardola, villaggi situati nel territorio della pieve di Tignale, espongono come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiedono, non abbiano modo di contrarvi matrimonio con persone di pari condizione di cui non siano consanguinei né affini: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare il matrimonio nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte; si stabilisce, infine, che, qualora accettino compensi, l'ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche, mentre il vicario] incorra [nella scomunica *late sententie*].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3347, f. 10r

Petenti
- Brunori, Guglielmo di Valentino: di Gardola nella pieve di Tignale (Trento).
- Benvenuti, Maria di Giovanni: di Gardola nella pieve di Tignale.

88.

13 novembre 1574, Roma, S. Pietro

Trento

Cassatio pensionis cum nova assignatione

L.

Il pontefice aveva destinato una parte della rendita della chiesa parrocchiale detta pieve della Beata Maria di Cavalese, nella val di Fiemme, di cui era titolare il sacerdote Pietro Rossi, alla costituzione di una pensione annua, libera da imposizioni e immune da oneri, tributi e sussidi, di 40 coronati d'oro in oro in favore di Giorgio Alessandrini, chierico di Trento, cui aveva, inoltre, riconosciuto il diritto di rientrare in possesso della parrocchiale o di divenirne titolare, senza che fosse indispensabile procedere a una nuova e formale provvista, qualora la pensione non fosse regolarmente corrisposta o qualora si verificassero le circostanze indicate nel documento relativo alla costituzione[1]; in seguito, Alessandrini aveva manifestato la propria disponibilità a rinunciare alla pensione e al diritto di rientrare in possesso della parrocchiale o di divenirne titolare, purché una nuova pensione di eguale importo fosse costituita in favore di Giovanni Francesco Alessandrini, canonico della cattedrale di Trento e Rossi aveva acconsentito; Giovanni Francesco chiede, dunque, che la pensione costituita in favore di Giorgio sia cassata, che ne sia estinto il diritto di rientrare in possesso della parrocchiale o di divenirne titolare e che una parte della rendita annua del beneficio, che ammonta complessivamente a 180 ducati d'oro, sia destinata alla costituzione in proprio favore di una nuova pensione di eguale importo, precisando che, detratta dalla rendita la pensione che s'intende costituire, rimangono a disposizione del titolare almeno 100 ducati; chiede, inoltre, che il dispositivo del documento relativo alla costituzione non si discosti dal tenore della precedente concessione, che la pensione sia libera da imposizioni e immune da oneri, tributi, sussidi e che gli sia riconosciuto il diritto di divenire titolare della parrocchiale, senza che sia indispensabile procedere a una nuova e formale provvista, qualora la pensione non sia regolarmente corrisposta.

Nelle clausole si precisa che la sola cassazione della pensione sia attestata dalla semplice *signatura* della supplica e si stabilisce che, qualora Giorgio Alessandrini abbia conseguito la promozione ai gradi maggiori dell'ordine, la cassazione possa

avvenire unicamente qualora disponga di redditi che possano garantirgli un'adeguata fonte di sostentamento.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3353, f. 94r-v

La datazione è seguita dall'annotazione: *Missa XXII decembris. M. datarius.*

Petente
- Alessandrini, Giovanni Francesco: canonico della cattedrale di Trento.

Oggetti delle richieste e concessioni
- Cavalese nella val di Fiemme (Trento): parrocchiale detta pieve di S. Maria, 180 ducati d'oro di camera n.e.
- Cavalese nella val di Fiemme, parrocchiale detta pieve di S. Maria: pensione di 40 coronati d'oro in oro.

Persone ed enti coinvolti
- Alessandrini, Giorgio: chierico di Trento; titolare di una pensione sulla parrocchiale detta pieve di S. Maria di Cavalese nella val di Fiemme.
- Rossi, Pietro: sacerdote (Trento); titolare della parrocchiale detta pieve di S. Maria di Cavalese nella val di Fiemme.

[1] Si veda la scheda 73.

89.

22 novembre 1574, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Bartolomeo Ognibene, di Ortisè e Antonia, figlia di Pietro *Gebentus*, di Pellizzano, villaggi situati nel territorio della pieve di Ossana, nella val di Sole, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano stabilito di contrarre matrimonio e provveduto, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, apprendendo, quindi, di essere uniti da un vincolo di affinità di quarto grado; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio susciterebbe grave scandalo e guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte; si stabilisce, infine, che, qualora accettino compensi, l'ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche, mentre il vicario] incorra [nella scomunica *late sententie*].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3350, f. 9r

Petenti
- Ognibene, Bartolomeo: di Ortisè nella pieve di Ossana e nella val di Sole (Trento).
- *Gebentus*, Antonia di Pietro: di Pellizzano nella pieve di Ossana e nella val di Sole (Trento).

90.

13 dicembre 1574, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Lorenzo Desiderati e Dorotea, figlia di Simone Berti, di Tavon, spinti dall'amore reciproco, benché consapevoli del vincolo di consanguineità che li unisce, ma confidando che costituisse un impedimento da cui agevolmente avrebbero potuto ottenere la dispensa, avevano avuto numerosi rapporti carnali, generando dei figli; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di secondo e di terzo grado che trae origine da un ascendente comune e i consanguinei e affini di Dorotea non avevano tardato a manifestare apertamente il proposito di uccidere Lorenzo, qualora non l'avesse presa in moglie; al fine di porre termine alle discordie che oppongono le proprie famiglie e dal momento che Dorotea, disponendo di una dote inadeguata, non avrebbe modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, mentre Lorenzo sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone e, anzi, impegnandosi ad accrescerla convenien-

temente, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di terzo grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di secondo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione sia affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato all'uomo e alla donna un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso e, quindi, rinunciando [a remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e verificato che Lorenzo abbia effettivamente accresciuto la dote di Dorotea, di concedere la dispensa.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, Reg. *Suppl.*, 3351, ff. 10v-11r

Petenti
- Desiderati, Lorenzo: di Tavon (Trento).
- Berti, Dorotea di Simone: di Tavon.

91.

1 gennaio 1575, Roma, S. Pietro

Trento

Significavit

Frumenti, Alessandro (*A. Frumentus*)

Gli eredi di Domenica, figlioccia di Battista Garza, di Piovere, villaggio situato nel territorio del comune di Tignale, residente, fino a che era in vita, a Tignale, espongono come ignoti individui si siano indebitamente appropriati di svariati oggetti, beni mobili e immobili e diritti che s'intende puntualmente indicare, qualora l'ordinario lo ritenga opportuno, all'atto della pubblicazione o dell'esecuzione del documento da redigere in seguito all'approvazione della supplica e che appartengono loro quali eredi di Domenica; chiedono, dunque, che s'ingiunga

[all'ordinario o al suo vicario] di procedere, in nome del pontefice, [personalmente o mediante idonee persone], all'emanazione, [nelle chiese della diocesi], di un monitorio [nei confronti non solo degli autori dell'indebita appropriazione, ma anche di quanti conoscano la sorte dei beni e dei diritti rivendicati], affinché, entro un determinato termine, provvedano a restituirli, ovvero rivelino le informazioni di cui siano in possesso, [minacciando diversamente la comminazione della scomunica].

Nelle clausole si dispone che il documento sia inviato attraverso l'*officium contraddictarum* e che si proceda nel rigoroso rispetto delle disposizioni recentemente emanate in cancelleria da parte di Pio V; si stabilisce, inoltre, che il compito di dare attuazione alla concessione venga affidato al vescovo di Trento o al suo vicario.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3352, f. 182v

Petente
- Eredi di Domenica: di Piovere nel comune di Tignale (Trento).

Persone ed enti coinvolti
- Domenica: di Tignale (Trento).
- Garza, Battista: di Piovere nel comune di Tignale; padrino di Domenica.
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario del vescovo.
- Pio V.

92.

19 gennaio 1575, Roma, S. Pietro

Trento

Dispensatio

L.

Il chierico Giovanni Paolo *Ficius*, originario della città o della diocesi di Trento, avvalendosi dei carri condotti da Nicolò Bardella e da un compagno, era giunto, al seguito del conte Girolamo Lodron e in compagnia di diversi servitori, presso una locanda del villaggio di Arlesega (?): consumato il pasto e preoccupandosi di proteggere l'integrità dei beni del padrone, aveva ammonito i carrettieri a prestarvi adeguata attenzione, assicurandoli convenientemente e ne era scaturita una

discussione violenta, ma che sembrava essersi rapidamente chiusa in seguito all'intervento di quanti erano accorsi a separarli; in breve, tuttavia, Nicolò e il compagno avevano ripreso a insultarlo e il primo lo aveva colpito con un ceffone ed entrambi si erano accostati rapidamente alla locanda e avevano afferrato delle armi ad asta, affrontandolo mentre, inerme, sorvegliava, presso i carri, i beni del conte: preso dal timore, aveva afferrato lo schioppo del padrone che si trovava sul carro, ignorando che fosse carico e con l'intenzione di servirsene per respingere i colpi degli avversari, ma nel corso dello scontro era partito un colpo che aveva ferito Nicolò alla coscia, provocandone la morte. Giovanni Paolo era stato arrestato e incarcerato e oltre un anno era trascorso prima che Girolamo *Vigonia*, podestà di Padova, confortato dal consiglio dei quattro giudici della propria curia, stabilisse che l'omicidio era stato commesso nel tentativo di difendersi da un'aggressione e lo assolvesse dalla pena ordinariamente inflitta a quanti si rendano colpevoli del delitto, proibendogli, nondimeno, per un periodo di otto anni, l'accesso alla città e al territorio di Padova e a un'area di quindici miglia d'ampiezza dal luogo in cui l'omicidio era avvenuto. In seguito, Giovanni Paolo si era rivolto a Pio V e, benché avesse omesso di menzionare l'imposizione del bando, aveva ottenuto l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'omicidio e dagli altri reati, quanto dalla scomunica e dalle altre censure e pene ecclesiastiche in cui fosse incorso, la dispensa dall'irregolarità contratta sia per aver versato sangue umano, sia per non essersi successivamente astenuto dall'esercizio delle funzioni ecclesiastiche, la facoltà di permanere nella condizione ecclesiastica, godendone i privilegi e conservando il beneficio perpetuo semplice o chiesa detta ospedale di S. Antonio *Via Plana* di Trento, cui non è annessa la cura d'anime, di cui non aveva, peraltro, indebitamente percepito, in quanto incorso in irregolarità, la rendita, e il ripristino della condizione giuridica antecedente gli eventi ricordati; in seguito, temendo che l'omissione della menzione del bando potesse rendere priva di valore l'assoluzione, si era rivolto a Gregorio XIII, ottenendo la conferma della validità della concessione; dal momento che la rendita annua del beneficio di cui è titolare non supera i 30 ducati d'oro di camera e non rappresenta, quindi, un'adeguata fonte di sostentamento, chiede la dispensa per conseguire e conservare, congiuntamente all'ospedale di S. Antonio, un altro beneficio semplice e non curato che gli sia regolarmente conferito e percepire le pensioni che gli siano eventualmente assegnate.

Nelle clausole si precisa come la dispensa sia concessa unicamente al fine di conseguire e conservare un secondo beneficio semplice, che non esiga la promozione ai gradi minori o maggiori dell'ordine; si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica possa essere redatto in forma di breve.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3352, f. 200r-v

Petente
- *Ficius*, Giovanni Paolo: chierico della città o diocesi di Trento; servitore di di Girolamo Lodron; titolare del beneficio perpetuo semplice ovvero della chiesa non curata detta ospedale di S. Antonio *Via Plana* di Trento.

Oggetti delle richieste e concessioni
- Trento: beneficio perpetuo semplice ovvero chiesa non curata detta ospedale di S. Antonio *Via Plana*, 30 ducati d'oro di camera n.e.

Persone ed enti coinvolti
- Bardella, Nicolò: carrettiere.
- Compagno di Nicolò: carrettiere.
- Lodron, Girolamo: conte.
- Servitori di Girolamo Lodron.
- *Vigonia*, Girolamo: podestà di Arlesega (?).
- Pio V.
- Gregorio XIII.

93.

1 marzo 1575, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Giacomo, figlio di Nicolò Casella e Giacomina, figlia del defunto Pietro Bettura, di Lenzumo, nella valle di Ledro, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano stabilito, direttamente o attraverso un intermediario, di contrarre matrimonio e provveduto, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, alla prima e alla seconda pubblicazione nella propria chiesa parrocchiale, immediatamente apprendendo di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che, Giacomina, orfana di padre e di madre, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non ha modo di contrarvi matrimonio con una persona di cui non sia consanguinea né affine, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di ricusare remunerazioni o ricompense.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3356, f. 109r

Petenti
- Casella, Giacomo di Nicolò: di Lenzumo nella valle di Ledro (Trento).
- Bettura, Giacomina di Pietro: di Lenzumo nella valle di Ledro.

94.

15 marzo 1575, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Giovanni, figlio di Andrea Baldo e Giovanna, figlia del defunto Giovanni Maria Della Costa, di Cimone, uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune, espongono come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiedono, non abbiano modo di contrarvi matrimonio con persone di pari condizione di cui non siano consanguinei né affini: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte; si stabilisce, infine, che, qualora accettino compensi, l'ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla

celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche, mentre il vicario] incorra [nella scomunica *late sententie*].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, Reg. *Suppl.*, 3356, f. 266r-v

Petenti
- Baldo, Giovanni di Andrea: di Cimone (Trento).
- Della Costa, Giovanna di Giovanni Maria: di Cimone.

95.

15 marzo 1575, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Antonio Degara e Lucrezia *de Panis*, di Tiarno, villaggio situato nel territorio della pieve di Ledro, espongono come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiedono, non abbiano modo di contrarvi matrimonio con persone di pari condizione di cui non siano consanguinei né affini: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte; si stabilisce, infine, che, qualora accettino compensi, l'ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche, mentre il vicario] incorra [nella scomunica *late sententie*].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, Reg. *Suppl.*, 3356, f. 266v

Petenti
- Degara, Antonio: di Tiarno nella pieve di Ledro (Trento).
- *Panis*, Lucrezia *de*: di Tiarno nella pieve di Ledro.

96.

15 marzo 1575, Roma, S. Pietro

Trento

Significavit

Frumenti, Alessandro (*A. Frumentus*)

Gli eredi del conte Alberico Lodron, residenti a Trento, espongono come ignoti individui si siano indebitamente appropriati di censi, terreni, edifici, proprietà e documenti, oltre che di altri beni mobili e immobili e diritti che s'intende puntualmente indicare, qualora l'ordinario lo ritenga opportuno, all'atto della pubblicazione o dell'esecuzione del documento da redigere in seguito all'approvazione della supplica e che appartengono loro quali eredi di Alberico, deceduto a Messina nel 1572; chiedono, dunque, che s'ingiunga [all'ordinario o al suo vicario generale] di procedere, in nome del pontefice, [personalmente o mediante idonee persone], all'emanazione, [nelle chiese della diocesi], di un monitorio [nei confronti non solo degli autori dell'indebita appropriazione, ma anche di quanti conoscano la sorte dei beni e dei diritti rivendicati], affinché, entro un determinato termine, provvedano a restituirli, ovvero rivelino le informazioni di cui siano in possesso, [minacciando diversamente la comminazione della scomunica].

Nelle clausole si dispone che il documento sia inviato attraverso l'*officium contraddictarum* e che si proceda nel rigoroso rispetto delle disposizioni recentemente emanate in cancelleria da parte di Pio V; si stabilisce, inoltre, che il compito di dare attuazione alla concessione venga affidato al vescovo di Trento o al suo [vicario] generale.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3357, f. 90r-v

Petente
- Eredi di Alberico Lodron: di Trento.

Persone ed enti coinvolti
- Lodron, Alberico: conte.

- Trento: vescovo.
- Trento: vicario generale del vescovo.
- Pio V.

97.

13 aprile 1575, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Antonio, figlio del defunto Giovanni Peterlana e Caterina, figlia del defunto Benedetto Carloni, di Daone, villaggio situato nel territorio della pieve di Bono, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione e anzi, confortati dall'esito negativo delle indagini svolte da Antonio, avevano contratto matrimonio *per verba de presenti*, ma astenendosi dalla consumazione, e provvedendo, invece, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, che, compiendosi senza palesare ostacoli, avevano loro permesso di ottenere l'approvazione di consanguinei e affini e riceverne le congratulazioni; in seguito, tuttavia, una persona aveva rilevato come fossero, in realtà, uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado e il matrimonio non aveva potuto essere perfezionato; dal momento che, a motivo della divulgazione di una voce, assolutamente infondata, secondo cui avrebbero avuto rapporti carnali, la donna, essendo assai povera, difficilmente avrebbe modo di contrarre matrimonio con una persona diversa, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3359, ff. 116v-117r

Petenti
- Peterlana, Antonio di Giovanni: di Daone nella pieve di Bono (Trento).
- Carloni, Caterina di Benedetto: di Daone nella pieve di Bono.

98.

15 maggio 1575, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Giovanni Antonio, figlio del defunto Bartolomeo Nicolini e Antoniola, figlia del defunto Salvagno Aricocchi, di Daone, benché non ignorassero di essere uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio, insistendo in seguito in una reciproca frequentazione tanto assidua da destare nell’animo dei consanguinei di Antoniola un sospetto che si fosse giunti al rapporto carnale tanto indiscutibile da determinare una grave ostilità nei confronti di Giovanni Antonio, cui non è ormai consentito risiedere nel villaggio senza mettere a rischio la propria incolumità; al fine di porre termine alle discordie e di evitare l’insorgere di ulteriore scandalo, chiedono, dunque, la dispensa dall’impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all’unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all’approvazione della supplica sia inviato attraverso l’*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all’ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s’impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare la dispensa unicamente qualora, in seguito a un’attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte; si stabilisce, infine, che, qualora accettino compensi, l’ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall’amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche, mentre il vicario] incorra [nella scomunica *late sententie*].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3360, f. 14v

Una supplica successiva viene approvata il 5 giugno 1575 (scheda 102).

Petenti
- Nicolini, Giovanni Antonio di Bartolomeo: di Daone nella pieve di Bono (Trento).
- Aricocchi, Antoniola di Salvagno: di Daone nella pieve di Bono.

99.

15 maggio 1575, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

I nobili Orazio dei conti d'Arco e Sara d'Arco, originari della diocesi di Trento, persuasi da ragionevoli motivi, intendono contrarre matrimonio: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità o di affinità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte; si stabilisce, infine, che, qualora accettino compensi, l'ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche, mentre il vicario] incorra [nella scomunica *late sententie*].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3360, f. 19r

Petenti
- Arco, Orazio: conte (Trento).
- Arco, Sara: originaria della diocesi di Trento.

100.

15 maggio 1575, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Angelo, figlio del defunto Marco *Petrilaco* e Domenica, figlia di Stefano *de Borelio*, originari della pieve di Piné, ignorando, dal momento che non possiedono nozioni di diritto, l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, vinti dalla giovinezza, sopraffatti dalla fragilità della carne e spinti dall'amore reciproco, avevano avuto numerosi rapporti carnali; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che Domenica non dispone di una dote adeguata alla propria condizione, mentre Angelo sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato ad Angelo e Domenica, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dal seguirne l'esempio e accordando, infine, l'assoluzione, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Domenica non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e

dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, Reg. *Suppl.*, 3361, ff. 38v-39r

Petenti
- *Petrilaco*, Angelo di Marco: originario della pieve di Piné (Trento).
- *Borelio*, Domenica di Stefano *de*: originaria della pieve di Piné.

101.

15 maggio 1575, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Salvatore, figlio di Giovanni Maria Sartori, di Baselga, villaggio situato nel territorio dell'omonima pieve ed Elena, figlia del defunto Angelo Versini, originaria della pieve di Piné, ignorando, dal momento che non possiedono nozioni di diritto, l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, vinti dalla giovinezza, sopraffatti dalla fragilità della carne e spinti dall'amore reciproco, avevano avuto numerosi rapporti carnali; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune; dal momento che Elena non dispone di una dote adeguata alla propria condizione, mentre Salvatore sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano

assegnato a Salvatore ed Elena, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dal seguirne l'esempio e accordando, infine, l'assoluzione, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Elena non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, Reg. *Suppl.*, 3361, f. 39r-v

Petenti
- Sartori, Salvatore di Giovanni Maria: di Baselga [di Piné] nella pieve di Piné (Trento).
- Versini, Elena di Angelo: originaria della pieve di Piné (Trento).

102.

5 giugno 1575, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Giovanni Antonio, figlio del defunto Bartolomeo Nicolini e Antoniola, figlia del defunto Salvagno Aricocchi, di Daone, villaggio situato nel territorio della pieve di Bono, benché non ignorassero di essere uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio, insistendo in seguito in una reciproca frequentazione tanto assidua da destare nell'animo dei consanguinei di

Antoniola un sospetto che si fosse giunti al rapporto carnale tanto indiscutibile da determinare una grave ostilità nei confronti di Giovanni Antonio, cui non è ormai consentito risiedere nel villaggio senza mettere a rischio la propria incolumità; al fine di porre termine alle discordie e di evitare l'insorgere di ulteriore scandalo, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte; si stabilisce, infine, che, qualora accettino compensi, l'ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche, mentre il vicario] incorra [nella scomunica *late sententie*].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3362, f. 252r-v

Una supplica precedente viene approvata il 15 maggio 1575 (scheda 98).

Petenti
- Nicolini, Giovanni Antonio di Bartolomeo: di Daone nella pieve di Bono (Trento).
- Aricocchi, Antoniola di Salvagno: di Daone nella pieve di Bono.

103.

5 giugno 1575, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

Glorieri, Alessandro (*A. Glorerius*)

Simone, figlio del defunto Giacomo Becchaché e Cristina, figlia del defunto Biagio Dal Bosco, di Noriglio, villaggio situato nel territorio della pieve di Liz-

zana, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano stabilito di contrarre matrimonio; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di terzo grado; dal momento che Cristina, disponendo di una dote inadeguata, non ha modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione che non le sia consanguinea né affine, mentre Simone sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone e anzi, impegnandosi ad accrescerla convenientemente, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si dispone che il compito di dare attuazione alla concessione sia affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte e verificato che Simone abbia effettivamente accresciuto la dote di Cristina; si stabilisce, infine, che, qualora accettino compensi, l'ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche, mentre il vicario] incorra [nella scomunica *late sententie*].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3363, f. 42v

Petenti
- Becchaché, Simone di Giacomo: di Noriglio nella pieve di Lizzana, (Trento).
- Dal Bosco, Cristina di Biagio: di Noriglio nella pieve di Lizzana.

104.

5 giugno 1575, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

Glorieri, Alessandro (*A. Glorerius*)

Zenobia, figlia di Martino *de Bardello*, di Legos, villaggio situato nel territorio della pieve di Ledro, espone come, disponendo di una dote inadeguata, non abbia modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia

consanguinea né affine, mentre Nicolò *de Zanolis*, anch'egli di Legos, sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone; Nicolò e Zenobia sono, tuttavia, uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado: chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte; si stabilisce, infine, che, qualora accettino compensi, l'ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche, mentre il vicario] incorra [nella scomunica *late sententie*].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3364, f. 166v

Petenti
- *Zanolis*, Nicolò *de*: di Legos nella pieve di Ledro (Trento).
- *Bardello*, Zenobia di Martino *de*: di Legos nella pieve di Ledro.

105.

1 luglio 1575, Roma, S. Pietro

Trento

Commissio per breve

Pinelli, Domenico (*D. Pinellus*)

Al termine della vertenza che opponeva il chierico di Trento Salatino Zambellini alla comunità e agli uomini di Preore, villaggio situato nel territorio della pieve di Tione, in merito all'amministrazione dei sacramenti e alla celebrazione della messa nel giorno di san Giovanni Battista nella chiesa del villaggio e a ulteriori ragioni di contrasto, il vescovo di Trento o il suo vicario, presso cui la causa pendeva in prima istanza, avevano emesso una sentenza in favore della comunità; Zambellini aveva immediatamente presentato appello al pontefice che aveva af-

fidato la definizione della vertenza all'arcidiacono della cattedrale di Trento; dal momento che, a motivo dell'epidemia di peste che ormai da sette mesi imperversa nella città, non aveva avuto modo di procedere all'istruzione del procedimento d'appello e teme che siano trascorsi i termini stabiliti dal diritto, Zambellini chiede, dunque, che la scadenza dei termini sia prorogata di un anno a partire dall'approvazione della supplica, e che la definizione della vertenza o delle vertenze d'appello in merito all'annullamento della sentenza che si propone di promuovere nei confronti della comunità e degli uomini di Preore sia affidata all'arcidiacono della cattedrale di Trento, affinché provveda all'esame della controversia e la conduca a termine, conferendogli l'autorità di citare gli avversari e quant'altri ritenga opportuno, anche mediante editto pubblico, d'inibire il giudice menzionato e qualsivoglia altro giudice o ecclesiastico o laico, anche mediante editto pubblico, giungendo alla comminazione delle censure ecclesiastiche e di sanzioni pecuniarie di cui possa stabilire liberamente l'ammontare, di dichiarare, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, come i contumaci siano incorsi nelle sanzioni, inasprendole e ulteriormente aggravandole, di ricorrere, qualora lo giudichi conveniente, all'intervento dell'autorità secolare, di revocare gli atti che, nel frattempo, si siano compiuti, di prorogare, ovvero di reintegrare, qualora siano trascorsi, i termini stabiliti dal diritto e d'intraprendere le iniziative che consideri indispensabili e adeguate.

Nelle clausole si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica possa essere redatto in forma di breve *supplicatione introclusa*, ovvero inviato attraverso l'*officium contraddictarum*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Sforza, Alessandro (*A. card. Sfortia*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3363, f. 298r

Petente
- Zambellini Salatino: chierico di Trento.

Persone ed enti coinvolti
- Preore nella pieve di Tione (Trento): comunità e uomini.
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario del vescovo.
- Trento: arcidiacono della cattedrale; delegato apostolico.

106.

1 agosto 1575, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Giovanni, figlio di Bartolomeo *Bonus* e Caterina, figlia di Domenico Carloni, di Daone, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano stabilito di contrarre matrimonio; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di affinità di quarto grado; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio susciterebbe grave scandalo e impedirebbe alla donna di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3364, ff. 298v-299r

Petenti
- *Bonus*, Giovanni di Bartolomeo: di Daone (Trento).
- Carloni, Caterina di Domenico: di Daone.

107.

5 ottobre 1575, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Gaspare e Ippolita Pasi, eminenti cittadini di Trento, espongono come, a motivo dell'epidemia di peste che imperversa nella città e nel territorio circostante, essendo finora riusciti a sfuggire al contagio, non abbiano modo di contrarre matrimonio con persone che non abbiano contratto il morbo o che non si possa temere siano infette: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di terzo grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il compito di dare attuazione alla concessione sia affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte; si stabilisce, infine, che, qualora accettino compensi, l'ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche, mentre il vicario] incorra [nella scomunica *late sententie*].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3370, f. 20r

Petenti
- Pasi, Gaspare: di Trento.
- Pasi, Ippolita: di Trento.

108.

1 gennaio 1576, Roma, S. Pietro

Trento

Nova provisio cum pensione

L.

Il cardinale Ludovico Madruzzo, quale vescovo o amministratore perpetuo della diocesi di Trento, ovvero avvalendosi dell'indulto concesso dal pontefice, aveva assegnato a Pietro Rossi la provvista della chiesa parrocchiale Beata Maria di Cavalese, nella val di Fiemme, vacante in seguito alla morte dell'ultimo titolare, Pietro Broilo, avvenuta *extra curiam*, nel corso di un mese che, in deroga alla regola contraria, s'intende indicare nel documento da redigere in seguito all'approvazione della supplica; alla provvista era, forse, seguito il possesso; temendo,

tuttavia, che l'atto possa essere ritenuto privo di valore a motivo di particolari circostanze che, in deroga alla regola contraria, s'intende, eventualmente, precisare nel documento, Rossi chiede che gli sia nuovamente concessa la provvista della parrocchiale e, unitamente al sacerdote Paolo Campanella, che una parte della rendita annua del beneficio, che non supera complessivamente i 280 ducati d'oro di camera e a cui attingono una pensione di 40 scudi d'oro in oro e una pensione di 32 scudi d'oro in oro, costituite dal pontefice in favore di ecclesiastici imprecisati[1], sia destinata alla costituzione di una pensione di 26 ducati d'oro di camera in favore di quest'ultimo; chiede, inoltre, che la pensione sia libera da imposizioni e immune da oneri, tributi, sussidi, manifestando fin d'ora il proprio consenso a provvedere al versamento di eventuali contribuzioni imposte in deroga alle esenzioni, che non risenta delle conseguenze di calamità naturali o eventi accidentali e che sia corrisposta in due soluzioni, nel giorno di san Giovanni Battista e nel giorno di natale di ciascun anno, a Roma, da parte sua e dei successori, anche qualora non sia avvenuta la consegna del documento relativo alla costituzione; chiede, infine, che sia riconosciuto a Campanella il diritto di divenire titolare della parrocchiale, purché sia accertata la propria idoneità, senza che sia indispensabile procedere a una nuova e formale provvista, qualora la pensione non sia regolarmente corrisposta o lo sia in maniera parziale, ovvero si tenti di ottenerne la cassazione o la riduzione.

Nelle clausole si stabilisce che la costituzione della pensione possa avvenire unicamente a condizione che, detratte dalla rendita la pensione che s'intende costituire e le pensioni costituite in precedenza, rimangano a disposizione del titolare almeno 100 ducati e si dispone che i documenti possano essere redatti congiuntamente o separatamente, anche omettendo nell'uno la menzione dell'altro; il compito di procedere alla concessione della provvista viene, infine, affidato all'ordinario *in forma dignum novissima*.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3375, ff. 209v-210r

La datazione è seguita dall'annotazione: *Missa nona ianuarii. M. datarius.*

Petenti
- Rossi, Pietro: rettore della parrocchiale di S. Maria di Cavalese nella val di Fiemme (Trento).
- Campanella, Paolo: sacerdote (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni
- Cavalese nella val di Fiemme: parrocchiale di S. Maria, 280 ducati d'oro di camera n.e.
- Cavalese nella val di Fiemme, parrocchiale di S. Maria: pensione di 26 ducati d'oro di camera.

Persone ed enti coinvolti
- Broilo, Pietro: precedente titolare della parrocchiale di S. Maria di Cavalese nella val di Fiemme.
- Madruzzo, Ludovico: cardinale prete di S. Onofrio, Madruzzo; vescovo o amministratore perpetuo della diocesi di Trento.
- Cavalese nella val di Fiemme, parrocchiale di S. Maria: pensione di 40 scudi d'oro in oro.
- Cavalese nella val di Fiemme, parrocchiale di S. Maria: pensione di 32 scudi d'oro in oro.

[1] Si tratta di Giovanni Francesco Alessandrini e di Ruggero Tritonio, si vedano le schede 76 e 88.

109.

13 gennaio 1576, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Oderico Donati, di Corte, villaggio situato nel territorio della pieve di Revò, nella val di Non e Anna De Manincor, di Arsio, nella val di Non, espongono come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiedono, non abbiano modo di contrarvi matrimonio con persone di cui non siano consanguinei né affini: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte; si stabilisce, infine, che, qualora accettino compensi, l'ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche, mentre il vicario] incorra [nella scomunica *late sententie*].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, Reg. *Suppl.*, 3376, f. 128r-v

Petenti
- Donati, Oderico: di Corte nella pieve di Revò e nella val di Non (Trento).
- De Manincor, Anna: di Arsio nella val di Non (Trento).

110.

1 marzo 1576, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Giacomo Casola e Giacoma Bertocchi, originari della pieve di Ledro, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano provveduto, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale e, dal momento che si erano compiute senza palesare ostacoli, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado: chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte; si stabilisce, infine, che, qualora accettino compensi, l'ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche, mentre il vicario] incorra [nella scomunica *late sententie*].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3379, f. 202r

Petenti
- Casola, Giacomo: originario della pieve di Ledro (Trento).
- Bertocchi, Giacoma: originaria della pieve di Ledro.

111.

15 marzo 1576, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Pellegrino Mora e Margherita Mora, di Bezzecca, nella valle di Ledro, espongono come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiedono, non abbiano modo di contrarvi matrimonio con persone di cui non siano consanguinei né affini: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte; si stabilisce, infine, che, qualora accettino compensi, l'ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche, mentre il vicario] incorra [nella scomunica *late sententie*].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, Reg. *Suppl.*, 3380, ff. 193v-194r

Petenti
- Mora, Pellegrino: di Bezzecca nella valle di Ledro (Trento).
- Mora, Margherita: di Bezzecca nella valle di Ledro.

112.

3 aprile 1576, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Leonardo Spagnolo e Flora, figlia del defunto Marino Della Pozza, di Cimone, villaggio situato nel territorio della pieve di Villa, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano stabilito, ottenuto il consenso dei propri consanguinei, di contrarre matrimonio e provveduto, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, immediatamente apprendendo di essere uniti da un vincolo di affinità di quarto grado; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio susciterebbe grave scandalo e guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole, forse, di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte; si stabilisce, infine, che, qualora accettino compensi, l'ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche, mentre il vicario] incorra [nella scomunica *late sententie*].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, Reg. *Suppl.*, 3381, ff. 189v-190r

Petenti
- Spagnolo, Leonardo: di Cimone nella pieve di Villa [Lagarina] (Trento).
- Della Pozza, Flora di Marino: di Cimone nella pieve di Villa [Lagarina].

113.

3 aprile 1576, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Francesco Collotti e Maria Nicolini, di Daone, villaggio situato nel territorio della pieve di Bono, in data posteriore all'approvazione dei decreti del concilio di Trento, benché non ignorassero di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado, avevano clandestinamente contratto matrimonio *per verba de presenti*, procedendo, quindi, alla consumazione; dal momento che, qualora il matrimonio non venisse perfezionato e solennizzato di fronte alla chiesa, l'onore di Maria sarebbe irrimediabilmente guastato, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di contrarre nuovamente, malgrado l'impedimento, il matrimonio nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente in seguito all'imposizione a Francesco e Maria di una separazione della durata che considerino conveniente e all'assegnazione, nella forma che ritengano opportuna, di un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso e, quindi, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte, di concedere la dispensa.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3381, f. 18r

Petenti
- Colotti, Francesco: di Daone nella pieve di Bono (Trento).
- Nicolini, Maria: di Daone nella pieve di Bono.

114.

13 giugno 1576, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Nicolò, figlio di Michele Nicoletti e Agnese, figlia di Michele di Pietro Betta, di Caldes, villaggio situato nel territorio della pieve di Malé, ignorando l'esistenza

d'impedimenti alla propria unione, avevano stabilito, ottenuto il consenso dei propri consanguinei e affini, di contrarre matrimonio e pronunciato una formale promessa; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che Agnese, disponendo di una dote inadeguata, non avrebbe modo di contrarre matrimonio con una persona di cui non sia consanguinea né affine, mentre Nicolò sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte; si stabilisce, infine, che, qualora accettino compensi, l'ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche, mentre il vicario] incorra [nella scomunica *late sententie*].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, Reg. *Suppl.*, 3385, f. 223v

Petenti
- Nicoletti, Nicolò di Michele: di Caldes nella pieve di Malé (Trento).
- Betta, Agnese di Michele di Pietro: di Caldes nella pieve di Malé.

115.

13 giugno 1576, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Giovanni e Bona Badile, di Pieve di Ledro, nell'omonima valle, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano stabilito di contrarre matrimonio e pronunciato una formale promessa, quindi, vinti dalla fragilità della carne

e spinti dall'amore reciproco, avevano avuto numerosi rapporti carnali; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di affinità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune; dal momento che Bona, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non avrebbe modo di contrarre matrimonio con una persona di cui non sia consanguinea né affine, mentre Giovanni sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano generato o possano concepire; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Nicolò e Bona, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dal seguirne l'esempio e accordando, infine, l'assoluzione, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Bona non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, Reg. *Suppl.*, 3387, f. 91v

Petenti
- Badile, Giovanni: di Pieve di Ledro nella valle di Ledro (Trento).
- Badile, Bona: di Pieve di Ledro nella valle di Ledro.

116.

15 luglio 1576, Roma, S. Pietro

Trento

Nova provisio

L.

Il cardinale Ludovico Madruzzo, quale amministratore perpetuo della diocesi di Trento, ovvero avvalendosi dell'indulto concesso dal pontefice, aveva assegnato al sacerdote Giulio Alani la provvista della chiesa parrocchiale di S. Maria di Ala, vacante in seguito alla morte dell'ultimo titolare, Pietro Antonio Inverardi, avvenuta *extra curiam*, nel corso del precedente mese di febbraio; temendo, tuttavia, che l'atto possa essere ritenuto privo di valore, Alani chiede che gli sia nuovamente concessa la provvista della parrocchiale e, unitamente a Leonardo Poppi, chierico di Feltre, che una parte della rendita annua del beneficio, che non supera complessivamente i 200 ducati d'oro di camera, sia destinata alla costituzione di una pensione di 50 scudi d'oro in oro in favore di quest'ultimo, da corrispondere in due soluzioni, nel giorno di san Giovanni Battista e nel giorno di natale di ciascun anno, a Roma, fino a che vi si trattenga e, successivamente, nella località in cui decida di stabilire la propria residenza.

Nelle clausole si stabilisce che i documenti da predisporre in seguito all'approvazione della supplica possano essere redatti congiuntamente o separatamente, anche omettendo nell'uno la menzione dell'altro, mentre il compito di procedere alla concessione della provvista viene affidato all'ordinario *in forma dignum novissima*, purché ancora non sia avvenuta la designazione degli esaminatori previsti dalla procedura stabilita dal concilio di Trento.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3386, f. 68r

La datazione è seguita dall'annotazione: *Missa XXIII iulii. M. datarius.*

Petenti
- Alani, Giulio: sacerdote (Trento); titolare della provvista della parrocchiale di S. Maria di Ala (Trento).

- Poppi, Leonardo: chierico di Feltre; familiare cardinalizio di Ludovico Madruzzo.

Oggetti delle richieste e concessioni
- Ala: parrocchiale di S. Maria, 200 ducati d'oro di camera n.e.
- Ala, parrocchiale S. Maria: pensione di 50 scudi d'oro in oro.

Persone ed enti coinvolti
- Inverardi, Pietro Antonio: precedente titolare della parrocchiale di S. Maria di Ala.
- Madruzzo, Ludovico: cardinale prete di S. Onofrio, Madruzzo; amministratore perpetuo della diocesi di Trento.

117.

28 luglio 1576, Roma, S. Pietro

Trento

Commissio

Massa, Taddeo (*T. Massa*)

Bartolomeo, figlio di Cavaliere Cavalieri, di Gardola, villaggio situato nel territorio del comune di Tignale, espone come, sedotto dalle lusinghe di Guizzarrotto Guizzarrotti, di Salò, cappellano presso la chiesa parrocchiale di Tignale e attratto dalla prospettiva di conseguire una dote considerevole, avesse preso in moglie Maria o Marietta Tognoli, di Oldesio, contraendo matrimonio *per verba de presenti*, e come non fosse trascorso un anno prima che, non avendo ottenuto la dote che gli era stata assicurata e a motivo del notevole divario sociale che, uomo tra i più cospicui e influenti della comunità, lo distingueva dalla donna, serva, in precedenza, presso il padre e il nonno, si risolvesse a ripudiarla, attenendosi saldamente, nel corso dei vent'anni successivi, alla propria decisione, mentre Marietta si abbandonava a una condotta dissoluta; dal momento che Bartolomeo, all'atto dell'espressione del consenso, aveva appena compiuto gli undici anni e, impubere, si trovava in difetto d'età, nè era in grado di comprendere il significato dell'impegno che assumeva, non possono sussistere dubbi in merito all'invalidità del matrimonio, né vi è modo di negargli la capacità di contrarre un nuovo vincolo, nondimeno, chiede che si affidi al vicario generale *in spiritualibus* del cardinale Ludovico Madruzzo, vescovo di Trento, il compito di convocare Marietta e, accertata, procedendo in maniera sommaria, la veridicità delle circostanze esposte, di provvedere alla dichiarazione dell'invalidità del matrimonio, conferendogli l'autorità di citare e di compiere gli atti che consideri adeguati.

Nelle clausole si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve *supplicatione introclusa*, ovvero inviato attraverso l'*officium contraddictarum* e in conformità al diritto.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Sforza, Alessandro (*A. card. Sfortia*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3387, f. 91r

Petente
- Cavalieri, Bartolomeo di Cavaliere: di Gardola nel comune di Tignale (Trento).

Persone ed enti coinvolti
- Tognoli, Maria o Marietta: serva di Oldesio nel comune di Tignale.
- Guizzarrotti, Guizzarrotto: di Salò (Brescia); cappellano presso la parrocchiale [dei Ss. Maria e Antonino] di Tignale.
- Madruzzo, Ludovico: cardinale prete di S. Onofrio, Madruzzo; vescovo di Trento.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus* di Ludovico Madruzzo.

118.

13 agosto 1576, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Benvenuta, figlia del defunto Bertoretto, di Lenzumo, nella valle di Ledro, mentre, orfana di padre e di madre, non avendo ancora raggiunto la maggior età, era affidata alla tutela di Nicolò Casolla, anch'egli di Lenzumo, in attuazione delle disposizioni testamentarie dei genitori, era stata rapita da un giovane del luogo che, pretendendo di averla in moglie, malgrado la propria opposizione e il dissenso dei famigliari, l'aveva trascinata alla propria abitazione, restituendole la libertà unicamente in seguito all'intervento del tutore che si era impegnato in una laboriosa opera di persuasione; dal momento che i consanguinei della giovane si propongono di darla in moglie a Giacomo, figlio di Nicolò, al fine di evitare l'insorgere di grave scandalo e sottrarla alle minacce cui si trova esposta, Giacomo e Benvenuta chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare la dispensa unicamente qualora, in

seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte; si stabilisce, infine, che, qualora accettino compensi, l'ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche, mentre il vicario] incorra [nella scomunica *late sententie*].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3388, f. 282r

Petenti
- Casolla, Giacomo di Nicolò: di Lenzumo nella valle di Ledro (Trento).
- Benvenuta di Bertoretto: di Lenzumo nella valle di Ledro.

Persona ed ente coinvolto
- Casolla, Nicolò: di Lenzumo nella valle di Ledro; padre di Giacomo; tutore di Benvenuta.

119.

18 dicembre 1576, Roma, S. Pietro

Roma

Officium

L.

Matteo Cantarelli intende resignare l'ufficio della *collectoria plumbi* che gli era stato conferito in seguito alla morte del precedente titolare, Giuseppe *de Moschenis*; il chierico di Trento Bartolomeo Tacchelli, chiede l'ammissione della resignazione, la concessione dell'ufficio, unitamente ai relativi onori, oneri, salari ed emolumenti, e l'aggregazione al collegio dei *collectores plumbi*.

Nelle clausole si dispone che la concessione sia attestata dalla semplice *signatura* della supplica.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3394, f. 268v

Petente
- Tacchelli, Bartolomeo: chierico di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Roma: ufficio della *collectoria plumbi*.

Persone ed enti coinvolti
- Cantarelli, Matteo: datario; titolare dell'ufficio della *collectoria plumbi*.
- *Moschenis*, Giuseppe *de*: precedente titolare dell'ufficio della *collectoria plumbi*.

120.

1 gennaio 1577, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Pietro Senter e Agnese Valle, residenti nel distretto di Rovereto, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano provveduto alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, apprendendo di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte; si stabilisce, infine, che, qualora accettino compensi, l'ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche, mentre il vicario] incorra [nella scomunica *late sententie*].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, Reg. *Suppl.*, 3395, f. 251v

Petenti
- Senter, Pietro: del distretto di Rovereto (Trento).
- Valle, Agnese: del distretto di Rovereto.

121.

1 gennaio 1577, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Giovanni Battista Tomasi, di Senaso e Antonia Donati, di Berghi, villaggi situati nel territorio della pieve di Banale, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano stabilito di contrarre matrimonio e pronunciato una formale promessa; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che l'esistenza della promessa è ormai ampiamente nota, la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie: chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, Reg. *Suppl.*, 3395, f. 32v

Petenti

- Tomasi, Giovanni Battista: di Senaso nella pieve di Banale (Trento).
- Donati, Antonia: di Berghi nella pieve di Banale.

122.

13 gennaio 1577, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Candido Bertelli e Lucia Malacarne, di Preore, villaggio situato nel territorio della pieve di Tione, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano stabilito di contrarre matrimonio e pronunciato una formale promessa, alla presenza dei propri consanguinei e degli opportuni testimoni, quindi, vinti dalla fragilità della carne, avevano avuto numerosi rapporti carnali; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che le circostanze esposte sono ormai ampiamente note e la rinuncia alla celebrazione del matrimonio impedirebbe alla donna, che è assai povera, di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Candido e Lucia un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso e, quindi, rinunciando [a remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e accertata la veridicità delle circostanze esposte attraverso un'attenta indagine, di concedere la dispensa; si stabilisce, infine, che, qualora accettino compensi, l'ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche, mentre il vicario] incorra [nella scomunica *late sententie*].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3397, f. 168v

Petenti
- Bertelli, Candido: di Preore nella pieve di Tione (Trento).
- Malacarne, Lucia: di Preore nella pieve di Tione.

123.

13 febbraio 1577, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Giobbe *Zopinus* e Barbara, figlia di Gaspare, di Cunevo, villaggio situato nel territorio della pieve di Flavon e Giovannetto Marchesini e Beatrice *Olzanus*, originari della pieve di Tignale, espongono come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiedono, non abbiano modo di contrarvi matrimonio con persone di cui non siano consanguinei né affini: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte; si stabilisce, infine, che, qualora accettino compensi, l'ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche, mentre il vicario] incorra [nella scomunica *late sententie*].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, Reg. *Suppl.*, 3397, f. 157r-v

Petenti
- *Zopinus*, Giobbe: di Cunevo nella pieve di Flavon (Trento).
- Barbara di Gaspare: di Cunevo nella pieve di Flavon.
- Marchesini, Giovannetto: originario della pieve di Tignale (Trento).
- *Olzanus*, Beatrice: originaria della pieve di Tignale.

124.

13 febbraio 1577, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Andrea, figlio di Filippo Zadra e Antonia, figlia di *Clasius Belamena*, *de Trasapo*, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano stabilito di contrarre matrimonio e provveduto, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, apprendendo di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiedono, non hanno modo di contrarvi matrimonio con persone di cui non siano consanguinei né affini, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte; si stabilisce, infine, che, qualora accettino compensi, l'ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche, mentre il vicario] incorra [nella scomunica *late sententie*].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, Reg. *Suppl.*, 3397, ff. 168v-169r

Petenti
- Zadra, Andrea di Filippo: *de Trasapo* (Trento).
- *Belamena*, Antonia di *Clasius*: *de Trasapo*.

125.

21 marzo 1577, Roma, S. Pietro

Trento

Resignatio

L.

Guglielmo di Alessandro Marota, raggiunti e superati ormai i sessant'anni e disponendo di beni che possono garantirgli un'adeguata fonte di sostentamento, intende resignare il canonicato della chiesa collegiata di S. Maria di Arco, dal momento che l'età avanzata e la salute precaria non gli consentono di continuare ad adempiere adeguatamente le funzioni annesse al beneficio, che richiede il servizio all'altare e la cura d'anime; il chierico di Rendena Antonio di Bernardino Binelli chiede l'ammissione della resignazione e la provvista del canonicato, in deroga agli statuti della collegiata e in particolare alla disposizione *de optando*.

Nelle clausole si dispone la sospensione delle eventuali riserve speciali o generali, sia pure mentali, a meno che non siano concesse a un seminario e si stabilisce che il compito di procedere all'assegnazione della provvista venga affidato *in forma dignum novissima*.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3399, f. 130r

La datazione è seguita dall'annotazione: *Missa XXIX martii. M. datarius*.

Petente
- Binelli, Antonio di Bernardino: chierico [originario della pieve] di Rendena (Trento); *artium et medicine doctor*.

Oggetto delle richieste e concessioni
- Arco (Trento): canonicato della collegiata di S. Maria, 60 ducati d'oro di camera n.e.

Persona ed ente coinvolto
- Marota, Guglielmo di Alessandro: titolare del canonicato della collegiata di S. Maria di Arco.

126.

22 aprile 1577, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Nicolò Bonini ed Elena Malanotti, cittadini di Trento, uniti da un vincolo di affinità di secondo e terzo grado che trae origine da un ascendente comune, espongono come Nicolò, ultimo della propria famiglia e giunto ormai in età avanzata, non abbia modo di contrarre matrimonio con una persona diversa, ma residente in città e di cui non sia consanguineo né affine: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di terzo grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di secondo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte; si stabilisce, infine, che, qualora accettino compensi, l'ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche, mentre il vicario] incorra [nella scomunica *late sententie*].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3400, f. 226v

Petenti
- Bonini, Nicolò: di Trento.
- Malanotti, Elena: di Trento.

127.

22 aprile 1577, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Stefano Lorenzi e Caterina Franceschi, di Fornace, ignorando l'esistenza d'im-

pedimenti alla propria unione, avevano stabilito di contrarre matrimonio e provveduto, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, apprendendo di essere uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio, ormai ampiamente annunciato, guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte; si stabilisce, infine, che, qualora accettino compensi, l'ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche, mentre il vicario] incorra [nella scomunica *late sententie*].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, Reg. *Suppl.*, 3400, ff. 238v-239r

Petenti
- Lorenzi, Stefano: di Fornace (Trento).
- Franceschi, Caterina: di Fornace.

128.

1 maggio 1577, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Giovanni, figlio di Giovanni Filosi e Giovanna, figlia del defunto Giovanni Bersani, di Praso, villaggio situato nel territorio della pieve di Bono, ignorando

l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano stabilito di contrarre matrimonio e pronunciato una formale promessa; in seguito, tuttavia, mentre si apprestavano alla celebrazione, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio renderebbe assai precaria la situazione della donna che è orfana e assai povera, e susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte; si stabilisce, infine, che, qualora accettino compensi, l'ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche, mentre il vicario] incorra [nella scomunica *late sententie*].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3401, f. 181r

Petenti
- Filosi, Giovanni di Giovanni: di Praso nella pieve di Bono (Trento).
- Bersani, Giovanna di Giovanni: di Praso nella pieve di Bono.

129.

1 maggio 1577, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Cristoforo Lanari e Antonia, figlia di Biagio Slap, di Terragnolo, villaggio situato nel distretto della pieve di Lizzana, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano stabilito di contrarre matrimonio e provveduto, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, alla prima pubblicazione nella

propria chiesa parrocchiale, immediatamente apprendendo di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio, ormai ampiamente annunciato, guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte; si stabilisce, infine, che, qualora accettino compensi, l'ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche, mentre il vicario] incorra [nella scomunica *late sententie*].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, Reg. *Suppl.*, 3401, f. 212v

Petenti
- Lanari, Cristoforo: di Terragnolo nel distretto della pieve di Lizzana, (Trento).
- Slap, Antonia di Biagio: di Terragnolo nel distretto della pieve di Lizzana.

130.

1 maggio 1577, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Giacomo Mengoni e Anna, figlia di Stefano Donati, di Rumo, villaggio situato nel territorio della pieve di Revò, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano stabilito di contrarre matrimonio e pronunciato una formale promessa, alla presenza del locale curato o parroco e provveduto, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale; in seguito, mentre si apprestavano alla celebrazione e avevano ormai

convocato famigliari e amici, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che, a motivo della divulgazione di una voce secondo cui avrebbero avuto rapporti carnali, la rinuncia alla celebrazione del matrimonio, ormai ampiamente annunciato, impedirebbe alla donna di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte; si stabilisce, infine, che, qualora accettino compensi, l'ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche, mentre il vicario] incorra [nella scomunica *late sententie*].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3402, f. 202v

La supplica viene nuovamente trascritta nel registro 3406, f. 215r-v.

Petenti
- Mengoni, Giacomo: di Rumo nella pieve di Revò (Trento).
- Donati, Anna di Stefano: di Rumo nella pieve di Revò.

131.

1 maggio 1577, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Giovanni Antonio Petenati, di Vignole e Domenica, figlia di Andrighetto Rosati, di Bolognano, villaggi situati nel territorio della pieve di Arco, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano stabilito di contrarre matri-

monio e provveduto, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, alla prima pubblicazione nella propria chiesa parrocchiale, immediatamente apprendendo di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che, a motivo della divulgazione di una voce, suggerita dalla circostanza che avevano pronunciato una formale promessa, ma priva di fondamento, secondo cui avrebbero avuto rapporti carnali, la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte; si stabilisce, infine, che, qualora accettino compensi, l'ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche, mentre il vicario] incorra [nella scomunica *late sententie*].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3409, f. 71v

Una supplica successiva viene approvata il 23 settembre 1577 (scheda 145).

Petenti
- Petenati, Giovanni Antonio: di Vignole nella pieve di Arco (Trento).
- Rosati, Domenica di Andrighetto: di Bolognano nella pieve di Arco (Trento).

132.

6 maggio 1577, Roma, S. Pietro

Trento

Commissio per breve

Marchesani, Giovanni Battista (*Io. B.a Marchesanus*)

Al termine della vertenza che opponeva Antonio Calvi, cittadino di Trento, a

Odorico Costede in merito all'inefficacia di un contratto, ovvero all'imposizione di un interesse usurario o alle ragioni di contrasto menzionate negli atti processuali, il vicario generale *in spiritualibus* e attuale suffraganeo del vescovo di Trento si era pronunciato in favore di Costede; Calvi chiede, dunque, che la definizione della vertenza o delle vertenze d'appello che promuove o si ripromette di promuovere nei confronti dell'avversario in merito all'annullamento della sentenza sia affidata al nuovo vicario generale *in spiritualibus* del vescovo di Trento e a delle persone di sicura integrità, rivestite di dignità ecclesiastica, che risiedano in una località contigua, affinché, congiuntamente o separatamente, provvedano all'esame della controversia e la conducano a termine, anche procedendo in maniera sommaria, conferendo loro l'autorità di citare le persone che giudichino opportuno, anche mediante editto pubblico, d'inibire, giungendo alla comminazione della scomunica, dell'interdetto, delle censure ecclesiastiche e di sanzioni pecuniarie di cui possano stabilire liberamente l'ammontare, di dichiarare, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, come i disobbedienti siano incorsi nelle sanzioni, inasprendole e ulteriormente aggravandole, di avvalersi dell'interdetto e di ricorrere, qualora lo ritengano conveniente, all'intervento dell'autorità secolare, di procedere, qualora la sentenza sia passata in giudicato, al ripristino della condizione giuridica antecedente e di prorogare, ovvero di reintegrare, qualora siano trascorsi, i termini stabiliti dal diritto e di compiere gli atti che considerino indispensabili e adeguati.

Nelle clausole si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Sforza, Alessandro (*A. car.lis Sfortia*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3401, f. 165r-v

Altre suppliche relative alla vertenza sono schedate ai numeri 188, 352, 392.

Petente
- Calvi, Antonio: cittadino di Trento.

Persone ed enti coinvolti
- Costede, Odorico.
- Trento: precedente vicario generale *in spiritualibus* del vescovo; attuale suffraganeo del vescovo.
- Trento: attuale vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.

133.

30 maggio 1577, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Battista e Simona, figli di Maffeo, di Baldino, villaggio situato nel territorio della pieve di Rendena e Bartolomeo e Cechina, figli di Domenico Brida, anch'essi originari della pieve di Rendena, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano provveduto alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, concedendosi, nel contempo, la reciproca frequentazione, ma astenendosi da rapporti carnali; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore delle donne, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3404, f. 13r

Petenti
- Battista di Maffeo: di Baldino nella pieve di Rendena (Trento).
- Brida, Cechina di Domenico: originaria della pieve di Rendena.
- Brida, Bartolomeo di Domenico: originario della pieve di Rendena.
- Simona di Maffeo: di Baldino nella pieve di Rendena.

134.

1 giugno 1577, Roma, S. Pietro

Trento

De promovendo

L.

Il chierico di Trento Emilio Costede, ottenuto il conferimento del suddiaconato e del diaconato in ragione della rendita patrimoniale che aveva provveduto a vincolare presso il vicario del vescovo di Trento, chiede la dispensa per poter conseguire, nel corso di una domenica o giorno festivo, anche al di fuori dei periodi dell'anno stabiliti dal diritto e sebbene ancora non sia trascorso l'intervallo di un anno posto dal concilio di Trento tra l'accesso a un grado dell'ordine e il conseguimento del successivo, la promozione al sacerdozio da parte del vicario di Roma o di un delegato, in ragione della rendita vincolata, senza essere tenuto a produrre, oltre alle lettere dimissorie del vicario del vescovo di Trento, nuove prove del possesso della rendita o essere costretto a ottenere ulteriori permessi.

Nelle clausole si stabilisce che si possa procedere unicamente a condizione che si provveda all'accertamento dell'idoneità del candidato e si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3403, f. 136v

Petente
- Costede, Emilio: chierico e diacono di Trento.

Persone ed enti coinvolti
- Roma: vicario.
- Trento: vicario del vescovo.

135.

13 giugno 1577, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Ludovico *A Sala*, originario della pieve di Giovo e Chiara Quetta, di Trento, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano stabilito di contrarre matrimonio, pronunciato una formale promessa e provveduto, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, apprendendo di essere uniti da un vincolo di affinità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte; si stabilisce, infine, che, qualora accettino compensi, l'ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche, mentre il vicario] incorra [nella scomunica *late sententie*].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3404, f. 294v

Una supplica successiva viene approvata il 5 giugno 1578 (scheda 164).

Petenti
- *A Sala*, Ludovico: originario della pieve di Giovo (Trento).
- Quetta, Chiara: di Trento.

136.

1 luglio 1577, Roma, S. Pietro

Trento

Indulgentia

L.

Il priore e i frati del convento di S. Maria di Rovereto, appartenente all'ordine carmelitano, al fine di assicurare un maggiore concorso di popolo alla chiesa conventuale, chiedono che ai fedeli, uomini e donne, penitenti e confessi che annualmente vi si rechino nei giorni dell'annunciazione, della concezione, del natale, della purificazione e dell'assunzione di Maria, tra i primi vespri e il tramonto, pregando per la conservazione della pace tra i principi cristiani e per l'esaltazione della chiesa e l'estirpazione delle eresie, sia concessa l'indulgenza plenaria e la remissione dei peccati.

Nelle clausole si precisa che, limitatamente a un periodo di cinque anni, si concedono l'indulgenza plenaria in uno dei giorni menzionati e che s'intende indicare nel documento da redigere, in forma di breve, in seguito all'approvazione della supplica, e un'indulgenza di sette anni e tutte le quadragene in un altro dei giorni menzionati e che s'intende analogamente indicare nel documento.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3404, f. 295v

Petente
- Rovereto (Trento): priore e frati del convento di S. Maria, appartenente all'ordine carmelitano.

Ente destinatario della grazia:
- Rovereto: chiesa del convento di S. Maria, appartenente all'ordine carmelitano.

137.

5 agosto 1577, Roma, S. Pietro

Trento

Commissio per breve

Costa, Pietro Francesco (*P. F. Costa*)

Al termine della vertenza che opponeva gli eredi di Gervasio, ovvero il loro tutore, Antonio Gatti, a Virgilio Giovanetti in merito alla circostanza che il primo non avrebbe preservato l'esenzione del secondo dalla corresponsione di una porzione di una prestazione annua avverso la pretesa avanzata dai sindaci della chiesa dei Ss. Gervasio e Protasio, situata nella città o nella diocesi di Trento, o in merito alle ragioni di contrasto menzionate negli atti processuali, il vicario generale *in spiritualibus* del vescovo di Trento si era pronunciato in favore di Giovanetti; gli eredi, ovvero il tutore, chiedono, dunque, che la definizione del-

la vertenza o delle vertenze d'appello che promuovono o si ripromettono di promuovere nei confronti dell'avversario in merito all'annullamento della sentenza sia affidata a delle persone di sicura integrità, rivestite di dignità ecclesiastica, che risiedano in una località contigua, affinché, congiuntamente o separatamente, provvedano all'esame della controversia e la conducano a termine, anche procedendo in maniera sommaria, conferendo loro l'autorità di citare le persone che giudichino opportuno, anche mediante editto pubblico, d'inibire, giungendo alla comminazione della scomunica, dell'interdetto, delle censure ecclesiastiche e di sanzioni pecuniarie di cui possano stabilire liberamente l'ammontare, di dichiarare, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, come i disobbedienti siano incorsi nelle sanzioni, inasprendole e ulteriormente aggravandole, di avvalersi dell'interdetto e di ricorrere, qualora lo ritengano conveniente, all'intervento dell'autorità secolare, di procedere, qualora la sentenza sia passata in giudicato o si siano compiuti atti pregiudiziali, al ripristino della condizione giuridica antecedente e di prorogare, qualora non siano trascorsi, i termini stabiliti dal diritto e d'intraprendere le iniziative che considerino indispensabili e adeguate.

Nelle clausole si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve *supplicatione introclusa* e s'impone al giudice, nell'eventualità di una ricusazione, di designare un assessore esperto nel diritto e gradito alle parti.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Sforza, Alessandro (*A. car.lis Sfortia*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3406, f. 249v

Petenti
- Eredi di Gervasio: originari della diocesi di Trento.
- Gatti, Antonio: tutore degli eredi di Gervasio (Trento).

Persone ed enti coinvolti
- Giovanetti, Virgilio: originario della diocesi di Trento.
- Trento (città o diocesi) [ma Denno]: sindaci della chiesa dei Ss. Gervasio e Protasio.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.

138.

13 agosto 1577, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Paolino, figlio del defunto Giovanni Maria *de Por* e Tommasina, figlia del defunto Giovanni Battista Pandini, del villaggio e della pieve di Lizzana, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio, ma, accingendosi a provvedere alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, Reg. *Suppl.*, 3406, f. 140v

Petenti
- *Por*, Paolino di Giovanni Maria *de*: del villaggio e della pieve di Lizzana (Trento).
- Pandini, Tommasina di Giovanni Battista: del villaggio e della pieve di Lizzana.

139.

13 agosto 1577, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Michele Capoletto e Giacoma, figlia di Francesco, di Covelo, villaggio situato nel territorio della pieve di Calavino, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio, alla presenza dei propri consanguinei che avevano manifestato pieno consenso e provveduto, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, alle pubblica-

zioni nella propria chiesa parrocchiale, apprendendo di essere uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune; dal momento che Giacoma è orfana e Michele intende prenderla in moglie, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte; si stabilisce, infine, che, qualora accettino compensi, l'ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche, mentre il vicario] incorra [nella scomunica *late sententie*].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3406, f. 214r

Petenti
- Capoletto, Michele: di Covelo nella pieve di Calavino (Trento).
- Giacoma di Francesco: di Covelo nella pieve di Calavino.

140.

13 agosto 1577, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Valentino, figlio di Parisio Parisi e Anna, figlia di Cristoforo Cossa, entrambi di Covelo, villaggio situato nel territorio della pieve di Calavino, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascen-

dente comune; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio *per verba de presenti*, nella forma stabilita dal concilio di Trento, guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte; si stabilisce, infine, che, qualora accettino compensi, l'ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche, mentre il vicario] incorra [nella scomunica *late sententie*].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, Reg. *Suppl.*, 3406, f. 214r-v

Petenti
- Parisi, Valentino di Parisio: di Covelo nella pieve di Calavino (Trento).
- Cossa, Anna di Cristoforo: di Covelo nella pieve di Calavino.

141.

1 settembre 1577, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Antonio, figlio di Angelo *de Lera* e Giovanna *de Horzolis* o *de la Michella*, di Pieve di Ledro, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di affinità di quarto grado e, quindi, sospeso i preparativi; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio *per*

verba de presenti, nella forma stabilita dal concilio di Trento, guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte; si stabilisce, infine, che, qualora accettino compensi, l'ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche, mentre il vicario] incorra [nella scomunica *late sententie*].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, Reg. *Suppl.*, 3408, f. 195v

Petenti
- *Lera*, Antonio di Angelo *de*: di Pieve di Ledro (Trento).
- *Horzolis* o *de la Michella*, Giovanna *de*: di Pieve di Ledro.

142.

1 settembre 1577, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Nicolò Guglielmi e Marina, vedova di Giovanni *de Michaele*, originari della pieve di Lomaso, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio e provveduto alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, apprendendo di essere uniti da un vincolo di affinità di quarto grado; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'im-

pedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3408, f. 289v

Petenti
- Guglielmi, Nicolò: originario della pieve di Lomaso (Trento).
- Marina: originaria della pieve di Lomaso; vedova di Giovanni *de Michaele*.

Persona ed ente coinvolto
- *Michaele*, Giovanni *de*: originario della pieve di Lomaso.

143.

1 settembre 1577, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Matteo, figlio di Giovanni Stanchina e Maria, figlia di Aliprando Aliprandini, originari della pieve di Livo, uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune, espongono come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiedono, non abbiano modo di contrarre matrimonio con persone di pari condizione di cui non siano consanguinei né affini: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di

dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, Reg. *Suppl.*, 3409, f. 71r-v

Una supplica successiva viene approvata il 5 giugno 1578 (scheda 174).

Petenti
- Stanchina, Matteo di Giovanni: originario della pieve di Livo (Trento).
- Aliprandini, Maria di Aliprando: originaria della pieve di Livo.

144.

23 settembre 1577, Tuscolo

Trento

Mutatio iudicis

Costa, Pietro Francesco (*P. F. Costa*)

Il chierico di Brescia Matteo *Dardesius*, avendo appreso come Domenico, figlio di Martino *de Palo*, *ville Ballarum*, da almeno sette anni trascurasse di confessarsi e di ricevere il sacramento dell'eucarestia e avvertendo, quale rettore della parrocchiale del villaggio, situato nella diocesi di Trento e nella contea del Tirolo, l'obbligo di provvedere alla salvezza delle anime dei fedeli, aveva preso ad ammonirlo con tanta insistenza da suscitare nell'animo dell'uomo un rancore tanto implacabile che, nel 1576, mentre rientrava alla propria abitazione in seguito alla celebrazione di un matrimonio, lo aveva inseguito e, fiancheggiato da dei complici, aggredito, manifestando il proposito di ucciderlo: nel tentativo di difendere la propria vita, *Dardesius* aveva estratto il pugnale e colpito l'avversario, procurandogli due ferite tanto gravi che, trascorsi pochi giorni, ne avevano determinato il decesso; in seguito, al fine di ottenere l'assoluzione, si era rivolto al pontefice che, considerando come l'omicidio non fosse aggravato dalla premeditazione, ma commesso al fine di proteggere la propria incolumità, aveva disposto la redazione di un documento in cui s'ingiungeva all'officiale del vescovo di Trento d'imporre a *Dardesius*, in primo luogo, una sospensione dall'esercizio delle funzioni ecclesiastiche della durata che considerasse adeguata, di assegnargli una penitenza conveniente e, quindi, di concedergli l'assoluzione in foro interno ed

esterno tanto dall'omicidio quanto dalla scomunica, dalla sospensione, dall'interdetto e dalle altre censure e pene ecclesiastiche in cui fosse eventualmente incorso, la dispensa dall'irregolarità contratta e, trascorso il periodo di sospensione, la facoltà di permanere nella condizione ecclesiastica, correttamente ottenuta, godendone i privilegi e di conservare i gradi dell'ordine regolarmente conseguiti, esercitandone le funzioni; dal momento che attualmente risiede nella città o nella diocesi di Padova, sperando di ottenervi la provvista di una cappellania perpetua e non ha modo di recarsi a Trento al fine di provvedere all'attuazione delle concessioni del pontefice senza mettere a rischio la propria incolumità, a motivo sia della peste che imperversa nella regione, sia della potenza dei parenti e consanguinei della vittima, *Dardesius* chiede che s'ingiunga al vescovo di Padova o al suo vicario di ammettere la presentazione del documento predisposto per essere consegnato all'officiale di Trento come se ne fossero gli effettivi destinatari e, avendo accertato che abbia provveduto alla resignazione della parrocchiale e che disponga di redditi che possano garantirgli un'adeguata fonte di sostentamento, di assicurarne l'esecuzione.

Nelle clausole si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium contraddictarum*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3410, f. 114r-v

Petente

- *Dardesius*, Matteo: chierico di Brescia; rettore della parrocchiale *ville Ballarum* nella contea del Tirolo (Trento).

Persone ed enti coinvolti

- *Palo*, Domenico di Martino *de*: *ville Ballarum* nella contea del Tirolo.
- Trento: officiale del vescovo.
- Padova: vescovo.
- Padova: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.

145.

23 settembre 1577, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Giovanni Antonio Petenati, di Vignole e Domenica, figlia di Andrighetto Rosati, di Bolognano, villaggi situati nel territorio della pieve di Arco, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano stabilito di contrarre matrimonio e provveduto, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, alla prima pubblicazione nella propria chiesa parrocchiale, immediatamente apprendendo di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che, a motivo della divulgazione di una voce, suggerita dalla circostanza che avevano pronunciato una formale promessa, ma priva di fondamento, secondo cui avrebbero avuto rapporti carnali, la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte; si stabilisce, infine, che, qualora accettino compensi, l'ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche, mentre il vicario] incorra [nella scomunica *late sententie*].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3410, f. 152r

Una supplica precedente viene approvata il 1° maggio 1577 (scheda 131).

Petenti
- Petenati, Giovanni Antonio: di Vignole nella pieve di Arco (Trento).
- Rosati, Domenica di Andrighetto: di Bolognano nella pieve di Arco (Trento).

146.

13 gennaio 1578, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Delaito, figlio del defunto Giacomo *de Brugatis* e Domenica, figlia del defunto Bartolomeo Del Ferrer, di Pré di Ledro, nell'omonima valle, uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado, espongono come Domenica, orfana di padre e di madre e originaria di un villaggio assai povero, difficilmente potrebbe trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie: chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3414, f. 99r

Petenti
- *Brugatis*, Delaito di Giacomo *de*: di Prè di Ledro nella valle di Ledro (Trento).
- Del Ferrer, Domenica di Bartolomeo: di Prè di Ledro nella valle di Ledro.

147.

5 febbraio 1578, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Antonio, figlio di Girolamo *de Gez*, di Roncone, villaggio situato nel territorio della pieve di Bono e Giacoma, figlia di *Bonentus* Bonenti, di Bondo, villaggio situato nel territorio della pieve di Tione, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano stabilito di contrarre matrimonio e pronunciato una formale promessa; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di affinità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente co-

mune; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio impedirebbe alla donna di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3417, f. 179v

Petenti
- *Gez*, Antonio di Girolamo *de*: di Roncone nella pieve di Bono (Trento).
- Bonenti, Giacoma di *Bonentus*: di Bondo nella pieve di Tione (Trento).

148.

5 febbraio 1578, Tuscolo

Trento

Significavit

Costa, Pietro Francesco (*P. F. Costa*)

Giovanni Ambrogio, Giovanni Angelo, Giovanni Battista, Giovanni Tommaso e Pietro Agostino, figli di Giacomazzo Ramponi, di Trento o di una diversa città o diocesi, espongono come ignoti individui abbiano trafugato dalla masseria di cui sono proprietari numerosi castroni, agnelli e altri animali il cui valore supera i 50 scudi e si siano impossessati di scritture e documenti, anche inerenti il commercio di mercerie avviato in società con diverse persone, oltre che di somme di denaro, di oggetti e attrezzi di ferro, di olio, orzo, vino e frumento, di utensili domestici e suppellettili il cui valore supera i 50 ducati, abbiano, inoltre, divelto o rimosso le pietre che segnavano i confini delle loro proprietà, senza che quanti ne conoscono l'identità si preoccupino di denunciarli, e si siano, infine, indebi-

tamente appropriati di svariati censi, terreni, edifici, proprietà, beni mobili e immobili, documenti e diritti [che s'intende puntualmente indicare, qualora l'ordinario lo ritenga opportuno, all'atto della pubblicazione o] dell'esecuzione del documento da redigere in seguito all'approvazione della supplica e che appartengono loro quali eredi dell'intero patrimonio di congiunti e consanguinei o di una quota di esso; Giovanni Tommaso, Giovanni Ambrogio, Giovanni Battista, Giovanni Angelo e Pietro Agostino chiedono, dunque, che s'ingiunga all'arcivescovo di Milano, al vescovo di Trento e al vescovo di una diocesi contigua o ai loro [vicari] di procedere, in nome del pontefice, [personalmente o mediante idonee persone], all'emanazione, [nelle chiese delle proprie diocesi], di un monitorio [nei confronti non solo degli autori dell'indebita appropriazione, ma anche di quanti conoscano la sorte dei beni e dei diritti rivendicati], affinché, entro un determinato termine, provvedano a restituirli, ovvero rivelino le informazioni di cui siano in possesso, [minacciando diversamente la comminazione della scomunica].

Nelle clausole si dispone che il documento sia inviato attraverso l'*officium contraddictarum* e che si proceda nel rigoroso rispetto delle disposizioni recentemente emanate in cancelleria da parte di Pio V; si precisa, inoltre, come le informazioni ottenute in seguito all'emanazione del monitorio possano essere impiegate unicamente in sede civile, intendendo diversamente che siano prive di efficacia probatoria e si stabilisce che la pubblicazione avvenga in giorni diversi e che, come la controversia relativa all'eredità viene distinta dalle altre vertenze, così sia necessario evitare di attribuire il monitorio a differenti motivazioni.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3418, f. 61v

Petenti
- Ramponi, Giovanni Ambrogio di Giacomazzo: di Trento o di una diversa città o diocesi.
- Ramponi, Giovanni Angelo di Giacomazzo: di Trento o di una diversa città o diocesi.
- Ramponi, Giovanni Battista di Giacomazzo: di Trento o di una diversa città o diocesi.
- Ramponi, Giovanni Tommaso di Giacomazzo: di Trento o di una diversa città o diocesi.
- Ramponi, Pietro Agostino di Giacomazzo: di Trento o di una diversa città o diocesi.

Persone ed enti coinvolti
- Ramponi, Giacomazzo: padre di Giovanni Ambrogio, Giovanni Angelo, Giovanni Battista, Giovanni Tommaso e Pietro Agostino.
- Milano: arcivescovo.
- Milano: vicario generale dell'arcivescovo.
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario generale del vescovo.
- Pio V.

149.

5 febbraio 1578, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Giovanni *Flosdiana* e Caterina *Chemina*, di Canale, villaggio situato nel territorio della pieve di Tenno, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio e provveduto, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, apprendendo di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna e al fine di evitare l'insorgere di grave scandalo, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3418, f. 263v

Petenti
- *Flosdiana*, Giovanni: di Canale nella pieve di Tenno (Trento).
- *Chemina*, Caterina: di Canale nella pieve di Tenno.

150.

1 aprile 1578, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Giovanni Francesco, figlio di Facino *de Scanolochis* e Agata Bassani, di Bagolino, villaggio situato nel territorio della pieve di Condino, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che la donna difficilmente avrebbe modo di contrarre matrimonio con una persona diversa, ma residente nel proprio villaggio e di cui non sia consanguinea né affine, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3418, f. 276v

Petenti
- *Scanolochis*, Giovanni Francesco di Facino *de*: di Bagolino nella pieve di Condino (Trento).
- Bassani, Agata: di Bagolino nella pieve di Condino.

151.

1 aprile 1578, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Giovanni, figlio del defunto Simone Fusi e Lucia, figlia del defunto Pietro *de Bara*, di Bagolino, espongono come, a motivo della falcidia prodotta dall'epidemia di peste che aveva imperversato nel villaggio, non abbiano modo di contrarre matrimonio con persone di cui non siano consanguinei né affini: chiedono, dunque,

la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3420, ff. 82v-83r

Petenti
- Fusi, Giovanni di Simone: di Bagolino (Trento).
- *Bara*, Lucia di Pietro *de*: di Bagolino.

152.

1 aprile 1578, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Andrea, figlio del defunto Giorgio Scaglioni e Margherita, figlia di Giorgio Fusi, di Bagolino, uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune, espongono come, a motivo della falcidia prodotta dall'epidemia di peste che aveva imperversato nel villaggio, non abbiano modo di contrarre matrimonio con persone di cui non siano consanguinei né affini: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito

di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3420, f. 86v

Petenti
- Scaglioni, Andrea di Giorgio: di Bagolino (Trento).
- Fusi, Margherita di Giorgio: di Bagolino.

153.

1 aprile 1578, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Marco Paletti e Caterina Mosca, di Formino, villaggio situato nel territorio della pieve di Bono, espongono come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiedono, non abbiano modo di contrarre matrimonio con persone di pari condizione di cui non siano consanguinei né affini: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3420, f. 99r

Petenti
- Paletti, Marco: di Formino nella pieve di Bono (Trento).
- Mosca, Caterina: di Formino nella pieve di Bono.

154.

1 aprile 1578, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Bartolomeo, figlio di Giovanni Berloffa e Maddalena, figlia del defunto Giovanni Sannicolò, originari della pieve di S. Maria Maggiore di Trento, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3420, f. 99r-v

Petenti
- Berloffa, Bartolomeo di Giovanni: originario della pieve di S. Maria Maggiore di Trento.
- Sannicolò, Maddalena di Giovanni: originaria della pieve di S. Maria Maggiore di Trento.

155.

1 aprile 1578, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Bartolomeo Pandini ed Elisabetta, figlia di Donato Tomasini, del villaggio e della pieve di Lizzana, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna che è assai povera, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3421, f. 162v

Petenti
- Pandini, Bartolomeo: del villaggio e della pieve di Lizzana (Trento).
- Tomasini, Elisabetta di Donato: del villaggio e della pieve di Lizzana.

156.

1 aprile 1578, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Nicolò, figlio di Clemente *Viar* e Francesca, figlia di Giacomo *Rossadelinus*, originari della pieve di Livo, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio e provveduto alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, apprendendo di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che l'esistenza della promessa è ormai ampiamente nota e si è provveduto alle pubblicazioni, la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna: chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3421, f. 51r

Petenti
- *Viar*, Nicolò di Clemente: originario della pieve di Livo (Trento).
- *Rossadelinus*, Francesca di Giacomo: originaria della pieve di Livo.

157.

1 aprile 1578, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Tommaso, figlio del defunto Stefano e Graziosa, figlia del defunto Giorgio Gabardi, di Bagolino, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano provveduto alla prima, alla seconda e alla terza pubblicazione nella propria chiesa parrocchiale, apprendendo di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che, a motivo della falcidia prodotta dall'epidemia di peste che aveva imperversato nel villaggio, non hanno modo di contrarre

matrimonio con persone di cui non siano consanguinei né affini, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3421, f. 51r-v

Petenti
- Gabardi, Tommaso di Stefano: di Bagolino (Trento).
- Gabardi, Graziosa di Giorgio: di Bagolino.

158.

1 aprile 1578, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Nicolò *de Iorionis* e Caterina Leonardi, di Grumes, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, ma senza provvedere alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, avevano contratto matrimonio *per verba de presenti*, procedendo, quindi, alla consumazione; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che un eventuale divorzio susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di accordare l'assoluzione e la dispensa unicamente qualora abbiano assegnato a Nicolò e Caterina un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3421, f. 59v

Petenti
- *Iorionis*, Nicolò *de*: di Grumes (Trento).
- Leonardi, Caterina: di Grumes.

159.

27 aprile 1578, Roma, S. Pietro

Trento

Commissio

Costa, Pietro Francesco (*P. F. Costa*)

Il chierico e sacerdote di Trento Filippo Cavalieri, originario di Tignale, espone come una serie di circostanze avverse, aggravate da una congiuntura generale sfavorevole, gli avessero imposto, al fine di provvedere al proprio sostentamento, di contrarre debiti tanto consistenti da indurre diversi creditori, nei cui confronti si trova esposto, ma che non ha modo di soddisfare a motivo della propria condizione di povertà, ad adoperarsi affinché fosse imprigionato; dal momento che un provvedimento di carcerazione recherebbe grave pregiudizio alla condizione ecclesiastica e alla dignità sacerdotale, Cavalieri chiede che si affidi a un ordinario o a una persona rivestita di dignità ecclesiastica, che risiedano in una località contigua, ovvero al cardinale Ludovico Madruzzo, vescovo di Trento, o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui i creditori avevano presentato la richiesta di carcerazione, il compito di accertare, procedendo in maniera sommaria, la situazione di povertà in cui si trova e di ammetterlo, quindi, ad avvalersi di uno dei due privilegi riservati agli ecclesiastici indigenti e individuati dal capitolo *Odoardus* o dal capitolo *Pervenit*, garantendogliene l'effettivo godimento, di accordargli l'assoluzione dalla scomunica in cui, contraendo debiti di natura civile, sia eventualmente incorso, conferendogli l'autorità di citare e inibire, anche

giungendo alla comminazione della scomunica, dell'interdetto, delle censure ecclesiastiche e di sanzioni pecuniarie di cui possa stabilire liberamente l'ammontare, inasprendole e ulteriormente aggravandole nei confronti dei disobbedienti, di ricorrere all'intervento dell'autorità secolare e d'intraprendere le iniziative che consideri indispensabili e adeguate, malgrado qualsivoglia obbligazione, sia pure sottoscritta prestando contestualmente un formale giuramento.

Nelle clausole si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve *supplicatione introclusa*, ovvero, qualora Cavalieri lo ritenga conveniente, inviato attraverso l'*officium contraddictarum*; il compito di procedere all'attuazione della concessione viene affidato all'ordinario e in conformità al diritto.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Sforza, Alessandro *(A. card. Sfortia)*

ASV, *Reg. Suppl.*, 3420, f. 218r

Petente
- Cavalieri, Filippo: chierico e sacerdote di Trento, originario di Tignale (Trento).

Persone ed enti coinvolti
- Madruzzo, Ludovico: cardinale; vescovo di Trento.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus* di Ludovico Madruzzo.

160.

22 maggio 1578, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Tommaso, figlio di Giovanni Venturelli e Santa, figlia di Michele Gasparini, di Piovere, villaggio situato nel territorio del comune di Tignale, espongono come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiedono, non abbiano modo di contrarre matrimonio con persone di pari condizione di cui non siano consanguinei né affini: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approva-

zione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3422, f. 258r

Petenti
- Venturelli, Tommaso di Giovanni: di Piovere nel comune di Tignale (Trento).
- Gasparini, Santa di Michele: di Piovere nel comune di Tignale.

161.

22 maggio 1578, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Giorgio Ambrosi e Agata, vedova di *Cimierius* Baldassarri, di Bagolino, villaggio situato nel territorio della pieve di Condino, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pubblicamente contratto matrimonio *per verba de presenti* e provveduto alla prima e alla seconda pubblicazione nella propria chiesa parrocchiale, apprendendo di essere uniti da un vincolo di affinità di quarto grado; dal momento che la rinuncia alla nuova e pubblica celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, chiedono, dunque, la dispensa al fine di contrarre nuovamente, malgrado l'impedimento, il matrimonio, pubblicamente e nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3423, f. 13v

Petenti
- Ambrosi, Giorgio: di Bagolino nella pieve di Condino (Trento).
- Agata: di Bagolino nella pieve di Condino; vedova di *Cimierius* Baldassarri

Persona ed ente coinvolto
- Baldassarri, *Cimierius*: di Bagolino nella pieve di Condino.

162.

22 maggio 1578, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Pietro *Tambos* di Bezzecca, nella valle di Ledro e Giacoma Della Postina, di Locca, nella valle di Ledro, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato, porgendosi la mano secondo il costume locale, una formale promessa di matrimonio e avuto, quindi, numerosi rapporti carnali; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di affinità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune: chiedono[1], dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano generato o possano concepire; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di accordare l'assoluzione e la dispensa unicamente in seguito all'imposizione a Nicolò e Caterina di un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3423, ff. 29v-30r

Petenti
- *Tambos*, Pietro: di Bezzecca nella valle di Ledro (Trento).
- Della Postina, Giacoma: di Locca nella valle di Ledro.

[1] Lo scrittore del registro ha probabilmente omesso la trascrizione della parte del testo della supplica in cui erano esposte le ragioni della richiesta della dispensa.

163.

1 giugno 1578, Roma, S. Pietro

Trento

Absolutio

L.

Il 20 luglio 1577, il vicario generale *in spiritualibus* del vescovo di Trento, chiudendo il procedimento aperto a istanza del procuratore fiscale nei confronti del sacerdote Giovanni Saibanti, di Tenno o di Rovereto, aveva emesso una sentenza in cui si dichiarava come fosse incorso nelle censure ecclesiastiche e nell'irregolarità, gli s'ingiungengeva di chiedere l'assoluzione da parte del pontefice entro il termine di sei mesi e lo si condannava al versamento di un'ammenda di 50 ducati e al pagamento delle spese processuali, giudicandolo colpevole di aver suscitato discordie e liti, frequentato uomini d'armi e portato apertamente armi atte a scagliare proiettili e, in particolare, una bombarda provvista di ruote e di cane, di aver sfidato Giuseppe *Suadrus*, di Rovereto, nel corso dei *comitia* che si erano svolti a Rovereto, l'8 settembre 1573, munito della bombarda e affiancato da dei malfattori, di aver provocato due risse e, ancora armato della bombarda, minacciato *Suadrus*, di aver trascinato diverse persone di fronte a giudici criminali laici e condotto nella propria abitazione donne dalla condotta riprovevole, determinando grave scandalo, di aver trascurato per lunghi anni la recitazione dell'ufficio delle ore e lacerato un decreto emesso dal pretore di Rovereto; Saibanti aveva immediatamente presentato appello e il patriarca di Aquileia cui, quale metropolita, la definizione del procedimento era stata affidata, aveva attenuato la sentenza del vicario, condannandolo al pagamento di un'ammenda di 10 ducati per aver portato armi, sia pure al fine di garantire la propria incolumità e trascurato la recitazione dell'ufficio delle ore, ma assolvendolo dalle rimanenti imputazioni e imponendogli, nondimeno, di ottenere l'assoluzione da parte del pontefice; Saibanti chiede, dunque, che gli sia concessa l'assoluzione in foro interno ed esterno dalla scomunica, dalla sospensione, dall'interdetto e dalle altre censure e pene ecclesiastiche in cui sia eventualmente incorso, la dispensa da

qualsivoglia irregolarità abbia contratto e la facoltà di permanere nella condizione ecclesiastica, correttamente ottenuta, godendone i privilegi e di conservare i gradi minori e maggiori dell'ordine regolarmente conseguiti, esercitandone le funzioni; chiede, inoltre, che gli sia consentito di conseguire e conservare, fino a che rimanga in vita, i benefici curati e non curati che gli siano regolarmente conferiti, purché compatibili, anche qualora siano canonicati, dignità, anche maggiori e principali, personati, amministrazioni o uffici, anche curati o elettivi, in cattedrali, anche metropolitane o in collegiate, ovvero siano parrocchiali o vicarie perpetue; chiede, infine, la rimozione dell'incapacità e dell'infamia in cui sia eventualmente incorso e il ripristino della condizione giuridica antecedente gli eventi ricordati.

Nelle clausole si stabilisce che la concessione avvenga *in forma gratiosa* e che i documenti da predisporre in seguito all'approvazione della supplica possano essere redatti congiuntamente o separatamente e inviati in forma di breve, ovvero in altra forma, qualora lo si ritenga opportuno, ad eccezione del documento relativo alla dispensa beneficiale; s'ingiunge all'ordinario d'imporre a Saibanti una sospensione dall'esercizio delle funzioni ecclesiastiche della durata che consideri adeguata e di assicurarsi che la sentenza emessa dal patriarca sia integralmente eseguita.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, Reg. *Suppl.*, 3425, ff. 206r-207v

Petente
- Saibanti, Giovanni: sacerdote di Tenno o Rovereto (Trento).

Persone ed enti coinvolti
- *Suadrus*, Giuseppe: di Rovereto.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Aquileia: patriarca.

164.

5 giugno 1578, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Ludovico *A Sala*, originario della pieve di Giovo e Chiara Quetta, di Trento, avevano presentato al pontefice una supplica[1] in cui esponevano come, ignorando

l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avessero stabilito di contrarre matrimonio, pronunciato una formale promessa e provveduto alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, apprendendo di essere uniti da un vincolo di affinità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune e come, dal momento che la rinuncia alla celebrazione avrebbe suscitato grave scandalo, avessero, dunque, chiesto il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; il pontefice aveva accolto la richiesta e affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus* il compito di accertare, attraverso un'attenta indagine, la veridicità delle circostanze esposte e di accordare, quindi, la dispensa; Ludovico e Chiara, ricevuto il documento redatto in seguito all'approvazione della supplica, avevano immediatamente provveduto a presentarlo all'ordinario, ma diverse difficoltà erano intervenute a differire l'attuazione alla concessione, tanto che, manifestando Ludovico crescente insofferenza per l'attesa cui era costretto e temendo Chiara che si risolvesse a prendere in moglie un'altra donna, recando grave pregiudizio al suo onore, a motivo del sospetto generato dalla reciproca frequentazione, e determinando l'insorgere di grave scandalo, ottenuto il permesso del suffraganeo, avevano pubblicamente contratto matrimonio, procedendo, quindi, alla consumazione; dal momento che, tuttavia, le disposizioni del documento presentato non hanno trovato attuazione, Ludovico e Chiara chiedono che s'imponga all'ordinario o al suo vicario generale di prendere nuovamente in considerazione la richiesta e di accordare, nel nome del pontefice, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, di affermare la validità e provvedere all'esecuzione del documento come se non avessero contratto e consumato il matrimonio e di concedere la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di procedere, attenendosi alle indicazioni della supplica, unicamente qualora abbiano assegnato a Ludovico e Chiara un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3424, ff. 263v-264r

Petenti
- *A Sala*, Ludovico: originario della pieve di Giovo (Trento).
- Quetta, Chiara: di Trento.

Persone ed enti coinvolti
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Trento: suffraganeo del vescovo.

[1] La supplica viene approvata il 13 giugno 1577 (scheda 135).

165.

5 giugno 1578, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Giorgio Cristani e Margherita, figlia di Nicolò Muraro, di Terragnolo, villaggio situato nel territorio della pieve di Lizzana, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione [avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio][1]; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che Margherita, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, difficilmente avrebbe modo di contrarre matrimonio con una persona diversa, ma della condizione di Giorgio e di cui non sia consanguinea né affine, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3424, f. 266r-v

Petenti
- Cristani, Giorgio: di Terragnolo nella pieve di Lizzana (Trento).
- Muraro, Margherita di Nicolò: di Terragnolo nella pieve di Lizzana.

[1] Lo scrittore del registro ha probabilmente omesso la trascrizione della parte del testo della supplica in cui era menzionata la formale promessa di matrimonio.

166.

5 giugno 1578, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Bartolomeo *de Parelis* e Domenica, figlia del defunto Tomeo Berti, di Mezzo San Pietro, villaggio situato nel territorio della pieve di Mezzo San Gottardo, ignorando l’esistenza d’impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l’onore della donna, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l’impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all’approvazione della supplica sia inviato attraverso l’*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all’ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s’impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un’attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3424, f. 266v

Petenti
- *Parelis*, Bartolomeo *de*: di Mezzo San Pietro nella pieve di Mezzo San Gottardo (Trento).
- Berti, Domenica di Tomeo: di Mezzo San Pietro nella pieve di Mezzo San Gottardo.

167.

5 giugno 1578, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Giuseppe, figlio del defunto Matteo Lutterotti e Lucia, figlia di Antonio Malfer, di Dro, villaggio situato nella contea di Arco, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio e provveduto alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, apprendendo di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3424, f. 270r-v

Petenti
- Lutterotti, Giuseppe di Matteo: di Dro nella contea di Arco (Trento).
- Malfer, Lucia di Antonio: di Dro nella contea di Arco.

168.

5 giugno 1578, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Antonio, figlio del defunto Giovanni Della Tonina e Maria, figlia del defunto Antonio Franceschini, di Vigolo Baselga, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano provveduto alla prima pubblicazione nella propria chiesa parrocchiale, immediatamente apprendendo di essere uniti da un vincolo di affinità di quarto grado; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3424, f. 270v

Petenti
- Della Tonina, Antonio di Giovanni: di Vigolo Baselga (Trento).
- Franceschini, Maria di Antonio: di Vigolo Baselga.

169.

5 giugno 1578, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Nicolò Gabrielli e Maddalena, figlia di Margherita, di Predazzo, nella val di Fiemme, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3424, ff. 270v-271r

Petenti
- Gabrielli, Nicolò: di Predazzo nella val di Fiemme (Trento).
- Maddalena di Margherita: di Predazzo nella val di Fiemme.

170.

5 giugno 1578, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Giovanni, figlio di Giorgio *Cassanus* e Anna, figlia di Giacomo *Cancesius*, originari della pieve di Smarano, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio, concedendosi, successivamente, la reciproca frequentazione, ma astenendosi da rapporti carnali; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di affinità di quarto grado; dal momento che la frequentazione è ormai ampiamente nota, la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna: chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3424, f. 271v

Petenti

- *Cassanus*, Giorgio: originario della pieve di Smarano (Trento).
- *Cancesius*, Anna di Giacomo: originaria della pieve di Smarano.

171.

5 giugno 1578, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Gregorio Scarian e Benvenuta, figlia di Giovanni Birra, originari della pieve di Cavalese, ignorando l’esistenza d’impedimenti alla propria unione, avevano provveduto alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, apprendendo di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio determinerebbe la recrudescenza delle discordie che oppongono le proprie famiglie, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l’impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all’approvazione della supplica sia inviato attraverso l’*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all’ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s’impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un’attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3424, f. 275r

Petenti

- Scarian, Gregorio: originario della pieve di Cavalese (Trento).
- Birra, Benvenuta di Giovanni: originaria della pieve di Cavalese.

172.

5 giugno 1578, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Pietro, figlio del defunto Giorgio *de Versis* e Agnesina, figlia del defunto Martino *de Foy*, di Bagolino, espongono come, a motivo della falcidia prodotta dall'epidemia di peste che aveva imperversato nel villaggio, non abbiano modo di contrarre matrimonio con persone di cui non siano consanguinei né affini: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3424, f. 278r-v

Petenti
- *Foy*, Agnesina di Martino *de*: di Bagolino (Trento).
- *Versis*, Pietro di Giorgio *de*: di Bagolino.

173.

5 giugno 1578, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Giovanni Dominici e Domenica, figlia di Domenico Basili, di Stenico, villaggio

situato nel territorio della pieve di Banale, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio, concedendosi, successivamente, la reciproca frequentazione, ma astenendosi da rapporti carnali; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune; dal momento che la frequentazione è ormai ampiamente nota, la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3424, f. 60v

Petenti
- Dominici, Giovanni: di Stenico nella pieve di Banale (Trento).
- Basili, Domenica di Domenico: di Stenico nella pieve di Banale.

174.

5 giugno 1578, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Matteo, figlio di Giovanni Stanchina e Maria, figlia di Aliprando Aliprandini, originari della pieve di Livo, avevano presentato al pontefice una supplica[1] in cui esponevano come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiedono, non avessero modo di contrarvi matrimonio con persone di pari condizione di cui non fossero consanguinei né affini e chiedevano, dunque, la dispensa dall'impedimento

costituito dal vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che, traendo origine da un ascendente comune, ritenevano li unisse: il pontefice aveva accolto la richiesta e affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus* il compito di accertare, attraverso un'attenta indagine, la veridicità delle circostanze esposte e di accordare, quindi, la dispensa; Matteo e Maria, ricevuto il documento redatto in seguito all'approvazione della supplica, avevano immediatamente provveduto a presentarlo all'ordinario o al suo vicario generale che, tuttavia, avendo appurato come l'uomo e la donna non fossero uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado, ma unicamente di quarto grado, avevano ricusato di dare attuazione alla concessione; dal momento che, nel villaggio in cui risiedono, Matteo e Maria non hanno modo di contrarre matrimonio con persone di pari condizione di cui non siano consanguinei né affini, chiedono, dunque, che s'imponga all'ordinario o al suo vicario generale di prendere nuovamente in considerazione la richiesta e di accordare la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, provvedendo all'esecuzione del documento presentato come se riportasse il corretto grado di consanguineità.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di accordare la dispensa, attenendosi alle indicazioni della supplica.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3425, f. 184v

Petenti
- Stanchina, Matteo di Giovanni: originario della pieve di Livo (Trento).
- Aliprandini, Maria di Aliprando: originaria della pieve di Livo.

[1] La supplica viene approvata il 1° settembre 1577 (scheda 143).

175.

5 giugno 1578, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Pietro, figlio di Bartolomeo *de Fretis* e Giacomina, figlia di Giovanni Facini, di Bondone, villaggio situato nel territorio della pieve di Condino, benché non ignorassero di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio, ormai ampiamente annunciato, guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3425, f. 207r-v

Petenti
- *Fretis*, Pietro di Bartolomeo *de*: di Bondone nella pieve di Condino (Trento).
- Facini, Giacomina di Giovanni: di Bondone nella pieve di Condino.

176.

5 giugno 1578, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Andrea, figlio di Salvatore *de Scovolachis* e Isabetta, figlia del defunto Alberto Pannelli, di Bagolino, espongono come, a motivo della falcidia prodotta dall'epidemia di peste che aveva imperversato nel villaggio, non abbiano modo di contrarre matrimonio con persone di cui non siano consanguinei né affini: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3425, f. 207v

Petenti
- *Scovolachis*, Andrea di Salvatore *de*: di Bagolino (Trento).
- Panelli, Isabetta di Alberto: di Bagolino.

177.

5 giugno 1578, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Francesco, figlio di Domenico *Sognus* e Maddalena di Andrea Golin, del villaggio e della pieve di Ala, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che l'esistenza della promessa è ormai ampiamente nota, la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna: chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3425, f. 216r

Petenti
- *Sognus*, Francesco di Domenico: del villaggio e della pieve di Ala (Trento).
- Golin, Maddalena di Andrea: del villaggio e della pieve di Ala.

178.

5 giugno 1578, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Angelo, figlio di Bartolomeo Aricocchi, di Praso, villaggio situato nel territorio della pieve di Bono, espone come sia deciso a prendere in moglie Caterina, figlia di Salvagno Filosi, anch'ella di Praso, contentandosi della dote di cui dispone, anche nell'eventualità che si presentasse l'occasione di contrarre matrimonio con una donna provvista di una dote più consistente; Angelo e Caterina chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal duplice vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3425, f. 299r-v

Petenti
- Aricocchi, Angelo di Bartolomeo: di Praso nella pieve di Bono (Trento).
- Filosi, Caterina di Salvagno: di Praso nella pieve di Bono.

179.

5 giugno 1578, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Bartolomeo, figlio del defunto Pietro *Lodoanus* e Maria, figlia del defunto Giovanni Pesci, originari della pieve di Condino, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano contratto matrimonio *per verba de presenti* e, in seguito, benché avessero ormai appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado, avevano avuto numerosi rapporti carnali e generato dei figli; dal momento che un eventuale divorzio susciterebbe grave scandalo e guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna che è assai povera, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo [vicario generale], cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Bartolomeo e Maria un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso e, quindi, rinunciando [a remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e accertata la veridicità delle circostanze esposte attraverso un'attenta indagine], di concedere la dispensa.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3426, f. 230r-v

Petenti

- *Lodonaus*, Bartolomeo di Pietro: originario della pieve di Condino (Trento).
- Pesci, Maria di Giovanni: originaria della pieve di Condino.

180.

5 giugno 1578, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Lorenzo, figlio del defunto Antonio Dal Dosso e Maddalena, figlia del defunto Matteo di Stefano Bordiga, di Bagolino, espongono come, a motivo della falcidia prodotta dall'epidemia di peste che aveva imperversato nel villaggio, non abbiano modo di contrarre matrimonio con persone di cui non siano consanguinei né affini: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3426, f. 29v

Petenti
- Dal Dosso, Lorenzo di Antonio: di Bagolino (Trento).
- Bordiga, Maddalena di Matteo di Stefano: di Bagolino.

181.

15 luglio 1578, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Giovanni, figlio di Antonio Chesi e Margherita, figlia di Martino *Birile*, di Fisto,

ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano stabilito, direttamente o attraverso un intermediario, di contrarre matrimonio e pronunciato una formale promessa, ormai ampiamente nota; in seguito, benché avessero appreso di essere uniti da un vincolo di affinità di quarto grado, ma ritenendo di non potersi sottrarre all'impegno assunto e spinti dall'amore reciproco, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio susciterebbe grave scandalo, guastando irrimediabilmente l'onore della donna e impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Giovanni e Margherita, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione di almeno tre mesi, ovvero di maggiore durata, nell'eventualità che lo considerino vantaggioso, e qualora abbiano accertato che Margherita non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3429, ff. 173v-174r

Petenti
- Chesi, Giovanni di Antonio: di Fisto (Trento).
- *Birile*, Margherita di Martino: di Fisto.

182.

15 luglio 1578, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Giovanni *Bazerius*, di Pastoedo e Domenica Berti, di Canale, villaggi situati nel territorio della pieve di Tenno, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio, quindi, vinti dalla fragilità della carne e spinti dall'amore reciproco, avevano avuto numerosi rapporti carnali e generato dei figli; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Giovanni e Domenica, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dal-

le altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione di almeno tre mesi, ovvero di maggiore durata, nell'eventualità che lo considerino vantaggioso, e qualora abbiano accertato che Domenica non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3429, f. 80r

Petenti
- *Bazerius*, Giovanni: di Pastoedo nella pieve di Tenno (Trento).
- Berti, Domenica: di Canale nella pieve di Tenno (Trento).

183.

13 agosto 1578, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Antonio, figlio di Guglielmo Panella, di Sfruz e Anna, figlia di Romedio Bonelli, di Nanno, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario gene-

rale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, Reg. *Suppl.*, 3428, f. 275r-v

Petenti
- Bonelli, Anna di Romedio: di Nanno (Trento).
- Panella, Antonio di Guglielmo: di Sfruz (Trento).

184.

13 agosto 1578, Roma, S. Pietro

Trento

Nova provisio cum pensione

L.

Il cardinale Ludovico Madruzzo, quale amministratore perpetuo della diocesi di Trento, ovvero avvalendosi dell'indulto concesso dal pontefice, aveva assegnato al sacerdote di Tierno Guglielmo Betta la provvista della chiesa parrocchiale di S. Maria di Volano, nella val Lagarina, vacante in seguito alla morte dell'ultimo rettore, Pietro da Volano, avvenuta *extra curiam*, nel corso di un mese che, in deroga alla regola contraria, s'intende indicare nel documento da redigere in seguito all'approvazione della supplica; alla provvista era, forse, seguito il possesso; temendo, tuttavia, che l'atto possa essere ritenuto privo di valore a motivo di particolari circostanze che, in deroga alla regola contraria, s'intende, eventualmente, precisare nel documento, Betta chiede che gli sia nuovamente concessa la provvista della parrocchiale e, unitamente a Leopoldo Trautmannsdorf, titolare di un canonicato della cattedrale di Trento e di un canonicato della cattedrale di Bressanone la cui rendita annua non supera complessivamente i 24 ducati, che una parte della rendita annua del beneficio, che non supera complessivamente i 160 ducati d'oro di camera, sia destinata alla costituzione di una pensione di 50 scudi d'oro in oro in favore di quest'ultimo; chiede, inoltre, che la pensione sia libera da imposizioni e immune da oneri, tributi, sussidi, manifestando fin d'ora il proprio consenso a provvedere al versamento di eventuali contribuzioni imposte in deroga alle esenzioni, che non risenta delle conseguenze di calamità naturali o eventi accidentali e che sia corrisposta in due soluzioni, nel giorno di san

Giovanni Battista e nel giorno di natale di ciascun anno, a Trento, da parte sua e dei successori, anche qualora non sia avvenuta la consegna del documento relativo alla costituzione; chiede, infine, che sia riconosciuto a Trautmannsdorf il diritto di divenire titolare della parrocchiale, purché sia accertata la propria idoneità, senza che sia indispensabile procedere a una nuova e formale provvista, qualora la pensione non sia regolarmente corrisposta o lo sia in maniera parziale, ovvero si tenti di ottenerne la cassazione o la riduzione.

Nelle clausole si stabilisce che i documenti possano essere redatti congiuntamente o separatamente, anche omettendo nell'uno la menzione dell'altro, mentre il compito di procedere alla concessione della provvista viene affidato all'ordinario *in forma dignum novissima*, precisando, tuttavia, come possa essere concessa unicamente a condizione che la parrocchiale sia inclusa nell'indulto.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3428, ff. 291r-292r

La datazione è seguita dall'annotazione: *Missa XXVI augusti. M. datarius*.

Petenti
- Betta, Guglielmo: sacerdote di Tierno (Trento); titolare della provvista della parrocchiale di S. Maria di Volano nella val Lagarina (Trento).
- Trautmannsdorf, Leopoldo: titolare di un canonicato della cattedrale di Trento; titolare di un canonicato della cattedrale di Bressanone.

Oggetti delle richieste e concessioni
- Volano nella val Lagarina: parrocchiale di S. Maria, 160 ducati d'oro di camera n.e.
- Volano nella val Lagarina, parrocchiale di S. Maria: pensione di 50 scudi d'oro in oro.

Persone ed enti coinvolti
- Volano, Pietro da: precedente rettore della parrocchiale di S. Maria di Volano nella val Lagarina.
- Madruzzo, Ludovico: cardinale prete di S. Onofrio, Madruzzo; amministratore perpetuo della diocesi di Trento.
- Trento: canonicato della cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.
- Bressanone: canonicato della cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.

185.

13 agosto 1578, Roma, S. Pietro

Trento

Significavit

Costa, Pietro Francesco (*P. F. Costa*)

Maria, figlia ed erede di Diana Rizzaldi, espone come ignoti individui si siano indebitamente appropriati di censi, terreni, edifici, proprietà, beni mobili e immobili, documenti e diritti che s'intende puntualmente indicare, qualora il giudice cui sia affidato il compito di dare attuazione alla concessione lo ritenga opportuno, all'atto dell'esecuzione del documento da redigere in seguito all'approvazione della supplica e che appartengono a Maria quale erede della madre; Maria chiede, dunque, che s'ingiunga al vescovo di Trento o al suo [vicario] generale di procedere, [in nome del pontefice, personalmente o mediante idonee persone], all'emanazione di un monitorio nei confronti non solo degli autori dell'indebita appropriazione, ma anche di quanti conoscano la sorte dei beni e dei diritti rivendicati, affinché, entro un determinato termine, provvedano a restituirli, ovvero rivelino le informazioni di cui siano in possesso, [minacciando diversamente la comminazione della scomunica].

Nelle clausole si dispone che il documento sia inviato attraverso l'*officium contraddictarum* e che si proceda nel rigoroso rispetto delle disposizioni recentemente emanate in cancelleria da Pio V.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3429, f. 212v

Petente
- Rizzaldi, Maria di Diana: originaria della diocesi di Trento.

Persone ed enti coinvolti
- Rizzaldi, Diana: originaria della diocesi di Trento; madre di Maria.
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario generale del vescovo.
- Pio V.

186.

13 agosto 1578, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Giovanni, figlio di Luca Cappelletti e Margherita, figlia di Antonio Garelli, di

Sopramonte, villaggio situato nel territorio della pieve di Baselga, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, Reg. *Suppl.*, 3429, ff. 72v-73r

Petenti
- Cappelletti, Giovanni di Luca: di Sopramonte nella pieve di Baselga [del Bondone] (Trento).
- Garelli, Margherita di Antonio: di Sopramonte nella pieve di Baselga [del Bondone].

187.

13 agosto 1578, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Margherita Bersamina, di Piovere, villaggio situato nel territorio del comune di Tignale, espone come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non abbia modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Margherita e Perino Del Guerra, anch'egli di Piovere, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare il matrimonio nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3429, f. 75r

Petenti
- Del Guerra, Perino: di Piovere nel comune di Tignale (Trento).
- Bersamina, Margherita: di Piovere nel comune di Tignale.

188.

1 settembre 1578, Roma, S. Pietro

Trento

Commissio per breve

Borbone, Francesco Maria (*F. M. de Monte Sancte Marie*)

Odorico Costede espone come, benché avesse manifestato il sospetto che il vicario generale *in spiritualibus* di Trento e il canonico della cattedrale Gabriele, cui il pontefice aveva consegnato l'esame della vertenza che lo opponeva ad Antonio Calvi in merito a un contratto che prevedeva l'imposizione di un interesse usurario o alle ragioni di contrasto menzionate negli atti processuali, non potessero garantire l'indispensabile imparzialità, inducendo il canonico a rinunciare all'incarico, nondimeno il vicario, adducendo il pretesto che non si fossero esposte le motivazioni del sospetto, avesse proseguito l'istruzione del procedimento e, infine, emanato una sentenza definitiva in favore di Calvi; Costede chiede che la definizione della vertenza o delle vertenze d'appello che promuove o si ripromette di promuovere in merito all'annullamento della sentenza sia affidata a uno degli ordinari la cui sede si trovi alla minore distanza dal luogo in cui risiedono le parti, affinché provveda all'esame della controversia e la conduca a termine, anche procedendo in maniera sommaria, conferendogli l'autorità di citare e inibire, giungendo alla comminazione delle censure ecclesiastiche e di sanzioni pecuniarie, di provvedere, nel rispetto del diritto, al ripristino della

condizione giuridica antecedente l'emissione della sentenza, di procedere all'esame della vertenza in conformità alla clausola generale *Si qua iusta causa mihi videbitur* e nei giorni che non siano riservati al Signore e d'intraprendere le iniziative che consideri indispensabili e adeguate.

Nelle clausole si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Melchiorri, Girolamo (*Hie. Maceratensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3430, f. 101v

Altre suppliche sulla vertenza sono schedate ai numeri 132, 352, 392.

Petente
- Costede, Odorico.

Persone ed enti coinvolti
- Calvi, Antonio.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus*; giudice delegato dal pontefice.
- [Basso] Gabriele: canonico della cattedrale di Trento; giudice delegato dal pontefice.

189.

11 ottobre 1578, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Caterina, figlia del defunto Antonio Sparapani, di Legos, nella valle di Ledro, espone come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non abbia modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Caterina e Giacomo, figlio del defunto Domenico *de Talantinis*, anch'egli di Legos, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare il matrimonio nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche

spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3431, ff. 228v-229r

Petenti
- *Talantinis*, Giacomo di Domenico *de*: di Legos nella valle di Ledro. (Trento).
- Sparapani, Caterina di Antonio: di Legos nella valle di Ledro.

190.

13 novembre 1578, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Pietro Ravina, di Revò, nella val di Non e Margherita, figlia del defunto Giovanni Pallanch, di Cavareno, villaggio situato nel territorio della pieve di Sarnonico, nella val di Non, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio, concedendosi, quali fidanzati, la reciproca frequentazione, ma all'interno delle proprie abitazioni e astenendosi da rapporti carnali; in seguito, tuttavia, avevano provveduto alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, apprendendo di essere uniti da un vincolo di affinità di quarto grado; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3434, f. 94r

Petenti
- Ravina, Pietro: di Revò nella val di Non (Trento).
- Pallanch, Margherita di Giovanni: di Cavareno nella pieve di Sarnonico nella val di Non (Trento).

191.

1 dicembre 1578, Roma, S. Pietro

Trento

Absolutio

L.

Il sacerdote Clemente Frizzi, di Trento, espone come avesse conseguito all'età di diciott'anni la promozione al suddiaconato, all'età di vent'anni la promozione al diaconato, iniziando a svolgere il servizio all'altare e, infine, all'età di ventun'anni, la promozione al sacerdozio, precisando come, qualora si tralasci il difetto d'età, il conferimento dei gradi maggiori dell'ordine fosse avvenuto nel pieno rispetto del diritto; Frizzi chiede, dunque, che gli sia concessa l'assoluzione in foro interno ed esterno dalla scomunica, dalla sospensione, dall'interdetto e dalle altre censure e pene ecclesiastiche in cui sia incorso, la dispensa da qualsivoglia irregolarità abbia contratto e la facoltà di permanere nella condizione ecclesiastica, correttamente ottenuta, godendone i privilegi e di conservare i gradi minori e maggiori dell'ordine conseguiti regolarmente, qualora si escluda il difetto d'età, esercitandone le funzioni; chiede, inoltre, che gli sia consentito di conseguire e conservare, fino a che rimanga in vita, i benefici curati e non curati che gli siano regolarmente conferiti, purché compatibili, anche qualora siano canonicati, dignità, anche maggiori e principali, personati, amministrazioni o uffici, anche curati o elettivi, in cattedrali, anche metropolitane o in collegiate, ovvero siano parrocchiali o vicarie perpetue; chiede, infine, la rimozione dell'incapacità e dell'infamia in cui sia eventualmente incorso e il ripristino della condizione giuridica antecedente gli eventi ricordati.

Nelle clausole si stabilisce che la concessione avvenga *in forma gratiosa* e che i documenti da predisporre in seguito all'approvazione della supplica possano essere redatti congiuntamente o separatamente e inviati in forma di breve, ovvero in altra forma, qualora lo si ritenga opportuno, ad eccezione del documento relativo alla dispensa beneficiale; s'ingiunge all'ordinario d'imporre a Frizzi una sospensione dall'esercizio delle funzioni ecclesiastiche fino a che non abbia raggiunto l'età stabilita dal diritto e, quindi, un'ulteriore sospensione della durata

che consideri adeguata; si dispone, infine, come Frizzi possa conseguire i benefici ecclesiastici non appena abbia raggiunto l'età prevista.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, Reg. *Suppl.*, 3434, ff. 256v-257r

Petente
- Frizzi, Clemente: sacerdote (Trento).

192.

13 dicembre 1578, Roma, S. Pietro

Trento

De promovendo

Avila, Didaco (*D. Avila*)

Antonio Binelli, canonico della chiesa collegiata e parrocchiale di S. Maria di Arco, aspirando ai gradi maggiori dell'ordine al fine di poter adempiere personalmente le funzioni annesse al beneficio, cui compete, congiuntamente agli altri canonicati della collegiata, la cura d'anime, chiede la dispensa per poter conseguire, nel corso di tre domeniche o giorni festivi al di fuori dei periodi dell'anno stabiliti dal diritto, dal momento che non ha modo di attendere oltre, la promozione al suddiaconato, al diaconato e al sacerdozio da parte del proprio ordinario, che ne attesta, peraltro, la condotta irreprensibile e l'integrità, ovvero, avendone ottenuto il consenso, da parte dell'antistite, residente nella propria diocesi, cui stabilisca di rivolgersi, purché goda del favore della sede apostolica.

Nelle clausole si stabilisce che si possa procedere unicamente a condizione che si provveda all'accertamento dell'idoneità del candidato e si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3434, f. 275r-v

Petente
- Binelli, Antonio: canonico della collegiata e parrocchiale di S. Maria di Arco (Trento).

193.

13 dicembre 1578, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Uderico, figlio del defunto Tonino Ambrosi e Agata, figlia del defunto Comino Baldassarri, di Bagolino, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano stabilito di contrarre matrimonio e provveduto alla prima e alla seconda pubblicazione nella propria chiesa parrocchiale, apprendendo di essere uniti da un vincolo di affinità di terzo e di quarto grado, che trae origine da un ascendente comune; dal momento che la donna difficilmente avrebbe modo di contrarre matrimonio con una persona diversa, ma residente nel proprio villaggio e di cui non sia consanguinea né affine, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte; si stabilisce, infine, che, qualora accettino compensi, l'ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche, mentre il vicario] incorra [nella scomunica *late sententie*].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3435, ff. 150v-151r

Petenti
- Ambrosi, Uderico di Tonino: di Bagolino (Trento).
- Baldassarri, Agata di Comino: di Bagolino.

194.

13 gennaio 1579, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Giovannino Menegatti ed Elisabetta Antonini, di Tenno, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio e, confidando di poterlo solennizzare di fronte alla chiesa, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; in seguito, tuttavia, accingendosi alla celebrazione del matrimonio e provvedendo, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado e, quindi, sospeso i preparativi; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Giovannino ed Elisabetta, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procede-

re alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione di almeno tre mesi, ovvero di maggiore durata, nell'eventualità che lo considerino vantaggioso, e qualora abbiano accertato che Elisabetta non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, Reg. *Suppl.*, 3436, f. 271v

Petenti
- Menegatti, Giovannino: di Tenno (Trento).
- Antonini, Elisabetta: di Tenno.

195.

1 febbraio 1579, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

Giovanni, figlio di Giacomo Maffei, di Baldino e Caterina, figlia del defunto Antonio Ambrosi, di Carisolo, villaggi situati nel territorio della cura di S. Lucia di Sopracqua, benché non ignorassero di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado, avevano contratto matrimonio *per verba de presenti*, senza attenersi alle disposizioni del concilio di Trento, ma astenendosi dalla consumazione; dal momento che la rinuncia alla nuova celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, che è orfana e giunta ormai in età avanzata, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno dalla scomunica e dalle altre censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di contrarre nuovamente, malgrado l'impedimento, il matrimonio nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di accordare l'assoluzione e la dispensa unicamente in seguito all'imposizione a Giovanni e Caterina, nella forma che

ritengano opportuna, di un’adeguata penitenza, quale soddisfazione delle trasgressioni commesse.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3437, f. 205r

Petenti
- Maffei, Giovanni di Giacomo: di Baldino nella cura di S. Lucia di Sopracqua (Trento).
- Ambrosi, Caterina di Antonio: di Carisolo nella cura di S. Lucia di Sopracqua (Trento).

196.

1 febbraio 1579, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Bonafemmina, figlia di Giacomino Lazzari, di Gardola, villaggio situato nel territorio del comune di Tignale, espone come, a motivo dell’angustia del luogo in cui risiede, non abbia modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Bonafemmina e Antonio, figlio di Battista Dallago, di Oldesio, villaggio situato nel territorio del comune di Tignale, chiedono, dunque, la dispensa dall’impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare il matrimonio nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all’approvazione della supplica sia inviato attraverso l’*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all’ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s’impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un’attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, Reg. *Suppl.*, 3437, f. 31v

Petenti
- Dallago, Antonio di Battista: di Oldesio nel territorio del comune di Tignale (Trento).
- Lazzari, Bonafemmina di Giacomino: di Gardola nel territorio del comune di Tignale (Trento).

197.

1 marzo 1579, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Samuele, figlio del defunto Domenico *Sanneris* e Caterina, figlia di Angelo Sartorelli, di Bondone, villaggio situato nel territorio della pieve di Condino, benché non ignorassero di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado, avevano contratto matrimonio *per verba de presenti*, clandestinamente e senza attenersi alle disposizioni del concilio di Trento, procedendo, quindi, alla consumazione; dal momento che non è loro consentito permanere nella condizione coniugale senza ottenere una dispensa da parte del pontefice e che la rinuncia alla nuova celebrazione del matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna che è assai povera, e susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di contrarre nuovamente, malgrado l'impedimento, il matrimonio nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Samuele e Caterina, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dal-

le altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione di almeno tre mesi, ovvero di maggiore durata, nell'eventualità che lo considerino vantaggioso, e qualora abbiano accertato che Caterina non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3439, f. 176v

Petenti
- *Sanneris*, Samuele di Domenico: di Bondone nella pieve di Condino (Trento).
- Sartorelli, Caterina di Angelo: di Bondone nella pieve di Condino.

198.

1 marzo 1579, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Giovanni, figlio di Domenico Demarchi e Caterina, figlia del defunto Antonio Merli, di Sclemo, villaggio situato nel territorio della pieve di Banale, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano stabilito di contrarre matrimonio, pronunciato una formale promessa e provveduto alla prima e alla seconda pubblicazione nella propria chiesa parrocchiale, apprendendo di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiedono, non avrebbero modo di contrarvi matrimonio con persone di pari condizione di cui non siano consanguinei né affini, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3439, ff. 285v-286r

Petenti
- Demarchi, Giovanni di Domenico: di Sclemo nella pieve di Banale (Trento).
- Merli, Caterina di Antonio: di Sclemo nella pieve di Banale.

199.

1 marzo 1579, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Giovanni, figlio del defunto Bartolomeo De Pretis e Benvenuta, figlia di Giacomo, di Bondone, villaggio situato nel territorio della pieve di Condino, benché non ignorassero di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado, avevano contratto matrimonio *per verba de presenti*, clandestinamente e senza attenersi alle disposizioni del concilio di Trento, procedendo, quindi, alla consumazione; dal momento che non è loro consentito permanere nella condizione coniugale senza ottenere una dispensa da parte del pontefice e che la rinuncia alla nuova celebrazione del matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna che è assai povera, e susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di contrarre nuovamente, malgrado l'impedimento, il matrimonio nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approva-

zione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Giovanni e Benvenuta, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione di almeno tre mesi, ovvero di maggiore durata, nell'eventualità che lo considerino vantaggioso, e qualora abbiano accertato che Benvenuta non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3440, ff. 298v-299r

Petenti
- De Pretis, Giovanni di Bartolomeo: di Bondone nella pieve di Condino (Trento).
- Benvenuta di Giacomo: di Bondone nella pieve di Condino.

200.

15 marzo 1579, Roma, S. Pietro

Trento

Significavit

Costa, Pietro Francesco (*P. F. Costa*)

Antonio, Giovanni e il chierico Martino Scalvini, di Bagolino, villaggio situato nel distretto di Brescia, ma nella diocesi di Trento, eredi del patrimonio del fratello Stefano e dei beni di cui il nipote Bernardo, rettore della locale chiesa parrocchiale, aveva potuto disporre liberamente, espongono come ignoti individui si siano indebitamente appropriati di censi, terreni, edifici, proprietà, beni mobili e immobili, documenti e diritti che s'intende puntualmente indicare, qualora i giudici cui sia affidato il compito di dare attuazione alla concessione lo ritengano opportuno, all'atto dell'esecuzione del documento da redigere in seguito all'approvazione della supplica e che appartengono a Giovanni, Antonio e Martino quali eredi di Stefano e Bernardo; Giovanni, Antonio e Martino chiedono, dunque, che s'ingiunga ai vescovi di Trento e di Brescia o ai loro [vicari] generali di procedere, in nome del pontefice, personalmente o mediante idonee persone, all'emanazione, nelle chiese delle proprie diocesi, di un monitorio nei confronti non solo degli autori dell'indebita appropriazione, ma anche di quanti conoscano la sorte dei beni e dei diritti rivendicati, affinché, entro un determinato termine, provvedano a restituirli, ovvero rivelino le informazioni di cui siano in possesso, [minacciando diversamente la comminazione della scomunica].

Nelle clausole si dispone che il documento sia inviato attraverso l'*officium contraddictarum* e che si proceda nel rigoroso rispetto delle disposizioni recentemente emanate in cancelleria da parte di Pio V.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3440, ff. 135v-136r

Petenti
- Scalvini, Antonio: di Bagolino nel distretto di Brescia (Trento).
- Scalvini, Giovanni: di Bagolino nel distretto di Brescia.
- Scalvini, Martino: chierico di Bagolino nel distretto di Brescia.

Persone ed enti coinvolti
- Scalvini, Stefano: di Bagolino nel distretto di Brescia; fratello di Antonio, Giovanni e Martino.
- Scalvini, Bernardo: di Bagolino nel distretto di Brescia; nipote di Antonio, Giovanni e Martino; rettore della parrocchiale di Bagolino nel distretto di Brescia.
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario generale del vescovo.
- Brescia: vescovo.
- Brescia: vicario generale del vescovo.
- Pio V.

201.

15 marzo 1579, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Alessandro Alberti e Livia Festi, membri di eminenti famiglie della città di Trento, persuasi da ragionevoli argomenti, intendono contrarre matrimonio, ma ne sono impediti a motivo della circostanza che la donna e Antonio, fratello dell'uomo, ormai defunto, avevano contratto matrimonio *per verba de presenti*, alla presenza del parroco e degli opportuni testimoni, benché non avessero proceduto alla consumazione: chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3440, ff. 172v-173r

Petenti
- Alberti, Alessandro: di Trento; *iuris utriusque doctor*.
- Festi, Livia: di Trento.

Persona ed ente coinvolto
- Alberti, Antonio: di Trento; fratello di Alessandro; marito di Livia.

202.

7 maggio 1579, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

Antonia, figlia del defunto Giovanni Maffei, di Baldino, villaggio situato nel ter-

ritorio della pieve di Rendena, espone come non abbia modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione, ma residente a Baldino e di cui non sia consanguinea né affine; Antonia e Giovanni, figlio del defunto Antonio Ambrosi, di Carisolo, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità o di affinità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare il matrimonio nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3443, f. 127r

Petenti
- Ambrosi, Giovanni di Antonio: di Carisolo nella pieve di Rendena (Trento).
- Maffei, Antonia di Giovanni: di Baldino nella pieve di Rendena.

203.

7 maggio 1579, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Giulio, figlio di Battista Bellini e Domenica, figlia di Giovanni De Gasperi, di Locca, nella valle di Ledro, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, spinti dall'amore reciproco, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne, determinando l'insorgere di gravi discordie tra i propri consanguinei; in seguito, avevano stabilito di contrarre matrimonio, ma avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente

il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Giulio e Domenica, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione di almeno tre mesi, ovvero di maggiore durata, nell'eventualità che lo considerino vantaggioso, e qualora abbiano accertato che Domenica non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, Reg. *Suppl.*, 3443, f. 128v

Petenti

- Bellini, Giulio di Battista: di Locca nella valle di Ledro (Trento).
- De Gasperi, Domenica di Giovanni: di Locca nella valle di Ledro.

204.

7 maggio 1579, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Donato Parisi e Caterina Bartolomedi, di Canale, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, vinti dalla fragilità della carne e spinti dall'amore reciproco, avevano avuto numerosi rapporti carnali; in seguito avevano stabilito di contrarre matrimonio e provveduto alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, ma avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che Caterina non dispone di una dote adeguata alla propria condizione, mentre Donato sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Donato e Caterina, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una sepa-

razione di almeno tre mesi, ovvero di maggiore durata, nell'eventualità che lo considerino vantaggioso, e qualora abbiano accertato che Caterina non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, Reg. *Suppl.*, 3444, f. 25v

Petenti
- Parisi, Donato: di Canale (Trento).
- Bartolomedi, Caterina: di Canale.

205.

18 maggio 1579, Roma, S. Pietro

Roma

Officium

Nicolò di Antonio Lippi intende resignare l'ufficio di *miles sancti Petri* di cui è titolare; Pirro di Massimiliano d'Arco chiede l'ammissione della resignazione, la concessione dell'ufficio, unitamente ai relativi onori, oneri, salari ed emolumenti, e l'aggregazione al collegio dei *milites sancti Petri*, in maniera che gli sia, tuttavia, proibito, fino a che Massimiliano rimanga in vita, tentarne la resignazione o l'alienazione, esigerne la rendita, disporne liberamente e intervenire nella gestione dell'ufficio senza il consenso del padre che ha messo a disposizione la somma necessaria per acquistarlo, mentre sia consentito a Massimiliano, sia pure senza il consenso del figlio e anche qualora egli manifesti il proprio dissenso, ma non nell'eventualità che Pirro sia colpito da una grave infermità, resignare o alienare l'ufficio, esigerne la rendita e disporne liberamente, tanto personalmente quanto ricorrendo a un procuratore, fino a che non divenga nuovamente vacante per morte o privazione.

Nelle clausole si dispone che la concessione sia attestata dalla semplice *signatura* della supplica.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3443, f. 203v

Petente
- Arco, Pirro di Massimiliano: originario della diocesi di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni
- Roma: ufficio di *miles sancti Petri*.

Persone ed enti coinvolti
- Arco, Massimiliano: padre di Pirro.
- Lippi, Nicolò di Antonio: titolare dell'ufficio di *miles sancti Petri*.

206.

11 giugno 1579, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Domenica, figlia di Tura Bergamini, di Tierno, villaggio situato nel territorio del vicariato o della vicinia di Mori, espone come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non abbia modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Domenica e Filippo, figlio del defunto Francesco Boni, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare il matrimonio nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3446, f. 108r

Petenti
- Boni, Filippo di Francesco: di Tierno nel vicariato o vicinia di Mori (Trento).
- Bergamini, Domenica di Tura: di Tierno nel vicariato o vicinia di Mori.

207.

11 giugno 1579, Tuscolo

Trento

Significavit

Costa, Pietro Francesco (*P. F. Costa*)

Bartolomeo Ciurletti, originario di Trento, espone come ignoti individui si siano indebitamente appropriati di censi, terreni, edifici, proprietà, beni mobili e immobili, documenti e diritti che s'intende puntualmente indicare, qualora il giudice cui sia affidato il compito di dare attuazione alla concessione lo ritenga opportuno, all'atto dell'esecuzione del documento da redigere in seguito all'approvazione della supplica e che appartengono a Bartolomeo quale erede dell'intero patrimonio di congiunti e consanguinei o di una quota di esso; Bartolomeo chiede, dunque, che s'ingiunga al vescovo di Trento o al suo vicario generale di procedere, in nome del pontefice, personalmente o mediante idonee persone, all'emanazione, nelle chiese della diocesi, di un monitorio nei confronti non solo degli autori dell'indebita appropriazione, ma anche di quanti conoscano la sorte dei beni e dei diritti rivendicati, affinché, entro un determinato termine, provvedano a restituirli, ovvero rivelino le informazioni di cui siano in possesso, [minacciando diversamente la comminazione della scomunica].

Nelle clausole si dispone che il documento sia inviato attraverso l'*officium contraddictarum* e che si proceda nel rigoroso rispetto delle disposizioni recentemente emanate in cancelleria da parte di Pio V.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3446, f. 202v

Petente
- Ciurletti, Bartolomeo: di Trento.

Persone ed enti coinvolti
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Pio V.

208.

11 giugno 1579, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Zeno, figlio di Francesco Zeni e Maria, figlia del defunto Domenico *de Caianis* o *de Berthe*, di Fiavé, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio, quindi, vinti dalla fragilità della carne e spinti dall'amore reciproco, avevano avuto numerosi rapporti carnali; in seguito, tuttavia, mentre ormai da alcuni anni coabitavano quasi realmente fossero marito e moglie, avevano appreso di essere uniti da un duplice vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie e susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano generato o possano concepire; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Zeno e Maria, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce,

inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione di almeno tre mesi, ovvero di maggiore durata, nell'eventualità che lo considerino vantaggioso, e qualora abbiano accertato che Maria non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3446, f. 288r

Petenti
- Zeni, Zeno di Francesco: di Fiavé (Trento).
- *Caianis* o *Berthe*, Maria di Domenico *de*: di Fiavé.

209.

1 settembre 1579, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Nunziata, figlia di Pietro Bazzani, di Bagolino, espone come, a motivo dell'epidemia di peste che, negli anni precedenti, aveva imperversato nel villaggio, provocando la morte di circa 1.500 persone, non abbia modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Nunziata e Filippo, figlio del defunto Francesco Boni, anch'egli di Bagolino, che sono uniti da un vincolo di affinità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario

generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3450, f. 79r

Petenti
- Fanelli, Filippo di Stefano: di Bagolino (Trento).
- Bazzani, Nunziata di Pietro: di Bagolino.

210.

23 settembre 1579, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Aliprando, figlio di Giovanni e Marina, vedova di Franceschino *de Zancanis*, di Cles, nella val di Non, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano stabilito di contrarre matrimonio e provveduto, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, apprendendo di essere uniti da un vincolo di affinità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune; sospesi i preparativi, avevano chiesto la necessaria dispensa da parte del pontefice e, sebbene fosse stato loro annunciato d'averla ottenuta, non avevano, tuttavia, ricevuto il documento che ne attestava la concessione a motivo dell'epidemia di peste che aveva interrotto le comunicazioni da Roma: nell'attesa, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano generato o possano concepire; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato ad Aliprando e Marina, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso e, quindi, rinunciando [a remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte], di concedere la dispensa.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, Reg. *Suppl.*, 3452, ff. 68v-69r

Petenti
- Aliprando di Giovanni: di Cles nella val di Non (Trento).
- Marina: di Cles nella val di Non.

Persona ed ente coinvolto
- *Zancanis*, Franceschino *de*: di Cles nella val di Non; marito di Marina.

211.

12 ottobre 1579, Tuscolo

Trento

Commissio

Lomellini, Goffredo (*G. Lomellinus*)[1]

Il pontefice, accogliendo la richiesta del rettore detto arciprete della chiesa parrocchiale detta arcipretura di S. Maria di Tignale, che si proponeva di permutare un terreno arativo e coltivato a vite con un edificio provvisto di torchio, benché diroccato, appartenente a Parisino, figlio del defunto Martino Cavalieri, di Gardola, aveva affidato il compito di accertare che la transazione si risolvesse a vantaggio della dotazione della chiesa al vescovo di Trento o al suo vicario generale *in spiritualibus* che, nel 1539, assunte le opportune informazioni, avevano concesso l'autorizzazione a procedere alla permuta; dal momento che, tuttavia, la transazione si era risolta in una contrazione della rendita del beneficio, Massimo Crotta, attuale rettore della parrocchiale, prefiggendosi di ottenerne l'annullamento, chiede che la definizione della vertenza o delle vertenze che promuove o si ripromette di promuovere nei confronti di Parisino, degli eredi e di quant'altri siano coinvolti in merito alla permuta e a ulteriori ragioni di contrasto che

si propone di esporre nel corso del procedimento, sia affidata all'attuale vescovo di Trento o al suo vicario, affinché, congiuntamente o separatamente, conducano a termine la controversia, anche procedendo in maniera sommaria, al modo dei contenziosi in materia beneficiale, conferendo loro l'autorità di citare, anche mediante editto pubblico, gli avversari e le persone menzionate all'atto dell'esecuzione del documento da redigere in seguito all'approvazione della supplica, d'inibire le persone che giudichino opportuno, anche mediante editto pubblico, giungendo alla comminazione della scomunica, dell'interdetto, delle sentenze, censure e pene ecclesiastiche e di sanzioni pecuniarie di cui possano stabilire liberamente l'ammontare, di dichiarare, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, come i disobbedienti e i renitenti siano incorsi nelle sentenze, censure e pene, inasprendole e ulteriormente aggravandole, di avvalersi dell'interdetto e di ricorrere, qualora lo ritengano conveniente, all'intervento dell'autorità secolare e di compiere gli atti che considerino indispensabili e adeguati.

Nelle clausole si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve *supplicatione introclusa* e in conformità al diritto.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Melchiorri, Girolamo (*Hie. Maceratensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3453, f. 161v

Petente
- Crotta, Massimo: chierico di Trento; rettore detto arciprete della parrocchiale detta arcipretura di S. Maria di Tignale (Trento).

Persone ed enti coinvolti
- Cavalieri, Parisino di Martino: di Gardola (Trento).
- Tignale: precedente rettore detto arciprete della parrocchiale detta arcipretura di S. Maria di Tignale.
- Trento: precedente vescovo; giudice delegato dal pontefice.
- Trento: precedente vicario generale *in spiritualibus* del vescovo; giudice delegato dal pontefice.
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario del vescovo.

[1] Identificato da Katterbach come *I. (Ioffredus) Lomellinus*.

212.

1 novembre 1579, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

I nobili Giorgio, figlio di Giacomo Trapp, originario di Coira e Veronica, figlia di Osvaldo Trapp, residenti a Trento, persuasi da ragionevoli motivi, intendono contrarre matrimonio: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, Reg. *Suppl.*, 3453, f. 119r-v

Petenti
- Trapp, Giorgio di Giacomo: originario di Coira e residente a Trento.
- Trapp, Veronica di Osvaldo: di Trento.

213.

13 dicembre 1579, Roma, S. Pietro

Trento

Significavit

Costa, Pietro Francesco (*P. F. Costa*)

Antonio, figlio ed erede di Galvano Turri, *oppidi seu loci de La*, espone come ignoti individui si siano indebitamente appropriati di censi, terreni, edifici, proprietà, beni mobili e immobili, documenti e diritti che gli appartengono quale erede del padre; Antonio chiede, dunque, che s'ingiunga al vescovo di Trento o

al suo vicario generale *in spiritualibus* di procedere, in nome del pontefice, personalmente o mediante idonee persone, all'emanazione, nelle chiese della diocesi, di un monitorio nei confronti non solo degli autori dell'indebita appropriazione, ma anche di quanti conoscano la sorte dei beni e dei diritti rivendicati, affinché, entro un determinato termine, provvedano a restituirli, ovvero rivelino le informazioni di cui siano in possesso, [minacciando diversamente la comminazione della scomunica].

Nelle clausole si dispone che il documento sia inviato attraverso l'*officium contraddictarum* e che si proceda nel rigoroso rispetto delle disposizioni recentemente emanate in cancelleria da parte di Pio V.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3456, f. 38r-v

Petente
- Turri, Antonio di Galvano: *oppidi seu loci de La* (Trento).

Persone ed enti coinvolti
- Turri, Galvano: *oppidi seu loci de La*; padre di Antonio.
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Pio V.

214.

13 gennaio 1580, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Zeno, figlio di Turrino Turrini e Giovannina, figlia di Antonio di Bonizone, originari della pieve di Nago, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano clandestinamente contratto matrimonio *per verba de presenti*, ma astenendosi dalla consumazione; in seguito, tuttavia, avevano provveduto alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, apprendendo di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che la rinuncia alla pubblica celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, la dispensa al fine di

celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3457, f. 289r

Petenti
- Turrini, Zeno di Turrino: originario della pieve di Nago (Trento).
- Giovannina di Antonio di Bonizone: originaria della pieve di Nago.

215.

13 gennaio 1580, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Luca, figlio del defunto Pietro Gottardi e Margherita, figlia di Odorico *de Notariis*, di Vervò, villaggio situato nel territorio della pieve di Torra, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio e provveduto alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, apprendendo di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che l'esistenza della promessa è ormai ampiamente nota e la rinuncia alla pubblica celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approva-

zione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3460, f. 74r

Petenti
- Gottardi, Luca di Pietro: di Vervò nella pieve di Torra (Trento).
- *Notariis*, Margherita di Odorico *de*: di Vervò nella pieve di Torra.

216.

9 febbraio 1580, Tuscolo

Trento

Significavit

Costa, Pietro Francesco (*P. F. Costa*)

I figli ed eredi di Giovanni Pietro *de Panteri*, originario *de Sorano*, espongono come ignoti individui si siano indebitamente appropriati di censi, terreni, edifici, proprietà, documenti, beni mobili e immobili che appartengono loro quali eredi non solo dell'intero patrimonio del padre o di una parte di esso, ma anche dei beni di altri congiunti e consanguinei; chiedono, dunque, che s'ingiunga al vescovo di Trento e a due altri vescovi o arcivescovi o ai loro vicari generali *in spiritualibus* di procedere, in nome del pontefice, personalmente o mediante idonee persone, all'emanazione, nelle chiese delle proprie diocesi, di un monitorio nei confronti non solo degli autori dell'indebita appropriazione, ma anche di quanti conoscano la sorte dei beni e dei diritti rivendicati, affinché, entro un determinato termine, provvedano a restituirli, ovvero rivelino le informazioni di cui siano in possesso, [minacciando diversamente la comminazione della scomunica].

Nelle clausole si dispone che il documento sia inviato attraverso l'*officium contraddictarum* e che si proceda nel rigoroso rispetto delle disposizioni recentemente emanate in cancelleria da parte di Pio V.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3460, f. 89r

Petente
- Figli ed eredi di Giovanni Pietro *de Panteri*: *de Sorano* (Trento).

Persone ed enti coinvolti
- *Panteri*, Giovanni Pietro *de*: *de Sorano*.
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Pio V.

217.

1 marzo 1580, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

Glorieri, Alessandro (*A. Glorierius*)

Salvatore, figlio di Santa e Agnesina, figlia di Marco, di Bagolino, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano provveduto, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale e, dal momento che non erano stati denunciati ostacoli, avevano contratto pubblicamente matrimonio *per verba de presenti*, procedendo, quindi, alla consumazione; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che non è loro consentito permanere nella condizione coniugale senza ottenere una dispensa da parte del pontefice e che un eventuale divorzio susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, la necessaria dispensa al fine di permanere nella condizione coniugale malgrado l'impedimento, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte] e la verosimiglianza dell'ignoranza addotta a giustificazione.

Concessum ut petitur.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3460, f. 215v

Petenti
- Salvatore di Santa: di Bagolino (Trento).
- Agnesina di Marco: di Bagolino.

218.

13 aprile 1580, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Paola, figlia del defunto Giovanni Tommasini, di Legos, espone come, storpia e zoppa e giunta ormai all'età di circa quarant'anni, non abbia modo di contrarre matrimonio con una persona di cui non sia consanguinea né affine; Paola e *Sularterius*, figlio di Giovanni *de Filiolo*, di Lenzumo, nella valle di Ledro, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3462, f. 259r

Petenti
- *Filiolo*, *Sularterius* di Giovanni *de*: di Lenzumo nella valle di Ledro (Trento).
- Tommasini, Paola di Giovanni: di Legos (Trento).

219.

21 aprile 1580, Tuscolo

Trento, Brescia

Matrimonialis

L.

Giovanna Zai, di Bagolino, nella diocesi di Brescia o di Trento, espone come non abbia modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione, residente nel proprio villaggio e di cui non sia consanguinea né affine; Giovanna e Giovanni Antonio Rosso, anch'egli di Bagolino, che sono uniti da un vincolo di affinità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3463, f. 131r

Petenti
- Rosso, Giovanni Antonio: di Bagolino (Brescia o Trento).
- Zai, Giovanna: di Bagolino.

220.

1 maggio 1580, Roma, S. Pietro

Roma

Officium

L.

Tommaso Querri, di Roma, ottenuto il consenso del padre Stefano che, avendo messo a disposizione la somma necessaria per acquistare l'ufficio, aveva chiesto che fosse proibito al figlio di disporne liberamente, come attesta la supplica datata Roma, S. Pietro, 14 agosto 1570, intende resignare l'ufficio di *miles pius* di cui è titolare; Bartolomeo Tacchelli, chierico della diocesi di Trento, chiede l'ammissione della resignazione, la concessione dell'ufficio, unitamente ai relativi onori, oneri, salari ed emolumenti, e l'aggregazione al collegio dei *milites pii*.

Nelle clausole si dispone che la concessione sia attestata dalla semplice *signatura* della supplica.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, Reg. *Suppl.*, 3462, ff. 235v-236r

Petente
- Tacchelli, Bartolomeo: chierico (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni
- Roma: ufficio di *miles pius*.

Persone ed enti coinvolti
- Querri, Stefano: di Roma.
- Querri, Tommaso: di Roma; titolare dell'ufficio di *miles pius*.

221.

15 maggio 1580, Tuscolo

Trento

Commissio per breve

Borbone, Francesco Maria (*F. M. de Monte Sancte Marie*)

Nel 1523, l'arciprete della chiesa parrocchiale detta pieve di S. Maria di Tignale e la comunità e gli uomini del villaggio, avvalendosi della mediazione di persone di sicura integrità e accogliendo le esortazioni di comuni amici, avevano composto una controversia in merito alla riscossione delle offerte presso la chiesa detta cappella della Beata Maria Vergine di Montecastello, situata all'interno della suddetta parrocchia detta pieve, e a ulteriori ragioni di contrasto, che minacciava di rivelarsi assai dispendiosa e di determinare l'insorgere di grave scandalo, provvedendo alla redazione di un atto notarile che, nel corso degli anni successivi, aveva assicurato all'arciprete e ai successori l'incontestata percezione delle

offerte; nel 1561, tuttavia, benché non vi fosse ragione di procedere alla revisione dell'accordo raggiunto, la comunità, traendo vantaggio dalla presenza presso il villaggio degli ecclesiastici impegnati nella visita della diocesi di Trento, aveva ottenuto un decreto che, al modo di una provvista, aveva permesso di sottrarre all'arciprete il diritto di riscuotere le offerte e di privarlo delle chiavi della cappella, arrecando grave pregiudizio alla parrocchiale e al suo titolare; Massimo Crotta, attuale arciprete e pievano di Tignale, chiede, dunque, che la definizione della vertenza o delle vertenze che promuove o si ripromette di promuovere, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, in merito alla violazione dell'accordo, alla sottrazione delle offerte, all'indebita appropriazione delle chiavi e a ulteriori ragioni di contrasto che si propone di esporre nel corso del procedimento, sia affidata a un giudice rivestito di dignità ecclesiastica, affinché, congiuntamente o separatamente, provveda all'esame della controversia e la conduca a termine, conferendogli l'autorità di citare e inibire, anche giungendo alla comminazione delle censure ecclesiastiche e di sanzioni pecuniarie di cui possa stabilire liberamente l'ammontare, di provvedere, qualora, a motivo di un'ammissibile ignoranza dei termini di prescrizione, si sia prodotta l'estinzione del diritto, al ripristino della condizione giuridica antecedente, di procedere in maniera sommaria, *simpliciter et de plano*, avendo considerazione unicamente per la verità, all'esame della vertenza nei giorni che non siano riservati al Signore, di costringere i contraddittori e i renitenti anche avvalendosi delle censure ecclesiastiche e degli strumenti previsti dal diritto, inasprendone e ulteriormente aggravandone gli effetti e di ricorrere, qualora lo ritenga opportuno, all'intervento dell'autorità secolare e di compiere gli atti che consideri indispensabili e adeguati, in deroga al decreto menzionato.

Nelle clausole si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve *supplicatione introclusa*; il compito di procedere all'attuazione della concessione viene affidato all'ordinario o al suo officiale e in conformità al diritto.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Sforza, Alessandro (*A. card. Sfortia*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3463, f. 229r-v

Petente

- Crotta, Massimo: arciprete e pievano della parrocchiale detta pieve di S. Maria di Tignale (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Montecastello nella parrocchia detta pieve di Tignale (Trento): chiesa detta cappella di S. Maria Vergine.

Persone ed enti coinvolti
- Tignale: comunità ed uomini.
- Tignale: precedente arciprete della parrocchiale detta pieve di S. Maria.
- Trento: visitatori della diocesi.

222.

13 giugno 1580, Roma, S. Pietro

Trento

Per obitum

L.

Il cardinale Andrea d'Austria, in seguito alla presentazione da parte di Ferdinando, arciduca d'Austria e conte del Tirolo, titolare del giuspatronato, chiede la provvista, in titolo o in commenda, della prepositura della cattedrale di Trento, dignità seconda alla sola pontificale, vacante in seguito alla morte *extra curiam* di Giovanni Cavaleri, unitamente alla dispensa per poterla conservare fino a che rimanga in vita congiuntamente alla chiesa di S. Maria Nuova a Roma, che costituisce il proprio titolo cardinalizio e agli altri benefici secolari o regolari, appartenenti a qualsiasi ordine, che abbia conseguito o possano essergli conferiti e alle pensioni che gli siano state concesse o possano essergli assegnate, in deroga agli statuti della cattedrale e in particolare alla disposizione *de optando*.

Nelle clausole si dispone che la provvista possa essere concessa unicamente a condizione che il titolare del giuspatronato esprima il proprio assenso e la vacanza non sia dovuta alla morte *in curia* dell'ultimo titolare.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, Reg. *Suppl.*, 3467, f. 13r-v

Petente
- [Asburgo] Andrea: cardinale diacono di S. Maria Nuova, d'Austria.

Oggetti delle richieste e concessioni
- Roma: chiesa di S. Maria Nuova.
- Trento: prepositura della cattedrale, 600 ducati d'oro di camera n.e.

Persone ed enti coinvolti
- Cavaleri, Giovanni: precedente titolare della prepositura della cattedrale di Trento.
- [Asburgo] Ferdinando: arciduca d'Austria; conte del Tirolo; titolare del giuspatronato della prepositura della cattedrale di Trento.

223.

13 giugno 1580, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Giovanna, figlia di Bartolomeo *de Peder*, di Olzano, villaggio situato nel territorio del comune di Tignale, espone come, a motivo dell’angustia del luogo in cui risiede, non abbia modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Giovanna e Giacomo, figlio di Gabriele Stefani, di Prabione, che sono uniti da un vincolo di affinità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune, chiedono, dunque, la dispensa dall’impedimento costituito dal vincolo di affinità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all’unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all’approvazione della supplica sia inviato attraverso l’*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all’ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s’impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un’attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3467, f. 150r-v

Petenti
- Stefani, Giacomo di Gabriele: di Prabione nel comune di Tignale, (Trento).
- *Peder*, Giovanna di Bartolomeo *de*: di Olzano nel comune di Tignale (Trento).

224.

13 giugno 1580, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Veronica Sbardellati, di Rovereto, espone come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non abbia modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Veronica e Ottavio Betta, anch'egli di Rovereto, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare il matrimonio nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte; si stabilisce, infine, che, qualora accettino compensi, l'ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche, mentre il vicario] incorra [nella scomunica *late sententie*].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3467, f. 30r

Petenti
- Betta, Ottavio: di Rovereto (Trento).
- Sbardellati, Veronica: di Rovereto.

225.

13 giugno 1580, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Dorotea, figlia del defunto Antonio Castellani, di Bolzana, villaggio situato nel territorio della pieve di Tione, espone come non abbia modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione, ma residente nel proprio villaggio e di cui non sia consanguinea né affine; Dorotea e Donato, figlio del defunto Pao-

lo Ballardini, di Favrio, villaggio parimenti situato nel territorio della pieve di Tione, che, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio, apprendendo, in seguito, di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3469, f. 84r

Petenti
- Ballardini, Donato di Paolo: di Favrio nella pieve di Tione (Trento).
- Castellani, Dorotea di Antonio: di Bolzana nella pieve di Tione (Trento).

226.

13 agosto 1580, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Maria Gosetti, di Dolaso, villaggio situato nel territorio della pieve di Banale, espone come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non abbia modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Maria e Simone, detto *de Orsenio*, anch'egli di Dolaso, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare il matrimonio nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'appro-

vazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3470, f. 91r-v

Petenti

- Simone detto *de Orsenio*: di Dolaso nella pieve di Banale (Trento).
- Gosetti, Maria: di Dolaso nella pieve di Banale.

227.

13 agosto 1580, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Bartolomea Zanotti, di Pinzolo, espone come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non abbia modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Bartolomea e Giovanni Collini, anch'egli di Pinzolo, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare il matrimonio nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3470, f. 91v

Petenti
- Collini, Giovanni: di Pinzolo (Trento).
- Zanotti, Bartolomea: di Pinzolo.

228.

27 settembre 1580, Tuscolo

[Trento] R

Reformatio

Glorieri, Alessandro (*A. Glorierius*)

Riccardo Gaudenzi, originario della città o della diocesi di Trento, espone come, nella supplica presentata da parte di Caterina Secchi, di Trento, affinché si affidasse a degli uditori di rota la definizione della vertenza in merito alla validità del matrimonio che avevano contratto, si sia omessa la menzione delle due sentenze conformi emesse in proprio favore da parte del vescovo di Trento o del suo vicario generale *in spiritualibus*, presso cui la causa pendeva in prima istanza, e da parte del vescovo di Verona o del suo vicario generale *in spiritualibus*, cui il patriarca di Aquileia, quale metropolita, in seguito alla presentazione dell'appello da parte di Caterina, l'aveva consegnata. Rileva inoltre come la donna si proponga unicamente di differire la conclusione della vertenza, temendo un'ulteriore sentenza avversa e come egli, essendo povero, non abbia modo di sostenere l'onere di un procedimento dibattuto presso il tribunale romano, che peraltro si trova a considerevole distanza dal luogo in cui risiede. Per tali motivi e in considerazione della circostanza che, malgrado l'approvazione della supplica gli fosse stata notificata all'inizio del mese di agosto del 1579, Caterina non si era successivamente preoccupata di provvedere affinché si procedesse all'esame della controversia, mentre Orsola, pur avendo presentato la supplica unitamente alla sorella, aveva infine ottemperato alle sentenze e acconsentito al matrimonio con Giuseppe Gaudenzi, chiede, dunque, che, revocata la commissione al *magister* Serafino e agli uditori di rota, la definizione della vertenza, al pari del procedimento o dei procedimenti che promuove o si ripromette di promuovere in merito agli atti che, nel frattempo, si siano compiuti o si sia tentato di compiere, e nei confronti di Caterina in merito alla validità del matrimonio, unitamente agli annessi e ai connessi e alla contesa principale, sia affidata a uno o a diversi degli ordinari la cui sede si trovi alla minore distanza dal luogo in cui risiedono le parti o ai loro vicari generali *in spiritualibus*, affinché, congiuntamente o separatamente, provvedano all'esame della controversia e la conducano a termine procedendo in maniera sommaria, al modo dei contenziosi in materia beneficiale, con-

ferendo loro l'autorità di citare le avversarie e quant'altri siano coinvolti, anche mediante editto pubblico; d'inibire le persone menzionate e qualsivoglia giudice o ecclesiastico o laico provvisto di qualsivoglia autorità, anche mediante editto pubblico, giungendo alla comminazione delle censure ecclesiastiche e di sanzioni pecuniarie di cui possano stabilire liberamente l'ammontare; di dichiarare, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, come i disobbedienti siano incorsi nelle sanzioni, inasprendole e ulteriormente aggravandole; di avvalersi della scomunica e dell'interdetto e di ricorrere all'intervento dell'autorità secolare; di revocare gli atti che, nel frattempo, si siano compiuti o si sia tentato di compiere; di procedere all'esame della vertenza nei giorni che non siano riservati al Signore e d'intraprendere le iniziative che considerino indispensabili e adeguate.

Nelle clausole si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve *supplicatione introclusa*, stabilendo come la presentazione al *magister* Serafino da parte di un cursore pontificio, la lettura e la registrazione della supplica presso gli atti del notaio assegnato alla vertenza abbia valore d'inibizione a procedere.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Melchiorri, Girolamo (*Hie. Maceratensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3472, f. 185r-v

Il testo della supplica, privo della rubrica e della datazione, accompagna la trascrizione della *reformatio* (scheda 1).

Petente
- Gaudenzi, Riccardo: originario della città o diocesi di Trento.

Persone ed enti coinvolti
- Secchi, Caterina: di Trento.
- Secchi, Orsola: sorella di Caterina.
- Gaudenzi, Giuseppe: fratello di Riccardo; marito di Orsola.
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Aquileia: patriarca.
- Verona: vescovo.
- Verona: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Serafino: *magister*; uditore delle cause del sacro palazzo.

229.

1 ottobre 1580, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Maria Casoli, di Bondone, espone come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non abbia modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Maria e Bartolomeo Zucchini, anch'egli di Bondone, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare il matrimonio nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3473, f. 261r-v

Petenti
- Zucchini, Bartolomeo: di Bondone (Trento).
- Casoli, Maria: di Bondone.

230.

1 novembre 1580, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Antonia Bernardina, di Bondone, espone come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non abbia modo di contrarvi matrimonio con una persona di

pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Antonia e Bonomo Bertolini, anch'egli di Bondone, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare il matrimonio nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3474, f. 176v

Petenti
- Bertolini, Bonomo: di Bondone (Trento).
- Bernardina, Antonia: di Bondone.

231.

13 novembre 1580, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Maddalena, figlia di Lorenzo Daldosso, di Trento, espone come non abbia modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione, residente nel villaggio d'origine e di cui non sia consanguinea né affine[1]; Maddalena e Pietro, figlio di Giovanni Spelegatti, di Trento, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare il matrimonio nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense,

anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3474, f. 176r

Petenti
- Spelegatti, Pietro di Giovanni: di Trento.
- Dal Dosso, Maddalena di Lorenzo: di Trento.

[1] Maddalena e Pietro si definiscono *Tridentini*, benché in seguito si precisi come la donna non abbia modo di contrarre matrimonio *in terra in qua orta est, in dicta diocesi existenti.*

232.

1 gennaio 1581, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Domenica, figlia di Battista Beltrami, *de Baccio*, villaggio situato nel territorio della giurisdizione di Lodrone, espone come non disponga di una dote, mentre Giovannetto, figlio di Salvatore *A Ripa*, anch'egli *de Baccio*, sarebbe disposto a prenderla in moglie costituendole una dote adeguata alla sua condizione; Domenica e Giovannetto che, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio e provveduto, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, apprendendo di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze

esposte e verificato che Giovannetto abbia effettivamente provveduto a costituire la dote di Domenica; si stabilisce, infine, che, qualora accettino compensi, l'ordinario sia immediatamente sospeso dal governo e dall'amministrazione della diocesi, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite ecclesiastiche, mentre il vicario] incorra [nella scomunica *late sententie*].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3477, f. 111r-v

Petenti
- *A Ripa*, Giovannetto di Salvatore: *de Baccio* nella giurisdizione di Lodrone (Trento).
- Beltrami, Domenica di Battista: *de Baccio* nella giurisdizione di Lodrone.

233.

1 gennaio 1581, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Agata, figlia di Giacomo *de Mino*, di Revò, nella val di Non, orfana di padre e di madre, espone come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non abbia modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Agata e Giuliano, figlio di Federico Magagni, anch'egli di Revò, che sono uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3477, f. 126v

Petenti
- Magagni, Giuliano di Federico: di Revò nella val di Non (Trento).
- *Mino*, Agata di Giacomo *de*: di Revò nella val di Non.

234.

1 gennaio 1581, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Valeria, figlia di Battista Giorgi, di Tesero, nella val di Fiemme, espone come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non abbia modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Valeria e Giovanni, figlio di Valerio Piazzi, anch'egli di Tesero, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare il matrimonio nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3477, ff. 161v-162r

Petenti
- Piazzi, Giovanni di Valerio: di Tesero nella valle di Fiemme (Trento).
- Giorgi, Valeria di Battista: di Tesero nella valle di Fiemme.

235.

24 gennaio 1581, Roma, S. Pietro

Trento

Cassatio pensionis cum nova assignatione

L.

Il pontefice aveva destinato una parte della rendita della chiesa parrocchiale detta pieve di Banale, di cui era titolare Giovanni Giacomo Corradi, alla costituzione in favore di Cristoforo Crotta di una pensione annua di 100 fiorini renani; in seguito, Crotta aveva manifestato la propria disponibilità a rinunciare alla pensione e al diritto di divenire nuovamente titolare della parrocchiale senza che fosse indispensabile procedere a una nuova e formale provvista, purché una nuova pensione di eguale importo fosse costituita in favore del fratello, Ludovico Crotta, studente presso l'università di Padova e Corradi aveva acconsentito; Ludovico chiede, dunque, che la pensione costituita in favore di Cristoforo sia cassata e che una parte della rendita annua del beneficio, che non supera complessivamente i 300 ducati d'oro di camera, sia destinata alla costituzione in proprio favore di una nuova pensione di eguale importo, cui siano attribuite le esenzioni, le immunità e le libertà accordate alla precedente; chiede, inoltre, che gli sia riconosciuto il diritto di divenire titolare della parrocchiale, senza che sia indispensabile procedere a una nuova e formale provvista, qualora la pensione non sia regolarmente corrisposta, precisando, peraltro, come sia necessario provvedere alla redazione del documento relativo alla costituzione, intendendo che diversamente non si possa procedere all'assegnazione della pensione.

Nelle clausole si precisa che la sola cassazione della pensione sia attestata dalla semplice *signatura* della supplica e si stabilisce che, qualora Cristoforo Crotta abbia conseguito la promozione ai gradi maggiori dell'ordine, la cassazione possa avvenire unicamente qualora disponga di redditi che possano garantirgli un'adeguata fonte di sostentamento.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3479, f. 104r

La datazione è seguita dall'annotazione: *Missa XI februarii. M. datarius*.

Petente
- Crotta, Ludovico: *scolaris* presso l'università di Padova.

Oggetti delle richieste e concessioni
- [Tavodo in] Banale (Trento): parrocchiale detta pieve [di S. Maria], 300 ducati d'oro di camera n.e.
- [Tavodo in] Banale, parrocchiale detta pieve [di S. Maria]: pensione di 100 fiorini renani.

Persone ed enti coinvolti
- Corradi, Giovanni Giacomo: rettore della parrocchiale detta pieve [di S. Maria] di [Tavodo in] Banale.
- Crotta, Cristoforo: chierico di Trento; fratello di Ludovico; titolare di una pensione sulla parrocchiale detta pieve [di S. Maria] di [Tavodo in] Banale.

236.

1 febbraio 1581, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Antonia Sottovia, originaria della pieve di Banale, espone come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non abbia modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Antonia e Antonio Parisi, anch'egli originario della pieve di Banale, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare il matrimonio nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3479, ff. 127v-128r

Petenti
- Parisi, Antonio: originario della pieve di Banale (Trento).
- Sottovia, Antonia: originaria della pieve di Banale.

237.

18 febbraio 1581, Roma, S. Pietro

Roma

Officium

L.

Girolamo *Mutianus*, originario della diocesi di Brescia, intende resignare l'ufficio di *miles sancti Petri* di cui è titolare; Aliprando di Nicolò Madruzzo, chierico originario della diocesi di Trento, chiede l'ammissione della resignazione, la concessione dell'ufficio, unitamente ai relativi onori, oneri, salari ed emolumenti, e l'aggregazione al collegio dei *milites sancti Petri*.

Nelle clausole si dispone che la concessione sia attestata dalla semplice *signatura* della supplica.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3480, f. 27r

Petente
- Madruzzo, Aliprando di Nicolò: chierico (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni
- Roma: ufficio di *miles sancti Petri*.

Persona ed ente coinvolto
- *Mutianus*, Girolamo: originario della diocesi di Brescia; titolare dell'ufficio di *miles sancti Petri*.

238.

1 marzo 1581, Roma, S. Pietro

Trento

Resignatio cum pensione

L.

Antonio Crotta, rettore detto pievano della chiesa parrocchiale detta pieve della Beata Maria Vergine di Baselga, disponendo di beni che possono garantirgli un'adeguata fonte di sostentamento, intende resignare, purché siano soddisfatte le condizioni successivamente esposte, il beneficio che gli era stata conferito

oltre sette anni prima e presso cui aveva personalmente provveduto all'esercizio delle funzioni ecclesiastiche; il sacerdote Tommaso Tomasini e Crotta chiedono che, ammessa la resignazione, al primo sia conferita la provvista della parrocchiale e al secondo sia assegnata, attingendo alla rendita del beneficio, che non supera complessivamente i 160 ducati d'oro di camera, una pensione annua di 40 ducati d'oro di camera, libera da imposizioni e immune da oneri, tributi, sussidi e da corrispondere in due soluzioni, nel giorno di san Giovanni Battista e nel giorno di natale di ciascun anno, a Trento, da parte di Tomasini e dei successori, anche qualora non sia avvenuta la consegna del documento relativo alla costituzione, alla cui redazione sia, peraltro, necessario provvedere, intendendo che diversamente non si possa procedere all'assegnazione della pensione; chiedono, infine, che sia riconosciuto a Crotta il diritto di divenire nuovamente titolare della parrocchiale, senza che sia indispensabile procedere a una nuova e formale provvista, qualora la pensione non sia regolarmente corrisposta o lo sia in maniera parziale, ovvero si tenti di ottenerne la cassazione o la riduzione.

Nelle clausole si stabilisce che per nessuna ragione si possa ottenere la cassazione o la riduzione della pensione, neppure in seguito a un'esplicita richiesta dei successori di Tomasini e, in considerazione della circostanza che la resignazione si riferisce a un beneficio di cui Crotta detiene l'incontestato possesso, si concede la deroga alla regola *de prestando consensu in petitionibus*; il compito di procedere alla concessione della provvista viene, infine, affidato *in forma dignum novissima*.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3479, ff. 290v-291v

La datazione è seguita dall'annotazione: *Missa XIII ianuarii. M. datarius*.

Petenti
- Crotta, Antonio: rettore detto pievano della parrocchiale detta pieve di S. Maria Vergine di Baselga [del Bondone] (Trento).
- Tomasini, Tommaso: sacerdote (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni
- Baselga [del Bondone]: parrocchiale detta pieve di S. Maria Vergine, 160 ducati d'oro di camera n.e.
- Baselga [del Bondone], parrocchiale detta pieve di S. Maria Vergine: pensione di 40 ducati d'oro di camera.

239.

7 marzo 1581, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Bonafigliola, figlia di Bartolomeo Comini, di Prabione, villaggio situato nel territorio del comune di Tignale, espone come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non abbia modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Bonafigliola e Stefano, figlio di Bonafemmina, anch'egli di Prabione, che sono uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3480, f. 238v

Petenti
- Stefano di Bonafemmina: di Prabione nel comune di Tignale (Trento).
- Comini, Bonafigliola di Bartolomeo: di Prabione nel comune di Tignale.

240.

7 marzo 1581, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Pietro, figlio di Valentino Iob *de Libio* e Giacoma, figlia di Andrea Vincenzi, di Valda, villaggio situato nel territorio della pieve di Cembra, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio e, quindi, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune; dal momento che Giacoma non dispone di una dote adeguata alla propria condizione, mentre Pietro sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano generato o possano concepire; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Pietro e Giacoma, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione di almeno tre mesi, ovvero di maggiore durata, nell'eventualità che lo considerino vantaggioso, e qualora abbiano accertato che Giacoma non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla

celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3483, f. 200r

Petenti
- Iob *de Libio*, Pietro di Valentino: di Valda nella pieve di Cembra (Trento).
- Vincenzi, Giacoma di Andrea: di Valda nella pieve di Cembra.

241.

7 marzo 1581, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Simone, figlio di Giovanni Chiminello e Caterina, figlia di Antonio Giovannella, originari della diocesi di Trento, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio e, quindi, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che Caterina non dispone di una dote adeguata alla propria condizione, mentre Giovanni sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Giovanni e Caterina, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita

richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione di almeno tre mesi, ovvero di maggiore durata, nell'eventualità che lo considerino vantaggioso, e qualora abbiano accertato che Caterina non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3483, f. 200v

Petenti
- Chiminello, Simone di Giovanni: originario della diocesi di Trento.
- Giovannella, Caterina di Antonio: originaria della diocesi di Trento.

242.

7 marzo 1581, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Domenico Angeli e Vittoria *de Bosaretis*, del villaggio e della pieve di Malé, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, chiedono, dunque, l'assoluzio-

ne in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano generato o possano concepire; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Domenico e Vittoria, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione di almeno tre mesi, ovvero di maggiore durata, nell'eventualità che lo considerino vantaggioso, e qualora abbiano accertato che Vittoria non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3483, ff. 3v-4r

Petenti

- Angeli, Domenico: del villaggio e della pieve di Malé (Trento).
- *Bosaretis*, Vittoria *de*: del villaggio e della pieve di Malé.

243.

13 aprile 1581, Tuscolo

Trento

Significavit

Costa, Pietro Francesco (*P. F. Costa*)

La contessa Bianca d'Arco espone come ignoti individui si siano indebitamente appropriati di censi, terreni, edifici, proprietà e beni mobili e immobili, di scritture pubbliche e private, diritti e somme di denaro, di frumento, orzo, vino e olio, d'oro, argento, anelli d'oro e gioielli, di panni di lino, lana e seta e suppellettili domestiche che le appartengono quale erede dell'intero patrimonio di congiunti e consanguinei o di una quota di esso, arrecando un danno che ammonta a oltre 50 ducati; Bianca chiede, dunque, che s'ingiunga al vescovo di Trento e a due altri vescovi o arcivescovi o ai loro vicari generali *in spiritualibus* di procedere, in nome del pontefice, all'emanazione, nelle chiese delle proprie diocesi, di un monitorio nei confronti non solo degli autori dell'indebita appropriazione, ma anche di quanti conoscano la sorte dei beni e dei diritti rivendicati, affinché, entro un determinato termine, provvedano a restituirli, ovvero rivelino le informazioni di cui siano in possesso, [minacciando diversamente la comminazione della scomunica].

Nelle clausole si dispone che il documento sia inviato attraverso l'*officium contraddictarum* e che si proceda nel rigoroso rispetto delle disposizioni recentemente emanate in cancelleria da parte di Pio V; si precisa, inoltre, come le informazioni ottenute in seguito all'emanazione del monitorio possano essere impiegate unicamente in sede civile, intendendo diversamente che siano prive di efficacia probatoria.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3482, f. 260v

Petente
- Arco, Bianca: contessa (Trento).

Persone ed enti coinvolti
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Pio V.

244.

13 aprile 1581, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Giovanni Nicolodi e Dorotea, figlia di Giovanni Girolamo, originari della pieve di Cembra, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio e, quindi, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; in seguito, tuttavia, avevano provveduto alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, apprendendo di essere uniti da un vincolo di affinità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune; dal momento che Dorotea non dispone di una dote adeguata alla propria condizione, mentre Giovanni sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Giovanni e Dorotea, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano op-

portuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione di almeno tre mesi, ovvero di maggiore durata, nell'eventualità che lo considerino vantaggioso, e qualora abbiano accertato che Dorotea non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3483, f. 195r-v

Petenti
- Nicolodi, Giovanni: originario della pieve di Cembra (Trento).
- Girolamo, Dorotea di Giovanni: originaria della pieve di Cembra.

245.

13 aprile 1581, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Nicolò, figlio di Lorenzo Gasperi e Maria, figlia di Angelo Bresson, di Villa, nella pieve e nella valle di Ledro, ma residenti a Venezia, giunti ormai all'età di trentasei o quarant'anni, benché non ignorassero di essere uniti da un vincolo di affinità di quarto grado, a motivo del vincolo di consanguineità di terzo grado che univa Nicolò ad Antonio, primo marito di Maria, [avevano stabilito], avvalendosi della mediazione del fratello di Nicolò e di Angelo, padre di Maria, [di contrarre matrimonio][1] e, nutrendo la speranza di conseguire la dispensa, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; dal momento che Maria non dispone di una dote adeguata alla propria condizione, mentre Nicolò sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone e anzi, costituendole una dote conveniente, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di contrarre nuovamente, malgrado l'impedimento, il matrimonio nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole s'impone al patriarca di Venezia o al suo vicario generale *in spiritualibus* di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Nicolò e Maria, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso e verificato che Nicolò abbia effettivamente provveduto a costituire la dote di Maria , e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno cinque mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione di almeno quattro mesi, ovvero di maggiore durata, nell'eventualità che lo considerino vantaggioso, e qualora abbiano accertato che Maria non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3486, ff. 1v-2r

Petenti
- Gasperi, Nicolò di Lorenzo: di Villa nella pieve e nella valle di Ledro (Trento), ma residente a Venezia.
- Bresson, Maria di Angelo: di Villa nella pieve e nella valle di Ledro, ma residente a Venezia.

Persone ed enti coinvolti
- Antonio: precedente marito di Maria.
- Bresson, Angelo: padre di Maria.
- Fratello di Nicolò.
- Venezia: patriarca.
- Venezia: vicario generale *in spiritualibus* del patriarca.

[1] Lo scrittore del registro ha probabilmente omesso la trascrizione della parte del testo della supplica in cui era ricordata la decisione di contrarre matrimonio.

246.

17 aprile 1581, Roma, S. Pietro

Roma

Officium

L.

Il chierico di Gubbio Vincenzo *de Ligis* intende resignare l'ufficio *dell'hostariatus de virga rubea* di cui è titolare; Donato Donati, originario della diocesi di Trento, chiede l'ammissione della resignazione, la concessione dell'ufficio, unitamente ai relativi onori, oneri, salari ed emolumenti, e l'aggregazione al collegio degli *hostarii de virga rubea*.

Nelle clausole si dispone che la concessione sia attestata dalla semplice *signatura* della supplica.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3483, f. 261v

Petente
- Donati, Donato: originario della diocesi di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni
- Roma: ufficio dell'*hostariatus de virga rubea*.

Persona ed ente coinvolto
- *Ligis*, Vincenzo *de*: chierico di Gubbio; titolare dell'ufficio dell'*hostariatus de virga rubea*.

247.

23 aprile 1581, Tuscolo

Trento

Significavit

Costa, Pietro Francesco (*P. F. Costa*)

Rodomonte e Lucrezia, di Trento, figli ed eredi di Ludovico Mantovani Cappellari e Dorotea Lia, espongono come ignoti individui si siano indebitamente appropriati di censi, terreni, edifici, proprietà e beni mobili e immobili, di documenti, diritti e somme di denaro, d'oro e argento che appartengono loro quali eredi dei genitori e a diverso titolo, arrecando un danno che ammonta a oltre 50 ducati;

Rodomonte e Lucrezia chiedono, dunque, che s'ingiunga ai vescovi di Trento, Verona e Vicenza o ai loro vicari generali *in spiritualibus* di procedere, in nome del pontefice, all'emanazione, nelle chiese delle proprie diocesi, di un monitorio nei confronti non solo degli autori dell'indebita appropriazione, ma anche di quanti conoscano la sorte dei beni e dei diritti rivendicati, affinché, entro un determinato termine, provvedano a restituirli, ovvero rivelino le informazioni di cui siano in possesso, [minacciando diversamente la comminazione della scomunica].

Nelle clausole si dispone che il documento sia inviato attraverso l'*officium contraddictarum* e che si proceda nel rigoroso rispetto delle disposizioni recentemente emanate in cancelleria da parte di Pio V; si precisa, inoltre, come le informazioni ottenute in seguito all'emanazione del monitorio possano essere impiegate unicamente in sede civile, intendendo diversamente che siano prive di efficacia probatoria.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3485, ff. 31v-32r

Petenti
- Mantovani Cappellari, Rodomonte di Ludovico: di Trento.
- Mantovani Cappellari, Lucrezia di Ludovico: di Trento.

Persone ed enti coinvolti
- Mantovani Cappellari, Ludovico: padre di Rodomonte e Lucrezia.
- Lia, Dorotea: moglie di Ludovico; madre di Rodomonte e Lucrezia.
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Verona: vescovo.
- Verona: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Vicenza: vescovo.
- Vicenza: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Pio V.

248.

1 maggio 1581, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Antonia *de Agnetis*, di Dro, villaggio situato nella contea di Arco, espone come non abbia modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione, ma residente a Dro e di cui non sia consanguinea né affine; Antonia e Giuseppe Leoni, anch'egli di Dro, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3486, f. 73v

Petenti
- Leoni, Giuseppe: di Dro nella contea di Arco (Trento).
- *Agnetis*, Antonia *de*: di Dro nella contea di Arco.

249.

8 maggio 1581, Roma, S. Pietro

Roma

Officium

L.

Silvio Ruggeri, di Roma, intende resignare l'ufficio di *miles de lilio* di cui è titolare; Aliprando Madruzzo, chierico di Trento, chiede l'ammissione della resignazione, la concessione dell'ufficio, unitamente ai relativi onori, oneri, salari ed emolumenti, e l'aggregazione al collegio dei *milites de lilio*.

Nelle clausole si dispone che la concessione sia attestata dalla semplice *signatura* della supplica.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3485, f. 19v

Petente
- Madruzzo, Aliprando: chierico di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni
- Roma: ufficio di *miles de lilio*.

Persona ed ente coinvolto
- Ruggeri, Silvio: di Roma; titolare dell'ufficio di *miles de lilio*.

250.

15 maggio 1581, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Francesca Bonora, di Cologna, villaggio situato nel territorio della pieve di Tenno, espone come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non abbia modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Francesca e Giacomo Zucchelli, anch'egli di Cologna, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3485, f. 215v

Petenti
- Zucchelli, Giacomo: di Cologna nella pieve di Tenno (Trento).
- Bonora, Francesca: di Cologna nella pieve di Tenno.

251.

15 maggio 1581, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Antonio, figlio di Sebastiano Bertoletti e Lucia, figlia di Pietrobono *A Fonte*, di Saone, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne e, successivamente, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato ad Antonio e Lucia, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione di almeno tre mesi, ovvero di maggiore durata, nell'eventualità che lo considerino vantaggioso, e qualora abbiano accertato che Lucia non sia vittima

di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3486, ff. 188v-189r

Petenti
- Bertoletti, Antonio di Sebastiano: di Saone (Trento).
- *A Fonte*, Lucia di Pietrobono: di Saone.

252.

1 giugno 1581, Roma, S. Pietro

[Trento] R

Reformatio

Reformatio della supplica presentata da Aliprando Madruzzo e approvata a Tuscolo il 3 maggio 1579[1].

Aliprando Madruzzo espone come, nella supplica, si sia erroneamente impiegato il termine «ospedale» in riferimento al priorato, di cui è titolare, di S. Maria di Campiglio, appartenente all'ordine benedettino o a un diverso ordine regolare e chiede che, confermando il rimanente, si modifichi il testo della supplica, sostituendo al termine «ospedale» il termine «priorato» e precisando come l'alienazione si risolverebbe a vantaggio del «priorato».

Fiat.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3487, f. 289v

Petente
- Madruzzo, Aliprando: priore del priorato di S. Maria di [Madonna di] Campiglio, appartenente all'ordine benedettino o a un diverso ordine (Trento).

Ente destinatario della grazia:
- [Madonna di] Campiglio: priorato di S. Maria, appartenente all'ordine benedettino o a un diverso ordine.

[1] La supplica non è stata individuata.

253.

13 giugno 1581, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Cristoforo Falceri, di Strembo nella val Rendena e Maddalena Maffei, di Baldino, nella val Rendena, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Cristoforo e Maddalena, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso e, quindi, rinunciando [a remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e accertata la veridicità delle circostanze esposte attraverso un'attenta indagine], di concedere la dispensa.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3488, f. 267r

Petenti
- Falceri, Cristoforo: di Strembo nella val Rendena (Trento).
- Maffei, Maddalena: di Baldino nella val Rendena (Trento).

254.

13 giugno 1581, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Elena, figlia di Andrea *Pullet*, di Montagnaga, villaggio situato nel territorio della pieve di Piné, espone come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non abbia modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Elena e Giorgio, figlio di Giovanni, anch'egli di Montagnaga, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3488, ff. 43v-44r

Petenti
- Giorgio di Giovanni: di Montagnaga nella pieve di Piné (Trento).
- *Pullet*, Elena di Andrea: di Montagnaga nella pieve di Piné.

255.

13 giugno 1581, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Domenica Taddei, di Stenico, espone come, a motivo dell'angustia del luogo in

cui risiede, non abbia modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Domenica e Nicolò Stefani, anch'egli di Stenico, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3489, f. 153v

Petenti
- Stefani, Nicolò: di Stenico (Trento).
- Taddei, Domenica: di Stenico.

256.

13 giugno 1581, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Caterina Ferrari, di Bondone, espone come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non abbia modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Caterina e Comino Ferrari, anch'egli di Bondone, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di

dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3489, f. 227v

Petenti
- Ferrari, Comino: di Bondone (Trento).
- Ferrari, Caterina: di Bondone.

257.

13 giugno 1581, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Antonio Ferrari, di Cassana e Maria *Caboneta*, di Scanna, villaggi situati nel territorio della pieve di Livo, nella val di Sole, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio e, quindi, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di affinità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito

di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato ad Antonio e Maria, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione di almeno tre mesi, ovvero di maggiore durata, nell'eventualità che lo considerino vantaggioso, e qualora abbiano accertato che Maria non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3490, f. 191r

Petenti
- Ferrari, Antonio: di Cassana nella pieve di Livo e nella val di Sole (Trento).
- *Caboneta*, Maria: di Scanna nella pieve di Livo e nella val di Sole.

258.

13 giugno 1581, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Antonio, figlio di Bartolomeo Peretti, di Olzano e Domenica, figlia di Bernardo

Andrei, di Aer, villaggi situati nel territorio del comune di Tignale, benché non ignorassero di essere uniti da un duplice vincolo di consanguineità di quarto grado, vinti dalla fragilità della carne, avevano avuto numerosi rapporti carnali, tanto che la donna si era, infine, scoperta gravida; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie e susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato ad Antonio e Domenica, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno cinque mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione di almeno cinque mesi, ovvero di maggiore durata, nell'eventualità che lo considerino vantaggioso, e qualora abbiano accertato che Domenica non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3500, ff. 36v-37r

Petenti
- Peretti, Antonio di Bartolomeo: di Olzano nel comune di Tignale (Trento).
- Andrei, Domenica di Bernardo: di Aer nel comune di Tignale.

259.

15 ottobre 1581, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Susanna Amplatz, di Trodena, nella pieve e nella valle di Fiemme, espone come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non abbia modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Susanna e Giovanni Martini, anch'egli di Trodena, che, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio, apprendendo, in seguito, di essere uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3497, f. 26r-v

Petenti
- Martini, Giovanni: di Trodena nella pieve e nella valle di Fiemme (Trento).
- Amplatz, Susanna: di Trodena nella pieve e nella valle di Fiemme.

260.

13 novembre 1581, Roma, S. Marco

Trento

Nova provisio

Torelli, Pietro Paolo (*P. Torellus*)

I laici titolari del giuspatronato avevano proposto il conferimento a Giovanni Widman, rettore della parrocchiale detta pieve della Beata Maria Vergine di Bolzano, della cappellania perpetua istituita nella parrocchiale, presso l'altare di S. Sicario, la cui rendita annua ammonta a 30 ducati d'oro di camera, vacante in seguito alla morte dell'ultimo titolare, avvenuta *extra curiam*, nel corso di un mese che, in deroga alla regola contraria, s'intende indicare, unitamente al nome del titolare, nel documento da redigere in seguito all'approvazione della supplica; il vescovo di Trento, quale ordinario, ovvero il suo vicario generale *in spiritualibus*, aveva provveduto all'istituzione; temendo, tuttavia, che l'atto possa essere ritenuto privo di valore, e in considerazione della circostanza che la rendita annua [della parrocchiale][1], che ammonta complessivamente a 40 ducati d'oro di camera, non costituisce un'adeguata fonte di sostentamento, Widman chiede nuovamente la provvista della cappellania, di cui non ha ancora percepito la rendita, unitamente alla dispensa per poterla conservare, fino a che rimanga in vita, congiuntamente alla parrocchiale.

Nelle clausole si stabilisce che il documento sia redatto *in forma dignum novissima* e si dispone che la provvista possa essere concessa unicamente in seguito alla verifica presso l'ordinario [dell'esistenza] del giuspatronato.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3502, f. 257r-v

Petente

- Widman, Giovanni: rettore della parrocchiale detta pieve di S. Maria Vergine di Bolzano (Trento); titolare della provvista della cappellania perpetua all'altare di S. Sicario nella parrocchiale detta pieve di S. Maria Vergine di Bolzano.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Bolzano, parrocchiale detta pieve di S. Maria Vergine: 40 ducati d'oro di camera n.e.
- Bolzano: cappellania perpetua all'altare di S. Sicario nella parrocchiale detta pieve di S. Maria Vergine, 30 ducati d'oro di camera n.e.

Persone ed enti coinvolti

- Bolzano: titolari del giuspatronato della cappellania perpetua all'altare di S. Sicario nel-

la parrocchiale detta pieve di S. Maria Vergine.
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.

[1] Lo scrittore del registro ha omesso la trascrizione di una parte del testo della supplica e non è quindi possibile affermare con sicurezza che la rendita annua di 40 ducati d'oro di camera si riferisca alla parrocchiale.

261.

1 dicembre 1581, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Bellina Manganelli, di Magasa, nella Valvestino, espone come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non abbia modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Bellina e Giovanni Zeni, anch'egli di Magasa, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3496, f. 256v

Petenti
- Zeni, Giovanni Maria: di Magasa nella Valvestino (Trento).
- Manganelli, Bellina: di Magasa nella Valvestino.

262.

1 dicembre 1581, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Antonia *de Argnochis*, di Vigo Lomaso, villaggio situato nel territorio della pieve di Lomaso, espone come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non abbia modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Antonia e Battista Guglielmi, anch'egli di Vigo Lomaso, che, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio, apprendendo, in seguito, di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3497, f. 220v

Petenti
- Guglielmi, Battista: di Vigo Lomaso nella pieve di Lomaso (Trento).
- *Argnochis*, Antonia *de*: di Vigo Lomaso nella pieve di Lomaso.

263.

1 dicembre 1581, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Caterina, vedova di Galvano, di Cloz, espone come sia assai povera, mentre Cesare Monfrini, di Traversara, sarebbe disposto a prenderla in moglie costituendole una dote adeguata alla sua condizione; Cesare e Caterina che, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio e provveduto, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, alla prima pubblicazione nella propria chiesa parrocchiale, immediatamente apprendendo di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte] e verificato che Cesare abbia effettivamente provveduto a costituire la dote di Caterina.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3499, f. 185r-v

Petenti
- Monfrini, Cesare: di Traversara (Trento).
- Caterina: di Cloz (Trento).

Persona ed ente coinvolto
- Galvano: precedente marito di Caterina.

264.

1 dicembre 1581, Roma, S. Pietro

Trento

Significavit

Costa, Pietro Francesco (*P. F. Costa*)

Gli eredi di Bartolomeo Sizzo, di Gandino, laici e originari della diocesi di Trento o di Bergamo, espongono come ignoti individui si siano indebitamente appropria-

ti di censi, terreni, edifici, proprietà e beni mobili e immobili, di scritture pubbliche e private, diritti e somme di denaro, d'oro e argento, di frumento, orzo, vino e olio, di anelli d'oro e gioielli, di panni di lino, lana e seta e suppellettili domestiche che appartengono loro quali eredi di Bartolomeo e a diverso titolo, arrecando un danno che ammonta a oltre 50 ducati; chiedono, dunque, che s'ingiunga ai vescovi di Trento e Bergamo o ai loro vicari generali *in spiritualibus* di procedere, in nome del pontefice, all'emanazione, nelle chiese delle proprie diocesi, di un monitorio nei confronti non solo degli autori dell'indebita appropriazione, ma anche di quanti conoscano la sorte dei beni e dei diritti rivendicati, affinché, entro un determinato termine, provvedano a restituirli, ovvero rivelino le informazioni di cui siano in possesso, [minacciando diversamente la comminazione della scomunica].

Nelle clausole si dispone che il documento sia inviato attraverso l'*officium contraddictarum* e che si proceda nel rigoroso rispetto delle disposizioni recentemente emanate in cancelleria da parte di Pio V; si precisa, inoltre, come le informazioni ottenute in seguito all'emanazione del monitorio possano essere impiegate unicamente in sede civile, intendendo diversamente che siano prive di efficacia probatoria.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3500, f. 21v

Petente
- Eredi di Bartolomeo Sizzo: (Trento o Bergamo).

Persone ed enti coinvolti
- Sizzo, Bartolomeo: di Gandino (Trento o Bergamo).
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Bergamo: vescovo.
- Bergamo: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Pio V.

265.

1 gennaio 1582, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Antonio *Fogna* e Domenica *Fossara*, di Sardagna, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne e benché, in seguito, avessero appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune, avevano, tuttavia, avuto nuovi rapporti carnali; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato ad Antonio e Domenica, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione di almeno tre mesi, ovvero di maggiore durata, nell'eventualità che lo considerino vantaggioso, e qualora abbiano accertato che Domenica non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3500, ff. 197v-198r

Petenti
- *Fogna*, Antonio: di Sardagna (Trento).
- *Fossara*, Domenica: di Sardagna.

266.

25 febbraio 1582, Tuscolo

Trento

Significavit

Costa, Pietro Francesco (*P. F. Costa*)

Simona Martinelli, di Vermiglio, nella val di Sole, figlia ed erede di Paolo Martinelli, espone come ignoti individui si siano indebitamente appropriati di censi, terreni, edifici, proprietà e beni mobili e immobili, di scritture pubbliche e private, diritti e somme di denaro, d'oro e argento, di frumento, orzo, vino e olio, di anelli d'oro e gioielli, di panni di lino, lana e seta e suppellettili domestiche che le appartengono quale erede del padre e a diverso titolo, arrecando un danno che ammonta a oltre 50 ducati; Simona chiede, dunque, che s'ingiunga ai vescovi di Viterbo, Sutri e Nepi o ai loro vicari generali *in spiritualibus* di procedere, in nome del pontefice, all'emanazione, nelle chiese delle proprie diocesi, di un monitorio nei confronti non solo degli autori dell'indebita appropriazione, ma anche di quanti conoscano la sorte dei beni e dei diritti rivendicati, affinché, entro un determinato termine, provvedano a restituirli, ovvero rivelino le informazioni di cui siano in possesso, [minacciando diversamente la comminazione della scomunica].

Nelle clausole si dispone che il documento sia inviato attraverso l'*officium contraddictarum* e che si proceda nel rigoroso rispetto delle disposizioni recentemente emanate in cancelleria da parte di Pio V; si precisa, inoltre, come le informazioni ottenute in seguito all'emanazione del monitorio possano essere impiegate unicamente in sede civile, intendendo diversamente che siano prive di efficacia probatoria.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3505, ff. 22v-23r

Petente
- Martinelli, Simona di Paolo: di Vermiglio nella val di Sole (Trento).

Persone ed enti coinvolti
- Martinelli, Paolo: padre di Simona.
- Viterbo: vescovo.
- Viterbo: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Sutri: vescovo.
- Sutri: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Nepi: vescovo.
- Nepi: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Pio V.

267.

23 aprile 1582, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Bartolomeo, figlio di Andrea Zanini *de Ceniga*, di Arco, e Maria, figlia di Francesco Bonomi, anch'ella di Arco, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano provveduto alla prima e alla seconda pubblicazione nella propria chiesa parrocchiale, apprendendo di essere uniti da un vincolo di affinità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune; in seguito, benché avessero sospeso i preparativi del matrimonio, vinti dalla fragilità della carne, avevano avuto numerosi rapporti carnali, determinando, infine, l'intervento dell'ordinario che aveva loro imposto l'immediata separazione; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario

generale, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Bartolomeo e Maria, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione di almeno tre mesi, ovvero di maggiore durata, nell'eventualità che lo considerino vantaggioso, e qualora abbiano accertato che Maria non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3508, f. 80r

Petenti
- Zanini *de Ceniga*, Bartolomeo di Andrea: di Arco (Trento).
- Bonomi, Maria di Francesco: di Arco.

268.

13 giugno 1582, Roma, S. Pietro

Trento

Commissio per breve

Costa, Pietro Francesco (*P. F. Costa*)

Al termine della vertenza che opponeva il preposito del monastero di San Michele, *comitatus Norispergi*, al laico Antonio Filippini, di Trento, in merito all'inve-

stitura della rendita decimale relativa a diversi terreni pertinenti al monastero, il vicario generale *in spiritualibus* di Trento, presso cui la causa pendeva in prima istanza, si era pronunciato in favore del preposito; Filippini aveva immediatamente presentato appello al patriarca di Aquileia, quale metropolita e, in seguito all'apertura del procedimento di seconda istanza, ottenuto le lettere remissorie che gli avrebbero consentito di chiedere che l'esame della controversia fosse affidato a dei giudici residenti in località contigue, ma il patriarca aveva improvvisamente lasciato Venezia per recarsi a Roma e unicamente in giorni recenti provveduto a individuare un giudice che lo sostituisse, designando il nipote, Girolamo Bruniano, protonotario apostolico; Filippini si era affrettato a produrre i propri testimoni, promuovendo l'istruzione del procedimento e giungendo a ridosso dell'emissione della sentenza, ma, dal momento che si sostiene come l'interruzione determinata dalla partenza del patriarca si fosse protratta tanto a lungo da condurre oltre i termini stabiliti dal diritto, al fine di rimuovere eventuali incertezze e in considerazione della circostanza che la propria inerzia dev'essere attribuita alla convinzione che il patriarca sarebbe presto rientrato e alla speranza di raggiungere, nel frattempo, un accordo con il preposito, chiede che la definizione della vertenza che promuove, sia avvalendosi della clausola generale *Si qua iusta causa mihi videbitur*, sia a titolo precauzionale, in merito alla reintegrazione dei termini, qualora siano trascorsi, sia affidata al giudice designato, conferendogli l'autorità di citare e inibire e di compiere gli atti che consideri indispensabili e adeguati.

Nelle clausole si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve *supplicatione introclusa* e in conformità al diritto.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Melchiorri, Girolamo (*Hie. Maceratensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3512, f. 270v

Petente
- Filippini, Antonio: di Trento.

Persone ed enti coinvolti
- San Michele [all'Adige] *comitatus Norispergi* (Trento): preposito del monastero.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus*.
- Aquileia: patriarca.
- Bruniano, Girolamo: protonotario apostolico; giudice surrogato dal patriarca.

269.

13 gennaio 1583, Roma, S. Pietro

Trento

Confirmatio erectionis montis pietatis

L.

La comunità e gli uomini di Riva del Garda, circa dodici anni prima, avevano regolarmente eretto un monte di pietà, conferendovi la somma di 2.000 scudi, ovvero avevano raccolto la somma di 2.000 scudi al fine di erigere un monte di pietà e stabilito che, avvalendosi di persone di sicura integrità, residenti nel villaggio, quali amministratori e ufficiali, si concedessero prestiti ai poveri senza imporre la corresponsione di un interesse; dal momento che l'attuale congiuntura rende assai difficile individuare delle persone che, provvedendo alla gestione del patrimonio del monte, siano disposte a trascurare i propri affari per impegnarsi a vantaggio dell'interesse generale e appare, quindi, inevitabile assegnare agli amministratori e agli ufficiali una conveniente retribuzione, chiedono, dunque, che si confermi l'erezione del monte, attribuendovi valore perenne e sanando le irregolarità eventualmente intervenute, ovvero, qualora lo si ritenga opportuno e a titolo precauzionale, che si proceda nuovamente all'erezione, conferendo al monte, al fine di assicurarne il solido e stabile fondamento e di garantirne l'efficacia dell'azione, la somma di 2.000 scudi e le eventuali ulteriori somme di denaro, gli oggetti, i beni immobili e mobili, i diritti e le *actiones* che vi siano stati destinati in lascito o che possano esserlo; chiedono che si accordi la facoltà di provvedere, apertamente e attenendosi alle procedure precedentemente adottate, alla gestione del patrimonio del monte, presentando all'ordinario, al termine di ogni anno, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, un esauriente rendiconto; chiedono, inoltre, che si autorizzi la redazione di uno statuto il cui tenore sia adeguato, legittimo e conforme alle prescrizioni del concilio di Trento e che assicuri la corretta gestione del monte, concedendo la possibilità di sottoporlo a revisione, di introdurvi modifiche, correzioni ed emendamenti, d'interpretarne e spiegarne il contenuto, avendo considerazione per le circostanze e le persone, di apportarvi integrazioni o rimuoverne disposizioni, ovvero di abrogarlo integralmente e di procedere a una nuova redazione, da sottoporre, al pari degli interventi parziali, all'approvazione dell'ordinario; chiedono, infine, che si consenta di provvedere alla designazione degli amministratori e degli ufficiali cui affidare l'amministrazione del monte e, al fine di assegnare loro una conveniente retribuzione e di sostenere gli ulteriori oneri gestionali, di concedere prestiti ai poveri all'interesse annuo del 2% e d'impiegare il denaro ricavato per gli scopi indicati senza avvertire scrupolo di coscienza e incorrere nelle censure e pene ecclesia-

stiche, proibendo contestualmente a chiunque di molestare o contrastare la comunità o gli amministratori e gli ufficiali e inibendo quanti manifestino il proposito di procedere nei loro confronti.

Nelle clausole si stabilisce che la concessione avvenga *in forma gratiosa* e abbia valore perenne, disponendo, qualora se ne avverta l'esigenza, la designazione di esecutori provvisti dell'autorità di citare, inibire, dichiarare i contumaci e i ribelli incorsi nelle censure e pene ecclesiastiche che possano aggravare, di avvalersi dell'interdetto e di ricorrere all'intervento dell'autorità secolare; si stabilisce, inoltre, che i documenti da predisporre in seguito all'approvazione della supplica possano essere inviati congiuntamente o separatamente.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, Reg. *Suppl.*, 3537, ff. 79v-80r

Petente
- Riva del Garda (Trento): università e uomini.

Persone ed enti coinvolti
- Riva del Garda: monte di pietà.
- Riva del Garda: ministri e ufficiali del monte di pietà.

270.

1 maggio 1583, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Giustina *Paneri*, di Riva, espone come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non abbia modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Giustina e Barone Baroni, anch'egli di Riva, che sono uniti da un vincolo di affinità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3532, f. 176v

Petenti
- Baroni, Barone: di Riva [del Garda] (Trento).
- *Paneri*, Giustina: di Riva [del Garda].

271.

15 maggio 1583, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

L.

Antonia Lazzari, di Aer, villaggio situato nel territorio del comune di Tignale, espone come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non abbia modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Antonia e Pietro, figlio di Giovannino Giovannini, di Gardola, villaggio parimenti situato nel territorio del comune di Tignale, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3535, f. 143r-v

Petenti
- Giovannini, Pietro di Giovannino: di Aer nel comune di Tignale (Trento).
- Lazzari, Antonia: di Gardola nel comune di Tignale (Trento).

272.

27 giugno 1583, Roma, S. Pietro

Trento

Commissio per breve

Ginnasi, Domenico (*D. Giannasius*)

Al termine della vertenza che opponeva il preposito del monastero di San Michele, *comitatus Ratispergi*, quale attore, al laico Antonio Filippini *de Thesio*, di Trento, quale comparente, in merito all'invalidità e alla rescissione dell'investitura della rendita decimale relativa al vino e al grano prodotti da diversi terreni situati entro i limiti della contea e pertinenti al monastero, concessa a fronte della corresponsione del consueto canone annuo, consistente in una determinata quantità di vino e grano e in una somma di denaro, il luogotenente *in spiritualibus* del vescovo di Trento, presso cui la causa pendeva in prima istanza, si era pronunciato in favore del preposito; Filippini aveva immediatamente presentato appello al patriarca di Aquileia, quale metropolita, che, tuttavia, aperto il procedimento di seconda istanza e compiuti i primi atti formali, aveva improvvisamente lasciato Venezia per recarsi a Roma, imponendo la sospensione dell'esame della controversia e inducendo le parti a intraprendere le trattative che permettessero di giungere a una composizione; in seguito, Filippini, temendo che l'interruzione determinata dalla partenza del patriarca si fosse protratta tanto a lungo da condurre oltre i termini stabiliti dal diritto, si era rivolto al pontefice ottenendo che la definizione della vertenza che si riprometteva di promuovere in merito alla reintegrazione dei termini, qualora fossero trascorsi, fosse affidata al luogotenente del patriarca[1] che, tuttavia, aveva disposto che si provvedesse all'esecuzione della sentenza emessa dal luogotenente del vescovo di Trento, giudicando che fosse ormai passata in giudicato: chiede, dunque, che la definizione della vertenza o delle vertenze d'appello che promuove o si ripromette di promuovere in merito alla revoca degli atti che, nel frattempo, si siano compiuti o si sia tentato di compiere, sia affidata a uno degli ordinari la cui sede si trovi alla minore distanza dal luogo in cui risiedono

le parti, ovvero, al fine di moderare le spese, al nunzio apostolico a Venezia, affinché provveda all'esame della controversia e le conduca a termine, conferendogli l'utorità di citare e inibire, di revocare, in primo luogo, gli atti che, nel frattempo, si sia tentato di compiere, di procedere al ripristino della condizione giuridica antecedente, in conformità alla clausola generale *Si qua iusta causa mihi videbitur* e d'intraprendere le iniziative che consideri indispensabili e adeguate.

Nelle clausole si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Ferratini, Bartolomeo (*B. Amerinus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3538, f. 210r-v

Petente
- Filippini *de Thesio*, Antonio: di Trento.

Persone ed enti coinvolti
- San Michele [all'Adige] *comitatus Ratispergi* (Trento): preposito del monastero.
- Trento: vescovo.
- Trento, luogotenente *in spiritualibus* del vescovo.
- Aqulieia: patriarca; metropolita del vescovo di Trento.
- Aquileia: luogotenente del patriarca.
- Venezia: nunzio apostolico.

[1] Si veda la scheda 268.

273.

14 luglio 1583, Roma, S. Marco

Trento

Commissio per breve

Giustiniani, Benedetto (*B. Iustinianus*)

Il conte Sigismondo Thun, unitamente a Ercole e Giovanni Antonio, figli del defunto Vittore Thun e ad Arbogasto, figlio del defunto Antonio Giacomo Thun, espone come, nel corso dell'anno precedente, i pievani di Livo e Malé, rivendicando ai benefici di cui sono titolari il diritto all'integrale riscossione della parte delle rendite ecclesiastiche denominata 'quarta', relativa non solo al foraggio e alla canapa prodotti dai terreni situati entro i limiti del territorio delle due parrocchie, ma anche al bestiame che vi sia allevato, li avessero chiamati a comparire di fronte alla congregazione del concilio e come, per quanto avessero avuto modo di di-

mostrare agevolmente che, disponendo da tempo immemorabile dell'investitura delle rendite decimali pertinenti alle due parrocchie, legittimamente esercitavano il diritto alla riscossione della 'quarta' a fronte della corresponsione ai pievani di un canone annuo invariabile, la congregazione avesse, nondimeno, stabilito che il diritto competeva esclusivamente alle due parrocchie e che i pievani avevano la facoltà di esigerne direttamente il versamento, ovvero di concederne liberamente l'investitura, imponendo ai Thun di astenersi da indebite ingerenze; Sigismondo, inoltre, riferisce come, benché avesse immediatamente presentato appello, il patriarca di Aquileia o il suo luogotenente, dal momento che non si era provveduto, a motivo della negligenza del procuratore e di altre ragioni, all'adeguata istruzione del procedimento, avessero confermato la sentenza e, unitamente a Ercole, Giovanni Antonio e Arbogasto che, premettendo di non aver ancora raggiunto la maggior età, osservano come, per quanto, nel corso delle varie fasi della vertenza, i giudici non si siano preoccupati di convocarli, al fine di porli nella condizione di esporre le proprie ragioni, la sentenza abbia recato grave pregiudizio al proprio interesse, chiede che si affidi a una o diverse persone di sicura integrità, rivestite di dignità ecclesiastica, che risiedano in località contigue, il compito di procedere alla determinazione dell'entità del danno arrecato e, quindi, di provvedere al ripristino della condizione giuridica antecedente l'emissione delle sentenze e la conclusione dei processi, di consentire alle parti di presentare le proprie argomentazioni e di condurre a termine la controversia, conferendo loro l'autorità di citare e d'inibire le persone che giudichino opportuno, giungendo alla comminazione delle censure ecclesiastiche e di sanzioni pecuniarie che possano inasprire e ulteriormente aggravare, di ricorrere all'intervento dell'autorità secolare e di compiere gli atti che considerino indispensabili e adeguati, qualora si sia intrapresa l'esecuzione delle sentenze.

Nelle clausole si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve *supplicatione introclusa*; il compito di procedere all'attuazione della concessione viene affidato al nunzio apostolico a Venezia e in conformità al diritto e si stabilisce che il versamento della decima e della 'quarta' prosegua regolarmente in attesa della definizione della vertenza.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Ferratini, Bartolomeo (*B. Amerinus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3539, ff. 234v-235r

Altre suppliche sulla vicenda sono qui riportate ai numeri 3, 287, 359, 413, 425.

Petenti
- Thun, Ercole di Vittore.
- Thun, Giovanni Antonio di Vittore.

- Thun, Arbogasto di Antonio Giacomo.
- Thun, Sigismondo: conte.

Persone ed enti coinvolti
- Thun, Antonio Giacomo: padre di Arbogasto.
- Thun, Vittore: padre di Ercole e Giovanni Antonio.
- Livo (Trento): pievano.
- Malé (Trento): pievano.
- Roma: congregazione del concilio.
- Aquileia: patriarca.
- Aquileia: luogotenente del patriarca.
- Procuratore di Sigismondo Thun.
- Venezia: nunzio apostolico.

274.

15 luglio 1583, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

L.

Domenico, figlio di Ognibene Pontara e Margherita, figlia di Giovanni Gabrielli, di Celledizzo, villaggio situato nel territorio della pieve di Ossana, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio e, apprestandosi alla celebrazione, avevano stabilito di condividere l'abitazione, ma astenendosi da rapporti carnali; in seguito, tuttavia, avevano provveduto, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, apprendendo di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado e sospendendo, quindi, i preparativi; dal momento che l'esistenza della promessa è ormai ampiamente nota e che, qualora si rinunciasse alla celebrazione del matrimonio, il costume locale impedirebbe alla donna di trovare una persona diversa, ma di pari condizione, disposta a prenderla in moglie, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3547, ff. 195v-196r

Petenti
- Pontara, Domenico di Ognibene: di Celledizzo nella pieve di Ossana (Trento).
- Gabrielli, Margherita di Giovanni: di Celledizzo nella pieve di Ossana.

275.

1 settembre 1583, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Il conte Nicolò e la contessa Ginevra Lodron, nobili di Trento, uniti da un primo vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune e da un secondo vincolo di consanguineità di terzo grado che trae origine da un diverso ascendente comune, intendono contrarre matrimonio al fine di porre termine alle discordie che oppongono le proprie famiglie: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal primo vincolo di consanguineità di quarto grado e dal secondo vincolo di consanguineità di terzo grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il primo vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si dispone che il compito di dare attuazione alla concessione sia affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3542, f. 148v

Petenti
- Lodron, Ginevra: contessa; di Trento.
- Lodron, Nicolò: conte; di Trento.

276.

1 settembre 1583, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Marina Tomasi, di Sfruz e Benvenuto Tolotti, di Smarano, nella val di Non, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio e provveduto alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, apprendendo di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che Marina, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non avrebbe modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3542, f. 150v

Petenti
- Tolotti, Benvenuto: di Smarano nella val di Non (Trento).
- Tomasi, Marina: di Sfruz nella val di Non (Trento).

277.

1 settembre 1583, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Veronica Trapp, di Beseno, espone come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non abbia modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Veronica e Carlo Fuchs, di Fuchsberg, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3542, ff. 244v-245r

Petenti
- Fuchs, Carlo: di Fuchsberg (Trento).
- Trapp, Veronica: di Beseno (Trento).

278.

1 ottobre 1583, Tuscolo

Trento, [Brescia][1]

Matrimonialis

L.

Caterina, figlia di Zanolino Vicini, di Vesio, villaggio situato nel territorio del comune di Tremosine, nella diocesi di Trento o di Brescia, espone come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non abbia modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Caterina e Francesco, figlio di Giovanni Bertotti, anch'egli di Vesio, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal duplice vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3544, f. 86v

Petenti
- Bertotti, Francesco di Giovanni: di Vesio nel comune di Tremosine (Trento o Brescia).
- Vicini, Caterina di Zanolino: di Vesio nel comune di Tremosine.

[1] In realtà Tremosine, località di provenienza dei petenti, si trova nella diocesi di Brescia.

279.

1 ottobre 1583, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Mattea, figlia di Giorgio, di Cisterna, espone come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non abbia modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Mattea e Andrea, figlio di Simone, anch'egli di Cisterna, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3544, ff. 93v-94r

Petenti
- Andrea di Simone: di Cisterna (Trento).
- Mattea di Giorgio: di Cisterna.

280.

1 dicembre 1583, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Elisabetta Domenica, figlia di Leone Floriani, di Madruzzo, espone come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non abbia modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Elisabetta e Giacomo, figlio di Antonio *Mozius*, anch'egli di Madruzzo, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3548, f. 141r

Petenti
- *Mozius*, Giacomo di Antonio: di [Castel] Madruzzo (Trento).
- Floriani, Elisabetta Domenica di Leone: di [Castel] Madruzzo.

281.

13 dicembre 1583, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Lorenzo *Part* e Appollonia *Nerspo*, di Folgaria, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio, quindi, vinti dalla fragilità della carne, avevano avuto numerosi rapporti carnali, tanto che Apollonia si era, infine, scoperta gravida; in seguito, tuttavia, avevano provveduto alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, apprendendo di essere uniti da un vincolo di affinità di quarto grado e sospendendo, quindi, i preparativi; dal momento che Apollonia, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non avrebbe modo di contrarre matrimonio con una persona di cui non sia consanguinea né affine, mentre Lorenzo sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Lorenzo e Apollonia, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano op-

portuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione di almeno tre mesi, ovvero di maggiore durata, nell'eventualità che lo considerino vantaggioso, e qualora abbiano accertato che Apollonia non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3549, ff. 64v-65r

Petenti
- *Part*, Lorenzo: di Folgaria (Trento).
- *Nerspo*, Appollonia: di Folgaria.

282.

1 gennaio 1584, Roma, S. Pietro

Trento

De promovendo

L.

Il chierico di Rovereto Giovanni Torri, diacono e levita della cattedrale di Trento, aspirando all'ulteriore grado maggiore dell'ordine a motivo sia delle esigenze della propria chiesa, afflitta da una grave carenza di sacerdoti, sia dello stimolo della devozione, chiede la dispensa per poter conseguire quanto prima e comunque entro il termine dell'anno, nel corso di una domenica o giorno festivo, anche al di fuori dei periodi dell'anno stabiliti dal diritto, la promozione al sacerdozio da parte del proprio ordinario, che ne attesta, peraltro, la condotta irreprensibile e l'integrità, ovvero, avendone ottenuto il consenso, da parte dell'antistite, residente nella propria diocesi, cui stabilisca di rivolgersi, purché goda del favore della sede apostolica, senza attendere che trascorra il consueto intervallo di un anno tra l'accesso a un grado e il conseguimento del successivo e sebbene si trovi in difetto d'età, avendo appena compiuto i ventiquattro anni.

Nelle clausole si stabilisce che si possa procedere unicamente a condizione che si provveda all'accertamento dell'idoneità del candidato e si dispone che il do-

cumento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3548, ff. 59v-60r

Petente
- Torri, Giovanni: chierico di Rovereto; diacono e levita della cattedrale della Trento.

283.

1 gennaio 1584, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

I nobili Ercole, figlio di Vittore di Tenno e Sidonia, figlia del conte Giovanni di Ortenburg, nella diocesi di Bressanone, persuasi da ragionevoli motivi, intendono contrarre matrimonio: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo officiale, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3550, f. 94r

Petenti
- Ercole di Vittore: di Tenno (Trento).
- Ortenburg, Sidonia di Giovanni: contessa (Bressanone).

284.

1 gennaio 1584, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Maria Salvadori, di Bagolino, espone come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non abbia modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Maria e Stefano Fusi, anch'egli di Bagolino, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3551, ff. 36v-37r

Una supplica successiva viene approvata il 20 luglio 1585 (scheda 320).

Petenti
- Fusi, Stefano: di Bagolino (Trento).
- Salvadori, Maria: di Bagolino.

285.

5 gennaio 1584, Roma, S. Pietro

Trento

De promovendo

L.

Giacomo Nascimbeni, chierico e suddiacono della città o della diocesi di Trento,

titolare del beneficio perpetuo semplice istituito nella chiesa parrocchiale di S. Pietro di Lasino, presso l'altare di S. Pietro, avendo regolarmente conseguito i quattro gradi minori dell'ordine e il suddiaconato, aspira a ottenere quanto prima, sebbene si trovi in difetto d'età, mancando tre mesi al compimento dei ventiquattro anni, il conferimento dei due ulteriori gradi maggiori, a motivo sia dello stimolo della devozione, sia delle esigenze del proprio beneficio che richiede un sacerdote che provveda alla celebrazione delle messe e degli altri uffici divini e alle esigenze della comunità, come attestano le lettere patenti con cui il vicario generale *in spiritualibus* di Trento gli concede il permesso di conseguire la promozione al diaconato, anche al di fuori dei periodi dell'anno stabiliti dal diritto e, sebbene si trovi in difetto d'età, al sacerdozio, purché ottenga la dispensa da parte del pontefice; Nascimbeni chiede, dunque, avendo ottenuto il consenso del proprio ordinario, la dispensa per poter conseguire, entro il termine dell'anno, nel corso di due domeniche o giorni festivi, anche consecutivi o intercalati e anche al di fuori dei periodi dell'anno stabiliti dal diritto, la promozione al diaconato e al sacerdozio da parte dell'antistite cui stabilisca di rivolgersi, sia che risieda nella propria diocesi, sia che disponga, per concessione dell'ordinario, della facoltà di celebrare il pontificale in una diocesi diversa, purché goda del favore della sede apostolica, senza attendere che trascorra il consueto intervallo di un anno tra l'accesso a un grado e il conseguimento del successivo e sebbene si trovi in difetto d'età, differendo, tuttavia, la promozione al sacerdozio fino a che non abbia compiuto il ventiquattresimo anno d'età.

Nelle clausole si stabilisce che si possa procedere unicamente a condizione che si provveda all'accertamento dell'idoneità del candidato e si dispone che i documenti da predisporre in seguito all'approvazione della supplica possano essere redatti congiuntamente o separatamente, anche in forma di breve.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3550, f. 230r

Petente

- Nascimbeni, Giacomo: chierico e suddiacono della città o diocesi di Trento; titolare del beneficio perpetuo semplice all'altare di S. Pietro nella chiesa di S. Pietro di Lasino (Trento).

Persona ed ente coinvolto

- Trento: vicario generale *in spiritualibus*.

286.

9 febbraio 1584, Tuscolo

Trento

Indulgentia

L.

Il cardinale Ludovico Madruzzo, divenuto vescovo di Trento avvalendosi di una dispensa concessa dal pontefice, l'arcidiacono e il capitolo della cattedrale di Trento, intendendo conferire solide fondamenta mediante la redazione di un adeguato statuto alla congregazione della dottrina cristiana, istituita presso la cattedrale e forse altre chiese della città e della diocesi al fine di assicurare ai giovani e agli adulti una solida istruzione nella fede cattolica, chiedono che, al fine di garantire una conveniente direzione della congregazione, che provvede all'istruzione dei giovani e delle giovani, riunendoli in luoghi, qualora sia possibile, separati e distribuendoli in classi distinte secondo il livello di preparazione raggiunto, si disponga l'elezione da parte di uomini pii e devoti cattolici, sottoposti all'approvazione dell'ordinario, di un sacerdote, denominato priore generale, sottoposto all'approvazione dell'ordinario, cui sia affidata la direzione della congregazione e che in particolare si preoccupi di consultare frequentemente i precettori in merito all'insorgere di eventuali necessità cui provvedere urgentemente e li esorti a proporre quotidianamente la dottrina cristiana ai discepoli, in modo che siano in grado di rispondere prontamente alle domande che vengano loro poste in occasione dei giorni festivi; chiedono che, presso le diverse chiese, unitamente all'elezione del rettore, si disponga l'elezione di alcuni precettori, denominati regolatori, ad alcuni dei quali sia affidato l'insegnamento della dottrina, ad altri l'imposizione del silenzio ai giovani, ad altri, denominati pescatori, di percorrere le vie e condurre i giovani alle chiese e imporre e conservare l'ordine e la moderazione nelle chiese in cui siano riunite le giovani e in cui unicamente le donne, avvalendosi della sorveglianza e del sostegno di un uomo di età avanzata, possano insegnare la dottrina; chiedono che si disponga che i giovani e le giovani siano tenuti a confessarsi ogni mese e che i membri della congregazione siano tenuti a ricevere il sacramento dell'eucarestia nella quarta domenica di ogni mese e a partecipare alle processioni dei giovani; chiedono, inoltre, che sia concessa l'indulgenza plenaria e la remissione dei peccati ai fedeli, uomini e donne, penitenti e confessi che ricevano il sacramento dell'eucarestia in occasione dell'ingresso nella congregazione, ai membri della congregazione che, sopraggiungendo la morte, pronuncino il nome di Gesù o, qualora ne siano impediti, lo invochino con il cuore e ai membri che, secondo le proprie forze, s'impegnino nell'attuazione degli obiettivi della congregazione e che, penitenti e confessi,

ricevano il sacramento dell'eucarestia nella quarta domenica di ogni mese; chiedono, infine, che sia concessa un'indulgenza di cento giorni ai membri della congregazione che, attuando le disposizioni del cardinale o del suo vicario generale, s'impegnino nell'attuazione degli obiettivi della congregazione, e un'indulgenza di dieci anni e tutte le quadragene a quanti, penitenti e confessi, ricevano il sacramento dell'eucarestia nei giorni indicati dal cardinale o dal vicario.

Nelle clausole si stabilisce che la concessione avvenga *in forma gratiosa* e abbia durata indefinita

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3552, ff. 198v-199r

Petenti
- Madruzzo, Ludovico: cardinale prete di S. Onofrio, Madruzzo; vescovo di Trento.
- Trento: arcidiacono e capitolo della cattedrale.

Enti destinatari delle grazie:
- Trento: congregazione della dottrina cristiana.

287.

9 febbraio 1584, Tuscolo

[Trento] R

Reformatio

Borbone, Francesco Maria (*F. M. de Monte Sancte Marie*)

Reformatio della supplica presentata dai membri maggiorenni della famiglia Thun e approvata a Roma, S. Marco, il 24 agosto 1583[1].

I membri maggiorenni della famiglia Thun espongono come, mentre la vertenza in merito al ripristino della situazione giuridica antecedente gli eventi ricordati nella supplica presentata dai membri minorenni della famiglia era pendente presso il nunzio apostolico a Venezia, i pievani di Livo e Malé, al fine di ottenere l'esecuzione delle sentenze emesse in proprio favore, si fossero rivolti alla congregazione del concilio che, concedendo la facoltà di procedere nei confronti dei membri maggiorenni, aveva disposto, tuttavia, che se ne differisse l'attuazione nei confronti dei membri minorenni e provveduto all'emanazione di un mandato che consentisse di intervenire, evitando di misurarsi direttamente con i Thun, nei confronti di quanti versassero loro regolarmente la decima, che, in esecuzione del

mandato, erano stati colpiti dalla scomunica; al fine non solo di evitare che l'attuazione della sentenza cui, peraltro, alcuni membri minorenni, ignorando i propri diritti, sembrano disposti ad acconsentire, determini l'insorgere di gravi discordie all'interno della famiglia, che condivide la proprietà dei beni oggetto della controversia, ma anche di scongiurare la grave minaccia cui si trovano esposti a motivo del ricorso alla scomunica, i membri maggiorenni chiedono che s'ingiunga al nunzio a Venezia di sospendere l'esecuzione della sentenza disposta dalla congregazione fino a che non si sia provveduto all'esame dell'istanza in merito al ripristino della situazione giuridica antecedente, conferendogli l'autorità di citare e inibire e le ulteriori facoltà indispensabili e adeguate.

Nelle clausole si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve *supplicatione introclusa* e in conformità al diritto, ma senza che si rechi pregiudizio alla legittima esecuzione della sentenza.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Riario, Alessandro (*A. card. Riarius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3552, f. 202r

Altre suppliche sulla vicenda sono qui riportate ai numeri 3, 273, 359, 413, 425.

Petente
- Thun: membri maggiorenni della famiglia (Trento).

Persone ed enti coinvolti
- Livo (Trento): pievano.
- Malé (Trento): pievano.
- Thun: membri minorenni della famiglia (Trento).
- Roma: congregazione del concilio.
- Venezia: nunzio apostolico.

[1] La supplica era trascritta in un registro perduto.

288.

15 marzo 1584, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Amelia, figlia di Simone *Meiana*, di Trento, espone come, a motivo dell'angustia

del luogo in cui risiede, non abbia modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Amelia e Alessandro *Balduinus*, figlio di Battista, anch'egli di Trento, che sono uniti da un vincolo di affinità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3554, f. 211r

Petenti
- *Balduinus*, Alessandro di Battista: di Trento.
- *Meiana*, Amelia di Simone: di Trento.

289.

15 marzo 1584, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Sofia, figlia di Giovanni Antonio Segador, di Amblar, nella val di Non, espone come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non abbia modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Sofia e Pietro Simbeni, di Don, che sono uniti da un primo vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune e da un secondo vincolo di consanguineità di quarto grado che trae origine da un diverso ascendente comune, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal primo e dal secondo vincolo di consanguineità di quarto

grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3555, ff. 241v-242r

Petenti
- Simbeni, Pietro: di Don nella val di Non (Trento).
- Segador, Sofia di Giovanni Antonio: di Amblar nella val di Non (Trento).

290.

13 aprile 1584, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Biagio, figlio di Giacomo *Ferialagua* e Maria, figlia di Tomeo Cozzio, originari della diocesi di Trento, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che Maria, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non avrebbe modo di contrarre matrimonio con una persona di cui non sia consanguinea né affine, mentre Giovanni sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte

alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Biagio e Maria, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione di almeno tre mesi, ovvero di maggiore durata, nell'eventualità che lo considerino vantaggioso, e qualora abbiano accertato che Maria non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3556, f. 285r-v

Petenti
- *Ferialagua*, Biagio di Giacomo: originario della diocesi di Trento.
- Cozzio Maria di Tomeo: originaria della diocesi di Trento.

291.

13 giugno 1584, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Giovanni, figlio di Domenico *Cipilarus* e Marchesana, figlia di *Ditaidus* Butelli, di Bolbeno, villaggio situato nel territorio della pieve di Tione, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio, alla presenza del parroco e dei parenti più prossimi e provveduto alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, apprendendo di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che l'esistenza della promessa è ormai ampiamente nota, la rinuncia alla celebrazione del matrimonio impedirebbe alla donna di trovare una persona diversa, ma residente nel proprio villaggio e di cui non sia consanguinea né affine, disposta a prenderla in moglie: chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3562, f. 112v

Petenti
- *Cipilarus*, Giovanni di Domenico: di Bolbeno nella pieve di Tione (Trento).
- Butelli, Marchesana di *Ditaidus*: di Bolbeno nella pieve di Tione.

292.

13 giugno 1584, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Antonio, figlio di Domenico *Perner*, di Pozza, villaggio situato nel territorio del comune di Trambileno e Caterina, figlia di Marco *de Peraldo*, di Trambileno, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio e provveduto alla prima e alla seconda pubblicazione nella propria chiesa parrocchiale, apprendendo di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che Caterina, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non avrebbe modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3562, f. 34v

Petenti
- *Perner*, Antonio di Domenico: di Pozza nel comune di Trambileno (Trento).
- *Peraldo*, Caterina di Marco *de*: di Trambileno (Trento).

293.

13 giugno 1584, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Orsola, figlia di Valentino Zaffoni, di Terragnolo, villaggio situato nel territorio della giurisdizione di Rovereto, espone come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non abbia modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Orsola e Giovanni, figlio di

Paolo Fait, anch'egli di Terragnolo, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3562, f. 36r

Petenti
- Fait, Giovanni di Paolo: di Terragnolo nella giurisdizione di Rovereto (Trento).
- Zaffoni, Orsola di Valentino: di Terragnolo nella giurisdizione di Rovereto.

294.

13 giugno 1584, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Giuseppe *de Bona* e Giovanna, figlia di Giovanni Giovannini, di Darzo, villaggio situato nel territorio della pieve di Condino, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio e, quindi, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di affinità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune e deciso di non procedere alla celebrazione; dal momento che Giovanna, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non avrebbe modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine e che, qualora tentasse di accasarsi in un diverso villaggio, la dote di cui dispone non le consentirebbe di trovare una persona di pari condizione disposta a prenderla in moglie, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quan-

to dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Giuseppe e Giovanna, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione di almeno tre mesi, ovvero di maggiore durata, nell'eventualità che lo considerino vantaggioso, e qualora abbiano accertato che Giovanna non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3564, f. 198r-v

Petenti

- *Bona*, Giuseppe *de*: di Darzo nella pieve di Condino (Trento).
- Giovannini, Giovanna di Giovanni: di Darzo nella pieve di Condino.

295.

13 settembre 1584, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

L.

Antonia, figlia di Antonio di Michele *de Grandis*, espone come, a motivo dell'angustia del villaggio di Foppiano, in cui risiede, e del villaggio di Albaredo, in cui risiede Cristiano, figlio di Andrea di Giovanni *de Obreriis*, non abbia modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine e che, qualora tentasse di accasarsi in un diverso villaggio, la dote di cui dispone non le consentirebbe di trovare una persona di pari condizione disposta a prenderla in moglie; Andrea e Antonia chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di terzo grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3577, f. 53r

Petenti
- *Obreris*, Cristiano di Andrea di Giovanni *de*: di Albaredo (Trento).
- *Grandis*, Antonia di Antonio di Michele *de*: di Foppiano (Trento).

296.

13 settembre 1584, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

L.

Bongiovanni, figlio di *Vitiolus* Ognibene e Maria, figlia di Ognibene Ognibene, di Pinzolo, nella val Rendena, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano stabilito di contrarre matrimonio e, quindi, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; in seguito, tuttavia, avevano provveduto, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, apprendendo di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado e, quindi, avevano deciso di non procedere alla celebrazione; dal momento che Maria, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non avrebbe modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione[1].

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Bongiovanni e Maria, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione di almeno tre mesi, ovvero di maggiore durata, nell'eventualità che lo considerino vantaggioso, e qualora abbiano accertato che Maria non

sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3579, ff. 19v-20r

Petenti
- Ognibene, Bongiovanni di *Vitiolus*: di Pinzolo nella val Rendena (Trento).
- Ognibene, Maria di Ognibene: di Pinzolo nella val Rendena.

[1] Il vincolo di consanguineità di terzo grado non viene menzionato nell'esposizione, ma unicamente nelle richieste.

297.

7 ottobre 1584, Roma, S. Marco

Trento

Confirmatio

Peregrini, Camillo (*C. Peregrinus*)

La comunità e gli uomini di Por, nella pieve di Bono, espongono come Francesco, conte e signore di Arco, procedendo, nel 1521, alla redazione del proprio testamento, avesse imposto ai quattro figli ed eredi di destinare la somma annua di 50 ragnesi di moneta locale, pari a 30 ducati d'oro di camera, alla retribuzione di un sacerdote che provvedesse alla celebrazione settimanale di tre messe nella locale chiesa di S. Lorenzo, che custodiva la sepoltura della madre e come, in seguito, Oliviero, Gerardo e Vinciguerra d'Arco, quali eredi di tre delle quattro parti del patrimonio del padre, avessero acconsentito a trasferire, in luogo della corresponsione di un affitto, l'onere di provvedere al versamento di tre porzioni del legato alla comunità che, ottenuta la liquidazione della quarta porzione da Antonio d'Arco, quale erede della rimanente parte del patrimonio, si era assunta l'impegno di assicurare la celebrazione delle messe, in conformità al tenore del documento redatto in occasione della transazione; dal momento che gli abitanti del villaggio e in particolare gli anziani e le donne gravide non hanno modo di raggiungere la chiesa parrocchiale, a motivo della notevole distanza del luogo in cui sorge, se non affrontando gravi disagi, la comunità si era adoperata affinché la celebrazione delle messe, peraltro in attuazione della volontà del testatore,

avvenisse presso la chiesa di S. Lorenzo: temendo, tuttavia, che il legato possa essere eretto in beneficio ecclesiastico e trasferito presso una chiesa diversa, ovvero che la disposizione testamentaria possa essere modificata, la comunità e gli uomini di Por chiedono che si approvino e si confermino la disposizione e la successiva transazione, sanando le irregolarità eventualmente intervenute e che si stabilisca come il legato non possa essere eretto in beneficio ecclesiastico, sia pure d'autorità apostolica, o attribuito a un luogo pio e come la disposizione non possa essere modificata; chiedono, inoltre, il riconoscimento del diritto di provvedere in perpetuo alla gestione del legato e della relativa rendita, presentando all'ordinario, al termine di ogni anno, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, un esauriente rendiconto, e la concessione della facoltà di affidare la celebrazione delle messe disposte dal testatore e di eventuali ulteriori messe, nella chiesa di S. Lorenzo, a un sacerdote secolare, purché idoneo e approvato dall'ordinario, cui s'impegnano a corrispondere un'adeguata retribuzione, ma che abbiano, tuttavia, la facoltà di rimuovere, qualora lo considerino necessario, senza particolari formalità.

Nelle clausole si stabilisce che la concessione avvenga *in forma gratiosa* e abbia valore perenne, disponendo, qualora se ne avverta l'esigenza, la designazione di giudici delegati provvisti dell'autorità di citare, inibire, dichiarare i contraddittori e i ribelli incorsi nelle censure e pene ecclesiastiche che possano inasprire e ulteriormente aggravare, di avvalersi dell'interdetto e di ricorrere all'intervento dell'autorità secolare; si precisa come l'attuazione della concessione non possa recare pregiudizio ai diritti del parroco e della chiesa parrocchiale.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3570, ff. 275v-276r

Petente
- Por nella pieve di Bono (Trento): comunità e uomini.

Persone ed enti coinvolti
- Arco, Francesco: conte e signore di Arco (Trento).
- Madre di Francesco d'Arco: originario della diocesi di Trento.
- Arco, Gerardo: conte (Trento); figlio di Francesco.
- Arco, Oliviero: conte (Trento); figlio di Francesco.
- Arco, Vinciguerra: conte (Trento); figlio di Francesco.
- Arco, Antonio: conte (Trento); figlio di Francesco.

Ente destinatario della grazia
- Por nella pieve di Bono: chiesa di S. Lorenzo.

298.

15 ottobre 1584, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Bartolomeo, figlio di Andrea *de Melioris* e Margherita, figlia di Pietro Antonio *Della Corbera*, di Mori, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio e, quindi, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado e deciso di non procedere alla celebrazione; dal momento che Margherita, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non avrebbe modo di contrarre matrimonio con una persona di cui non sia consanguinea né affine, mentre Bartolomeo sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Bartolomeo e Margherita, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e

procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione di almeno tre mesi, ovvero di maggiore durata, nell'eventualità che lo considerino vantaggioso, e qualora abbiano accertato che Margherita non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3570, f. 198r-v

Petenti
- *Melioris*, Bartolomeo di Andrea *de*: di Mori (Trento).
- *Della Corbera*, Margherita di Pietro Antonio: di Mori.

299.

15 ottobre 1584, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Carlo Bertame, di Bolzano e Anna De Boni, di Egna, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di terzo grado e, quindi, deciso di non procedere alla celebrazione; dal momento che Anna, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non avrebbe modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione e che, qualora tentasse di accasarsi in un diverso villaggio, la dote di cui dispone non le consentirebbe di trovare una persona di pari condizione disposta a prenderla in moglie, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si dispone che il compito di dare attuazione alla concessione sia affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3572, f. 216r-v

Petenti
- Bertame, Carlo: di Bolzano (Trento).
- De Boni, Anna: di Egna (Trento).

300.

13 novembre 1584, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Andrea Bonenti e Caterina, figlia di Battista, di Breguzzo, villaggio situato nel territorio della pieve di Tione, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione e intendendo contrarre matrimonio, vinti dalla fragilità della carne, avevano avuto numerosi rapporti carnali; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado e, quindi, deciso di non procedere alla celebrazione; dal momento che, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiedono, non avrebbero modo di contrarvi matrimonio con persone di pari condizione di cui non siano consanguinei né affini, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato ad Andrea e Caterina, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso e, quindi, rinunciando [a remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte], di concedere la dispensa.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3584, f. 135v

Petenti
- Bonenti, Andrea: di Breguzzo nella pieve di Tione (Trento).
- Caterina di Battista: di Breguzzo nella pieve di Tione.

301.

1 dicembre 1584, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Gottardo Bartolomei e Domenica Italiana, *ex loco Conati Montanee Pedagazie*, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio e, quindi, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di terzo grado e deciso di non procedere alla celebrazione; dal momento che Domenica, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non avrebbe modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione e che, qualora tentasse di accasarsi in un diverso villaggio, la dote di cui dispone non le consentirebbe di trovare una persona di pari condizione disposta a prenderla in moglie, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole s'impone all'ordinario o al suo vicario generale di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Gottardo e Domenica, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno cinque mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali,

compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione di almeno quattro mesi, ovvero di maggiore durata, nell'eventualità che lo considerino vantaggioso, e qualora abbiano accertato che Domenica non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3561, f. 90r-v

Petenti
- Bartolomei, Gottardo: *ex loco Conati Montanee Pedagazie* (Trento).
- Italiana, Domenica: *ex loco Conati Montanee Pedagazie*.

302.

1 dicembre 1584, Roma, S. Pietro

Trento, [Brescia]

Matrimonialis

L.

Pellegrina Menegatti, di Pellizzano, villaggio situato nel territorio della pieve di Ossana, espone come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non abbia modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine e che, qualora tentasse di accasarsi in un diverso villaggio, la dote di cui dispone non le consentirebbe di trovare una persona di pari condizione disposta a prenderla in moglie; Pellegrina e Matteo, figlio di Giacomo, di Ponte di Legno, nella val Camonica, nella diocesi di Brescia, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di terzo grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si dispone che il compito di dare attuazione alla concessione sia affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3575, f. 162r

Petenti

- Matteo di Giacomo: di Ponte di Legno nella val Camonica (Brescia).
- Menegatti, Pellegrina: di Pellizzano nella pieve di Ossana (Trento).

303.

13 gennaio 1585, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Maria, figlia di Antonio *de Comitibus*, originaria della diocesi di Trento, espone come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non abbia modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Maria e Bartolomeo, figlio di Lorenzo *Berta*, anch'egli originario della diocesi di Trento, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3577, f. 45v

Petenti
- Berta, Bartolomeo di Lorenzo: originario della diocesi di Trento.
- *Comitibus*, Maria di Antonio: originaria della diocesi di Trento.

304.

1 febbraio 1585, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Ottaviano Spada, originario della pieve di Malé, nella val di Sole e Anna Conci, originaria della pieve di Ossana, nella val di Sole, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio e, quindi, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di affinità di quarto grado e deciso di non procedere alla celebrazione; dal momento che Anna, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non avrebbe modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Ottaviano e Anna, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene

spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione di almeno tre mesi, ovvero di maggiore durata, nell'eventualità che lo considerino vantaggioso, e qualora abbiano accertato che Anna non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3579, f. 275v

Petenti
- Spada, Ottaviano: originario della pieve di Malé nella val di Sole, (Trento).
- Conci, Anna: originaria della pieve di Ossana nella val di Sole (Trento).

305.

1 marzo 1585, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Maria, figlia di Giacomo *Fiolanus*, di Romeno, nella val di Non, espone come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non abbia modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Maria e Antonio Luchini, anch'egli di Romeno, che sono uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'appro-

vazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3579, f. 272r

Petenti
- Luchini, Antonio: di Romeno nella val di Non (Trento).
- *Fiolanus*, Maria di Giacomo: di Romeno nella val di Non.

306.

1 aprile 1585, Roma, S. Pietro

Trento

Commissio per breve

Avila, Didaco (*D. Avila*)

Il sacerdote Melchiorre Zambaldi, rettore della chiesa parrocchiale detta pieve di Cavedine, espone come avesse ottenuto la provvista del beneficio circa due anni prima, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, confidando che la rendita potesse garantirgli una fonte di sostentamento adeguata alla propria condizione e come, successivamente, avesse appreso che vi attingeva una pensione di 50 aurei, di cui in precedenza ignorava l'esistenza, ma che non aveva ricusato di corrispondere, ritenendo che la porzione rimanente della rendita potesse assicurargli un conveniente tenore di vita; rileva, tuttavia, come, preso possesso del beneficio, non avesse tardato a realizzare che l'ammontare della pensione eccedeva ampiamente il limite stabilito dal concilio di Trento e dal pontefice e che, peraltro, all'atto della determinazione della rendita del beneficio, vi si erano incluse delle elemosine ed elargizioni che non solo si erano rivelate assai aleatorie, ma che spesso si riducevano a una somma trascurabile a motivo delle carestie, delle insistenti esazioni imposte dal principe e dei tributi che tanto opprimono la popolazione da mortificare la speranza di ottenere offerte apprezzabili: la situazione, infine, si era aggravata al punto da imporgli l'alienazione di una parte del proprio patrimonio per raccogliere la somma necessaria alla corresponsione della pensione; dal momento che non intende danneggiare ulteriormente

la propria situazione finanziaria, esponendosi all'eventualità di dover affidare il proprio reddito all'esercizio di attività indegne o a infami transazioni, Zambaldi chiede che si affidi al vescovo di Trento o al suo vicario generale *in spiritualibus* il compito di procedere alla nuova determinazione della rendita del beneficio, escludendone le elemosine e trascurando le stime effettuate in precedenza e di provvedere, quindi, in considerazione della nuova valutazione, alla cassazione o almeno alla riduzione della pensione; chiede, inoltre, che si affidi al vescovo o al suo vicario la definizione della vertenza o delle vertenze che promuove o si ripromette di promuovere nei confronti del titolare e di quant'altri siano coinvolti in merito alla cassazione della pensione e a ulteriori ragioni di contrasto che si propone di esporre nel corso del procedimento, unitamente agli annessi e ai connessi e alla contesa principale, affinché, congiuntamente o separatamente, provvedano all'esame della controversia e la conducano a termine, anche procedendo in maniera sommaria, al modo dei contenziosi in materia beneficiale, conferendo loro l'autorità di citare il titolare della pensione e quant'altri ritengano opportuno, anche mediante editto pubblico, d'inibire le persone menzionate e qualsivoglia giudice o ecclesiastico o laico provvisto di qualsivoglia autorità, anche mediante editto pubblico e giungendo alla comminazione delle censure ecclesiastiche e di sanzioni pecuniarie di cui possano stabilire liberamente l'ammontare, di dichiarare come i contumaci siano incorsi nelle sanzioni, inasprendole e ulteriormente aggravandole, di avvalersi della scomunica e dell'interdetto e di ricorrere, qualora lo ritengano conveniente, all'intervento dell'autorità secolare, di revocare gli atti che, nel frattempo, si siano compiuti o si sia tentato di compiere, di accordare, meramente e titolo precauzionale, l'assoluzione dalle altre censure in cui Zambaldi sia eventualmente incorso e d'intraprendere le iniziative che considerino indispensabili e adeguate.

Nelle clausole si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve *supplicatione introclusa* e in conformità al diritto; si stabilisce che la corresponsione della pensione prosegua regolarmente in attesa della definizione della vertenza.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Riario, Alessandro (*A. card. Riarius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3583, ff. 53v-54r

Petente

- Zambaldi, Melchiorre: sacerdote; rettore della parrocchiale detta pieve [di S. Maria] di Cavedine (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Cavedine, parrocchiale detta pieve [di S. Maria]: pensione di 50 aurei.

Persone ed enti coinvolti
- Cavedine, parrocchiale detta pieve [di S. Maria]: titolare di una pensione di 50 aurei.
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus*.

307.

2 aprile 1585, Roma, S. Pietro

Roma

Officium

L.

Camillo Strozzi, di Mantova, intende resignare l'ufficio di *miles pius* di cui è titolare; Aliprando di Nicolò Madruzzo, chierico di Trento, chiede l'ammissione della resignazione, la concessione dell'ufficio, unitamente ai relativi onori, oneri, salari ed emolumenti, e l'aggregazione al collegio dei *milites pii*.

Nelle clausole si dispone che la concessione sia attestata dalla semplice *signatura* della supplica.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIII (*U.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3584, ff. 4v-5r

Petente
- Madruzzo, Aliprando di Nicolò: chierico di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni
- Roma: ufficio di *miles pius*.

Persona ed ente coinvolto
- Strozzi, Camillo: di Mantova; titolare dell'ufficio di *miles pius*.

308.

7 maggio 1585, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Cristina, figlia di Sebastiano Mar-

tini, originaria della val di Fiemme, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Cristina e Martino Gabrielli, anch'egli originario della val di Fiemme, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare il matrimonio nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3585, f. 231r

Petenti
- Gabrielli, Martino: originario della val di Fiemme (Trento).
- Martini, Cristina di Sebastiano: originaria della val di Fiemme.

309.

7 maggio 1585, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce ad Antonia Avancini, di Traversara, nella val di Non, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Antonia e Nicolò *de Lion Clanserus*, di Romallo, nella val di Non, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare il matrimonio nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario gene-

rale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3586, f. 9r-v

Petenti
- *Lion Clanserus*, Nicolò *de*: di Romallo nella val di Non (Trento).
- Avancini, Antonia: di Traversara nella val di Non (Trento).

310.

15 maggio 1585, Roma, S. Pietro

Trento

Absolutio a mala promotione

Ricci, Alfonso (*A. Riccius*)

Il suddiacono Lorenzo *Figarolus de Alisaria* espone come avesse conseguito la promozione al sacerdozio all'età di ventiquattro anni, ignorando che fosse consentito accedervi unicamente in seguito al compimento dei venticinque anni, ma convinto di operare rettamente, dal momento che non gli era stato chiesto di dichiarare la propria età e precisando, inoltre, come si fosse attenuto, quanto al rimanente, alla procedura prevista dal diritto e come, non appena divenuto consapevole dell'errore compiuto, avesse immediatamente rinunciato all'esercizio delle funzioni ecclesiastiche; raggiunta l'età stabilita dal diritto, chiede, dunque, che gli sia concessa l'assoluzione in foro interno ed esterno dalla scomunica, dall'interdetto e da qualsivoglia censura ecclesiastica in cui sia incorso a motivo dell'errore commesso, la facoltà di permanere nella condizione ecclesiastica e di conservare i gradi dell'ordine conseguiti regolarmente, qualora si escluda il difetto d'età; chiede, inoltre, che gli sia consentito di conseguire e conservare i benefici che gli siano regolarmente conferiti, anche qualora siano canonicati dotati di prebenda, dignità, anche maggiori e principali, personati, amministrazioni, oppure si tratti dell'ufficio secondo al solo pontificale, in cattedrali, anche metropolitane o in collegiate, ovvero siano parrocchiali o vicarie perpetue, a condizione che il loro numero non contravvenga alle disposizioni del concilio di Trento; chiede, infine, la dispensa dall'irregolarità in cui sia incorso e il ripristino della condizione giuridica antecedente gli eventi ricordati.

Nelle clausole si stabilisce che la concessione avvenga *in forma gratiosa* e che i documenti da predisporre in seguito all'approvazione della supplica possano essere redatti congiuntamente o separatamente, anche in forma di breve, ad eccezione del documento relativo alla dispensa beneficiale; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario, cui s'ingiunge d'imporre a *Figarolus* una sospensione dall'esercizio delle funzioni ecclesiastiche della durata che consideri adeguata.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3586, f. 17r

Petente
- *Figarolus de Alisaria*, Lorenzo: suddiacono (Trento).

311.

15 maggio 1585, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Odorico *Feretinus* e Lucia, figlia di Matteo Farinelli, di Lenzima, benché non ignorassero di essere uniti da un vincolo di affinità di terzo e quarto grado che trae origine da un ascendente comune, avevano avuto numerosi rapporti carnali; dal momento che Lucia, disponendo di una dote inadeguata, non avrebbe modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, mentre Nicolò sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica e dalle altre pene in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole s'impone all'ordinario di provvedere all'immediata separazione di Odorico e Lucia, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza quale la condanna a prestare la propria opera a vantag-

gio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi e accordando, infine, l'assoluzione, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario, qualora lo ritenga opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possa concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione di almeno tre mesi, ovvero di maggiore durata, nell'eventualità che lo consideri vantaggioso e qualora abbia accertato che Lucia non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3587, ff. 114v-115r

Petenti
- *Feretinus*, Odorico: di Lenzima (Trento).
- Farinelli, Lucia di Matteo: di Lenzima.

312.

25 maggio 1585, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Valentino, figlio di Giovanni Pietro Frisinghelli, di Lenzima, espone come, sopraffatto da una sconsiderata concupiscenza, avesse avuto rapporti carnali con Anna, figlia di Ottobono *Feretinus*, anch'ella di Lenzima, benché non ignorasse di essere unito alla donna da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune, ma senza la speranza di conseguire con maggiore facilità, in seguito all'ammissione della propria trasgressione, la dispensa da parte del pontefice; dal momento che Anna, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non avrebbe modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, mentre Giovanni sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della

modesta dote di cui dispone, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Valentino e Anna, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione di almeno tre mesi, ovvero di maggiore durata, nell'eventualità che lo considerino vantaggioso, e qualora abbiano accertato che Anna non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3587, f. 115r-v

Petenti
- Frisinghelli, Valentino di Giovanni Pietro: di Lenzima (Trento).
- *Feretinus*, Anna di Ottobono: di Lenzima.

313.

25 maggio 1585, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Domenica *de Peresciolis*, di Armo, nella Valvestino, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Domenica e Giovanni An[tonio] *de Grecinis*, anch'egli di Armo, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare il matrimonio nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3587, f. 55v

Petenti
- *Grecinis*, Giovanni An[tonio] *de*: di Armo nella Valvestino (Trento).
- *Peresciolis*, Domenica *de*: di Armo nella Valvestino.

314.

10 giugno 1585, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Girolamo *de Taolis*, di Nago e Agnese Tenini, di Mori, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne

e, quindi, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio; in seguito, tuttavia, avevano provveduto, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, apprendendo di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che Agnese, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non avrebbe modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, mentre Girolamo sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Girolamo e Agnese, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione di almeno tre mesi, ovvero di maggiore durata, nell'eventualità che lo considerino vantaggioso, e qualora abbiano accertato che Agnese non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3588, ff. 179v-180r

Petenti
- *Taolis*, Girolamo *de*: di Nago (Trento).
- Tenini, Dorotea: di Mori (Trento).

315.

10 giugno 1585, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

L.

Giovanni Cazzolli, di Torbole e Biagia, figlia di Domenico *de Maroallis*, di Nago, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio e, quindi, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne e avevano generato un figlio; in seguito, tuttavia, avevano provveduto alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, apprendendo di essere uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune; dal momento che Biagia, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non avrebbe modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, mentre Giovanni sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Giovanni e Biagia, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere,

rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione di almeno tre mesi, ovvero di maggiore durata, nell'eventualità che lo considerino vantaggioso, e qualora abbiano accertato che Biagia non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3588, f. 180r-v

Petenti
- Cazzolli, Giovanni: di Torbole (Trento).
- *Maroallis*, Biagia di Domenico *de*: di Nago (Trento).

316.

25 giugno 1585, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

L.

Domenico Brigadoi e Maria *de Cassinis*, di Campo, villaggio situato nel territorio della pieve di Lomaso, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio e provveduto alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, apprendendo di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che Maria, a moti-

vo dell'angustia del luogo in cui risiede, non avrebbe modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3588, f. 130v

Petenti
- Brigadoi, Domenico: di Campo nella pieve di Lomaso (Trento).
- *Cassinis*, Maria *de*: di Campo nella pieve di Lomaso.

317.

25 giugno 1585, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

L.

Filippo Benini e Dorotea Massoli, di Fiavé, villaggio situato nel territorio della pieve di Lomaso, nelle valli Giudicarie, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio e provveduto alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, apprendendo di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che Dorotea, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non avrebbe modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approva-

zione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3588, f. 131r

Petenti
- Benini, Filippo: di Fiavé nella pieve di Lomaso e nelle valli Giudicarie (Trento).
- Massoli, Dorotea: di Fiavé nella pieve di Lomaso e nelle valli Giudicarie.

318.

4 luglio 1585, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

L.

Antonio *Bronzoni Squarza*, di Fiavé, villaggio situato nel territorio della pieve di Lomaso e Felicita Calvetti, di Giustino, villaggio situato nel territorio della pieve di Rendena, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio; in seguito, benché avessero appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado, Antonio, sopraffatto da una sconsiderata concupiscenza e senza la speranza di conseguire con maggiore facilità, in seguito all'ammissione della propria trasgressione, la dispensa da parte del pontefice, aveva avuto rapporti carnali con Felicita; dal momento che la donna, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non avrebbe modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, mentre Antonio sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato ad Antonio e Felicita, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione di almeno tre mesi, ovvero di maggiore durata, nell'eventualità che lo considerino vantaggioso, e qualora abbiano accertato che Felicita non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3589, f. 139r-v

Petenti
- *Bronzoni Squarza*, Antonio: di Fiavé nella pieve di Lomaso (Trento).
- Calvetti, Felicita: di Giustino nella pieve di Rendena (Trento).

319.

4 luglio 1585, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

Bettino Tomasi e Maddalena, figlia di Giovanni Maria *de Versis*, di Bagolino, igno-

rando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio e, quindi, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che Maddalena, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non avrebbe modo di contrarre matrimonio con una persona di cui non sia consanguinea né affine, mentre Bettino sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Bettino e Maddalena, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione di almeno tre mesi, ovvero di maggiore durata, nell'eventualità che lo considerino vantaggioso, e qualora abbiano accertato che Maddalena non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3589, ff. 52v-53r

Petenti
- Tomasi, Bettino: di Bagolino (Trento).
- *Versis*, Maddalena di Giovanni Maria *de*: di Bagolino.

320.

20 luglio 1585, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

L.

Stefano Fusi e Maria Salvadori, di Bagolino, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio e provveduto alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, apprendendo di essere uniti da un vincolo di affinità di quarto grado; dal momento che Maria, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non avrebbe modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, chiedono la dispensa al fine di celebrare il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3590, f. 43r

Una supplica precedente viene approvata il 1° gennaio 1584 (scheda 284).

Petenti
- Fusi, Stefano: di Bagolino (Trento).
- Salvadori, Maria: di Bagolino.

321.

30 luglio 1585, Roma, S. Marco

Roma

Officium

L.

Ippolito Aldobrandini intende resignare l'ufficio di *serviens armorum* ovvero *mazzariatus* che gli era stato conferito in seguito alla morte del precedente titolare, Maurizio *Morel*; Antonio, figlio del defunto Donato Donati, di Darzo, chiede l'ammissione della resignazione, la concessione dell'ufficio, unitamente ai relativi onori, oneri, salari ed emolumenti, e l'aggregazione al collegio dei *servientes armorum* ovvero *mazzarii*, in maniera che gli sia, tuttavia, proibito, fino a che lo zio Francesco Antonio rimanga in vita, tentarne la resignazione o l'alienazione, esigerne la rendita, disporne liberamente e intervenire nella gestione dell'ufficio senza il consenso dello zio che ha messo a disposizione la somma necessaria per acquistarlo, mentre sia consentito a Francesco Antonio, sia pure senza il consenso del nipote e anche qualora egli manifesti il proprio dissenso, ma non nell'eventualità che Antonio sia colpito da una grave infermità, resignare o alienare l'ufficio, esigerne la rendita e disporne liberamente, tanto personalmente quanto ricorrendo a un procuratore, fino a che non divenga nuovamente vacante per morte o privazione.

Nelle clausole si dispone che la concessione sia attestata dalla semplice *signatura* della supplica.

Fiat ut petitur.

Sisto V (*F.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3590, f. 208v

Petente
- Donati, Antonio di Donato: di Darzo (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni
- Roma: ufficio di *serviens armorum* ovvero *mazzariatus*.

Persone ed enti coinvolti
- Aldobrandini, Ippolito: datario; uditore delle cause del sacro palazzo; titolare dell'ufficio di *serviens armorum* ovvero *mazzariatus*.
- *Morel*, Maurizio: precedente titolare dell'ufficio di *serviens armorum* ovvero *mazzariatus*.
- Donati, Donato: padre di Antonio.
- Donati, Francesco Antonio: zio di Antonio.

322.

30 luglio 1585, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

L.

Lucrezia *de Solia*, originaria della pieve del Bleggio, espone come, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non abbia modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, mentre Girolamo Bella, anch'egli originario della pieve del Bleggio, sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone e anzi, impegnandosi ad accrescerla convenientemente; Girolamo e Lucrezia sono, tuttavia, uniti da un vincolo di parentela spirituale a motivo della circostanza che l'uomo aveva presentato al fonte battesimale un figlio della donna: chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si dispone che il compito di dare attuazione alla concessione sia affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte e verificato che Girolamo abbia effettivamente accresciuto la dote di Lucrezia.

Fiat ut petitur.

Sisto V (*F.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3593, f. 246r-v

Petenti
- Bella, Girolamo: originario della pieve del Bleggio (Trento).
- *Solia*, Lucrezia *de*: originario della pieve del Bleggio.

323.

30 luglio 1585, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

L.

Michele Ravina, originario della pieve di Revò e Dorotea Dematté, di Cagnò, villaggio situato nel territorio della pieve di Revò, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio e provveduto alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, apprendendo di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; in seguito, Michele, sopraffatto da una sconsiderata concupiscenza e senza la speranza di conseguire con maggiore facilità, in seguito all'ammissione della propria trasgressione, la dispensa da parte del pontefice, aveva avuto rapporti carnali con Dorotea; dal momento che la donna, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non avrebbe modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Michele e Dorotea, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso e accertato, attraverso un formale giuramento, che non abbiano avuto rapporti carnali nutrendo la speranza di conseguire con maggiore facilità la dispensa e, quindi, rinunciando [a remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e accertata la veridicità delle circostanze esposte attraverso un'attenta indagine], di concedere la dispensa.

Fiat ut petitur.

Sisto V (*F.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3593, f. 47v

Petenti

- Ravina, Michele: originario della pieve di Revò nella val di Non (Trento).
- Dematté, Dorotea: di Cagnò nella pieve di Revò e nella val di Non (Trento).

324.

13 agosto 1585, Roma, S. Marco

Trento

Commissio per breve

Campo, Lupo *de* (*L. de Campo*)

Al termine della vertenza che opponeva il preposito del monastero di San Michele, *comitatus Ratispergi*, al laico Antonio Filippini, di Trento, in merito all'invalidità dell'investitura della rendita decimale relativa al vino e al grano prodotti da diversi terreni pertinenti al monastero, concessa a fronte della corresponsione, quale canone annuo, di una determinata quantità di vino e grano e di una somma di denaro, il nunzio apostolico a Venezia o il suo uditore generale, confermando una sentenza definitiva emessa dal patriarca di Aquileia, si erano pronunciati in favore del preposito; Filippini, avendo presentato appello al pontefice, chiede che la definizione della vertenza che promuove in merito all'annullamento delle sentenze, alla revisione del processo e alla revoca degli atti che, nel frattempo, si siano compiuti o si sia tentato di compiere, unitamente alla contesa principale, sia affidata a uno degli ordinari la cui sede si trovi alla minore distanza dal luogo in cui risiedono le parti, ovvero, al fine di moderare le spese e, in considerazione della circostanza che, in precedenza, si era dibattuto il procedimento presso i tribunali veneziani, all'attuale nunzio apostolico a Venezia, affinché provveda all'esame della controversia e la conduca a termine, conferendogli l'autorità di citare e inibire, di revocare gli atti che, nel frattempo, si sia tentato di compiere, di procedere, qualora la sentenza sia passata in giudicato, al ripristino della condizione giuridica antecedente e di reintegrare i termini stabiliti dal diritto, in conformità alla clausola generale *Si qua iusta causa mihi videbitur* e d'intraprendere le iniziative che consideri indispensabili e adeguate.

Nelle clausole si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Ferratini, Bartolomeo (*B. Amerinus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3591, ff. 34v-35r

Petente
- Filippini, Antonio: di Trento.

Persone ed enti coinvolti
- San Michele [all'Adige] *comitatus Ratispergi* (Trento): preposito del monastero.

- Aquileia: patriarca.
- Venezia: precedente nunzio apostolico.
- Venezia: uditore generale del precedente nunzio apostolico.
- Venezia: nunzio apostolico.

325.

14 agosto 1585, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

L.

Giovanni, figlio di Delaito Angeli, di Croviana, villaggio situato nel territorio della pieve di Malé e Simona Malanotti, originaria della val di Rabbi, nel territorio della pieve di Malé, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio e provveduto alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, apprendendo di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che Simona, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non avrebbe modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3591, f. 94r-v

Petenti
- Angeli, Giovanni di Delaito: di Croviana nella pieve di Malé (Trento).
- Malanotti, Simona: della val di Rabbi nella pieve di Malé (Trento).

326.

16 agosto 1585, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

L.

Nicolò *Zeabel* ed Elena Kuer, originari della pieve di Marlengo, uniti da un vincolo di affinità di secondo e di terzo grado che trae origine da un ascendente comune, intendono contrarre matrimonio al fine di porre termine alle discordie che, scaturendo dalla spartizione di un'eredità, oppongono le proprie famiglie: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di terzo grado, il permesso di celebrare il matrimonio, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di secondo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si dispone che il compito di dare attuazione alla concessione sia affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Sisto V (*F.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3593, f. 260v

Petenti
- *Zeabel*, Nicolò: originario della pieve di Marlengo (Trento).
- Kuer, Elena: originaria della pieve di Marlengo.

327.

19 agosto 1585, Roma, S. Marco

Trento

Cessio

L.

Il 1° maggio 1585, Sisto V aveva concesso al cardinale Ludovico Madruzzo, limitatamente a un periodo di sei mesi a partire dal momento in cui ne avesse

pacificamente preso possesso, la commenda dei canonicati dotati di prebenda e degli altri benefici della Germania e delle Fiandre che, pertinenti a qualsivoglia collatore e soggetti a riserva generale, ovvero a riserva di qualsivoglia ammontare, fossero vacanti alla morte di Gregorio XIII e di cui ancora non avesse disposto il conferimento, al fine di assegnarli ai conclavisti ammessi al conclave che lo aveva eletto, ovvero alle persone che avessero designato; dal momento che il cardinale si propone di rinunciare, senza averne preso possesso, alla commenda o alla concessione del canonicato dotato di prebenda della cattedrale di Deventer vacante in seguito alla morte *extra curiam* di Francesco *de Monti*, avvenuta nel corso del precedente mese di marzo, e ai relativi diritti, Enrico *de Graulbe Alphesis*, chierico della diocesi di Roermond, che si trova presso la curia romana e dispone della designazione dei conclavisti o dei loro rappresentanti, chiede, dunque, l'ammissione della rinuncia e la provvista del beneficio, in deroga agli statuti della cattedrale e in particolare alla disposizione *de optando*.

Nelle clausole si precisa come gli esaminatori abbiano provveduto, a Roma, all'accertamento dell'idoneità di *de Graulbe Alphesis* e si concede la facoltà di omettere la pubblicazione del documento da redigere in seguito all'approvazione della supplica senza incorrere nelle sanzioni previste dalla costituzione di Gregorio XIII che disciplina le modalità della pubblicazione delle resignazioni e delle rinunce.

Fiat ut petitur.

Sisto V (*F.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3592, f. 193r-v

La datazione è seguita dall'annotazione: *Missa 26. augusti. H. datarius*.

Petente
- *Graulbe Alphensis*, Enrico *de*: chierico della diocesi di Roermond.

Oggetti delle richieste e concessioni
- Deventer: canonicato della cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.
- Fiandre: benefici vacanti alla morte di Gregorio XIII e di cui non avesse ancora disposto il conferimento.
- Germania: benefici vacanti alla morte di Gregorio XIII e di cui non avesse ancora disposto il conferimento.

Persone ed enti coinvolti
- Madruzzo, Ludovico: cardinale prete di S. Onofrio; titolare della commenda del canonicato della cattedrale di Deventer.
- *Monti*, Francesco *de*: precedente titolare del canonicato della cattedrale di Deventer.
- Gregorio XIII.
- Sisto V.

328.

18 settembre 1585, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

L.

Antonio Oliari e Margherita De Boni, originari della diocesi di Trento, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune; dal momento che Margherita, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non avrebbe modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, mentre Antonio sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato ad Antonio e Margherita, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano op-

portuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione di almeno tre mesi, ovvero di maggiore durata, nell'eventualità che lo considerino vantaggioso, e qualora abbiano accertato che Margherita non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Fiat ut petitur.

Sisto V (*F.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3594, f. 36v

Petenti
- Oliari, Antonio: originario della diocesi di Trento.
- De Boni, Margherita: originaria della diocesi di Trento.

329.

17 ottobre 1585, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Pietro *Slegar* e Cristina Filz, di Folgaria, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di affinità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune; dal momento che un eventuale matrimonio porrebbe termine alle discordie che, scaturendo da circostanze estranee alla propria relazione, oppongono le proprie famiglie, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Pietro e Cristina, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione di almeno tre mesi, ovvero di maggiore durata, nell'eventualità che lo considerino vantaggioso, e qualora abbiano accertato che Cristina non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Fiat ut petitur.

Sisto V (*F.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3596, f. 21r-v

Petenti
- *Slegar*, Pietro: di Folgaria (Trento).
- Filz, Cristina: di Folgaria.

330.

21 ottobre 1585, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce ad Agnese *de Ronchis*, originaria della pieve di Ala, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Agnese e Matteo *de Ronchis*, anch'egli originario della pieve di Ala, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3595, f. 68r

Petenti
- *Ronchis*, Matteo *de*: originario della pieve di Ala (Trento).
- *Ronchis*, Agnese *de*: originaria della pieve di Ala.

331.

21 ottobre 1585, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce ad Antonia, figlia di Giovanni *Polinarius*, originaria della pieve di Torra, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Antonia e Nicolò, figlio di Salvatore *Bronxinus*, anch'egli originario della pieve di Torra, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approva-

zione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3595, f. 68r

Petenti
- *Bronxinus*, Nicolò di Salvatore: originario della pieve di Torra (Trento).
- *Polinarius*, Antonia di Giovanni: originaria della pieve di Torra.

332.

23 novembre 1585, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Margherita Frattini, di Bondone, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Margherita e Bartolomeo *de Fratribus*, anch'egli di Bondone, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3596, f. 149r

Petenti
- *Fratribus*, Bartolomeo *de*: di Bondone (Trento).
- Frattini, Margherita: di Bondone.

333.

25 novembre 1585, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Giovanni Antonio Bonini espone come, sopraffatto da una sconsiderata concupiscenza, avesse avuto rapporti carnali con Maria Mori, benché non ignorasse di essere unito alla donna da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune, ma senza la speranza di conseguire con maggiore facilità, in seguito all'ammissione della propria trasgressione, la dispensa da parte del pontefice; dal momento che Maria, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non avrebbe modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, mentre Giovanni Antonio sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Giovanni Antonio e Maria un'adeguata penitenza quale soddisfazione dell'incesto commesso e abbiano accertato, attraverso un formale giuramento, che i petenti non abbiano avuto rapporti carnali nutrendo la speranza di conseguire con maggiore facilità la dispensa e, quindi, rinunciando [a remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte], di concedere la dispensa.

Concessum.

Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3598, f. 109r

Petenti
- Bonini, Giovanni Antonio: originario della diocesi di Trento.
- Mori, Maria: originaria della diocesi di Trento.

334.

20 dicembre 1585, Roma, S. Pietro

Trento

De promovendo

Catalani, Alessandro (*A. Catalanus*)

Il suddiacono Fioravanzo Bonapace, aspirando ai due ulteriori gradi maggiori dell'ordine a motivo del possesso della chiesa parrocchiale di S. Stefano di Roncone, conferitagli meno di un anno prima, trovandosi presso la curia romana e disponendo delle lettere dimissorie dell'ordinario, chiede la dispensa per poter conseguire, nel corso di due domeniche o giorni festivi, anche al di fuori dei periodi dell'anno stabiliti dal diritto, la promozione al diaconato e al sacerdozio da parte del vicario di Roma o di un delegato, senza attendere che trascorra l'intervallo di un anno posto dal concilio di Trento tra l'accesso a un grado e il conseguimento del successivo.

Nelle clausole si stabilisce che si possa procedere unicamente a condizione che si provveda all'accertamento dell'idoneità del candidato e si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3598, f. 62v

Petente
- Bonapace, Fioravanzo: suddiacono (Trento); titolare della parrocchiale di S. Stefano di Roncone (Trento).

Persona ed ente coinvolto
- Roma: vicario.

335.

1 gennaio 1586, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Bartolomeo Tomasi, di Senaso e Francesca Martini, di Glolo, villaggi situati nel territorio della pieve di Banale, nelle valli Giudicarie, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio e, quindi, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di affinità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune; dal momento che Francesca, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non avrebbe modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, mentre Bartolomeo sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Bartolomeo e Francesca, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare

sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione di almeno tre mesi, ovvero di maggiore durata, nell'eventualità che lo considerino vantaggioso, e qualora abbiano accertato che Francesca non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Fiat ut petitur.

Sisto V (*F.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3599, f. 78r-v

Una supplica successiva viene approvata il 6 marzo 1587 (scheda 370).

Petenti
- Tomasi, Bartolomeo: di Senaso nella pieve di Banale e nelle valli Giudicarie (Trento).
- Martini, Francesca: di Glolo nella pieve di Banale e nelle valli Giudicarie (Trento).

336.

29 gennaio 1586, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Michele Locher, di Salorno e Anna *Trueuerin*, di Cortaccia, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio e, quindi, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; in seguito, tuttavia, avevano provveduto alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, apprendendo di essere uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune; dal momento che Anna, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non avrebbe modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di

celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Sisto V (*F.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3603, f. 84r

Petenti
- Locher, Michele: di Salorno (Trento).
- *Trueuerin*, Anna: di Cortaccia (Trento).

337.

29 gennaio 1586, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Simone, figlio di Giovanni Torresani e Brigida Tomini, originari della val di Non, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio e, quindi, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; in seguito, tuttavia, avevano provveduto alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, apprendendo di essere uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune e, quindi, avevano deciso di non procedere alla celebrazione; dal momento che Brigida, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non avrebbe modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa dall'impedi-

mento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Simone e Brigida, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione di almeno tre mesi, ovvero di maggiore durata, nell'eventualità che lo considerino vantaggioso, e qualora abbiano accertato che Brigida non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Fiat ut petitur.

Sisto V (*F.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3604, f. 30r

Petenti

- Torresani, Simone di Giovanni: originario della val di Non (Trento).
- Tomini, Brigida: originaria della val di Non.

338.

31 gennaio 1586, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Antonio, figlio di Francesco Merli e Antonia, figlia di Giovanni *Nicole*, originari della pieve di Banale, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio e, quindi, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che Antonia, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non avrebbe modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato ad Antonio e Antonia un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso e, quindi, rinunciando [a remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte], di concedere la dispensa.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3603, f. 84v

Petenti

- Merli, Antonio di Francesco: originario della pieve di Banale (Trento).
- *Nicole*, Antonia di Giovanni: originaria della pieve di Banale.

339.

5 febbraio 1586, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Maddalena Dellagiacoma, originaria della val di Fiemme, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Maddalena e Giacomo Gabrielli, anch'egli originario della val di Fiemme, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3600, f. 274v

Petenti
- Gabrielli, Giacomo: originario della val di Fiemme (Trento).
- Dellagiacoma, Maddalena: originaria della val di Fiemme.

340.

5 febbraio 1586, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Bartolomeo Nicolini e Tomea, figlia di Giovanni Baroni, di Bagolino, villaggio

situato nel territorio della pieve di Condino, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di affinità[1] di quarto grado e, quindi, deciso di non procedere alla celebrazione del matrimonio; dal momento che Tomea, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non avrebbe modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, mentre Bartolomeo sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Bartolomeo e Tomea, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione di almeno tre mesi, ovvero di maggiore durata, nell'eventualità che lo considerino vantaggioso, e qualora abbiano accertato che Tomea non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3603, f. 85r-v

Petenti
- Nicolini, Bartolomeo: di Bagolino nella pieve di Condino (Trento).
- Baroni, Tomea di Giovanni: di Bagolino nella pieve di Condino.

[1] Il vincolo di consanguineità di quarto grado viene menzionato in un'unica occasione nell'esposizione, mentre in seguito si fa riferimento solamente al vincolo di affinità di quarto grado.

341.

7 marzo 1586, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Berto, figlio di Bartolomeo *Meredel*, originario dalla pieve di Caldes e Caterina, figlia di Nicolò Ebli, di Malé, *plebis Carmanice*, avevano presentato al pontefice una supplica in cui chiedevano, a motivo dell'inadeguatezza della dote di cui la donna disponeva, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di quarto grado che ritenevano li unisse, al fine di contrarre matrimonio; il pontefice aveva accolto la richiesta e affidato al vicario generale *in spiritualibus* di Trento il compito di accertare, attraverso un'attenta indagine, la veridicità delle circostanze esposte e di accordare, quindi, la dispensa; il vicario, tuttavia, avendo appurato come la dote di cui Caterina disponeva non fosse inadeguata e come l'uomo e la donna non fossero uniti da un vincolo di affinità, ma di consanguineità di quarto grado, aveva ricusato di dare attuazione alla concessione; dal momento che Caterina, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non ha modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, chiedono, dunque, che s'imponga al vicario generale di provvedere all'esecuzione del documento redatto in seguito all'approvazione della supplica come se non vi si menzionasse l'inadeguatezza della dote, ma si motivasse la richiesta della dispensa mediante il riferimento all'angustia del villaggio in cui Caterina risiede e come se l'impedimento indicato traesse origine da un vincolo di consanguineità di quarto grado.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito

di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa, attenendosi alle indicazioni della supplica.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3602, f. 175v

Petenti
- *Meredel*, Berto di Bartolomeo: originario della pieve di Caldes (Trento).
- Ebli, Caterina di Nicolò: di Malé *plebis Carmanice* (Trento).

Persona ed ente coinvolto
- Trento: vicario generale *in spiritualibus*.

342.

7 marzo 1586, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

Giovanni Anselmi e Dorotea Quarri, di Brez, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; in seguito, tuttavia, avevano provveduto, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, apprendendo di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado e, quindi, avevano deciso di non procedere alla celebrazione del matrimonio; dal momento che Dorotea, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non avrebbe modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano

assegnato a Giovanni e Dorotea, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione di almeno tre mesi, ovvero di maggiore durata, nell'eventualità che lo considerino vantaggioso, e qualora abbiano accertato che Dorotea non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3605, f. 106r-v

Petenti
- Anselmi, Giovanni: di Brez (Trento).
- Quarri, Dorotea: di Brez.

343.

15 marzo 1586, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Margherita Moggio, di Cles, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Margherita e Nicolò Tomazoli, anch'egli di Cles, chiedono, dun-

que, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3603, f. 87r

Petenti
- Tomazoli, Nicolò: di Cles (Trento).
- Moggio, Margherita: di Cles.

344.

20 marzo 1586, Roma, S. Pietro

Roma

Officium

L.

Antonio, figlio del defunto Donato Donati, ottenuto il consenso dello zio Francesco Antonio che, avendo messo a disposizione la somma necessaria per acquistare l'ufficio, aveva chiesto che fosse proibito al nipote di disporne liberamente, come attesta la supplica datata Roma, 30 luglio 1585[1], intende resignare l'ufficio di *serviens armorum* ovvero *mazzariatus* di cui è titolare; Cesare Cavalcabò, di Bologna, chiede l'ammissione della resignazione, la concessione dell'ufficio, unitamente ai relativi onori, oneri, salari ed emolumenti, e l'aggregazione al collegio dei *servientes armorum* ovvero *mazzarii*, in maniera che gli sia, tuttavia, proibito, fino a che il fratello Girolamo rimanga in vita, tentarne la resignazione o l'alienazione, esigerne la rendita, disporne liberamente e intervenire nella gestione dell'ufficio senza il consenso del fratello che ha messo a disposizione la somma necessaria per acquistarlo, mentre sia consentito a Girolamo, sia pure

senza il consenso del fratello e anche qualora egli manifesti il proprio dissenso, ma non nell'eventualità che Cesare sia colpito da una grave infermità, resignare o alienare l'ufficio, esigerne la rendita e disporne liberamente, tanto personalmente quanto ricorrendo a un procuratore, fino a che non divenga nuovamente vacante per morte o privazione.

Nelle clausole si dispone che la concessione sia attestata dalla semplice *signatura* della supplica.

Fiat ut petitur.

Sisto V (*F.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3603, f. 118v

Petente
- Cavalcabò, Cesare: di Bologna.

Oggetto delle richieste e concessioni
- Roma: ufficio di *serviens armorum* ovvero *mazzariatus*.

Persone ed enti coinvolti
- Donati, Antonio di Donato: originario della diocesi di Trento; titolare dell'ufficio di *serviens armorum* ovvero *mazzariatus*.
- Donati, Donato: padre di Antonio.
- Donati, Francesco Antonio: zio di Antonio.
- Cavalcabò, Girolamo: fratello di Cesare.

[1] Scheda 321.

345.

1 maggio 1586, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a *Centa*, figlia di Giovanni Gallinari, di Cles, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; la donna e Simone Trepin, anch'egli di Cles, che sono uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, so-

lennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3605, f. 145r-v

Petenti
- Gallinari, *Centa* di Giovanni: di Cles nella val di Non (Trento).
- Trepin, Simone: di Cles nella val di Non.

346.

15 maggio 1586, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Maria *Gavaza*, di Legos, nella valle di Ledro, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Maria e Giovanni, figlio di Martinello Bartolomeo, anch'egli di Legos, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3607, f. 193r

Petenti

- Bartolomeo, Giovanni di Martinello: di Legos nella valle di Ledro (Trento).
- *Gavaza*, Maria: di Legos nella valle di Ledro.

347.

15 maggio 1586, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Giovanna *de Brians*, di Arsio, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Giovanna e Francesco *de Iontinis*, anch'egli di Arsio, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3608, f. 51r

Petenti

- *Iontinis*, Francesco *de*: di Arsio (Trento).
- *Brians*, Giovanna *de*: di Arsio.

348.

15 maggio 1586, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Caterina Zannetti, di Prabione, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Caterina e Bartolomeo *de Grammeris*, anch'egli di Prabione, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3608, f. 51r

Petenti
- *Grammeris*, Bartolomeo *de*: di Prabione (Trento).
- Zannetti, Caterina: di Prabione.

349.

15 maggio 1586, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Elisabetta, figlia di Stefano Casagranda, *ex loco Bedrili*, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condi-

zione di cui non sia consanguinea né affine; Elisabetta e Odorico, figlio di Virgilio Stelzer, anch'egli *ex loco Bedrili*, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3608, f. 52v

Petenti
- Stelzer, Odorico di Virgilio: *ex loco Bedrili* (Trento).
- Casagranda, Elisabetta di Stefano: *ex loco Bedrili.*

350.

13 giugno 1586, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Ammirata Nicolini, di Bagolino, espone come non disponga di una dote, mentre Giovanni Maria Nicolini, anch'egli di Bagolino, sarebbe disposto a prenderla in moglie costituendole una dote adeguata alla sua condizione; Giovanni Maria e Ammirata sono, tuttavia, uniti da un vincolo di affinità di quarto grado: chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario

generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte] e verificato che Giovanni Maria abbia effettivamente provveduto a costituire la dote di Ammirata.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3609, f. 152v

Petenti
- Nicolini, Giovanni Maria: di Bagolino (Trento).
- Ambrosi, Ammirata: di Bagolino.

351.

13 giugno 1586, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

Costa, Pietro Francesco (*P. F. Costa*)

Elisabetta Comini, di Casez, nella val di Non, espone come, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non abbia modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione che non le sia consanguinea né affine, mentre Simone De Luca, di Malé, nella val di Non, sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone e anzi, impegnandosi ad accrescerla convenientemente; Simone ed Elisabetta sono, tuttavia, uniti da un vincolo di affinità di terzo grado: chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si dispone che il compito di dare attuazione alla concessione sia affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte e verificato che Simone abbia effettivamente accresciuto la dote di Elisabetta.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3610, f. 296v

Petenti
- De Luca, Simone: di Malé nella val di Non (Trento).
- Comini, Elisabetta: di Casez nella val di Non (Trento).

352.

7 luglio 1586, Roma, S. Pietro

Trento

Commissio

Mileti, Alessandro (*Alex. Milettus*)

Al termine della vertenza che opponeva gli eredi di Antonio Calvi, di Trento, agli eredi di Odorico Costede, anch'essi di Trento, in merito alla corresponsione di un affitto e alle ragioni di contrasto menzionate negli atti processuali, Marco Antonio Torriani, preposito della cattedrale di Verona, cui il pontefice aveva affidato l'istruzione del procedimento di seconda istanza, aveva emesso una sentenza definitiva in favore degli eredi di Costede; gli eredi di Calvi, avendo immediatamente presentato appello al pontefice, chiedono che la definizione della vertenza che promuovono o si ripromettono di muovere nei confronti degli avversari in merito all'annullamento della sentenza, alla revisione del processo e alla revoca degli atti che, nel frattempo, si siano compiuti, sia affidata a delle persone di sicura integrità, rivestite di dignità ecclesiastica, che risiedano in una località distante anche oltre un giorno di cammino, affinché, congiuntamente o separatamente, provvedano all'esame della controversia e la conducano a termine, anche procedendo in maniera sommaria, conferendo loro l'autorità di citare gli eredi di Costede, i loro procuratori e quant'altri ritengano opportuno, anche mediante editto pubblico, d'inibire qualsivoglia giudice o ecclesiastico o laico provvisto di qualsivoglia autorità, giungendo alla comminazione delle censure ecclesiastiche e di sanzioni pecuniarie di cui possano stabilire liberamente l'ammontare, di dichiarare come i contumaci siano incorsi nelle sanzioni, inasprendole e ulteriormente aggravandole, di avvalersi della scomunica e di ricorrere, qualora lo ritengano conveniente, all'intervento dell'autorità secolare, di annullare la sentenza e di compiere gli atti che considerino indispensabili e adeguati.

Nelle clausole si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Castrucci, Giovanni Battista (*Io. B. card. Castruccius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3610, f. 208v

Una *reformatio* della supplica viene approvata il 5 agosto 1587 (scheda 392). Altre due suppliche sulla vertenza si trovano ai numeri 132 e 188.

Petente
- Eredi di Antonio Calvi: di Trento.

Persone ed enti coinvolti
- Eredi di Odorico Costede: di Trento.
- Calvi, Antonio.
- Costede, Odorico
- Torriani, Marco Antonio: preposito della cattedrale di Verona; giudice delegato dal pontefice.

353.

30 luglio 1586, Roma, S. Marco

Trento

Indulgentia

Costa, Pietro Francesco (*P. F. Costa*)

Gli uomini di Ala, al fine di assicurare un maggiore concorso di popolo alla chiesa di S. Valentino, soggetta alla chiesa parrocchiale detta pieve di S. Maria di Ala, chiedono che ai fedeli, uomini e donne, penitenti e confessi che, nel corso dei dieci anni successivi, annualmente vi si rechino nella prima domenica di settembre, tra i primi vespri e il tramonto, pregando per il pontefice e la chiesa romana, per l'esaltazione della fede cattolica e la sconfitta dei suoi nemici, per la conservazione della pace tra i principi cristiani e per l'estirpazione delle eresie, la sconfitta degli eretici e la conversione degli infedeli, sia concessa, nel primo anno, l'indulgenza plenaria e la remissione dei peccati e, negli anni successivi, un'indulgenza di sette anni e tutte le quadragene.

Nelle clausole si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3611, f. 174r

Petente
- Ala (Trento): uomini.

Ente destinatario della grazia
- Ala: chiesa di S. Valentino soggetta alla parrocchiale detta pieve di S. Maria.

354.

31 luglio 1586, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

L.

Girolamo Lini e Taddea *de Michaelibus*, di Ronchi, villaggio situato nel territorio della pieve di Ala, ignorando l’esistenza d’impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio e, quindi, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado e, quindi, avevano deciso di non procedere alla celebrazione; dal momento che Taddea, a motivo dell’angustia del luogo in cui risiede, non avrebbe modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, chiedono, dunque, l’assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall’incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l’impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all’approvazione della supplica sia inviato attraverso l’*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all’ordinario o al suo vicario generale, cui s’impone di accordare l’assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Girolamo e Taddea, nella forma che ritengano opportuna, un’adeguata penitenza, quale soddisfazione dell’incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all’immediata separazione dell’uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un’esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall’imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l’assoluzione dall’incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un

formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione di almeno tre mesi, ovvero di maggiore durata, nell'eventualità che lo considerino vantaggioso, e qualora abbiano accertato che Taddea non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3611, f. 95r

Petenti
- Lini, Girolamo: di Ronchi nella pieve di Ala (Trento).
- *Michaelibus*, Taddea *de*: di Ronchi nella pieve di Ala.

355.

30 agosto 1586, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Caterina, figlia di Simone Fedrizzi, di Nanno, nella val di Non, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Caterina e Pietro di Tommaso *de Saladis*, anch'egli di Nanno, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche

spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3613, f. 175r

Una supplica successiva viene approvata il 15 dicembre 1586 (scheda 362).

Petenti
- *Saladis*, Pietro di Tommaso *de*: di Nanno nella val di Non (Trento).
- Fedrizzi, Caterina di Simone: di Nanno nella val di Non.

356.

24 settembre 1586, Roma, S. Marco

Trento

Significavit

Costa, Pietro Francesco (*P. F. Costa*)

Lucrezia e i fratelli, figli ed eredi di Elia *de Rodomonia* e della consorte Dorotea, espongono come ignoti individui si siano indebitamente appropriati di censi, terreni, edifici, proprietà e beni mobili e immobili, di documenti, diritti e somme di denaro, d'oro, argento e preziose suppellettili domestiche che avevano ricevuto in eredità dai genitori e da Tommaso e Nicolò, figli di Domenico di Tommaso Bertarelli, arrecando un danno che ammonta a oltre 50 ducati; Lucrezia e i fratelli chiedono, dunque, che s'ingiunga al vescovo di Trento o al suo vicario generale *in spiritualibus* di procedere, in nome del pontefice, all'emanazione, nelle chiese della diocesi, di un monitorio nei confronti non solo degli autori dell'indebita appropriazione, ma anche di quanti conoscano la sorte dei beni e dei diritti rivendicati, affinché, entro un determinato termine, provvedano a restituirli, ovvero rivelino le informazioni di cui siano in possesso, [minacciando diversamente la comminazione della scomunica].

Nelle clausole si dispone che il documento sia inviato attraverso l'*officium contraddictarum* e che si proceda nel rigoroso rispetto delle disposizioni recentemente emanate in cancelleria da parte di Pio V; si precisa, inoltre, come le informazioni ottenute in seguito all'emanazione del monitorio possano essere impiegate unicamente in sede civile, intendendo diversamente che siano prive di efficacia probatoria.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3616, f. 28v

Petenti
- *Rodomonia*, Lucrezia *de*: originaria della diocesi di Trento.
- Fratelli di Lucrezia *de Rodomonia*: originari della diocesi di Trento.

Persone ed enti coinvolti
- *Rodomonia*, Elia *de*: originario della diocesi di Trento; padre di Lucrezia e dei fratelli.
- *Rodomonia*, Dorotea *de*: originaria della diocesi di Trento: madre di Lucrezia e dei fratelli.
- Bertarelli, Tommaso di Domenico.
- Bertarelli, Nicolò di Domenico.
- Bertarelli, Domenico di Tommaso: padre di Tommaso e Nicolò.
- Bertarelli, Tommaso: padre di Domenico.
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Pio V.

357.

27 settembre 1586, Roma, S. Marco

Trento

Indulgentia

Randoni, Nicolò (*N. Randonius*)

La comunità e gli uomini di Termenago, un villaggio della val di Sole situato presso il confine con i territori svizzeri e tedeschi, al fine di assicurare un maggiore concorso di popolo alla locale chiesa di S. Nicolò, chiedono che ai fedeli, uomini e donne, penitenti e confessi che, nel corso dei dieci anni successivi, vi si rechino nel giorno di san Nicolò [6 dicembre], tra i primi vespri e il tramonto e, presso l'altare dedicato al santo recentemente eretto, preghino per il pontefice e la chiesa romana, per l'esaltazione della fede cattolica e la sconfitta dei suoi nemici e per la conservazione della pace tra i principi cristiani, sia concessa, nel primo anno, l'indulgenza plenaria e la remissione dei peccati e, negli anni successivi, un'indulgenza di sette anni e tutte le quadragene.

Nelle clausole si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. car.lis Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3615, f. 288r

Petente
- Termenago nella val di Sole (Trento): comunità e uomini.

Ente destinatario della grazia
- Termenago nella val di Sole: chiesa di S. Nicolò.

358.

22 ottobre 1586, Roma, S. Marco

Trento

Significavit

Costa, Pietro Francesco (*P. F. Costa*)

Laudomia *de Persianis*, di Trento, espone come ignoti individui si siano indebitamente appropriati di censi, terreni, edifici, proprietà e beni mobili e immobili, di documenti, diritti e somme di denaro, d'oro e argento e preziose suppellettili domestiche che le appartengono quale erede dei genitori e di altri congiunti e consanguinei e a diverso titolo, arrecando un danno che ammonta a oltre 50 ducati; Laudomia chiede, dunque, che s'ingiunga al vescovo di Trento e a due altri vescovi o ai loro vicari generali *in spiritualibus* di procedere, in nome del pontefice, personalmente o mediante idonee persone, all'emanazione, nelle chiese delle proprie diocesi, di un monitorio nei confronti non solo degli autori dell'indebita appropriazione, ma anche di quanti conoscano la sorte dei beni e dei diritti rivendicati, affinché, entro un determinato termine, provvedano a restituirli, ovvero rivelino le informazioni di cui siano in possesso, [minacciando diversamente la comminazione della scomunica].

Nelle clausole si dispone che il documento sia inviato attraverso l'*officium contraddictarum* e che si proceda nel rigoroso rispetto delle disposizioni recentemente emanate in cancelleria da parte di Pio V; si precisa, inoltre, come le informazioni ottenute in seguito all'emanazione del monitorio possano essere impiegate unicamente in sede civile, intendendo diversamente che siano prive di efficacia probatoria.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3617, f. 65r

Petente
- *Persianis*, Laudomia *de*: di Trento.

Persone ed enti coinvolti
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Pio V.

359.

31 ottobre 1586, Roma, S. Pietro

Trento

Commissio per breve

Masinus, F.[1]

Sigismondo Thun, unitamente ai membri della famiglia coinvolti nella vertenza, espone come siano trascorsi tre mesi dal momento in cui il sacerdote Bartolomeo Tresoli, pievano di Malé, benché non ignorasse che egli e i famigliari dispongono da tempo immemorabile del diritto alla riscossione delle rendite decimali pertinenti alle pievi di Livo e Malé, si era rivolto alla congregazione del concilio, ottenendo un mandato che gli consentisse di esigere il versamento integrale della 'quarta' relativa ai terreni situati entro i limiti del territorio della parrocchia, e rileva come, protestando che, in precedenza, i pievani di Malé si erano costantemente limitati a percepire una porzione della 'quarta' e che la Congregazione aveva proceduto in maniera affrettata, senza acquisire un'adeguata cognizione dei termini della questione, avesse presentato appello al patriarca di Aquileia che, disponendo di una conoscenza analogamente superficiale del contenzioso, aveva confermato la sentenza della congregazione, inducendolo a presentare appello al pontefice, che, al fine di evitare ulteriori aggravi, aveva affidato l'istruzione del procedimento al nunzio apostolico a Venezia; dal momento che Sigismondo e i famigliari hanno motivo di dubitare dell'efficacia della giurisdizione del nunzio, dato che l'autorità di cui dispone non si estende oltre i confini del territorio della repubblica, chiedono che la definizione della vertenza, unitamente agli annessi e ai connessi e alla contesa principale, sia affidata al nunzio apostolico a Venezia, affinché provveda all'esame della controversia e la conduca a termine, conferendogli l'autorità di citare e inibire, giungendo alla comminazione delle censure ecclesiastiche e di sanzioni pecuniarie, di prorogare i termini stabiliti dal diritto, di revocare gli atti che, nel frattempo, si siano compiuti o si sia tentato di compiere e d'intraprendere le iniziative che consideri indispensabili e adeguate.

Nelle clausole si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Castrucci, Giovanni Battista (*Io. B. card. Castruccius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3616, f. 220r

Altre suppliche sulla vicenda sono qui riportate ai numeri 3, 273, 287, 413, 425.

Petente
- Thun, Sigismondo.
- Thun: membri della famiglia.

Persone ed enti coinvolti
- Tresoli, Bartolomeo: sacerdote; pievano della pieve di Malé (Trento).
- Roma: congregazione del concilio.
- Aquileia: patriarca.
- Venezia: nunzio apostolico.

[1] Katterbach ricorda *F. Maninus* che identifica con Francesco Manini.

360.

10 dicembre 1586, Roma, S. Marco

Trento[1]

Matrimonialis

L.

Nicolò *de Varesio* e Caterina *de Caladis*, *de loco Carpeni*, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio e, quindi, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado e avevano sospeso i preparativi; dal momento che Caterina, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non avrebbe modo di contrarre matrimonio con una persona di cui non sia consanguinea né affine, mentre Nicolò sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito

di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Nicolò e Caterina, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione di almeno tre mesi, ovvero di maggiore durata, nell'eventualità che lo considerino vantaggioso, e qualora abbiano accertato che Caterina non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3619, f. 78v

Petenti
- *Varesio*, Nicolò *de*: *de loco Carpeni* (Trento).
- *Caladis*, Caterina *de*: *de loco Carpeni*.

[1] L'identificazione della diocesi non è sicura.

361.

10 dicembre 1586, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Bernardino Bertolini, di Manzano e Pedrina Calabri, di Gardumo, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Bernardino e Pedrina, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno due mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione di almeno due mesi, ovvero di maggiore durata, nell'eventualità che lo considerino vantaggioso, e qualora abbiano accertato che Pedrina non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3620, f. 4r

Petenti
- Bertolini, Bernardino: di Manzano (Trento).
- Calabri, Pedrina: di Gardumo (Trento).

362.

15 dicembre 1586, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Pietro, figlio di Tommaso *de Saladis*, di Nanno, nella val di Non, espone come, sopraffatto da una sconsiderata concupiscenza, avesse avuto rapporti carnali con Caterina, figlia di Simone Fedrizzi, anch'ella di Nanno, benché non ignorasse di essere unito alla donna da un vincolo di consanguineità di quarto grado, ma senza la speranza di conseguire con maggiore facilità, in seguito all'ammissione della propria trasgressione, la dispensa da parte del pontefice; dal momento che Caterina, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non avrebbe modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, mentre Pietro sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Pietro e Caterina, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e accordando, infine, nel

nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione di almeno tre mesi, ovvero di maggiore durata, nell'eventualità che lo considerino vantaggioso, e qualora abbiano accertato che Caterina non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3619, f. 18v

Una supplica precedente viene approvata il 30 agosto 1586 (scheda 355).

Petenti
- *Saladis*, Pietro di Tommaso *de*: di Nanno nella val di Non (Trento).
- Fedrizzi, Caterina di Simone: di Nanno nella val di Non.

363.

5 gennaio 1587, Roma, S. Pietro

Trento

Significavit

Ricci, Alfonso (*A. Riccius*)

Cristoforo di Cristoforo Quetta, di Trento, espone come ignoti individui si siano indebitamente appropriati di censi, terreni, edifici, proprietà e beni mobili e immobili, di documenti, diritti e somme di denaro, d'oro e argento e preziose suppellettili domestiche che gli appartengono quale erede del padre e del nonno Francesco e a diverso titolo, arrecando un danno che ammonta a oltre 50 ducati; Cristoforo chiede, dunque, che s'ingiunga al vescovo di Trento o al suo vicario generale *in spiritualibus* di procedere, in nome del pontefice, personalmente o mediante idonee persone, all'emanazione, nelle chiese della diocesi, di un monitorio nei confronti non solo degli autori dell'indebita appropriazione, ma

anche di quanti conoscano la sorte dei beni e dei diritti rivendicati, affinché, entro un determinato termine, provvedano a restituirli, ovvero rivelino le informazioni di cui siano in possesso, [minacciando diversamente la comminazione della scomunica].

Nelle clausole si dispone che il documento sia inviato attraverso l'*officium contraddictarum* e che si proceda nel rigoroso rispetto delle disposizioni recentemente emanate in cancelleria da parte di Pio V; si precisa, inoltre, come le informazioni ottenute in seguito all'emanazione del monitorio possano essere impiegate unicamente in sede civile, intendendo diversamente che siano prive di efficacia probatoria.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3622, f. 222r

Petente
- Quetta, Cristoforo di Cristoforo: di Trento.

Persone ed enti coinvolti
- Quetta, Cristoforo di Francesco: padre di Cristoforo.
- Quetta, Francesco: nonno di Cristoforo.
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Pio V.

364.

15 gennaio 1587, Roma, S. Pietro

Trento

Indulgentia

L.

Giovanni Giacomo Alberti, di Trento, al fine di assicurare un maggiore concorso di popolo alla chiesa di S. Francesco, appartenente all'ordine dei frati minori conventuali e situata nel territorio o nel borgo fortificato di Riva, chiede che ai fedeli, uomini e donne, penitenti e confessi che vi si rechino nei giorni del natale e della pasqua, tra i primi e i secondi vespri, pregando per la conservazione della pace tra i principi cristiani, per l'estirpazione delle eresie e per la conferma del pontefice e l'esaltazione della chiesa romana e ricevendovi il sacramento dell'eucarestia, sia concessa l'indulgenza plenaria e la remissione dei peccati.

Nelle clausole si precisa che l’indulgenza viene concessa limitatamente a un periodo di vent’anni, disponendo che il documento da predisporre in seguito all’approvazione della supplica sia redatto in forma di breve.

Fiat ut petitur.

Sisto V (*F.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3622, f. 69v

Una supplica successiva viene approvata il 25 maggio 1587 (scheda 384).

Petente
- Alberti, Giovanni Giacomo: di Trento; *aromatarius* pontificio.

Ente destinatario della grazia:
- Riva [del Garda] (Trento), territorio o borgo fortificato: chiesa di S. Francesco appartenente all’ordine dei frati minori conventuali.

365.

18 gennaio 1587, Roma, S. Pietro

Trento

Indulgentia

Del Carretto, Tullio (*T. Carrettus*)

Gli uomini di Cologna e Gavazzo, al fine di assicurare un maggiore concorso di popolo alla locale chiesa di S. Zeno, chiedono che ai fedeli confessi e comunicati che, nel corso dei dieci anni successivi, annualmente vi si rechino nel giorno di san Zeno [8 dicembre], tra i primi vespri e il tramonto, pregando per il pontefice, per l’esaltazione della fede cattolica e la sconfitta dei suoi nemici, per la conservazione della pace tra i principi cristiani, per l’estirpazione delle eresie, la riduzione degli eretici e la conversione degli infedeli, sia concessa, nel primo anno, l’indulgenza plenaria e la remissione dei peccati e, negli anni successivi, un’indulgenza di sette anni e tutte le quadragene.

Nelle clausole si dispone che il documento da predisporre in seguito all’approvazione della supplica sia redatto in forma di breve.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3621, f. 160v

Petente
- Cologna e Gavazzo (Trento): uomini.

Ente destinatario della grazia:
- Cologna e Gavazzo: chiesa di S. Zeno.

366.

24 gennaio 1587, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Cecilia, figlia di Virgilio Endrizzi, originaria della pieve di Spor, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Cecilia e Cristoforo, figlio di Giacomo Cristan, anch'egli originario della pieve di Spor, che sono uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3622, f. 3v

Petenti
- Cristan, Cristoforo di Giacomo: originario della pieve di Spor (Trento).
- Endrizzi, Cecilia di Virgilio: originaria della pieve di Spor.

367.

24 gennaio 1587, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

L’angustia del luogo in cui risiede impedisce ad Antonia, figlia di Battista Florianelli, di Lizzana, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Antonia e Giacomo, figlio di Francesco *Brolia*, anch’egli di Lizzana, che sono uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune, chiedono, dunque, la dispensa dall’impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all’unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all’approvazione della supplica sia inviato attraverso l’*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all’ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s’impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un’attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3622, f. 3v

Petenti
- *Brolia*, Giacomo di Francesco: di Lizzana (Trento).
- Florianelli, Antonia di Battista: di Lizzana.

368.

28 gennaio 1587, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Martino Gabrielli e Margherita Maddalena Lega, di Predazzo, nella val di Fiemme, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio e provveduto alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, apprendendo di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che Margherita Maddalena, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non avrebbe modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3621, f. 225r

Petenti
- Gabrielli, Martino: di Predazzo nella valle di Fiemme (Trento).
- Lega, Margherita Maddalena: di Predazzo nella valle di Fiemme.

369.

30 gennaio 1587, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Francesca, figlia di Martino *de Bodesaniis*, originaria della pieve di Banale, espone come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non abbia modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine e che, essendo assai povera, qualora tentasse di accasarsi in un diverso villaggio, la dote di cui dispone si rivelerebbe inadeguata; Francesca e Bartolomeo, figlio di Antonio Tomasi, anch'egli assai povero, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di terzo grado che li unisce, il

permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce il compito di dare attuazione alla concessione sia affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Sisto V (*F.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3621, f. 75v

Petenti
- Tomasi, Bartolomeo di Antonio: originario della pieve di Banale (Trento).
- *Bodesaniis*, Francesca di Martino *de*: originaria della pieve di Banale.

370.

6 marzo 1587, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Bartolomeo Tomasi, di Senaso e Francesca Martini, di Glolo ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio e, quindi, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di affinità di terzo grado; dal momento che Francesca, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non avrebbe modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, mentre Bartolomeo sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone, e che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di accasarsi, e susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole si dispone che il compito di dare attuazione alla concessione sia affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Bartolomeo e Francesca, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione di almeno tre mesi, ovvero di maggiore durata, nell'eventualità che lo considerino vantaggioso, e qualora abbiano accertato che Francesca non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Fiat ut petitur.

Sisto V (*F.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3624, f. 214r-v

Una supplica precedente viene approvata il 1° gennaio 1586 (scheda 335).

Petenti
- Martini, Francesca: di Glolo (Trento).
- Tomasi, Bartolomeo: di Senaso (Trento).

371.

11 marzo 1587, Roma, S. Pietro

Trento, *nullius*

Matrimonialis

L.

Rocco, figlio di Bartolomeo e Bella, figlia di Guglielmo Martinelli, *ex loco Nomazii*, villaggio situato nel territorio della pieve di Gardumo e Giovanni, figlio di Leonardo di Amico *Fessus* e Rita, figlia di Nardo, *ex loco Tornaressii*, villaggio situato nella provincia di Lanciano, ma sottratto all'autorità diocesana, espongono come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiedono, non abbiano modo di contrarvi matrimonio con persone di pari condizione di cui non siano consanguinei né affini: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che i documenti da predisporre in seguito all'approvazione della supplica siano inviati separatamente attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario della diocesi in cui risiedono Rocco e Bella o al suo vicario generale *in spiritualibus*, e all'ordinario la cui sede si trovi alla minore distanza dal luogo in cui risiedono Giovanni e Rita, imponendo loro di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3623, f. 298v

Petenti
- Rocco di Bartolomeo: *ex loco Nomazii* nella pieve di Gardumo (Trento).
- Martinelli, Bella di Guglielmo: *ex loco Nomazii* nella pieve di Gardumo.
- *Fessus*, Giovanni di Leonardo di Amico: *ex loco Tornaressii* nella provincia di Lanciano (*nullius diocesis*).
- Rita di Nardo: *ex loco Tornaressii* nella provincia di Lanciano.

372.

11 marzo 1587, Roma, S. Pietro

Trento

Commissio

Bonvisi, Bonvisio (*B. Bonvisius*)

Al termine della vertenza che opponeva la comunità e gli uomini di Borzago, quali

attori, a Tommaso *Paseta*, residente nel villaggio, quale comparente, in merito a un prato, situato nella località denominata *ad Carisma*, che quest'ultimo aveva acquisito diversi anni prima, conservandone l'incontestata proprietà fino a che, solo recentemente, gli avversari avevano avanzato le proprie rivendicazioni, il vicario generale del vescovo di Trento si era pronunciato in favore della comunità; *Paseta* aveva immediatamente presentato appello e il luogotenente del patriarca di Venezia, cui la definizione della vertenza era stata affidata, procedendo in maniera affrettata, trascurando di attendere la produzione delle lettere dimissorie e non curandosi dell'assenza dell'appellante, aveva confermato la sentenza; *Paseta* aveva nuovamente presentato appello e il luogotenente del patriarca, quale uditore, in considerazione dello spirare dei termini stabiliti dal diritto, aveva dichiarato come le due sentenze fossero passate in giudicato; *Paseta* chiede, dunque, che la definizione della vertenza d'appello che promuove in merito all'annullamento delle sentenze e alla reintegrazione dei termini, unitamente agli annessi e ai connessi e alla contesa principale, sia affidata a un giudice rivestito di dignità ecclesiastica, che risieda in una località contigua, conferendogli l'autorità di citare gli avversari e quant'altri siano coinvolti, d'inibire le persone menzionate e quant'altri ritenga opportuno, giungendo alla comminazione delle censure ecclesiastiche e di sanzioni pecuniarie di cui possa stabilire liberamente l'ammontare, di provvedere al ripristino della condizione giuridica antecedente lo spirare dei termini, di revocare gli atti che, nel frattempo, si siano compiuti o si sia tentato di compiere, di dichiarare come i disobbedienti e i ribelli siano incorsi nelle sanzioni, inasprendole e ulteriormente aggravandole, di ricorrere, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, all'intervento dell'autorità secolare e d'intraprendere le iniziative che consideri indispensabili e adeguate.

Nelle clausole si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve *supplicatione introclusa*; il compito di provvedere alla definizione della vertenza viene affidato, congiuntamente o separatamente, al vescovo di Verona e al vescovo di Feltre o ai loro vicari generali.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Ferratini, Bartolomeo (*B. Amerinus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3624, f. 62v

Petente
- *Paseta*, Tommaso: di Borzago (Trento).

Persone ed enti coinvolti
- Borzago: comunità e uomini.
- Trento: vescovo.

- Trento: vicario generale del vescovo.
- Aquileia: patriarca.
- Aquileia: luogotenente del patriarca.
- Feltre: vescovo.
- Feltre: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Verona: vescovo.
- Verona: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.

373.

20 marzo 1587, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Bartolomeo Masotti, di Trento, espone come, sopraffatto da una sconsiderata concupiscenza, avesse avuto rapporti carnali con Maria *Cathenna*, anch'ella di Trento, benché non ignorasse di essere unito alla donna da un vincolo di consanguineità di quarto grado, ma senza la speranza di conseguire con maggiore facilità, in seguito all'ammissione della propria trasgressione, la dispensa da parte del pontefice; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie e susciterebbe grave scandalo, Bartolomeo e Maria chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il compito di dare attuazione alla concessione sia affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Bartolomeo e Maria, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno due mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assolu-

zione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione di almeno due mesi, ovvero di maggiore durata, nell'eventualità che lo considerino vantaggioso, e qualora abbiano accertato che Maria non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica; si precisa, infine, come si possa procedere all'attuazione della concessione unicamente a condizione che si sia accertato, attraverso un formale giuramento, che Bartolomeo e Maria non abbiano avuto rapporti carnali nutrendo la speranza di conseguire con maggiore facilità l'approvazione della supplica e che nei loro confronti non sia stato aperto un procedimento giudiziario.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3627, f. 12r

Petenti
- Masotti, Bartolomeo: di Trento.
- *Cathenna*, Maria: di Trento.

374.

21 marzo 1587, Roma, S. Pietro

Trento

Significavit

Costa, Pietro Francesco (*P. F. Costa*)

Elisabetta, figlia di Giacomo, di Preore, vedova di Nicolò Brusaferri e moglie di Baldo Murari, espone come ignoti individui si siano indebitamente appropriati di censi, terreni, edifici, proprietà e beni mobili e immobili, di documenti, diritti e somme di denaro, d'oro, argento e preziose suppellettili domestiche che le appartengono quale erede del primo marito e a diverso titolo, arrecando un dan-

no che ammonta a oltre 50 ducati; Elisabetta chiede, dunque, che s’ingiunga al vescovo di Trento o al suo vicario generale *in spiritualibus* di procedere, in nome del pontefice, personalmente o mediante idonee persone, all’emanazione, nelle chiese della diocesi, di un monitorio nei confronti non solo degli autori dell’indebita appropriazione, ma anche di quanti conoscano la sorte dei beni e dei diritti rivendicati, affinché, entro un determinato termine, provvedano a restituirli, ovvero rivelino le informazioni di cui siano in possesso, [minacciando diversamente la comminazione della scomunica].

Nelle clausole si dispone che il documento sia inviato attraverso l’*officium contraddictarum* e che si proceda nel rigoroso rispetto delle disposizioni recentemente emanate in cancelleria da parte di Pio V; si precisa, inoltre, come le informazioni ottenute in seguito all’emanazione del monitorio possano essere impiegate unicamente in sede civile, intendendo diversamente che siano prive di efficacia probatoria.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3625, f. 64r

Petente
- Elisabetta di Giacomo: di Preore (Trento).

Persone ed enti coinvolti
- Brusaferri, Nicolò: di Preore; precedente marito di Elisabetta.
- Murari, Baldo: di Preore; marito di Elisabetta.
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Pio V.

375.

8 aprile 1587, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Giovanni, figlio di *Cogolus* Cominelli, di Costa, reduce da una campagna militare contro i turchi, espone come, sopraffatto da una sconsiderata concupiscenza, avesse avuto rapporti carnali con Maria, figlia di Giuseppe *Griya*, anch’ella di Costa, benché non ignorasse di essere unito alla donna da un vincolo di affinità

di secondo grado, ma senza la speranza di conseguire con maggiore facilità, in seguito all'ammissione della propria trasgressione, la dispensa da parte del pontefice; dal momento che Maria, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non avrebbe modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, mentre Giovanni, pur essendo povero, sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone e anzi, impegnandosi ad accrescerla convenientemente, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole s'impone all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus* di provvedere all'immediata separazione di Giovanni che, giunto a Roma al fine di ottenere la dispensa, si trova presso la curia, e Maria, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dal seguirne l'esempio e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Maria non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica; si precisa, infine, come si possa procedere all'attuazione della concessione unicamente a condizione che si sia accertato, attraverso un formale giuramento, che Giovanni e Maria non abbiano avuto rapporti carnali nutrendo la speranza di conseguire con maggiore facilità l'approvazione della supplica e verificato che la dote della donna sia stata effettivamente accresciuta.

Fiat ut petitur.

Sisto V (*F.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3625, f. 264r

Petenti
- Cominelli, Giovanni di *Cogolus*: di Costa (Trento).
- *Griya*, Maria di Giuseppe: di Costa.

376.

13 aprile 1587, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

L.

L’angustia del luogo in cui risiede impedisce ad Anastasia *de Parelis*, di Coredo, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Anastasia e Bernardo Martinelli, di Smarano, chiedono, dunque, la dispensa dall’impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all’approvazione della supplica sia inviato attraverso l’*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all’ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s’impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un’attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3626, f. 103v

Petenti
- Martinelli, Bernardo: di Smarano (Trento).
- *Parelis*, Anastasia *de*: di Coredo (Trento).

377.

13 aprile 1587, Roma, S. Marco

Trento, [Montefeltro]

Matrimonialis

L.

Paolo, figlio di Giovanni *Dal Caro* e Lucia, figlia di Gabriele Boninsegna di Pré di Ledro, nell'omonima valle, nella diocesi di Trento e Matteo, figlio di Simone Della Bona ed Elisabetta *Grangiona*, di Monte Giardino, nella diocesi di Montefeltro, espongono come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiedono, non abbiano modo di contrarvi matrimonio con persone di pari condizione di cui non siano consanguinei né affini; chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che i documenti da predisporre in seguito all'approvazione della supplica siano inviati separatamente attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato agli ordinari o ai loro vicari generali *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (A. cardinalis Carafa)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3626, f. 32r-v

Petenti
- *Dal Caro*, Paolo di Giovanni: di Prè di Ledro nella valle di Ledro (Trento).
- Boninsegna, Lucia di Gabriele: di Prè di Ledro nella valle di Ledro.
- Della Bona, Matteo di Simone: di Monte Giardino (Montefeltro).
- *Grangiona*, Elisabetta: di Monte Giardino.

378.

16 aprile 1587, Roma, S. Marco

Roma

Officium

L.

Evangelista *Pilottus* intende resignare l'ufficio di *miles pius* che gli era stato conferito in seguito alla morte del precedente titolare, Antonio *de Collonibus*; Giovanni Fachinetti, originario della diocesi di Trento, chiede l'ammissione della

resignazione, la concessione dell'ufficio, unitamente ai relativi onori, oneri, salari ed emolumenti, e l'aggregazione al collegio dei *milites pii*.

Nelle clausole si dispone che, qualora lo si ritenga opportuno, nel documento da redigere in seguito all'approvazione della supplica, il conferimento dell'ufficio sia posto in relazione unicamente alla morte di *de Collonibus*, omettendo la menzione della resignazione compiuta da *Pilottus*.

Fiat ut petitur.

Sisto V (*F.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3626, f. 214r

Petente
- Fachinetti, Giovanni: originario della diocesi di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni
- Roma: ufficio di *miles pius*.

Persone ed enti coinvolti
- *Pilottus*, Evangelista: datario; prelato domestico; titolare dell'ufficio di *miles pius.*
- *Collonibus*, Antonio *de*: precedente titolare dell'ufficio di *miles pius*.

379.

24 aprile 1587, Roma, S. Pietro

Trento, [Rieti]

Matrimonialis

Glorieri, Alessandro (*A. Glorierius*)

Pietro Buffati e Agnese, figlia di Giorgio Giorgi, di Darzo di Lodrone, nella diocesi di Trento e Giovanni Stefani e Primavera, figlia di Giovanni Bernardini, di Poggio Fidoni, nella diocesi di Rieti, uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune, espongono come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiedono, non abbiano modo di contrarvi matrimonio con persone di pari condizione di cui non siano consanguinei né affini: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che i documenti da predisporre in seguito all'appro-

vazione della supplica siano inviati separatamente attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato agli ordinari o ai loro vicari generali *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3626, f. 154r

Petenti
- Buffati, Pietro: di Darzo di Lodrone (Trento).
- Giorgi, Agnese di Giorgio: di Darzo di Lodrone.
- Stefani, Giovanni: di Poggio Fidoni (Rieti).
- Bernardini, Primavera di Giovanni: di Poggio Fidoni.

380.

7 maggio 1587, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Elisabetta, figlia di Giovanni *de Brentonigis*, di Maiano, villaggio situato nel territorio della pieve di Cles, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Elisabetta e Bartolomeo, figlio di Lurino *de Lurinis*, anch'egli di Maiano, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3629, f. 18v

Petenti
- *Lurinis*, Bartolomeo di Lurino *de*: di Maiano nella pieve di Cles (Trento).
- *Brentonigis*, Elisabetta di Giovanni *de*: di Maiano nella pieve di Cles.

381.

15 maggio 1587, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Nicolò, figlio del defunto Simone Bartolomeo e Cesarina, figlia di Andrea, *ex loco Collis Petrazi*, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne e avevano avuto numerosi rapporti carnali, generando dei figli; l'illecita relazione, tuttavia, era giunta a conoscenza dell'ordinario o del suo vicario che aveva ordinato l'arresto di Nicolò, disponendone la carcerazione e un mese era trascorso prima che potesse riacquistare la libertà, ottemperando al mandato che gl'imponeva d'impegnarsi formalmente a prendere in moglie Cesarina alla presenza del sacrista della chiesa di Trento, cui era stata attribuita la funzione del parroco; in seguito, Nicolò e Cesarina, provvedendo, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado ed erano stati informati della necessità di ottenere una dispensa da parte del pontefice: immediatamente, Nicolò si era recato a Roma; dal momento che l'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Cesarina, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole s'impone all'ordinario o al suo vicario generale di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Nicolò e Cesarina, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno due mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Cesarina non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3629, f. 69r

Petenti
- Bartolomeo, Nicolò di Simone: *ex loco Collis Petrazi* (Trento).
- Cesarina di Andrea: *ex loco Collis Petrazi*.

Persona ed ente coinvolto
- Trento: sacrista della cattedrale.

382.

15 maggio 1587, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

Gualteruzzi, Tommaso Tommasio (*Tho. To. Gualterutius*)

Francesca, figlia di Nicolò Galliani, di Praso, villaggio situato nel territorio della pieve di Bono, espone come, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non abbia modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, mentre Giacomo, figlio di Pietro *de Mays*, anch'egli di Praso, sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone; Giacomo e Francesca sono, tuttavia, uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado: chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3629, f. 75r

Petenti
- *Mays*, Giacomo di Pietro *de*: di Praso nella pieve di Bono (Trento).
- Galliani, Francesca di Nicolò: di Praso nella pieve di Bono.

383.

15 maggio 1587, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

Tommasina, figlia di Gregorio Aricocchi, di Praso, villaggio situato nel territorio della pieve di Bono, espone come, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non abbia modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, mentre Giovanni, figlio di Bartolomeo Bersani, anch'egli di Praso, sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone; Giovanni e Tommasina sono, tuttavia, uniti da un primo vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune e da un secondo vincolo di

consanguineità di quarto grado che trae origine da un diverso ascendente comune, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal duplice vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il primo vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3629, f. 75v

Petenti
- Bersani, Giovanni di Bartolomeo: di Praso nella pieve di Bono (Trento).
- Aricocchi, Tommasina di Gregorio: di Praso nella pieve di Bono.

384.

25 maggio 1587, Roma, S. Pietro

Trento

Indulgentia

L.

Giovanni Giacomo Alberti, al fine di assicurare un maggiore concorso di popolo alla chiesa di S. Giuseppe di Riva, in cui si è regolarmente istituita una confraternita di disciplinati, chiede che ai fedeli, uomini e donne, penitenti, confessi e comunicati che, nel corso dei dieci anni successivi, vi si rechino in un giorno che s'intende indicare nel documento da redigere in seguito all'approvazione della supplica, da designare scegliendo tra il giorno dell'ascensione e la festa del *corpus Domini*, tra i primi vespri e il tramonto, pregando per la conservazione della pace tra i principi cristiani, per l'estirpazione delle eresie e per l'esaltazione della chiesa romana, sia concessa, nel primo anno, l'indulgenza plenaria e la remissione dei peccati e, negli anni successivi, un'indulgenza di sette anni e tutte le quadragene.

Nelle clausole si dispone che il documento sia redatto in forma di breve, con la clausola *Volumus*.

Fiat ut petitur.

Sisto V (*F.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3629, f. 190r

Una supplica precedente viene approvata il 15 gennaio 1587 (scheda 364).

Petente
- Alberti, Giovanni Giacomo: di Trento; *aromatarius* pontificio.

Persona ed ente coinvolto
- Riva [del Garda] (Trento): confraternita dei disciplinati istituita presso la chiesa di S. Giuseppe.

Ente destinatario della grazia:
- Riva [del Garda]: chiesa di S. Giuseppe.

385.

27 maggio 1587, Roma, S. Pietro

Trento

Significavit

Orfini, Giovanni Battista (*Io. Ba. Orphinus*)

Il mercante Martino Cazuffi, residente a Trento, espone come ignoti individui si siano indebitamente appropriati di somme di denaro, d'oro, argento, di altre merci e preziose suppellettili domestiche che gli appartengono, arrecando un danno che ammonta a oltre 50 ducati; Martino chiede, dunque, che s'ingiunga al vescovo di Trento o al suo vicario generale *in spiritualibus* di procedere, in nome del pontefice, personalmente o mediante idonee persone, all'emanazione, nelle chiese della diocesi, di un monitorio nei confronti non solo degli autori dell'indebita appropriazione, ma anche di quanti conoscano la sorte dei beni e dei diritti rivendicati, affinché, entro un determinato termine, provvedano a restituirli, ovvero rivelino le informazioni di cui siano in possesso, [minacciando diversamente la comminazione della scomunica].

Nelle clausole si dispone che il documento sia inviato attraverso l'*officium contraddictarum* e che si proceda nel rigoroso rispetto delle disposizioni recentemente emanate in cancelleria da parte di Pio V; si precisa, inoltre, come le informazioni ottenute in seguito all'emanazione del monitorio possano essere impiegate uni-

camente in sede civile, intendendo diversamente che siano prive di efficacia probatoria.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3630, f. 84v

Petente
- Cazuffi, Martino: mercante di Trento.

Persone ed enti coinvolti
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Pio V.

386.

1 giugno 1587, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Antonio Sartori, di Lenzumo, nella valle di Ledro, espone come, sopraffatto da una sconsiderata concupiscenza, avesse avuto rapporti carnali con Betta Bertolini, anch'ella di Lenzumo, benché non ignorasse di essere unito alla donna da un vincolo di affinità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune, ma senza la speranza di conseguire con maggiore facilità, in seguito all'ammissione della propria trasgressione, la dispensa da parte del pontefice; dal momento che Betta, essendo assai povera e non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non avrebbe modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, mentre Antonio, pur essendo anch'egli assai povero, sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone, e che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di

Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato ad Antonio e Betta, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno due mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata, e qualora abbiano accertato che Betta non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica; si precisa, infine, come si possa procedere all'attuazione della concessione unicamente a condizione che si sia accertato, attraverso un formale giuramento, che Antonio e Betta non abbiano avuto rapporti carnali nutrendo la speranza di conseguire con maggiore facilità l'approvazione della supplica e che, qualora nei loro confronti sia stato aperto un procedimento giudiziario, l'eventuale sentenza sia stata eseguita.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3630, f. 129r-v

Petenti
- Sartori, Antonio: di Lenzumo nella valle di Ledro (Trento).
- Bertolini, Betta: di Lenzumo nella valle di Ledro.

387.

1 giugno 1587, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Cristoforo Frizzi ed Eufemia Madruzzo, originari della diocesi di Trento e Giovanni Fornaroli e Caterina, figlia di *Dolartus* Tapparelli, di Cellentino, nella val di Sole, espongono come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiedono, non abbiano modo di contrarvi matrimonio con persone di cui non siano consanguinei né affini; chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3630, f. 137r

Petenti
- Frizzi, Cristoforo: originario della diocesi di Trento.
- Madruzzo, Eufemia: originaria della diocesi di Trento.
- Fornaroli, Giovanni: di Cellentino nella val di Sole (Trento).
- Tapparelli, Caterina di *Dolartus*: di Cellentino nella val di Sole.

388.

1 giugno 1587, Tuscolo

Trento, *nullius*

Matrimonialis

L.

Marco, figlio di Andrea Segata e Caterina, figlia di Antonio Belli, di Sopramonte, nella diocesi di Trento e Fausto Fiorelli e Ortensia *Hercules*, *ex loco Castri Rivosi*, villaggio situato nella provincia di Roma e nello stato di Ferentillo, ma sottratto all'autorità diocesana, uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune, espongono come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiedono, non abbiano modo di contrarvi matrimonio con persone di pari condizione di cui non siano consanguinei né affini: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che i documenti da predisporre in seguito all'approvazione della supplica siano inviati separatamente attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario della diocesi in cui risiedono Marco e Caterina o al suo vicario generale *in spiritualibus*, e all'ordinario la cui sede si trovi alla minore distanza dal luogo in cui risiedono Fausto e Ortensia o al suo vicario generale *in spiritualibus*, imponendo loro di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3630, f. 137r

Petenti
- Segata, Marco di Andrea: di Sopramonte (Trento).
- Belli, Caterina di Antonio: di Sopramonte.
- Fiorelli, Fausto: ex loco Castri Rivosi nella provincia di Roma e nello stato di Ferentillo (*nullius diocesis*).
- *Hercules*, Ortensia: *ex loco Castri Rivosi* nella provincia di Roma e nello stato di Ferentillo.

389.

1 giugno 1587, Tuscolo

Trento, [Brescia]

Significavit

Costa, Pietro Francesco (*P. F. Costa*)

Adriano, Ludovico e Zanotto Zannetti, originari di Lavenone, nella val Sabbia, nella diocesi di Brescia, figli ed eredi di Giovanni Maria Zannetti, espongono come ignoti individui si siano indebitamente appropriati di censi, terreni, edifici, proprietà e beni mobili e immobili, di scritture pubbliche e private, ma provviste di efficacia probatoria, diritti e somme di denaro, d'oro, argento e preziose suppellettili domestiche che appartengono loro quali eredi del padre, arrecando un danno che ammonta a oltre 50 ducati; Zanotto, Adriano e Ludovico chiedono, dunque, che s'ingiunga ai vescovi di Trento, Brescia e Verona o ai loro vicari generale *in spiritualibus* di procedere, in nome del pontefice, all'emanazione, nelle chiese delle proprie diocesi, di un monitorio nei confronti non solo degli autori dell'indebita appropriazione, ma anche di quanti conoscano la sorte dei beni e dei diritti rivendicati, affinché, entro un determinato termine, provvedano a restituirli, ovvero rivelino le informazioni di cui siano in possesso, [minacciando diversamente la comminazione della scomunica].

Nelle clausole si dispone che il documento sia inviato attraverso l'*officium contraddictarum* e che si proceda nel rigoroso rispetto delle disposizioni recentemente emanate in cancelleria da parte di Pio V; si precisa, inoltre, come le informazioni ottenute in seguito all'emanazione del monitorio possano essere impiegate unicamente in sede civile, intendendo diversamente che siano prive di efficacia probatoria.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3631, f. 166r

Petenti
- Zannetti, Adriano di Giovanni Maria: di Lavenone nella val Sabbia (Brescia).
- Zannetti, Ludovico di Giovanni Maria: di Lavenone nella val Sabbia.
- Zannetti, Zanotto di Giovanni Maria: di Lavenone nella val Sabbia.

Persone ed enti coinvolti
- Zannetti, Giovanni Maria: di Lavenone nella val Sabbia; padre di Adriano, Ludovico e Zanotto.
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Brescia: vescovo.
- Brescia: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Verona: vescovo.
- Verona: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Pio V.

390.

26 giugno 1587, Roma, S. Marco

Trento

Commissio

Mileti, Alessandro (*Alex. Miletus*)

Bernardino, figlio di Melchiorre *Giosserli*, di Calavino, espone come avesse costantemente ricusato di prendere in moglie Giacoma, figlia di Michele *Molfadinarius*, anch'ella di Calavino, ritenendone inadeguata la dote e riprovevole la condotta e come, convocato dal vicario generale *in spiritualibus* del vescovo di Trento, giunto al villaggio nel corso della visita della diocesi, e invitato a risoversi al matrimonio, avesse persistito nel rifiuto, inducendo i consanguinei della donna, sopraggiunti numerosi e armati di archibugio, a minacciare di ucciderlo: inerme, privo di via di fuga e sopraffatto dal timore della morte, aveva acconsentito all'unione, benché, in seguito, non avesse esitato a lamentare la coercizione subita; dal momento che non possono sussistere dubbi in merito all'invalidità del matrimonio, Bernardino chiede che la definizione della vertenza o delle vertenze che promuove o si ripromette di promuovere nei confronti di Giacoma e di quant'altri siano coinvolti, sia affidata a uno degli ordinari la cui sede si trovi alla minore distanza dal luogo in cui risiedono le parti, affinché provveda all'esame della controversia e la conduca a termine, conferendogli l'autorità di citare e inibire, giungendo alla comminazione delle censure ecclesiastiche e di sanzioni pecuniarie, di dichiarare come i contraddittori siano incorsi nelle sanzioni, inasprendole e ulteriormente aggravandole e di ricorrere, qualora lo ritenga opportuno, all'intervento dell'autorità secolare, di provvedere alla separazione di Bernardino e Giacoma, accordando al primo, qualora rifiuti l'unione con la donna, la facoltà di contrarre nuovamente matrimonio e di compiere gli atti che considerino indispensabili e adeguati.

Nelle clausole si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica possa essere redatto in forma di breve, ovvero di breve *supplicatione introclusa*; l'esame della vertenza viene affidato al vescovo di Trento o al suo vicario generale *in spiritualibus* e in conformità al diritto.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Castrucci, Giovanni Battista (*Io. B. card. Castruccius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3631, f. 10r

Petente
- *Giosserli*, Bernardino di Melchiorre: di Calavino (Trento).

Persone ed enti coinvolti
- *Molfadinarius*, Giacoma di Michele: di Calavino.
- Consanguinei di Giacoma di Michele *Molfadinarius*: di Calavino.
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.

391.

1 agosto 1587, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

L.

Matteo *Simblantis*, di Rallo, villaggio situato nel territorio della pieve di Tassullo, espone come, sopraffatto da una sconsiderata concupiscenza, avesse avuto rapporti carnali con Orsola Busetti, anch'ella di Rallo, che si era, infine, scoperta gravida, benché non ignorasse di essere unito alla donna da un vincolo di consanguineità di quarto grado, ma senza la speranza di conseguire con maggiore facilità, in seguito all'ammissione della propria trasgressione, la dispensa da parte del pontefice; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie e susciterebbe grave scandalo, Matteo e Orsola chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Matteo e Orsola, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso e accertato, attraverso un formale giuramento, che non abbiano avuto rapporti carnali nutrendo la speranza di conseguire con maggiore facilità l'approvazione della supplica, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le

azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno due mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata, e qualora abbiano accertato che Orsola non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica; si precisa, infine, come si possa procedere all'attuazione della concessione unicamente a condizione che, qualora nei confronti di Matteo e Orsola sia stato aperto un procedimento giudiziario, l'eventuale sentenza sia stata eseguita.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3634, f. 100r

Petenti
- *Simblantis*, Matteo: di Rallo nella pieve di Tassullo (Trento).
- Busetti, Orsola: di Rallo nella pieve di Tassullo.

392.

5 agosto 1587, Roma, S. Pietro

[Trento] R

Reformatio

Reformatio della supplica presentata dagli eredi di Antonio Calvi, di Trento, e approvata a Roma il 7 luglio 1586.

Gli eredi di Odorico Costede chiedono che, qualora non se ne sia avviata l'istruzione, la vertenza che li oppone agli eredi di Antonio Calvi sia avocata a Giorgio Alberti, canonico della cattedrale di Trento, cui il pontefice l'aveva consegnata, dal momento che, a motivo del vincolo di consanguineità di terzo grado che lo

univa ad Antonio, ritengono non possa garantire l'indispensabile imparzialità, e che se ne affidi la definizione a delle persone di sicura integrità, rivestite di dignità ecclesiastica, affinché provvedano all'esame della controversia e, procedendo in maniera sommaria, la conducano a termine, conferendo loro l'autorità di citare e inibire e di compiere gli atti menzionati nella supplica.

Nelle clausole si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve *supplicatione introclusa*; l'esame della vertenza viene affidato a uno degli ordinari la cui sede si trovi alla minore distanza dal luogo in cui risiedono le parti o al suo vicario generale *in spiritualibus*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Castrucci, Giovanni Battista (*Io. B. car. Castruccius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3632, f. 246v

Reformatio della supplica approvata il 7 luglio 1586 (scheda 352). Altre due suppliche sulla vertenza alle schede 132 e 188.

Petente
- Eredi di Odorico Costede: di Trento.

Persone ed enti coinvolti
- Eredi di Antonio Calvi: di Trento.
- Calvi, Antonio.
- Costede, Odorico.
- Alberti, Giorgio: canonico della cattedrale di Trento; giudice delegato dal pontefice.

393.

5 agosto 1587, Roma, S. Marco

Trento

Significavit

Avila, Didaco (*D. Avila*)

Giovanni Tommaso Pasotto e i figli Antonio, Cristoforo, Girolamo e Rosa espongono come ignoti individui si siano indebitamente appropriati di censi, terreni, edifici, proprietà e beni mobili e immobili, di documenti, diritti e somme di denaro, d'oro, argento e preziose suppellettili domestiche che appartengono loro quali eredi dei genitori e di altri congiunti e consanguinei e a diverso titolo, arrecando un danno che ammonta a oltre 50 ducati; Giovanni Tommaso e i figli chiedono, dunque, che s'ingiunga al vescovo di Trento o al suo vicario generale *in*

spiritualibus di procedere, in nome del pontefice, personalmente o mediante idonee persone, all'emanazione, nelle chiese della diocesi, di un monitorio nei confronti non solo degli autori dell'indebita appropriazione, ma anche di quanti conoscano la sorte dei beni e dei diritti rivendicati, affinché, entro un determinato termine, provvedano a restituirli, ovvero rivelino le informazioni di cui siano in possesso, [minacciando diversamente la comminazione della scomunica].

Nelle clausole si dispone che il documento sia inviato attraverso l'*officium contraddictarum* e che si proceda nel rigoroso rispetto delle disposizioni recentemente emanate in cancelleria da parte di Pio V; si precisa, inoltre, come le informazioni ottenute in seguito all'emanazione del monitorio possano essere impiegate unicamente in sede civile, intendendo diversamente che siano prive di efficacia probatoria.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3635, f. 89r-v

Petenti
- Pasotto, Giovanni Tommaso: originario della diocesi di Trento.
- Pasotto, Antonio di Giovanni Tommaso: originario della diocesi di Trento.
- Pasotto, Cristoforo di Giovanni Tommaso: originario della diocesi di Trento.
- Pasotto, Girolamo di Giovanni Tommaso: originario della diocesi di Trento.
- Pasotto, Rosa di Giovanni Tommaso: originaria della diocesi di Trento.

Persone ed enti coinvolti
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Pio V.

394.

13 agosto 1587, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

L.

Antonio Baldessari, di Enguiso, villaggio situato nel territorio della pieve di Ledro, espone come, sopraffatto da una sconsiderata concupiscenza, avesse avuto rapporti carnali con Flora *de Martina*, di Lenzumo, villaggio parimenti situato nel territorio della pieve di Ledro, benché non ignorasse di essere unito alla donna da un vincolo di consanguineità di quarto grado, ma senza la speranza di conseguire

con maggiore facilità, in seguito all'ammissione della propria trasgressione, la dispensa da parte del pontefice; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie e susciterebbe grave scandalo, Antonio e Flora chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato ad Antonio e Flora, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno due mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Flora non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica; si precisa, infine, come si possa procedere all'attuazione della concessione unicamente a condizione che si sia accertato, attraverso un formale giuramento, che Antonio e Flora non abbiano avuto rapporti carnali nutrendo la speranza di conseguire con maggiore facilità l'approvazione della supplica e che nei loro confronti non sia stato aperto un procedimento giudiziario.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3632, f. 254r

Petenti
- Baldessari, Antonio: di Enguiso nella pieve di Ledro (Trento).
- *Martina*, Flora *de*: di Lenzumo nella pieve di Ledro (Trento).

395.

13 agosto 1587, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

L.

Bartolomeo Leonardelli e Caterina *Pradona*, di Revò, nella val di Non, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio e, quindi, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di affinità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie e susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole s'impone all'ordinario o al suo vicario generale di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Bartolomeo e Caterina, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno due mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assolu-

zione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Caterina non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica; si precisa, infine, come si possa procedere all'attuazione della concessione unicamente a condizione che, qualora nei confronti di Bartolomeo e Caterina sia stato aperto un procedimento giudiziario, l'eventuale sentenza sia stata eseguita.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3635, f. 76r-v

Petenti
- Leonardelli, Bartolomeo: di Revò nella val di Non (Trento).
- *Pradona*, Caterina: di Revò nella val di Non.

396.

7 ottobre 1587, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

L.

Francesco, figlio di Andrea Cestari e Giacoma di Lorenzo, originari della diocesi di Trento, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio e, quindi, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di affinità o consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie e susciterebb-

be grave scandalo, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità o consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole s'impone all'ordinario o al suo vicario generale di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Francesco e Giacoma, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno due mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Giacoma non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica; si precisa, infine, come si possa procedere all'attuazione della concessione unicamente a condizione che, qualora nei confronti di Francesco e Giacoma sia stato aperto un procedimento giudiziario, l'eventuale sentenza sia stata eseguita.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3637, f. 174v

Petenti

- Cestari, Francesco di Andrea: originario della diocesi di Trento.
- Giacoma di Lorenzo: originaria della diocesi di Trento.

397.

5 novembre 1587, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

Catalani, Alessandro (*A. Catalanus*)

Riccabella, vedova di Bartolomeo, di Enguiso, espone come, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non abbia modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, mentre Nicolò, figlio di Tommaso *de Singulottis*, di Lenzumo, sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone; Nicolò e Riccabella sono, tuttavia, uniti da un vincolo di affinità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3639, f. 124r

Petenti
- Riccabella: di Enguiso (Trento).
- *Singulottis*, Nicolò di Tommaso *de*: di Lenzumo (Trento).

Persona ed ente coinvolto
- Bartolomeo: precedente marito di Riccabella.

398.

5 novembre 1587, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Elisabetta *de Berolis*, *de Vereo* espone come, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non abbia modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, mentre Cristoforo, figlio di Ognibene *Gardumo*, di Arco, sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone; Cristoforo ed Elisabetta sono, tuttavia, uniti da un vincolo di pubblica onestà di primo grado a motivo della circostanza che la donna e il fratello dell'uomo, ormai defunto, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio, benché non avessero potuto procedere alla celebrazione né avuto rapporti carnali: chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Sisto V (*F.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3639, f. 287v

Petenti
- *Gardumo*, Cristoforo di Ognibene: di Arco (Trento).
- *Berolis*, Elisabetta *de*: *de Vereo* (Trento).

399.

13 novembre 1587, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Bartolomeo Prandi e Domenica *de Collo*, di Locca, villaggio situato nel territorio della pieve di Ledro, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano stabilito di contrarre matrimonio e, quindi, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado e sospeso i preparativi; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Bartolomeo e Domenica, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno due mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Domenica non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica; si precisa, infine, come si possa procedere all'attuazio-

ne della concessione unicamente a condizione che, qualora nei confronti di Bartolomeo e Domenica sia stato aperto un procedimento giudiziario, l'eventuale sentenza sia stata eseguita.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card.lis Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3640, ff. 225v-226r

Petenti
- Prandi, Bartolomeo: di Locca nella pieve di Ledro (Trento).
- *Collo*, Domenica *de*: di Locca nella pieve di Ledro.

400.

13 novembre 1587, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Matteo, figlio di Giovanni *Nidi* e Maria *Zilius*, di Ton, nella val di Non, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di affinità di terzo grado; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole s'impone all'ordinario o al suo vicario generale di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Matteo e Maria, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali,

compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Maria non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica; si precisa, infine, come si possa procedere all'attuazione della concessione unicamente a condizione che, qualora nei confronti di Matteo e Maria sia stato aperto un procedimento giudiziario, l'eventuale sentenza sia stata eseguita.

Fiat ut petitur.

Sisto V (*F.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3640, f. 289r-v

Petenti
- *Nidi*, Matteo di Giovanni: di Ton nella val di Non (Trento).
- *Zilius*, Maria: di Ton nella val di Non.

401.

23 novembre 1587, Roma, S. Pietro

Trento

Indulgentia

Sanvitale, Paolo (*P. Sanvitalis*)

Gli uomini di Pieve di Ledro, al fine di assicurare un maggiore concorso di popolo alla locale chiesa di S. Giuseppe, chiedono che ai fedeli, uomini e donne, penitenti, confessi e comunicati che, nel corso dei dieci anni successivi, annualmente vi si rechino nel lunedì di pasqua, giorno in cui l'affluenza vi è assai consistente, tra i primi vespri e il tramonto, pregando per il pontefice e la chiesa romana, per l'esaltazione della fede cattolica e la sconfitta dei suoi nemici, per la conservazione della pace tra i principi cristiani e per l'estirpazione delle eresie, la riduzione degli eretici e la conversione degli infedeli, sia concessa, nel primo anno, l'indulgenza plenaria e la remissione dei peccati e, negli anni successivi, un'indulgenza di sette anni e tutte le quadragene.

Nelle clausole si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve, con la clausola *Volumus.*

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3637, f. 233v

Petente
- Pieve di Ledro (Trento): uomini.

Ente destinatario della grazia
- Pieve di Ledro: chiesa di S. Giuseppe.

402.

13 dicembre 1587, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Caterina Panzoldi, di Piovere, villaggio situato nel territorio della pieve di Tignale, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Caterina e Giovanni Pasinelli, anch'egli di Piovere, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal duplice vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3641, f. 117r

Petenti
- Pasinelli, Giovanni: di Piovere nella pieve di Tignale (Trento).
- Panzoldi, Caterina: di Piovere nella pieve di Tignale.

403.

13 dicembre 1587, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

Gualteruzzi, Tommaso Tommasio (*Tho. Thomas. Gualterutius*)

Caterina, figlia di Bartolo *de Barthodis*, di Daone, villaggio situato nel territorio della pieve di Bono, espone come, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non abbia modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, mentre Giovanni Antonio, figlio di Giuseppe *de Caradis*, anch'egli di Daone, sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone; Giovanni Antonio e Caterina, che avevano, in precedenza, stabilito di contrarre matrimonio, sono, tuttavia, uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado: chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3641, f. 209r

Petenti
- *Caradis*, Giovanni Antonio di Giuseppe *de*: di Daone nella pieve di Bono (Trento).
- *Barthodis*, Caterina di Bartolomeo *de*: di Daone nella pieve di Bono.

404.

1 gennaio 1588, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

Maffei, Girolamo (*Hie. Maffeus*)

Paolo *de Maderis* e Margherita, figlia di Virgilio di Marco *Zustini*, di Pinzolo, nella val Rendena, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio e provveduto alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, apprendendo di essere uniti da un vincolo di affinità di quarto grado e, quindi, sospendendo i preparativi; dal momento che Margherita, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non avrebbe modo di contrarre matrimonio con una persona di cui non sia consanguinea né affine, mentre Paolo sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card.lis Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3642, f. 32v

Petenti
- *Maderis*, Paolo *de*: di Pinzolo nella val Rendena (Trento).
- *Zustini*, Margherita di Virgilio di Marco: di Pinzolo nella val Rendena.

405.

13 gennaio 1588, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

L.

Michele Agostini, di Mechel, villaggio situato nel territorio della pieve di Cles, nella val di Non, espone come, sopraffatto da una sconsiderata concupiscenza, avesse avuto rapporti carnali con Maria, figlia di Antonio *Sona*, anch'ella di Mechel, che si era, infine, scoperta gravida, benché non ignorasse di essere unito alla donna da un vincolo di affinità di terzo grado, ma senza la speranza di conseguire con maggiore facilità, in seguito all'ammissione della propria trasgressione, la dispensa da parte del pontefice; dal momento che la donna, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non avrebbe modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine e che, qualora tentasse di accasarsi in un diverso villaggio, la dote di cui dispone non le consentirebbe di trovare una persona di pari condizione disposta a prenderla in moglie, Michele e Maria chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole si dispone che il compito di dare attuazione alla concessione sia affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare l'assoluzione e la dispensa unicamente qualora abbiano assegnato a Michele e Maria un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso e accertato, attraverso un formale giuramento, che non abbiano avuto rapporti carnali nutrendo la speranza di conseguire con maggiore facilità la dispensa; si precisa, infine, come si possa procedere all'attuazione della concessione unicamente a condizione che, qualora nei confronti di Michele e Maria sia stato aperto un procedimento giudiziario, l'eventuale sentenza sia stata eseguita.

Fiat ut petitur.

Sisto V (*F.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3642, f. 121r

Petenti

- Agostini, Michele: di Mechel nella pieve di Cles e nella val di Non (Trento).
- *Sona*, Maria di Antonio: di Mechel nella pieve di Cles e nella val di Non.

406.

5 febbraio 1588, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Bernardino, figlio di Bartolomeo Rizzardi, di Oldesio e Margherita, figlia di Fiorentino Fiorentini, di Gardola, villaggi situato nel territorio della pieve di Tignale, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio, guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie e susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie* e s'impone all'ordinario o al suo vicario generale di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Bernardino e Margherita, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno due mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Margherita non sia vittima di un rapimento; si dispone,

peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica; si precisa, infine, come si possa procedere all'attuazione della concessione unicamente a condizione che, qualora nei confronti di Bernardino e Margherita sia stato aperto un procedimento giudiziario, l'eventuale sentenza sia stata eseguita.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3642, ff. 209v-210r

Petenti
- Rizzardi, Bernardino di Bartolomeo: di Oldesio nella pieve di Tignale (Trento).
- Fiorentini, Margherita di Fiorentino: di Gardola nella pieve di Tignale.

407.

5 febbraio 1588, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Antonio, figlio di Battista Giovanni *Oldesi*, di Oldesio, villaggio situato nel territorio della pieve di Tignale, espone come, sopraffatto da una sconsiderata concupiscenza, avesse avuto rapporti carnali con Antoniola, figlia di Guglielmo Brunori, di Gardola, villaggio situato parimenti nel territorio della pieve di Tignale, benché non ignorasse di essere unito alla donna da un vincolo di consanguineità di quarto grado, ma senza la speranza di conseguire con maggiore facilità, in seguito all'ammissione della propria trasgressione, la dispensa da parte del pontefice; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie e susciterebbe grave scandalo, Antonio e Antoniola chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie* e s'impone all'ordinario o al suo vicario generale di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato ad Antonio e Antoniola, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno [due][1] mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Antoniola non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica; si precisa, infine, come si possa procedere all'attuazione della concessione unicamente a condizione che si sia accertato, attraverso un formale giuramento, che Antonio e Antoniola non abbiano avuto rapporti carnali nutrendo la speranza di conseguire con maggiore facilità l'approvazione della supplica e che, qualora nei loro confronti sia stato aperto un procedimento giudiziario, l'eventuale sentenza sia stata eseguita.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3644, ff. 52v-53r

Petenti
- *Oldesi*, Antonio di Battista Giovanni: di Oldesio nella pieve di Tignale (Trento).
- Brunori, Antoniola di Guglielmo: di Gardola nella pieve di Tignale.

[1] Lo scrittore del registro ha probabilmente omesso la trascrizione del numero dei mesi di condanna; l'integrazione è suggerita da analoghe suppliche approvate a breve distanza di tempo.

408.

12 febbraio 1588, Roma, S. Pietro

Trento

Resignatio

Avila, Didaco (*D. Avila*)

Giuseppe Mosco, disponendo di beni che possono garantirgli un'adeguata fonte di sostentamento, intende resignare la cappellania perpetua istituita nella cattedrale di Trento, presso l'altare dei Ss. Pietro e Paolo, che gli era stata conferita circa tre anni prima e il cui diritto di collazione compete al capitolo della cattedrale; il chierico di Trento Giovanni Francesco Gentilotto, nipote di Mosco per parte di un fratello uterino, chiede l'ammissione della resignazione e la provvista della cappellania.

Nelle clausole si stabilisce che il compito di procedere alla concessione della provvista venga affidato *in forma dignum novissima*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3643, f. 255v

La datazione è seguita dall'annotazione: *Missa quartadecima februarii. E. prodatarius.*

Petente
- Gentilotto, Giovanni Francesco: chierico di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni
- Trento: cappellania perpetua all'altare dei Ss. Pietro e Paolo nella cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persone ed enti coinvolti
- Mosco, Giuseppe: cappellano perpetuo della cappellania perpetua all'altare dei Ss. Pietro e Paolo nella cattedrale di Trento.
- Trento: capitolo della cattedrale.

409.

13 febbraio 1588, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Giovanni Panzoldi e Domenica *de Personis*, di Piovere, villaggio situato nel territorio del comune di Tignale, ignorando l’esistenza d’impedimenti alla propria unione, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l’onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie e susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, l’assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall’incesto, quanto dalla scomuni a generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrad

l’impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all’approvazione della supplica sia inviato attraverso l’*officium minoris gratie* e s’impone all’ordinario o al suo vicario generale di accordare l’assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Giovanni e Domenica, nella forma che ritengano opportuna, un’adeguata penitenza, quale soddisfazione dell’incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all’immediata separazione dell’uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un’esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall’imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l’assoluzione dall’incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l’impegno a non ricadere nell’errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un’analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l’ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all’imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Domenica non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l’ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall’esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell’assoluzione apostolica.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3644, f. 251r

Petenti
- Panzoldi, Giovanni: di Piovere nel comune di Tignale (Trento).
- *Personis*, Domenica *de*: di Piovere nel comune di Tignale.

410.

1 aprile 1588, Roma, S. Pietro

Roma

Officium

L.

Antonio Donati, originario della diocesi di Trento, chiede la concessione dell'ufficio di *custos signature et consistorii*, vacante in seguito alla morte di Francesco Antonio Donati, unitamente ai relativi onori, oneri, salari ed emolumenti, in maniera che possa adempierne gli obblighi personalmente o mediante sostituti che abbia, tuttavia, la facoltà di rimuovere, qualora lo consideri necessario, senza particolari formalità.

Fiat ut petitur.

Sisto V (*F.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3648, ff. 256v-257r

Petente
- Donati, Antonio: originario della diocesi di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni
- Roma: ufficio di *custos signature et consistorii*.

Persona ed ente coinvolto
- Donati, Francesco Antonio: precedente titolare dell'ufficio di *custos signature et consistorii*.

411.

13 aprile 1588, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Benvenuta, figlia di Giovanni, di

Formino, villaggio situato nel territorio della pieve di Bono, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Benvenuta e Simone, figlio di Antonio Malcotti, di Bersone, villaggio situato nel territorio della pieve di Bono, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3648, f. 66v

Petenti
- Malcotti, Simone di Antonio: di Bersone nella pieve di Bono (Trento).
- Benvenuta di Giovanni: di Formino nella pieve di Bono.

412.

1 maggio 1588, Roma, S. Marco

Roma

Officium

L.

Claudio di Carlo Crotta, di Trento, *miles hospitalis seu militie sancti Lazari*, chiede la concessione dell'ufficio di *miles sancti Petri*, vacante in seguito alla morte di Giannettino Spinola, unitamente ai relativi onori, oneri, salari ed emolumenti, e l'aggregazione al collegio dei *milites sancti Petri*.

Nelle clausole si dispone che a Claudio sia proibito, fino a che Carlo rimanga in vita, tentare la resignazione o l'alienazione dell'ufficio, esigerne la rendita, disporne liberamente e intervenire nella sua gestione senza il consenso del padre che ha messo a disposizione la somma necessaria per acquistarlo, mentre sia consen-

tito a Carlo, sia pure senza il consenso del figlio e anche qualora egli manifesti il proprio dissenso, ma non nell'eventualità che Claudio sia colpito da una grave infermità, resignare o alienare l'ufficio, esigerne la rendita e disporne liberamente, tanto personalmente quanto ricorrendo a un procuratore, fino a che non divenga nuovamente vacante per morte o privazione; si chiede, inoltre, che l'assenso alle richieste esposte nelle clausole sia attestato dalla semplice *signatura* della supplica.

Fiat ut petitur.

Sisto V (*F.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3651, f. 120v

Petente
- Crotta, Claudio di Carlo: di Trento; *miles hospitalis seu militie sancti Lazari.*

Oggetto delle richieste e concessioni
- Roma: ufficio di *miles sancti Petri.*

Persone ed enti coinvolti
- Spinola, Giannettino: precedente titolare dell'ufficio di *miles sancti Petri.*
- Crotta, Carlo: padre di Claudio.

413.

5 maggio 1588, Roma, S. Pietro

[Trento] R

Reformatio

Cesi, Bartolomeo (*B. Cesius*)

I pievani di Livo e Malé espongono come nella supplica presentata dal conte Sigismondo Thun unitamente a Giovanni Antonio, Ercole e Arbogasto Thun, si sia omessa la menzione delle tre sentenze conformi emesse in proprio favore dalla congregazione del concilio, dal patriarca di Aquileia e dal nunzio apostolico a Venezia, attualmente arcivescovo di Capua, o dal suo uditore; al fine di evitare ulteriori aggravi e porre fine alla controversia, chiedono, dunque, che, revocata la commissione all'uditore di rota, s'ingiunga all'attuale nunzio apostolico a Venezia, presso cui sono conservati gli atti processuali, di procedere alla determinazione delle spese sostenute nel corso delle tre fasi della vertenza, il cui pagamento era stato imposto ai Thun e, ricorrendo alla comminazione della scomunica e delle altre censure e pene ecclesiastiche nei confronti degli avversari, di provvedere all'esecuzione delle sentenze, conferendogli l'autorità di citare, an-

che mediante editto pubblico, d'inibire le persone menzionate e quant'altri ritenga opportuno, giungendo alla comminazione delle censure ecclesiastiche e di sanzioni pecuniarie di cui possa stabilire liberamente l'ammontare, di dichiarare, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, come i disobbedienti siano incorsi nelle sanzioni, inasprendole e ulteriormente aggravandole, di avvalersi dell'interdetto e di ricorrere all'intervento dell'autorità secolare, di disporre, apponendovi il proprio sigillo, la redazione di documenti appropriati, cui sia attribuita la capacità coattiva nei confronti dei renitenti e dei disobbedienti che possiedono i documenti redatti in curia e muniti di sigillo di piombo, di stabilirne l'intimazione e l'esecuzione, procedendo anche mediante editto pubblico e d'intraprendere le iniziative che consideri indispensabili e adeguate.

Nelle clausole si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve *supplicatione introclusa*, stabilendo come la lettura da parte di un cursore pontificio e la registrazione della supplica presso gli atti del notaio assegnato alla vertenza abbia valore d'inibizione a procedere; s'ingiunge, inoltre, al nunzio apostolico a Venezia di provvedere all'esecuzione delle sentenze, qualora ne abbia accertato la conformità o, diversamente, di procedere all'istruzione del procedimento d'appello.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Castrucci, Giovanni Battista (*Io. B. card. Castruccius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3649, ff. 10v-11r

Il testo della supplica, privo della rubrica e della datazione, accompagna la trascrizione della *reformatio* (scheda 3). Altre suppliche sulla vicenda sono qui riportate ai numeri 3, 273, 287, 359, 425.

Petenti
- Livo (Trento): pievano.
- Malé (Trento): pievano.

Persone ed enti coinvolti
- Thun, Ercole.
- Thun, Giovanni Antonio.
- Thun, Arbogasto.
- Thun, Sigismondo: conte.
- Roma: congregazione del concilio.
- Aquileia: patriarca.
- Aquileia: vicario del patriarca.
- Venezia: precedente nunzio apostolico; arcivescovo di Capua.
- Venezia: uditore del precedente nunzio apostolico.
- Venezia: nunzio apostolico.

414.

7 maggio 1588, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Giacomo Pontiroli e Margherita Framba, di Deggiano, villaggio situato nel territorio della pieve di Ossana, nella val di Sole, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado e, quindi, sospeso i preparativi; dal momento che Margherita, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non avrebbe modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3649, ff. 106v-107r

Petenti

- Pontiroli, Giacomo: di Deggiano nella pieve di Ossana e nella val di Sole (Trento).
- Framba, Margherita: di Deggiano nella pieve di Ossana e nella val di Sole.

415.

15 maggio 1588, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

L.

Antonio, figlio di Antonio *de Sadelariis* e Domenica, figlia di Angelo Morselli, *ex loco Daltani*, villaggio situato nel territorio della pieve di Bono, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi e la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa[1].

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie* e s'impone all'ordinario o al suo vicario generale di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato ad Antonio e Domenica, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Domenica non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica; si precisa, infine, come si possa procedere all'attuazione della concessione unicamente a condizione che, qualora nei confronti di Antonio e Domenica sia stato aperto un procedimento giudiziario, l'eventuale sentenza sia stata eseguita.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3650, f. 5r-v

Petenti
- *Sadelariis*, Antonio di Antonio *de*: *ex loco Daltani* nella pieve di Bono (Trento).
- Morselli, Domenica di Angelo: *ex loco Daltani* nella pieve di Bono.

[1] Lo scrittore del registro ha probabilmente omesso la trascrizione della parte del testo della supplica in cui si chiedeva la legittimazione della prole.

416.

13 giugno 1588, Roma, S. Pietro

Trento

Significavit

Avila, Didaco (*D. Avila*)

I sindaci o gli ufficiali dell'università di Tignale, espongono come ignoti individui si siano indebitamente appropriati di censi, terreni, edifici, proprietà e beni mobili e immobili, di scritture pubbliche e private, ma provviste di efficacia probatoria, atti notarili, codicilli e somme di denaro, d'oro e argento che raggiungono complessivamente un considerevole valore e che appartengono alla comunità, arrecando un danno che ammonta a oltre 50 ducati; chiedono, dunque, che s'ingiunga ai vescovi di Trento, Brescia e Verona o ai loro vicari generali *in spiritualibus* di procedere, in nome del pontefice, personalmente o mediante idonee persone, all'emanazione, nelle chiese delle proprie diocesi, di un monitorio nei confronti non solo degli autori dell'indebita appropriazione, ma anche di quanti conoscano la sorte dei beni e dei diritti rivendicati, affinché, entro un determinato termine, provvedano a restituirli, ovvero rivelino le informazioni di cui siano in possesso, [minacciando diversamente la comminazione della scomunica].

Nelle clausole si dispone che il documento sia inviato attraverso l'*officium contraddictarum* e che si proceda nel rigoroso rispetto delle disposizioni recentemente emanate in cancelleria da parte di Pio V; si precisa, inoltre, come le informazioni ottenute in seguito all'emanazione del monitorio possano essere impiegate unicamente in sede civile, intendendo diversamente che siano prive di efficacia probatoria.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3651, f. 287r

Petente
- Tignale (Trento): sindaci o ufficiali dell'università.

Persone ed enti coinvolti
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Brescia: vescovo.
- Brescia: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Verona: vescovo.
- Verona: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Pio V.

417.

1 luglio 1588, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Cristoforo Gallinari, originario della pieve di Cles e Cassandra Busetti, di Rallo, villaggio situato nel territorio della pieve di Tassullo, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di affinità di secondo e quarto grado che trae origine da un ascendente comune e, quindi, sospeso i preparativi; dal momento che Cassandra, a motivo dell'angustia della pieve in cui risiede, non avrebbe modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di secondo grado non costituisca un ostacolo all'unione

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Sisto V (*F.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3651, ff. 139v-140r

Petenti
- Gallinari, Cristoforo: originario della pieve di Cles (Trento).
- Busetti, Cassandra: di Rallo nella pieve di Tassullo (Trento).

418.

7 luglio 1588, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce ad Angela Busetti, di Rallo, villaggio situato nel territorio della pieve di Tassullo, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Angela e Baldassarre Gallinari, di Cles, che sono uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3652, f. 98r

Petenti
- Gallinari, Baldassarre: di Cles (Trento).
- Busetti, Angela: di Rallo nella pieve di Tassullo (Trento).

419.

13 agosto 1588, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

Catalani, Alessandro (*A. Catalanus*)

Bartolina, figlia di Francesco *de Rignollis*, di Bersone, villaggio situato nel territorio della pieve di Bono, espone come, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non abbia modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, mentre Bartolomeo, figlio di Giovanni *de Mulchis*, anch'egli di Bersone, sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone; Bartolina e Bartolomeo sono, tuttavia, uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3654, f. 165v

Petenti
- *Mulchis*, Bartolomeo di Giovanni *de*: di Bersone nella pieve di Bono (Trento).
- *Rignollis*, Bartolina di Francesco *de*: di Bersone nella pieve di Bono.

420.

1 settembre 1588, Roma, S. Marco

Trento

Significavit

Catalani, Alessandro (*A. Catalanus*)

I mercanti veronesi Giovanni e Sebastiano Murari, unitamente ai propri soci, espongono come non abbiano modo di riscuotere il credito di oltre 300 ducati che vantano nei confronti di Antonio Paganini, dal momento che i soli beni che consentirebbero al debitore di far fronte ai propri impegni consistono in beni mobili, gioielli, somme di denaro, anelli, oro e argento, scritture pubbliche e private, ma provviste di efficacia probatoria, registri e preziose suppellettili domestiche di cui ignoti individui si sono indebitamente appropriati; Sebastiano, Giovanni e i soci chiedono, dunque, che s'ingiunga ai vescovi di Trento e Verona o ai loro vicari generali *in spiritualibus* di procedere, in nome del pontefice, personalmente o mediante idonee persone, all'emanazione, nelle chiese delle proprie diocesi, di un monitorio nei confronti di quanti conoscano la sorte dei beni rivendicati, affinché, entro un determinato termine, rivelino le informazioni di cui siano in possesso, [minacciando diversamente la comminazione della scomunica].

Nelle clausole si dispone che il documento sia inviato attraverso l'*officium contraddictarum* e che si proceda nel rigoroso rispetto delle disposizioni recentemente emanate in cancelleria da parte di Pio V; si precisa, inoltre, come le informazioni ottenute in seguito all'emanazione del monitorio possano essere impiegate unicamente in sede civile, intendendo diversamente che siano prive di efficacia probatoria.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3655, f. 7r

Petenti
- Murari, Giovanni: mercante di Verona.
- Murari, Sebastiano: mercante di Verona.
- Soci di Giovanni e Sebastiano Murari.

Persone ed enti coinvolti
- Paganini, Antonio.
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Verona: vescovo.
- Verona: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Pio V.

421.

23 settembre 1588, Roma, S. Marco

Trento

Indulgentia

L.

Al fine di assicurare un maggiore concorso di popolo alla chiesa di S. Sisto, situata all'esterno delle mura di Arco, si chiede che ai fedeli, uomini e donne, penitenti, confessi e comunicati che, nel corso dei dieci anni successivi, annualmente vi si rechino nel giorno di san Sisto, tra i primi vespri e il tramonto, pregando per la chiesa romana, per la conservazione della pace tra i principi cristiani, per l'estirpazione delle eresie e la riduzione degli eretici, sia concessa, nel primo anno, l'indulgenza plenaria e la remissione dei peccati e, negli anni successivi, un'indulgenza di sette anni e tutte le quadragene.

Nelle clausole si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato in forma di breve, ovvero attraverso l'*officium minoris gratie*, con la clausola *Volumus*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. car.lis Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3657, f. 229r

Ente destinatario della grazia:
- Arco (Trento): chiesa di S. Sisto all'esterno delle mura.

422.

1 ottobre 1588, Roma, S. Marco

Trento

Resignatio cum pensione

L.

Innocenzo Zenario, rettore della chiesa parrocchiale di S. Maria di Ledro, disponendo di beni che, unitamente alla pensione che s'intende costituire, possono garantirgli un'adeguata fonte di sostentamento, intende resignare il beneficio, che gli era stata conferito oltre sei anni prima, dal momento che gravi inimicizie non gli consentono di mantenervi la propria residenza; il sacerdote Giuseppe Barballo

e Zenario chiedono che ammessa la resignazione, al primo sia conferita la provvista della parrocchiale e al secondo sia assegnata, attingendo alla rendita del beneficio, che non supera complessivamente i 190 ducati d'oro di camera, una pensione annua di 95 ducati d'oro in oro, pari a 86 ducati d'oro di camera, a condizione che rimangano a disposizione del titolare almeno 100 ducati; chiedono inoltre che la pensione sia libera da imposizioni e immune da oneri, tributi, sussidi, che, in esecuzione del dispositivo del documento relativo alla costituzio e, sia corrisposta in due soluzioni, nel giorno di san Giovanni Battista e nel giorno di natale di ciascun anno, da parte di Barballo e dei successori, a partire dal successivo giorno di san Giovanni Battista e che, qualora non si proceda alla redazione del documento, s'intenda senz'altro decaduto il diritto alla pensione; chiedono, infine, che sia riconosciuto a Zenario il diritto di divenire nuovamente titolare della parrocchiale, come se non avesse compiuto la resignazione, qualora la pensione non sia regolarmente corrisposta o lo sia in maniera parziale, ovvero si tenti di ottenerne la cassazione o la riduzione.

Nelle clausole si dispone che, nei documenti da redigere in seguito all'approvazione della supplica, siano ritenute espresse le dispense concesse a Barballo e Zenario, ovvero vi siano enunciate, ma ad eccezione delle dispense dal difetto di nascita; si precisa, inoltre, come l'idoneità di Barballo sia stata accertata da parte degli esaminatori previsti dalla procedura stabilita dal concilio di Trento, sottolineando, peraltro, come non solo l'idoneità, ma anche la sua condotta e i suoi costumi incontrino l'approvazione del vescovo di Trento.

Fiat ut petitur.

Sisto V (*F.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3657, f. 193r-v

Petenti
- Barballo, Giuseppe: sacerdote (Brescia).
- Zenario, Innocenzo: rettore della parrocchiale di S. Maria [di Pieve] di Ledro (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni
- [Pieve di] Ledro: parrocchiale di S. Maria, 190 ducati d'oro di camera n.e.
- [Pieve di] Ledro, parrocchiale di S. Maria: pensione di 95 ducati d'oro in oro pari ad 86 ducati d'oro di camera.

423.

15 ottobre 1588, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Lucia Valentini, di Tuenno, nella val di Non, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Lucia e Antonio Arnoldi, ach'egli di Tuenno, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3657, f. 137r

Petenti
- Arnoldi, Antonio: di Tuenno nella val di Non (Trento).
- Valentini, Lucia: di Tuenno nella val di Non.

424.

15 ottobre 1588, Roma, S. Marco

Trento

Significavit

Stella, Giovanni Battista (*Io. Ba. Stella*)

L'arciprete della chiesa parrocchiale di S. Maria di Arco espone come ignoti individui si siano indebitamente appropriati di censi, terreni, edifici, proprietà e

beni mobili e immobili, di documenti e diritti che raggiungono complessivamente un considerevole valore e che appartengono all'arcipretura, arrecando un danno che ammonta a oltre 50 ducati; chiede, dunque, che s'ingiunga al vescovo di Trento o al suo vicario generale *in spiritualibus* di procedere, in nome del pontefice, personalmente o mediante idonee persone, all'emanazione, nelle chiese della diocesi, di un monitorio nei confronti non solo degli autori dell'indebita appropriazione, ma anche di quanti conoscano la sorte dei beni e dei diritti rivendicati, affinché, entro un determinato termine, provvedano a restituirli, ovvero rivelino le informazioni di cui siano in possesso, [minacciando diversamente la comminazione della scomunica].

Nelle clausole si dispone che il documento sia inviato attraverso l'*officium contraddictarum* e che si proceda nel rigoroso rispetto delle disposizioni recentemente emanate in cancelleria da parte di Pio V; si precisa, inoltre, come le informazioni ottenute in seguito all'emanazione del monitorio possano essere impiegate unicamente in sede civile, intendendo diversamente che siano prive di efficacia probatoria.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3658, f. 8r-v

Petente
- Arco (Trento): arciprete della parrocchiale di S. Maria.

Persone ed enti coinvolti
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Pio V.

425.

5 novembre 1588, Roma, S. Marco

Trento

Commissio

Camaiani, Cosma (*C. Camaianus*)

Giovanni Antonio e gli eredi di Vittore Thun e Arbogasto, figlio del defunto Antonio Thun, premettendo di non aver ancora raggiunto la maggior età, espongono come i pievani di Livo e di Malé avessero preso a molestarli presso il nunzio apostolico a Venezia in merito all'esecuzione di tre sentenze emesse contro

Sigismondo Thun, benché i giudici, nel corso delle diverse fasi della vertenza, non si fossero preoccupati di convocarli al fine di porli nella condizione di esporre le proprie argomentazioni; dal momento che l'esecuzione delle sentenze comporta la riscossione di una parte della rendita di beni di cui essi condividono la proprietà con Sigismondo e non appare conforme a equità che le decisioni assunte nel corso di una controversia che riguarda una persona, rechino pregiudizio all'interesse di persone diverse, nè che i pievani si arroghino il diritto di riscuotere la rendita dei beni, chiedono che la definizione della vertenza che promuovono o si ripromettono di promuovere nei confronti dei pievani in merito alle molestie recate e a ulteriori ragioni di contrasto che si propongono di esporre nel corso del procedimento, unitamente agli annessi e ai connessi e alla contesa principale, sia affidata al nunzio apostolico a Venezia, affinché provveda all'esame della controversia e la conduca a termine, anche procedendo in maniera sommaria, conferendogli l'autorità di citare le persone che giudichi opportuno, d'inibire le persone menzionate e quant'altri ritengano conveniente, giungendo anche alla comminazione della scomunica, dell'interdetto, delle censure ecclesiastiche e di sanzioni pecuniarie di cui possa stabilire liberamente l'ammontare, di dichiarare come i disobbedienti siano incorsi nelle sanzioni, inasprendole e ulteriormente aggravandole, di avvalersi dell'interdetto e di ricorrere, qualora lo ritenga conveniente, all'intervento dell'autorità secolare e di compiere gli atti che consideri indispensabili e adeguati.

Nelle clausole si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve *supplicatione introclusa* e in conformità al diritto.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Castrucci, Giovanni Battista (*Io. B. card. Castruccius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3658, f. 187r

Altre suppliche sulla vicenda sono qui riportate ai numeri 3, 273, 287, 359, 413.

Petenti
- Thun, Giovanni Antonio di Vittore.
- Eredi di Vittore Thun.
- Thun, Arbogasto di Antonio.

Persone ed enti coinvolti
- Livo (Trento): pievano.
- Malé(Trento): pievano.
- Thun, Sigismondo.
- Thun, Antonio: padre di Arbogasto.
- Thun, Vittore: padre di Giovanni Antonio e dei fratelli.
- Venezia, nunzio apostolico.

426.

13 novembre 1588, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

Avila, Didaco (*D. Avila*)

Barbara, figlia di Antonio Ceschi, di Solasna, villagio situato nel territorio della pieve di Livo, espone come, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non abbia modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione che non le sia consanguinea né affine, mentre Giuseppe Dalpiaz, di Cis, villagio situato nel territorio della pieve di Livo, sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone; Giuseppe e Barbara sono, tuttavia, uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3658, ff. 196v-197r

Petenti
- Dalpiaz, Giuseppe: di Cis nella pieve di Livo (Trento).
- Ceschi, Barbara di Antonio: di Solasna nella pieve di Livo (Trento).

427.

13 novembre 1588, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Nicolò *Canevredus*, di Ranzo, villaggio situato nel territorio della pieve di Banale, espone come, sopraffatto da una sconsiderata concupiscenza, avesse avuto rapporti carnali con Dorotea Gasparini, anch'ella di Ranzo, benché non ignorasse di essere unito alla donna da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune, ma senza la speranza di conseguire con maggiore facilità, in seguito all'ammissione della propria trasgressione, la dispensa da parte del pontefice; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, Nicolò e Dorotea chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale, cui s'impone di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Nicolò e Dorotea, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Dorotea non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio del-

la giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica; si precisa, infine, come si possa procedere all'attuazione della concessione unicamente a condizione che si sia accertato, attraverso un formale giuramento, che Nicolò e Dorotea non abbiano avuto rapporti carnali nutrendo la speranza di conseguire con maggiore facilità l'approvazione della supplica e che, qualora nei loro confronti sia stato aperto un procedimento giudiziario, l'eventuale sentenza sia stata eseguita.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3659, ff. 176v-177r

Petenti
- *Canevredus*, Nicolò: di Ranzo nella pieve di Banale (Trento).
- Gasparini, Dorotea: di Ranzo nella pieve di Banale.

428.

13 gennaio 1589, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce ad Anna *Thelena* Thun di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Anna *Thelena* e Giovanni Arbogasto Thun, che sono uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si dispone che il compito di dare attuazione alla concessione sia affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3661, f. 194v

Petenti
- Thun, Anna *Thelena*: originaria della diocesi di Trento.
- Thun, Giovanni Arbogasto: originario della diocesi di Trento.

429.

16 gennaio 1589, Roma, S. Pietro

Roma

Officium

L.

Pompeo, figlio del defunto Giulio Cesare *Turgoli* intende resignare l'ufficio di *miles pius* di cui è titolare; Claudio di Carlo Crotta, di Trento, chiede l'ammissione della resignazione, la concessione dell'ufficio, unitamente ai relativi onori, oneri, salari ed emolumenti, e l'aggregazione al collegio dei *milites pii*.

Fiat ut petitur.

Sisto V (*F.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3662, f. 31r-v

Petente
- Crotta, Claudio di Carlo: di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni
- Roma: ufficio di *miles pius*.

Persona ed ente coinvolto
- *Turgoli*, Pompeo di Giulio Cesare: titolare dell'ufficio di *miles pius*.

430.

5 febbraio 1589, Roma, S. Pietro

Trento

Resignatio

L.

Il chierico Antonio Binelli, disponendo di beni che possono garantirgli un'adeguata fonte di sostentamento, intende resignare un canonicato della chiesa di S. Maria di Arco, che richiede, congiuntamente agli altri canonicati, la cura d'anime; Alessandro Binelli, fratello germano di Antonio e attualmente impegnato nello studio del diritto canonico, chiede l'ammissione della resignazione e la provvista del canonicato, in deroga agli statuti della collegiata e in particolare alla disposizione *de optando*.

Nelle clausole si stabilisce che il compito di procedere alla concessione della provvista venga affidato *in forma dignum novissima*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3662, f. 3r

La datazione è seguita dall'annotazione: *Missa VIII[a] februarii. C. prodatarius*.

Petente
- Binelli, Alessandro: chierico; *scolaris*.

Oggetto delle richieste e concessioni
- Arco (Trento): canonicato della chiesa collegiata di S. Maria Vergine, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persona ed ente coinvolto
- Binelli, Antonio: canonico della chiesa collegiata di S. Maria Vergine di Arco.

431.

1 marzo 1589, Roma, S. Pietro

Trento

Absolutio

Acquaviva, Ottavio (*O. de Aquaviva*)

Al termine della vertenza che, svolgendosi a Innsbruck, opponeva Andrea, figlio di Pasino Marchetti, di Trento, a Michele Barzella, di Nago, in merito a delle transazioni commerciali e dei consuntivi, il governo dell'Austria superiore, affidandosi la relazione redatta dal contabile che si era designato affinché procedesse alla revisione dei consuntivi e non curandosi dell'assenza di Marchetti che non si era provveduto a convocare, si era pronunciato in favore di Barzella che aveva immediatamente trasferito a un agente dei Fugger il credito che vantava nei confronti dell'avversario; l'agente aveva chiamato Marchetti a comparire di fronte

al tribunale di Innsbruck, che, sebbene ne avesse immediatamente contestato la competenza, lo aveva persuaso, minacciando l'emanazione di un provvedimento di carcerazione, a garantire che si sarebbe trattenuto in città e a confermare l'impegno mediante una stretta di mano; in seguito, Marchetti, lamentando i gravi errori commessi dal contabile, si era rivolto all'arciduca Ferdinando d'Austria, che aveva disposto, mediante un apposito rescritto, l'annullamento della sentenza e la revisione del processo, a condizione che confermasse, attraverso un formale giuramento, la veridicità delle proprie affermazioni e provvedesse a depositare un'adeguata somma; Marchetti aveva, quindi, preso la decisione di recarsi a Ingolstadt, una città situata a cinque giorni di cammino da Innsbruck, non solo al fine di raccogliere il denaro indispensabile per effettuare il deposito, ma anche a motivo della circostanza che aveva appreso come l'unico figlio, che vi risiedeva, fosse stato colpito da una grave malattia: ignorando come il costume locale attribuisse alla stretta di mano il valore di un giuramento, aveva lasciato Innsbruck e il tribunale, ritenendolo senz'altro responsabile di spergiuro, aveva ottenuto il sequestro del suo intero patrimonio; dal momento che Marchetti ritiene di non aver modo d'ottenere la revisione del processo qualora non abbia ottenuto l'assoluzione dallo spergiuro, chiede che gli sia concessa l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dallo spergiuro, qualora se ne sia reso responsabile, quanto dalle sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui sia eventualmente incorso e la dispensa dall'obbligo di osservare qualsivoglia giuramento o promessa abbia pronunciato nel corso della vertenza, mediante una stretta di mano, ovvero in qualsivoglia altra maniera, sia pure nelle mani del contabile; chiede, inoltre, la rimozione dell'incapacità e dell'infamia in cui sia eventualmente incorso a motivo delle circostanze menzionate e il ripristino della condizione giuridica antecedente gli eventi ricordati, oltre all'attenuazione dell'obbligo ad adempiere a qualsivoglia giuramento o promessa abbia pronunciato al fine di consentirgli di agire in giudizio.

Nelle clausole si stabilisce che la concessione avvenga *in forma gratiosa* e che i documenti da predisporre in seguito all'approvazione della supplica possano essere redatti congiuntamente o separatamente e inviati in forma di breve, ovvero attraverso l'*officium contraddictarum*; s'impone all'ordinario di accordare l'assoluzione dallo spergiuro unicamente al fine di consentire a Marchetti di agire in giudizio e qualora sia accertata l'esistenza di una gravissima lesione.

Fiat ut petitur.

Sisto V (*F.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3667, ff. 280v-281r

La supplica viene nuovamente trascritta nel registro 3675, f. 296v, ma successivamente cassata *quia de anno quarto*. Il testo della supplica, inoltre, accompagna la trascrizione della *reformatio*, approvata il 28 ottobre 1589 (scheda 451).

Petente
- Marchetti, Andrea di Pasino: di Trento.

Persone ed enti coinvolti
- Barzella, Michele: mercante di Nago (Trento).
- Innsbruck: governo dell'Austria superiore.
- Procuratore dei Fugger.
- [Asburgo] Ferdinando: arciduca d'Austria.

432.

7 marzo 1589, Roma, S. Pietro

Trento

Indulgentia

Papi, Giovanni Angelo (*I. Ang. Papius*)

L'università e gli uomini di Dro, al fine di assicurare un maggiore concorso di popolo alla locale chiesa di S. Abbondio, chiedono che ai fedeli, uomini e donne, penitenti, confessi e comunicati che, nel corso dei dieci anni successivi, annualmente vi si rechino il 2 aprile, giorno di sant'Abbondio, a partire dai primi vespri [pregando per la chiesa romana, per la conservazione della pace tra i principi cristiani e per l'estirpazione delle eresie e la riduzione degli eretici], sia concessa, nel primo anno, l'indulgenza plenaria e la remissione dei peccati e, negli anni successivi, un'indulgenza di sette anni e tutte le quadragene.

Nelle clausole si dispone che il documento sia redatto in forma di breve con la clausola *Volumus*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3664, ff. 139v-140r

Petente
- Dro (Trento): università e uomini.

Ente destinatario della grazia:
- Dro: chiesa di S. Abbondio.

433.

7 marzo 1589, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Maddalena, figlia di Giorgio *de Piol*, di Besenello, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Maddalena e Giovanni Battista di *Cumellus de Vela*, anch'egli di Besenello, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di terzo grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si dispone che il compito di dare attuazione alla concessione sia affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3664, f. 79v

Petenti
- *Vela*, Giovanni Battista di *Camellus de*: di Besenello (Trento).
- *Piol*, Maddalena di Giorgio *de*: di Besenello.

434.

7 marzo 1589, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

Delfini, Gentile (*G. Delphinus*)

Antoniola, figlia di Paride Tonini, di Praso, villaggio situato nel territorio della pieve di Bono, espone come, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non abbia modo di contrarre matrimonio con una persona di pari

condizione che non le sia consanguinea né affine, mentre Giovanni Lazzari, anch'egli di Praso, sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone; Giovanni e Antoniola sono, tuttavia, uniti da un duplice vincolo di consanguineità di quarto grado: chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3665, f. 51r

Petenti
- Lazzari, Giovanni: di Praso nella pieve di Bono (Trento).
- Tonini, Antoniola di Paride: di Praso nella pieve di Bono.

435.

7 marzo 1589, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

Avila, Didaco (*D. Avila*)

Pietro *Ioanne* e Giovannina *Benevenuta*, di Daone, villaggio situato nel territorio della pieve di Bono, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado e, quindi, sospeso i preparativi; dal momento che Giovannina, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non avrebbe modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, mentre Pietro sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone, chiedono, dunque, la dispensa al fine di

celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3665, f. 51r-v

Petenti
- *Ioanne*, Pietro: di Daone nella pieve di Bono (Trento).
- *Benevenuta*, Giovannina: di Daone nella pieve di Bono.

436.

15 marzo 1589, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Berto Pellegrini e Tommasina Andreolli, di Mori, persuasi da ragionevoli motivi, intendono contrarre matrimonio: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo officiale, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3664, f. 274r

Petenti
- Pellegrini, Berto: di Mori (Trento).
- Andreolli, Tommasina: di Mori.

437.

15 marzo 1589, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Antonio *Faci*, di Cogolo, espone come, sopraffatto da una sconsiderata concupiscenza, avesse avuto rapporti carnali con Caterina, figlia di Biagio *Festa*, anch'ella di Cogolo, benché non ignorasse di essere unito alla donna da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune, ma senza la speranza di conseguire con maggiore facilità, in seguito all'ammissione della propria trasgressione, la dispensa da parte del pontefice; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, Antonio e Caterina chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie* e s'impone all'ordinario o al suo vicario generale di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato ad Antonio e Caterina, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le

azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Caterina non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3665, f. 102r-v

Petenti
- *Faci*, Antonio: di Cogolo (Trento).
- *Festa*, Caterina di Biagio: di Cogolo.

438.

15 marzo 1589, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Giacomo Zannetti, originario della valle di Ledro, espone come, sopraffatto da una sconsiderata concupiscenza, avesse avuto rapporti carnali con Domenica, figlia di Angelo *de Enne*, anch'ella originaria della valle di Ledro, benché non ignorasse di essere unito alla donna da un vincolo di affinità di secondo e di terzo grado che trae origine da un ascendente comune, ma senza la speranza di conseguire con maggiore facilità, in seguito all'ammissione della propria trasgressione, la dispensa da parte del pontefice; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di tro-

vare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, Giacomo e Domenica chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di terzo grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di secondo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole s'impone all'ordinario o al suo vicario generale di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Giacomo e Domenica, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno cinque mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Domenica non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica; si precisa, infine, come si possa procedere all'attuazione della concessione unicamente a condizione che si sia accertato, attraverso un formale giuramento, che Giacomo e Domenica non abbiano avuto rapporti carnali nutrendo la speranza di conseguire con maggiore facilità l'approvazione della supplica e che, qualora nei loro confronti sia stato aperto un procedimento giudiziario, l'eventuale sentenza sia stata eseguita.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. car. Carafa*)[1]

ASV, *Reg. Suppl.*, 3666, f. 59v

Petenti
- Zannetti, Giacomo: originario della valle di Ledro (Trento).
- *Enne*, Domenica di Angelo *de*: originaria della valle di Ledro.

[1] La sottoscrizione originaria di Guglielmo Bastoni è cassata e sostituita, nel margine, dalla sottoscrizione di Antonio Carafa.

439.

13 aprile 1589, Roma, S. Pietro

Trento

Significavit

Catalani, Alessandro (*A. Catalanus*)

Il chierico o laico Gregorio Avanzini espone come ignoti individui si siano indebitamente appropriati di censi, terreni, edifici, proprietà e beni mobili e immobili, di documenti, diritti e somme di denaro, d’oro e argento e preziose suppellettili domestiche che gli appartengono quale erede del fratello Avanzino e a diverso titolo, arrecando un danno che ammonta a oltre 50 ducati; Gregorio chiede, dunque, che s’ingiunga al vescovo di Trento o al suo vicario generale *in spiritualibus* di procedere, in nome del pontefice, personalmente o mediante idonee persone, all’emanazione, nelle chiese della diocesi, di un monitorio nei confronti non solo degli autori dell’indebita appropriazione, ma anche di quanti conoscano la sorte dei beni e dei diritti rivendicati, affinché, entro un determinato termine, provvedano a restituirli, ovvero rivelino le informazioni di cui siano in possesso, [minacciando diversamente la comminazione della scomunica].

Nelle clausole si dispone che il documento sia inviato attraverso l’*officium contraddictarum* e che si proceda nel rigoroso rispetto delle disposizioni recentemente emanate in cancelleria da parte di Pio V; si precisa, inoltre, come le informazioni ottenute in seguito all’emanazione del monitorio possano essere impiegate unicamente in sede civile, intendendo diversamente che siano prive di efficacia probatoria.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3667, f. 172r

Petente
- Avanzini, Gregorio: chierico o laico (Trento).

Persone ed enti coinvolti
- Avanzini, Avanzino: fratello di Gregorio (Trento).
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Pio V.

440.

13 aprile 1589, Roma, S. Pietro

Trento, Calahorra, Novara

Matrimonialis

L.

Benino Benini e Francesca *Del Collo*, Angelo *Del Collo* e Caterina Benini, originari della diocesi di Trento, Alfonso *de Anguix* e Anna *Conde*, Giovanni Lopez e Caterina Sanz, Pietro *de Ulibarri* e Marina *de Clexalde*, originari della diocesi di Calahorra, Danie[le], figlio di Giacomo *de Hortis* e Maria, figlia di Andrea *de Hortis*, di Zornasco, nella val Vigezzo, nella diocesi di Novara, espongono come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiedono, non abbiano modo di contrarvi matrimonio con persone di pari condizione di cui non siano consanguinei né affini: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che i documenti da predisporre in seguito all'approvazione della supplica siano inviati separatamente attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato agli ordinari delle diocesi in cui risiedono Benino e Francesca, Angelo e Caterina, Danie[le] e Maria o ai loro vicari generali *in spiritualibus*, e all'ordinario della diocesi in cui risiedono Alfonso e Anna, Giovanni e Caterina, Pietro e Marina o al suo officiale, imponendo loro di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3666, f. 199r-v

Petenti
- Benini, Benino: originario della diocesi di Trento.

- *Del Collo*, Francesca: originaria della diocesi di Trento.
- *Del Collo*, Angelo: originaria della diocesi di Trento.
- Benini, Caterina: originaria della diocesi di Trento.
- *Anguix*, Alfonso *de*: (Calahorra).
- *Conde*, Anna: (Calahorra).
- Lopez, Giovanni: (Calahorra).
- *Sanz*, Caterina: (Calahorra).
- *Ulibarri*, Pietro *de*: (Calahorra).
- *Clexalde*, Marina *de*: (Calahorra).
- *Hortis*, Danie[le] di Giacomo *de*: di Zornasco nella val Vigezzo (Novara).
- *Hortis*, Maria di Andrea *de*: di Zornasco nella val Vigezzo.

441.

13 aprile 1589, Roma, S. Pietro

Trento

Commissio

Ferrero, Giuseppe (*Ios. Ferrerius*)

Faustina, figlia di Giuseppe Martini, di Trento, espone come, temendo l'autorità del padre e cedendo alle lusinghe di varie persone, avesse infine acconsentito a contrarre matrimonio con Matteo Forni, cittadino di Trento, sia pure mortificando la propria volontà e non esitando a manifestare, in diverse occasioni, una ferma opposizione e come non avesse tardato ad avvedersi dell'impotenza dell'uomo che, nel corso dei quattro anni successivi, malgrado gli innumerevoli tentativi compiuti, non era riuscito a privarla della verginità; dal momento che aspira a generare dei figli, Faustina chiede che la definizione della vertenza o delle vertenze che promuove o si ripromette di promuovere al fine di ottenere la dichiarazione dell'invalidità del matrimonio e in merito a ulteriori ragioni di contrasto che si propone di esporre nel corso del procedimento, sia affidata all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, affinché provvedano all'esame della controversia e la conducano a termine, anche procedendo in maniera sommaria, conferendogli l'autorità di citare e inibire, di provvedere, in primo luogo, alla separazione di Matteo e Faustina, di procedere alla dichiarazione dell'invalidità del vincolo, accordandole la facoltà di contrarre nuovamente matrimonio e di compiere gli atti che considerino indispensabili e adeguati.

Nelle clausole si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve *supplicatione introclusa* e in conformità al diritto.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Castrucci, Giovanni Battista (*Io. B. card. Castruccius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3666, ff. 200v-201r

Petente
- Martini, Faustina di Giuseppe: di Trento.

Persone ed enti coinvolti
- Forni, Matteo: cittadino di Trento.
- Martini, Giuseppe: di Trento; padre di Faustina.

442.

1 giugno 1589, Roma, S. Pietro

Trento

Certo modo

L.

Il chierico Alessandro Binelli aveva ottenuto la provvista del canonicato dotato di prebenda della chiesa di S. Maria di Arco, vacante per la resignazione compiuta nelle mani del pontefice da parte dell'ultimo titolare, Antonio Binelli; il sacerdote Paolo Bernerio, tuttavia, rilevando non solo come Alessandro abbia appena compiuto i ventitrè anni e presenti un difetto, sia pur lieve, all'occhio destro, ma anche come, nella supplica[1], abbia surrettiziamente dichiarato che la rendita annua del beneficio non supera i 40 ducati d'oro di camera e come non si sia provveduto alla pubblicazione della resignazione nel rispetto dei termini stabiliti dalla costituzione di Gregorio XIII, ritiene che la provvista, cui non era seguito il possesso, possa essere ritenuta priva di valore e il canonicato, cui compete, a settimane alterne, congiuntamente agli altri canonicati della chiesa, la cura d'anime, considerato ancora vacante: chiede, dunque, la provvista del beneficio, in deroga agli statuti della chiesa e in particolare alla disposizione *de optando*.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto *in forma dignum antiqua*, precisando come si possa procedere alla concessione della provvista unicamente a condizione che il beneficio non sia vacante in seguito alla morte dell'ultimo titolare.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3669, ff. 151v-152r

Petente
- Bernerio, Paolo: sacerdote (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni
- Arco (Trento): canonicato della chiesa di S. Maria Vergine, 100 ducati d'oro di camera n.e.

Persone ed enti coinvolti
- Binelli, Alessandro: chierico; titolare della provvista del canonicato della chiesa di S. Maria Vergine di Arco.
- Binelli, Antonio: precedente titolare del canonicato della chiesa di S. Maria Vergine di Arco.
- Gregorio XIII.

[1] Scheda 430.

443.

1 giugno 1589, Roma, S. Pietro

Trento, Verona

Matrimonialis

L.

Bartolomeo, figlio di Giacomo e Domenica, figlia di Bernardino, di Pré, nella valle di Ledro, nella diocesi di Trento e Giovanni, figlio di Cristoforo e Virginia, figlia di Giovanni Giacomo, di Castagnè, nella diocesi di Verona, uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune, espongono come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiedono, non abbiano modo di contrarvi matrimonio con persone di pari condizione di cui non siano consanguinei né affini: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che i documenti da predisporre in seguito all'approvazione della supplica siano inviati separatamente attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato agli ordinari o ai loro vicari generali *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3669, f. 228r

Petenti
- Bartolomeo di Giacomo: di Prè [di Ledro] nella valle di Ledro (Trento).
- Domenica di Bernardino: di Prè [di Ledro] nella valle di Ledro.
- Giovanni di Cristoforo: di Castagné (Verona).
- Virginia di Giovanni Giacomo: di Castagnè.

444.

1 luglio 1589, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

Avila, Didaco (*D. Avila*)

Maria Andreolli, di Bondone, villaggio situato nel territorio della pieve di Condino, espone come, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non abbia modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, mentre Giacomo *Bellifra*, anch'egli di Bondone, sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone; Giacomo e Maria sono, tuttavia, uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado: chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3670, f. 247v

Petenti
- *Bellifra*, Giacomo: di Bondone nella pieve di Condino (Trento).
- Andreolli, Maria: di Bondone nella pieve di Condino.

445.

1 agosto 1589, Roma, monte Quirinale

Trento

Indulgentia

L.

In considerazione della vasta affluenza di uomini e donne che, anche da regioni lontane, giungono alla chiesa di S. Maria Vergine di Montecastello, situata nel comune o nel territorio di Tignale, si chiede che ai fedeli, uomini e donne, penitenti, confessi e comunicati che, nel corso dei cinque anni successivi, annualmente vi si rechino nel giorno della natività di Maria, tra i primi vespri e il tramonto, pregando per l'esaltazione della chiesa romana, per la conservazione della pace tra i principi cristiani e per l'estirpazione delle eresie, sia concessa l'indulgenza plenaria e la remissione dei peccati.

Nelle clausole si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato in forma di breve, ovvero attraverso l'*officium minoris gratie*, con la clausola *Volumus*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. car.lis Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3672, f. 5r

Ente destinatario della grazia
- Montecastello nel comune o nel territorio di Tignale (Trento): chiesa di S. Maria Vergine.

446.

13 agosto 1589, Roma, monte Quirinale

Trento

Matrimonialis

L.

Giovanni Maria, figlio di Battista di Lorenzo e Bonafemmina di Antonio *Oldescetus*, di Oldesio, villaggio situato nel territorio del comune di Tignale, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che la rinuncia alla ce-

lebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie* e s'impone all'ordinario o al suo vicario generale di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Giovanni Maria e Bonafemmina, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Bonafemmina non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica; si precisa, infine, come si possa procedere all'attuazione della concessione unicamente a condizione che, qualora nei confronti di Giovanni Maria e Bonafemmina sia stato aperto un procedimento giudiziario, l'eventuale sentenza sia stata eseguita.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3672, f. 260r

Petenti
- Giovanni Maria di Battista di Lorenzo: di Oldesio nel comune di Tignale (Trento).
- *Oldescetus*, Bonafemmina di Antonio: di Oldesio nel comune di Tignale.

447.

13 agosto 1589, Roma, monte Quirinale

Trento

Matrimonialis

Delfini, Gentile (*G. Delphinus*)

Giovanna, figlia di Nicolò Chinetti, di Por, villaggio situato nel territorio della pieve di Bono, espone come, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non abbia modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione che non le sia consanguinea né affine, mentre Battista, figlio di Domenico Marzadri, anch'egli di Por, sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone; Battista e Giovanna sono, tuttavia, uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3677, f. 55r

Petenti
- Marzadri, Battista di Domenico: di Por nella pieve di Bono (Trento).
- Chinetti, Giovanna di Nicolò: di Por nella pieve di Bono.

448.

13 agosto 1589, Roma, monte Quirinale

Trento

Matrimonialis

Catalani, Alessandro (*A. Catalanus*)

Giovanna, figlia di Pietro Cancellieri, originaria della diocesi di Trento, espone come, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non abbia modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione che non le sia consanguinea né affine, mentre Antonio, figlio di Giacomo *de Tonialibus*, anch'egli originario della diocesi di Trento, sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone; Antonio e Giovanna sono, tuttavia, uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3677, f. 86r

Petenti
- *Tonialibus*, Antonio di Giacomo *de*: originario della diocesi di Trento.
- Cancellieri, Giovanna di Pietro: originario della diocesi di Trento.

449.

15 ottobre 1589, Terracina

Trento

Significavit

Avila, Didaco (*D. Avila*)

Giovanni Maria Sizzo, originario della città o della diocesi di Trento, espone come ignoti individui si siano indebitamente appropriati di censi, terreni, edifici, proprietà e beni mobili e immobili, di scritture pubbliche e private, ma provviste di efficacia probatoria, diritti e somme di denaro, d'oro e argento e preziose suppellettili domestiche che gli appartengono quale erede della madre *Nicula* e a diverso titolo, arrecando un danno che ammonta a oltre 50 ducati; Giovanni Maria chiede, dunque, che s'ingiunga al vescovo di Trento o al suo vicario generale *in spiritualibus* di procedere, in nome del pontefice, all'emanazione, nelle chiese della diocesi, di un monitorio nei confronti non solo degli autori dell'indebita appropriazione, ma anche di quanti conoscano la sorte dei beni e dei diritti rivendicati, affinché, entro un determinato termine, provvedano a restituirli, ovvero rivelino le informazioni di cui siano in possesso, [minacciando diversamente la comminazione della scomunica].

Nelle clausole si dispone che il documento sia inviato attraverso l'*officium contraddictarum* e che si proceda nel rigoroso rispetto delle disposizioni recentemente emanate in cancelleria da parte di Pio V; si precisa, inoltre, come le informazioni ottenute in seguito all'emanazione del monitorio possano essere impiegate unicamente in sede civile, intendendo diversamente che siano prive di efficacia probatoria.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV,

Reg. Suppl., 3674, ff. 78v-79r

Petente
- Sizzo, Giovanni Maria: originario della città o diocesi di Trento.

Persone ed enti coinvolti
- Sizzo, *Nicula*: originaria della città o diocesi di Trento; madre di Giovanni Maria.
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Pio V.

450.

15 ottobre 1589, Terracina

Trento

Matrimonialis

L.

Bonmartino, figlio di Michele Gobetti e Maria, figlia di *Villius de Vagis*, di Pizzano, nella val di Sole, persuasi da ragionevoli motivi, intendono contrarre matrimonio: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3675, f. 6r

Petenti
- Gobetti, Michele di Bonmartino: di Pizzano nella val di Sole (Trento).
- *Vagis*, Maria di *Villius de*: di Pizzano nella val di Sole.

451.

28 ottobre 1589, Roma, S. Pietro

[Trento] R

Reformatio

Andrea Marchetti, ritenendo di non essere indegno della riconoscenza della sede apostolica e ricordando di aver accordato il proprio soccorso a non pochi dei prelati riuniti in occasione del concilio, espone come non abbia modo di recarsi a Trento e, attenendosi alla supplica, di ottenervi l'assoluzione dallo spergiuro,

dal momento che si trova in cammino verso Roma, al fine di rivolgersi al pontefice, quale giudice supremo e di tutelare efficacemente i propri diritti, né ritiene, del resto, che l'ordinario di Trento, a motivo dei vincoli di consanguineità e di affinità che uniscono la famiglia Madruzzo alla famiglia Fugger, ovvero ai suoi avversari nella vertenza, sia disposto a concedergli l'assoluzione, e rileva come non possa dimostrare di aver subito la gravissima lesione menzionata nelle clausole, dal momento che i documenti che l'attestano sono conservati presso la cancelleria aulica dell'arciduca Ferdinando d'Austria, né aveva potuto ottenerli a motivo della condanna che gli era stata inflitta per essersi reso responsabile di spergiuro; chiede, dunque, che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica ne riproduca il contenuto, ma omettendo i passi «s'impone all'ordinario di accordare l'assoluzione dallo spergiuro» e «accertata l'esistenza di una gravissima lesione».

Fiat.

Sisto V (*F.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3675, f. 3r-v

Il testo della *reformatio* accompagna la trascrizione della supplica (scheda 431).

Petente
- Marchetti, Andrea: originario della diocesi di Trento.

Persone ed enti coinvolti
- Fugger: famiglia.
- Madruzzo: famiglia.
- [Asburgo] Ferdinando: arciduca d'Austria.
- [Madruzzo, Ludovico]: vescovo di Trento.

452.

5 novembre 1589, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce ad Anna Roccabruna, di Rovereto, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Anna e Giuseppe Sbardellati, anch'egli di Rovereto, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimo-

nio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3675, f. 30v

Petenti
- Sbardellati, Giuseppe: di Rovereto (Trento).
- Roccabruna, Anna: di Rovereto.

453.

5 novembre 1589, Roma, S. Pietro

Trento, Venezia

Matrimonialis

Avila, Girolamo (*Hie. Avila*)

Cristiano, figlio di Mattia *de Sixtis*, di Livinallongo, nella diocesi di Trento e Giovanna, figlia di Giacomo, di Venezia, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano provveduto, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale e, dal momento che non erano stati denunciati ostacoli, avevano contratto pubblicamente matrimonio *per verba de presenti*, procedendo, quindi, alla consumazione; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune; dal momento che non è loro consentito permanere nella condizione coniugale senza ottenere una dispensa da parte del pontefice, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'appro-

vazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte] e la verosimiglianza dell'ignoranza addotta a giustificazione.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Carafa, Antonio (*A. card. Carafa*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3675, ff. 97v-98r

Petenti
- *Sixtis*, Cristiano di Mattia *de*: di Livinallongo (Trento).
- Giovanna di Giacomo: di Venezia.

454.

13 gennaio 1590, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Stefano, figlio di Dorotea Pericoli, di Rovereto e Ginevra, figlia di Giovanni Bianchi, di Mori, persuasi da ragionevoli motivi, intendono contrarre matrimonio: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3678, f. 16r

Petenti
- Pericoli, Stefano di Dorotea: di Rovereto (Trento).
- Bianchi, Ginevra di Giovanni: di Mori (Trento).

455.

13 febbraio 1590, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

Avila, Didaco (*D. Avila*)

Nicolò De Marchi e Agnese Sandri, originari della pieve di Livo, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado e, quindi, sospeso i preparativi; dal momento che Agnese, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non avrebbe modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, mentre Nicolò sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3678, f. 295v

Petenti
- De Marchi, Nicolò: originario della pieve di Livo (Trento).
- Sandri, Agnese: originaria della pieve di Livo.

456.

13 febbraio 1590, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Biagio, figlio di Gaspare *de Vuolis*, di Bedollo e Pasqua, figlia di Tommaso Fedel, di Miola, villaggi situati nel distretto del monte di Piné, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano stabilito di contrarre matrimonio e provveduto alla prima pubblicazione nella propria chiesa parrocchiale, immediatamente apprendendo di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado e sospendendo, quindi, i preparativi; dal momento che Pasqua, a motivo dell'angustia dei due villaggi, non avrebbe modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3678, f. 296v

Petenti
- *Vuolis*, Biagio di Gaspare *de*: di Bedollo nel distretto del monte di Piné (Trento).
- Fedel, Pasqua di Tommaso: di Miola nel distretto del monte di Piné.

457.

13 febbraio 1590, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Bartolomeo *Turini*, di Oldesio, espone come, sopraffatto da una sconsiderata concupiscenza, avesse avuto rapporti carnali con Domenica, figlia di Pietro, anch'ella di Oldesio, benché non ignorasse di essere unito alla donna da un primo vincolo di affinità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune e da un secondo vincolo di consanguineità di quarto grado, ma senza la speranza di conseguire con maggiore facilità, in seguito all'ammissione della propria trasgressione, la dispensa da parte del pontefice; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, Bartolomeo e Domenica chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa dall'impedimento costituito dal primo vincolo di affinità di quarto grado e dal secondo vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire; chiedono, inoltre, che si dichiari come il primo vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie* e s'impone all'ordinario o al suo vicario generale di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Bartolomeo e Domenica, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno quattro mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Domenica non sia vittima di un rapimento; si dispo-

ne, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica; si precisa, infine, come si possa procedere all'attuazione della concessione unicamente a condizione che si sia accertato, attraverso un formale giuramento, che Bartolomeo e Domenica non abbiano avuto rapporti carnali nutrendo la speranza di conseguire con maggiore facilità l'approvazione della supplica e che, qualora nei loro confronti sia stato aperto un procedimento giudiziario, l'eventuale sentenza sia stata eseguita.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3682, f. 70r

Petenti
- *Turini*, Bartolomeo: di Oldesio (Trento).
- Domenica di Pietro: di Oldesio.

458.

1 marzo 1590, Roma, S. Maria Maggiore

Trento

Nova provisio

L.

Il sacerdote Innocenzo Zenario aveva conseguito dal pontefice o dall'ordinario la provvista del beneficio perpetuo istituito nella cattedrale di Trento, presso l'altare di Tutti i Santi, vacante *certo modo* e ne aveva preso possesso; aveva, inoltre, ottenuto dal pontefice la concessione di una pensione annua di 95 scudi d'oro, libera da imposizioni e immune da oneri, tributi e sussidi, costituita attingendo alla rendita della parrocchiale di Ledro e che avrebbe dovuto essergli corrisposta da parte dell'attuale titolare e dei successori fino a che fosse rimasto in vita[1]; temendo, tuttavia, che tanto il conferimento della provvista quanto la concessione della pensione potessero essere privi di valore a motivo di particolari circostanze che erano, peraltro, rimaste segrete né avevano dato avvio a un procedimento giudiziario, si era rivolto alla penitenzieria, riportandone la dispensa in foro interno dall'inabilità o irregolarità contratta, a condizione che ottenesse nuovamente dal pontefice il conferimento della provvista e la concessione della pensione e offrisse in elemosina una somma pari alla rendita percepita: Zenario, quin-

di, chiede che il beneficio gli sia nuovamente assegnato e che, rimanendo a disposizione del titolare della parrocchiale almeno 100 ducati, la pensione sia nuovamente costituita in proprio favore e si proceda alla redazione di un nuovo documento il cui dispositivo non si discosti, tuttavia, dal tenore della precedente concessione e senza che sia indispensabile ottenere nuovamente il consenso del titolare della parrocchiale e, quindi, in deroga alla regola emanata da Sisto V che impone di chiedere l'assenso dei titolari dei benefici la cui rendita s'intende parzialmente destinare alla costituzione di una pensione.

Nelle clausole di dispone la designazione di esecutori provvisti di adeguate facoltà e in particolare del potere di chiedere l'intervento dell'autorità secolare e si concede a Zenario tanto l'assoluzione in foro interno ed esterno, a condizione che si sottoponga alla penitenza che il confessore cui presenti il documento ottenuto dalla Penitenzieria decida d'imporgli, quanto la riabilitazione e la dispensa dall'inabilità e irregolarità, in maniera che gli sia consentito permanere nella condizione sacerdotale ottenuta attraverso la regolare promozione ai diversi gradi dell'ordine e servire all'altare, di conseguire nuovamente e conservare il beneficio istituito nella cattedrale e la pensione e i benefici che possano essergli successivamente conferiti, a condizione che il loro numero non contravvenga alle disposizioni del concilio di Trento; si stabilisce, infine, che il compito di procedere all'assegnazione della provvista venga affidato *in forma dignum novissima* e che il documento relativo alla costituzione della pensione riproduca il tenore della precedente concessione.

Fiat ut petitur.

Sisto V (*F.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3681, ff. 230v-231r

Petente
- Zenario, Innocenzo: sacerdote (Trento); titolare della provvista del beneficio perpetuo semplice all'altare di Tutti i Santi nella cattedrale di Trento; titolare di una pensione sulla parrocchiale [di S. Maria di Pieve] di Ledro (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni
- Trento: beneficio perpetuo semplice all'altare di Tutti i Santi nella cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.
- [Pieve di] Ledro, parrocchiale [di S. Maria]: pensione di 95 scudi d'oro.

Persona ed ente coinvolto
- Sisto V (*Peretti, Felice*): papa.

[1] Scheda 422.

459.

15 marzo 1590, Roma, S. Pietro

Trento

De promovendo

Il chierico Giacomo *de Licinis*, sebbene non sia incardinato presso alcuna chiesa, ma in ragione della rendita patrimoniale di cui dispone, chiede la dispensa per poter conseguire, anche al di fuori dei periodi dell'anno stabiliti dal diritto, nel corso di quattro giorni feriali o festivi, anche consecutivi o intercalati, la promozione ai quattro gradi minori dell'ordine e, nel corso di tre domeniche o giorni festivi, anche consecutivi o intercalati, la promozione al suddiaconato, al diaconato e al sacerdozio da parte del proprio ordinario, che ne attesta, peraltro, la condotta irreprensibile e l'integrità, ovvero da parte dell'antistite, residente nella propria diocesi, cui stabilisca di rivolgersi, purché appartenga alla comunione apostolica, nel corso di un unico anno e senza attendere che trascorrano gli intervalli stabiliti dal concilio di Trento e il consueto periodo di un anno tra l'accesso a un grado maggiore e il conseguimento del successivo.

Nelle clausole si stabilisce che la concessione avvenga *in forma gratiosa*, ma che si possa procedere unicamente a condizione che si provveda ad accertare che il candidato sia idoneo e che si trovi effettivamente nell'incontestato possesso di un patrimonio che possa garantirgli una rendita adeguata, decretando che gli sia proibito di venderlo, alienarlo, impegnarlo o altrimenti intaccarlo fino al momento in cui non abbia conseguito una diversa fonte di sostentamento. Si dispone, inoltre, che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato in forma di breve, ovvero attraverso l'*officium minoris gratie*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3681, f. 81v

Petente
- *Licinis*, Giacomo *de*: chierico (Trento).

460.

19 marzo 1590, Roma, S. Pietro

Trento

Indultum

L.

Il conte Girolamo Lodron espone come, giunto ormai all'età di sessant'anni, a motivo delle infermità recate dalla vecchiaia e cagionate dalle ferite ricevute nel corso delle campagne militari cui aveva preso parte, benché conduca una vita frugale, non sia in grado di consumare il pesce e gli alimenti quaresimali senza trarne perniciose conseguenze e chiede che gli sia concessa la facoltà di consumare, segretamente, in maniera da non suscitare scandalo e confortato dal consiglio del medico dell'anima e del medico del corpo, la carne, le uova e i latticini, anche nel corso della quaresima e degli altri periodi dell'anno in cui non sia ammessa l'assunzione.

Nelle clausole si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve, ovvero inviato attraverso l'*officium minoris gratie* e si precisa come la facoltà sia concessa unicamente a condizione che il consumo della carne, delle uova e dei latticini avvenga segretamente, in maniera da non suscitare scandalo e sia confortato dal consiglio del medico dell'anima e del medico del corpo.

Fiat ut petitur.

Sisto V (*F.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3680, f. 104v

Petente
- Lodron, Girolamo: conte (Trento).

461.

13 aprile 1590, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Giovanni Litterini, di Stenico, villaggio situato nel territorio della pieve di Banale, espone come, sopraffatto da una sconsiderata concupiscenza, avesse avuto rapporti carnali con Antonia Marini, anch'ella di Stenico, benché non ignorasse di essere unito alla donna da un vincolo di consanguineità di quarto grado, ma senza la speranza di conseguire con maggiore facilità, in seguito all'ammissione della propria trasgressione, la dispensa da parte del pontefice; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore

della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, Giovanni e Antonia chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie* e s'impone all'ordinario o al suo vicario generale di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Giovanni e Antonia, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Antonia non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3682, f. 177r-v

Petenti
- Litterini, Giovanni: di Stenico nella pieve di Banale (Trento).
- Marini, Antonia: di Stenico nella pieve di Banale.

462.

13 aprile 1590, Roma, S. Pietro

Trento

Indulgentia

L.

Al fine di assicurare un maggiore concorso di popolo alla chiesa di S. Giovanni di Villa Lagarina, si chiede che ai fedeli, uomini e donne, penitenti e confessi che, nel corso dei dieci anni successivi, annualmente vi si rechino nel giorno di san Giovanni Battista, tra i primi vespri e il tramonto, pregando per la chiesa romana, per la conservazione della pace tra i principi cristiani, per l'estirpazione delle eresie e la riduzione degli eretici e ricevendovi il sacramento dell'eucarestia, sia concessa, d'autorità apostolica, nel primo anno, l'indulgenza plenaria e la remissione dei peccati e, negli anni successivi, un'indulgenza di sette anni e tutte le quadragene.

Nelle clausole si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato in forma di breve, ovvero attraverso l'*officium minoris gratie*, con la clausola *Volumus*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3682, f. 36r

Ente destinatario della grazia:
- Villa Lagarina (Trento): chiesa di S. Giovanni.

463.

13 aprile 1590, Roma, S. Pietro

Trento

Indulgentia

L.

Al fine di assicurare un maggiore concorso di popolo alla chiesa parrocchiale di S. Maria di Villa Lagarina, si chiede che ai fedeli, uomini e donne, penitenti e confessi che, nel corso dei dieci anni successivi, annualmente vi si rechino nel giorno dell'assunzione di Maria, tra i primi vespri e il tramonto, pregando per la

chiesa romana, per la conservazione della pace tra i principi cristiani, per l'estirpazione delle eresie e la riduzione degli eretici e ricevendovi il sacramento dell'eucarestia, sia concessa, d'autorità apostolica, nel primo anno, l'indulgenza plenaria e la remissione dei peccati e, negli anni successivi, un'indulgenza di sette anni e tutte le quadragene.

Nelle clausole si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato in forma di breve, ovvero attraverso l'*officium minoris gratie*, con la clausola *Volumus*.

Concessum ut petitur.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3682, f. 36r

Ente destinatario della grazia:
- Villa Lagarina (Trento): parrocchiale di S. Maria.

464.

1 maggio 1590, Roma, S. Maria Maggiore

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Lucia, figlia di Agostino *de Cuossi*, di Bagolino, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Lucia e Tomeo, figlio di *Mondinus* Chiodaroli, anch'egli di Bagolino, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3684, f. 25v

Petenti
- Chiodaroli, Tomeo di *Mondinus*: di Bagolino (Trento).
- *Cuossi*, Lucia di Agostino *de*: di Bagolino.

465.

7 maggio 1590, Roma, monte Quirinale

Trento

Matrimonialis

Pietro Pezzi ed Elisabetta Tomasini, di Lizzana, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio e provveduto alla prima pubblicazione nella propria chiesa parrocchiale, immediatamente apprendendo di essere uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune e sospendendo, quindi, i preparativi; dal momento che Elisabetta, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non avrebbe modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3684, f. 66v

Petenti
- Pezzi, Pietro: di Lizzana (Trento).
- Tomasini, Elisabetta: di Lizzana.

466.

15 maggio 1590, Roma, monte Quirinale

Trento, Perugia

Matrimonialis

L.

Giovanni *de Granis* e Margherita *de Polis*, originari della pieve di Condino, nella diocesi di Trento e Gaspare, figlio di Donato e *Midea*, figlia di Camillo, di Castiglione, nella diocesi di Perugia, espongono come, a motivo dell’angustia del luogo in cui risiedono, non abbiano modo di contrarvi matrimonio con persone di pari condizione di cui non siano consanguinei né affini; chiedono, dunque, la dispensa dall’impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che i documenti da predisporre in seguito all’approvazione della supplica siano inviati attraverso l’*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato agli ordinari o ai loro vicari generali *in spiritualibus*, cui s’impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un’attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3684, f. 130v

Petenti
- *Granis*, Giovanni *de*: originario della pieve di Condino (Trento).
- *Polis*, Margherita *de*: originaria della pieve di Condino.
- Gaspare di Donato: di Castiglione [del Lago] (Perugia).
- *Midea* di Camillo: di Castiglione [del Lago].

467.

15 maggio 1590, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

Avila, Didaco (*D. Avila*)

Giacomo, figlio di Antonio Menestrina e Dorotea, figlia di Giovanni Nardelli, di Sopramonte, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio e provveduto, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, apprendendo di essere uniti da un vincolo di affinità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune e sospendendo, quindi, i preparativi; dal momento che Dorotea, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non avrebbe modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, mentre Giacomo sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3684, f. 170v

La supplica è priva delle clausole.

Petenti
- Menestrina, Giacomo di Antonio: di Sopramonte (Trento).
- Nardelli, Dorotea di Giovanni: di Sopramonte.

468.

15 maggio 1590, Roma, monte Quirinale

Trento

Matrimonialis

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Giacoma Bonincontri, di Prabione, villaggio situato nel territorio del comune di Tignale, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Giacoma e Simone, figlio di Simone, anch'egli di Prabione, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3684, f. 249v

Petenti
- Simone di Simone: di Prabione nel comune di Tignale (Trento).
- Bonincontri, Giacoma: di Prabione nel comune di Tignale.

469.

1 giugno 1590, Roma, monte Quirinale

Trento

Matrimonialis

L.

Giovanni Pietro, figlio di Giovanni Pietro e Giacoma, figlia di Francesco Battacchi, di Daone, villaggio situato nel territorio della pieve di Bono, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio e provveduto, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, apprendendo di essere uniti da un vincolo di affinità di quarto grado e sospendendo, quindi, i preparativi; dal momento che Giacoma, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non avrebbe modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense,

anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3684, f. 175v

Petenti
- Giovanni Pietro di Giovanni Pietro: di Daone nella pieve di Bono (Trento).
- Battacchi, Giacoma di Francesco: di Daone nella pieve di Bono.

470.

5 giugno 1590, Roma, monte Quirinale

Trento

De promovendo

L.

Il chierico Bartolomeo Tacchelli, in ragione della rendita patrimoniale di cui dispone, chiede la dispensa per poter conseguire, anche al di fuori dei periodi dell'anno stabiliti dal diritto, nel corso di quattro giorni feriali o festivi, anche consecutivi o intercalati, la promozione ai quattro gradi minori dell'ordine e, nel corso di tre domeniche o giorni festivi, anche consecutivi o intercalati, la promozione al suddiaconato, al diaconato e al sacerdozio da parte del proprio ordinario che, al pari del suo vicario generale, ne attesta, peraltro, la condotta irreprensibile e l'integrità, ovvero, avendone ottenuto il consenso, da parte dell'antistite cui stabilisca di rivolgersi, sia che risieda nella propria diocesi, sia che disponga, per concessione dell'ordinario, della facoltà di celebrare il pontificale in una diocesi diversa, purché appartenga alla comunione apostolica, nel corso di un unico anno, senza attendere che trascorrano gli intervalli stabiliti dal concilio di Trento e il consueto periodo di un anno tra l'accesso a un grado maggiore e il conseguimento del successivo.

Nelle clausole si stabilisce che si possa procedere unicamente a condizione che si provveda ad accertare che il candidato sia idoneo e che si trovi effettivamente nell'incontestato possesso di un patrimonio che possa garantirgli una rendita adeguata, decretando che gli sia proibito di venderlo, alienarlo, impegnarlo o altrimenti intaccarlo fino al momento in cui non abbia conseguito una diversa fonte di sostentamento. Si dispone, inoltre, che il documento da predisporre in

seguito all'approvazione della supplica sia inviato in forma di breve, ovvero attraverso l'*officium minoris gratie*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3684, f. 270v

Petente
- Tacchelli, Bartolomeo: chierico (Trento).

471.

7 luglio 1590, Roma, monte Quirinale

Trento

Matrimonialis

L.

Francesco, figlio di Giovanni Antonio *de Lardis* e Maria, figlia di Bartolomeo Morselli, di Daone, villaggio situato nel territorio della pieve di Bono, persuasi da ragionevoli motivi, intendono contrarre matrimonio: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3687, f. 6r

Petenti
- *Lardis*, Francesco di Giovanni Antonio *de*: di Daone nella pieve di Bono (Trento).
- Morselli, Maria di Bartolomeo: di Daone nella pieve di Bono.

472.

15 luglio 1590, Roma, monte Quirinale

Trento, [Tortona]

Matrimonialis

Avila, Didaco (*D. Avila*)

Battista *de Corsalis*, di Pinzolo e Maddalena Maturi, di Baldino, villaggi situati nella valle e nel territorio della pieve di Rendena, nella diocesi di Trento e *Seminus*, figlio di Giovanni Augusti, *ex loco Semini* e Pellegrina, figlia di Meghino Malerba, di Pizzale, nella diocesi di Tortona, intendono contrarre matrimonio, ma sono uniti da un vincolo di consanguineità o affinità di quarto grado; dal momento che Maddalena e Pellegrina, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non avrebbero modo di contrarre matrimonio con persone di pari condizione di cui non siano consanguinee né affini, mentre Battista e *Seminus* sarebbero disposti a prenderle in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispongono, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che i documenti da predisporre in seguito all'approvazione della supplica siano inviati separatamente attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato agli ordinari o ai loro vicari generali *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3687, f. 49r

Petenti
- *Corsalis*, Battista *de*: di Pinzolo nella pieve di Rendena e nella val Rendena (Trento).
- Maturi, Maddalena: di Baldino nella pieve di Rendena e nella val Rendena (Trento).
- Augusti, Seminus di Giovanni: *ex loco Semini* (Tortona).
- Malerba, Pellegrina di Meghino: di Pizzale (Tortona).

473.

15 luglio 1590, Roma, monte Quirinale

Trento

Matrimonialis

Avila, Didaco (*D. Avila*)

Giovanni Rizzi, di Dercolo e Maria *Bomonina*, di Lover, villaggi situati nel territorio della pieve di Denno, nella val di Non, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano stabilito di contrarre matrimonio e provveduto, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, alla prima pubblicazione nella propria chiesa parrocchiale, immediatamente apprendendo di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado e, quindi, sospendendo i preparativi; dal momento che Maria, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non avrebbe modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, mentre Giovanni sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3687, f. 49r

Petenti
- Rizzi, Giovanni: di Dercolo nella pieve di Denno e nella val di Non (Trento).
- *Bomonina*, Maria: di Lover nella pieve di Denno e nella val di Non (Trento).

474.

15 luglio 1590, Roma, monte Quirinale

Trento

Matrimonialis

Avila, Didaco (*D. Avila*)

Margherita, vedova di Battista *de Corsalis*, di Baldino, villaggio situato nella valle e nel territorio della pieve di Rendena, espone come, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non abbia modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, mentre Pietrino, figlio di Bonomo Bonomini, anch'egli di Baldino, sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone; Pietrino e Margherita sono, tuttavia, uniti da un vincolo di consanguineità e di affinità di quarto grado: chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado gli impedimenti, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3687, f. 91r-v

Petenti
- Bonomini, Pietrino di Bonomo: di Baldino nella pieve di Rendena e nella val Rendena (Trento).
- Margherita: di Baldino nella pieve di Rendena e nella val Rendena.

Persona ed ente coinvolto
- *Corsalis*, Battista *de*: precedente marito di Margherita.

475.

15 luglio 1590, Roma, monte Quirinale

Trento

Matrimonialis

Avila, Didaco (*D. Avila*)

Antonio Montagna e Lucia, figlia di Antonio Montagna, originari della città o della diocesi di Trento, uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune, intendono contrarre matrimonio al fine di porre termine alle discordie che oppongono le proprie famiglie; chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3687, f. 91v

Petenti
- Montagna, Antonio: originario della città o diocesi di Trento.
- Montagna, Lucia di Antonio: originaria della città o diocesi di Trento.

476.

13 agosto 1590, Roma, monte Quirinale

Trento

Matrimonialis

L.

Maria, figlia di Ambrogio Ambrosi, di Bagolino, nella val Sabbia, nel distretto di

Brescia, espone come, disponendo di una dote inadeguata, non abbia modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, mentre Giorgio, figlio di Giacomo *Fusti*, anch'egli di Bagolino, sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone; Giorgio e Maria sono, tuttavia, uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado: chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3687, f. 229v

Petenti
- *Fusti*, Giorgio di Giacomo: di Bagolino nella val Sabbia e nel distretto di Brescia (Trento).
- Ambrosi, Maria di Ambrogio: di Bagolino nella val Sabbia e nel distretto di Brescia.

477.

13 agosto 1590, Roma, monte Quirinale

Trento

Matrimonialis

L.

Nascimbene, figlio di Pietro Cancellieri e Francesca, figlia di Pietro Alberti, originari della diocesi di Trento, ma residenti a Venezia, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e

pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie* e s'impone al patriarca di Venezia o al suo vicario generale *in spiritualibus* di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare l'assoluzione e la dispensa unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine presso la chiesa parrocchiale del villaggio d'origine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte e assegnato a Nascimbene e Francesca, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza quale soddisfazione dell'incesto commesso; si precisa, inoltre, come si possa procedere all'attuazione della concessione unicamente a condizione che, qualora nei confronti di Nascimbene e Francesca sia stato aperto un procedimento giudiziario, l'eventuale sentenza sia stata eseguita.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Mattei, Girolamo (*Hier.us card. Mattheius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3688, f. 175v

Petenti

- Cancellieri, Nascimbene di Pietro: originario della diocesi di Trento, ma residente a Venezia.
- Alberti, Francesca di Pietro: originaria della diocesi di Trento, ma residente a Venezia.

Persone ed enti coinvolti

- Venezia: patriarca.
- Venezia: vicario generale *in spiritualibus* del patriarca.

478.

13 dicembre 1590, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

Avila, Didaco (*D. Avila*)

Margherita *Pellegrinela*, di Piano, villaggio situato nel territorio della pieve di

Ossana, nella val di Sole, espone come, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non abbia modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, mentre Andrea Rossi, anch'egli di Piano, sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone; Andrea e Margherita sono, tuttavia, uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado: chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3690, f. 89r

Petenti
- Rossi, Andrea: di Piano nella pieve di Ossana e nella val di Sole (Trento).
- *Pellegrinela*, Margherita: di Piano nella pieve di Ossana e nella val di Sole.

479.

13 gennaio 1591, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

Avila, Didaco (*D. Avila*)

Francesca, figlia di Lorenzo *de Grinsecchis*, originaria dalla pieve di Condino, espone come, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non abbia modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, mentre Francesco, figlio di Giacomo, detto *Thoma*, anch'egli originario dalla pieve di Condino, sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone; Francesco e Francesca sono, tuttavia, uniti da un vincolo di affinità di quarto grado: chiedono, dun-

que, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3691, f. 53v

Petenti
- Francesco di Giacomo detto *Thoma*: originario della pieve di Condino (Trento).
- *Grinsecchis*, Francesca di Lorenzo *de*: originaria della pieve di Condino.

480.

13 gennaio 1591, Roma, S. Pietro

Trento, Bergamo, Luni-Sarzana, Spoleto

Matrimonialis

L.

Angelo, figlio di Martino Franceschetti, di Cologna, villaggio situato nel territorio della pieve di Bono e Pasqua, figlia di Bernardo *Risius*, di Stenico, villaggio situato nel territorio della pieve di Banale, Simone Springhetti e Barbara Simoni, di Larzana, villaggio situato nel territorio della pieve di Tione, Giovanni Alberti e Agnese, figlia di Antonio Fostini, di Bocenago, nella val Rendena, nella diocesi di Trento, Giovanni, figlio di Paolo di Nicolò *de Curtis* e Laudomia, figlia di Marsilio di Francesco, di Campi, nella contea di Norcia, nella diocesi di Spoleto, Giovanni Maria, figlio di Martino *de Sanguaglis* e Maria, figlia di Bartolomeo Verdi, di Gandellino, nella diocesi di Bergamo, Giuliano, figlio di Caterina e Giovannina, figlia di Giovannina, di Castagnola, nella diocesi di Luni-Sarzana, intendono contrarre matrimonio; dal momento che le sei donne, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiedono, non avrebbero modo di contrarvi matrimonio con persone di pari condizione di cui non siano consanguinee né affini, mentre

Pasqua non vi riuscirebbe nemmono qualora tentasse di accasarsi a Stenico, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità o di affinità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che i documenti da predisporre in seguito all'approvazione della supplica siano inviati separatamente attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato agli ordinari o ai loro vicari generali *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3691, f. 54r

Petenti
- Franceschetti, Angelo di Martino: di Cologna nella pieve di Bono (Trento).
- *Risius*, Pasqua di Bernardo: di Stenico nella pieve di Banale (Trento).
- Springhetti, Simone: di Larzana nella pieve di Tione (Trento).
- Simoni, Barbara: di Larzana nella pieve di Tione.
- Alberti, Giovanni: di Bocenago nella val Rendena (Trento).
- Fostini, Agnese di Antonio: di Bocenago nella val Rendena.
- *Curtis*, Giovanni di Paolo di Nicolò *de*: di Campi nella contea di Norcia (Spoleto).
- Laudomia di Marsilio di Francesco: di Campi nella contea di Norcia.
- *Sanguaglis*, Giovanni Maria di Martino *de*: di Gandellino (Bergamo).
- Verdi, Maria di Bartolomeo: di Gandellino.
- Giuliano di Caterina: di Castagnola (Luni-Sarzana).
- Giovannina di Giovannina: di Castagnola.

481.

13 gennaio 1591, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Domenico *Ioannette* e Lorenza, figlia di Battista, di Piovere, villaggio situato nel territorio del comune di Tignale, benché non ignorassero di essere uniti da un

vincolo di consanguineità di terzo grado, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio; in seguito, Domenico, sopraffatto da una sconsiderata concupiscenza e senza la speranza di conseguire con maggiore facilità, in seguito all'ammissione della propria trasgressione, la dispensa da parte del pontefice, aveva avuto rapporti carnali con Lorenza; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole s'impone all'ordinario o al suo vicario generale di accordare l'assoluzione e la dispensa unicamente qualora abbiano assegnato a Domenico e Lorenza, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso e accertato, attraverso un formale giuramento, che non abbiano avuto rapporti carnali nutrendo la speranza di conseguire con maggiore facilità la dispensa; si precisa, inoltre, come si possa procedere all'attuazione della concessione unicamente a condizione che, qualora nei confronti di Domenico e Lorenza sia stato aperto un procedimento giudiziario, l'eventuale sentenza sia stata eseguita.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3697, f. 234r-v

Petenti
- *Ioannette*, Domenico: di Piovere nel comune di Tignale (Trento).
- Lorenza di Battista: di Piovere nel comune di Tignale.

482.

5 febbraio 1591, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Antonio, figlio di Martino Zappa e Dorotea Girardi, di Enguiso, nella pieve e

nella valle di Ledro, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di affinità di quarto grado; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie* e s'impone all'ordinario o al suo vicario generale di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato ad Antonio e Dorotea, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno due mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica; si precisa, infine, come si possa procedere all'attuazione della concessione unicamente a condizione che, qualora nei confronti di Antonio e Dorotea sia stato aperto un procedimento giudiziario, l'eventuale sentenza sia stata eseguita.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3692, f. 74r

Petenti
- Zappa, Antonio di Martino: di Enguiso nella pieve e nella valle di Ledro (Trento).
- Girardi, Dorotea: di Enguiso nella pieve e nella valle di Ledro.

483.

13 febbraio 1591, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Mattia, figlio di Girolamo *Bozzus* e Maria, figlia di Giovanni Battista Monte, di Cavalese, nella val di Fiemme, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano stabilito, alla presenza del parroco e di altre persone, di contrarre matrimonio e provveduto, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, alla prima, alla seconda e alla terza pubblicazione nella propria chiesa parrocchiale, apprendendo di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado e sospendendo, quindi, i preparativi; dal momento che Maria, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non avrebbe modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3691, ff. 236v-237r

Petenti
- *Bozzus*, Mattia di Girolamo: di Cavalese nella valle di Fiemme (Trento).
- Monte, Maria di Giovanni Battista: di Cavalese nella valle di Fiemme.

484.

28 febbraio 1591, Roma, S. Pietro

Trento

Dispensatio

L.

Il chierico di Trento Nicolò Madruzzo, ammettendo di essere figlio di un uomo celibe e di una donna nubile, chiede la dispensa dal difetto di nascita per poter ottenere la promozione ai gradi minori dell'ordine, al suddiaconato, al diaconato e al sacerdozio, godendone, successivamente, i privilegi e servendo all'altare, e in maniera da poter conseguire e conservare i benefici curati o non curati, secolari o regolari, appartenenti a qualsiasi ordine, che gli siano regolarmente conferiti, anche qualora siano canonicati dotati di prebenda e dignità, purché non maggiori e principali, personati, amministrazioni o uffici, anche curati o elettivi, in cattedrali, anche metropolitane, ovvero siano parrocchiali o vicarie perpetue, in deroga alle disposizioni del concilio di Poitiers.

Nelle clausole si stabilisce che la concessione avvenga *in forma gratiosa*, ma si precisa come la dispensa non possa permettere di conseguire né canonicati e dignità in cattedrali né dignità principali in collegiate; si dispone che i documenti da predisporre in seguito all'approvazione della supplica possano essere redatti congiuntamente o separatamente, mentre il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario cui, tuttavia, s'impone di procedere unicamente in seguito all'attenta considerazione delle circostanze.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIV (*N.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3692, f. 290r

Petente
- Madruzzo, Nicolò: chierico di Trento.

485.

1 marzo 1591, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Giustino Bonomi e Maddalena Zanotti, di Pinzolo, villaggio situato nella valle e nel territorio della pieve di Rendena, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio e, quindi, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado e, quindi, deciso di non procedere alla celebrazione; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie* e s'impone all'ordinario o al suo vicario generale di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Giustino e Maddalena, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Maddalena non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3694, ff. 104v-105r

Petenti
- Bonomi, Giustino: di Pinzolo nella pieve di Rendena e nella val Rendena (Trento).
- Zanotti, Maddalena: di Pinzolo nella pieve di Rendena e nella val Rendena.

486.

15 marzo 1591, Roma, S. Pietro

[Trento][1]

Matrimonialis

Vestri di Barbiano, Marcello (*M. Vestrius Barbianus*)

Maddalena Fedrizzi, di Portolo, nella val di Non, espone come, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non abbia modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, mentre Giovanni Mariotti, di Sopramonte, sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone; Giovanni e Maddalena sono, tuttavia, uniti da un vincolo di affinità di quarto grado: chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3693, f. 135v

Petenti
- Mariotti, Giovanni: di Sopramonte (Trento).
- Fedrizzi, Maddalena: di Portolo nella val di Non (Trento).

Persone ed enti coinvolti
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.

[1] La lettera iniziale della diocesi annotata nel margine della supplica è *M* (Montefiascone): a Montefiascone si riferisce la supplica precedente, nel cui margine il *magister registri*, evidentemente distratto, ha posto la lettera *T* .

487.

15 marzo 1591, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Crispina *Serhauser*, di Lauregno, villaggio situato nel territorio della pieve di Cloz, nella val di Non, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Crispina e Paolo Beltrami, anch'egli di Lauregno, che sono uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3693, f. 140r

Petenti
- Beltrami, Paolo: di Lauregno nella pieve di Cloz e nella val di Non (Trento).
- *Serhauser*, Crispina: di Lauregno nella pieve di Cloz e nella val di Non.

488.

15 marzo 1591, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Giacoma, figlia di Giovanni Antonio Porta, di Moerna, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Giacoma e Tommaso, figlio di Giovanni Richetti, anch'egli di Moerna, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3693, ff. 78v-79r

Petenti
- Richetti, Tommaso di Giovanni: di Moerna (Trento).
- Porta, Giacoma di Giovanni Antonio: di Moerna.

489.

1 aprile 1591, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

Avila, Didaco (*D. Avila*)

Giovanni Gregori e Domenica Chiesa, di Pejo, villaggio situato nel territorio della pieve di Ossana, nella val di Non, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla pro-

pria unione, avevano provveduto alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale e, dal momento che non erano stati denunciati ostacoli, avevano contratto pubblicamente matrimonio *per verba de presenti*, procedendo, quindi, alla consumazione; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di affinità di quarto grado; dal momento che non è loro consentito permanere nella condizione coniugale senza ottenere una dispensa da parte del pontefice e che un eventuale divorzio susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, la necessaria dispensa al fine di permanere nella condizione coniugale malgrado l'impedimento, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa unicamente qualora, [in seguito a un'attenta indagine,] abbiano accertato [la veridicità delle circostanze esposte e] la verosimiglianza dell'ignoranza addotta a giustificazione.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3694, f. 95r

Petenti
- Gregori, Giovanni: di Pejo nella pieve di Ossana e nella val di Sole (Trento).
- Chiesa, Domenica: di Pejo nella pieve di Ossana e nella val di Sole.

490.

5 aprile 1591, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Maria, figlia di Francesco Sandri ovvero *Pover*, di Preghena, villaggio situato nel territorio della pieve di Livo, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Maria e Bernardino, figlio di Giovanni *Tresius*, anch'egli di Preghena, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubbli-

camente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3694, f. 286r

Petenti
- *Tresius*, Bernardino di Giovanni: di Preghena nella pieve di Livo (Trento).
- Sandri ovvero *Pover*, Maria di Francesco: di Preghena nella pieve di Livo.

491.

13 aprile 1591, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Bartolomeo *Thomeus* e Anna, figlia di Pietro *de Gelles*, originari di Bezzecca, nella valle di Ledro, ma residenti a Venezia, persuasi da ragionevoli motivi, intendono contrarre matrimonio: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità o di affinità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato al patriarca di Venezia o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3694, f. 239v

Petenti
- *Thomeus*, Bartolomeo: originario di Bezzecca nella valle di Ledro (Trento), ma residente a Venezia.
- *Gelles*, Anna di Pietro *de*: originaria di Bezzecca nella valle di Ledro, ma residente a Venezia.

Persone ed enti coinvolti
- Venezia: patriarca.
- Venezia: vicario generale *in spiritualibus* del patriarca.

492.

15 maggio 1591, Roma, monte Quirinale

Trento

Matrimonialis

L.

Melchiorre Dal Dosso e Giovanna, figlia di Simone Benvenuti, originari della diocesi di Trento, persuasi da ragionevoli motivi, intendono contrarre matrimonio: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo officiale, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3695, f. 261v

Petenti
- Dal Dosso, Melchiorre: originario della diocesi di Trento.
- Benvenuti, Giovanna di Simone: originaria della diocesi di Trento.

493.

15 maggio 1591, Roma, monte Quirinale

Trento

Matrimonialis

Barberini, Maffeo (*M. Barberinus*)

Giovanni Antonio, figlio di Michele Salvagni e Margherita, figlia di Giovanni Maestri e Martino, figlio di Giovanni Maestri e Caterina, figlia di Michele Salvagni, originari della pieve di Bono, intendono contrarre matrimonio, ma sono uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune; dal momento che Margherita e Caterina, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non avrebbero modo di contrarre matrimonio con persone di pari condizione di cui non siano consanguinee né affini, mentre Giovanni Antonio e Martino sarebbero disposti a prenderle in oglie contentandosi della modesta dote di cui dispongono, chiedono, dunque, la disp nsa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che i documenti da predisporre in seguito all'approvazione della supplica siano inviati separatamente attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3697, f. 104r

Petenti
- Salvagni, Giovanni Antonio di Michele: originario della pieve di Bono (Trento).
- Maestri, Margherita di Giovanni: originaria della pieve di Bono.
- Maestri, Martino di Giovanni: originario della pieve di Bono.
- Salvagni, Caterina di Michele: originaria della pieve di Bono.

494.

5 giugno 1591, Roma, monte Quirinale

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Domenica Faitelli, di Laguna, villaggio situato nel territorio della pieve di Cavedine, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Domenica e Antonio Cattoni, anch'egli di Laguna, che sono uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3696, f. 293v

Petenti
- Cattoni, Antonio: di Laguna nella pieve di Cavedine (Trento).
- Faitelli, Domenica: di Laguna nella pieve di Cavedine.

495.

13 giugno 1591, Roma, monte Quirinale

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Caterina, figlia di Michele Aricocchi, di Praso, villaggio situato nel territorio della pieve di Bono, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Caterina e Giacomo, figlio di Antonio Filosi, anch'egli di Praso, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3697, f. 111r

Petenti
- Filosi, Giacomo di Antonio: di Praso nella pieve di Bono (Trento).
- Aricocchi, Caterina di Michele: di Praso nella pieve di Bono.

496.

13 giugno 1591, Roma, monte Quirinale

Trento

Matrimonialis

Delfini, Gentile (*G. Delphinus*)

Francesco Donati e Caterina Bravi, di Darzo, villaggio situato nel territorio della pieve di Condino e Giovanni o Zanello Spagnoli e Antonia Bastianelli, originari della diocesi di Trento, intendono contrarre matrimonio, ma sono uniti da un vincolo di consanguineità o di affinità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune; dal momento che Caterina e Antonia, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non avrebbero modo di

contrarre matrimonio con persone di pari condizione di cui non siano consanguinee né affini, mentre Francesco e Giovanni sarebbero disposti a prenderle in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispongono, chiedono, dunque, la dispensa dall’impedimento costituito dal vincolo di consanguineità o di affinità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all’unione.

Nelle clausole si stabilisce che i documenti da predisporre in seguito all’approvazione della supplica siano inviati separatamente attraverso l’*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all’ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s’impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un’attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3698, ff. 21v-22r

Petenti
- Donati, Francesco: di Darzo nella pieve di Condino (Trento).
- Bravi, Caterina: di Darzo nella pieve di Condino.
- Spagnoli, Giovanni ovvero Zanello: originario della diocesi di Trento.
- Bastianelli, Antonia: originaria della diocesi di Trento.

497.

7 luglio 1591, Roma, monte Quirinale

Trento

De promovendo

Avila, Girolamo (*Hie. Avila*)

Giuseppe Roberti, di Trento, *iuris utriusque doctor*, avendo sottoscritto, quale giudice o avvocato, sentenze capitali e preso altrimenti parte a processi conclusi con l’inflizione della pena di morte e non potendo, dunque, realizzare l’aspirazione alla prima tonsura e ai gradi minori e maggiori dell’ordine, chiede la dispensa per poter ottenere la prima tonsura e godere i privilegi della condizione ecclesiastica, conseguire la promozione ai gradi minori dell’ordine, al suddiaconato,

al diaconato e al sacerdozio e, successivamente, servire all'altare e conservare i benefici che gli siano regolarmente conferiti, anche qualora siano canonicati dotati di prebenda, dignità, anche maggiori e principali, personati, amministrazioni o uffici, anche curati o elettivi, in cattedrali, anche metropolitane o in collegiate, ovvero siano parrocchiali o vicarie perpetue o altrimenti qualificati, a condizione che il loro numero non contravvenga alle disposizioni del concilio di Trento; chiede, infine, la rimozione dell'incapacità in cui fosse eventualmente incorso e il ripristino della condizione giuridica antecedente gli eventi ricordati.

Nelle clausole si stabilisce che i documenti da predisporre in seguito all'approvazione della supplica possano essere redatti congiuntamente o separatamente e inviati in forma di breve, ovvero attraverso l'*officium minoris gratie*, ad eccezione del documento relativo alla dispensa beneficiale; il compito di dare attuazione alle concessioni viene affidato all'ordinario cui s'impone di procedere unicamente a condizione che Roberti si astenga da analoghe attività e dia prova d'integrità e condotta irreprensibile.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3699, f. 152r

Petente
- Roberti, Giuseppe: di Trento; *iuris utriusque doctor*; giudice.

498.

15 luglio 1591, Roma, monte Quirinale

Trento

Significavit

Avila, Didaco (*D. Avila*)

Agostino e Giovanni Battista Coretti, laici originari della città o della diocesi di Trento, fratelli ed eredi dei beni di cui Nicolò Coretti, vescovo di Trieste, aveva potuto disporre liberamente, espongono come ignoti individui si siano indebitamente appropriati di censi, terreni, edifici, proprietà e beni mobili e immobili, di scritture pubbliche e private, ma provviste di efficacia probatoria, diritti e somme di denaro, d'oro, argento, gioielli e preziose suppellettili domestiche che appartengono loro quali eredi del fratello e a diverso titolo, arrecando un danno che ammonta a oltre 50 ducati; Giovanni Battista e Agostino chiedono, dun-

que, che s'ingiunga all'arcivescovo di Salisburgo e ai vescovi di Trento e di Trieste o ai loro vicari generali *in spiritualibus* di procedere, in nome del pontefice, all'emanazione, nelle chiese delle proprie diocesi, di un monitorio nei confronti non solo degli autori dell'indebita appropriazione, ma anche di quanti conoscano la sorte dei beni e dei diritti rivendicati, affinché, entro un determinato termine, provvedano a restituirli, ovvero rivelino le informazioni di cui siano in possesso, [minacciando diversamente la comminazione della scomunica].

Nelle clausole si dispone che il documento sia inviato attraverso l'*officium contraddictarum* e che si proceda nel rigoroso rispetto delle disposizioni recentemente emanate in cancelleria da parte di Pio V; si precisa, inoltre, come le informazioni ottenute in seguito all'emanazione del monitorio possano essere impiegate unicamente in sede civile, intendendo diversamente che siano prive di efficacia probatoria.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3699, ff. 21v-22r

Petenti
- Coretti, Agostino: laico della città o diocesi di Trento.
- Coretti, Giovanni Battista: laico della città o diocesi di Trento.

Persone ed enti coinvolti
- Coretti, Nicolò: vescovo di Trieste, fratello di Agostino e Giovanni.
- Salisburgo: arcivescovo.
- Salisburgo: vicario generale *in spiritualibus* dell'arcivescovo.
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Trieste: vescovo.
- Trieste: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Pio V.

499.

13 agosto 1591, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

L.

Rocco, figlio di Anselmo *Selmetus* e Flora, figlia di Simone Tessadri e Andrea, figlio di Simone Tessadri ed Elisabetta, figlia di Anselmo *Selmetus*, di Brez, nel-

la val di Non, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano stabilito di contrarre matrimonio e provveduto alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, apprendendo di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che Flora ed Elisabetta, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiedono, non avrebbero modo di contrarvi matrimonio con persone di pari condizione di cui non siano consanguinee né affini, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che i documenti da predisporre in seguito all'approvazione della supplica siano inviati separatamente attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3700, f. 66r

Petenti
- *Selmetus*, Rocco di Anselmo: di Brez nella val di Non (Trento).
- *Selmetus*, Elisabetta di Anselmo: di Brez nella val di Non.
- Tessadri, Andrea di Simone: di Brez nella val di Non.
- Tessadri, Flora di Simone: di Brez nella val di Non.

500.

13 agosto 1591, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Flora *Luina*, di Ala, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Flora e Girolamo Ferrari, anch'egli di Ala, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma sta-

bilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3700, f. 66v

Petenti
- Ferrari, Girolamo: di Ala (Trento).
- *Luina*, Flora: di Ala.

501.

13 settembre 1591, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

L.

Eleuterio, figlio di Bartolomeo *Slangetta* e Caterina, figlia di Cesare Rossi, di Cavrasto, nelle valli Giudicarie, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio e, quindi, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; in seguito, tuttavia, accingendosi a provvedere alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado e, quindi, sospeso i preparativi; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie* e s'impone all'ordinario o al suo vicario generale di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Eleuterio e Caterina, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Caterina non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Fiat ut petitur.

Gregorio XIV (*N.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3701, f. 93r-v

Petenti

- *Slangetta*, Eleuterio di Bartolomeo: di Cavrasto nelle valli Giudicarie (Trento).
- Rossi, Caterina di Cesare: di Cavrasto nelle valli Giudicarie.

502.

7 ottobre 1591, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

L.

Antonio, figlio di Salvatore Bressani e Margherita, figlia di Antonio Mazzola,

originari delle valli Giudicarie, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano stabilito di contrarre matrimonio e provveduto alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, apprendendo di essere uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune e sospendendo, quindi i preparativi; dal momento che Margherita, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non avrebbe modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3701, f. 147v

Petenti
- Bressani, Antonio di Salvatore: originario delle valli Giudicarie (Trento).
- Mazzola, Margherita di Antonio: originaria delle valli Giudicarie.

503.

5 novembre 1591, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Antonio Menapace, di Pavillo e Lucia, figlia di Giovanni *Barisella*, di Tuenno, villaggi situati nel territorio della pieve di Tassullo, nella val di Non, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio e provveduto, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, apprenden-

do di essere uniti da un duplice vincolo di affinità di quarto grado e sospendendo, quindi, i preparativi; dal momento che, qualora si rinunciasse alla celebrazione del matrimonio, il costume locale determinerebbe l'insorgere di un grave scandalo, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3704, f. 101v

Petenti
- Menapace, Antonio: di Pavillo nella pieve di Tassullo e nella val di Non (Trento).
- *Barisella*, Lucia di Giovanni: di Tuenno nella pieve di Tassullo e nella val di Non (Trento).

504.

5 novembre 1591, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

Avila, Didaco (*D. Avila*)

Federico Ferrari, di Bolzana e Bona, figlia di Giovanni Antonio Della Vivalda, di Pez, villaggi situati nel territorio della pieve di Tione, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano provveduto, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale e, dal momento che non erano stati denunciati ostacoli, avevano contratto pubblicamente matrimonio *per verba de presenti*, procedendo, quindi, alla consumazione; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che non è loro consentito permanere nella condizione coniugale senza ottenere una dispensa da parte del pontefice e che un eventuale divorzio susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, la necessaria dispensa al fine di permanere nella condizione coniugale malgrado l'impedimen-

to, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa unicamente qualora, [in seguito a un'attenta indagine,] abbiano accertato [la veridicità delle circostanze esposte e] la verosimiglianza dell'ignoranza addotta a giustificazione.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3704, f. 222r-v

Petenti
- Ferrari, Federico: di Bolzana nella pieve di Tione (Trento).
- Della Vivalda, Bona di Giovanni Antonio: di Pez nella pieve di Tione (Trento).

505.

13 novembre 1591, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Pasqua, figlia di Giovanni Vescovi, di Tiarno, nella valle di Ledro, espone come, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non abbia modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, mentre Bartolomeo, figlio di Battista Caproni, anch'egli di Tiarno, sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone; Pasqua e Bartolomeo sono, tuttavia, uniti da un vincolo di consanguineità o di affinità di quarto grado: chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario gene-

rale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3704, f. 183r

Petenti

- Caproni, Bartolomeo di Battista: di Tiarno nella valle di Ledro (Trento).
- Vescovi, Pasqua di Giovanni: di Tiarno nella valle di Ledro.

506.

13 novembre 1591, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Anna, figlia di Elena, espone come, a motivo dell'angustia del villaggio di Cles, in cui risiede, e del villaggio di Ton, in cui risiede Alessandro, figlio di *Rempertus*, non abbia modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Alessandro e Anna chiedono, dunque la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3704, ff. 185v-186r

Petenti
- Alessandro di *Rempertus*: di Ton (Trento).
- Anna di Elena: di Cles (Trento).

507.

13 novembre 1591, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Cristoforo, figlio di Tommaso Kofler e Caterina, figlia di Iorio *Odomer*, di Senale, villaggio situato nel territorio della pieve di Fondo, nella val di Non, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano stabilito di contrarre matrimonio e, quindi, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; in seguito, tuttavia, provvedendo alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di affinità di terzo e di quarto grado che trae origne da un ascendente comune e, quindi, sospeso i preparativi; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie* e s'impone all'ordinario o al suo vicario generale di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Cristoforo e Caterina, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e accordando,

infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Caterina non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica; si precisa, infine, come si possa procedere all'attuazione della concessione unicamente a condizione che, qualora nei confronti di Cristoforo e Caterina sia stato aperto un procedimento giudiziario, l'eventuale sentenza sia stata eseguita.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Sfondrati, Paolo Camillo (*P. card. Sfondratus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3704, f. 190r-v

Petenti

- Kofler, Cristoforo di Tommaso: di Senale nella pieve di Fondo e nella val di Non (Trento).
- *Odomer*, Caterina di Iorio: di Senale nella pieve di Fondo e nella val di Non.

508.

13 febbraio 1592, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Anna Bergamaschi, di Ora, espone come sia vedova e gravata dall'obbligo di provvedere ai quattro figli, un maschio e tre femmine, nati dal precedente matrimonio, mentre il nobile Ludovico *Sferzanus*, cittadino di Trento, sarebbe disposto a farsi carico del loro sostentamento; Ludovico e Anna, che sono uniti da un vincolo di affinità di secondo e di terzo grado che trae origine da un ascendente comune, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di terzo grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla

chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di secondo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3708, f. 68r

Petenti
- Bergamaschi, Anna: di Ora (Trento).
- *Sferzanus*, Ludovico: cittadino di Trento.

509.

13 febbraio 1592, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Francesco, figlio di Giorgio Aricocchi, di Praso, villaggio situato nel territorio della pieve di Bono, espone come, sopraffatto da una sconsiderata concupiscenza, avesse avuto rapporti carnali con Margherita, figlia di Giovanni Botteri, di Tiarno di Sopra, nella valle di Ledro, benché non ignorasse di essere unito alla donna da un primo vincolo di affinità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune e da un secondo vincolo di affinità di quarto grado, ma senza la speranza di conseguire con maggiore facilità, in seguito all'ammissione della propria trasgressione, la dispensa da parte del pontefice; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, Francesco e Margherita chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa dall'impedimento costituito dal duplice vincolo di affinità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio,

nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire; chiedono, inoltre, che si dichiari come il primo vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie* e s'impone all'ordinario o al suo vicario generale di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Francesco e Margherita, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno quattro mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Margherita non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica; si precisa, infine, come si possa procedere all'attuazione della concessione unicamente a condizione che si sia accertato, attraverso un formale giuramento, che Francesco e Margherita non abbiano avuto rapporti carnali nutrendo la speranza di conseguire con maggiore facilità l'approvazione della supplica e che, qualora nei loro confronti sia stato aperto un procedimento giudiziario, l'eventuale sentenza sia stata eseguita.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3708, f. 6r

Petenti

- Aricocchi, Francesco di Giorgio: di Praso nella pieve di Bono (Trento).
- Botteri, Margherita di Giovanni: di Tiarno di Sopra nella valle di Ledro (Trento).

510.

1 marzo 1592, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

Avila, Didaco (*D. Avila*)

Caterina, figlia di Alberto Uberti, di Fisto, nella val Rendena, espone come, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non abbia modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, mentre Martino, figlio di Durantonio Chesi, anch'egli di Fisto, sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone; Martino e Caterina sono, tuttavia, uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado: chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Ferrero, Giuseppe (*Ios. Ferrerius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3708, f. 127r-v

Petenti
- Chesi, Martino di Durantonio: di Fisto nella val Rendena (Trento).
- Uberti, Caterina di Alberto: di Fisto nella val Rendena.

511.

1 marzo 1592, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Domenica *Maiferelli*, di Cunevo,

di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Domenica e Antonio Arnaldi, anch'egli di Cunevo, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Acquaviva, Ottavio (*O. card. de Aquaviva*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3708, f. 147v

Petenti
- Arnaldi, Antonio: di Cunevo (Trento).
- *Maiferelli*, Domenica: di Cunevo.

512.

1 marzo 1592, Roma, S. Pietro

Trento

Per obitum cum nova provisione cum pensione

L.

Il sacerdote Nicolò Arnoldi aveva ottenuto dall'ordinario la provvista della chiesa parrocchiale dei Ss. Gervasio e Protasio nella val di Non, vacante in seguito alla morte dell'ultimo titolare, Giorgio Alberti, avvenuta *extra curiam*, nel corso del precedente mese di dicembre o di un diverso mese che s'intende indicare nel documento da redigere in seguito all'approvazione della supplica, ma non ne aveva percepito la rendita; temendo che l'atto possa essere ritenuto privo di valore, Arnoldi chiede, unitamente a Simone *Paurenfavit*, chierico di Trento, che la provvista della parrocchiale sia concessa a quest'ultimo e che una parte della rendita annua del beneficio sia destinata alla costituzione in proprio favore di una pensione di 30 scudi d'oro in oro; chiede, inoltre, che la pensione sia libera da imposizioni e immune da oneri, tributi, sussidi, in modo che al versamento di

eventuali contribuzioni imposte in deroga alle esenzioni provveda *Paurenfavit*, che manifesta fin d'ora il proprio consenso, che non risenta delle conseguenze di calamità naturali o eventi accidentali e che sia corrisposta in due soluzioni, nel giorno di san Giovanni Battista e nel giorno di natale di ciascun anno, a Trento, da parte di *Paurenfavit* e dei successori, in esecuzione del dispositivo del documento relativo alla costituzione alla cui consegna, peraltro, rinuncia, intendendo agire come se fosse effettivamente avvenuta; chiede, infine, che gli sia riconosciuto il diritto di divenire titolare della parrocchiale, purché sia accertata la propria idoneità, senza che sia indispensabile procedere a una nuova e formale provvista, qualora la pensione non sia regolarmente corrisposta o lo sia in maniera parziale, ovvero si tenti di ottenerne la cassazione o la riduzione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento sia redatto *in forma dignum novissima*.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3709, f. 147r-v

Petenti
- Arnoldi, Nicolò: sacerdote (Trento); titolare della provvista della parrocchiale dei Ss. Gervasio e Protasio [di Denno] nella val di Non (Trento).
- *Paurenfavit*, Simone: chierico di Trento.

Oggetti delle richieste e concessioni
- [Denno] nella val di Non: parrocchiale dei Ss. Gervasio e Protasio, 140 ducati d'oro di camera n.e.
- [Denno] nella val di Non, parrocchiale dei Ss. Gervasio e Protasio: pensione di 30 scudi d'oro in oro.

Persona ed ente coinvolto
- Alberti, Giorgio: precedente titolare della parrocchiale dei Ss. Gervasio e Protasio [di Denno] nella val di Non.

513.

7 marzo 1592, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce ad Adriana, figlia di Benedetto Pelle-

grini, di Pieve, nella valle di Ledro, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Adriana e Bernardino, figlio di Pietro Gnuffi, anch'egli di Pieve, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Ferrero, Giuseppe (*Ios. Ferrerius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3709, f. 79r

Petenti
- Gnuffi, Bernardino di Pietro: di Pieve [di Ledro] nella valle di Ledro (Trento).
- Pellegrini, Adriana di Benedetto: di Pieve [di Ledro] nella valle di Ledro.

514.

15 marzo 1592, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Caterina Bagozzi, di Tenno, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Caterina e Domenico Cazzolli, anch'egli di Tenno, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di

dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Bastonus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3709, f. 179r-v

Petenti
- Cazzolli, Domenico: di Tenno (Trento).
- Bagozzi, Caterina: di Tenno.

515.

15 marzo 1592, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce ad Angela Covi, di Prabione, villaggio situato nel territorio del comune di Tignale, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Angela e Giacomo Cominelli, anch'egli di Prabione, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Acquaviva, Ottavio (*O. card. de Aquaviva*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3710, f. 162v

Petenti
- Cominelli, Giacomo: di Prabione nel comune di Tignale (Trento).
- Covi, Angela: di Prabione nel comune di Tignale.

516.

22 marzo 1592, Roma, S. Pietro

Trento

Si neutri

Ricci, Alfonso (*A. Riccius*)

Antonio Binelli aveva resignato il canonicato dotato di prebenda della chiesa collegiata di S. Maria di Arco nelle mani di Sisto V o di Gregorio XIII[1] che ne aveva concesso la provvista al chierico Alessandro Binelli; in seguito, tuttavia, Paolo Bernerio, chierico di Trento, pretendendo che non si fosse provveduto alla pubblicazione della resignazione entro i termini stabiliti, aveva chiesto e ottenuto la provvista del beneficio[2] e, benché non si fosse preoccupato, nel rispetto della costituzione di Gregorio XIII, di procedere alla pubblicazione del documento redatto in seguito all'approvazione della supplica, ne aveva preso possesso, costringendo Binelli a chiamarlo in giudizio di fronte all'ordinario; dal momento che, nel corso della vertenza, successivamente rimessa dall'ordinario al pontefice e, quindi, affidata all'uditore delle cause del sacro palazzo Serafino Olivier-Razali, si era da più parti contestata la legittimità dei diritti di cui l'uno e l'altro contendente sosteneva di essere in possesso, Binelli chiede, dunque, che s'imponga all'uditore di conferirgli la provvista del beneficio, qualora, nel corso del processo, emergesse l'inconsistenza non solo delle proprie rivendicazioni, ma anche delle pretese dell'avversario.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Ferrero, Giuseppe (*Ios. Ferrerius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3709, f. 85v

Petente
- Binelli, Alessandro: chierico (Trento); titolare della provvista del canonicato della collegiata di S. Maria di Arco (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni
- Arco: canonicato della collegiata di S. Maria, 164 ducati d'oro di camera n.e.

Persone ed enti coinvolti
- Bernerio, Paolo: chierico di Trento; titolare della provvista del canonicato della collegiata di S. Maria di Arco.

- Binelli, Antonio: precedente titolare del canonicato della collegiata di S. Maria di Arco.
- Olivier-Razali, Serafino: *magister*; uditore delle cause del sacro palazzo.
- Gregorio XIII.
- Sisto V.

[1] Scheda 430.
[2] Scheda 442.

517.

1 aprile 1592, Roma, S. Pietro

Trento, Ivrea, Mondovì

Matrimonialis

L.

Andrea Battisti e Bartolomea Lucchi, di Tierno, villaggio situato nel territorio della pieve di Lizzana, Giovanni Bortolotti e Maddalena De Bartolomeo, di Cortesano, nella diocesi di Trento, Giovanni, figlio di Antonio Debernardi e Maria, figlia di Giovanni *Zurelli*, di Ceresole, nella diocesi d’Ivrea, Francesco, figlio di Paolo Tomatis e Antonia, figlia di Michele Catalano *ex loco de Prino*, nella diocesi di Mondovì, nella provincia di Torino, espongono come, a motivo dell’angustia del luogo in cui risiedono, non abbiano modo di contrarvi matrimonio con persone di pari condizione di cui non siano consanguinei né affini: chiedono, dunque, la dispensa dall’impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che i documenti da predisporre in seguito all’approvazione della supplica siano inviati separatamente attraverso l’*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato agli ordinari o ai loro vicari generali *in spiritualibus*, cui s’impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un’attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Ferrero, Giuseppe (*Ios. Ferrerius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3709, f. 264r

Petenti
- Battisti, Andrea: di Tierno nella pieve di Lizzana (Trento).
- Lucchi, Bartolomea: di Tierno nella pieve di Lizzana.
- Bortolotti, Giovanni: di Cortesano (Trento).
- De Bartolomeo, Maddalena: di Cortesano.
- Debernardi, Giovanni di Antonio: di Ceresole [Reale] (Ivrea).
- *Zurelli*, Maria di Giovanni: di Ceresole [Reale].
- Tomatis, Francesco di Paolo: *ex loco de Prino* (Mondovì, nella provincia di Torino).
- Catalano, Antonia di Michele: *ex loco de Prino*.

518.

1 aprile 1592, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Maddalena, figlia di Romedio *Niclarus*, di Rumo, villaggio situato nel territorio della pieve di Revò, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Maddalena e Giovanni *Mingani*, anch'egli di Rumo, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Acquaviva, Ottavio (*O. card. de Aquaviva*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3710, f. 139v

Petenti
- *Mingani*, Giovanni: di Rumo nella pieve di Revò (Trento).
- *Niclarus*, Maddalena di Romedio: di Rumo nella pieve di Revò.

519.

1 aprile 1592, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Pietro, figlio di Giacomo *de Colellis*, di Daone, espone come, sopraffatto da una sconsiderata concupiscenza, avesse avuto rapporti carnali con Domenica, figlia di Bartolomeo Pellizzari, anch'ella di Daone, benché non ignorasse di essere unito alla donna da un vincolo di affinità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune, ma senza la speranza di conseguire con maggiore facilità, in seguito all'ammissione della propria trasgressione, la dispensa da parte del pontefice; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, Pietro e Domenica chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie* e s'impone all'ordinario o al suo vicario generale di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Pietro e Domenica, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ri-

tengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Domenica non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica; si precisa, infine, come si possa procedere all'attuazione della concessione unicamente a condizione che si sia accertato, attraverso un formale giuramento, che Pietro e Domenica non abbiano avuto rapporti carnali nutrendo la speranza di conseguire con maggiore facilità l'approvazione della supplica e che, qualora nei loro confronti sia stato aperto un procedimento giudiziario, l'eventuale sentenza sia stata eseguita.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3710, f. 177r-v

Petenti
- *Colellis*, Pietro di Giacomo *de*: di Daone (Trento).
- Pellizzari, Domenica di Bartolomeo: di Daone.

520.

13 aprile 1592, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Lucrezia Zini, di Cavareno, villaggio situato nel territorio della pieve di S. Lorenzo di Sarnonico, espone come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede e del villaggio di Gardolo, situato nel territorio della pieve di S. Pietro di Trento, in cui risiede Berto Berti, non abbia modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Lucrezia e Berto chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approva-

zione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Acquaviva, Ottavio (*O. card. de Aquaviva*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3710, ff. 252v-253r

Petenti
- Berti, Berto: di Gardolo nella pieve di S. Pietro di Trento.
- Zini, Lucrezia: di Cavareno nella pieve di S. Lorenzo di Sarnonico (Trento).

521.

13 aprile 1592, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

Avila, Didaco (*D. Avila*)

Marco Giorgi e Margherita, figlia di Sebastiano *Zerlini*, di Darzo, villaggio situato nella contea di Lodrone, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di affinità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune e, quindi, sospeso i preparativi; dal momento che Margherita, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non avrebbe modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, mentre Marco sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche

spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Ferrero, Giuseppe (*Ios. Ferrerius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3710, f. 253r

Petenti
- Giorgi, Marco: di Darzo nella contea di Lodrone (Trento).
- *Zerlini*, Margherita di Sebastiano: di Darzo nella contea di Lodrone.

522.

13 aprile 1592, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

Avila, Didaco (*D. Avila*)

Andrea Alberti e Antonia Giovannini e Bartolomeo Giovannini e Caterina Alberti, di Bocenago, villaggio situato nella valle e nel territorio della pieve di Rendena, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano provveduto, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale e, dal momento che non erano stati denunciati ostacoli, avevano contratto pubblicamente matrimonio *per verba de presenti*, procedendo, quindi, alla consumazione; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che non è loro consentito permanere nella condizione coniugale senza ottenere una dispensa da parte del pontefice e che un eventuale divorzio susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, la necessaria dispensa al fine di permanere nella condizione coniugale malgrado l'impedimento, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che i documenti da predisporre in seguito all'approvazione della supplica siano inviati attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Ferrero, Giuseppe (*Ios. Ferrerius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3710, f. 256v

Petenti
- Alberti, Andrea: di Bocenago nella pieve di Rendena e nella val Rendena (Trento).
- Giovannini, Antonia: di Bocenago nella pieve di Rendena e nella val Rendena.
- Giovannini, Bartolomeo: di Bocenago nella pieve di Rendena e nella val Rendena.
- Alberti, Caterina: di Bocenago nella pieve di Rendena e nella val Rendena.

523.

13 aprile 1592, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Dorotea, figlia di Bernardino Remondini, di Praso, villaggio situato nel territorio della pieve di Bono, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Dorotea e Antonio, figlio di Bartolomeo *de Camisis*, anch'egli di Praso, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Acquaviva, Ottavio (*O. card. de Aquaviva*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3711, f. 178r

Petenti
- *Camisis*, Antonio di Bartolomeo *de*: di Praso nella pieve di Bono (Trento).
- Remondini, Dorotea di Bernardino: di Praso nella pieve di Bono.

524.

13 aprile 1592, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Battista Manferdini e Angela *Battamantia*, di Breguzzo, villaggio situato nel territorio della pieve di Tione, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio e, quindi, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie* e s'impone all'ordinario o al suo vicario generale di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Battista e Angela, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ri-

tengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Angela non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica; si precisa, infine, come si possa procedere all'attuazione della concessione unicamente a condizione che, qualora nei confronti di Battista e Angela sia stato aperto un procedimento giudiziario, l'eventuale sentenza sia stata eseguita.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3711, f. 240r

Petenti
- Manferdini, Battista: di Breguzzo nella pieve di Tione (Trento).
- *Battamantia*, Angela: di Breguzzo nella pieve di Tione.

525.

7 maggio 1592, Roma, monte Quirinale

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Caterina *de Marghis*, di Manzano, villaggio situato nel territorio della pieve di Gardumo, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Caterina e Giovanni Bettoni, anch'egli di Manzano, che sono uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di

dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Acquaviva, Ottavio (*O. card. de Aquaviva*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3712, f. 268v

Petenti

- Bettoni, Giovanni: di Manzano nella pieve di Gardumo (Trento).
- *Marghis*, Caterina *de*: di Manzano nella pieve di Gardumo.

526.

15 maggio 1592, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

Avila, Didaco (*D. Avila*)

Antonio Armanini, di Dolaso e Domenica Giardini, di Senaso, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano provveduto, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale e, dal momento che non erano stati denunciati ostacoli, avevano contratto pubblicamente matrimonio *per verba de presenti*, procedendo, quindi, alla consumazione e generando dei figli; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che non è loro consentito permanere nella condizione coniugale senza ottenere una dispensa da parte del pontefice e che un eventuale divorzio susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, la necessaria dispensa al fine di permanere nella condizione coniugale malgrado l'impedimento, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che i documenti da predisporre in seguito all'approvazione della supplica siano inviati attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa unicamente qualora, [in seguito a un'attenta indagine,] abbiano accertato [la veridicità delle circostanze esposte e] la verosimiglianza dell'ignoranza addotta a giustificazione.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Ferrero, Giuseppe (*Ios. Ferrerius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3711, f. 192r

Petenti
- Armanini, Antonio: di Dolaso (Trento).
- Giardini, Domenica: di Senaso (Trento).

527.

15 maggio 1592, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

Avila, Didaco (*D. Avila*)

Domenico, figlio di Paolo *Bissophi* e Caterina, figlia di Luca di Giovanni di Vittore e vedova di Cristiano *de Moscharis*, di Trambileno, villaggio situato nel territorio della pieve di Lizzana, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano stabilito di contrarre matrimonio e provveduto, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, apprendendo di essere uniti da un vincolo di affinità di quarto grado e sospendendo, quindi, i preparativi; dal momento che Caterina, disponendo di una dote inadeguata, non avrebbe modo di contrarre matrimonio con una persona di cui non sia consanguinea né affine, mentre Domenico sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Ferrero, Giuseppe (*Ios. Ferrerius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3711, f. 40v

Petenti
- *Bissophi*, Domenico di Paolo: di Trambileno nella pieve di Lizzana (Trento).
- Caterina di Luca di Giovanni di Vittore: di Trambileno nella pieve di Lizzana.

Persona ed ente coinvolto
- *Moscharis*, Cristiano *de*: precedente marito di Caterina.

528.

15 maggio 1592, Roma, S. Pietro

Trento, Como

Matrimonialis

L.

Salvatore Bondesani e Caterina, figlia di Ognibene Bernardi, di Vigo, villaggio situato nel territorio della pieve di Rendena, nella diocesi di Trento e Bartolomeo Casella, di Carona e Giovanna, figlia di Domenico Lorenzi, di Carabbia, nella diocesi di Como, intendono contrarre matrimonio, ma sono uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che Caterina e Giovanna, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiedono, non avrebbero modo di contrarvi matrimonio con persone di pari condizione di cui non siano consanguinee né affini, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Acquaviva, Ottavio (*O. card. de Aquaviva*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3711, f. 43r

Petenti
- Bondesani, Salvatore: di Vigo [Rendena] nella pieve di Rendena (Trento).
- Bernardi, Caterina di Ognibene: di Vigo [Rendena] nella pieve di Rendena.
- Casella, Bartolomeo: di Carona (Como).
- Lorenzi, Giovanna di Domenico: di Carabbia (Como).

529.

15 maggio 1592, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

Avila, Didaco (*D. Avila*)

Bona, figlia del defunto Antonello Filosi Dalla Fontana, di Praso, orfana di padre, espone come, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non abbia modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, mentre Pietro, figlio di Bertolino Busetti, anch'egli di Praso, sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone; Pietro e Bona sono, tuttavia, uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado: chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Ferrero, Giuseppe (*Ios. Ferrerius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3711, f. 76v

Petenti
- Busetti, Pietro di Bertolino: di Praso (Trento).
- Filosi Dalla Fontana, Bona di Antonello: di Praso.

530.

15 maggio 1592, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Benvenuta *Schimin*, di Prabione, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia con-

sanguinea né affine; Benvenuta e Paolo Negri, anch'egli di Prabione, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Acquaviva, Ottavio (*O. card. de Aquaviva*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3712, f. 124v

Petenti
- Negri, Paolo: di Prabione (Trento).
- *Schimin*, Benvenuta: di Prabione.

531.

13 giugno 1592, Roma, monte Quirinale

Trento

Matrimonialis

Cristoforo, figlio del defunto Antonio Girardi e Beata, figlia di Ludovico Leoni, di Drò, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano stabilito di contrarre matrimonio e provveduto, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, apprendendo di essere uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune e sospendendo, quindi, i preparativi; dal momento che Beata, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non avrebbe modo di contrarvi matrimonio con una persona di cui non sia consanguinea né affine, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Acquaviva, Ottavio (*O. card. de Aquaviva*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3712, f. 192v

Petenti
- Girardi, Cristoforo di Antonio: di Drò (Trento).
- Leoni, Beata di Ludovico: di Drò.

532.

13 giugno 1592, Roma, monte Quirinale

Trento

Matrimonialis

Mottinus, C.[1]

Simone, figlio di Stefano di Brachetto Franzoni e Agata, figlia di Giuseppe Bussi, di Bagolino, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano provveduto, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale e, dal momento che non erano stati denunciati ostacoli, avevano contratto pubblicamente matrimonio *per verba de presenti*, procedendo, quindi, alla consumazione; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado e si erano astenuti da ulteriori rapporti carnali; dal momento che non è loro consentito permanere nella condizione coniugale senza ottenere una dispensa da parte del pontefice e che un eventuale divorzio susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, la necessaria dispensa al fine di permanere nella condizione coniugale malgrado l'impedimento, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che i documenti da predisporre in seguito all'approvazione della supplica siano inviati attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense,

anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa unicamente qualora, [in seguito a un'attenta indagine,] abbiano accertato [la veridicità delle circostanze esposte e] la verosimiglianza dell'ignoranza addotta a giustificazione.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Ferrero, Giuseppe (*Ios. Ferrerius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3713, f. 281r-v

Petenti
- Franzoni, Simone di Stefano di Brachetto: di Bagolino (Trento).
- Bussi, Agata di Giuseppe: di Bagolino.

[1] Il referendario non viene identificato da Katterbach.

533.

13 giugno 1592, Roma, monte Quirinale

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Caterina, figlia di Martino *de Garaiter*, di Senale, villaggio situato nel territorio della pieve di Fondo, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Caterina e Cristiano *Rocrecher*, anch'egli di Senale, che sono uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Acquaviva, Ottavio (*O. card. de Aquaviva*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3714, f. 17v

Petenti
- *Rocrecher*, Cristiano: di Senale nella pieve di Fondo (Trento).
- *Garaiter*, Caterina di Martino *de*: di Senale nella pieve di Fondo.

Persone ed enti coinvolti
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.

534.

22 giugno 1592, Roma, monte Quirinale

Trento

Indulgentia

L.

I membri della confraternita di S. Maria di Pellizzano nella val di Sole, in considerazione del grande numero di uomini e donne che, assorti in devota preghiera, assistono alle due ore di flagellazione penitenziale che i confratelli s'infliggono, mediante catene di ferro, la mattina delle domeniche di quaresima, per ricordare la passione di Cristo, chiedono che ai membri della confraternita che, nel corso dei vent'anni successivi alla data di presentazione [del documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica], pratichino la flagellazione nella prima domenica di quaresima e ai fedeli, uomini e donne, penitenti, confessi e comunicati che vi assistano, pregando per l'esaltazione della chiesa romana e la sconfitta dei suoi nemici, per l'estirpazione delle eresie, la riduzione degli eretici e la conversione degli infedeli e per la conservazione della pace tra i principi cristiani, sia concessa l'indulgenza plenaria e la remissione dei peccati.

Nelle clausole si dispone che il documento sia redatto in forma di breve, con la clausola *Volumus*.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3714, f. 43r

Petente
- Pellizzano nella val di Sole (Trento): membri della confraternita di S. Maria.

Ente destinatario della grazia
- Pellizzano nella val di Sole: confraternita di S. Maria.

535.

1 luglio 1592, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

Lambertini, Ludovico (*L. Lambertinus*)

Giovanni Antonio Viani e Caterina, figlia di Bartolomeo *Della Zorga* e Giovanni Antonio, figlio di Ludovico Pasini e Maria, figlia di Giovanni Viani, intendono contrarre matrimonio, ma sono uniti da un vincolo di affinità di quarto grado; dal momento che Caterina e Maria, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non avrebbero modo di contrarre matrimonio con persone di pari condizione di cui non siano consanguinee né affini, mentre Giovanni e Giovanni Antonio, sarebbero disposti a prenderle in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispongono, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che i documenti da predisporre in seguito all'approvazione della supplica siano inviati separatamente attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Ferrero, Giuseppe (*Ios. Ferrerius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3714, f. 63r

Petenti
- Viani, Giovanni Antonio: originario della diocesi di Trento.
- *Della Zorga*, Caterina di Bartolomeo: originaria della diocesi di Trento.
- Pasini, Giovanni Antonio di Ludovico: originario della diocesi di Trento.
- Viani, Maria di Giovanni: originaria della diocesi di Trento.

536.

15 luglio 1592, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Elisabetta Tonelli, di Castellano, villaggio situato nel territorio della pieve di Villa Lagarina, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Elisabetta e Bartolomeo Leonardi, anch'egli di Castellano, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Acquaviva, Ottavio (*O. card. de Aquaviva*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3715, f. 127v

Petenti
- Leonardi, Bartolomeo: di Castellano nella pieve di Villa Lagarina.
- Tonelli, Elisabetta: di Castellano nella pieve di Villa Lagarina.

537.

13 agosto 1592, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

Avila, Didaco (*D. Avila*)

Caterina, figlia di Francesco Martini, di Revò, villaggio situato nel territorio del-

la pieve della val di Non, espone come, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non abbia modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, mentre Simone, figlio di Lorenzo Bertolini, di Romallo, villaggio situato nel territorio della pieve della val di Non, sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone; Simone e Caterina sono, tuttavia, uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado: chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Ferrero, Giuseppe (*Ios. Ferrerius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3715, f. 199r-v

Petenti
- Bertolini, Simone di Lorenzo: di Romallo nella pieve della val di Non (Trento).
- Martini, Caterina di Francesco: di Revò nella pieve della val di Non (Trento).

538.

18 agosto 1592, Roma, S. Marco

Trento

Indulgentia

L.

I membri della confraternita di S. Maria, regolarmente istituita presso la chiesa di S. Maria di Pellizzano nella val di Sole e costituita da uomini e donne che sono soliti dedicarsi alla pratica delle opere pie, al fine di recare conforto ai confratelli che, nelle domeniche di quaresima, s'infliggono la flagellazione penitenziale, promuovere l'adesione alla confraternita e assicurare un maggiore concorso di popolo alla chiesa, chiedono che sia concessa l'indulgenza plenaria e la remissione dei peccati ai fedeli, uomini e donne, penitenti e confessi che ricevano il sacramento dell'eucarestia in occasione dell'ingresso nella confraternita e agli attuali

confratelli penitenti, confessi e, se possibile, comunicati, che, sopraggiungendo la morte, pronuncino il nome di Gesù o, qualora ne siano impediti, lo invochino con il cuore, ovvero manifestino un diverso segno di pentimento; chiedono che sia concessa, per ciascuna opera pia compiuta, un'indulgenza di sessanta giorni ai confratelli che, secondo il costume dei membri della confraternita, assistano agli uffici divini celebrati nella chiesa o prendano parte alle riunioni pubbliche o segrete tenute al fine di compiere un'opera pia o prestino aiuto, consiglio e sostegno, ovvero si accompagnino all'ecclesiastico che rechi il viatico a un infermo o, qualora non ne abbiano l'opportunità, udendo il suono delle campane, s'inginocchino e recitino l'avemaria e il padrenostro per l'ammalato, ovvero partecipino alle processioni ordinarie e straordinarie organizzate dalla confraternita o da chiunque altro ne abbia ottenuto il permesso dall'ordinario, intervengano ai funerali, assistano gli infermi, ospitino i pellegrini, offrano l'elemosina o forniscano la propria opera, compongano discordie e inimicizie, recitino i cinque padrenostro e le avemaria in suffragio delle anime dei defunti della confraternita, riconducano alla retta via le donne smarrite, insegnino i precetti divini a quanti non ne abbiano un'adeguata conoscenza o compiano una diversa opera di misericordia e carità; chiedono, inoltre, che ai confratelli penitenti e confessi che si rechino alla chiesa di S. Maria nella domenica della passione [delle palme], tra i primi vespri e il tramonto, pregando per l'estirpazione delle eresie e la riduzione degli eretici, per l'esaltazione della chiesa romana e per la conservazione della pace tra i principi cristiani e ricevendovi il sacramento dell'eucarestia, sia concessa in perpetuo l'indulgenza plenaria e la remissione dei peccati, e che ai fedeli, uomini e donne, penitenti e confessi che, nel corso dei dieci anni successivi, si rechino alla chiesa nella medesima occasione, pregando con le medesime intenzioni e ricevendovi il sacramento dell'eucarestia, sia concessa, nel primo anno, l'indulgenza plenaria e la remissione dei peccati e, negli anni successivi, un'indulgenza di sette anni e tutte le quadragene; chiedono, infine, che ai confratelli penitenti, confessi e comunicati che si rechino alla chiesa in quattro giorni festivi, oltre al giorno della pasqua, pregando con le intenzioni menzionate, sia concessa un'indulgenza di sette anni e tutte le quadragene.

Nelle clausole si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto con la clausola *Volumus*.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3715, f. 219r-v

Petente

- Pellizzano nella val di Sole (Trento): membri della confraternita di S. Maria istituita presso la chiesa di S. Maria.

Ente destinatario della grazia
- Pellizzano nella val di Sole: confraternita di S. Maria istituita presso la chiesa di S. Maria.

539.

19 agosto 1592, Roma, S. Marco

Trento

Pensio

L.

Il chierico di Trento Giovanni Battista Madruzzo, ottenuto il consenso di Alberto Farina, sacerdote originario delle valli Giudicarie e rettore della chiesa parrocchiale di S. Eleuterio del Bleggio, nelle valli Giudicarie, chiede che una parte della rendita annua del beneficio, che ammonta complessivamente a 170 ducati d'oro di camera, sia destinata alla costituzione in proprio favore di una pensione di 50 scudi d'oro in oro, pari a 46 ducati d'oro di camera, a condizione che rimangano a disposizione del titolare almeno 100 ducati d'oro; chiede, inoltre, che la pensione sia libera da imposizioni, immune ed esente da oneri, tributi, sussidi, in modo che al versamento di eventuali contribuzioni imposte in deroga alle esenzioni provveda Farina, che manifesta fin d'ora il proprio consenso, che non risenta delle conseguenze di calamità naturali o eventi accidentali, che sia corrisposta in due soluzioni, nel primo giorno di marzo e nel primo giorno di settembre di ciascun anno, nella località che s'intende indicare nel documento relativo alla costituzione e che, qualora la redazione e la consegna del documento non avvengano entro il termine di nove mesi, s'intenda decaduto il diritto alla pensione.

Nelle clausole si stabilisce che alla corresponsione della pensione non siano tenuti i successori di Farina nella titolarità della parrocchiale.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3717, f. 257r

La datazione è seguita dall'annotazione: *Missa xiii septembris. L. datarius.*

Petente
- Madruzzo, Giovanni Battista: chierico di Trento.

Oggetti delle richieste e concessioni
- [Santa Croce del] Bleggio nelle valli Giudicarie (Trento): parrocchiale di S. Eleuterio, 170 ducati d'oro di camera.
- [Santa Croce del] Bleggio nelle valli Giudicarie, parrocchiale di S. Eleuterio: pensione di 50 scudi d'oro in oro pari a 46 ducati d'oro di camera.

Persona ed ente coinvolto
- Farina, Alberto: sacerdote originario delle valli Giudicarie (Trento); rettore della parrocchiale di S. Eleuterio [di Santa Croce del Bleggio] nelle valli Giudicarie.

540.

7 ottobre 1592, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Elisabetta Tonelli, di Castellano, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Elisabetta e Bartolomeo Leonardi, anch'egli di Castellano, che sono uniti da un primo vincolo di affinità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune e da un secondo vincolo di consanguineità di quarto grado, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal primo vincolo di affinità di quarto grado e dal secondo vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3718, f. 128r

Petenti
- Leonardi, Bartolomeo: di Castellano (Trento).
- Tonelli, Elisabetta: di Castellano.

541.

7 ottobre 1592, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Margherita, figlia di Lelio Paolini, di Arco, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Margherita e Splendiano Franzinelli, anch'egli di Arco, che sono uniti da un vincolo di consanguineità o di affinità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità o di affinità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3718, f. 186r

Petenti
- Franzinelli, Splendiano: di Arco (Trento).
- Paolini, Margherita di Lelio: di Arco.

542.

7 ottobre 1592, Tuscolo

Trento

Absolutio cum nova provisione

L.

Giovanni Battista da Coredo, chierico della città o della diocesi di Trento, *iuris utriusque doctor*, ottenuta la prima tonsura e la promozione ai gradi minori dell'ordine, si era unito in matrimonio con una vergine e, quale giudice o assessore, aveva presieduto processi criminali, deliberando in merito a reati di sangue e pronunciando sentenze capitali di cui aveva disposto l'esecuzione, incorrendo in irregolarità; in seguito, la moglie era deceduta e il cardinale Ludovico Madruzzo, quale vescovo o amministratore perpetuo della diocesi di Trento, ovvero avvalendosi dell'indulto concesso dal pontefice, gli aveva assegnato, senza esigere che presentasse la dispensa dall'irregolarità, la provvista di un canonicato dotato di prebenda della cattedrale di Trento, vacante in seguito alla morte dell'ultimo titolare, avvenuta *extra curiam*, nel 1592 o nell'anno precedente, nel corso di un mese che, in deroga alla regola contraria, s'intende indicare, unitamente al nome del titolare, nel documento da redigere in seguito all'approvazione della supplica; da Coredo aveva preso possesso del canonicato, ma non ne aveva percepito la rendita, limitandosi a riscuotere le distribuzioni quotidiane per una somma di circa 16 ducati d'oro di camera; temendo, tuttavia, che l'atto possa essere ritenuto privo di valore e considerando necessario, in ragione dell'indulto concesso al cardinale Madruzzo, ottenere nuovamente dal pontefice la provvista del canonicato che si sostiene essere ancora vacante, da Coredo chiede l'assoluzione dalla scomunica, sospensione, interdetto e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui fosse eventualmente incorso, la remissione delle distribuzioni quotidiane riscosse e la facoltà di permanere nella condizione ecclesiastica ottenuta attraverso il regolare conseguimento della prima tonsura, di conservare i gradi minori dell'ordine, esercitandone le prerogative e godendone i privilegi, di ottenere la promozione al suddiaconato, al diaconato e al sacerdozio e, successivamente, di servire all'altare; chiede, inoltre, che gli sia consentito di conseguire e conservare i benefici che gli siano regolarmente conferiti, anche qualora siano canonicati dotati di prebenda, dignità, anche maggiori e principali, personati, amministrazioni o uffici, anche curati o elettivi, in cattedrali, anche metropolitane, in collegiate o in altre chiese, ovvero siano parrocchiali o vicarie perpetue, a condizione che il loro numero non contravvenga alle disposizioni del concilio di Trento; chiede, infine, la rimozione dell'incapacità e dell'infamia in cui fosse eventualmente incorso, il ripristino della condizione giuridica antecedente gli eventi ricordati e, finalmente, che gli sia nuovamente concessa la provvista del canonicato, la cui rendita annua non supera i 24 ducati d'oro di camera.

Nelle clausole si stabilisce che i documenti possano essere redatti congiuntamente o separatamente e inviati in forma di breve, ovvero attraverso l'*officium minoris gratie*, ad eccezione del documento relativo alla dispensa beneficiale e alla provvi-

sta; il compito di dare attuazione alle concessioni viene affidato all'ordinario cui s'impone di procedere al conferimento della provvista unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbia accertato la veridicità delle circostanze esposte.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3720, f. 142r-v

Petente
- Coredo, Giovanni Battista da: chierico *in minoribus* della città o diocesi di Trento; *iuris utriusque doctor*; giudice; titolare della provvista del canonicato della cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni
- Trento: canonicato della cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persona ed ente coinvolto
- Madruzzo Ludovico: cardinale prete di S. Lorenzo in Lucina, Madruzzo; vescovo di Trento.

543.

7 marzo 1593, Roma, S. Pietro

Trento

Indulgentia

I membri della confraternita del Ss. Corpo di Cristo, regolarmente istituita presso la chiesa detta pieve di S. Maria di Ledro e costituita da uomini e donne che sono soliti dedicarsi alla pratica delle opere di misericordia, pietà e carità, ma priva di connessioni con un'arte particolare, al fine di promuovere l'adesione alla confraternita e assicurare un maggiore concorso di popolo alla chiesa, chiedono che sia concessa l'indulgenza plenaria e la remissione dei peccati ai fedeli, uomini e donne, penitenti e confessi che ricevano il sacramento dell'eucarestia in occasione dell'ingresso nella confraternita e agli attuali confratelli penitenti, confessi e comunicati, che, sopraggiungendo la morte, pronuncino il nome di Gesù o, qualora ne siano impediti, lo invochino con il cuore, ovvero manifestino un diverso segno di pentimento; chiedono che sia concessa, per ciascuna opera pia compiuta, un'indulgenza di sessanta giorni ai confratelli che, secondo il costume dei membri della confraternita, assistano agli uffici divini celebrati nella chiesa o prendano parte alle riunioni pubbliche o segrete tenute al fine di compiere un'opera pia o prestino aiuto, consiglio e sostegno, ovvero si accompagnino all'ecclesiastico che rechi il viatico a un infermo o, qualora non ne abbiano l'opportunità, udendo il suo-

no delle campane, s'inginocchino e recitino l'avemaria e il padrenostro per l'ammalato, ovvero partecipino alle processioni ordinarie e straordinarie organizzate dalla confraternita o da chiunque altro ne abbia ottenuto il permesso dall'ordinario, intervengano ai funerali, assistano gli infermi, ospitino i pellegrini, offrano l'elemosina o forniscano la propria opera, compongano discordie e inimicizie, recitino i cinque padrenostro e le avemaria in suffragio delle anime dei defunti della confraternita, riconducano alla retta via le donne smarrite, insegnino i precetti divini a quanti non ne abbiano un'adeguata conoscenza o compiano una diversa opera di misericordia e carità; chiedono, inoltre, che ai confratelli penitenti e confessi che si rechino alla chiesa di S. Maria nella domenica della passione [delle palme], tra i primi vespri e il tramonto, pregando per l'estirpazione delle eresie e la riduzione degli eretici, per l'esaltazione della chiesa romana e per la conservazione della pace tra i principi cristiani e ricevendovi il sacramento dell'eucarestia, sia concessa in perpetuo l'indulgenza plenaria e la remissione dei peccati, e che ai fedeli, uomini e donne, penitenti e confessi che, nel corso dei dieci anni successivi, si rechino alla chiesa nella medesima occasione, pregando con le medesime intenzioni e ricevendovi il sacramento dell'eucarestia, sia concessa, nel primo anno, l'indulgenza plenaria e la remissione dei peccati e, negli anni successivi, un'indulgenza di sette anni e tutte le quadragene; chiedono, infine, che ai confratelli penitenti, confessi e comunicati che si rechino alla chiesa in quattro giorni festivi, oltre al giorno della pasqua, pregando con le intenzioni menzionate, sia concessa un'indulgenza di sette anni e tutte le quadragene.

Nelle clausole si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto con la clausola *Volumus*.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3724, f. 74r-v

Petente

- [Pieve di] Ledro (Trento): membri della confraternita del Ss. Corpo di Cristo istituita presso la chiesa detta pieve di S. Maria.

Ente destinatario della grazia

- [Pieve di] Ledro: confraternita del Ss. Corpo di Cristo istituita presso la chiesa detta pieve di S. Maria.

544.

13 aprile 1593, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Elena *Hausintain* espone come, a motivo dell'angustia del villaggio di Magré, in cui risiede, e del villaggio di Lana, in cui risiede Baldassarre *de Helmsteig*, non abbia modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine e che, qualora tentasse di accasarsi in un diverso villaggio, la dote di cui dispone non le consentirebbe di trovare una persona di pari condizione disposta a prenderla in moglie; Antonia e Andrea chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di terzo grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si dispone che il compito di dare attuazione alla concessione sia affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3730, f. 77r

Petenti
- *Helmsteig*, Baldassarre *de*: di Lana (Trento).
- *Hausintain*, Elena *de*: di Magré (Trento).

545.

7 maggio 1593, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

Spinola, Orazio (*H. Spinula*)

Annamaria, figlia di Pietro Alberto Rolandini, di Dambel, nella val di Non, espone come, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non abbia modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, mentre Giovanni, figlio di Andrea Zini, di Cavareno, nella val di Non, sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone; Giovanni e Annamaria sono, tuttavia, uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado: chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Papiensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3727, f. 266v

Petenti
- Zini, Giovanni di Andrea: di Cavareno nella val di Non (Trento).
- Rolandini, Annamaria di Pietro Alberto: di Dambel nella val di Non (Trento).

546.

7 maggio 1593, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

L.

Giovanni Antonio Soretti, di Oldesio, villaggio situato nel territorio del comune di Tignale, espone come, sopraffatto da una sconsiderata concupiscenza, avesse avuto rapporti carnali con Margherita Bernardini, anch'ella di Oldesio, benché non ignorasse di essere unito alla donna da un vincolo di consanguineità di terzo grado, ma senza la speranza di conseguire con maggiore facilità, in seguito all'ammissione della propria trasgressione, la dispensa da parte del pontefice; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimedia-

bilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, Giovanni Antonio e Margherita chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole s'impone all'ordinario o al suo vicario generale di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Giovanni Antonio e Margherita, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Margherita non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica; si precisa, infine, come si possa procedere all'attuazione della concessione unicamente a condizione che si sia accertato, attraverso un formale giuramento, che Giovanni Antonio e Margherita non abbiano avuto rapporti carnali nutrendo la speranza di conseguire con maggiore facilità l'approvazione della supplica e che, qualora nei loro confronti sia stato aperto un procedimento giudiziario, l'eventuale sentenza sia stata eseguita.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3730, f. 69r

Petenti
- Soretti, Giovanni Antonio: di Oldesio nel comune di Tignale (Trento).
- Bernardini, Margherita: di Oldesio nel comune di Tignale.

547.

28 maggio 1593, Roma, S. Marco

Trento

De promovendo

Spinola, Orazio (*H. Spinula*)

Il chierico Giovanni Antonio *Marzuda*, ottenuto il conferimento dei quattro gradi minori dell'ordine e aspirando ai tre gradi maggiori a motivo del possesso di una chiesa parrocchiale, conferitagli meno di un anno prima, la cui dedicazione, in deroga alla regola contraria, intende indicare nel documento da redigere in seguito all'approvazione della supplica, chiede la dispensa per poter conseguire quanto prima, nel corso di tre domeniche o giorni festivi, anche consecutivi o intercalati e anche al di fuori dei periodi dell'anno stabiliti dal diritto, dal momento che non ha modo di attendere oltre, la promozione al suddiaconato, al diaconato e al sacerdozio da parte del proprio ordinario, che ne attesta, peraltro, la condotta irreprensibile e l'integrità, ovvero, avendone ottenuto il consenso, da parte dell'antistite cui stabilisca di rivolgersi, sia che risieda nella propria diocesi, sia che disponga, per concessione dell'ordinario, della facoltà di celebrare il pontificale in una diocesi diversa, purché appartenga alla comunione apostolica, nel corso di un unico anno, senza attendere che trascorrano gli intervalli stabiliti dal concilio di Trento e il consueto periodo di un anno tra l'accesso a un grado maggiore e il conseguimento del successivo, e in deroga alla costituzione di Sisto V che subordina l'accesso al grado superiore all'effettivo esercizio dell'inferiore.

Nelle clausole si stabilisce che si possa procedere unicamente a condizione che si provveda ad accertare che il candidato sia idoneo e che si trovi nell'incontestato possesso della parrocchiale, disponendo che il documento sia inviato in forma di breve, ovvero attraverso l'*officium minoris gratie*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Papiensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3728, f. 246r

Petente
- *Marzuda*, Giovanni Antonio: chierico *in minoribus* di Trento; titolare di una parrocchiale imprecisata.

Persona ed ente coinvolto
- Sisto V.

548.

9 giugno 1593, Roma, S. Pietro

Trento

Absolutio

L.

Il sacerdote Felice Lodron, originario della diocesi di Trento, espone come, avendo temporaneamente stabilito la propria residenza nella città o nella diocesi di Salisburgo e aspirando a conseguirvi il diaconato e il sacerdozio, avesse ottenuto delle lettere dimissorie da parte del vescovo di Trento, di cui, tuttavia, non aveva avuto modo di avvalersi e come, rientrato nella diocesi d'origine, si fosse assicurato, in seguito all'accertamento della propria idoneità, la promozione al diaconato, esercitandone, nel corso dell'anno successivo, le funzioni; ricorda, inoltre, come, nel 1592, risiedendo a Verona nel corso del periodo dell'anno in cui si provvedeva al conferimento dei diversi gradi dell'ordine e aspirando a conseguirvi il sacerdozio, avesse esaminato le lettere dimissorie anteriormente concesse e, dal momento che vi si precisava come la promozione potesse avvenire unicamente a Salisburgo, ne avesse modificato il testo in maniera che in luogo di «a Salisburgo» si leggesse «ovunque», confidando che, qualora le avesse richieste, non gli sarebbero state rifiutate nuove lettere dimissorie che gli consentissero di ottenere il sacerdozio in qualsivoglia diocesi e da parte dell'antistite cui stabilisse di rivolgersi, e come, in seguito, avesse appreso di essere incorso in irregolarità, a motivo dell'espediente di cui si era servito e del successivo esercizio delle funzioni ecclesiastiche; chiede, dunque, che gli sia concessa l'assoluzione in foro interno ed esterno dalla scomunica, dall'interdetto e dalle altre censure e pene ecclesiastiche in cui fosse eventualmente incorso, la facoltà di permanere nella condizione ecclesiastica, correttamente ottenuta, godendone i privilegi e di conservare i gradi minori e maggiori dell'ordine conseguiti regolarmente, qualora si escluda la contraffazione menzionata, esercitandone le prerogative e servendo all'altare; chiede, inoltre, che gli sia consentito di conseguire e conservare i benefici curati e non curati che gli siano regolarmente conferiti, anche qualora siano canonicati in collegiate o in altre chiese, ovvero siano parrocchiali o vicarie perpetue, a condizione che il loro numero non contravvenga alle disposizioni del concilio di Trento; chiede, infine, la rimozione dell'incapacità e dell'infamia in cui fosse eventualmente incorso e il ripristino della condizione giuridica antecedente gli eventi ricordati.

Nelle clausole si stabilisce che la concessione avvenga *in forma gratiosa* e che i documenti da predisporre in seguito all'approvazione della supplica possano

essere redatti congiuntamente o separatamente e inviati in forma di breve, ovvero attraverso l'*officium minoris gratie*, ad eccezione del documento relativo alla dispensa beneficiale; s'ingiunge all'ordinario d'imporre a Lodron un'adeguata penitenza che preveda, almeno, la proibizione di assumere, nel giorno di venerdì, cibi diversi dal pane e dall'acqua per un periodo della durata di un anno e di assegnargli una sospensione dall'esercizio delle funzioni ecclesiastiche di eguale ampiezza e, quindi, qualora lo ritenga opportuno, un'ulteriore sospensione della durata che consideri adeguata, ma che si protragga almeno fino a che non abbia provveduto ad accertarne l'idoneità.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3729, ff. 243v-244r

Petente
- Lodron, Felice: sacerdote (Trento).

Persone ed enti coinvolti
- Trento: vescovo.
- Verona: vescovo.

549.

13 giugno 1593, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Michele, figlio di *Doriginus*, di Cles, nella val di Non e Orsola, vedova di Biagio Seppi, originaria della val di Non, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; in seguito, tuttavia, provvedendo alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di affinità di terzo grado e, quindi, sospeso i preparativi; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal con-

cilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole s'impone all'ordinario o al suo vicario generale di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Michele e Orsola, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro una conveniente penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Orsola non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica; si precisa, infine, come si possa procedere all'attuazione della concessione unicamente a condizione che, qualora nei confronti di Michele e Orsola sia stato aperto un procedimento giudiziario, l'eventuale sentenza sia stata eseguita.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3734, ff. 151v-152r

Petenti
- Michele di *Doriginus*: di Cles nella val di Non (Trento).
- Orsola: originaria della val di Non (Trento).

Persona ed ente coinvolto
- Seppi, Biagio: originaria della val di Non; precedente marito di Orsola.

550.

15 luglio 1593, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

L.

Baldassarre, figlio di Lorenzo Dalla Costa, di Ruffré e Margherita, figlia di Bartolomeo Bortoli, di Amblar, nella val di Non, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di affinità di secondo e di terzo grado che trae origine da un ascendente comune; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di terzo grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di secondo grado non costituisca un ostacolo all'unione

Nelle clausole s'impone all'ordinario o al suo vicario generale di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Baldassarre che è giunto a Roma al fine di ottenere la dispensa, e Margherita, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Margherita non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica; si precisa, infine, come si possa procedere all'attuazione della concessione unicamente a condizione che, qualora nei confronti di Baldassarre e Margherita sia stato aperto un procedimento giudiziario, l'eventuale sentenza sia stata eseguita.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3732, f. 51v

Petenti
- Dalla Costa, Baldassarre di Lorenzo: di Ruffré nella val di Non (Trento).
- Bortoli, Margherita di Bartolomeo: di Amblar nella val di Non (Trento).

551.

1 agosto 1593, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

L.

Vincenzo, figlio di Giovanni Battista Calavin e *Fedina*, figlia di Bartolomeo Mazzei, di Dimaro, nella val di Sole, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio, ma, accingendosi alla celebrazione, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado e, quindi, sospeso i preparativi; dal momento che *Fedina*, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non avrebbe modo di contrarvi matrimonio con una persona di cui non sia consanguinea né affine, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Papiensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3732, f. 121r

Petenti
- Calavin, Vincenzo di Giovanni Battista: di Dimaro nella val di Sole, (Trento); *medicine doctor*.
- Mazzei, *Fedina* di Bartolomeo: di Dimaro nella val di Sole.

552.

13 settembre 1593, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

Giovanni, figlio di Nicolò *Rebui*, di Arco, espone come, sopraffatto da una sconsiderata concupiscenza, avesse avuto rapporti carnali con Orsola, figlia di Fortunato Baldino, anch'ella di Arco, benché non ignorasse di essere unito alla donna da un vincolo di consanguineità di secondo e di terzo grado, ma senza la speranza di conseguire con maggiore facilità, in seguito all'ammissione della propria trasgressione, la dispensa da parte del pontefice; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, Giovanni e Orsola chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di terzo grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di secondo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole s'impone all'ordinario o al suo vicario generale di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Giovanni e Orsola, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Orsola non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione,

dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica; si precisa, infine, come si possa procedere all'attuazione della concessione unicamente a condizione che si sia accertato, attraverso un formale giuramento, che Giovanni e Orsola non abbiano avuto rapporti carnali nutrendo la speranza di conseguire con maggiore facilità l'approvazione della supplica e che, qualora nei loro confronti sia stato aperto un procedimento giudiziario, l'eventuale sentenza sia stata eseguita.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3733, f. 287v

Il margine superiore del foglio è lacero e non è quindi possibile stabilire se fosse indicato il referendario.

Petenti
- *Rebui*, Giovanni di Nicolò: di Arco (Trento).
- Baldino, Orsola di Fortunato: di Arco.

553.

13 novembre 1593, Roma, S. Pietro

Trento

Significavit

Avila, Didaco (*D. Avila*)

Giovanni Giacomo Alberti e gli altri eredi di Francesco Alberti, di Riva del Garda, espongono come ignoti individui si siano indebitamente appropriati di censi, terreni, edifici, proprietà e beni mobili e immobili, di documenti, diritti e somme di denaro, d'oro, argento e preziose suppellettili domestiche che appartengono loro quali eredi di Francesco, arrecando un danno che ammonta a oltre 50 ducati; Giovanni Giacomo e gli altri eredi chiedono, dunque, che s'ingiunga al vescovo di Trento o al suo vicario generale *in spiritualibus* di procedere, in nome del pontefice, all'emanazione, nelle chiese della diocesi, di un monitorio nei confronti non solo degli autori dell'indebita appropriazione, ma anche di quanti conoscano la sorte dei beni e dei diritti rivendicati, affinché, entro un determinato termine, provvedano a restituirli, ovvero rivelino le informazioni di cui siano in possesso, [minacciando diversamente la comminazione della scomunica].

Nelle clausole si dispone che il documento sia inviato attraverso l'*officium contrad-*

dictarum e che si proceda nel rigoroso rispetto delle disposizioni recentemente emanate in cancelleria da parte di Pio V; si precisa, inoltre, come le informazioni ottenute in seguito all'emanazione del monitorio possano essere impiegate unicamente in sede civile, intendendo diversamente che siano prive di efficacia probatoria.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bastoni, Guglielmo (*G. Papiensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3736, f. 279v

Petenti
- Alberti, Giovanni Giacomo: di Riva del Garda (Trento).
- Eredi di Francesco Alberti: di Riva del Garda.

Persone ed enti coinvolti
- Alberti, Francesco: originario della diocesi di Trento.
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Pio V.

554.

13 dicembre 1593, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

Avila, Didaco (*D. Avila*)

Maria, figlia di Benvenuto Mieli, espone come, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non abbia modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione che non le sia consanguinea né affine, mentre Biagio Segalla sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone; Biagio e Maria sono, tuttavia, uniti da un vincolo di affinità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di

dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Piatti, Flaminio (*F. card. Platus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3736, f. 294v

Petenti
- Segalla, Biagio: originario della diocesi di Trento.
- Mieli, Maria di Benvenuto: originaria della diocesi di Trento.

555.

22 aprile 1594, Roma, S. Marco

Roma

Officium

L.

Orazio Ruspoli intende resignare l'ufficio di *miles pius* di cui è titolare; Giacomo di Tommaso Briosi, di Trento, chiede l'ammissione della resignazione, la concessione dell'ufficio, unitamente ai relativi onori, oneri, salari ed emolumenti, e l'aggregazione al collegio dei *milites pii*.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3743, ff. 10v-11r

Petente
- Briosi, Giacomo di Tommaso: di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni
- Roma: ufficio di *miles pius*.

Persona ed ente coinvolto
- Ruspoli, Orazio: titolare dell'ufficio di *miles pius*.

556.

4 luglio 1595, Roma, S. Marco

Roma

Officium

L.

Il chierico di Trento Claudio di Carlo Crotta chiede la concessione dell’ufficio di sollecitatore delle lettere apostoliche, vacante in seguito alla morte di Girolamo Filippo Spinola, unitamente ai relativi onori, oneri, salari ed emolumenti, e l’aggregazione al collegio dei sollecitatori delle lettere apostoliche.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3760, ff. 194v-195r

Petente
- Crotta, Claudio di Carlo: chierico di Trento; cubiculario segreto pontificio; familiare pontificio.

Oggetto delle richieste e concessioni
- Roma: ufficio di sollecitatore delle lettere apostoliche.

Persona ed ente coinvolto
- Spinola, Girolamo Filippo: precedente titolare dell’ufficio di sollecitatore delle lettere apostoliche.

557.

15 luglio 1595, Roma, S. Marco

Trento

Resignatio

Cavenago, Decio (*D. Cavenagus*)

Giovanni Giacomo *de Megnis*, rettore detto pievano della chiesa parrocchiale detta pieve di S. Maria di Livo, detta di Cassino, disponendo di beni che possono garantirgli un’adeguata fonte di sostentamento, intende resignare il beneficio; il sacerdote Giovanni Battista *de Megnis*, nipote di Giovanni Giacomo per parte di un fratello, chiede l’ammissione della resignazione e la provvista della parrocchiale.

Nelle clausole si stabilisce che il compito di procedere alla concessione della provvista venga affidato *in forma dignum novissima*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Piatti, Flaminio (*F. card. Platus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3761, f. 68v

La datazione è seguita dall'annotazione: *Missa xx iulii. B. prodatarius*.

Petente
- *Megnis*, Giovanni Battista *de*: sacerdote (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni
- Livo (Trento): parrocchiale detta pieve di S. Maria detta di Cassino, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persona ed ente coinvolto
- *Megnis*, Giovanni Giacomo *de*: rettore detto pievano della parrocchiale detta pieve di S. Maria detta di Cassino di Livo; zio di Giovanni Battista.

558.

7 ottobre 1595, Tuscolo

Trento, Verona

Matrimonialis

L.

I nobili Marco Antonio Dal Ben, di Verona ed Eleonora Betta Del Toldo, di Trento, ma residenti a Parma, persuasi da ragionevoli motivi, intendono contrarre matrimonio, ma sono uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato al vicario assegnato dalla sede apostolica alla città e alla diocesi di Parma, cui s'impone di ricusare remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte e di accordare la dispensa unicamente qualora, svolta un'attenta indagine e provveduto alle pubblicazioni presso le chiese parrocchiali delle città d'origine di Marco Antonio ed Eleonora, abbia accertato la veridicità delle circostanze esposte.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3764, f. 218v

Petenti
- Dal Ben, Marco Antonio: di Verona ma residente a Parma.
- Betta Del Toldo, Eleonora: di Trento ma residente a Parma.

559.

26 gennaio 1596, Roma, S. Pietro

Trento

Pensio

L.

Il sacerdote di Trento Giovanni Denia, ottenuto il consenso di Pietro Belli, rettore della chiesa parrocchiale di S. Maria di Condino, chiede che una parte della rendita annua del beneficio, che ammonta complessivamente a 200 ducati d'oro di camera e a cui attinge una pensione di 40 ragnesi di moneta trentina, pari a 20 ducati d'oro di camera, costituita in favore di Ludovido Ciladi, sia destinata alla costituzione in proprio favore di una pensione di 50 ragnesi di moneta trentina, pari a 27 ducati d'oro di camera; chiede, inoltre, che la pensione sia libera da imposizioni, immune ed esente da oneri, tributi, sussidi, in modo che al versamento di eventuali contribuzioni imposte in deroga alle esenzioni provveda Belli, che manifesta fin d'ora il proprio consenso, che non risenta delle conseguenze di calamità naturali o eventi accidentali, che sia corrisposta in due soluzioni, nel giorno di San Giovanni Battista e nel giorno di natale di ciascun anno, a Trento, a partire dal successivo giorno di san Giovanni Battista, che si ritenga estinta nel momento in cui la titolarità della parrocchiale cessi di appartenere a Belli e che, qualora la redazione e la consegna del documento relativo alla costituzione non avvengano entro il termine di sei mesi, s'intenda decaduto il diritto alla pensione.

Nelle clausole si stabilisce che la concessione avvenga *in forma gratiosa* e che alla corresponsione della pensione non siano tenuti i successori di Belli nella titolarità della parrocchiale.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3768, f. 6r-v

La datazione è seguita dall'annotazione: *Missa xxix ianuarii. B. prodatarius.*

Petente
- Denia, Giovanni: sacerdote di Trento; *iuris utriusque doctor*; protonotario apostolico; familiare cardinalizio di Ludovico Madruzzo.

Oggetti delle richieste e concessioni
- Condino (Trento): parrocchiale di S. Maria 200, ducati d'oro di camera n.e.
- Condino, parrocchiale di S. Maria: pensione di 50 ragnesi di moneta trentina pari a 27 ducati d'oro di camera.

Persone ed enti coinvolti
- Belli, Pietro: rettore della parrocchiale di S. Maria di Condino.
- Ciladi, Ludovico: titolare di una pensione sulla parrocchiale di S. Maria di Condino.
- Madruzzo, Ludovico: cardinale.
- Condino, parrocchiale di S. Maria: pensione di 40 ragnesi di moneta trentina pari a 20 ducati d'oro di camera.

560.

20 agosto 1596, Roma, S. Marco

Trento

Resignatio cum pensione

L.

Emilio Costede, rettore della chiesa parrocchiale di S. Maria di Meano, disponendo di redditi che, unitamente alla pensione che s'intende costituire, possono garantirgli un'adeguata fonte di sostentamento, intende resignare, purché gli sia assegnata la pensione, il beneficio che gli era stato conferito quindici anni prima, dal momento che un'infermità non gli consente di continuare a svolgere il servizio all'altare; il chierico di Trento Gerardo Bombardi e Costede chiedono che, ammessa la resignazione, al primo sia conferita la provvista della parrocchiale e al secondo sia assegnata, attingendo alla rendita del beneficio, che non supera complessivamente i 200 ducati d'oro di camera, una pensione annua di 50 ducati d'oro di camera, a condizione che rimangano a disposizione del titolare almeno 100 ducati; chiedono inoltre che la pensione sia libera da imposizioni e immune da oneri, tributi, sussidi, che sia corrisposta, ogni anno, da parte di Bombardi e dei successori, nella località e nei giorni che s'intende indicare nel documento relativo alla costituzione, e che, qualora la redazione del documento non avvenga entro il termine di nove mesi, s'intenda decaduto il diritto alla pensione; chiedono, infine, che sia riconosciuto a Costede il diritto di divenire nuovamente titolare della parrocchiale, come se non avesse compiuto la resignazione, qualora la pensione non sia regolarmente corrisposta o lo sia in maniera parziale, ovvero si tenti di ottenerne la cassazione o la riduzione.

Nelle clausole si stabilisce che il compito di procedere alla concessione della provvista venga affidato *in forma dignum novissima* e si dispone che non sia indispensabile ottenere il consenso del titolare del giuspatronato.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3783, f. 150r-v

La datazione è seguita dall'annotazione: *Missa xxij augusti. B. prodatarius.*

Petenti
- Bombardi, Gerardo: originario di Cares (Trento); chierico di Trento.
- Costede, Emilio: rettore della parrocchiale di S. Maria di Meano (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni
- Meano: parrocchiale di S. Maria, 200 ducati d'oro di camera n.e.
- Meano, parrocchiale di S. Maria: pensione di 50 ducati d'oro di camera.

561.

25 settembre 1596, Roma, S. Marco

Trento

Pensio

L.

Il sacerdote Pompeo Arnoldi, ottenuto il consenso del sacerdote Pietro Ghezzi, rettore della chiesa parrocchiale di S. Maria Vergine di Tassullo, nella val di Non, chiede che una parte della rendita annua del beneficio, che ammonta complessivamente a 200 ducati d'oro di camera e a cui attinge una pensione di 50 scudi d'oro costituita in favore di un ecclesiastico imprecisato, sia destinata alla costituzione in proprio favore di una pensione di 25 scudi d'oro al computo di 7 troni di moneta veneziana per scudo, a condizione che rimangano a disposizione del titolare almeno 100 ducati; chiede, inoltre, che la pensione sia libera da imposizioni, immune ed esente da oneri, tributi, sussidi, in modo che al versamento di eventuali contribuzioni imposte in deroga alle esenzioni provveda Ghezzi, che manifesta fin d'ora il proprio consenso, che non risenta delle conseguenze di calamità naturali o eventi accidentali, che sia corrisposta nella località e nei giorni che s'intende indicare nel documento relativo alla costituzione e che, qualora la redazione del documento non avvenga entro il termine di nove mesi, s'intenda decaduto il diritto alla pensione.

Nelle clausole si stabilisce che alla corresponsione della pensione non siano te-

nuti i successori di Ghezzi nella titolarità della parrocchiale e si dispone che nel documento relativo alla costituzione si precisi come Arnoldi sia titolare non solo di un beneficio perpetuo semplice istituito presso la chiesa parrocchiale di S. Vittore di Taio e la cui rendita annua ammonta a 50 ducati d'oro di camera, ma anche di una pensione di 20 scudi d'oro costituita attingendo alla rendita della parrocchiale di Taio, e di una pensione di 38 scudi costituita attingendo alla rendita della chiesa parrocchiale di S. Lorenzo di Lomaso.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3779, f. 273r-v

La datazione è seguita dall'annotazione: *Missa vii octobris. B. prodatarius*.

Petente
- Arnoldi, Pompeo: sacerdote (Trento); maestro di casa di Ludovico Madruzzo; titolare di un beneficio perpetuo semplice presso la parrocchiale di S. Vittore di Taio (Trento); titolare di una pensione sulla parrocchiale di S. Vittore di Taio; titolare di una pensione sulla parrocchiale di S. Lorenzo di Lomaso (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni
- Tassullo nella val di Non (Trento): parrocchiale di S. Maria Vergine, 200 ducati d'oro di camera.
- Tassullo nella val di Non, parrocchiale di S. Maria Vergine: pensione di 25 scudi d'oro al computo di 7 troni di moneta veneziana per scudo.

Persone ed enti coinvolti
- Ghezzi, Pietro: sacerdote; rettore della parrocchiale di S. Maria Vergine di Tassullo nella val di Non.
- Madruzzo, Ludovico: cardinale prete di S. Lorenzo in Lucina.
- Tassullo nella val di Non, parrocchiale di S. Maria Vergine: pensione di 50 scudi d'oro.
- Taio, parrocchiale di S. Vittore: beneficio perpetuo semplice, 50 ducati d'oro di camera n.e.
- Taio, parrocchiale di S. Vittore: pensione di 20 scudi d'oro.
- Lomaso, parrocchiale di S. Lorenzo: pensione di 38 scudi d'oro.

562.

1 novembre 1596, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

I nobili Giorgio, figlio di Sigismondo Thun ed Eufemia Clesio, di Castelfondo,

persuasi da ragionevoli motivi, intendono contrarre matrimonio: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo officiale, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3780, f. 250v

Petenti
- Thun, Giorgio di Sigismondo: di Castelfondo (Trento).
- Clesio, Eufemia: di Castelfondo.

563.

15 gennaio 1597, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Giacoma, figlia di Angelo, di Daone, villaggio situato nel territorio della pieve di Bono, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Giacoma e Bartolomeo, figlio di Giovanni Antonio *de Dolardis*, anch'egli di Daone, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora,

in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3785, f. 142v

Petenti
- *Dolardis*, Bartolomeo di Giovanni Antonio *de*: di Daone nella pieve di Bono (Trento).
- Giacoma di Angelo: di Daone nella pieve di Bono.

564.

22 febbraio 1597, Roma, S. Pietro

Trento

De promovendo

Dubliul, Laurus (*L. Dubliulius*)

Girolamo Tacconi ovvero Sisinni, chierico della città o della diocesi di Trento, intendendo provvedere personalmente alla celebrazione quotidiana della messa richiesta dal legato pio conferitogli meno di un anno prima, chiede la dispensa per poter conseguire, anche al di fuori dei periodi dell'anno stabiliti dal diritto, nel corso di quattro giorni feriali o festivi, la promozione ai quattro gradi minori dell'ordine e, nel corso di tre domeniche o giorni festivi, la promozione al suddiaconato, al diaconato e al sacerdozio da parte del proprio ordinario, che ne attesta, peraltro, la condotta irreprensibile e l'integrità, ovvero, avendone ottenuto il consenso, da parte dell'antistite cui stabilisca di rivolgersi, sia che risieda nella propria diocesi, sia che disponga, per concessione dell'ordinario, della facoltà di celebrare il pontificale in una diocesi diversa, purché appartenga alla comunione apostolica, nel corso di un unico anno, senza attendere che trascorrano gli intervalli stabiliti dal concilio di Trento e il consueto periodo di un anno tra l'accesso a un grado maggiore e il conseguimento del successivo, e in deroga alla norma che subordina l'accesso al grado superiore all'effettivo esercizio dell'inferiore.

Nelle clausole si stabilisce che la concessione avvenga *in forma gratiosa*, ma che si possa procedere unicamente a condizione che si provveda ad accertare che il candidato sia idoneo e che si trovi effettivamente nell'incontestato possesso di un legato pio che possa garantirgli una rendita adeguata. Si dispone, inoltre, che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato in forma di breve, ovvero attraverso l'*officium minoris gratie*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3786, f. 77v

Petente

- Tacconi ovvero Sisinni, Girolamo: chierico della città o diocesi di Trento; titolare di un legato pio.

565.

7 marzo 1597, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

Marco *Stangel* e Bona Bais, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio e provveduto, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, apprendendo di essere uniti da un vincolo di affinità di secondo e di terzo grado che trae origine da un ascendente comune e sospendendo, quindi, i preparativi; in seguito, Marco, sopraffatto da una sconsiderata concupiscenza e senza la speranza di conseguire con maggiore facilità, in seguito all'ammissione della propria trasgressione, la dispensa da parte del pontefice, aveva avuto rapporti carnali con Bona; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di terzo grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di secondo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole s'impone all'ordinario o al suo vicario generale di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Marco e Bona, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che

dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno cinque mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Bona non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica; si precisa, infine, come si possa procedere all'attuazione della concessione unicamente a condizione che si sia accertato, attraverso un formale giuramento, che Marco e Bona non abbiano avuto rapporti carnali nutrendo la speranza di conseguire con maggiore facilità l'approvazione della supplica e che, qualora nei loro confronti sia stato aperto un procedimento giudiziario, l'eventuale sentenza sia stata eseguita.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3787, f. 207r-v

Petenti
- Bais, Bona: originaria della diocesi di Trento.
- *Stangel*, Marco: originario della diocesi di Trento.

566.

1 luglio 1597, Roma, S. Marco

Trento

Pensio

L.

Il sacerdote Pompeo Arnoldi, ottenuto il consenso di Antonio Giovannazzo, rettore della chiesa parrocchiale di S. Maria di Volano, chiede che una parte della rendita annua del beneficio, che ammonta complessivamente a 300 ragnesi, pari

a 176 ducati d'oro di camera, sia destinata alla costituzione in proprio favore di una pensione di 60 ragnesi al computo di 4 $^{1}/_{2}$ troni di moneta veneziana per ragnese, pari a 33 $^{2}/_{3}$ ducati d'oro di camera, da ridurre a 20 ducati d'oro di camera a partire dal momento in cui la titolarità della parrocchiale cessi di appartenere a Giovannazzo, a condizione che rimangano a disposizione del titolare almeno 100 ducati; chiede, inoltre, che la pensione sia libera da imposizioni e immune da oneri, tributi, sussidi ed eventuali contribuzioni imposte in deroga alle esenzioni, che non risenta delle conseguenze di calamità naturali o eventi accidentali, che sia corrisposta nella località e nei giorni che s'intende indicare nel documento relativo alla costituzione e che, qualora la redazione del documento non avvenga entro il termine di sei mesi, s'intenda decaduto il diritto alla pensione.

Nelle clausole si stabilisce che la concessione avvenga *in forma gratiosa*, si chiede che alla corresponsione della pensione siano tenuti i successori di Giovannazzo nella titolarità della parrocchiale e si dispone che nel documento relativo alla costituzione si precisi come Arnoldi sia titolare non solo di un beneficio perpetuo semplice istituito presso la chiesa parrocchiale di S. Vittore di Taio e la cui rendita annua ammonta a 50 ducati d'oro di camera, ma anche, avvalendosi di una dispensa concessa dal pontefice, di due pensioni, una di 20 scudi d'oro costituita attingendo alla rendita della parrocchiale di Taio, e una di 38 scudi costituita attingendo alla rendita della chiesa parrocchiale di S. Lorenzo di Lomaso e, inoltre, di una pensione di 25 scudi d'oro al computo di 7 troni di moneta veneziana per scudo, costituita attingendo alla rendita della chiesa parrocchiale di S. Maria Vergine di Tassullo nella val di Non. Si stabilisce, infine, in contrasto con il tenore della richiesta originaria, che alla corresponsione della pensione non siano tenuti i successori di Giovannazzo nella titolarità della parrocchiale.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3796, ff. 285v-286r

La datazione è seguita dall'annotazione: *Missa xxv octobris. B. prodatarius.*

Petente

- Arnoldi, Pompeo: sacerdote (Trento); maestro di casa di Ludovico Madruzzo; titolare di un beneficio perpetuo semplice presso la parrocchiale di S. Vittore di Taio (Trento); titolare di una pensione sulla parrocchiale di S. Vittore di Taio; titolare di una pensione sulla parrocchiale di S. Lorenzo di Lomaso (Trento); titolare di una pensione sulla parrocchiale di S. Maria Vergine di Tassullo nella val di Non (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Volano (Trento): parrocchiale di S. Maria, 300 ragnesi pari a 176 ducati d'oro di camera n.e.

- Volano, parrocchiale di S. Maria: pensione di 60 ragnesi al computo di 4 $^1/_2$ troni di moneta veneziana per ragnese, pari a 33 $^2/_3$ ducati d'oro di camera; successivamente pensione di 20 ducati d'oro di camera.

Persone ed enti coinvolti
- Giovannazzo, Antonio: rettore della parrocchiale di S. Maria di Volano.
- Madruzzo, Ludovico: cardinale prete di S. Lorenzo in Lucina.
- Taio, parrocchiale di S. Vittore: beneficio perpetuo semplice, 50 ducati d'oro di camera n.e.
- Taio, parrocchiale di S. Vittore: pensione di 20 scudi d'oro.
- Lomaso, parrocchiale di S. Lorenzo: pensione di 38 scudi d'oro
- Tassullo nella val di Non, parrocchiale di S. Maria Vergine: pensione di 25 scudi al computo di 7 troni di moneta veneziana per scudo.

567.

1 settembre 1597, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Caterina, figlia di Gabriele, originaria della pieve di Ossana, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Caterina e Antonio Zanolini, anch'egli originario della pieve di Ossana, che sono uniti da un vincolo di affinità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Acquaviva, Ottavio (*O. card. de Aquaviva*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3795, ff. 135v-136r

Petenti
- Zanolini, Antonio: originario della pieve di Ossana (Trento).
- Caterina di Gabriele: originaria della pieve di Ossana.

568.

7 ottobre 1597, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

L.

Girolamo Armani e Caterina Balestra, originari della pieve di Tione, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio e, benché avessero appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado, Girolamo, sopraffatto da una sconsiderata concupiscenza e senza la speranza di conseguire con maggiore facilità, in seguito all'ammissione della propria trasgressione, la dispensa da parte del pontefice, aveva avuto rapporti carnali con Caterina che si era, infine, scoperta gravida; in seguito, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado e, quindi, sospeso i preparativi; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie* e s'impone all'ordinario o al suo vicario generale di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Girolamo e Caterina, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e

accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Caterina non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica; si precisa, infine, come si possa procedere all'attuazione della concessione unicamente a condizione che si sia accertato, attraverso un formale giuramento, che Girolamo e Caterina non abbiano avuto rapporti carnali nutrendo la speranza di conseguire con maggiore facilità l'approvazione della supplica e che, qualora nei loro confronti sia stato aperto un procedimento giudiziario, l'eventuale sentenza sia stata eseguita.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3796, f. 75r

Petenti

- Armani, Girolamo: originario della pieve di Tione (Trento).
- Balestra, Caterina: originaria della pieve di Tione.

569.

15 ottobre 1597, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

L.

Olivia Bevilacqua, di Termenago, villaggio situato nel territorio della pieve di Ossana, espone come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non abbia modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine e che, qualora tentasse di accasarsi in un diverso villaggio, la dote di cui dispone non le consentirebbe di trovare una persona di pari

condizione disposta a prenderla in moglie; Olivia e Matteo Armani, anch'egli di Termenago, che sono uniti da un vincolo di affinità di secondo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di secondo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3797, f. 52r

Petenti
- Armani, Matteo: di Termenago nella pieve di Ossana (Trento).
- Bevilacqua, Oliva: di Termenago nella pieve di Ossana.

570.

26 novembre 1597, Roma, S. Pietro

Trento

Pensio

Dubliul, Laurus (*L. Dubliulius*)

Camillo Sinibaldo, chierico originario della diocesi di Brescia, ottenuto il consenso di Dionigi Donati, sacerdote originario delle valli Giudicarie, rettore della chiesa parrocchiale di S. Maria Vergine di Cembra, chiede che una parte della rendita annua del beneficio sia destinata alla costituzione in proprio favore di una pensione di 50 scudi di moneta trentina al computo di 7 troni per scudo, pari a 39 ducati d'oro di camera e 90 bolognini, a condizione che rimangano a disposizione del titolare almeno 100 ducati; chiede, inoltre, che la pensione sia libera da imposizioni e immune da oneri, tributi, sussidi, in modo che al versamento di eventuali contribuzioni imposte in deroga alle esenzioni provveda Donati, che

manifesta fin d'ora il proprio consenso, che non risenta delle conseguenze di calamità naturali o eventi accidentali, che sia corrisposta nella località e nei giorni che s'intende indicare nel documento relativo alla costituzione, che, qualora la redazione del documento non avvenga entro il termine di nove mesi, s'intenda decaduto il diritto alla pensione e, infine, che la pensione si ritenga estinta nel momento in cui la titolarità della parrocchiale cessi di appartenere a Donati.

Nelle clausole si ribadisce che alla corresponsione della pensione non siano tenuti i successori di Donati nella titolarità della parrocchiale.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3797, f. 289v

La datazione è seguita dall'annotazione: *Missa die ij dicembris. B. prodatarius.*

Petente
- Sinibaldo, Camillo: chierico (Brescia); familiare di Carlo Madruzzo; familiare cardinalizio di Ludovico Madruzzo.

Oggetti delle richieste e concessioni
- Cembra (Trento): parrocchiale S. Maria Vergine.
- Cembra, parrocchiale di S. Maria Vergine: pensione di 50 scudi di moneta trentina al computo di 7 troni per scudo, pari a 39 ducati d'oro di camera e 90 bolognini.

Persone ed enti coinvolti
- Donati, Dionigi: sacerdote originario delle valli Giudicarie; rettore della parrocchiale di S. Maria Vergine di Cembra.
- Madruzzo, Ludovico: cardinale vescovo di Sabina, Tridentino.
- Madruzzo, Carlo [Gaudenzio]: coadiutore della diocesi di Trento.

571.

23 febbraio 1598, Roma, S. Pietro

Trento

Commissio

Trivulzi, Francesco (*F. Trivultius*)

Al termine della vertenza aperta da Nicolò Nicolini *de Rationi*, nei confronti di Benedetta *Cintonii*, al fine di ottenere, a motivo dell'inabilità della donna a compiere l'atto sessuale, la dichiarazione dell'invalidità del matrimonio che avevano contratto, il precedente vicario generale *in spiritualibus* del vescovo di Trento, non curandosi delle attestazioni dei periti e dei chirurghi che ne confermavano l'ina-

bilità, si era pronunciato in favore della donna; dal momento che Nicolò, forse a causa dell'ignoranza della procedura, ovvero ostacolato da legittimi impedimenti, aveva trascurato di provvedere alla presentazione dell'appello, ma ritenendo tuttavia essenziale proseguire la vertenza, chiede che s'ingiunga all'attuale vicario generale del vescovo di Trento di procedere, qualora siano trascorsi i termini stabiliti dal diritto o si siano compiuti atti pregiudiziali, al ripristino della situazione giuridica antecedente e che gli si affidi la definizione della vertenza che promuove o si ripromette di promuovere nei confronti di Benedetta al fine di ottenere la dichiarazione dell'invalidità del matrimonio, unitamente agli annessi e ai connessi e alla contesa principale, affinché provveda all'esame della controversia e la conduca a termine, anche procedendo in maniera sommaria, conferendogli l'autorità di citare e inibire le persone che ritenga opportuno, giungendo alla comminazione delle censure ecclesiastiche e di sanzioni pecuniarie di cui possa stabilire liberamente l'ammontare, di dichiarare, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, come i disobbedienti siano incorsi nelle sanzioni, inasprendole e ulteriormente aggravandole, di avvalersi dell'interdetto e di ricorrere, qualora lo ritenga conveniente, all'intervento dell'autorità secolare e di compiere gli atti che consideri indispensabili e adeguati.

Nelle clausole si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve e in conformità al diritto.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Ferratini, Bartolomeo (*B. Amerinus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3800, f. 96v

Petente
- Nicolini *de Rationi*, Nicolò: originario della diocesi di Trento.

Persone ed enti coinvolti
- *Cintonii*, Benedetta: originaria della diocesi di Trento.
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario generale del vescovo.
- Trento: precedente vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.

572.

1 aprile 1598, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Giovanni Bertoldi, di Piovere, villaggio situato nel territorio della pieve di Tignale, espone come, sopraffatto da una sconsiderata concupiscenza, avesse avuto rapporti carnali con Bonafemmina Pasetti, anch'ella di Piovere, benché non ignorasse di essere unito alla donna da un vincolo di affinità di terzo grado, ma senza la speranza di conseguire con maggiore facilità, in seguito all'ammissione della propria trasgressione, la dispensa da parte del pontefice; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, Giovanni e Bonafemmina chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole s'impone all'ordinario o al suo vicario generale di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Giovanni e Bonafemmina, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno quattro mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Bonafemmina non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica; si precisa, infine, come si possa procedere all'attuazione della concessione unicamente a condizione che si sia accertato, attraverso un formale giuramento, che Giovanni e Bonafemmina non abbiano avuto rapporti carnali nutrendo la speranza di conseguire con maggiore facilità l'approvazione della supplica e che, qualora nei loro

confronti sia stato aperto un procedimento giudiziario, l'eventuale sentenza sia stata eseguita.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3808, f. 268r-v

Petenti
- Bertoldi, Giovanni: di Piovere nella pieve di Tignale (Trento).
- Pasetti, Bonafemmina: di Piovere nella pieve di Tignale.

573.

5 giugno 1598, Ferrara

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Dorotea, figlia di Antonio Nardelli, di Sopramonte, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Dorotea e Giovanni *Suarder*, anch'egli di Sopramonte, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giustiniani, Benedetto (*B. card. Iustinianus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3807, f. 161v

Petenti
- *Suarder*, Giovanni: di Sopramonte (Trento).
- Nardelli, Dorotea di Antonio: di Sopramonte.

574.

5 giugno 1598, Ferrara

Trento

Matrimonialis

L.

Margherita *Bartaman*, originaria della diocesi di Trento, espone come, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non abbia modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, mentre Giacomo Maestri, anch'egli originario della diocesi di Trento, sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone; Giacomo e Margherita sono, tuttavia, uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado: chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3807, f. 60v

Petenti
- *Bartaman*, Margherita: originaria della diocesi di Trento.
- Maestri, Giacomo: originario della diocesi di Trento.

575.

10 giugno 1598, Ferrara

Trento

Commutatio voluntatis

Olario, Camillo (*C. Aularius*)

Il testamento redatto, nel 1568, da Leone Sacco aveva disposto l'assegnazione al

cugino Paolo *Rotaldus*, *ex loco Riperie*, di un edificio situato presso i limiti del villaggio e provvisto di botteghe, celle vinarie e stanze di modeste dimensioni, a condizione che, in suffragio della propria anima, annualmente, nel giorno di san Paolo, elargisse ai poveri del luogo una salma di pane e una brenta di vino, stabilendo, peraltro, che, qualora il legatario fosse venuto meno all'impegno, l'eredità e l'onere connesso fossero trasferiti a Francesco Abbondi e ai suoi eredi dal momento che, all'epoca della redazione del testamento, il valore di una salma di - frumento ammontava a 9 lire e 12 soldi di moneta locale e il valore di un carro di v- ino a 15 lire e 15 soldi, mentre, in seguito, la salma di frumento aveva ragg unto le 30 o le 40 lire, toccando persino le 46 lire e attestandosi, infine, tra le 24 e le 27 lire e il carro di vino era arrivato alle 30 o alle 36 lire, spingendosi fino alle 40 lire e che, del resto, difficilmente si era avuto modo di realizzare la somma di 36 lire che si sarebbe potuta ricavare dalla locazione dell'intero edificio, in quanto una delle celle non trovava un locatario a motivo della limitata agibilità della struttura, la cui costruzione risale a un tempo assai lontano, l'onere si era, quindi, accresciuto al punto da indurre il legatario, ormai incapace di sostenerlo, a cedere l'eredità ad Antonio *Fanturinus* che, tentando di assolvere alla condizione, aveva irrimediabilmente guastato la propria situazione finanziaria; Pirro Adamo, Caterina *Ceniges* e Domenico Del Lago, cui l'edificio era stato assegnato quale risarcimento dei crediti che vantavano nei confronti di *Fanturinus*, chiedono che si provveda a ridurre l'ammontare dell'onere, stabilendo come siano unicamente tenuti a corrispondere una somma equivalente al valore raggiunto da una salma di frumento e da una brenta di vino al momento della redazione del testamento e sollevandoli dall'obbligo di provvedere a elargizioni d'importo superiore; chiedono, inoltre, che si disponga come Abbondi e i suoi eredi non possano rivendicare la proprietà dell'edificio né chiedere un'analoga modifica della disposizione testamentaria.

Nelle clausole si stabilisce che la concessione avvenga *in forma gratiosa*, disponendo che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato in forma di breve, ovvero attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario, cui s'impone di accertare la veridicità delle circostanze esposte e quindi, di procedere nella forma che ritenga opportuna.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3807, f. 108r

Petenti
- Adamo, Pirro.

- *Ceniges*, Caterina.
- Del Lago, Domenico.

Persone ed enti coinvolti
- Sacco, Leone.
- *Rotaldus*, Paolo: *ex loco Riperie* (Trento); cugino di Leone.
- Abbondi, Francesco.
- Eredi di Francesco Abbondi.
- *Fanturinus*, Antonio.

576.

15 luglio 1598, Ferrara

Trento

Matrimonialis

L.

Bartolomeo, figlio di Giovanni Antonio *Ioannarcius*, di Bolognano, villaggio situato nella contea di Arco, espone come, sopraffatto da una sconsiderata concupiscenza, avesse avuto rapporti carnali con Elisabetta, figlia di Giacomo *de Eleuteriis*, di Arco, benché non ignorasse di essere unito alla donna da un vincolo di consanguineità il cui grado, tuttavia, non sapeva precisare, ma senza la speranza di conseguire con maggiore facilità, in seguito all'ammissione della propria trasgressione, la dispensa da parte del pontefice; in seguito, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di terzo grado; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, Bartolomeo ed Elisabetta chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole s'impone all'ordinario o al suo vicario generale di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Bartolomeo ed Elisabetta, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica

penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna di Bartolomeo a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno quattro mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Elisabetta non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica; si precisa, infine, come si possa procedere all'attuazione della concessione unicamente a condizione che si sia accertato, attraverso un formale giuramento, che Bartolomeo ed Elisabetta non abbiano avuto rapporti carnali nutrendo la speranza di conseguire con maggiore facilità l'approvazione della supplica e che, qualora nei loro confronti sia stato aperto un procedimento giudiziario, l'eventuale sentenza sia stata eseguita.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3808, ff. 270v-271r

Petenti
- *Ioannarcius*, Bartolomeo di Giovanni Antonio: di Bolognano nella contea di Arco (Trento).
- *Eleuteriis*, Elisabetta di Giacomo *de*: di Arco (Trento).

577.

15 luglio 1598, Ferrara

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Caterina, figlia di Bartolomeo Pasetti, di Por, villaggio situato nel territorio della pieve di Bono, di contrarvi ma-

trimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Caterina e Antonio, figlio di Tomeo *de Suttoribus*, anch'egli di Por, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Facchinetti Della Noce, Antonio (*A. car.lis SS. Quatuor Coronatorum*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3808, f. 298r

Petenti
- *Suttoribus*, Antonio di Tomeo *de*: di Por nella pieve di Bono (Trento).
- Pasetti, Caterina di Bartolomeo: di Por nella pieve di Bono.

578.

15 luglio 1598, Ferrara

Trento

Matrimonialis

L.

Caterina, figlia di *Guarientus* Armani, espone come, a motivo dell'angustia di Agrone, villaggio situato nel territorio della pieve di Bono, in cui risiede, e di Cologna, villaggio parimenti situato nel territorio della pieve di Bono, in cui risiede Giorgio, figlio di Giovanni Pietro Agostini, non abbia modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Giorgio e Caterina chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approva-

zione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Facchinetti Della Noce, Antonio (*A. car.lis SS. Quatuor Coronatorum*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3808, f. 298r-v

Petenti
- Armani, Caterina di *Guarientus*: di Agrone nella pieve di Bono (Trento).
- Agostini, Giorgio di Giovanni Pietro: di Cologna nella pieve di Bono (Trento).

579.

13 agosto 1598, Ferrara

Trento

Matrimonialis

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Caterina, figlia di Matteo Ferrari, di Volano, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Caterina e Raffaele, figlio di Giovanni Raffaelli, anch'egli di Volano, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3810, ff. 90v-91r

Petenti
- Raffaelli, Raffaele di Giovanni: di Volano (Trento).
- Ferrari, Caterina di Matteo: di Volano.

580.

28 agosto 1598, Ferrara

Trento

De promovendo

Camaiani, Cosma (*C. Camaianus*)

Il chierico Biagio Aliprandini, in ragione della rendita patrimoniale di cui dispone, chiede la dispensa per poter conseguire, anche al di fuori dei periodi dell'anno stabiliti dal diritto, la promozione ai gradi minori dell'ordine che ancora non gli siano stati conferiti, al suddiaconato, al diaconato e al sacerdozio da parte del proprio ordinario, che ne attesta, peraltro, la condotta irreprensibile e l'integrità, ovvero, avendone ottenuto il consenso, da parte dell'antistite cui stabilisca di rivolgersi, sia che risieda nella propria diocesi, sia che disponga, per concessione dell'ordinario, della facoltà di celebrare il pontificale in una diocesi diversa, purché appartenga alla comunione apostolica, nel corso di un unico anno e senza attendere che trascorrano gli intervalli stabiliti dal concilio di Trento e il consueto periodo di un anno tra l'accesso a un grado maggiore e il conseguimento del successivo.

Nelle clausole si stabilisce che si possa procedere unicamente a condizione che si provveda ad accertare che il candidato sia idoneo, che sia incardinato presso una chiesa e che si trovi nell'incontestato possesso di un patrimonio che possa garantirgli una rendita adeguata, decretando che gli sia proibito di alienarlo senza il permesso dell'ordinario fino al momento in cui non abbia conseguito una rendita ecclesiastica o di diversa natura in grado di assicurargli una conveniente fonte di sostentamento. Si dispone, inoltre, che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato in forma di breve, ovvero attraverso l'*officium minoris gratie*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giustiniani, Benedetto (*B. car.lis Iustinianus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3814, ff. 154v-155r

Petente
- Aliprandini, Biagio: chierico (Trento).

581.

5 settembre 1598, Ferrara

Trento

Significavit

Giustiniani, Antonio (*A. Iustinianus*)

Gli eredi di Giacomo Zenario, di Tione, espongono come ignoti individui si siano indebitamente appropriati di censi, terreni, edifici, proprietà e beni mobili e immobili, di scritture pubbliche e private, ma provviste di efficacia probatoria, diritti e somme di denaro, d'oro, argento e preziose suppellettili domestiche che appartengono loro quali eredi di Giacomo, arrecando un danno che ammonta a oltre 50 ducati; chiedono, dunque, che s'ingiunga al vescovo di Trento o al suo vicario generale *in spiritualibus* di procedere, in nome del pontefice, all'emanazione, nelle chiese della diocesi, di un monitorio nei confronti non solo degli autori dell'indebita appropriazione, ma anche di quanti conoscano la sorte dei beni e dei diritti rivendicati, affinché, entro un determinato termine, provvedano a restituirli, ovvero rivelino le informazioni di cui siano in possesso, [minacciando diversamente la comminazione della scomunica].

Nelle clausole si dispone che il documento sia inviato attraverso l'*officium contraddictarum* e che si proceda nel rigoroso rispetto delle disposizioni recentemente emanate in cancelleria da parte di Pio V; si precisa, inoltre, come le informazioni ottenute in seguito all'emanazione del monitorio possano essere impiegate unicamente in sede civile, intendendo diversamente che siano prive di efficacia probatoria.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giustiniani, Benedetto (*B. car. Iustinianus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3811, f. 289v

Petente
- Eredi di Giacomo Zenario: di Tione (Trento).

Persone ed enti coinvolti
- Zenario, Giacomo: di Tione.
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Pio V.

582.

13 settembre 1598, Ferrara

Trento

Matrimonialis

Giustiniani, Antonio (*A. Iustinianus*)

Lucia *Galera*, di Carisolo, villaggio situato nel territorio della pieve di Rendena, espone come, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non abbia modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, mentre Stefano Moschetti, anch'egli di Carisolo, sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone; Stefano e Lucia sono, tuttavia, uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado: chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Facchinetti Della Noce, Antonio (*A. car.lis SS. Quatuor Coronatorum*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3812, f. 67r

Petenti
- Moschetti, Stefano: di Carisolo nella pieve di Rendena (Trento).
- *Galera*, Lucia: di Carisolo nella pieve di Rendena.

583.

15 ottobre 1598, Ferrara

Trento

Matrimonialis

L.

Francino Bellini, di San Martino, villaggio situato nel territorio del comune di Arco, espone come, sopraffatto da una sconsiderata concupiscenza, avesse avuto rapporti carnali con Domenica *Rabia*, di Massone, villaggio parimenti situato nel territorio del comune di Arco, benché non ignorasse di essere unito alla donna da un vincolo di consanguineità di terzo grado, ma senza la speranza di conseguire con maggiore facilità, in seguito all'ammissione della propria trasgressione, la dispensa da parte del pontefice; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, Francino e Domenica chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole s'impone all'ordinario o al suo vicario generale di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Francino e Domenica, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna di Francino a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno quattro mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Domenica non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica; si precisa, infine, come si possa procedere all'attuazione della concessione unicamente a condizione che si sia accertato, attraverso un formale giuramento, che Francino e Domenica non abbiano avuto rapporti carnali nutrendo la speranza

di conseguire con maggiore facilità l'approvazione della supplica e che, qualora nei loro confronti sia stato aperto un procedimento giudiziario, l'eventuale sentenza sia stata eseguita.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3813, ff. 216v-217r

Petenti
- Bellini, Francino: di San Martino nel comune di Arco (Trento).
- *Rabia*, Domenica: di Massone nel comune di Arco (Trento).

584.

13 gennaio 1599, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Benvenuta, figlia di Nicolò *Cafrani*, di Verzeo, villaggio situato nel territorio della pieve di Rendena, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Benvenuta e Giovanni, figlio di Antonio Bernardi, anch'egli di Verzeo, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Sfondrati, Paolo Camillo (*P. car. Sfondratus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3816, f. 249r-v

Petenti
- Bernardi, Giovanni di Antonio: di Verzeo nella pieve di Rendena (Trento).
- Cafrani, Benvenuta di Nicolò: di Verzeo nella pieve di Rendena.

585.

13 febbraio 1599, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Giacomo Zendri, di Tiarno di Sotto, espone come, sopraffatto da una sconsiderata concupiscenza, avesse avuto rapporti carnali con Margherita *de Zenhinis*, anch'ella di Tiarno di Sotto, benché non ignorasse di essere unito alla donna da un vincolo di affinità di secondo e di terzo grado che trae origine da un ascendente comune, ma senza la speranza di conseguire con maggiore facilità, in seguito all'ammissione della propria trasgressione, la dispensa da parte del pontefice; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, Giacomo e Margherita chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di terzo grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di secondo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole s'impone all'ordinario o al suo vicario generale di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Giacomo e Margherita, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna di Giacomo a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno cinque mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento,

l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Margherita non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica; si precisa, infine, come si possa procedere all'attuazione della concessione unicamente a condizione che si sia accertato, attraverso un formale giuramento, che Giacomo e Margherita non abbiano avuto rapporti carnali nutrendo la speranza di conseguire con maggiore facilità l'approvazione della supplica e che, qualora nei loro confronti sia stato aperto un procedimento giudiziario, l'eventuale sentenza sia stata eseguita.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3821, f. 243r

Petenti
- Zendri, Giacomo: di Tiarno di Sotto (Trento).
- *Zenhinis*, Margherita *de*: di Tiarno di Sotto.

586.

1 marzo 1599, Roma, S. Pietro

Trento

Resignatio

L.

Cristoforo, vescovo di Gurk, disponendo di beni che possono garantirgli un'adeguata fonte di sostentamento, intende resignare il canonicato dotato di prebenda della cattedrale di Trento, che aveva ottenuto avvalendosi di una dispensa concessa del pontefice; il nobile Udalrico Spaur e Valer, nipote di Cristoforo per parte di un fratello o di una sorella e titolare di un canonicato della cattedrale di Bressanone, la cui rendita annua non supera i 24 ducati d'oro di camera, chiede l'ammissione della resignazione e la provvista del canonicato.

Nelle clausole si dispone che nel documento relativo alla provvista si precisi come Udalrico sia titolare di un canonicato dotato di prebenda della cattedrale di Bressanone, la cui rendita annua non supera i 24 ducati d'oro di camera e si stabilisce che il compito di procedere alla concessione della provvista venga affidato *in forma dignum novissima*.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3821, ff. 188v-189r

La datazione è seguita dall'annotazione: *Missa iij martii. B. datarius.*

Petente
- Spaur e Valer, Udalrico: canonico della cattedrale di Bressanone.

Oggetti delle richieste e concessioni
- Trento: canonicato della cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persona ed ente coinvolto
- [Spaur e Valer,] Cristoforo [Andrea]: vescovo di Gurk; titolare del canonicato della cattedrale di Trento; zio di Udalrico.
- Bressanone: canonicato della cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.

587.

1 aprile 1599, Roma, S. Pietro

Trento

Resignatio

L.

Girolamo Roccabruna *senior*, canonico e arcidiacono della cattedrale di Trento, disponendo di beni che possono garantirgli un'adeguata fonte di sostentamento, intende resignare l'arcidiaconato della cattedrale, che gli era stato conferito trent'anni prima; Girolamo Roccabruna *iunior*, nipote di Girolamo per parte di un fratello e titolare di un canonicato della cattedrale di Trento, la cui rendita annua non supera i 24 ducati d'oro di camera, chiede l'ammissione della resignazione e la provvista dell'arcidiaconato, che costituisce dignità capitolare, benché non seconda alla sola pontificale e che, seguendo un'antica consuetudine, viene conferito a un canonico della cattedrale che lo conserva congiuntamente al proprio canonicato senza che sia indispensabile ottenere un'apposita dispensa da parte del pontefice.

Nelle clausole si dispone che nel documento relativo alla provvista si precisi come Girolamo *iunior* sia titolare di una pensione di 100 scudi di moneta costituita dal pontefice attingendo alla rendita della chiesa parrocchiale di S. Maria di Civezzano e si stabilisce che il compito di procedere alla concessione della provvista venga affidato *in forma dignum novissima*

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3823, ff. 246v-247r

La datazione è seguita dall'annotazione: *Missa v aprilis. B. datarius.*

Petente
- Roccabruna, Girolamo *iunior*: canonico della cattedrale di Trento; *iuris utriusque doctor*; titolare di una pensione di 100 scudi di moneta sulla parrocchiale di S. Maria di Civezzano (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni
- Trento: arcidiaconato della cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persona ed ente coinvolto
- Roccabruna, Girolamo *senior*: canonico della cattedrale di Trento; titolare dell'arcidiaconato della cattedrale di Trento; zio di Girolamo *iunior*.
- Trento: canonicato della cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.
- Civezzano (Trento), parrocchiale di S. Maria: pensione di 100 scudi di moneta.

588.

13 aprile 1599, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Antonio Pellegrini, originario dalla pieve di Calavino e Maddalena, figlia di Stefano, *ex loco Habene*, villaggio situato nel territorio della pieve di Villa, benché non ignorassero di essere uniti da un vincolo di affinità di terzo grado, si erano concessi la reciproca frequentazione, quasi realmente fossero marito e moglie, ma non si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; dal momento che, a motivo della divulgazione di una voce secondo cui avrebbero avuto rapporti carnali, la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, l'assoluzione in

foro interno ed esterno dalla scomunica in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole s'impone all'ordinario o al suo vicario generale di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna di Antonio a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno quattro mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Maddalena non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3825, f. 16r-v

Petenti
- Pellegrini, Antonio: originario della pieve di Calavino (Trento).
- Maddalena di Stefano: *ex loco Habene* nella pieve di Villa [Lagarina] (Trento).

589.

7 maggio 1599, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

L.

Maria *Leopoldina*, originaria della diocesi di Trento, espone come, non disponen-

do di una dote adeguata alla propria condizione, non abbia modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, mentre Giacomo *Mosnar*, anch'egli originario della diocesi di Trento, sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone e anzi, impegnandosi ad accrescerla convenientemente; Giacomo e Maria sono, tuttavia, uniti da un vincolo di pubblica onestà di primo grado a motivo della circostanza che la donna e Andrea, fratello dell'uomo, ormai defunto, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio: chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo officiale, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte] e verificato che Giacomo abbia effettivamente accresciuto la dote di Maria.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3825, f. 72v

Petenti
- *Mosnar*, Giacomo: originario della diocesi di Trento.
- *Leopoldina*, Maria: originaria della diocesi di Trento.

Persona ed ente coinvolto
- *Mosnar*, Andrea: fratello di Giacomo; fidanzato di Maria (Trento).

590.

1 giugno 1599, Roma, S. Pietro

Trento

Commissio

Vecchiarelli, Mariano Pietro (*M. Vecchiarellus*)

Al termine della vertenza che opponeva Aliprando, decano della cattedrale di Trento, ai conti Guidobaldo e Prospero d'Arco e agli altri membri della famiglia in merito alla titolarità del priorato od ospedale di S. Tommaso, situato tra Arco

e Riva e alla percezione della rendita del beneficio, il vicario generale *in spiritualibus* del vescovo di Trento si era pronunciato in favore del decano; i conti chiedono, dunque, che la definizione della vertenza o delle vertenze d'appello che promuovono o si ripromettono di promuovere in merito alla sentenza e alla revoca degli atti che, nel frattempo, si siano compiuti o si sia tentato di compiere, unitamente agli annessi e ai connessi e alla contesa principale, sia affidata a uno degli ordinari la cui sede si trovi alla minore distanza dal luogo in cui risiedono le parti, affinché, congiuntamente o separatamente, provveda all'esame della controversia e la conduca a termine, anche procedendo in maniera sommaria, conferendogli l'autorità di citare il decano e quant'altri ritenga opportuno, d'inibire, anche giungendo alla comminazione delle censure ecclesiastiche e di sanzioni pecuniarie di cui possa stabilire liberamente l'ammontare, di dichiarare, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, come i disobbedienti siano incorsi nelle censure e nelle sanzioni, inasprendole e ulteriormente aggravandole, di ricorrere all'intervento dell'autorità secolare, di revocare gli atti che, nel frattempo, si sia tentato di compiere e d'intraprendere le iniziative che consideri indispensabili e adeguate.

Nelle clausole si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve; l'esame della vertenza viene affidato, qualora le parti acconsentano, al vescovo di Verona o al suo vicario generale.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Ferratini, Bartolomeo (*B. Amerinus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3826, f. 133r

Petenti
- Arco, Guidobaldo: conte (Trento).
- Arco, Prospero: conte (Trento).
- Arco: conti, membri della famiglia (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni
- Arco e Riva [del Garda]: priorato od ospedale di S. Tommaso.

Persone ed enti coinvolti
- [Madruzzo,] Aliprando: decano della cattedrale di Trento.
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Verona: vescovo.
- Verona: vicario generale del vescovo.

591.

1 giugno 1599, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Nicolò, figlio di *Doricus* Zenari e Domenica *de Cerse*, originari della diocesi di Trento, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di terzo grado; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole s'impone all'ordinario o al suo vicario generale di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Nicolò e Domenica, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro una conveniente penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Domenica non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica; si precisa, infine, come si possa procedere all'attuazione della concessione unica-

mente a condizione che, qualora nei confronti di Nicolò e Domenica sia stato aperto un procedimento giudiziario, l'eventuale sentenza sia stata eseguita.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3826, f. 134v

Petenti
- Zenari, Nicolò di *Doricus*: originario della diocesi di Trento.
- *Cerse*, Domenica *de*: originaria della diocesi di Trento.

592.

13 luglio 1599, Roma, S. Pietro

Trento

Resignatio

L.

Enrico Khuen, disponendo di beni che possono garantirgli un'adeguata fonte di sostentamento, intende resignare il canonicato della cattedrale di Trento, che gli era stato conferito un anno prima, ovvero rinuncia al beneficio e ai diritti che possa aver acquisito; il chierico Giorgio Sigismondo Khuen chiede l'ammissione della resignazione ovvero della rinuncia e la provvista del canonicato.

Nelle clausole si stabilisce che il compito di procedere alla concessione della provvista venga affidato *in forma dignum novissima*.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3829, f. 230r

Petente
- Khuen, Giorgio Sigismondo: chierico (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni
- Trento: canonicato della cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persona ed ente coinvolto
- Khuen, Enrico: titolare del canonicato della cattedrale di Trento.

593.

15 luglio 1599, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Teodora Terlago, di Trento, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Teodora e Giuseppe Ottaviani, anch'egli di Trento, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di terzo grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si dispone che il compito di dare attuazione alla concessione sia affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3829, f. 232r

Petenti
- Ottaviani, Giuseppe: di Trento.
- Terlago, Teodora: di Trento.

594.

15 luglio 1599, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Giovanni Venturelli e Susanna De Gasperi, di Piovere, villaggio situato nel territorio del comune di Tignale, benché non ignorassero di essere uniti da un duplice vincolo di consanguineità di quarto grado, ma nutrendo la speranza di ottenere la necessaria dispensa, avevano stabilito di contrarre matrimonio e si erano con-

cessi la reciproca frequentazione, sebbene astenendosi da rapporti carnali; dal momento che l'esistenza della promessa è ormai ampiamente nota, la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo: chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno dalle trasgressioni commesse, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie* e s'impone all'ordinario o al suo vicario generale di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro un'adeguata penitenza, quale, ad esempio, la condanna di Giovanni a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno quattro mesi, e infine, compiuta la penitenza, di accordare, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Susanna non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3831, f. 240r-v

Petenti
- Venturelli, Giovanni: di Piovere nel comune di Tignale (Trento).
- De Gasperi, Susanna: di Piovere nel comune di Tignale.

595.

5 settembre 1599, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Serafino Serafini, originario della valle di Ledro e Domenica *Burgate de Preto*, di Prè di Ledro, nell'omonima valle, benché non ignorassero di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio e si erano concessi la reciproca frequentazione, ma astenendosi da rapporti carnali; dal momento che, a motivo della divulgazione di una voce, priva di fondamento, secondo cui avrebbero avuto rapporti carnali, la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno dalle trasgressioni commesse, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie* e s'impone all'ordinario o al suo vicario generale di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro un'adeguata penitenza, quale, ad esempio, la condanna di Giovanni a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e infine, compiuta la penitenza, di accordare, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Domenica non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3833, f. 141r-v

Petenti

- Serafini, Serafino: originario della valle di Ledro (Trento).
- *Burgate de Preto*, Domenica: di Prè di Ledro nella valle di Ledro (Trento).

596.

5 novembre 1599, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Giorgio Folgherait, di Terragnolo, villaggio situato nel territorio della pieve di Rovereto e Giovanna, figlia di Biagio Dal Bosco, di Noriglio, villaggio parimenti situato nel territorio della pieve di Rovereto, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio e, quindi, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; in seguito, tuttavia, avevano provveduto, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, alla prima e alla seconda pubblicazione nella propria chiesa parrocchiale, apprendendo di essere uniti da un vincolo di affinità di terzo grado e sospendendo, quindi, i preparativi; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole s'impone all'ordinario o al suo vicario generale di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano assegnato a Giorgio e Giovanna, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso, e quindi, di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro una conveniente penitenza, quale, ad esempio, la condanna di Giorgio a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno quattro mesi, e infine, compiuta la penitenza, di accordare, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Giovanna non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compen-

si, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica; si precisa, infine, come si possa procedere all'attuazione della concessione unicamente a condizione che, qualora nei confronti di Giorgio e Giovanna sia stato aperto un procedimento giudiziario, l'eventuale sentenza sia stata eseguita.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3835, ff. 295v-296r

Petenti
- Folgherait, Giorgio: di Terragnolo nella pieve di Rovereto (Trento).
- Dal Bosco, Giovanna di Biagio: di Noriglio nella pieve di Rovereto (Trento).

597.

20 marzo 1600, Roma, S. Pietro

Trento

Indultum

Mileti, Alessandro (*A. Miletus*)

Il sacerdote Sebastiano Lodron, espone come, giunto all'età di quarantasei anni, gli riesca gravoso celebrare la messa a capo scoperto a motivo non solo dell'infiammazione alle vie respiratorie che lo affligge, ma anche di diverse infermità che, di quando in quando, lo assalgono e chiede che gli sia concessa la facoltà di celebrare la messa, ad eccezione della parte compresa tra il prefazio e la comunione, recando in capo un piccolo berretto.

Nelle clausole si dispone che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve, ovvero inviato attraverso l'*officium minoris gratie* e si precisa come la facoltà sia concessa unicamente a condizione che il piccolo berretto venga deposto nel corso della celebrazione della parte della messa compresa tra il prefazio e il termine della comunione.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Sfondrati, Paolo Camillo (*P. car.lis Sfondratus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3843, ff. 97v-98r

Petente
- Lodron, Sebastiano: sacerdote (Trento).

598.

5 aprile 1600, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Antonio Piacentini e Margherita Avanzi, originari della diocesi di Trento, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie* e s'impone all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus* di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna di Antonio a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Margherita non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meri-

tevole dell'assoluzione apostolica; si precisa, infine, come si possa procedere all'attuazione della concessione unicamente a condizione che, qualora nei loro confronti di Antonio e Margherita sia stato aperto un procedimento giudiziario, l'eventuale sentenza sia stata eseguita.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3847, ff. 109v-110r

Petenti
- Piacentini, Antonio: originario della diocesi di Trento.
- Avanzi, Margherita: originaria della diocesi di Trento.

599.

1 maggio 1600, Roma, S. Pietro

Trento

Certo modo

L.

Il sacerdote di Trento, Giovanni Denia, premettendo di aver ormai raggiunto i quarant'anni, di conoscere la lingua tedesca e di essere il solo candidato disponibile in quanto non si trovano ecclesiastici idonei, ovvero membri della nazione germanica e provvisti di un titolo accademico, che intendano assumere l'ufficio, chiede la provvista del canonicato dotato di prebenda della cattedrale di Trento, cui è connesso l'ufficio di penitenziere e che, seguendo un'antica consuetudine, viene conferito a un ecclesiastico appartenente alla nazione germanica, vacante in seguito alla morte *extra curiam* dell'ultimo titolare, Antonio Clementi, avvenuta nel corso del mese di marzo del 1599 e la cui collazione, benché, in ragione dei concordati vigenti, competa all'ordinario, la prolungata vacanza ha devoluto al pontefice; chiede, inoltre, l'indulto per conseguire e conservare il beneficio malgrado non sia membro della nazione germanica.

Nelle clausole si dispone che nel documento da redigere in seguito all'approvazione della supplica si precisi come Denia sia titolare di una pensione di 25 scudi di moneta costituita dal pontefice attingendo alla rendita di benefici imprecisati e il compito di procedere alla concessione della provvista viene affidato all'ordinario *in forma dignum*.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3845, f. 260r-v

Petente
- Denia, Giovanni: sacerdote di Trento; *iuris utriusque doctor*; notaio pontificio; titolare di una pensione di 25 scudi di moneta su un beneficio non precisato.

Oggetti delle richieste e concessioni
- Trento: canonicato della cattedrale cui è annesso l'ufficio di penitenziere, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persona ed ente coinvolto
- Clementi, Antonio: precedente titolare del canonicato della cattedrale di Trento cui è annesso l'ufficio di penitenziere.

600.

15 maggio 1600, Roma, S. Pietro

Trento

Significavit

Dubliul, Laurus (*L. Dubliulius*)

Guido *Baldus*, conte d'Arco, erede del padre Oliviero *Baldus* e del nonno Vinciguerra *Baldus*, espone come ignoti individui si siano indebitamente appropriati di censi, terreni, edifici, proprietà e beni mobili e immobili, di scritture pubbliche e private, ma provviste di efficacia probatoria, diritti e somme di denaro, d'oro e argento e preziose suppellettili domestiche che gli appartengono quale erede del padre e del nonno e a diverso titolo, arrecando un danno che ammonta a oltre 50 ducati; Guido *Baldus* chiede, dunque, che s'ingiunga al vescovo di Trento o al suo officiale di procedere, in nome del pontefice, all'emanazione, nelle chiese della diocesi, di un monitorio nei confronti non solo degli autori dell'indebita appropriazione, ma anche di quanti conoscano la sorte dei beni e dei diritti rivendicati, affinché, entro un determinato termine, provvedano a restituirli, ovvero rivelino le informazioni di cui siano in possesso, [minacciando diversamente la comminazione della scomunica].

Nelle clausole si dispone che il documento sia inviato attraverso l'*officium contraddictarum* e che si proceda nel rigoroso rispetto delle disposizioni recentemente emanate in cancelleria da parte di Pio V; si precisa, inoltre, come le informazioni ottenute in seguito all'emanazione del monitorio possano essere impiegate unicamente in sede civile, intendendo diversamente che siano prive di efficacia probatoria.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3846, f. 4r

Petente
- Arco, Guido *Baldus* di Oliviero: conte (Trento).

Persone ed enti coinvolti
- Arco, Oliviero *Baldus* di Vinciguerra: conte (Trento); padre di Guido.
- Arco, Vinciguerra *Baldus*: conte (Trento); nonno di Guido.
- Trento: vescovo.
- Trento: officiale del vescovo.
- Pio V.

601.

15 maggio 1600, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Giovanni Antonio *de Bisan*, originario di Daone, nella diocesi di Trento, ma residente *in loco ville Vallis Abbatis*, nella diocesi di Padova, espone come, sopraffatto da una sconsiderata concupiscenza, avesse avuto rapporti carnali con Giovanna, figlia di Bartolomeo, anch'ella originaria di Daone, ma residente *in loco ville Vallis Abbatis*, benché non ignorasse di essere unito alla donna da un vincolo di consanguineità di terzo grado, ma senza la speranza di conseguire con maggiore facilità, in seguito all'ammissione della propria trasgressione, la dispensa da parte del pontefice; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, Giovanni Antonio e Giovanna chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole, in considerazione della circostanza che Giovanni Antonio e Giovanna risiedono nella diocesi di Padova, s'impone al locale ordinario o al suo

vicario generale *in spiritualibus* di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte, alle pubblicazioni anche presso la chiesa parrocchiale del villaggio d'origine dell'uomo e della donna, ovvero di assicurarsi, avendo cura di richiedere un'appropriata relazione, che si sia provveduto, e di accordare l'assoluzione unicamente qualora abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte, assegnato a Giovanni Antonio e Giovanna, nella forma che ritengano opportuna, un'adeguata penitenza, quale soddisfazione dell'incesto commesso e verificato, attraverso un formale giuramento, che non abbiano avuto rapporti carnali nutrendo la speranza di conseguire con maggiore facilità l'approvazione della supplica; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario provvedano all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno quattro mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, altresì, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Giovanna non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3847, f. 24r

Una supplica successiva viene approvata il 13 agosto 1601 (scheda 632).

Petenti

- *Bisan*, Giovanni Antonio *de*: di Daone nella pieve di Bono (Trento), ma residente *in loco ville Vallis Abbatis* (Padova).
- Giovanna di Bartolomeo: di Daone nella pieve di Bono, ma residente *in loco ville Vallis Abbatis*.

602.

15 maggio 1600, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Cristoforo, figlio di Michele *Iener*, di Proves e Cristina, vedova di Cristoforo *Stermizer*, di Lauregno, nella val di Non, benché non ignorassero di essere uniti da un vincolo di affinità di terzo grado, avevano stabilito di contrarre matrimonio e si erano concessi la reciproca frequentazione, baciandosi, ma astenendosi da rapporti carnali; dal momento che tanto la decisione di contrarre matrimonio, quanto la frequentazione sono ormai ampiamente note, la rinuncia alla celebrazione guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo: chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno dalle trasgressioni commesse, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole s'impone all'ordinario o al suo vicario generale di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro un'adeguata penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna di Cristoforo a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e infine, compiuta la penitenza, di accordare, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Cristina non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Sfondrati, Paolo Camillo (*P. car. Sfondratus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3848, ff. 245v-246r

Petenti
- *Iener*, Cristoforo di Michele: di Proves nella val di Non (Trento).
- Cristina: di Lauregno nella val di Non (Trento).

Persona ed ente coinvolto
- *Stermizer*, Cristoforo: di Lauregno nella val di Non; precedente marito di Cristina.

603.

5 giugno 1600, Roma, S. Pietro

Trento

Absolutio ab homicidio

Cavalieri, Giacomo (*I. Cavalerius*)

Il sacerdote Lorenzo Bartelli espone come, nel 1592, mentre ancora era rettore della chiesa parrocchiale della Valvestino, la sorella avesse contratto matrimonio con Stefano Quaboni, e come non fosse trascorso nemmeno un anno prima che quest'ultimo prendesse a rivolgere alla moglie ingiurie infamanti e a infliggerle umilianti mortificazioni, giungendo, infine, a ricusare l'adempimento del debito coniugale. Per quanto in diverse occasioni Bartelli lo avesse ammonito a mutare atteggiamento, il cognato non solo aveva perseverato nel recare offesa alla moglie, attribuendole, anzi, una condotta riprovevole, ma aveva osato provocarlo al punto che, infine, impugnata la spada che teneva presso di sé, benché si proponesse unicamente d'intimorirlo, tuttavia, sopraffatto dalla rabbia, lo aveva colpito, procurandogli una ferita mortale; profondamente pentito e risoluto ad astenersi da analoghi eccessi, Bartelli precisa come i famigliari della vittima gli abbiano accordato la pace, come nei propri confronti non sia stato aperto un procedimento giudiziario e, osservando d'aver ormai espiato il delitto vagando lungamente attraverso lontane regioni e di essere tenuto a provvedere a tre sorelle che, orfane di padre e di madre, versano in una situazione di grave ristrettezza, chiede, dunque, che gli sia concessa l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'omicidio quanto dalla scomunica, dalla sospensione, dall'interdetto e dalle altre censure ecclesiastiche in cui fosse eventualmente incorso.

Nelle clausole si stabilisce che i documenti da predisporre in seguito all'approvazione della supplica possano essere redatti congiuntamente o separatamente e inviati in forma di breve, ovvero attraverso l'*officium minoris gratie*, ad eccezione del documento relativo alla dispensa beneficiale[1]; il compito di procedere alla concessione dell'assoluzione viene affidato all'ordinario.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3850, ff. 81v-82r

Petente
- Bartelli, Lorenzo: sacerdote; rettore della parrocchiale della Valvestino (Trento).

Persone ed enti coinvolti
- Quaboni, Stefano.
- Sorella di Lorenzo.

[1] Il riferimento alla dispensa beneficiale è presente unicamente nelle clausole.

604.

13 giugno 1600, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Flora, figlia di Giovanni Bruschetti, originaria della pieve di Lizzana, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Flora e Valentino, figlio di Battista *Florianelli*, anch'egli originario della pieve di Lizzana, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3848, f. 276r

Petenti
- *Florianelli*, Valentino di Battista: originario della pieve di Lizzana (Trento).
- Bruschetti, Flora di Giovanni: originaria della pieve di Lizzana.

605.

13 giugno 1600, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Bartolomeo, figlio di Michele di Pietro e Anna, figlia di Salvatore di Giovanni di Francesco, *ex loco Tosce, plebis Veci*, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano stabilito di contrarre matrimonio e, quindi, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di affinità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune e, dunque, avevano sospeso i preparativi; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie* e s'impone all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus* di provvedere all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro un'adeguata penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e infine, compiuta la penitenza, di accordare, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Anna non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla

percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica; si precisa, infine, come si possa procedere all'attuazione della concessione unicamente a condizione che, qualora nei confronti di Bartolomeo e Anna sia stato aperto un procedimento giudiziario, l'eventuale sentenza sia stata eseguita.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Sfondrati, Paolo Camillo (*P. car. Sfondratus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3850, ff. 279v-280r

Petenti
- Bartolomeo di Michele di Pietro: *ex loco Tosce, plebis Veci* (Trento).
- Anna di Salvatore di Giovanni di Francesco: *ex loco Tosce, plebis Veci.*

606.

7 luglio 1600, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Valentino, figlio di Marino Valentini, di Tione e Antonia, figlia di Adamo Fantelli, di Almazzago, benché non ignorassero di essere uniti da un vincolo di consanguineità o di affinità il cui grado, tuttavia, non sapevano precisare[1], avevano stabilito di contrarre matrimonio e si erano concessi la reciproca frequentazione, ma astenendosi da rapporti carnali; dal momento che tanto la decisione di contrarre matrimonio, quanto la frequentazione sono ormai ampiamente note, la rinuncia alla celebrazione guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo: chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno dalle trasgressioni commesse, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di terzo grado che li unisce, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole s'impone all'ordinario o al suo vicario generale di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro un'adeguata penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna di Valentino a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo

pio per almeno quattro mesi, e infine, compiuta la penitenza, di accordare, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Antonia non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3851, ff. 252v-253r

Petenti
- Valentini, Valentino di Marino: di Tione (Trento).
- Fantelli, Antonia di Adamo: di Almazzago (Trento).

[1] Nelle richieste si precisa che si tratta di un vincolo di consanguineità di terzo grado.

607.

7 luglio 1600, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

Bartolo Brighenti, di Bezzecca e Lucrezia Bartoli, di Locca, nella valle di Ledro, benché non ignorassero di essere uniti da un vincolo di consanguineità o di affinità il cui grado, tuttavia, non sapevano precisare, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio e Bartolo, sopraffatto da una sconsiderata concupiscenza e senza la speranza di conseguire con maggiore facilità, in seguito all'ammissione della propria trasgressione, la dispensa da parte del pontefice, aveva avuto rapporti carnali con Lucrezia; in seguito, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre senten-

ze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie* e s'impone all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus* di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna di Bartolo a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Lucrezia non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica; si precisa, infine, come si possa procedere all'attuazione della concessione unicamente a condizione che si sia accertato, attraverso un formale giuramento, che Bartolo e Lucrezia non abbiano avuto rapporti carnali nutrendo la speranza di conseguire con maggiore facilità l'approvazione della supplica e che, qualora nei loro confronti sia stato aperto un procedimento giudiziario, l'eventuale sentenza sia stata eseguita.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Sfondrati, Paolo Camillo (*P. car. Sfondratus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3852, f. 242r-v

Una supplica successiva viene approvata il 5 gennaio 1601 (scheda 618).

Petenti
- Brighenti, Bartolo: di Bezzecca nella valle di Ledro (Trento).
- Bartoli, Lucrezia: di Locca nella valle di Ledro (Trento).

608.

7 luglio 1600, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

Giovanni, figlio di Leonardo *de Zerraburgo* e Maria, vedova di Sebastiano Zini, di Cavareno, nella val di Non, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano stabilito di contrarre matrimonio e, quindi, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di affinità di quarto grado e, dunque, sospeso i preparativi; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie* e s'impone all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus* di provvedere all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro un'adeguata penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e infine, compiuta la penitenza, di accordare, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Maria non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica; si precisa, infine, come si possa procedere all'attuazione della concessione unicamente a condizione che, qualora nei confronti di Giovanni e Maria sia stato aperto un procedimento giudiziario, l'eventuale sentenza sia stata eseguita.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3853, f. 121r-v

Petenti
- *Zerraburgo*, Giovanni di Leonardo *de*: di Cavareno nella val di Non (Trento).
- Maria: di Cavareno nella val di Non.

Persona ed ente coinvolto
- Zini, Sebastiano: di Cavareno nella val di Non (Trento); precedente marito di Maria.

609.

13 agosto 1600, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

Stefano *Dellafattis* e Giacoma *de Pennatis*, di Ala, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano stabilito di contrarre matrimonio e, quindi, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; in seguito, tuttavia, avevano provveduto alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, apprendendo di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado e sospendendo, dunque, i preparativi; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto - dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie* e s'impone all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus* di provvedere all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro un'adeguata penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e infine, compiuta la penitenza, di accordare, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ri-

tengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Giacoma non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica; si precisa, infine, come si possa procedere all'attuazione della concessione unicamente a condizione che, qualora nei confronti di Stefano e Giacoma sia stato aperto un procedimento giudiziario, l'eventuale sentenza sia stata eseguita.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3854, f. 223r

Petenti
- *Dellafattis*, Stefano: di Ala (Trento).
- *Pennatis*, Giacoma *de*: di Ala.

610.

1 settembre 1600, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Margherita *Kanter*, di Ora, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Margherita e Andrea Martinello, anch'egli di Ora, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in

seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3854, f. 187v

Petenti
- Martinello, Andrea: di Ora (Trento).
- *Kanter*, Margherita: di Ora.

611.

13 settembre 1600, Roma, S. Marco

Trento, Fondi

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiedono impedisce a Margherita *de Zambreis*, di Vermiglio, nella diocesi di Trento e a Laudomia, figlia di Filippo, di Pastena, nella diocesi di Fondi, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non siano consanguinee né affini; Margherita e Stefano Stefanolli, anch'egli di Vermiglio e Laudomia e Domenico, figlio di Cristoforo Longo, anch'egli di Pastena, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che i documenti da predisporre in seguito all'approvazione della supplica siano inviati separatamente attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato agli ordinari o ai loro vicari generali *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3855, ff. 49v-50r

Petenti
- Stefanolli, Stefano: di Vermiglio (Trento).
- *Zambreis*, Margherita *de*: di Vermiglio.
- Longo, Domenico di Cristoforo: di Pastena (Fondi).
- Laudomia di Filippo: di Pastena.

612.

13 novembre 1600, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Giovanni Alberti, di Tassullo e Domenica *de Bredis*, di Campo Tassullo, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano stabilito di contrarre matrimonio e, quindi, si erano lasciati vincere dalla fragilità della carne; in seguito, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune e, dunque, sospeso i preparativi; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie* e s'impone all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus* di provvedere all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro un'adeguata penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna di Giovanni a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e infine, compiuta la penitenza, di accordare, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la

dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Domenica non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica; si precisa, infine, come si possa procedere all'attuazione della concessione unicamente a condizione che, qualora nei confronti di Giovanni e Domenica sia stato aperto un procedimento giudiziario, l'eventuale sentenza sia stata eseguita.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3860, f. 256r-v

Petenti
- Alberti, Giovanni: di Tassullo (Trento).
- *Bredis*, Domenica *de*: di Campo Tassullo (Trento).

613.

21 novembre 1600, Roma, S. Pietro

Roma

Officium

L.

Il chierico di Trento Claudio, figlio del defunto Carlo Crotta chiede la concessione dell'ufficio di *miles Lauretanus*, vacante in seguito alla morte di Santino Fancioli, unitamente ai relativi onori, oneri, salari ed emolumenti, privilegi e indulti, ma senza la facoltà di trasferirlo, e l'aggregazione al collegio dei *milites Lauretani*.

Nelle clausole si dispone che la concessione sia attestata dalla semplice *signatura* della supplica.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3857, f. 31v

Petente
- Crotta, Claudio di Carlo: chierico di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni
- Roma: ufficio di *miles Lauretanus*.

Persona ed ente coinvolto
- Fancioli, Santino: precedente titolare dell'ufficio di *miles Lauretanus*.

614.

4 dicembre 1600, Roma, S. Pietro

Roma

Officium

L.

Domenico *Signanus* intende resignare l'ufficio di *miles Lauretanus* di cui è titolare; Claudio, figlio del defunto Carlo Crotta, chierico di Trento, chiede l'ammissione della resignazione, la concessione dell'ufficio, unitamente ai relativi onori, oneri, salari ed emolumenti, privilegi e indulti, ma senza la facoltà di trasferirlo, e l'aggregazione al collegio dei *milites Lauretani*.

Nelle clausole si dispone che la concessione sia attestata dalla semplice *signatura* della supplica.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3857, f. 293r

Petente
- Crotta, Claudio di Carlo: chierico di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni
- Roma: ufficio di *miles Lauretanus*.

Persona ed ente coinvolto
- *Signanus*, Domenico: titolare dell'ufficio di *miles Lauretanus*.

615.

9 dicembre 1600, Roma, S. Pietro

Roma

Officium

L.

Giovanni Battista Serbelloni intende resignare l'ufficio di *miles Lauretanus* di cui è titolare; Claudio, figlio del defunto Carlo Crotta, chierico di Trento e *miles Lauretanus* chiede l'ammissione della resignazione, la concessione dell'ufficio, unitamente ai relativi onori, oneri, salari ed emolumenti, privilegi e indulti, ma senza la facoltà di trasferirlo, e l'aggregazione al collegio dei *milites Lauretani*.

Nelle clausole si dispone che la concessione sia attestata dalla semplice *signatura* della supplica.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3858, f. 204r

Petente
- Crotta, Claudio di Carlo: chierico di Trento; *miles Lauretanus*.

Oggetto delle richieste e concessioni
- Roma: ufficio di *miles Lauretanus*.

Persona ed ente coinvolto
- Serbelloni, Giovanni Battista: titolare dell'ufficio di *miles Lauretanus*.

616.

1 gennaio 1601, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Domenico *Letius* e Caterina Bevilacqua, di Termenago, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado e, quindi, sospeso i preparativi; dal momento che Caterina, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non avrebbe modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si dispone che il compito di dare attuazione alla concessione sia affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accor-

dare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3859, f. 170v

Petenti
- *Letius*, Domenico: di Termenago (Trento).
- Bevilacqua, Caterina: di Termenago.

617.

5 gennaio 1601, Roma, S. Pietro

Trento, Salisburgo

Matrimonialis

L.

Maria Isabella Lamberg, di Salisburgo, espone come, a motivo della vasta diffusione dell'eresia nella propria diocesi, avendo sempre vissuto da buona cattolica, non abbia modo di contrarre matrimonio con persone che non si possa temere siano infette; Maria Isabella e il nobile Giacomo Andrea Brandis, originario della diocesi di Trento, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di terzo grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3860, f. 119v

Una supplica successiva viene approvata il 1° febbraio 1601 (scheda 620).

Petenti
- Brandis, Giacomo Andrea: originario della diocesi di Trento.
- Lamberg, Maria Isabella: di Salisburgo.

618.

5 gennaio 1601, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Bartolo Brighenti, di Bezzecca, espone come, sopraffatto da una sconsiderata concupiscenza, avesse avuto rapporti carnali con Lucrezia Bartoli, di Locca, benché non ignorasse di essere unito alla donna da un vincolo di consanguineità di quarto grado, ma senza la speranza di conseguire con maggiore facilità, in seguito all'ammissione della propria trasgressione, la dispensa da parte del pontefice; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, Bartolo e Lucrezia chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie* e s'impone all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus* di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali, compiuta la penitenza e assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della

prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Lucrezia non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica; si precisa, infine, come si possa procedere all'attuazione della concessione unicamente a condizione che si sia accertato, attraverso un formale giuramento, che Bartolo e Lucrezia non abbiano avuto rapporti carnali nutrendo la speranza di conseguire con maggiore facilità l'approvazione della supplica e che, qualora nei loro confronti sia stato aperto un procedimento giudiziario, l'eventuale sentenza sia stata eseguita.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3860, f. 271r

Una supplica precedente viene approvata il 7 luglio 1600 (scheda 607).

Petenti
- Brighenti, Bartolo: di Bezzecca (Trento).
- Bartoli, Lucrezia: di Locca (Trento).

619.

11 gennaio 1601, Roma, S. Pietro

Roma

Officium

L.

Il chierico di Trento Claudio, figlio del defunto Carlo Crotta, chiede la concessione dell'ufficio di *miles Lauretanus* vacante in seguito alla morte di Paride Negroni, unitamente ai relativi onori, oneri, salari ed emolumenti, privilegi e indulti, ma senza la facoltà di trasferirlo, e l'aggregazione al collegio dei *milites Lauretani*.

Nelle clausole si dispone che la concessione sia attestata dalla semplice *signatura* della supplica.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3860, f. 46v

Petente
- Crotta, Claudio: chierico di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni
- Roma: ufficio di *miles Lauretanus*.

Persona ed ente coinvolto
- Negroni, Paride: precedente titolare dell'ufficio di *miles Lauretanus*.

620.

1 febbraio 1601, Roma, S. Pietro

Trento, Salisburgo

Matrimonialis

L.

Maria Isabella Lamberg, residente presso il monastero femminile di Salisburgo, città in cui, peraltro, si trova l'abitazione dei genitori, per completarvi la propria educazione, espone come, a motivo della vasta diffusione dell'eresia nella propria diocesi, avendo sempre vissuto da buona cattolica, non abbia modo di contrarre matrimonio con persone che non si possa temere siano infette; Maria Isabella e il nobile Giacomo Andrea Brandis, originario della diocesi di Trento, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di terzo grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si dispone che il compito di dare attuazione alla concessione venga affidato all'ordinario o al suo officiale, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3861, f. 11r-v

Una supplica precedente viene approvata il 5 gennaio 1601 (scheda 617).

Petenti
- Brandis, Giacomo Andrea: originario della diocesi di Trento.
- Lamberg, Maria Isabella: di Salisburgo.

621.

13 febbraio 1601, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Maria, figlia di Cristoforo Fantelli, di Almazzago, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Maria e Bartolomeo *Caboneti*, anch'egli di Almazzago, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal duplice vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3867, f. 54r-v

Petenti
- *Caboneti*, Bartolomeo: di Almazzago (Trento).
- Fantelli, Maria di Cristoforo: di Almazzago.

622.

15 marzo 1601, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Simone, figlio di Nicolò Simonetti e Maria, figlia di Cristoforo Buda, di Priò, Giovanni, figlio di Antonio *de Pangiociis* e Giovannina Iachelini, di Rabbi, Fran-

cesco Cavaliere e Giacoma Riolfatti, di Pedersano, intendono contrarre matrimonio, ma sono uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che Maria, Giovannina e Giacoma, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiedono, non avrebbero modo di contrarvi matrimonio con persone di pari condizione di cui non siano consanguinee né affini, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che i documenti da predisporre in seguito all'approvazione della supplica siano inviati attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Sfondrati, Paolo Camillo (*P. card.is S. Cecilie*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3866, f. 21r

Petenti
- Simonetti, Simone di Nicolò: di Priò (Trento).
- Buda, Maria di Cristoforo: di Priò.
- *Pangiociis*, Giovanni di Antonio *de*: di Rabbi (Trento).
- Iachelini, Giovannina: di Rabbi.
- Cavalieri, Francesco: di Pedersano (Trento).
- Riolfatti, Giacoma: di Pedersano.

623.

1 aprile 1601, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

Germonio, Anastasio (*Anast. Germonius*)

Marina Nicoletti, *ex loco de Verardo* espone come, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non abbia modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, mentre Giacomo Gottardi, anch'egli *ex loco de Verardo*, sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone; Giacomo e Marina sono,

tuttavia, uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado: chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Sfondrati, Paolo Camillo (*P. card.is S. Cecilie*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3865, f. 283r

Petenti
- Gottardi, Giacomo: *ex loco de Verardo* (Trento).
- Nicoletti, Marina: *ex loco de Verardo*.

624.

5 aprile 1601, Roma, S. Pietro

Trento

Absolutio

L.

Il sacerdote di Tignale Antonio *de Favaldris* espone come, al termine dell'esilio impostogli dal tribunale secolare a motivo della circostanza che, avendo appreso come delle persone si proponessero di compiere un omicidio, non si era affrettato a riferire all'autorità, benché fosse consapevole di averne l'obbligo, le informazioni di cui era in possesso, consentendo d'impedire un delitto che, infine, era stato commesso, si fosse rivolto al pontefice che aveva affidato all'ordinario il compito di concedergli l'assoluzione dalle censure e pene ecclesiastiche in cui fosse incorso; dal momento che, nel corso dell'esilio, si era astenuto dall'esercizio delle funzioni ecclesiastiche e dall'amministrazione dei sacramenti, *de Favaldris*, aspirando a ottenere una piena riabilitazione, chiede, dunque, che gli sia concessa l'assoluzione in foro interno ed esterno dalla scomunica, dalla sospensione, dall'interdetto e dalle altre censure e pene ecclesiastiche in cui sia eventualmente incorso, la dispensa da qualsivoglia irregolarità abbia contratto e la facoltà di per-

manere nella condizione ecclesiastica, correttamente ottenuta, godendone i privilegi e di conservare i gradi minori e maggiori dell'ordine regolarmente conseguiti, esercitandone le prerogative; chiede, inoltre, che gli sia consentito di conseguire e conservare, fino a che rimanga in vita, i benefici curati e non curati che gli siano regolarmente conferiti, anche qualora siano canonicati, dignità, anche maggiori e principali, personati, amministrazioni o uffici, anche curati o elettivi, in cattedrali, anche metropolitane o in collegiate, ovvero siano parrocchiali o vicarie perpetue, a condizione che il loro numero non contravvenga alle disposizioni del concilio di Trento; chiede, infine, la rimozione dell'incapacità e dell'infamia in cui sia eventualmente incorso e il ripristino della condizione giuridica antecedente gli eventi ricordati.

Nelle clausole si stabilisce che la concessione avvenga *in forma gratiosa* e che i documenti da predisporre in seguito all'approvazione della supplica possano essere redatti congiuntamente o separatamente e inviati in forma di breve, ovvero attraverso l'*officium minoris gratie*, ad eccezione del documento relativo alla dispensa beneficiale; s'ingiunge all'ordinario di accertare la veridicità delle circostanze esposte e, imposta a *de Favaldris* un'adeguata penitenza e una sospensione dall'esercizio delle funzioni ecclesiastiche della durata che consideri adeguata, di accordare l'assoluzione e la dispensa, a condizione che i famigliari della vittima gli abbiano concesso la pace e che la richiesta non nasconda un inganno.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3866, f. 265r

Petente
- *Favaldris*, Antonio *de*: sacerdote di Tignale (Trento).

625.

26 aprile 1601, Roma, S. Pietro

Trento

Nova provisio

L.

Il barone Nicolò Wolkenstein aveva ottenuto dall'ordinario la provvista del canonicato della cattedrale di Trento vacante in seguito alla morte dell'ultimo titolare, Paride Lodron, avvenuta *extra curiam*, nel corso del precedente mese di febbraio, ma non ne aveva preso possesso né percepito la rendita; temendo, tut-

tavia, che l'atto possa essere ritenuto privo di valore, dal momento che ha appena compiuto i quindici anni, il barone Wolkenstein chiede nuovamente la provvista del canonicato, in deroga agli statuti della cattedrale e in particolare alla disposizione *de optando*, unitamente alla dispensa dal difetto d'età.

Nelle clausole si stabilisce che il compito di procedere alla concessione della provvista venga affidato all'ordinario *in forma dignum novissima* e si dispone che, fino al compimento del ventiduesimo anno d'età, il barone Wolkenstein non possa ottenere né stallo nel coro, né seggio e voto nel capitolo.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3868, ff. 51v-52r

Petente
- Wolkenstein, Nicolò: barone (Bressanone); chierico; titolare della provvista del canonicato della cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni
- Trento: canonicato della cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persona ed ente coinvolto
- Lodron, Paride: conte; precedente titolare del canonicato della cattedrale di Trento.

626.

7 maggio 1601, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

Germonio, Anastasio (*Anast. Germonius*)

Giacoma, figlia di Battista Chinatti, originaria della diocesi di Trento, espone come, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non abbia modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, mentre Bartolomeo, figlio di Giuseppe Sassella, anch'egli originario della diocesi di Trento, sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone; Bartolomeo e Giacoma sono, tuttavia, uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado: chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3868, f. 110r

Petenti
- Sassella, Bartolomeo di Giuseppe: originario della diocesi di Trento.
- Chinatti, Giacoma di Battista: originaria della diocesi di Trento.

627.

7 maggio 1601, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Antonio Parisi e Margherita Pellizzari e Bartolomeo Colotti e Francesca, figlia di Battista *de Bonis*, di Daone, intendono contrarre matrimonio, ma sono uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che Margherita e Francesca, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiedono, non avrebbero modo di contrarvi matrimonio con persone di pari condizione di cui non siano consanguinee né affini, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che i documenti da predisporre in seguito all'approvazione della supplica siano inviati separatamente attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Sfondrati, Paolo Camillo (*P. card.is S. Cecilie*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3868, f. 149r

Petenti
- Parisi, Antonio: di Daone (Trento).
- Pellizzari, Margherita di Bartolomeo: di Daone.
- Colotti, Bartolomeo: di Daone.
- *Bonis*, Francesca di Battista *de*: di Daone.

628.

7 maggio 1601, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Pietro Antonio Nicolini e Flora Colotti e Nicolò, figlio di Pietro Nicolini e Bona, figlia di Nicolò Colotti, di Daone, intendono contrarre matrimonio, ma sono uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado; dal momento che Flora e Bona, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiedono, non avrebbero modo di contrarvi matrimonio con persone di pari condizione di cui non siano consanguinee né affini, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che i documenti da predisporre in seguito all'approvazione della supplica siano inviati separatamente attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Sfondrati, Paolo Camillo (*P. card.is S. cecilie*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3868, f. 149r

Una supplica successiva viene approvata il 15 maggio 1601 (scheda 630) e se ne ottiene la *reformatio* il 15 ottobre 1601 (scheda 635).

Petenti
- Nicolini, Pietro Antonio: di Daone (Trento).
- Colotti, Flora: di Daone.
- Nicolini, Nicolò di Pietro: di Daone.
- Colotti, Bona di Nicolò: di Daone.

629.

7 maggio 1601, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

Giovanni *Chiuseti*, originario della diocesi di Trento, espone come, sopraffatto da una sconsiderata concupiscenza, avesse avuto rapporti carnali con Ortensia, vedova di Pietro *Chiuseti*, benché non ignorasse di essere unito alla donna da un vincolo di consanguineità o di affinità il cui grado, tuttavia, non sapeva precisare[1], ma senza la speranza di conseguire con maggiore facilità, in seguito all'ammissione della propria trasgressione, la dispensa da parte del pontefice; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di affinità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie* e s'impone all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus* di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna di Giovanni a prestare la propria opera a vantaggio della fab-

brica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e infine, compiuta la penitenza, di accordare, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Ortensia non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3868, f. 167r

Petenti
- *Chiuseti*, Giovanni: originario della diocesi di Trento.
- Ortensia: originaria della diocesi di Trento.

Persona ed ente coinvolto
- *Chiuseti*, Pietro: precedente marito di Ortensia; originario della diocesi di Trento.

[1] Nelle richieste si precisa che si tratta di un vincolo di consanguineità di quarto grado, ma il tenore delle clausole suggerisce che la supplica facesse originariamente riferimento a un vincolo di affinità.

630.

15 maggio 1601, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Flora Colotti, di Daone, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Flora e Pietro Antonio Nicolini, anch'egli di Daone, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3877, f. 84v

Il testo della supplica accompagna la trascrizione della *reformatio*, approvata il 15 ottobre 1601 (scheda 635); una supplica precedente viene approvata il 7 maggio 1601 (scheda 628).

Petenti
- Nicolini, Pietro Antonio: di Daone (Trento).
- Colotti, Flora: di Daone.

631.

13 giugno 1601, Roma, S. Pietro

Trento

Significavit

Mileti, Alessandro (*A. Miletus*)

Il chierico o laico Zanotto Zardini, originario della diocesi di Trento, figlio ed erede di Francesco Zardini, espone come ignoti individui si siano indebitamente appropriati di censi, terreni, edifici, proprietà e beni mobili e immobili, di scritture pubbliche e private, ma provviste di efficacia probatoria, diritti e somme di denaro, d'oro e argento e preziose suppellettili domestiche che gli appartengono quale erede del padre e a diverso titolo, arrecando un danno che ammonta a oltre 50 ducati; Zanotto chiede, dunque, che s'ingiunga al vescovo di Trento e, qualora lo si ritenga opportuno, a uno o due altri vescovi o arcivescovi o ai loro vicari generali *in spiritualibus*, di procedere, in nome del pontefice, all'emanazione, nelle chiese delle proprie diocesi, di un monitorio nei confronti non solo degli autori dell'indebita appropriazione, ma anche di quanti conoscano la sorte dei beni e dei diritti rivendicati, affinché, entro un determinato termine, provvedano a restituirli, ovvero rivelino le informazioni di cui siano in possesso, [minacciando diversamente la comminazione della scomunica].

Nelle clausole si dispone che il documento sia inviato attraverso l'*officium contraddictarum* e che si proceda nel rigoroso rispetto delle disposizioni recentemente emanate in cancelleria da parte di Pio V; si precisa, inoltre, come le informazioni ottenute in seguito all'emanazione del monitorio possano essere impiegate unicamente in sede civile, intendendo diversamente che siano prive di efficacia probatoria.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3870, f. 24v

Petente
- Zardini, Zanotto di Francesco: chierico o laico (Trento).

Persone ed enti coinvolti
- Zardini, Francesco: padre di Zanotto; originario della diocesi di Trento.
- Pio V.
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.

632.

13 agosto 1601, Roma, S. Marco

Trento, Padova

Matrimonialis

Giovanni Antonio *de Bisan*, originario della diocesi di Trento, ma residente ormai da cinque anni *in loco ville Vallis Abbatis*, nella diocesi di Padova, espone come, sopraffatto da una sconsiderata concupiscenza, avesse avuto rapporti carnali con Giovanna, figlia di Bartolomeo, anch'ella originaria della diocesi di Trento, ma residente ormai da cinque anni *in loco ville Vallis Abbatis*, benché non ignorasse di essere unito alla donna da un vincolo di affinità di terzo grado, ma senza la speranza di conseguire con maggiore facilità, in seguito all'ammissione della propria trasgressione, la dispensa da parte del pontefice; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, Giovanni Antonio e Giovanna chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di

Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole s'impone all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus* di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni e accordando, infine, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Giovanna non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica; si precisa, infine, come si possa procedere all'attuazione della concessione unicamente a condizione che, qualora nei confronti di Giovanni Antonio e Giovanna sia stato aperto un procedimento giudiziario, l'eventuale sentenza sia stata eseguita.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3875, f. 145v

Una supplica precedente viene approvata il 15 maggio 1600 (scheda 601).

Petenti
- *Bisan*, Giovanni Antonio *de*: originario della diocesi di Trento, ma residente *in loco ville Vallis Abbatis* (Padova).
- Giovanna di Bartolomeo: originaria della diocesi di Trento, ma residente *in loco ville Vallis Abbatis*.

633.

13 settembre 1601, Roma, S. Marco

Trento

Significavit

Ruggeri, Angelo (*A. Rogerius*)

I fratelli Nicolò e Salvatore Brunati, chierici o laici originari della città o della diocesi di Trento, espongono come ignoti individui si siano indebitamente appropriati di censi, terreni, edifici, proprietà e beni mobili e immobili, di documenti, diritti e somme di denaro, d'oro e argento, di foraggio e preziose suppellettili domestiche che appartengono loro quali eredi dei genitori e di altri congiunti e consanguinei e a diverso titolo, arrecando un danno che ammonta a oltre 50 ducati; chiedono, dunque, che s'ingiunga al vescovo di Trento e al patriarca di Venezia o ai loro vicari generali *in spiritualibus* di procedere, in nome del pontefice, all'emanazione, nelle chiese delle proprie diocesi, di un monitorio nei confronti non solo degli autori dell'indebita appropriazione, ma anche di quanti conoscano la sorte dei beni e dei diritti rivendicati, affinché, entro un determinato termine, provvedano a restituirli, ovvero rivelino le informazioni di cui siano in possesso, [minacciando diversamente la comminazione della scomunica].

Nelle clausole si dispone che il documento sia inviato attraverso l'*officium contraddictarum* e che si proceda nel rigoroso rispetto delle disposizioni recentemente emanate in cancelleria da parte di Pio V; si precisa, inoltre, come le informazioni ottenute in seguito all'emanazione del monitorio possano essere impiegate unicamente in sede civile, intendendo diversamente che siano prive di efficacia probatoria.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3874, f. 239r

Petenti

- Brunati, Nicolò: chierico o laico della città o diocesi di Trento.
- Brunati, Salvatore: chierico o laico della città o diocesi di Trento.

Persone ed enti coinvolti

- Trento: vescovo.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Venezia: patriarca.
- Venezia: vicario generale *in spiritualibus* del patriarca.
- Pio V.

634.

15 ottobre 1601, Tuscolo

Trento

Significavit

Mileti, Alessandro (*A. Miletus*)

Ludovico Lodron, originario della città o della diocesi di Trento, figlio ed erede del conte Girolamo Lodron, espone come ignoti individui si siano indebitamente appropriati di censi, terreni, edifici, proprietà e beni mobili e immobili, di scritture pubbliche e private, ma provviste di efficacia probatoria, diritti e somme di denaro, d'oro e argento, gioielli e preziose suppellettili domestiche che gli appartengono quale erede del padre e a diverso titolo, arrecando un danno che ammonta a oltre 50 ducati; Ludovico chiede, dunque, che s'ingiunga al vescovo di Trento e, qualora lo si ritenga opportuno, a uno o due altri vescovi o arcivescovi o ai loro vicari generali *in spiritualibus*, di procedere, in nome del pontefice, all'emanazione, nelle chiese delle proprie diocesi, di un monitorio nei confronti non solo degli autori dell'indebita appropriazione, ma anche di quanti conoscano la sorte dei beni e dei diritti rivendicati, affinché, entro un determinato termine, provvedano a restituirli, ovvero rivelino le informazioni di cui siano in possesso, [minacciando diversamente la comminazione della scomunica].

Nelle clausole si dispone che il documento sia inviato attraverso l'*officium contraddictarum* e che si proceda nel rigoroso rispetto delle disposizioni recentemente emanate in cancelleria da parte di Pio V; si precisa, inoltre, come le informazioni ottenute in seguito all'emanazione del monitorio possano essere impiegate unicamente in sede civile, intendendo diversamente che siano prive di efficacia probatoria.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3877, f. 102r

Petente
- Lodron, Ludovico di Girolamo: conte; originario della città o diocesi di Trento.

Persone ed enti coinvolti
- Lodron, Girolamo: conte; padre di Ludovico; originario della diocesi di Trento.
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Pio V.

635.

15 ottobre 1601, Tuscolo

[Trento] R

Reformatio

L.

Pietro Antonio Nicolini e Flora Colotti, di Daone, chiedono che si modifichi il testo della supplica in cui, rilevando come la donna difficilmente avrebbe avuto modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione e residente nel proprio villaggio, ma di cui non fosse consanguinea né affine, avevano chiesto la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, aggiungendo come siano uniti da un ulteriore vincolo di affinità di quarto grado, e che, nel rimanente, si confermi la concessione accordata mediante l'approvazione della supplica.

Concessum.

Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3877, f. 84v

Reformatio della supplica approvata il 15 maggio 1601 (scheda 630); una supplica precedente viene approvata il 7 maggio 1601 (scheda 628).

Petenti
- Colotti, Flora: di Daone (Trento).
- Nicolini, Pietro Antonio: di Daone.

636.

5 novembre 1601, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce ad Antoniola Calvi, di Vermiglio, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Antoniola e Baldassarre Beltrami, anch'egli di Vermiglio, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche

spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3873, f. 148r

Petenti
- Beltrami, Baldassarre: di Vermiglio (Trento).
- Calvi, Antoniola: di Vermiglio.

637.

1 febbraio 1602, Roma, S. Pietro

Roma

Officia

L.

Il chierico di Trento Claudio Crotta, chiede la concessione degli uffici di *miles sancti Pauli*, di presidente dell'annona e di *portionarius ripe Urbis*, vacanti in seguito alla morte di Massimo Crotta, unitamente ai relativi onori, oneri, salari ed emolumenti, e l'aggregazione ai collegi dei *milites sancti Pauli*, dei presidenti dell'annona e dei *portionarii ripe Urbis*.

Nelle clausole si dispone che la concessione sia attestata dalla semplice *signatura* della supplica.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3881, f. 205v

Petente
- Crotta, Claudio: chierico di Trento.

Oggetti delle richieste e concessioni
- Roma: ufficio di *miles sancti Pauli.*
- Roma: ufficio di presidente dell'annona.
- Roma: ufficio di *portionarius ripe Urbis.*

Persona ed ente coinvolto
- Crotta, Massimo: precedente titolare dell'ufficio di *miles Sancti Pauli*; precedente titolare dell'ufficio di presidente dell'annona; precedente titolare dell'ufficio di *portionarius ripe Urbis.*

638.

5 aprile 1602, Roma, S. Pietro

Trento

Significavit

Germonio, Anastasio (*Anast. Germonius*)

Pietro Aloisio Lodron, di Trento, nipote ed erede di Bianca d'Arco, espone come ignoti individui si siano indebitamente appropriati di censi, terreni, edifici, proprietà e beni mobili e immobili, di scritture pubbliche e private, ma provviste di efficacia probatoria, diritti e somme di denaro, d'oro e argento, gioielli e preziose suppellettili domestiche che gli appartengono quale erede di Bianca e a diverso titolo, arrecando un danno che ammonta a oltre 50 ducati; Ludovico chiede, dunque, che s'ingiunga al vescovo di Trento e, qualora lo si ritenga opportuno, a uno o due altri vescovi o arcivescovi o ai loro vicari generali *in spiritualibus*, di procedere, in nome del pontefice, all'emanazione, nelle chiese delle proprie diocesi, di un monitorio nei confronti non solo degli autori dell'indebita appropriazione, ma anche di quanti conoscano la sorte dei beni e dei diritti rivendicati, affinché, entro un determinato termine, provvedano a restituirli, ovvero rivelino le informazioni di cui siano in possesso, [minacciando diversamente la comminazione della scomunica].

Nelle clausole si dispone che il documento sia inviato attraverso l'*officium contraddictarum* e che si proceda nel rigoroso rispetto delle disposizioni recentemente emanate in cancelleria da parte di Pio V; si precisa, inoltre, come le informazioni ottenute in seguito all'emanazione del monitorio possano essere impiegate unicamente in sede civile, intendendo diversamente che siano prive di efficacia probatoria.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3885, f. 79v

Petente
- Lodron, Pietro Ludovico: di Trento.

Persone ed enti coinvolti
- Arco, Bianca: zia di Pietro Ludovico.
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Pio V.

639.

7 maggio 1602, Roma, S. Marco

Trento

Significavit

Mileti, Alessandro (*A. Miletus*)

Fortunato Pazzi, laico di Trento o di una diversa città o diocesi, erede di Elena, signora temporale di Sporo e Lover, espone come ignoti individui si siano indebitamente appropriati di censi, terreni, edifici, proprietà e beni mobili e immobili, di scritture pubbliche e private, ma provviste di efficacia probatoria, diritti e somme di denaro, d'oro e argento, gioielli e preziose suppellettili domestiche che gli appartengono quale erede non solo di Elena, ma anche di Elisabetta, signora temporale di Sporo e Lover, e a diverso titolo, arrecando un danno che ammonta a oltre 50 ducati; Fortunato chiede, dunque, che s'ingiunga al vescovo di Trento o al suo vicario generale *in spiritualibus*, di procedere, in nome del pontefice, all'emanazione, nelle chiese della diocesi, di un monitorio nei confronti non solo degli autori dell'indebita appropriazione, ma anche di quanti conoscano la sorte dei beni e dei diritti rivendicati, affinché, entro un determinato termine, provvedano a restituirli, ovvero rivelino le informazioni di cui siano in possesso, [minacciando diversamente la comminazione della scomunica].

Nelle clausole si dispone che il documento sia inviato attraverso l'*officium contraddictarum* e che si proceda nel rigoroso rispetto delle disposizioni recentemente emanate in cancelleria da parte di Pio V; si precisa, inoltre, come le informazioni ottenute in seguito all'emanazione del monitorio possano essere impiegate unicamente in sede civile, intendendo diversamente che siano prive di efficacia probatoria.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3888, f. 51r-v

Petente
- Pazzi, Fortunato: laico di Trento o di una diversa città o diocesi.

Persone ed enti coinvolti
- Elena: signora temporale di Sporo e Lover (Trento).
- Elisabetta: signora temporale di Sporo e Lover.
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Pio V.

640.

15 maggio 1602, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Cristoforo, figlio di Antonio Sini e Ginevra, figlia di Stefano *A Pluri*, cittadini di Trento, persuasi da ragionevoli motivi, intendono contrarre matrimonio: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3888, ff. 156v-157r

Petenti
- Sini, Cristoforo di Antonio: cittadino di Trento.
- *A Pluri*, Ginevra di Stefano: di Trento.

641.

15 maggio 1602, Roma, S. Pietro

Trento

Absolutio

L.

Alberto, di Tavon, nella pieve di Sanzeno, espone come, nel corso di una domenica o di un diverso giorno festivo del precedente mese di maggio, sebbene igno-

rasse le ragioni che avevano indotto il fratello e il sacerdote Simone Gentili, rettore detto pievano della chiesa parrocchiale detta pieve di Sanzeno, a un'animata discussione, non avesse esitato ad affrontare Antonio Gentili, fratello di Simone e, in seguito a un violento diverbio, a inseguirlo fino alla canonica, e come avesse rapidamente abbandonato il proposito di percuoterlo e si fosse affrettato alla propria abitazione, scorgendo il pievano che, munito di un archibugio, aveva troncato la discussione per portare soccorso ad Antonio e che, sollevato il cane dell'arma, aveva fatto fuoco, cogliendo il fratello e spingendo Alberto a scagliarsi verso l'avversario, raggiungendolo mentre cercava rifugio nella canonica e, afferrata la *nivola* del portone che tentava di sbarrare, a colpirlo, procurandogli ferite tanto gravi che, trascorsi trenta giorni, ne avevano determinato il decesso; profondamente pentito e risoluto ad astenersi da analoghi eccessi, Alberto precisa come i famigliari della vittima gli abbiano accordato la pace e chiede, dunque, che gli sia concessa l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'omicidio del sacerdote, quanto dalla scomunica e dalle altre censure ecclesiastiche in cui fosse eventualmente incorso.

Nelle clausole si stabilisce che i documenti da predisporre in seguito all'approvazione della supplica possano essere redatti congiuntamente o separatamente e inviati in forma di breve, ovvero attraverso l'*officium minoris gratie*, ad eccezione del documento relativo alla dispensa beneficiale[1]; s'ingiunge all'ordinario di assegnare ad Alberto un'adeguata penitenza, perennemente spogliandolo, al pari degli eredi, dei feudi e dei diritti pertinenti alla chiesa di Sanzeno di cui sia eventualmente titolare e, al fine di assicurare che permanga il ricordo del crimine commesso, perennemente privandolo, al pari dei figli, della capacità di ottenere il conferimento di benefici ecclesiastici e, inoltre, d'imporgli, attraverso un formale giuramento, l'impegno a raggiungere, non appena ne abbia l'opportunità, cinque chiese, ammesso che tante se ne trovino, del villaggio in cui ha commesso l'omicidio: scalzo, nudo, recando unicamente le fasce alle cosce e la *cenigia* al collo e reggendo un bastone, confessi pubblicamente il proprio delitto e, giunto di fronte alla porta di ciascuna chiesa nell'occasione in cui maggiore sia il concorso di popolo agli uffici divini, consenta ai sacerdoti di bastonarlo, intonando il salmo penitenziale; si precisa, infine, che, qualora ricusi di assoggettarsi alla mortificazione che gli viene imposta, incorra nuovamente nella scomunica.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3888, f. 215r

Petente

- Alberto: di Tavon nella pieve di Sanzeno (Trento).

Persone ed enti coinvolti
- Gentili, Simone: rettore detto pievano della parrocchiale detta pieve di Sanzeno (Trento).
- Gentili, Antonio: fratello di Simone.
- Fratello di Alberto: di Tavon nella pieve di Sanzeno.

[1] Il riferimento alla dispensa beneficiale è presente unicamente nelle clausole.

642.

1 giugno 1602, Roma, S. Marco

Trento

Per obitum

L.

Il chierico di Trento Matteo Stettner, premettendo di aver compiuto il ventiseiesimo anno d'età, di conoscere sia la lingua italiana che la lingua tedesca e di essere il solo candidato disponibile in quanto nella città di Trento non si trovano ecclesiastici che intendano assumere l'ufficio, chiede la provvista del canonicato dotato di prebenda della cattedrale, cui è connesso l'ufficio di penitenziere, vacante in seguito alla morte *extra curiam* di Giovanni Denia, avvenuta nel corso del precedente mese di marzo, in deroga agli statuti della cattedrale e in particolare alla disposizione *de optando*.

Nelle clausole si precisa che gli esaminatori hanno provveduto, a Roma, all'accertamento dell'idoneità di Stettner.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3889, f. 106r

Una supplica successiva viene approvata il 15 luglio 1602 (scheda 645).

Petente
- Stettner, Matteo: chierico di Trento; *scolaris* presso il collegio germanico di Roma.

Oggetti delle richieste e concessioni
- Trento: canonicato della cattedrale cui è annesso l'ufficio di penitenziere, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persona ed ente coinvolto
- Denia, Giovanni: precedente titolare del canonicato della cattedrale di Trento cui è annesso l'ufficio di penitenziere.

643.

5 giugno 1602, Roma, S. Marco

Trento

Per obitum

L.

Alfonso Lodron, chierico di Trento o di una diversa città o diocesi, chiede la provvista del canonicato dotato di prebenda della cattedrale di Trento vacante in seguito alla morte *extra curiam* di Nicolò Fieger-Hirschberg, avvenuta nel corso del precedente mese di maggio, in deroga agli statuti della cattedrale e in particolare alla disposizione *de optando*.

Nelle clausole si stabilisce che il compito di procedere alla concessione della provvista venga affidato *in forma dignum novissima*.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3889, ff. 142v-143r

Petente
- Lodron, Alfonso: chierico di Trento o di una diversa città o diocesi.

Oggetto delle richieste e concessioni
- Trento: canonicato della cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persona ed ente coinvolto
- Fieger-Hirschberg, Nicolò: precedente titolare del canonicato della cattedrale di Trento.

644.

13 giugno 1602, Roma, S. Marco

Trento

Significavit

Germonio, Anastasio (*Anast. Germonius*)

Il laico Luigi Eccher, originario della diocesi di Trento, figlio ed erede di Giuseppe ed Elena Eccher, espone come ignoti individui si siano indebitamente appropriati di censi, terreni, edifici, proprietà e beni mobili e immobili, di scritture pubbliche e private, ma provviste di efficacia probatoria, registri, diritti e somme di denaro, d'oro e argento e preziose suppellettili domestiche che gli appartengo-

no quale erede dei genitori e a diverso titolo, arrecando un danno che ammonta a oltre 50 ducati; Luigi chiede, dunque, che s'ingiunga al vescovo di Trento o al suo vicario generale *in spiritualibus*, di procedere, in nome del pontefice, all'emanazione, nelle chiese della diocesi, di un monitorio nei confronti non solo degli autori dell'indebita appropriazione, ma anche di quanti conoscano la sorte dei beni e dei diritti rivendicati, affinché, entro un determinato termine, provvedano a restituirli, ovvero rivelino le informazioni di cui siano in possesso, [minacciando diversamente la comminazione della scomunica].

Nelle clausole si dispone che il documento sia inviato attraverso l'*officium contraddictarum* e che si proceda nel rigoroso rispetto delle disposizioni recentemente emanate in cancelleria da parte di Pio V; si precisa, inoltre, come le informazioni ottenute in seguito all'emanazione del monitorio possano essere impiegate unicamente in sede civile, intendendo diversamente che siano prive di efficacia probatoria.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3890, f. 35r

Petente
- Eccher, Luigi di Giuseppe: originario della diocesi di Trento.

Persone ed enti coinvolti
- Eccher, Giuseppe: padre di Luigi; originario della diocesi di Trento.
- Eccher, Elena: madre di Luigi; originaria della diocesi di Trento.
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Pio V.

645.

15 luglio 1602, Roma, S. Marco

Trento

Per obitum

L.

Matteo Stettner, premettendo di aver compiuto il ventiseiesimo anno d'età, di conoscere sia la lingua italiana che la lingua tedesca e di essere il solo candidato disponibile in quanto nella città di Trento non si trovano ecclesiastici che intendano assumere l'ufficio, chiede la provvista del canonicato dotato di prebenda

della cattedrale, cui è connesso l'ufficio di penitenziere, vacante in seguito alla morte *extra curiam* di Giovanni Denia, avvenuta nel corso del precedente mese di marzo, in deroga agli statuti della cattedrale e in particolare alla disposizione *de optando* e alle norme che impediscono di conferire i canonicati a ecclesiastici che non appartengano alla nobiltà, ovvero che non siano maestri o licenziati in teologia, oppure dottori in diritto civile o canonico o in diritto civile e canonico, oppure licenziati che abbiano frequentato per almeno cinque anni consecutivi uno studio generale privilegiato o approvato e abbiano conseguito il magistero, la licenza o il dottorato superando un rigoroso esame.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3890, f. 248v

Una supplica precedente viene approvata il 1° giugno 1602 (scheda 642)

Petente
- Stettner, Matteo: chierico di Trento; *scolaris* presso il collegio germanico di Roma.

Oggetti delle richieste e concessioni
- Trento: canonicato della cattedrale cui è annesso l'ufficio di penitenziere, 24 ducati d'oro di camera n.e

Persona ed ente coinvolto
- Denia, Giovanni: precedente titolare del canonicato della cattedrale di Trento cui è annesso l'ufficio di penitenziere.

646.

5 agosto 1602, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

Pietro *Cherspanier* e Dora, figlia di Cristiano *Ritroben*, di Renon, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano stabilito di contrarre matrimonio; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado e, quindi, sospeso i preparativi; dal momento che Dora, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non avrebbe modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3893, f. 81v

Petenti
- *Cherspanier*, Pietro: di Renon (Trento).
- *Ritroben*, Dora di Cristiano: di Renon.

647.

13 agosto 1602, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Maria Paletti, di Mechel, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Maria e Leonardo Paletti, anch'egli di Mechel, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Olivier-Razali, Serafino

ASV, *Reg. Suppl.*, 3893, f. 80r

Petenti
- Paletti, Leonardo: di Mechel (Trento).
- Paletti, Maria: di Mechel.

648.

1 settembre 1602, Roma, S. Marco

Trento

Per obitum

L.

La parte maggiore del capitolo della cattedrale di Trento, cui compete, a mesi alterni, il diritto di collazione, in ragione dell'indulto concesso dal pontefice e dei concordati da lungo tempo vigenti tra la sede apostolica e il capitolo o la nazione germanica, aveva conferito al chierico Orazio *Grateschettem* il canonicato della cattedrale vacante in seguito alla morte di Giuseppe Rovereti, avvenuta *extra curiam* nel corso del precedente mese di febbraio o di un mese che s'intende indicare nel documento da redigere in seguito all'approvazione della supplica, e che, osservando un'antica consuetudine, viene assegnato a un ecclesiastico residente nella città o nella diocesi di Trento; Ottavio di Bernardino De Fatis, chierico della città o diocesi di Trento, premettendo di aver compiuto i propri studi in Germania, presso insegnanti appartenenti alla Società di Gesù e rilevando come la collazione sia priva di valore in quanto *Grateschettem*, oltre a non aver raggiunto l'età richiesta, non dispone dell'indispensabile competenza, ricorda come la parte minore del capitolo si fosse espressa a proprio favore e chiede la provvista del canonicato.

Nelle clausole si stabilisce che il compito di procedere alla concessione della provvista venga affidato all'ordinario *in forma dignum novissima*.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3893, f. 297v

Petente
- [Tabarelli] De Fatis, Ottavio di Bernardino detto *Tabarellus*: chierico della città o diocesi di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni
- Trento: canonicato della cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persone ed enti coinvolti
- *Grateschettem*, Orazio: chierico; titolare della provvista del canonicato della cattedrale di Trento.
- Rovereti, Giuseppe: precedente titolare del canonicato della cattedrale di Trento.

649.

7 ottobre 1602, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

L.

Maria, figlia di Giovanni Oliva, originaria della diocesi di Trento, espone come, a motivo dell'angustia non solo del villaggio in cui risiede, ma anche del villaggio in cui risiede Pietro Andreis, anch'egli originario della diocesi di Trento, non abbia modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Pietro e Maria chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Olivier-Razali, Serafino (*S. patr. Alexandrinus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3895, f. 269v

Petenti
- Andreis, Pietro: originario della diocesi di Trento.
- Oliva, Maria di Giovanni: originaria della diocesi di Trento.

650.

7 ottobre 1602, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

Germonio, Anastasio (*A. Germonius*)

Sigismonda *Cenetii*, originaria della val di Non, espone come, non disponendo di una dote adeguata alla propria condizione, non abbia modo di contrarre matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, mentre Pietro Neri, anch'egli originario della val di Non, sarebbe disposto a prenderla in moglie contentandosi della modesta dote di cui dispone; Pietro e Sigismonda sono, tuttavia, uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado: chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Olivier-Razali, Serafino (*S. patr. Alexandrinus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3896, f. 263v

Petenti
- Neri, Pietro: originario della val di Non (Trento).
- *Cenetii*, Sigismonda: originaria della val di Non.

651.

1 novembre 1602, Roma, S. Marco

Trento

Significavit

Mileti, Alessandro (*A. Miletus*)

Guido *Baldus*, conte d'Arco, tutore e curatore del patrimonio dei figli minorenni ed eredi di Girolamo *Baldus*, conte di Lodron, espone, a nome dei pupilli, come ignoti individui si siano indebitamente appropriati di censi, terreni, edifici, proprietà e beni mobili e immobili, di scritture pubbliche e private, ma provviste di efficacia probatoria, diritti e somme di denaro, d'oro e argento e preziose suppellettili domestiche che appartengono loro quali eredi dei genitori e di altri congiunti e consanguinei e a diverso titolo, arrecando un danno che ammonta a oltre 50 ducati; Guido *Baldus* chiede, dunque, che s'ingiunga al vescovo di Trento e, qualora lo si ritenga opportuno, a uno o due altri vescovi o arcivescovi o ai loro vicari generali *in spiritualibus*, di procedere, in nome del pontefice, all'emanazione, nelle chiese delle proprie diocesi, di un monitorio nei confronti non solo degli autori dell'indebita appropriazione, ma anche di quanti conoscano la sorte dei beni e dei diritti rivendicati, affinché, entro un determinato termine, provvedano a restituirli, ovvero rivelino le informazioni di cui siano in possesso, [minacciando diversamente la comminazione della scomunica].

Nelle clausole si dispone che il documento sia inviato attraverso l'*officium contraddictarum* e che si proceda nel rigoroso rispetto delle disposizioni recentemente emanate in cancelleria da parte di Pio V; si precisa, inoltre, come le informazioni ottenute in seguito all'emanazione del monitorio possano essere impiegate unicamente in sede civile, intendendo diversamente che siano prive di efficacia probatoria.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3896, f. 259r

Petenti
- Arco, Guido *Baldus*: conte (Trento); tutore e curatore dei figli ed eredi di Girolamo *Baldus* Lodron.
- Figli ed eredi di Girolamo *Baldus* Lodron; originari della diocesi di Trento.

Persone ed enti coinvolti
- Lodron, Girolamo *Baldus*: conte (Trento).
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Pio V.

652.

13 novembre 1602, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Marisa Partelli espone come, a motivo dell'angustia del villaggio di Termenago, in cui risiede, e del villaggio di Mastellina, in cui risiede Pietro Rossi, non abbia modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Pietro e Marisa chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3898, f. 278r-v

Petenti
- Rossi, Pietro: di Mastellina (Trento).
- Partelli, Marisa: di Termenago (Trento).

653.

13 novembre 1602, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Girolamo Paolini e Antonia Zambelli, membri di onorevoli famiglie originarie del-

la diocesi di Trento, persuasi da ragionevoli motivi, intendono contrarre matrimonio, ma sono uniti da un vincolo di affinità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3899, f. 300v

Petenti
- Paolini, Girolamo: originario della diocesi di Trento.
- Zambelli, Antonia: originaria della diocesi di Trento.

654.

13 dicembre 1602, Roma, S. Pietro

Trento

Significavit

Germonio, Anastasio (*Anast. Germonius*)

Matteo Marchi e il figlio *Villius*, originari della diocesi di Trento, espongono come ignoti individui si siano indebitamente appropriati di censi, terreni, edifici, proprietà e beni mobili e immobili, [di scritture pubbliche e private], ma provviste di efficacia probatoria, diritti e somme di denaro, d'oro e argento gioielli e preziose suppellettili domestiche che appartengono loro quali eredi di Giacoma Guarienti, originaria della diocesi di Trento, arrecando un danno che ammonta a oltre 50 ducati; Matteo e il figlio chiedono, dunque, che s'ingiunga al vescovo di Trento, e, qualora lo si ritenga opportuno, a uno o due altri vescovi o arcivescovi o ai loro vicari generali *in spiritualibus*, di procedere, in nome del pontefice, all'ema-

nazione, nelle chiese delle proprie diocesi, di un monitorio nei confronti non solo degli autori dell'indebita appropriazione, ma anche di quanti conoscano la sorte dei beni e dei diritti rivendicati, affinché, entro un determinato termine, provvedano a restituirli, ovvero rivelino le informazioni di cui siano in possesso, [minacciando diversamente la comminazione della scomunica].

Nelle clausole si dispone che il documento sia inviato attraverso l'*officium contraddictarum* e che si proceda nel rigoroso rispetto delle disposizioni recentemente emanate in cancelleria da parte di Pio V; si precisa, inoltre, come le informazioni ottenute in seguito all'emanazione del monitorio possano essere impiegate unicamente in sede civile, intendendo diversamente che siano prive di efficacia probatoria.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Sfondrati, Paolo Camillo (*P. car. S.te Cecilie*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3898, ff. 176v-177r

Petenti
- Marchi, Matteo: originario della diocesi di Trento.
- Marchi, *Villius* di Matteo: originario della diocesi di Trento.

Persone ed enti coinvolti
- Guarienti, Giacoma: originaria della diocesi di Trento.
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Pio V.

655.

13 dicembre 1602, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Bartolomeo, figlio di Giovanni e Caterina, figlia di Giacomo, originari della pieve di Fiemme, ignorando l'esistenza d'impedimenti alla propria unione, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio e provveduto, nel rispetto delle disposizioni del concilio di Trento, alle pubblicazioni nella propria chiesa parrocchiale, apprendendo di essere uniti da un vincolo di consanguineità di quarto grado e sospendendo, quindi, i preparativi; dal momento che Caterina, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non avrebbe modo di contrarvi matri-

monio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Olivier-Razali, Serafino (*S. patr. Alexandrinus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3899, f. 261v

Petenti
- Bartolomeo di Giovanni: originario della pieve di Fiemme (Trento).
- Caterina di Giacomo: originaria della pieve di Fiemme.

656.

13 dicembre 1602, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Lucia *de Padrinis*, di Celledizzo, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Lucia e Salvatore *de Plazel*, anch'egli di Celledizzo, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche

spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Sfondrati, Paolo Camillo (*P. car.lis S. Cecilie*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3900, f. 41r

Petenti
- *Plazel*, Salvatore *de*: di Celledizzo (Trento).
- *Padrinis*, Lucia *de*: di Celledizzo.

657.

13 dicembre 1602, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Giovanni, figlio di Antonio e Benedetta, figlia di Bartolomeo, membri di onorevoli famiglie originarie della diocesi di Trento, persuasi da ragionevoli motivi, intendono contrarre matrimonio: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Sfondrati, Paolo Camillo (*P. car.lis S. Cecilie*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3902, f. 191r-v

Petenti
- Benedetta di Bartolomeo: originaria della diocesi di Trento.
- Giovanni di Antonio: originario della diocesi di Trento.

658.

5 gennaio 1603, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Dorotea Linder, di Meltina, espone come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non abbia modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine e che, qualora tentasse di accasarsi in un diverso villaggio, la dote di cui dispone si rivelerebbe inadeguata; Dorotea e Stefano Hafner, anch'egli di Meltina, che sono uniti da un vincolo di affinità di secondo e di terzo grado che trae origine da un ascendente comune, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di terzo grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di secondo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si dispone che il compito di dare attuazione alla concessione sia affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3901, f. 9r-v

Petenti
- Hafner, Stefano: di Meltina (Trento).
- Linder, Dorotea: di Meltina.

659.

13 gennaio 1603, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Margherita, figlia di Giacomo

Massoli, di Bono, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Margherita e Giovanni, figlio di Bartolomeo *de Bonis*, anch'egli di Bono, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3901, f. 33r

Petenti
- *Bonis*, Giovanni di Bartolomeo *de*: di [Pieve di] Bono (Trento).
- Massoli, Margherita di Giacomo: di [Pieve di] Bono.

660.

1 marzo 1603, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Simone Mazza e Maria Cazuffi, membri di onorevoli famiglie originarie di Trento, persuasi da ragionevoli motivi, intendono contrarre matrimonio: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario gene-

rale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Sfondrati, Paolo Camillo (*P. car.lis S. Cecilie*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3904, f. 159v

Petenti
- Mazza, Simone: di Trento.
- Cazuffi, Maria: di Trento.

661.

1 aprile 1603, Roma, S. Pietro

Trento

Pensio

Mileti, Alessandro (*A. Miletus*)

Il chierico di Roma Camillo Tozzi, ottenuto il consenso di Giovanni *Pastimus* che, oltre un anno prima, al termine di un apposito concorso indetto in applicazione delle disposizioni del concilio di Trento, era divenuto rettore della chiesa parrocchiale di S. Maria Vergine di Ossana, chiede, al fine di conseguire con maggiore agio la promozione ai gradi minori e maggiori dell'ordine, che una parte della rendita annua del beneficio, che ammonta complessivamente a 200 ducati d'oro di camera, sia destinata alla costituzione in proprio favore di una pensione di 25 scudi di moneta trentina, pari a 19 ducati d'oro di camera; chiede, inoltre, che la pensione sia corrisposta nella località e nei giorni che s'intende indicare nel documento relativo alla costituzione, che, qualora la redazione del documento non avvenga entro il termine di nove mesi, s'intenda decaduto il diritto alla pensione e, infine, che si ritenga estinta nel momento in cui la titolarità della parrocchiale cessi di appartenere a *Pastimus*.

Nelle clausole si stabilisce che la concessione avvenga *in forma gratiosa* e si ribadisce che alla corresponsione della pensione non siano tenuti i successori di *Pastimus* nella titolarità della parrocchiale.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Olivier-Razali, Serafino (*S. patr. Alexandrinus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3910, ff. 96v-97r

La datazione è seguita dall'annotazione: *Missa v aprilis. B. datarius.*

Petente
- Tozzi, Camillo: chierico di Roma; detentore della parrocchiale di S. Maria Vergine di Ossana nella val di Sole (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni
- Ossana nella val di Sole: parrocchiale di S. Maria Vergine, 200 ducati d'oro di camera n.e.
- Ossana nella val di Sole, parrocchiale di S. Maria Vergine: pensione di 25 scudi di moneta trentina, pari a 19 ducati d'oro di camera.

Persona ed ente coinvolto
- *Pastimus*, Giovanni: rettore della parrocchiale di S. Maria Vergine di Ossana nella val di Sole.

662.

7 maggio 1603, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Giovanni, figlio di Gaspare Migazzi, di Trento e Anna Cogoli, originaria della diocesi di Trento, benché non ignorassero di essere uniti da un vincolo di consanguineità di terzo grado, avevano stabilito di contrarre matrimonio e si erano concessi la reciproca frequentazione, ma astenendosi da rapporti carnali, per quanto una voce priva di fondamento suggerisca che si siano lasciati vincere dalla fragilità della carne; dal momento che la decisione di contrarre matrimonio è ormai ampiamente nota, la rinuncia alla celebrazione guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo: chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno dalle trasgressioni commesse, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Olivier-Razali, Serafino (*S. patr. Alexandrinus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3908, f. 53r

Petenti
- Migazzi, Giovanni di Gaspare: di Trento.
- Cogoli, Anna: originaria della diocesi di Trento.

663.

15 maggio 1603, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Maria, figlia di Bartolomeo Botteri espone come, a motivo dell'angustia del villaggio di Tiarno di Sopra, in cui risiede, e del villaggio di Daone, in cui risiede Pietro, figlio di Simone Togni, non abbia modo di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Pietro e Maria chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Olivier-Razali, Serafino (*S. patr. Alexandrinus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3909, f. 258v

Petenti
- Togni, Pietro di Simone: di Daone (Trento).
- Botteri, Maria di Bartolomeo: di Tiarno di Sopra (Trento).

664.

15 maggio 1603, Roma, S. Pietro

Trento

Significavit

Mileti, Alessandro (*A. Miletus*)

Giovanni *Sclara*, chierico o laico di Trento o di una diversa città o diocesi, figlio ed erede di *Baritius Sclara*, anch'egli di Trento o di una diversa città o diocesi, espone come ignoti individui si siano indebitamente appropriati di censi, terreni, edifici, proprietà e beni mobili e immobili, di panni di lino, lana e seta, di anelli d'oro e pietre preziose, di scritture pubbliche e private, ma provviste di efficacia probatoria, diritti e somme di denaro, d'oro e argento, di foraggio e di preziose suppellettili domestiche che gli appartengono quale erede del padre, arrecando un danno che ammonta a oltre 50 ducati; Giovanni chiede, dunque, che s'ingiunga ai vescovi di Trento, Brescia e Verona o ai loro vicari generali *in spiritualibus* di procedere, in nome del pontefice, personalmente o mediante idonee persone, all'emanazione, nelle chiese delle proprie diocesi, di un monitorio nei confronti non solo degli autori dell'indebita appropriazione, ma anche di quanti conoscano la sorte dei beni e dei diritti rivendicati, affinché, entro un determinato termine, provvedano a restituirli, ovvero rivelino le informazioni di cui siano in possesso, [minacciando diversamente la comminazione della scomunica].

Nelle clausole si dispone che il documento sia inviato attraverso l'*officium contraddictarum* e che si proceda nel rigoroso rispetto delle disposizioni recentemente emanate in cancelleria da parte di Pio V; si precisa, inoltre, come le informazioni ottenute in seguito all'emanazione del monitorio possano essere impiegate unicamente in sede civile, intendendo diversamente che siano prive di efficacia probatoria.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Olivier-Razali, Serafino (*S. patr. Alexandrinus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3909, f. 262r-v

Petente
- *Sclara*, Giovanni di *Baritius*: chierico o laico di Trento o di una diversa città o diocesi.

Persone ed enti coinvolti
- *Sclara*, *Baritius*: di Trento o di una diversa città o diocesi; padre di Giovanni.
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Brescia: vescovo.

- Brescia: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Verona: vescovo.
- Verona: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Pio V.

665.

15 maggio 1603, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

Antonio, figlio di Bartolomeo Pontara e Maddalena, figlia di Bartolomeo Marchetti, originari della diocesi di Trento, intendono contrarre matrimonio al fine di porre termine alle discordie che oppongono le proprie famiglie; chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo officiale, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Olivier-Razali, Serafino (*S. patr. Alexandrinus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3910, f. 157v

Petenti
- Pontara, Antonio di Bartolomeo: originario della diocesi di Trento.
- Marchetti, Maddalena di Bartolomeo: originaria della diocesi di Trento.

666.

15 maggio 1603, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Antonio Marini e Margherita Santi, membri di onorevoli famiglie originarie della diocesi di Trento, persuasi da ragionevoli motivi, intendono contrarre matrimonio: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Olivier-Razali, Serafino (*S. patr. Alexandrinus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3911, f. 65r-v

Petenti
- Marini, Antonio: originario della diocesi di Trento.
- Santi, Margherita: originaria della diocesi di Trento.

667.

9 giugno 1603, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

L.

Francesco *de Tal*, originario della diocesi di Trento, espone come, sopraffatto da una sconsiderata concupiscenza, avesse avuto rapporti carnali con Anna Maria *Klarinbergh*, anch'ella originaria della diocesi di Trento, benché non ignorasse di essere unito alla donna da un vincolo di consanguineità o di affinità il cui grado, tuttavia, non sapeva precisare, ma senza la speranza di conseguire con maggiore facilità, in seguito all'ammissione della propria trasgressione, la dispensa da parte del pontefice; in seguito, tuttavia, avevano appreso di essere uniti da un vincolo di affinità di secondo e di terzo grado che trae origine da un ascendente comu-

ne; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di affinità di terzo grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole s'impone all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus* di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, un'adeguata penitenza e, quindi, assunto, attraverso un formale giuramento, l'impegno a non ricadere nell'errore e a rifiutare sostegno a quanti manifestino il proposito di commettere un'analoga trasgressione, di accordare, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Anna Maria non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica; si precisa, infine, come si possa procedere all'attuazione della concessione unicamente a condizione che si sia accertato, attraverso un formale giuramento, che Francesco e Anna Maria non abbiano avuto rapporti carnali nutrendo la speranza di conseguire con maggiore facilità l'approvazione della supplica e che, qualora nei loro confronti sia stato aperto un procedimento giudiziario, l'eventuale sentenza sia stata eseguita.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3911, ff. 144v-145r

Petenti
- *Klarinbergh*, Anna Maria: originaria della diocesi di Trento.
- *Tal*, Francesco *de*: originario della diocesi di Trento.

668.

18 giugno 1603, Roma, S. Marco

Trento

Indultum

L.

Il frate eremita Giovanni Dalla Serra, professo dell'ordine di san Paolo, giunto all'età di quarant'anni, chiede, al fine di adempiere a un voto, ovvero a motivo dello stimolo della devozione, che gli sia concessa la facoltà di recarsi a Gerusalemme, presso il Santo Sepolcro e di visitare i luoghi sacri, trattenendosi in Terrasanta fino a che lo desideri.

Nelle clausole si dispone che la concessione sia attestata dalla semplice *signatura* della supplica e si precisa come la facoltà sia accordata unicamente a condizione che Dalla Serra non porti con sé oggetti che sia proibito introdurre nei territori occupati dagli infedeli.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3910, f. 219r

Petente
- Dalla Serra, Giovanni: frate eremita, professo dell'ordine di san Paolo (Trento).

669.

26 giugno 1603, Roma, S. Marco

Roma

Officium

L.

Alessandro *Petrus* intende resignare l'ufficio di *miles Lauretanus* di cui è titolare; Pandino Crotta, chierico di Trento, chiede l'ammissione della resignazione e la concessione dell'ufficio, unitamente ai relativi onori, oneri, salari ed emolumenti, privilegi e indulti, ma senza la facoltà di trasferirlo, e l'aggregazione al collegio dei *milites Lauretani*.

Nelle clausole si dispone che la concessione sia attestata dalla semplice *signatura* della supplica.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3911, f. 253r

Petente
- Crotta, Pandino: chierico di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni
- Roma: ufficio di *miles Lauretanus*.

Persona ed ente coinvolto
- *Petrus*, Alessandro: titolare dell'ufficio di *miles Lauretanus*.

670.

7 luglio 1603, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Francesca *Strantimperger*, di Trento, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Francesca e Giovanni Battista Bianchi, anch'egli di Trento, che sono uniti da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Olivier-Razali, Serafino (*S. patr. Alexandrinus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3912, f. 72v

Petenti
- Bianchi, Giovanni Battista: di Trento.
- *Strantimperger*, Francesca: di Trento.

671.

15 luglio 1603, Roma, S. Marco

Trento

Significavit

Volpi, Ulpiano (*V. Ulpius*)

Giovanni *Zorletta*, chierico o laico di Trento o di una diversa città o diocesi, espone come ignoti individui si siano indebitamente appropriati di beni mobili, di panni di lino, lana e seta, di somme di denaro, d'oro e argento, di vino, olio, frumento e foraggio, di gioielli, anelli d'oro e preziose suppellettili domestiche che gli appartengono, arrecando un danno che ammonta a oltre 50 ducati; Giovanni chiede, dunque, che s'ingiunga al vescovo di Trento e, qualora lo si ritenga opportuno, a uno o due altri vescovi o arcivescovi o ai loro vicari generali *in spiritualibus*, di procedere, in nome del pontefice, personalmente o mediante idonee persone, all'emanazione, nelle chiese delle proprie diocesi, di un monitorio nei confronti non solo degli autori dell'indebita appropriazione, ma anche di quanti conoscano la sorte dei beni e dei diritti rivendicati, affinché, entro un determinato termine, provvedano a restituirli, ovvero rivelino le informazioni di cui siano in possesso, [minacciando diversamente la comminazione della scomunica].

Nelle clausole si dispone che il documento sia inviato attraverso l'*officium contraddictarum* e che si proceda nel rigoroso rispetto delle disposizioni recentemente emanate in cancelleria da parte di Pio V; si precisa, inoltre, come le informazioni ottenute in seguito all'emanazione del monitorio possano essere impiegate unicamente in sede civile, intendendo diversamente che siano prive di efficacia probatoria.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Olivier-Razali, Serafino (*S. patr. Alexandrinus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3913, ff. 104v-105r

Petente
- *Zorletta*, Giovanni: chierico o laico di Trento o di una diversa città o diocesi.

Persone ed enti coinvolti
- Trento: vescovo.

- Trento: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Pio V.

672.

15 luglio 1603, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

L.

Giustiniano Chiusole, di Trento, espone come, sopraffatto da una sconsiderata concupiscenza, avesse avuto rapporti carnali con Angelica Chiusole, anch'ella di Trento, benché non ignorasse di essere unito alla donna da un vincolo di consanguineità di terzo e di quarto grado che trae origine da un ascendente comune, ma senza la speranza di conseguire con maggiore facilità, in seguito all'ammissione della propria trasgressione, la dispensa da parte del pontefice; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, Giustiniano e Angelica chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire; chiedono, inoltre, che si dichiari come il vincolo di terzo grado non costituisca un ostacolo all'unione.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie* e s'impone all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus* di provvedere, rinunciando alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e infine, compiuta la penitenza, di accordare, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma

unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Angelica non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica; si precisa, infine, come si possa procedere all'attuazione della concessione unicamente a condizione che si sia accertato, attraverso un formale giuramento, che Giustiniano e Angelica non abbiano avuto rapporti carnali nutrendo la speranza di conseguire con maggiore facilità l'approvazione della supplica e che, qualora nei loro confronti sia stato aperto un procedimento giudiziario, l'eventuale sentenza sia stata eseguita.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3913, f. 155r-v

Petenti
- Chiusole, Giustiniano: di Trento.
- Chiusole, Angelica: di Trento.

673.

13 agosto 1603, Roma, S. Marco

Trento

Significavit

Germonio, Anastasio (*Anast. Germonius*)

Sigismondo d'Arco, di Trento o di una diversa città o diocesi, espone come ignoti individui si siano indebitamente appropriati di censi, terreni, edifici, proprietà e beni mobili e immobili, di panni di lino, lana e seta, di scritture pubbliche e private, ma provviste di efficacia probatoria, diritti e somme di denaro, d'oro e argento, di vino, olio, frumento e foraggio, di gioielli, pietre preziose e pregevoli suppellettili domestiche che gli appartengono quale erede dei genitori e di altri congiunti e consanguinei e a diverso titolo, arrecando un danno che ammonta a oltre 50 ducati; Sigismondo chiede, dunque, che s'ingiunga al vescovo di Trento e, qualora lo si ritenga opportuno, a due altri vescovi o arcivescovi o ai loro vicari generali *in spiritualibus*, di procedere, in nome del pontefice, personalmente o mediante idonee persone, all'emanazione, nelle chiese delle proprie diocesi, di un monitorio nei confronti non solo degli autori dell'indebita appropria-

zione, ma anche di quanti conoscano la sorte dei beni e dei diritti rivendicati, affinché, entro un determinato termine, provvedano a restituirli, ovvero rivelino le informazioni di cui siano in possesso, [minacciando diversamente la comminazione della scomunica].

Nelle clausole si dispone che il documento sia inviato attraverso l'*officium contraddictarum* e che si proceda nel rigoroso rispetto delle disposizioni recentemente emanate in cancelleria da parte di Pio V; si precisa, inoltre, come le informazioni ottenute in seguito all'emanazione del monitorio possano essere impiegate unicamente in sede civile, intendendo diversamente che siano prive di efficacia probatoria.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Olivier-Razali, Serafino (*S. patr. Alexandrinus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3914, f. 209r-v

Petente
- Arco, Sigismondo: di Trento o di una diversa città o diocesi.

Persone ed enti coinvolti
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Pio V.

674.

1 settembre 1603, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Domenica, figlia di Matteo Stanchina, di Livo, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Domenica e Stefano, figlio di Giovanni Rizzi, anch'egli di Livo, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità o di affinità di quarto[1] grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche

spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Olivier-Razali, Serafino (*S. patr. Alexandrinus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3917, f. 78r

Petenti
- Rizzi, Stefano di Giovanni: di Livo (Trento).
- Stanchina, Domenica di Matteo: di Livo.

[1] Nell'esposizione si menziona un vincolo di consanguineità e di affinità di quarto grado, mentre nelle richieste si fa riferimento a un vincolo di consanguineità o di affinità di quarto grado.

675.

13 settembre 1603, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

L.

Tomeo Calovi, di Denno, espone come, sopraffatto da una sconsiderata concupiscenza, avesse avuto rapporti carnali con Maria *Camps*, anch'ella di Denno, benché non ignorasse di essere unito alla donna da un vincolo di consanguineità di quarto grado, ma senza la speranza di conseguire con maggiore facilità, in seguito all'ammissione della propria trasgressione, la dispensa da parte del pontefice; dal momento che la rinuncia alla celebrazione del matrimonio guasterebbe irrimediabilmente l'onore della donna, impedendole di trovare una persona diversa disposta a prenderla in moglie, e susciterebbe grave scandalo, Tomeo e Maria chiedono, dunque, l'assoluzione in foro interno ed esterno tanto dall'incesto, quanto dalla scomunica generale e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano eventualmente incorsi, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole che abbiano eventualmente generato o possano concepire.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie* e s'impone all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus* di provvedere, rinuncian-

do alla speranza di remunerazioni o ricompense, all'immediata separazione dell'uomo e della donna, assegnando loro, in seguito a un'esplicita richiesta di perdono, una pubblica penitenza che dissuada dall'imitarne le azioni, quale, ad esempio, la condanna di Tomeo a prestare la propria opera a vantaggio della fabbrica della chiesa o di un altro luogo pio per almeno tre mesi, e infine, compiuta la penitenza, di accordare, nel nome del pontefice, l'assoluzione dall'incesto, dalla scomunica e dalle altre pene spirituali e temporali; si stabilisce, inoltre, che l'ordinario o il suo vicario, qualora lo ritengano opportuno e al fine di evitare ulteriore scandalo, possano concedere la dispensa e procedere alla legittimazione della prole, ma unicamente in seguito all'imposizione di una separazione della durata che considerino adeguata e qualora abbiano accertato che Maria non sia vittima di un rapimento; si dispone, peraltro, che, qualora l'ordinario esiga o accetti compensi, sia immediatamente sospeso dall'esercizio della giurisdizione, dalla celebrazione dei pontificali e dalla percezione delle rendite della mensa episcopale fino a che non si sia reso meritevole dell'assoluzione apostolica; si precisa, infine, come si possa procedere all'attuazione della concessione unicamente a condizione che si sia accertato, attraverso un formale giuramento, che Tomeo e Maria non abbiano avuto rapporti carnali nutrendo la speranza di conseguire con maggiore facilità l'approvazione della supplica e che, qualora nei loro confronti sia stato aperto un procedimento giudiziario, l'eventuale sentenza sia stata eseguita.

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3916, f. 215r

Petenti
- Calovi, Tomeo: di Denno (Trento).
- *Camps*, Maria: di Denno.

676.

24 settembre 1603, Roma, S. Marco

Trento

Matrimonialis

L.

Caterina, figlia di Bonapace Buffa, di Saone, espone come, a motivo dell'angustia del luogo in cui risiede, non abbia modo di contrarvi matrimonio con una

persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Caterina e Giacomo, figlio di Giovanni Bondi, anch'egli di Saone, che sono uniti da un vincolo di pubblica onestà di primo grado a motivo della circostanza che la donna e il fratello dell'uomo, ormai defunto, avevano pronunciato una formale promessa di matrimonio, benché non avessero avuto rapporti carnali, chiedono, dunque, la dispensa al fine di celebrare pubblicamente il matrimonio, malgrado l'impedimento, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Fiat ut petitur.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3916, f. 199r

Petenti
- Bondi, Giacomo di Giovanni: di Saone (Trento).
- Buffa, Caterina di Bonapace: di Saone.

677.

7 ottobre 1603, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Caterina, figlia di Pellegrino Bernardi, di Vigo, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Caterina e Ognibene, figlio di Andrea Bernardin, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario ge-

nerale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Olivier-Razali, Serafino (*S. Olivarius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3917, f. 225v

Petenti
- Bernardin, Ognibene di Andrea: di Vigo (Trento).
- Bernardi, Caterina di Pellegrino: di Vigo.

678.

15 ottobre 1603, Tuscolo

Trento

Significavit

Germonio, Anastasio (*Anast. Germonius*)

Pietro Ludovico Lodron, originario della diocesi di Trento, figlio ed erede di Ettore Lodron e della consorte Dina, espone come ignoti individui si siano indebitamente appropriati di censi, terreni, edifici, proprietà e beni mobili e immobili, panni di lino, lana e seta, di scritture pubbliche e private, ma provviste di efficacia probatoria, diritti e somme di denaro, d'oro e argento, di vino, olio, frumento e foraggio, di gioielli, pietre preziose, anelli d'oro e pregiate suppellettili domestiche che gli appartengono quale erede dei genitori e a diverso titolo, arrecando un danno che ammonta a oltre 50 ducati; Pietro Ludovico chiede, dunque, che s'ingiunga al vescovo di Trento e, qualora lo si ritenga opportuno, a uno, due o tre altri vescovi o arcivescovi o ai loro vicari generali *in spiritualibus*, di procedere, in nome del pontefice, personalmente o mediante idonee persone, all'emanazione, nelle chiese delle proprie diocesi, di un monitorio nei confronti non solo degli autori dell'indebita appropriazione, ma anche di quanti conoscano la sorte dei beni e dei diritti rivendicati, affinché, entro un determinato termine, provvedano a restituirli, ovvero rivelino le informazioni di cui siano in possesso, [minacciando diversamente la comminazione della scomunica].

Nelle clausole si dispone che il documento sia inviato attraverso l'*officium contraddictarum* e che si proceda nel rigoroso rispetto delle disposizioni recentemente emanate in cancelleria da parte di Pio V; si precisa, inoltre, come le informazio-

ni ottenute in seguito all'emanazione del monitorio possano essere impiegate unicamente in sede civile, intendendo diversamente che siano prive di efficacia probatoria.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Olivier-Razali, Serafino (*S. patr. Alexandrinus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3918, ff. 221v-222r

Petente
- Lodron, Pietro Ludovico di Ettore: originario della diocesi di Trento.

Persone ed enti coinvolti
- Lodron, Ettore: padre di Pietro Ludovico.
- Lodron, Dina: madre di Pietro Ludovico.
- Pio V.

679.

15 ottobre 1603, Tuscolo

Trento

Matrimonialis

L.

L'angustia del luogo in cui risiede impedisce a Pacina, figlia di *Bertuca de Corzado*, di Malé, di contrarvi matrimonio con una persona di pari condizione di cui non sia consanguinea né affine; Pacina e Simone Corradini, anch'egli di Malé, chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Clemente VIII (*Hi.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3919, ff. 215v-216r

Petenti
- Corradini, Simone: di Malé (Trento).
- *Corzado*, Pacina di *Bertuca de*: di Malé.

680.

5 novembre 1603, Roma, S. Pietro

Trento

Matrimonialis

L.

Giovanni Antonio Chiusole e Ginevra Serafini, membri di onorevoli famiglie di Trento, persuasi da ragionevoli motivi, intendono contrarre matrimonio: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Olivier-Razali, Serafino (*S. patr. Alexandrinus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3919, f. 129v

Petenti
- Chiusole, Giovanni Antonio: di Trento.
- Serafini, Ginevra: di Trento.

681.

5 novembre 1603, Roma, S. Pietro

Trento, Verona

Matrimonialis

L.

Giacomo Moro e Giovanna, figlia di Vincenzo *Figarola*, membri di onorevoli famiglie di Gargagnago, nella diocesi di Verona e di Isera, nella diocesi di Trento, persuasi da ragionevoli motivi, intendono contrarre matrimonio: chiedono, dunque, la dispensa dall'impedimento costituito dal vincolo di consanguineità di quarto grado che li unisce, il permesso di celebrare pubblicamente il matrimonio, nella forma stabilita dal concilio di Trento, solennizzandolo di fronte alla chiesa, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che il documento da predisporre in seguito all'approvazione della supplica sia inviato attraverso l'*officium minoris gratie*; il compito di dare attuazione alla concessione viene affidato all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus*, cui s'impone di ricusare [remunerazioni o ricompense, anche spontaneamente offerte] e di accordare la dispensa [unicamente qualora, in seguito a un'attenta indagine, abbiano accertato la veridicità delle circostanze esposte].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Olivier-Razali, Serafino (*S. patr. Alexandrinus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3919, f. 129v

Petenti
- Moro, Giacomo: di Gargagnago (Verona).
- *Figarola*, Giovanna di Vincenzo: di Isera (Trento).

Bibliografia

1. Abbreviazioni

ADTn	Archivio Diocesano Tridentino, Trento
ASV	Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano
BCTn	Biblioteca Comunale, Trento
DBI	*Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma 1970
DDC	*Dictionnaire de droit canonique,* 7 voll., Paris 1935-1965

2. Bibliografia

Belloni C., *Benefici, dispense, commissioni: prime osservazioni sul contenuto delle suppliche*, in Belloni C. - Nubola C. (edd), *Suppliche al pontefice. Diocesi di Trento 1513-1565*, (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Fonti, 4), Bologna 2006, pp. 75-132.

Belloni C. - Nubola C. (edd), *Suppliche al pontefice. Diocesi di Trento 1513-1565*, (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Fonti, 4), Bologna 2006.

Blouin F.X., *Vatican Archives: an Inventory and Guide to Historical Documents of the Holy See*, Oxford 1998.

Boyle L.E., *A Survey of the Vatican Archives and of its Medieval Holdings*, Toronto 2001[2].

Brandileone F., *Saggi sulla celebrazione del matrimonio in Italia*, Milano 1906.

Brentari O., *Guida del Trentino*, 4 voll., Bassano 1890-1902, rist. anast. Bologna 1971.

Bresslau H., *Manuale di diplomatica per la Germania e l'Italia*, trad. it. di Voci-Roth A.M., Roma 1998 (ed. orig. *Handbuch der Urkunderlehre für Deutschland und Italien*, I, Leipzig 1912[2], II/1, Leipzig 1915[2], II/2, a cura di H.W. Klewitz, Leipzig-Berlin 1931).

Bride A., *Empêchements de mariage*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, V, Paris 1953, coll. 261-322.

Conciliorum oecumenicorum decreta, edd. G. Alberigo et al., Bologna 1971.

Cristofolini L., *Identificazione e riproduzione di documenti d'interesse per la storia trentina nell'Archivio Segreto Vaticano*, in Belloni C. - Nubola C. (edd), *Suppliche al pontefice. Diocesi di Trento 1513-1565*, (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Fonti, 4), Bologna 2006, pp. 15-17.

CUOMO R., *Ordini cavallereschi antichi e moderni divisi per regioni con documenti ufficiali*, Napoli 1884 (rist. anast. Sala Bolognese 2001).

DEL RE N., *La curia romana. Lineamenti storico-giuridici*, Città del Vaticano 1952.

DIENER H., *Die grossen Registerserien im vatikanischen Archiv (1378-1523). Hinweise und Hilfsmittel zu ihrer Benutzung und Auswertung*, Tübingen 1972.

EUBEL C., *Hierarchia Catholica Medii et recentiores Aevi*, III, Monasterii 1923, IV, Monasterii 1935.

FAORO L., *La rubrica, sintesi del contenuto*, in BELLONI C. - NUBOLA C. (edd), *Suppliche al pontefice. Diocesi di Trento 1513-1565*, (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Fonti, 4), Bologna 2006, pp. 41-73.

FERRARIS L., *Prompta bibliotheca canonica, iuridica, moralis, theologica nec non ascetica, polemica, rubricistica, historica*, I, Genuae MDCCLXX.

FRENZ T., *I documenti pontifici nel medioevo e nell'età moderna*, ed. it. a cura di S. PAGANO, Città del Vaticano 1989, (ed. orig. *Papsturkunden des Mittelalters und der Neuzeit*, Stuttgart 1986).

FRENZ T., *Die Kanzlei der Päpste der Hochrenaissance (1471- 1527)*, (Bibliothek des deutschen historischen Instituts in Rom, 63), Tübingen 1986.

GAUDEMET J., *Il matrimonio in Occidente*, Torino 1989.

GORFER A., *Guida ai castelli del Trentino*, Trento 1967[2] (1965[1]).

– *Le valli del Trentino. Guida geografico-storico-artistico-ambientale*, I: *Trentino occidentale*, Calliano (Trento) 1975.

– *Le valli del Trentino. Guida geografico-storico-artistico-ambientale*, II: *Trentino orientale*, Calliano (Trento) 1977.

JEDIN H., *Storia del Concilio di Trento*, III, Brescia 1973, IV, Brescia 1981.

JEMOLO A.C., *Il matrimonio nel diritto canonico. Dal Concilio di Trento al Codice del 1917*, Bologna 1993.

KATTERBACH B., *Specimina supplicationum ex registris vaticanis*, Città del Vaticano 1927.

– *Inventario dei registri delle suppliche*, Città del Vaticano 1932 (Inventari dell'Archivio Segreto Vaticano).

– *Referendarii utriusque signaturae a Martino V ad Clementem IX et Praelati Signaturae supplicationum a Martino V ad Leonem XIII*, Città del Vaticano 1931.

LOMBARDI D., *Matrimoni di antico regime*, (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Monografie, 34), Bologna 2001.

LORENZI E., *Dizionario toponomastico tridentino*, Gleno 1932 (rist. anast. Bologna 1981).

NAZ R., *Monitoire*, in *Dictionnaire de droit canonique*, V, Paris 1953, coll. 940-942.

NUBOLA C., *Conoscere per governare. La diocesi di Trento nella visita pastorale di Ludovico Madruzzo (1579-1581)*, (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento, Monografie, 20), Bologna 1993.

– *Un progetto per le suppliche all'Archivio Segreto Vaticano (secolo XVI)* in BELLONI C. - NUBOLA C. (edd), *Suppliche al pontefice. Diocesi di Trento 1513-1565*, (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Fonti, 4), Bologna 2006, pp. 9-13.

– *La diocesi di Trento nelle suppliche al papa (1513-1565)*, in BELLONI C. - NUBOLA C. (edd), *Suppliche al pontefice. Diocesi di Trento 1513-1565*, (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Fonti, 4), Bologna 2006, pp. 133-151.

OESTERLÉ G., *Consanguineité*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, V, Paris 1953, coll. 232-248.

PITZ E., *Supplikensignatur und Briefexpedition an der römischen Kurie im Pontifikat Calixtus III.*, (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 42), Tübingen 1972.

PRODI P. - REINHARD W. (edd.), *Il concilio di Trento e il moderno*, (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 45), Bologna 1996.

RABIKAUSKAS P., *Diplomatica pontificia*, Roma 1998[6].

SEIDEL MENCHI S. - QUAGLIONI D. (edd), *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 53: «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani», I), Bologna 2000.

– *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 57: «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani», II), Bologna 2001.

– *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 64: «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani», III), Bologna 2004.

– *I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII)*, (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 68: «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani», IV), Bologna 2006.

TOURING CLUB ITALIANO, *Annuario generale dei comuni e delle frazioni d'Italia*, Milano 1993.

– *Atlante stradale d'Italia*, I: *Nord*, Milano 1995.

TOVAZZI G., *Parochiale Tridentinum*, a cura di STENICO R., Trento 1970.

WEBER S., *I vescovi suffraganei della chiesa di Trento*, Trento 1932.

ZARRI G., *Il matrimonio tridentino*, in PRODI P. - REINHARD W. (edd.), *Il concilio di Trento e il moderno*, (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 45), Bologna 1996, pp. 437-483.

Indice dei nomi di persona e di luogo

L’indice registra soltanto i nomi ed i toponimi che compaiono nelle schede documentarie.

I nomi di battesimo sono stati tutti italianizzati. I cognomi sono stati italianizzati qualora si sia identificato il personaggio, o si sia potuta individuare una forma moderna e consolidata del cognome; si è comunque dato conto delle forme utilizzate nelle suppliche, in corsivo, tra parentesi tonde. Nel caso in cui l’italianizzazione non sia stata possibile, si è mantenuta la forma originale in corsivo.

I toponimi individuati sono stati tradotti in italiano ogni volta che ciò è stato possibile, altrimenti si è riportata la forma straniera attuale della denominazione. Per i toponimi non identificati si è riportata la forma presente nel documento, in corsivo, seguita da un’eventuale ipotesi di identificazione tra parentesi tonde. Ogni toponimo è seguito dalla diocesi di appartenenza, a meno che la località non sia sede diocesana. Nel caso di frazioni e località minori è stato indicato tra parentesi quadre l’attuale comune di appartenenza. Per le località estere si è indicato tra parentesi quadre lo stato ove attualmente si trova la località.

Qualora un ente compaia nelle diverse schede con localizzazioni diverse, è stato inserito nell’indice sotto l’attuale denominazione della località, con rimandi dalle diverse forme presenti nelle suppliche; qualora un ente compaia nelle diverse schede con dedicazioni più o meno complete, nell’indice si è utilizzata la dedicazione più completa. Nel caso in cui vengano utilizzati termini diversi per indicarne la natura istituzionale, si è dato conto di tutte le definizioni presenti nelle suppliche.

Per quanto riguarda l’ordine interno alle singole voci, quando un termine si riferisce sia ad un toponimo, sia ad omonimi, si elencano dapprima le voci in cui il toponimo assume funzione cognominale. Le voci relative ai singoli enti sono seguite dal rimando ai nomi dei personaggi ad essi collegati. All’interno delle voci riferite ai diversi personaggi, si è riportata al primo posto l’eventuale indicazione dell’abitazione, origine o provenienza del personaggio stesso, cui segue l’elenco delle cariche con cui il personaggio compare nelle suppliche, in ordine alfabetico. Ogni carica è seguita dall’indicazione del numero delle schede in cui è menzionata. Se il personaggio assume il ruolo di petente il numero della supplica è in corsivo. Al termine della voce sono riportati i rimandi a personaggi legati a vario titolo all’intestatario del lemma.

Nel caso in cui un personaggio svolga il ruolo di referendario o responsabile della sottoscrizione di una o più suppliche, si elencano in primo luogo i numeri delle suppliche nelle quali esplica tali funzioni, preceduti dalla forma originale della sottoscrizione tra parentesi tonde; seguono altre suppliche in cui compare lo stesso personaggio, con l’indicazione della sua qualifica.

Nelle voci relative alle persone, per indicare la collocazione di un beneficio all’interno di un ente ecclesiastico si è fatto ricorso ai simboli > e >>. Ad es. cappellania perp. > altare di S. Andrea >> cat. di Trento, significa che la cappellania perp. è incardinata all’altare di S. Andrea, che si trova nella cattedrale di Trento.

Nell'indice si sono utilizzate le seguenti abbreviazioni ab. abitazione, arcid. arcidiacono, arcip. arciprete, arciv. arcivescovo, ben. beneficio, can. canonico, cap. cappellano, card. cardinale, cat. cattedrale, chier. chierico, col. collegiata, cub. cubiculario, cur. curata, dec. decanato, det. detentore, diac. diacono, dioc. diocesi, *i.u.d. iuris utriusque doctor*, luog. luogotenente, *mag. magister, n.d. nullius diocesis*, or. origine, par. parrocchiale, patr. patriarca, perp. perpetuo o perpetua, piev. pievano, pr. prete, prep. preposito, proc. procuratore, ret. rettore, segr. segretario, sol. sollecitatore, suddiac. suddiacono, tit. gius. titolare del giuspatronato, tit. com. titolare della commenda, tit. pens. titolare di pensione, tit. prov. titolare della provvista, ud. uditore, uff. ufficio, v. vedi, vesc. vescovo, vic. vicario, vic. gen. vicario generale.